IL COMUNE DI VERCELLI

NEL MEDIO EVO

DI

VITTORIO MANDELLI

VERCELLI

TIP. GUGLIELMONI

1857.

Il prodotto della vendita, senza deduzione di spesa,
è destinato a beneficio degli Asili Infantili di Vercelli.

IL COMUNE DI VERCELLI NEL MEDIO EVO

LIBRO TERZO

Amministrazione dello Stato

1. Ricercata nel libro primo da sparsi elementi la Costituzione del Governo, e narrate nel libro secondo le vicende politiche tra gli anni 1200 e 1254; egli è tempo di trattare dell'Amministrazione interna dello Stato: se non che entrando in un campo così vasto e svariato sento venir meno il coraggio ben sapendo, che vi si richiederebbe tutt'altra erudizione, che non la mia, e se mi accingo a percorrerne le parti almeno più obvie, egli è perchè mi vedo, oltre ogni mio merito, sorretto dall'indulgenza e benevola accoglienza de' miei concittadini.

La giurisdizione del Comune di Vercelli, dipendendo originariamente dall'investitura concessa dal Vescovo quale Conte Imperiale, era da principio limitata agli abitanti nella Città, nei sobborghi, nella sua Corte, ed in que' pochi luoghi compresi nell'investitura stessa; in fatto però si era allargata e si andava estendendo a borghi e ville del Contado Vercellese ora in occasione di guerre, ora per mezzo di dedizioni od acquisti; e siccome essi luoghi si trovavano dapprima soggetti a Conti e Signori rurali, così l'adesione o volontaria o forzata de' medesimi al Comune ne attribuì a quest'ultimo la supremazia, talchè alla riserva del popolo Vercellese, a cui era diretta l'investitura, tutti gli altri luoghi, che si vennero di mano in mano incorporando, vestivano la qualità di sudditi e non mai di consocii

nella libertà, tranne qualche privilegio pattuito nelle dedizioni, e tranne pure quelle concessioni, che vedremo accordate ad una parte de' medesimi nella costituzione di Borghi franchi, la quale però si limitava ad una libertà locale, senza alcun diritto di partecipazione nella supremazia legislativa del Comune.

Quindi ogni podestà era concentrata negli abitatori della Città per mezzo della Credenza e delle varie società, che vi avevano parte, ed i borghi e ville dovevano prettamente osservare le leggi tutte, che da quelle emanavano; nè potevano avere statuti particolari e Magistrati proprii, se non in quanto veniva loro concesso (1).

Ove poi non obbedissero, s' imponeva alla villa trasgrediente una multa, come ad esempio con deliberazione 31 dicembre 1234 (2) furono ingiunti i Consoli e gli uomini di Rado ad una multa di L. 25 pavesi (lire 729 attuali) per avere distrutto una chiusura del sedime di Uberto Carraria in disprezzo del divieto datone dal Podestà di Vercelli, salvo ogni diritto nel merito; ed occorrendo si costringevano colla forza all' obbedienza (3).

Siccome però lo Stato si andava allora formando coll' aggregazione di elementi di vario genere, ed il principio dell' autorità non era ancora ben consolidato, così per confortarlo si esigeva la prestazione del giuramento per l' osservanza degli statuti e per l' obbedienza dovuta al Podestà del Comune; e quest' atto dicevasi *juramentum sequertae*: parola corrotta, di cui non si ha spiegazione nè dal Ducange, nè in altri lessici, e che pur tale si trova scritta sia negli statuti antichi, sia in altri atti, e stampata pure negli ultimi statuti; ed essa derivava da *sequela*, come si trova spiegato nella sottomissione dei Consoli di Casalvolone 5 gennaio

(1) Vedasi al num. 221 di questo libro III.

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli. « Si noti però che contro le ville del Distretto gli officiali del Comune ed i Castellani non potevano imporre multe maggiori di soldi 100 pavesi (Stat. ant. pag. 16 retro)».

(3) Vedasi quanto si dirà al N. 248 di questo libro III.

1225 a riportarsi al N.° 221 di questo libro III, e come si riconosce eziandio da un documento del seguente secolo, la di cui trascrizione parziale darà lume al presente articolo.

1354 18 aprile (Biss. II, 354) *Tempore Regiminis Domini Buschini Manteacii Pot. Vercell. pro magnifico Domino Azone Vicecomite civitatum Mediolani Vercellarum Pergami etc. Domino generali* Martinetto Cagna procuratore della villa di Palazzo con due Consoli ed un Notaio di quel luogo «*fecerunt et juraverunt sequelam infrascriptam. Tenor cujus sequelae hic sequitur videlicet. In primis promiserunt quod erunt obedientes legales et fideles dicto Domino Azoni et dicto Domino Potestati Comunis Vercell., et quod parebunt praeceptis eorumdem*, quindi si aggiungono i seguenti obblighi: presentarsi a richiesta, non consentire trattare od operare in pregiudicio dello Stato, non ricettare malfattori o banditi anzi doverli arrestare e consegnare, *facere stremitam et cridam* contro i ladri sotto pena di risarcirne in proprio il danno, prestare consiglio ed aiuto al Podestà di Vercelli, acciò il medesimo tanto nella loro terra che fuori potesse esercire il suo officio, denunciare i delitti commessi nel luogo, non raccogliere nè permettervi esazione di pedaggi se non in quanto fosse prescritto dal Comune di Vercelli, non dare transito a vettovaglie contro proibizione del medesimo, non rendere giustizia nel loro territorio *nisi usque ad solidos quinque secundum formam Statuti Comunis Vercell.*

Item quod debeant in scriptis portare omnia nomina et praenomina hominum ab anno XVIII supra et anno LXX infra habitantium in dicta eorum terra et territorio, et quod debeant solvere et sustinere omnes impositiones et onera realia personalia et mixta, quae eis imponentur pro Comuni Vercell.

Le spiegazioni contenute nel sovra riferito documento ponno supplire in parte al Registro apposito intitolato: *Liber sequertae Villarum*, di cui si trova talvolta menzione (1), come si ha notizia di altri due *Liber sequertae Militum*, *liber sequertae Rusticorum* (2) i quali portavano in capo le varie

(1) Statuto ant. fol. 13.

(2) Vedasi al num. 152 di questo libro III.

obbligazioni delle rispettive classi, e se si fossero conservati, sarebbero stati di un grande soccorso nel presente lavoro, anzi avremmo avuto notizia delle successive aggregazioni, e fors'anche un dato per riconoscere ne' varii tempi il numero della popolazione.

Vuolsi però avvertire, che se per una parte nessuno poteva ricusarsi dal prestare il giuramento *sequertae*, così raccogliendosi dallo Statuto, *si quis homo de civitate vel de dixtrictu civitatis fecerit sacramentum se non facturum sequertam Potestatis vel consulum Comunis et justitiae seu militum justitiae dabit miles lib. X pp. et pedo sol centum* (1) per altra parte era proibito il far giurare tale sequela dai minori d'anni XX, *item statutum est quod nullus minor annorum XX debeat jurare sequertam* (2) sebbene più tardi, come da detto documento, siasene ristretta l'età a soli anni 18.

Premesse queste generali osservazioni, volendo trattare appositamente dei varii rami dell'amministrazione dello Stato, dividerò il presente libro in cinque distinti capitoli.

1.° *Legislazione civile e penale* in corrispondenza all'attuale Ministero di Grazia e Giustizia; 2° Finanze; 3° Commercio; 4° Guerra; 5° *Affari Interni*: comprendendo in questo capo tutto quanto non è propriamente applicabile ai precedenti.

Quanto al trattamento degli esteri, le relative disposizioni sono così collegate colla storia politica, colla giustizia civile e penale, col domicilio, col commercio, che non potrebbero riunirsi in un solo capitolo senza dar luogo a prolisse ripetizioni.

CAPO I.

Legislazione civile e penale

1. Non è già mio pensiero di svolgere la troppo ampia materia, che appartiene a questo capo in ordine alla *legislazione civile e penale*: chè, oltre al mancarmi su molti

(1) Statuti antichi pag. 45.

(2) ivi pag. 11 retro.

punti i dati opportuni, mi riconosco poi del tutto insufficiente a così grave incarico; ma per dare un qualche ordine a quelle precipue nozioni, che mi trovo in grado di riferire, mi sembra necessario di dividere questo capo in sette paragrafi.

1.° Dello stato delle persone sia in ordine alle loro classi, come per la qualità di legge Longobarda, Salica o Romana a cui dichiaravano appartenere: quindi de' pupilli, minori, donne e matrimonii.

2.° De' testamenti, codicilli e delle donazioni e successioni.

3.° De' contratti e loro guarentigie.

4.° Delle pene.

5.° De' giudicii.

6.° Delle prove col mezzo delle ordalie e del duello.

7.° Delle rappresaglie,

§ 1.

Dello stato delle persone etc.

Per formarsi un adeguato concetto delle varie classi di persone all'epoca, di cui favelliamo, converrà risalire ai tempi anteriori; il che io farò il più brevemente possibile, e per quanto richieda questo mio lavoro.

2. Avanti al secolo X.mo le classi poteansi dire nel seguente modo distinte.

1.° Ottimati o nobili, le famiglie principali de' conquistatori o posteriormente privilegiate, godenti di *libertà*, *proprietà e giurisdizione* con dritto ed obbligo di intervenire alle Assemblee generali ed ai Placiti.

2.° Gli Arimanni, ossiano liberi propriamente detti, possessori di beni allodiali ma privi di giurisdizione.

3.° Il Clero secolare e regolare, i di cui membri erano considerati come liberi ancorchè procedenti da classe servile; ed anzi i Vescovi ed Abati facevano parte della prima classe ossia degli Ottimati per ragione di dignità.

4.° I tributarii, *censuales seu libellarii*, persone libere, le quali riconoscendosi insufficienti a tutelare la propria libertà si erano poste sotto la protezione d' un signore

cedendogli i proprii allodii, salvo ad usufruirli pagando un censo annuale: la loro soggezione però era limitata dalle condizioni del contratto, ovvero per alcuni dalle riserve contenute nell'atto di manumissione da precedente stato servile.

Ai soli nobili, Arimanni, o tributarii competeva la prerogativa ed obbligo del militare servizio.

5.° I coloni affissi alla gleba quasi privi di libertà tenuti alla coltivazione e ad altri servizii di corpo inerenti al fondo, su cui abitavano, dal quale non potevano scostarsi essendo compresi essi e la prole nell'alienazione del medesimo; potevano però possedere altri terreni, cui subentravano i figli, ma in semplice usufrutto con proibizione di vendere o comprare senza licenza del padrone.

Questi individui sotto i Longobardi diceansi, *Aldiones*, stato mediano tra liberti e schiavi.

6.° I servi ossiano veri schiavi quali per nascita quali per degradazione privi persino di personalità, considerati come semplici cose, posti presso i Romani in effrenata balìa del padrone, e per poco tutelati dalle leggi longobardiche e franche.

3. Nei tre secoli poi, che precedettero l'epoca nostra, per le irruzioni e devastazioni degli Ungari, per effetto delle vacanze dell'impero, per le contese fra i pretendenti, per l'impotenza o prolungata assenza degli Imperatori, per le guerre locali fra i signorotti, per l'introduzione dei Comuni, e più ancora per effetto della feudalità portata all'estremo, dovettero trasmutarsi di molto le accennate condizioni.

Il vassallaggio, d'origine Germanica, consisteva in principio in una dedicazione speciale, che taluno faceva di sè ai servizii del Re o di altro Capo, ancorchè non gli venisse concesso alcun beneficio, promettendogli fedeltà ligia a costo degli averi e della vita, pronto a combattere ad ogni cenno del suo Signore.

A questi *Fedeli* cominciò il Sovrano a compartire possessioni od ufficii con giurisdizione, come Marchie o Contadi,

d' onde i titoli di Marchesi e Conti, però in semplice uso vita durante: di poi i padri commendavano al Sovrano i proprii figli appena abili alle armi, onde ottenere in essi rinnovata la concessione: ma sopravvennero gli interregni e mille altri impacci nel Governo Superiore, sicchè ne seppero approffittare i figli dei vassalli per mantenersi di fatto nei possessi e nelle giurisdizioni e tramandarle ai nipoti, talvolta appoggiando più l' uno che l' altro dei pretendenti all' Impero, e riportandone carte di conferma perpetua nel benefizio ossia feudo, che tale venne a denominarsi dopo il Mille.

4. Frattanto gli Imperatori impotenti ad impedire siffatta ereditaria trasmissione trovavano più opportuno il formarvi qualche contrappeso nel commendare le città ai Vescovi, creandoli Conti delle medesime, e di quella parte del distretto vescovile non ancora occupato dai maggiori vassalli; mentre oltre al farsi un merito verso la Chiesa, oltre allo sperare miglior trattamento de' sudditi, potevano lusingarsi di una più leale devozione in persone ecclesiastiche nell' elezione delle quali si argomentavano taluni di metter mano coll' assurda pretesa delle investiture.

Consimili motivi, se non eziandio quello di fare opera meritevole verso il Cielo, o per suffragio de' parenti, gli indussero a concedere possessioni con giurisdizione, contadi ed altre immunità ad Abati e Monasterii.

5. I maggiori Vassalli poi sfoggiandola alla Sovrana in assenza dell' Imperatore, e desiderosi d' aver corte ed assistenti ne' placiti, non che di assicurarsi in altri la fedeltà ed il militare servizio, concedevano pur essi possessioni ed uffizii minori in feudo ai più ricchi Arimanni, i quali acquistavano giurisdizione sugli abitanti nei loro Castelli e possessi, salve le maggiori prerogative riservate nell' atto dal loro signore: sicchè vennero a costituirsi due ordini di nobiltà uno dei *Capitanei* l' altro dei *Valvassori*.

6. Riconosciutosi inabile l'Impero a contrastare alla successione de' feudi sì dei Vassalli maggiori, che dei Valvassori

l'Imperatore Corrado 1.º colla ben nota sua costituzione *V. Kal. junii* 1038 (1), ne regolò l'eredità in via maschile da maschio, e stabilì le norme opportune per la decisione d'ogni contesa relativa per mezzo dei *pari della Curia:* vale a dire per mezzo d'altri Vassalli rispettivamente della prima o della seconda classe secondo la qualità del feudo: in caso poi di disparere riservò all'Impero la decisione quanto al primo ordine, ed al Vassallo maggiore od al Messo Imperiale quanto ai minori feudi.

Gli stessi *pares curiae* solevano di poi farsi intervenire nelle investiture e nelle alienazioni di feudo (2), le quali ultime richiedevano però il consenso del Signore immediato.

7. Presso di noi ritroviamo riuniti questi ordini e qualità nelle persone sottoscritte all'investitura data dal Vescovo Ugocione del Castello di Cerrione ed altri luoghi agli Avogadri 1165 mense julii ind. XIII (3). Col consenso degli avvocati della Chiesa Roberto, Bongioanni, ed Alberto, ed alla presenza di Gualæ de Casalo, Ottonis Tigne, Uberti Raviciæ *Capitaneorum* et Gualæ de Mongrando et Corradi fratris sui... Rufini Blanci de Tridino *Valvassorum* et Jacobi de Bondono... Aveardi de Mortario... Gualæ Bicherii... Vercellini Scutarii... Mantelli Carrariæ... et aliorum multorum popularium *et Curiae parium* seu testium.

Al N.º 2. del libro 1.º si accennarono le discordie civili, cui fu ben presto soggetta la Città di Milano per la compatta associazione dei *Capitanei*, del che ne andammo noi esenti appunto perchè i nostri Capitanei non poterono coordinarsi in federazione formale, ma o colla forza o più so-

(1) Vedasi fra i documenti annessi alla Storia del Cantù. Legislazione pag. 528 nella terza edizione.

(2) Ad una concessione di feudo fatta dal Conte di Cavaglià Ardizzone 10 novembre 1190 (presso il Cavaliere Aprati) *interfuerunt pro paribus Curiae Jacobus de Lorenzato, Philippus Griva.*

(3) Arch. Civ. Pergam. Mazzo 1.

vente con patti particolari vennero gradatamente condotti a farsi cittadini, ed a sottoporsi se non in tutto almeno in parte alle leggi del Comune. Tentarono bensì i militi ossiano nobili Vercellesi di formare una società particolare nell'anno **1231** in cui troviamo *Dominus Advocatus Rufinus Potestas Militum* (1), ma non ebbe lunga durata.

8. Discese più oltre la feudalità, imperocchè gli stessi Valvassori imitando il loro Signore vollero avere anch'essi persone ligie, ossia prendendo in protezione Arimanni di tenue allodio, loro a tal fine offerto, e rinvestendoli a titolo di feudo; o concedendo parte de'loro beni allo stesso titolo anche a semplici coloni, uscenti perciò dal loro stato servile; e tali investiti formavano altra classe detta dei *Valvassini* senza però che acquistassero alcun grado di nobiltà, siccome non contemplati nella costituzione di Corrado; e sebbene oggetto del feudo dovesse essere un immobile, un ufficio, un censo od una rendita; pure in un atto *an. ab Incarn.* **1182** *ind. XV exeunte januario*, Pietro ed Oberto padre e figlio Debondonno di Vercelli concedono in titolo di feudo alli Alessandro Pietro ed Ugoccione de Alice un campo ed una vigna non che *lire dieci pavesi* « *ut faciant* » *quidquid facere voluerint jure feudi et sint fideles praeno-* » *tatis Petro et ejus filio Oberto et eorum heredibus et in serviendo secundum feudum... et fecerunt eis fidelitatem* (2) ».

9. Ma questa stessa rete feudale, che in diversi gradi si compartiva gran parte d'Italia, doveva riuscire col fatto iniziamento di libertà; imperocchè in quelle Città, cui era stato concesso il Contado ai Vescovi, il Governo generalmente parlando doveva riuscire più benigno, e non potendo essi per ragione di loro stato direttamente accudirvi l'affidarono da principio ad un Visconte, di poi agli Ottimati della Città stessa, i quali, approfittandosi della vacanza della Sede o delle contese fra i pretendenti al Vescovato

(1) 2 febb. 1231 Hist. P. Monum. Tom I, col. 1213.
(2) Arch. Osp. Mag. di Vercelli.

nello sgraziato tempo de' Nicolaiti, non se ne lasciarono più sfuggire di mano le redini salva una superiorità quasi nominale del Vescovo; e da quì insorsero, a mio avviso, i primi Comuni, esempio e stimolo ad altri, ed a poco per volta la borghesia trovò ad introdursi nei governi stessi, ridottisi poscia a fiorenti repubbliche.

10. Per altro lato col moltiplicarsi de' Signori e con rendersi ereditarii i feudi, ebbero quelli un doppio interesse di migliorare la sorte della classe servile de' coloni, sia perchè con pochi passi i medesimi potevano sfuggire le loro ire in territorio alieno, sicuri di esservi difesi, sia perchè conveniva farseli ligii e fedeli per migliorare le terre omai destinate alla propria discendenza, e per avere buon nerbo d'armati nelle continue scorrerie, che la vicinanza di tanti Signorotti non poteva a meno di produrre, finchè i Comuni sovrastando loro o colla forza o colle convenzioni poterono poscia avviare a libertà assoluta gli stessi coloni.

Sullo scorcio impertanto del secolo XII i Vassalli ed i Valvassori con giurisdizione nel nostro Vescovado in parte si erano fatti cittadini, gloriandosi d'aver mano nella Credenza, e gli altri vi si convennero a poco a poco nel maggior numero.

11. Quanto agli Arimanni appena ne trovai ancora menzione in due carte, posciachè li medesimi o già godevano qualche feudo o se decaduti di fortuna si erano ritirati in città applicandosi a professioni o mestieri.

12. Con maggiore progresso, e forse da due secoli, era fra noi scomparsa la classe dei veri servi ossiano schiavi, non trovandone io dopo il mille alcun cenno nelle nostre carte, se non se nel Diploma di Federico I.° a favore dei canonici di Vercelli 15 dicembre 1153 (1) pel luogo di Caresana *cum servis et ancillis et aldionibus et mancipiis;* ma io credo, che sì fatte espressioni vi siano state inserte per mero formolario non essendovi alcun altro indizio che ciò

(1) Arch. Eusebiano.

confermi: bensì doveva ancora sussistere tale classe in altri luoghi d'Italia, mentre, ad esempio, nella vendita fatta dall'Abate di S. Genuario al Popolo di Tortona di una sua possessione in quel Contado il 5 giugno 1127 (1) vi si soggiunge *cum servis et ancillis*: parimenti nella pace di Costanza se ne prescrisse il giuramento a tutti gli uomini di ciascun Comune dagli anni 16 alli 70 *exceptis servis*, salvo s'intendesse quì di parlare dei servi della gleba.

Il Muratori attribuisce l'estinzione della classe degli schiavi in Italia dopo il mille alle guerre particolari accresciute a dismisura fra tanti Signori l'un l'altro confinanti, per cui i medesimi « o per voglia di far guerra o per necessità di « difesa e tanto ecclesiastici, che secolari si studiarono di « farsi dei Vassalli con dar loro castella e poderi in feudo, « ufficio ed obbligo dei quali era di prendere le armi e « farli prendere a loro uomini in servizio del diretto padrone » (2).

Mi si permetta però di osservare, come mai si sarebbe privilegiata unanimamente l'ultima classe de' servi lasciando sussistere quella de' servi della gleba, che le soprastava non poco, e che già poteva possedere, sebbene in semplice uso, ed ereditare; o non sarebbe più consentaneo il dire, che la carità cristiana a forza di esortare all'alleviamento della servitù abbia ottenuto, che i signori, chi per propiziarsi il viaggio alle crociate, chi per suffragare le anime dei loro trapassati, chi nell'ultimo testamento abbiano, come ne esistono ancora alcuni documenti, pronunciata la liberazione dei loro schiavi od almeno tramutatane la condizione in quella più lieve di servi della gleba, dalla quale sta benissimo, che molti siano stati poscia liberati per ottenuta infeudazione, appunto pei motivi egregiamente dal Muratori accennati.

13. Comunque ciò sia avvenuto, questi servi della gleba

(1) Riferito dal Fileppi traendolo dall'Archivio di quell'Abbazia.

(2) Ant. ital. diss. 14 mihi pag. 240.

presso noi sussistevano nell' epoca, di cui favelliamo, sotto nome di *Rustici*, di quale appellazione ne trovo un primo cenno nella rinuncia fatta dal Vescovo Ugone al Capitolo Eusebiano d'ogni suo diritto sui beni di Caresana 22 agosto 1770 (1) *tam in praediis quam in militibus Vassallis et rusticis*: classe quest'ultima ancora molto aggravata: si consoli tuttavia il lettore, poichè in quest'epoca stessa vedrà nel capo 5 le energiche disposizioni del nostro Comune per ridurla anch'essa a perfetta libertà.

Questa classe sussisteva solamente nelle terre del distretto, imperocchè gli abitanti nella città di Vercelli e nei suoi sobborghi erano tutti liberi con diritto e voce alle Concioni in qualunque basso stato essi si trovassero; tuttavia nella legislazione penale distinguevansi, come vedremo, in alcuni casi i militi ossiano nobili dai semplici cittadini « *si miles,.... si pedo,...* » e vedendo aggravate d'assai anzi sovente dupplicate le pene ai primi, uopo è riconoscere, che il legislatore con una distinzione filosofica considerava più grave il delitto, laddove una più accurata educazione ed il punto d'onore avrebbero dovuto servire di maggior freno a commettere il reato; ad ogni modo era un compenso a quei privilegii, che ancora differenziavano i militi dal Popolo segnatamente nella parte amministrativa.

14. Sebbene poi ed in questa prima metà del secolo XIII e ben oltre ancora si ritrovino ne' nostri documenti proteste individuali di vivere per origine sotto la legge *o Longobarda*, *o Salica*, *o Romana*, ed anche talvolta di eleggere l'una o l'altra, non credasi però, che ciò potesse ancora aver l'effetto di essere giudicati secondo la tale o tale altra legislazione, tanto meno poi ne' giudizii criminali; imperocchè gli statuti del Comune non fanno in alcun luogo distinzioni di origine e neppure vi sono tali legislazioni accennate; tutto al più le anzidette dichiarazioni valevano a regolare la forma dell' atto per l' assistenza alle donne nei loro contratti pei

(1) Arch. Eusebiano.

lucri dotali, o per alcune particolarità di forma in occasione di ordalie o duello.

15. Del rimanente siffatte dichiarazioni si fanno vieppiù rare sul finire del secolo XII e si restringono quasi a certe famiglie cospicue, cui valeva conservare il prestigio dell'antica loro origine.

Così di nazione *Longobarda* si professarono, o quanto meno di vivere *lege Longobarda* Roglerio Signore di Roncarolo presso Veneria (1), i figli di Guglielmo de Mussis (2), Ildeprando qui et *Bonifilio* (3), famiglie queste Vercellesi da lungo tempo estinte, Guglielmo Bartolomeo e Carlevario figli del fu *Conte d'Alice* Landolfo (4), i Signori di *Bulgaro* (Borgo di Vercelli) Filippo Giacomo ed Ardizzo (5), non che l'antichissimo casato dei *Viallardi* (6), e quello stesso degli *Avogadri* (7).

Di legge *Salica* si professarono il *Marchese di Monferrato* Alderamo (8), *Conone Marchese* figlio del Re Berengario (9), Guala *Signore di Casalvolone* (10), *Guglielmo detto di Lomello*

(1) 1169 8 novembre Arch. Osp. Mag. di Verc.

(2) 1228 26 aprile ivi

(3) Ho fatto menzione di questo Bonofilio sebbene di epoca molto più remota 1007 5 Kal. majas, Arch. Euseb., perchè un suo discendente tesoriere del capitolo ebbe a fondare in esso secolo o in principio del XII l'Ospedale de Scoti; ed anche come prova del ritorno al Cognomi dopo il mille.

(4) 1169 alle none di dicembre Ind. III dall' Arch. di S. Andrea presso il cav. Aprati.

(5) 1149 16 luglio Biss. III, 167.

(6) 1147 4 dicembre Mon. H. Pat. Chart. Tom. 2. « Widalardus et » Rolandus pater et filius et Gonellus filius Mainfredi et Ubertus filius » item Uberti et Jordanus in vicem fratris sui, nepotes suprascripti Wida- » lardi qui professi sunt *lege vivere Longobardorum* ».

(7) In atto 1 novembre 1215 (Arch. Osp. Magg. di Vercelli) « Petrus » Advocatus et Albertus ejus filius confitentes ambo prædictum Alber- » tum ætatem habere 18 ann. et pluris et *lege vivere Longobarda*.

(8) Fondazione dell' Abbazia di Grassano 961 mense augusti, Arch. Eusebiano.

(9) 987 2 Kal. octobris. Donazione di Caresana (Arch. Eusebiano).

(10) Infra Num. 27.

fu altro Guglielmo *Conte di Caraglià* ex natione sua esse saliens *sicut credebat* (1), pure di legge Salica erano i Conti di Biandrate giacchè in atto 15 Kal. januarii 1095 (Arch. Eusebiano) Imigla figlia del conte Ottone di Biandrate e moglie di Gisulfo de Bulgaro così dichiarava « *qui professa sum ego ipsa Imigla ex natione mea lege vivere salicha, sed nunc pro ipso viro meo lege vivere videor longobardorum* » dal che appare come la moglie dovesse anche in allora seguire la legge del marito.

16. Quanto ad ecclesiastici riferirò il seguente esempio, che concorda colla legge di Ludovico Pio (fra le longobarde N.° 55), « *Ut omnis ordo ecclesiasticus lege Romana vivat*) » 1170 ind. IV mense novembri (2) constat me presbiterum » Ambrosium officialem Ecclesiæ S. Michaelis de Stripiana » *qui professus sum ex natione mea lege vivere Longobar-* » *dorum, sed pro honore sacerdotii mei lege vivere videor* « *Romana* ».

17. Ad ogni modo convien ripetere, che sì fatte dichiarazioni non avevano più nel secolo XII e seguenti l'effetto di ottenere un giudicio fondato piuttosto sulla legge dichiarata, e sebbene lo stesso nostro Comune in atto di vendita 16 K. junii 1149 (3) si professasse di legge Longobarda, non di meno alla riserva di qualche suo Statuto, da essa derivato senza neanco accennarla, il rimanente della legislazione civile era di fondo Romana ed in molti contratti vi sono le rinuncie « *legi jubenti plures debendi reos pro parte fore conveniendos, auxilio consulti senatus Vellejani, juri ipotecarum, legi jubenti mulierem non teneri nisi probetur pecuniam in ejus utilitate fore conversam etc.* » tengo poi sotto occhio certe allegazioni in jure per una causa definita nel 1228, le quali sono piene zeppe di citazioni di leggi del codice e del digesto, sicchè non può esservi dubbio a tale riguardo, e sia da questo, sia dal vedere, che nessuna delle

(1) 1205 29 aprile Arch. Arborio Biamini.
(2) Arch. Eusebiano.
(3) Bis. II, 36 e seg.

famiglie anche in allora ricche e potenti, come i Bicchieri, Bondoni ed altri non usavano, nemmeno nel secolo XII, di dichiarare la loro legge d'origine, parmi potersi dedurre, che la massa degli abitanti in Vercelli si fosse conservata di stirpe Romana.

Ma è tempo ora mai, che si discenda a parlare de' pupilli, minori, loro tutori e curatori.

18. L'età pupillare sotto i Longobardi chiudevasi coll'anno *duodecimo*. Vedasi la legge C. IV di Rotari (1) e credo indistintamente sia pei maschi come per le femmine, bastava poi aver compiuto il diciottesimo anno per essere considerato maggiorenne e capace da per se stesso d'ogni contratto. » Hoc prospeximus ut intra XVIII annorum sit legittimus » homo ad res suas alienandas.... et in nonodecimo anno » homini longobardo sit legittima ætas » leggi di Liutprando lib. 4, cap. 1 (2).

Ma a carte 20 dei nostri statuti troviamo inibito ai Notai di fare alcuno instrumento « de aliquo contractu minoris » *XXV* annis, qui sit de civitate Vercell., nisi interfuerint » tutores vel curatores ejus vel duo de proximioribus pa- » rentibus ipsius minoris, vel nisi hoc factum fuerit in » præsentia duorum Consulum justiciæ Vercell. sedentium » pro tribunali in Consulatu: hoc autem intelligatur si ille » minor fuerit civis habitans in civitate »; il tutto sotto pena di nullità dell'atto e della multa di soldi 20 pp. al Notaio, se Vercellese.

Questo Statuto, con cui si richiama l'età maggiore alli 25 anni secondo il dritto Romano, deve essere stato promulgato verso l'anno 1225, come si può raccogliere dalla sua posizione fra altri muniti di data; non stabilisce per vero la minorità agli anni 14 per maschi ed alli 12 per le femmine, forse si ritenne eguale al XIV anno (3) e quello statuto si

(1) Rer. Ital. Tom. 1, col. 26.

(2) ibi col. 55.

(3) Trovando già *maritata* la Beatrice Bicchieri ed ancora assistita da *tutore* (vedi N. 21) non so persuadermi che la medesima non avesse ancora compiuto il *duodecimo* anno.

sarà fatto per togliere ogni diversa pretesa dei Signori d'origine longobarda, imperocchè in un atto del 26 novembre 1222 (1) io leggo *confitentes se habere actatem ann. viginti et plus et lege vivere lombarda*; quando poi in altro del 26 aprile 1228 (2) si trova « *confitentes se lege vivere longo-*
» *barda ipsam legem sibi eligendo, et specialiter ipse Perotus*
» *confitendo se maiorem esse XIV annorum, quam confes-*
» *sionem fecerunt similiter Domini..... ejus cognati*; ed in
» altro atto 1257 25 maggio (3) *qui Arimannus confessus fuit se*
» *habere actatem XXV annorum et plus et vivere lege longobarda.*

19. Non mi consta poi, che fosse ammessa la nomina di tutore o curatore fatta nel testamento paterno: questa dazione di tutori erasi espressamente riservata il Vescovo nella sua qualità di Conte in tutte le investiture di governo date al Comune (vedi al numero 89 di questo libro), e la troviamo costantemente dal medesimo esercitata; che anzi o quando mancava il curatore e tutore, o per qualche circostanza non si poteva nell'urgenza provvedere, soleva lo stesso Vescovo intervenire ed autorizzare il contratto: così vediamo una vendita fatta il 26 luglio 1170 da Regale de Maxinia e dalle sue sorelle ancora minori Sibilla Otta ed Agnesina *de consensu et auctoritate Domini Ugoccionis Episcopi Vercell. et comitis* (4) parimenti in atto 29 aprile 1205 (5) il Conte Guglielmo di Cavaglià ancora pupillo dovendo intervenire coi fratelli ad una vendita per soddisfare ad alcuni debiti di famiglia si rassegnò la cosa al Vescovo Alberto (il Santo); ma avendo egli invitato il tutore Enrico Avogadro a giurare sull'utilità del contratto, il medesimo protestò *quod nullum sacramentum faciebat per aliquam rem temporalem*: quindi il Vescovo deputò a detto pupillo un curatore speciale nella persona

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(2) Ibi ed in atto 10 febb. 1213 cod. acquisti 11 pag. 71 si legge: quod facient jurare omnes consortes, qui modo minores sunt XIV annorum tempore, quo fuerint ætatis XIV annorum.

(3) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(4) Arch. Eusebiano.

(5) Archivio del fu conte Francesco Arborio Biamini.

del conte Manfredo di lui fratello, e dopo prese particolari informazioni, autorizzò il contratto.

20. Ma non ostante la superiore ingerenza del Vescovo anche il Comune ebbe a stabilire il 10 dicembre 1227 (1), *de habentibus tutelam vel curam alicujus, quod possint cogi ad rationem tutelae et curae faciendam ad requisitionem Domini Potestatis*; da ciò la necessità dell' inventaro nell' assumerne l' incarico, ed uno ne tengo fattosi in presenza del Podestà il 1°. marzo 1248 (2) pei figli del defunto signor Alciato Giacomo sull' instanza della vedova di lui Donna Agnese, *et hoc antequam jam dicta Agnes gereret, et administraret*: dal che si raccoglie come la madre fosse *de jure* ammessa alla qualità di tutrice; come anche ne risulta da altro atto 10 ante K. septembris 1228 (3), nel quale la signora Belvisia vedova di Nicola de Lanterio e tre parenti contutori dei figli supplicano il Vescovo Ugone ad autorizzarli ad alienare una possessione a Larizzate a favore dell'Ospedale di S. Andrea, ed il Vescovo *intellectis ipsis quatuor tutoribus* ne concesse piena facoltà. Pare poi singolare che sei giorni dopo gli stessi tutori ottengano ancora dal Podestà Rainaldo Trotto uguale facoltà *vendendi poderium Larizzati illis de Sancto Andrea.* Dire, che occorresse tale autorizzazione perchè la vendita si faceva ad un corpo morale; ma molti altri acquisti si sono fatti dallo stesso Ospedale in quell'epoca senza alcuna autorizzazione governativa: piuttosto uopo è riconoscere, che il Comune senza pregiudicio dell'autorità riservatasi dal Vescovo nell'atto d'investitura, prendeva formale ingerenza riguardo all' alienazione dei beni dei minori a mente del già riferito statuto.

21. Mi risulta poi da alcune sentenze profferte contro minori pel fatto del loro autore, che li medesimi dovevano accettare le eredità con beneficio d'inventaro; e per darne un esempio citerò una sentenza del 9 marzo 1251 (4) con

(1) Stat. ant. fol. 24.
(2) Arch. Osp. Magg. di Verc.
(3) ivi
(4) ivi

cui le sette figlie del troppo celebre Pietro Bicchieri, il quale vedemmo capitanare il partito ghibellino, cioè le Beatrice Margarita e Martina in persona del loro tutore Bonino Bazzano e le Agnese, Aldisia Ottina ed Emilia (la Beata) assistite dal loro curatore Gioanni de Monte Caprello (1) furono ingiunte al pagamento di L. 50 ss. 10 pp. *tamquam haeredes per inventarium*; il perchè, essendo noto il grandioso patrimonio lasciato da quel signore, io diceva essere obbligo dei minorenni lo accettare l'eredità con beneficio d'inventaro.

22. Facendo passo agli atti delle donne, le medesime sotto i Longobardi erano in perpetua tutela sotto l'autorità di un prossimiore parente, sia che fossero *in capillo* ossiano nubili, sia che passassero a marito, che ne diveniva il tutore, sia ancora se vedove, insomma la donna era sempre soggetta ad una persona, quale dicevasi il *mondualdo* di essa, ed al quale competevano le composizioni in caso di malefizii, ed altri diritti in occasione di matrimonio o di successione, con obbligo della difesa della sua amministrata; e se mancasse il mondoaldo, vi subentrava la Corte regia ossia il fisco: anzi sul timore, che l'autorità maritale potesse astriugerla ad atti di donazione od alienazione contro la sua libera volontà, era prescritto, che in essi dovessero altresì intervenire due dei prossimiori parenti, che l'interrogassero intorno al pieno e libero suo consenso.

Questo consenso del mondoaldo ed interrogazione dei parenti io li trovo tutt'ora in osservanza nell'epoca, di cui parliamo, per le famiglie, che si professavano di legge longobardica, ossia che si trattasse di donazioni ed alienazioni, ossia che si trattasse di ratifica di vendite fatte dal marito dei suoi beni con rinuncia ad ogni privilegio ed ipoteca per le doti ed al diritto per la quarta sui medesimi, le quali rinuncie ritenevansi come valide senz'altra formalità.

(1) Si noti, che tre di esse erano già maritate come appare dal testamento paterno, cioè l'Agnese col conte Guglielmo di Masino, l'Aldisia con Robaconte de Mandello, figlio di Alberto già Podestà di Vercelli negli anni 1195 e 1208; e la Beatrice con Gioachino de Jvaco.

23. Accennerò ad esempio l'atto di vendita d'una casa fatta al Comune il 10 novembre 1191 (1) da Manfredo Carengo e Beatrice sua moglie « consentienti sibi (Beatrici) » ipso Manfredo viro et *mundualdo suo* et per interrogatio- » nem et auctoritatem Vercellini Agazæ et Bonijohannis » Carrariæ parentum suorum, a quibus *secundum legem* in- » terrogata, professa est a nullo violentiam pati, sed sponte, » profitentes se lege vivere longobarda » così per la ratifica e per le rinuncie alle ragioni dotali riferirò un altro atto 26 novembre 1222 (2) col quale Enrico e Pietro Ventronio *ipso Petro confitente se habere aetatem viginti annorum et plus et se vivere lege lombarda* vendono alcuni beni per lire 117 *renunciantes exceptioni non accepti et habiti et numerati precii et spei futurae receptionis* (vedi applicato il dritto Romano tuttochè con persone di legge longobarda) e contemporaneamente « Vercellina uxor prædicti Anrici » consensu et voluntate ipsius viri sui et *per interrogatio-* » *nem Guiscardi Carosi patris sui et Nicolai de Tronzano* » *propinqui sui* (ut supra)... fecit finem et renunciationem » de omni jure.... pro sua dote vel alio jure *renunciando*, » consensu et voluntate prædictorum patris sui et propinqui » sui, *juri ipoteccarum et omnibus aliis legum auxiliis* ». Avrei in gran numero altri atti consimili; quantunque in essi non vi sia stata fatta professione di legge longobarda od altra, talchè sembra quasi, che l'uso ne avesse estesa la formalità anche alle famiglie Saliche o Romane; non mancano però alcuni atti in cui marito e moglie vendono unitamente senza alcun intervento nè di parenti nè di autorità giudiciale, e ne citerò uno del 4 luglio 1220 (3) di vendita fatta da Lanfranco Buratto e Flora sua moglie, dichiarandovisi però che il prezzo sarebbe convertito nella dote di loro figlia Isabella, e si noti che gli stessi coniugi vivevano sotto la legge longobarda come dall'infrascritta dote 12 giugno 1187.

(1) Arch. civ. lib. Patti fol. 80.
(2) Arch. Osp. Magg.
(3) ibi.

24. Negli altri contratti la moglie senza distinzione alcuna è sempre assistita e col consenso del marito, e vuolsi dire fosse indispensabile questo consenso tanto più nelle alienazioni, posciacchè in atto 7 ottobre 1260 (1) Roglerina moglie di Mannario Scutario viene assistita da due Consoli di giustizia in difetto del consenso del marito detenuto nelle carceri del conte Giorgio di Frassinetto inimico e ribelle del Comune di Vercelli.

25. In ordine al matrimonio; a foglio 13 de' Statuti antichi abbiamo una disposizione, colla quale si proibiva il matrimonio con figlia minore d'anni *quindici* senza il consenso del padre, madre od ascendenti ed in loro mancanza senza il consenso di due o tre prossimiori parenti; la stessa disposizione troviamo ripetuta nello Statuto del 1341 (stampato) carte 70; però accrescendo l' età a non meno d'anni *diciotto*, ma la sanzione penale consiste unicamente in una multa eguale alla metà della dote a scontarsi dal marito, senza pregiudicio alla sposa per l'integralità della dote medesima.

26. Presso i Longobardi in occasione de' sponsali lo sposo, quasi per acquistare la tutela della sposa, doveva fare un corrispondente regalo al precedente mondoaldo della medesima, poscia dal padre e fratelli le si corrispondeva il *phaderphium* ossia una somma, mediante la quale restava esclusa dall'eredità paterna giusta la legge 181 del Re Rotari, ed in ultimo il marito dopo la prima notte del connubio soleva fare un regalo alla sua sposa od in denaro o colla donazione di parte del suo patrimonio, la quale dicevasi *morgincap*: ma parte per l'esigenza delle donne, parte per la passione talvolta troppo cieca del marito, intervenendo sfondolate donazioni, e talvolta pretendendosi le medesime prima dell'effettuazione del matrimonio, fu necessario, che il Re Liutprando colla legge 1, lib. 2 vi ponesse un freno ordinando, che ne dovesse constare per atto notarile, e che in ogni caso la donazione non potesse eccedere la quarta delle sostanze dello sposo.

(1) Arch. Osp. Magg.

27. Il Muratori trovando in un documento accennato il dritto d'una vedova non al solo quarto, ma al terzo delle sostanze del marito per consimile donazione a causa di nozze, lo attribuisce ad abuso contro la legge prodotto da folle amore degli sposi (1), e per vero in non pochi documenti delle accennate ratifiche delle mogli per vendite fatte dai mariti io trovo la rinuncia ad ogni dritto su quei beni, *ratione dotis vel donationis propter nuptias vel terciae vel quartae* (2) *et omni jure ipotecarum*; tuttavia non dispiacerà al lettore il conoscere due atti, dai quali sembra risultare, che la donazione del *terzo* o del *quarto* dipendesse dal professare la legge *Salica* ovvero la *Longobarda*.

Il primo porta la data del 10 ottobre 1171 ind. IV (3). » Dilecta valde amabilis mihi semper Stella honesta puella » filia Odemarii Scritii sponsa mea: Ego Guillelmus filius » quondam Gualæ de Casalo (Casalvolone) *qui professus sum* » *lege vivere salica*, sponsus et donator tuus pp. dixi: ma- » nifesta causa est mihi, quia die illo *quando te sponsavi* » promiseram tibi dare *justiciam tuam secundum legem* in » dotis nomine: idest *terciam porcionem* ex cunctis casis et » omnibus rebus mobilibus et immobilibus seu familiis juris » mei, *exceptis castris et fossatis in integrum et Ecclesiis.* » Nunc autem, *si Xpo auxiliante te in conjugio sociavero,* » *istam terciam porcionem*, ut dixi, ex omnibus rebus meis » mobilibus et immobilibus se seque moventibus seu et de » familiis *tam quae nunc habeo aut in antea Deo propitio* » *adquirere potuero*, exceptis castris etc.... tuæ dilectioni do, » cedo, confero faciendum exinde tu et hæredes nostri se- » cundum legem quidquid volueritis etc. ».

Da questo documento noi ricaviamo, che la donazione del *terzo* era conforme alla legge *salica* professata dallo sposo, *justiciam tuam secundum legem* (4) che questo terzo

(1) Antichità Ital. diss. 19.

(2) 1217 2 aprile Arch. Ospedale maggiore di Vercelli.

(3) Arch. dell' Abbazia di S. Andrea presso il Cav. Aprate.

(4) Abbenchè il Cantù abbia opinato *non esservi stata alcuna misura tra i Franchi*: storia universale edizione terza tom. VIII, pag. 395.

concerneva tanto i beni presenti quanto i futuri, ma non si estendeva alle giurisdizioni ed avvocazie: e vediamo confermato, che la donazione, la quale per antico si faceva nel secondo giorno cioè dopo consumato il matrimonio, era dovuta od almeno pretesa prima delle nozze, subordinata però all'effettuazione delle medesime.

Il secondo documento 1187 XII die junii ind. XIII (1) confermerà la consuetudine *longobarda* « Investivit nomiue » consulti Lanfrancus filius Willelmi Barati *per parabolam* » *ipsius patris Florem uxorem ejus* de omnibus suis bonis, » quæ habet et acquisierit in antea, eo modo quod si Dei » judicio advenerit, *quod ipse Lanfrancus aute istam uxorem* » *ejus decesserit* et ipsa eum supervixerit, tunc ad unius » spatium (anno) post obitum ipsius Laufranci hæredes ejus » dare debeant eidem Flori vel ejus misso libras Decem pp. » quas ab ea accepisse confessus est *nomine dotis suae*, et » si isti hæredes se substraxerint et *istum phadelphium* non » persolverint, tunc ista bona sua perveniant et persistant » in manu et potestate ipsius Floris faciendo in nomine » consulti quidquid voluerit: et insuper per parabolam » ejusdem patris *tradidit ei quartam* de omnibus suis bonis, » quæ habet et adquisierit in antea; *sic est mos lombardorum, quorum lege vivere confessi sunt*, actum in casa Ugonis » de Cossato. Interfuerunt testes *Bonromeus* (2), et Viviа» nus Tocavolta et Martinus de Bugella et iste Ugo » Ego Girardus Not. interfui et scripsi.

Quì noi abbiamo lo sposo autorizzato dal padre, il matrimonio già seguito, la promessa di restituzione della dote ossia *Padelfio* nel solo caso di premorienza del marito, la donazione della *quarta* de' beni preseuti e futuri *secondo il costume longobardo.*

28. Vedremo fra breve confermate dallo statuto queste donazioni del *terzo* e del *quarto*: frattanto io aggiungerò ancora due

(1) Arch. dell'Ospedale Maggiore di Vercelli.

(2) Ho fatto cenno di questo *Bonus Romeus* perchè ceppo dell'illustre famiglia Vercellese de' Borromei, che ha dato a Novara il Vescovo Ugoccione morto nell'anno 1329.

documenti in riguardo alle doti fra persone di legge comune ossia Romana per stabilire la consuetudine *Vercellese* e *Novarese* in ordine al lucro del marito sulla metà della dote.

Con atto 11 ante K. febb. 1229 ind. 2. (1), Enrico Ferrario dichiara aver ricevuto in dote da Onore sua sposa figlia del fu Giacomo Cagnola lire 23 pavesi cioè L. 18 in oggetti estimati e L. 5 in denari, e le fa donazione di altre lire sei, investendola di tutti i suoi beni presenti e futuri col diritto di ritenerli e possederli sino a completo pagamento delle intiere lire ventinove « si vero contigerit quod » ipsa Honore ab hoc sæculo sine heredibus decesserit, tunc » ipse Henricus (non si parla dei di lui eredi, dunque si » suppone sopravissuto alla moglie) teneatur et debeat re» tro *reddere propinquioribus parentibus* ipsius Honoris *me» dietatem praedictae dotis datae in denariis numeratis....* (vedi infra num. 29).

Coll'altro atto ricevuto in Novara dal notaio Ottone addì 1.° febbraio 1187 ind. XIII (2), Alaiso figlio di Ottobono de Benedetti di Vercelli dichiara aver ricevuto da Giacomo de Sesso lire 71 e mezza di buoni imperiali (L. 8535 circa attuali) parte in denari e parte in oggetti estimati e ciò per la dote della di lui figlia e sua sposa Talia de Sesso, e si conviene, che premorendo il marito verranno restituite alla vedova le intiere lire 71 1|2 *et nulla alia quarta debeat habere de rebus Ottoboni nec Alaisi.*

« Item promisit Ottobonus ipsi Iacobo, *si ipsa Talia ante » ipsum Alaisum virum suum decesserit sine herede*, tunc ipse » Ottobonus dare et reddere debeat ipsi Iacobo vel suo he» redi *medietatem* prædictarum lib. 71 1|2 *deductis expensis*

(1) Arch. Osp. Mag. di Vercelli.

(2) ivi. L'Ottone Benedetti era signore di Burolo, la famiglia de Sesso era una delle più potenti di Novara; assistettero all'atto Guala Bicchieri e molti nobili di Vercelli, eppure la dote della sposa non giunge a lire 9|m attuali.

» de ipsa medietate, quæ ad Jacobum reverti debet, *factis*
» *in funerali Taliae* sine fraude, *et si Talia de illa medie-*
» *tate quae ad patrem reverti debet aliquid legaverit, legatum*
» *illum valeat et teneat secundum morem Novariensium.*

29 Abbiamo riferiti esempii delle varie consuetudini; ora riportiamo quanto ci addita in proposito il Codice degli antichi statuti al foglio 19 retro, premettendo, che questa disposizione senza data è collocata di mezzo fra i statuti del Podestà Lampugnano del 1224 e quelli del Podestà Guglielmo Borro del 1227.

« Statutum est quod si mulier de cœtero nupta fuerit et
» eam mori absque herede ex ea et viro descendente con-
» tigerit, tunc pater, vel frater si pater non extat, aut
» soror si pater vel frater non extant, vel *filii* (si pater
» vel frater aut soror non extant) *ex primo viro nati*, vel
» filiæ si alii prædicti non extant, vel filii vel filiæ filii si
» alii non extant usque in quartum gradum *debeant habere*
» *medietatem dotis sive in denariis sive in terra*, detractis
» tamen indumentis et eo quod datur pro melioramento, in
» nullo tamen matrimonio contracto, in quo dos seu *tertia*
» seu *quarta est constituta*, quod ordinatum est supra præ-
» judicium debeat generare....

« Ita quod si heredes ex duobus vel pluribus viris ex-
» tarent æqualiter dividant inter se, *si quis autem marita-*
» *verit aliquem de suo, debeat illam successionem habere*
» *ipse vel ejus heredes* ».

Egli è evidente, che l'ultimo periodo fu aggiunto posteriormente poichè modifica il principale statuto secondo il quale morendo la moglie senza prole dell'attuale matrimonio il marito era tenuto di restituire la metà della dote ricevuta in denaro od in beni, non computato il corredo e l'aumento; tale restituzione doveva farsi al padre, od in difetto ai fratelli, alle sorelle, e solo in mancanza di essi ai figli di primo letto o loro discendenti: mentre poi coll'aggiunto periodo furono ammessi i figli del primo letto a dividere con quelli dell'ultimo matrimonio la successione materna, e si proclamò

il ritorno della metà della dote a favore del terzo dotante o suoi eredi, il che però deve intendersi in caso di morte della moglie senza prole, come venne poscia dichiarato.

Si osservi poi la differenza tra il nostro statuto e l'anzi detta consuetudine Novarese non vedendosi in quello alcuna riserva nè per le spese funebri, nè pei legati fatti dalla stessa moglie: per contro vi troviamo eccettuati dalla disposizione le doti e donazioni costituite secondo le leggi Saliche e Longobarde seu *tertia* seu *quarta* in conferma di quanto venne superiormente osservato: eccezione questa, la quale fu poscia tralasciata nella riforma dello statuto del 1341, (1) ove la disposizione principale si trova in modo migliore e pei diversi casi spiegata.

§. II.

Dei testamenti, Codicilli, Donazioni fra vivi, e successioni

30. Abbenchè si trovino eziandio presso di noi alcuni testamenti con professione speciale della legge sotto cui viveva il testatore (2), come già aveva notato il Muratori; nessuna influenza però essa aveva nè sulla forma dell'atto nè sul modo d'esecuzione delle ultime volontà; imperocchè in fatto civile ogni cosa era regolata dal dritto Romano là dove taceva il particolare statuto; quindi sette testimonii si vedono sottoscritti al testamento, e talvolta coi loro sigilli, e cinque soli testimonii ai codicilli: parimenti io ritengo che l'età abile a fare testamento fosse la stessa determinata dalle leggi Romane; nè più fosse in osservanza la legge 1.a lib. 4 di Liutprando, colla quale si riteneano come valide le disposizioni a causa pia fatte da un minore d'anni 18 in pericolo di morte.

È tuttavia da osservarsi, che in alcuni testamenti, allorchè

(1) Statuto stampato foglio 27.

(2) Testamento di Giacomo de Lenta *qui professus sum lege vivere longobarda* 1175 13 mag. ind. VIII (Arch. Euseb.).

trattavasi d'un lascito d'uno stabile ad un corpo morale, il testatore soleva esprimersi con clausule *traslative de praesenti* del dominio d'esso stabile a favore dell'opera pia riservandosene poi espressamente l'usufrutto e l'amministrazione sua vita durante (1) epperò vuolsi credere che tali speciali disposizioni valessero quali donazioni irrevocabili, abbenchè acchiuse nel testamento.

Un esempio di donazioni fra vivi, ma con soli 3 testimonii oltre al notaio senz'altra formalità io lo trovo in atto **20 ag. 1224** (2) col quale il Conte di Cavaglià Enrico fu Manfredo *pro remedio animae suae* dona due vigne in esso territorio a quella Chiesa parrocchiale (ora Camposanto) sotto il titolo di s. Maria de Babellono.

32. Facendo passo all'ordine delle successioni, in massima seguivasi quello prescritto dal dritto Romano salve alcune specialità, una delle quali già abbiamo veduto relativamente alla metà della dote a restituirsi dal marito in caso di premorienza della moglie senza prole, e giova avvertire che nella riforma degli statuti fatta nel 1341, laddove in quella disposizione si parla di gradi di parentela si soggiunge *da computarsi secondo il dritto canonico*, lo che fa presumere, che tale fosse la norma di computazione di gradi in tutte le successioni *ab intestato*.

Un'altra speciale disposizione tendente a favorire l'agnazione paterna ci addita il foglio 19 degli statuti antichi.

33. « Item statutum est quod nullomodo *mulieres* (in » sopralinea *nec aliqui lineae maternae*) *veniant ad succes-* » *sionem filii vel filiae parentibus paternis existentibus usque* » *in quartum gradum*, et si a mulieribus aliqua quærimonia » exinde mota fuerit, sive de successionibus præteritis, quæ » hac usque (verso il 1226) per sententiam terminatæ non » sunt vel transactione, sive de futuris successionibus....

(1) Varii se ne conservano nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore di Vercelli.

(2) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

» nullo modo audiantur sed pœnitus ad prædictos parentes
» paternos illa successio pertineat ».

Durissima era questa disposizione, che privava la madre della legittima sull' eredità dei figli, e sembrava escluderla eziandio da legato od instituzione d'erede: a quest' ultimo caso però si è poscia provveduto con un'aggiunta inseritavi in margine sotto la data 11 febbraio 1252 dicente « *nisi per eumdem filium vel filiam vel ejus patrem vel alios de suis ascendentibus aliter ordinatum esset per suum testamentum* » ulteriormente poi fu eziandio restituita la madre nel dritto alla legittima, come appare dalla riforma della stessa disposizione riportata nello statuto del 1341 (1).

Non sarà sfuggito al lettore, che estendendo la disposizione alle successioni già aperte contro il noto assioma *lex non habet oculos retro*, si ebbe però l'avvertenza di salvare l'effetto della cosa transatta o giudicata.

34. In ordine alle divisioni d'eredità mi risulta da atto 20 luglio 1245 (2) che la medesima si operava quand'anche tra fratelli maggiori e minori purchè questi assistiti dal curatore, non apparendo di giudiciale approvazione: e se si trattava di astensione dall'eredità, il darne l'autorizzazione era riservato al Vescovo come atto di volontaria giurisdizione (vedasi infra al n. 89). In data poi 4 dicembre 1269 (3) Elena Carraria, maggiore d'età protesta avanti al Console di giustizia di voler accettare l'eredità paterna *per inventarium* volendo conservare la possessione di Rado per le doti della madre, dell'avia e della proavia.

35. Quanto ai diritti di successione del fisco conviene distinguere le eredità, che si aprivano nella città e suoi borghi e curia, da quelle aperte in altro luogo dello Stato: per le prime soltanto disponevano i statuti, essendochè per

(1) A carte 27: *salva semper portione debita jure naturae ascendentibus et descendentibus.*

(2) Arch. Osp. Mag. di Verc.

(3) Arch. Osp. Mag. di Verc.

le seconde il dritto di successione era esercitato dai Signori particolari d' essi luoghi.

Infatti nel giorno 5 settembre 1190 (1) Uberto Alamanno Console del Comune a nome e con intervento degli altri Consoli proclamava la legge « *Quod Comune de Vercellis de coetero omni tempore habere et percipere debeat sine aliqua contradictione universas successiones omnium extraneorum hominum, qui in civitate Vercellarum sive in domibus de Burgo sive in aliis domibus per civitatem sine heredibus descendentibus decesserint* »... Nulla si era soggiunto per le eredità cittadine rimanenti senza erede, posciachè i dritti del fisco erano già assicurati dalla legge comune: ma questa disposizione relativa agli esteri non poteva a meno di allontanarli dalla città e di pregiudicare al commercio. Quindi nell' anno 1226, quando si pensò a promuovere l' incremento della popolazione con maggiori privilegii ed esenzioni di fodro ai nuovi abitatori (vedasi al n. 119 di questo libro III) fu promulgato il seguente statuto senza distinzione fra le eredità degli esteri, o dei cittadini.

« Statutum est quod si quis homo vel aliqua mulier *de-*
» *cesserit in civitate Vercellarum vel in Curia Civitatis* sine
» herede vel parentibus, qui succedere debeant de jure, *et*
» *res suas non ordinaverit*, tunc Comune Vercell. debeat
» eis succedere et successionem eorum habere, et instru-
» mentum de successionibus factum a Rufino notario or-
» dinatum ab Uberto de Alemanno (qui sovra riferito) in-
» carnatione cujus est. 1190, ind. VIII 5.° die mensis sep-
» tembris *sit inutile cassatum sine vi* atque nullum in se
» de cœtero teneatur robur » Con ciò vennero posti allo stesso trattamento e cittadini ed esteri abolendo la legge d' Ubena.

36. Nei Borghi e terre della Repubblica il Signore particolare esercitava il dritto di successione se e per quanto trovavasi investito della *ragione del Contado*; e così i Conti

(1) Arch. civico Cod. acquisti 36.

di Cavaglià nel vendere, con atto 29 aprile 1205 (1), quanto possedevano sui territorii *Dorzani et Montis Donei* alli Gilio e Simone de Neguxantibus, aggiunsero *cum contivo regaliis et omni honore et dixtrictu*; più distintamente in occasione della vendita fatta da Tebaldo ed Ardicio fratelli fu Guala di Cavagnolo della loro 4.a parte dei Castelli di Visterno e Cavagnolo al Comune di Vercelli, vi si spiega nel relativo atto 4 gennajo 1211 ind. XIV (2), *cum omnibus honoribus et dixtrictis et omni jurisdictione et potestate avocatiis bataliis teloneis decimationibus successionibus... piscationibus bestiarum et volucrum captionibus legationibus... angariis perangariis fodris bannis albergariis.*

Quale fosse la misura di questo dritto di successione nei contadi rurali, io credo dipendesse dalla consuetudine locale e per farsene adeguato concetto riferirò una transazione seguìta tra l'Abate di S. Andrea di Vercelli e gli eredi di certa Richelda di S. Germano, quantunque in data 1283 *ind. XI exeunte mense augusti.*

Come parte della dotazione accordata dal Cardinale Guala Bicchieri alla canonica di S. Andrea, a sue spese eretta nella nostra Città, competevano all'Abate i dritti di Contado nel borgo di S. Germano (3), per cui imponeva eziandio il fodro regalo come in atto 6 luglio 1238 (4); anzi in proposito di dritti su quel borgo mi sia lecito di accennare un documento curioso; imperocchè lo stesso Cardinale era stato investito il 15 ottobre 1214 ind. VII (5), dalli Enrico e Martino dal Pozzo *cittadini di Vercelli* (6) a vantaggio

(1) Arch. Conte Arborio.

(2) Arch. civ. Acquisti I, 184.

(3) Vedasi l'atto di giurata fedeltà all'abate di s. Andrea dagli abitanti di s. Germano 28 ottobre 1224; Frova, Vita del Cardinale Bicchieri pag. 139.

(4) Arch. S. Andrea presso il cav. Aprati.

(5) Arch. S. Andrea ibi.

(6) La nobile famiglia Delpozzo è originaria Vercellese; di *Alberto Delpozzo* primo stipite conosciuto della medesima abbiamo memoria in atto 8 novembre 1169 rog. Ottone (Arch. Osp. di Vercelli) in cui ebbe ad acquistare una gran parte del territorio di Roncarolo e Veneria.

della Chiesa di S. Andrea *de omnibus illis gallinis, quas annuatim habere et percipere consueverunt in toto loco S. Germani*, *quae gallinae dicuntur annae*, e ciò mediante lire 50 pavesi (L. 1830 attuali) per l'investitura da rinnovarsi ogni 29 anni.

Tollerata questa digressione intorno all'antica progenie di quella Colonia di anitre, che tutt'ora vediamo in S. Germano, eccoci al promesso documento del 1283 che riferisco in nota (1).

Da quest'atto si ricava, che spettavano all'Abbazia in San Germano le credità dei defunti senza eredi necessarii, per vero vi si legge *senza discendenti*, ma vuolsi credere che esistendo ascendenti venissero preferti al Conte se risulta eziandio, che in mancanza di eredi necessarii loro era permesso di fare testamento, con che dovessero riservarvi una terza parte dell'eredità a favore dell'Abbazia stessa, e quì si osservi, che sebbene in oggi ci sembri strano, che sì fatti diritti di supremazia temporale fossero annessi a Chiese e Monasteri, sebbene in qualche caso e tempo si alleghi essersene avvenuti abusi, come in tutte le instituzioni umane, pure la popolazione soggetta se ne considerava privilegiata in quanto che nella generalità dei casi veniva trattata con molto maggiore mitezza di quello, che potesse sperare dai bisogni od ingordigie d'un signorotto secolare.

(1) « Cum quondam Richelda filia quondam Michaelis de S. Germano » *decessisset nullis relictis heredibus a se descendentibus et cum fe-* » *cisset... testamentum* in quo heredem sibi instituerat Ottinum q. Petri » Pichi de S. Germano, et cum Omidea filia Jacobi Fornarii diceret se » habere jus in bonis dictæ Richeldæ, et cum *Dominus Uguccio Dei* » *gratia abbas sancti Andreae Vercell. diceret bona dictae Richeldae* » *ad ipsum monasterium pertinere, cum successiones in loco et villa* » *S. Germani pertinere noscantur ratione comitatus*, et maxime cum » prædicta Richelda *tertiam partem* bonorum suorum dicto monasterio » *non reliquerit, sicut debebat* ratione successionum pertinencium ad » dictum monasterium, tandem Dominus abbas *volens mitius agere* » Seguono i patti della transazione, per cui fu dato all'abbazia il dominio di due pezze di terreno sborsando però l'abate lire 8, soldi 7, den. 6 pavesi per comporre ogni cosa. Arch. di S. Andrea di Vercelli presso il cav. Aprate.

§. III.

Dei contratti e delle loro guarentigie.

37. Ritenuta sempre la massima per cui vigeva il dritto Romano tuttavolta tacesse lo statuto del Comune; poche disposizioni occorrono ad accennarsi in questo §, e piuttosto intorno alla forma e guarentigie che per la sostanza delle convenzioni, imperocchè già si è tenuto discorso degli atti de' pupilli e minori e delle donne, non che degli effetti delle convenzioni matrimoniali, ed alcune cose si sono pur dette in ordine alla trasmissione de' feudi: mentre per le società se ne farà parola al capo del commercio; che se ci rivolgiamo al contratto di enfiteusi introdotto dall'Imperatore Zenone, esso ottenne larga diffusione dopo il secolo XII, valse di felice modificazione del Vassallaggio, e fu un vero beneficio, per cui si ammise a quasi libera goldita una classe di persone, che non poteva aspirare a feudo (1), i terreni vennero più largamente distribuiti, e con tanto maggior vantaggio sociale dissodati e coltivati; fu uno stato di transizione al sistema degli affittamenti temporarii, i quali cominciano a comparire a quest'epoca: con ragione però ai nostri tempi si proclama lo svincolo di que' contratti enfiteotici, ma non si deve disconoscerne il beneficio per l'epoca, in cui furono introdotti.

38. Ne' tempi longobardi, e molto dopo ancora, gli atti pubblici si riservavano per contratti di una qualche entità, le contestazioni civili si troncavano colle stesse prove delle cause criminali cioè col mezzo dei congiuratori, delle ordalie, e del duello giudiciale, delle quali due ultime avremo pur troppo a tenere discorso al § 6.° ristretto però ad

(1) Un argomento di enfiteusi perpetua lo troviamo in atto 1172 31 dicembre (arch. Osp. di Vercelli) in cui certo Tebaldo col figlio Pietro e colla nuora Berta vendono al sig. Alberto Delpozzo per lire 10 pavesi » finito precio pro Peciis V de terra *tui juris et nostrae hereditatis* » ad fictum dandum tibi usque nunc den. 7 et star. 1 sicalis rejacenti- » bus in territorio Roncarolli ».

accuse criminali. Nell'epoca che trattiamo, la prova delle obbligazioni dipendeva da atto pubblico, da esame di testimonii, e talvolta da prestazione di giuramento; il non conoscersi scrittura privata, la grande estenzione data all'atto notarile che discendeva a minutissimi contratti di due vacche, di poche pecore e simili, come vedremo al capo del commercio, e più ancora la semplicità della loro redazione, ed il non ancora grandeggiante cavillo sviscerato più tardi dalle moltiplici glosse delle Pandette, rendevano più rari i casi di litigio; se non che vuolsi lamentare quell'uso, per cui i notai spedivano per originale in un o più doppi, contemporaneamente però, gli atti che ricevevano a norma della richiesta delle parti, senza conservarli, generalmente parlando, con porli a protocollo; dissi generalmente parlando, poichè di questo protocollare ne abbiamo un cenno in atto di liberazione 1247, nove marzo (1) nel quale il creditore promise di restituire gli originali delle obbligazioni, e caso taluna *fosse stata portata a protocollo* farvela cancellare.

Facevansi bensì delle copie degli atti notarili, ma quasi sempre autenticate da altri notai desumendole da un originale presentato dalla parte che vi aveva interesse; e se si trattava di contratti di grande importanza vi si faceva precedere la ricognizione giudiciale delle forme estrinseche, però senza contradditorio degli interessati, quindi seguiva delegazione ad uno o più notai per farne un transunto autentico (2).

39. Pare impossibile, che pel testamento stesso del nostro Vescovo Giacomo de Carnario, che abbiamo a stampa presso l'Irico (3) in data *idus novembris* 1254, dopo il breve trascorso di cinque anni dalla sua morte occorsa in Santhià nel giorno 15 febbraio 1243, si disputasse e si esaminasse un gran numero di testimonii circa l'esistenza di questo

(1) Arch. Osp. Mag. di Verc.

(2) Molti ne esistono nell'Arch. Osp. Mag. di Verc.

(3) Rerum patriæ; Mediolani 1745, pag. 81.

testamento, circa il sigillo appostovi dal testatore, (1) se i sette testimonii vi avessero posto il sigillo, da qual notaio fosse ricevuto, e se vi si contenesse un lascito di case a favore della cappellania di s. Remigio eretta nella basilica di Santa Maria Maggiore, oggetto di contesa tra gli eredi ed il legatario (2); fra i testimonii esaminati un notaio assicurava di averlo veduto e letto due anni prima a mani dell'in allora defunto esecutore testamentario Gioanni de Rado.

40. Presso i Longobardi ed i Franchi il donatore od il venditore soleva dare egli stesso il possesso dello stabile facendosene constare nell'atto medesimo con una formola speciale, che resta inutile il ricordare, ma che talvolta serviva a far riconoscere come professante tali leggi il venditore ancorchè non lo avesse dichiarato: presso di noi dalla metà in circa del secolo XII l'atto di alienazione contiene la facoltà di prendere il possesso, ma di esso se ne faceva sempre risultare per atto separato e per lo più si dava da un delegato dell'alienante con apposito mandato, nè vi si usavano dette formole speciali qualunque fosse la legge professata dal medesimo, quindi l'atto di possesso era indispensabile a compiere la traslazione del dominio.

41. Non mi fu dato di trovare una vendita di stabili con promessa di pagamenti a mora; sempre vi si legge la quitanza del prezzo, tuttavolta io credo si facesse constare per atto a parte dell'obbligazione quasi a titolo di mutuo, così la condizione di riscatto è stipulata lo stesso giorno ma per atto distinto: alcune volte il venditore prometteva la rinunzia della moglie o della nuora ai loro dritti ipotecarii, si pagava nell'atto di vendita un prezzo, e poi in quello dell'effettuata rinuncia senz'altra spiegazione si pagava un supplemento. Nel giorno 21 dicembre 1227 erasi fatto per l'ospedale di s. Andrea un vistoso acquisto per L. 3000 pavesi

(1) In quo sigillo erat impressa ymago episcopi, et in eodem hæc litteræ legebantur in margine circumquaque sanctus Eusebius *martyr Vercell.* et iterum *sigillum Jacobi episc.*

(2) 1248 3 aprile (Arch. Osp. Mag. Verc.).

contemporaneamente pagate, ma da altro atto dello stesso giorno (1) risulta, che il denaro era passato a mani dei signori Pietro Bicchieri e Sarzano, in titolo bensì di imprestito per parte dei venditori, ma con obbligo espresso di non restituire la somma salvo per le rate specificate ed a misura, che dai venditori si sarebbero ottenute le varie liberazioni del fondo da vincoli ipotecarii, sì e come avevano promesso in occasione della vendita. Singolare assai si è il patto che si legge inserto in atto di vendita 16 marzo 1200 (Arch. Osp. Mag.) promettendo il venditore di supplire in perpetuo tuttavolta i beni ceduti non dessero l'annua rendita di sette botti di vino e di soldi XII imperiali.

Se occorrevano molestie ad un permutante, egli faceva intimare un diffidamento giudiciale a colui, che gli aveva ceduto il fondo, acciò non potesse più alienare quello trasmessogli, sin riconosciuta la cosa.

42. Abbenchè niuna legge speciale io trovi riguardo alla espropriazione per pubblica utilità, in fatto però già si riconosce in esercizio sin dal principio del secolo XIII; imperocchè in atto 1204 7 maggio ind. VII (2) alcuni dei signori Vialardi cedono al Comune la terza parte « *ejusdem » terrae in hora s. Agnetis Vercell. super quam terram aedi» ficata sunt molendina Comunis, sicut ipsa terra capta et » designata est per estimatores Comunis pro ipsis molendinis » aedificandis* mediante il pagamento di l. 25 pavesi (lire 1027 c. 60 attuali). Più largamente venne esercitato dal Comune questo diritto nell'ordinare la costruzione dei borghi franchi come vedremo al capo V (3).

In ordine ai contratti pignoratizii si legge nello statuto ant. a foglio 20 la seguente disposizione « *Si quis accepit pignus ab alio, et illud non tenuerit per XXX dies ultra*

(1) Arch. Osp. Mag. Verc.
(2) Archivio civ. Cod. acquisti 6.
(3) Altro esempio di espropriazione si riferirà al n. 60 del lib. IV.

terminum a partibus constitutum, tunc pignus restituere teneatur, et si tenuit pro XXX dies ultra terminum a partibus constitutum, tunc deinde liceat ei illud pignus vendere bona fide sine fraude, restituendo debitori superfluum sui debiti » Per vero la legge si affidava alla sola buona fede senza prescrivere la vendita agli incanti, e vuolsi dire, che madonna buona fede non fosse ancora come di poi quasi morta.

43. Bastino questi cenni intorno agli usi dell'epoca in fatto di alienazione e di altri contratti speciali: in punto poi di guarentigia delle varie obbligazioni l'atto notarile, da cui dipendevano, comprendeva costantemente ed in termini espressi l'ipoteca generale sui beni presenti e futuri del debitore, ed anzi fin d'allora la clausola del constituto possessorio: vale a dire di volerli possedere a nome del creditore a guarentigia del contratto; inoltre lo statuto aveva in modo energico provveduto all'interesse del creditore.

44. E primieramente nelle obbligazioni per prezzo di somministranze e simili con mora fissa, era prescritto « *si querimonia deposita fuerit fiat condemnatio ea die de pretio solvendo* (1) » e così esclusa la mora di 30 giorni solita apporsi nelle condanne.

Quindi fu dichiarato, che se il debitore non avesse mobili o stabili di libero allodio sufficienti a soddisfare i suoi debiti, dovesse rilasciare al creditore i frutti sua vita durante dei beni dipendenti da feudo *salvo tamen jure Dominorum ipsius feudi*; che più fu statuito, (e credo all'anno 1210) « *si filios habuerit ille, qui sic defecerit in solucione, etiamsi eos deinceps emancipabit, vivente eo quod ipsi filii lucrabuntur patri videatur acquisitum, et ejus creditoribus inde satisfiat secundum praerogativam cujusque, nisi filius legittime probaverit, quod illud ex successione matris vel materni generis ad eum pervenerit: quod statutum non habeat locum in filiabus ex quo maritatae erunt* (2).

Questa disposizione però riguardava soltanto i figli di

(1) Stat. ant. fol. 21 r.
(2) Stat. ant. fol. 20 r.

primo grado; non colpiva le figlie tosto collocate a marito, non ovviava alle frodi, che potevansi fare con alienazioni o donazioni a donne di prossima attinenza, epperò si aggiunsero poi due capi di statuto, della cui data all'anno 1226, veniamo informati dalla convenzione seguita tra il Comune e li Gribaldo e Robaldino signori d'Azeglio 1228 15 luglio (1), nella quale essi vennero accettati a cittadini di Vercelli giurandone l'abitacolo, ma oltre al conservare la giurisdizione sui proprii sudditi, ottennero eziandio per se stessi la dispensa dal già riferito statuto e dal seguente in ordine ai figli di detto Gribaldo già emancipato.

« Stat. est quod si *filius* vel *filia*, *nepos* vel *neptis*,
» *pronepos* vel *proneptis sive sint emancipati* a nativitate cur-
» renti 1210 (epoca come diceva del precedente statuto)
» sive non fuerint emancipati, *quodcumque adquisiverunt vel*
» *inde adquisiverint in vita patris avi vel proavi paterni in-*
» *telligatur totum acquisitum* plœno jure tam quoad pro-
» prietatem quam ad usufructum quam etiam ad possessio-
» nem *patri vel avo vel proavo paterno*, *quoad creditores* (si
» noti la restrizione di questo statuto unicamente nello
» interesse dei creditori lasciando fermo nel resto il dritto
» comune in ordine agli acquisti dei figli) et ubicumque
» pater vel avus vel proavus obbligaverit pignori *intelli-*
» *gantur obbligata bona acquisita per filium vel nepotem vel*
» *pronepotem*, eo salvo exceptato *nisi* filius vel filia nepos
» vel neptis, pronepos vel proneptis, *legittime probaverint*
» *illud, quod adquisiverant*, *ad eos pervenisse ex successione*
» *matris vel materni generis vel ex donatione causa mortis*
» *vel ex legato facto vel ex successione alicujus personae*,
» quæ tamen donatio vel legatum pervenerit in ipsos de-
» mum per mortem donatoris vel legantis, *ita tamen quod*
» *de usufructu et obventionibus et reditibus praedictarum re-*
» *rum*, quas filius vel filia, nepos etc. acquisivit vel àcqui-
» sierit ex successione matris vel materni generis vel ex

(1) Bis. 11, 300.

» donatione vel legato *satisfiat et satisfieri debeat creditori-*
» *bus ipsius patris* et avi et proavi in eorum vita vel alte-
» rius eorum ».

45. Col secondo capitolo (di cui si tralascia per amore di brevità il tenore) si dichiarano nulli *quoad creditores* le donazioni ed alienazioni fatte dal padre, avo o proavo a qualunque di detti loro discendenti maschi e femmine, salve però per ambi gli statuti le doti date, o che venissero a darsi: *ita quod in ipsis dotibus serventur leges et consuetudines et alia statuta, quae in dotibus consueverunt servari.*

Inoltre si dichiararono nulle, sempre però *quoad creditores*, le donazioni, alienazioni o guarentigie ipotecarie concesse a favore della madre, della moglie, della nuora o della cognata del debitore, oltre al preciso ammontare delle doti donationi *propter nuptias et rerum paraphernalium* (1)

46. Andò più oltre la sollecitudine del Comune a guarentire i creditori, imperocchè non solo provvide ai casi di cessione generale dei beni, come vedremo al § 5°, ma nell'anno 1241 riformando il codice degli statuti prescrisse l'arresto personale tanto del debitore come del fideiussore, come appare dal brano di statuto che riferisco in nota (2).

(1) Stat. ant. fol. 22.

(2) « Si aliquis de districtu Vercell. (non compreso perciò il forestiere)
» de cœtero a tempore incarnationis currente 1242 adquisierit aliquem
» debitorem *et ipsum debitorem suum condemnari fecerit*, et ille de-
» bitor ad postulacionem illius sui creditoris consignaverit bona sua, et
» non consignaverit tantum *de districtu Vercell. et liquidum, quod*
» *sit sine quaestione* unde possit illi creditori satisfieri, *quod Potestas*
» *illum debitorem teneatur et debeat in persona detinere* et ipsum
» non dimittere quousque creditori satisfecerit, eo salvo quod si ille cre-
» ditor habuerit fidejussorem de illo debito, qui fidejussor possit credi-
» tori satisfacere, tunc debitor non debeat detineri sed creditor habeat
» regressum ad fidejussorem, et ab eo debitum exculiat, *si autem fi-*
» *deiussor a creditore condemnatus* consignaverit bona sua, et simi-
» liter non consignaverit tantum *de bonis liquidis in districtu Ver-*
» *cellarum*, unde possit creditori satisfieri, *Potestas similiter ipsum*
» *fideiussorem, si creditor voluerit, detinere* et ipsum non dimittere

Osservisi in questo statuto, che in ordine al debitore ed al fideiussore non si fa distinzione tra straniero e cittadino, quando invece pel creditore si favorisce soltanto il distrettuale, che l'obbligo di arresto personale è precettivo al Podestà, ed assoluto quanto al debitore principale, freno maggiore a non contrarre debiti oltre alla propria sostanza, e solo si fa dipendere dalla volontà del creditore in ordine al fideiussore meritevole di maggiori riguardi, che non si fa cenno di alcuna pensione al detenuto a carico del creditore, altro freno ai debitori che non potevano lusingarsi sull' impotenza del creditore a corrispondere la pensione, e che per ultimo l'arresto personale fu decretato soltanto pei debiti futuri, non essendo giusto un tanto gravame per un debitore, che non avea potuto considerare una sì fatta conseguenza del suo debito, e tanto meno pel fideiussore.

Per ultimo in ordine all' eseguimento dei contratti enfiteotici abbiamo a fol. 21 retro de statuti antichi la seguente disposizione: « *Item statutum est, quod nulla domus vel sedimen, vel terra quae infra muros Civitatis sit, ammittatur propter retentionem ficti, sed ille qui debet habere fictum possit illud exigere cum expensis, et sic de caetero observetur currente incarnatione* 1214 *ind.* 2. » Quattro anni dopo la disposizione stessa venne estesa ad ogni altro possesso, ancorchè posto fuori del recinto della città: quindi non era più il caso di caducità per semplice ritardo nel pagamento dei canoni, egli però a credere, che il direttario venisse collocato pei suoi canoni di preferenza ad ogni altro creditore.

Ricercando i motivi di sì fatte disposizioni, ebbi a trovarli estesissimi in una Bolla, la di cui esposizione sarà pure gradita dal lettore abbenchè di due secoli ed oltre posteriore: essa infatti porta la data Romæ nonis febbruarii an.

» quousque creditori satisfactum fuerit, *nisi remanserit parabola creditoris*; quamdiu autem vel debitor vel fideiussor habuerit de bonis » liquidis in districtu Vercell. unde possit creditori satisfieri, neuter » ipsorum in persona detineatur, et hoc intelligatur *de debitis de caetero contrahendis a praedicto tempore in antea.* Stat. ant. fol. 21

1479 Pont. an IX. Ivi si premette essere stato rappresentato alla S. Sede dal Duca Filiberto di Savoia e dal nostro Municipio esistere in questa città varie case ed edifizii dei quali per essere livellarii verso luoghi pii e Chiese e quindi soggetti a caducità, ne venisse trascurata dagli enfiteuti la riparazione, essendovene varii quasi diroccati *minus quam deceat decori ipsius civitatis sumptuose et ornate constructae*: trascurarsi pure dai possessori il far le spese necessarie per tenere in buono stato i terreni enfiteotici a danno dell'agricoltura..... ciò tutto procedere eziandio dal modo rigoroso, con cui i direttarii procuravano di far pronunciare la decadenza degli enfiteuti ad ogni menomo ritardo de' canoni. Dopo queste premesse il Pontefice Sisto IV ebbe a decretare, che nè per ritardo nel pagamento dei canoni o di altra prestazione, nè per diffetto di rinnovazione d'investitura avesse luogo in avvenire la devoluzione alle Chiese e luoghi pii, salvo che il ritardo fosse protratto oltre a tre anni e si perseverasse in esso non ostante una triplice regolare interpellanza, così disponendo eziandio per le more prima d'allora incorse: volle però che l'enfiteuta moroso dovesse pagare il doppio del canone o prestazione non soddisfatta (1).

(1) Auctoritate Apostolica tenore præsentium statuimus et ordinamus ac Comunitati prædictæ concedimus, quod de cætero perpetuis futuris temporibus hujusmodi domus possessiones et prædia emphiteotica censualia feudalia conductilia et aliter obnoxia, quæ nunc sunt vel pro tempore erunt in civitate et dixtrictu prædictis etiam ad Monasteria, Ecclesias, Prioratus ac alia religiosa ac pia loca jure directi dominii legitime pertinentia. ... ita demum ratione cessassionis in solutione canonis census affictus et responsionis ac servitii non præstationis, et non petitæ renovationis concessionum incidant in commissum et ad proprietarios devolvantur, *si per triennium continuum in ipsis cessari contingat, et decurso triennio huiusmodi possessores per proprietarios legittime interpellati, trina interpellatione cum intervallo decem dierum inter unamquamque earum, id quod tenebantur adimplere non curaverint, et non aliter nec alio modo*: debeant tamen pro dicto tempore, in quo sicut profertur cessaverint, duplum ejus de quo tenebantur, exolvere et præstare. Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

§ IV.

Delle Pene.

47. Nel codice degli statuti antichi riordinato nell' anno 1241 ben poche e sparse sono le disposizioni penali per crimini e delitti, se prescindiamo da multe relative ad infrazioni di leggi di polizia urbana o campestre, quando invece nella seconda riforma del 1341, che abbiamo a stampa, la parte penale vi si legge molto più coordinata ed estesa per le varie specie di delitti: trattando però la storia della prima metà del secolo XIII uopo è limitarsi a quelle primitive disposizioni, senonchè nasce bentosto il quesito a quale codice penale o Romano o Longobardo si riferisse il Magistrato nello applicare le pene ne' molti casi di delitto non contemplati nello statuto: per vero io non ho trovato nè in questo nè nei documenti alcun indizio, onde risolvere la questione, ma dal vedervi nei pochi casi previsti adottata piuttosto la composizione in denaro, dal trovare ancora legalizzate, come si dirà nel § seguente, alcune delle prove longobarde, non che la solidarietà dei Comuni nei casi di guasto, incendio e furto, e più ancora dalla qualità delle pene diffusamente poscia registrate nel successivo codice del 1341, io propendo a credere, che nell'epoca di cui favelliamo, si osservassero in ordine alle pene ed al procedimento criminale le leggi longobardiche e franche, salve le modificazioni statutarie.

48. Sotto nome di *banna* intendevansi le pene in denaro, sia che venissero pronunciate o soltanto comminate nel caso di inobbedienza ai mandati del Podestà o di altri officiali, ovvero per ribellione al Comune, od in seguito a crimini o delitti, ed ancora, come le *multe* attuali per semplici contravvenzioni: dividevansi perciò in maggiori o minori secondo la gravità del caso: *in bannis majoribus et minoribus* così nel documento a riferirsi al N° 60.

Sovente il *bannizetur*, ossia l'essere dichiarato bandito veniva in sussidio del non effettuato pagamento dei banni,

ossiano multe pecuniarie maggiori; ma se questo bando era pronunciato non dal solo Magistrato, ma bensì *in concione*, gravissimi ne erano gli effetti in ordine ai beni mobili od immobili del bandito posti nella giurisdizione, oltre al marchio d'infame pubblicandolo per tale, ossia che dipendesse da cagione politica, o dall'aver commesso qualche gravissimo misfatto; distinguevansi però i banditi politici col nome di *malexardi* (vedi al N° 254 libro 11) gli altri dicevansi *banniti de maleficio*.

49. Io credo, che debba appartenere allo scorcio del secolo XII se non prima il seguente gravissimo statuto relativo ai banditi, sia perchè collocato in principio cioè a fol. 13 del volume degli statuti 1241, sia ancora e molto più per la formola *Ego juro*, che lo precede, diretta in origine ai Consoli e quindi al Podestà.

« Ego juro illum vel illos tenere in banno, qui et quos » Consules vel Potestates *bannizaverint in concione*, nisi » postea extraxerint, nec extraham nisi Consilio Credentiæ » tocius vel majoris partis pulsatæ ad campanam, et eis » justiciam non faciam nisi prius venerint stare mandato » meo in concione, *et nisi prius concordati fuerint cum illo* » *pro quo bannizati fuerunt*, et eo deficiente cum parentibus » et amicis et dominis suis, et si ita durus esset quod » nollet se concordare cum eo vel eis, tunc sit in virtute » Potestatis vel Consulum Comunis damnum et injuriam » debere emendari sicut statuerint.

» Item res bannizati debeant devastari et devastatæ te» neri et permanere *quousque discordia duraverit*; eo salvo » quod liceat Potestati vel ejus nunciis post factam deva» stationem de rebus et possessionibus banniti assignare » *et dare creditoribus in solutam*, qui sint sine fraude cre» ditores, *pro poena autem Comunis non vendentur bona* » *banniti sed devastentur* ».

Convien però dire, che quest' ultima in parte generosa, in parte barbara eccezione fosse già abrogata all'anno 1225, posciachè in un estratto dello stesso statuto *Item res*

bannizati autenticato il 20 maggio del medesimo anno d'ordine del Podestà dal Notaio Pace Ansiso (1) si vede ommessa quella linea, soggiungendovi l'altro statuto « Item
» banniti semper subiaceant in banno Comunis *quousque ve-*
» *nerint stare mandatis Potestatis vel Consulum*; et interim
» donec in banno erunt, si aliquis in persona vel in rebus
» illorum bannitorum offenderet aliquo modo, nullam tunc
» sustineat pœnam nec malum, sed a Comuni adjuvetur do-
» nec ad pacem venerit, et si aliquis pro hoc facto contra
» eum insurgeret et vindictam faceret, tunc Comune super
» eum esse debebit et vindictam de eo facere, et in eodem
» banno, tamquam erat bannitus, ponere eum de quibus
» etiam bannitis dictum est quod *in concione* jam sunt ban-
» niti vel erunt ».

Rigorosissime sono queste disposizioni, confermate con una tenue modificazione a favore dei creditori, nella Credenza 28 marzo 1240 (2), laddove si addottò *quod bona bannitorum immobilia debeant devastari, et bona mobilia non debeant devastari, sed dari in solutum creditoribus, qui sunt creditores sine fraude* » non di meno questo rigore poteva trovare qualche scusa, finchè si trattava di ricondurre la concordia tra l'offeso e l'offensore in un'epoca, in cui vigevano le rappresaglie (vedasi infra al § 7) ed invano il Comune si travagliava ad estirpare la vendetta privata: ma l'applicazione di queste leggi, anzi con maggiori gravami, ai casi di banditi politici, parrebbe cosa degna di grande vituperio, se pure la storia di tempi non molto lontani non ne porgesse delle tristissime imitazioni a rovina dell'innocente prole.

50. Al num. 96 del libro 2.° si è accennato il bando pronunciato dal Comune contro i signori di Casalvolone, per vero ribelli anzi traditori essendosi collegati col nemico ponendolo al possesso di quel castello, che tenevano in feudo

(1) Arch. civ. Mazzo 1 pergam.
(2) Bis. 1-80.

dal Comune stesso: trascrivo in nota (1) alcune clausule di tale bando dell'anno 1225 per meglio chiarire il presente §.

Non molto dissimili sono le pene ingiunte nel bando di Pietro Bicchieri e segnaci 10 luglio 1243 già riportato al N. 238 del libro 2.° con quella non so se più barbara o più sciocca aggiunta « *ut ejus domus et turres quas habet in civitate Vercell. destruantur funditus* » distruzione avvicendata di poi al sopravvento di ciascun partito, e per cui la città nostra rimase priva dei suoi più antichi e cospicui edifizii. Abbenchè non si sapesse dare altro nome se non di bandito a colui, che veniva colpito da tali sentenze, tuttavia dal tenore delle medesime, e più ancora da quella riferita al num. 269 del libro II, appare chiaramente, che non si trattava di vero bando ossia esiglio dalla patria: imperocchè, salvo qualche caso speciale, il colpevole poteva far cessare tali pene costituendosi avanti al Podestà pronto ad eseguirne gli ordini, a quale scopo erano principalmente dirette. Quindi il Comune teneva dietro a quei banditi anche all'estero stipulandone coi vicini governi se non altro l'espulsione dal loro distretto (2) quando non poteva obbligarli a cattura e

(1) « Ideo Dominus Ugo Preallonus Potestas, cum fuissent requisiti » per servitores Comunis ut venirent et non venerunt, *posuit eos in* » *persona et rebus in banno in perpetuum de maleficio mille mar-* » *carum argenti pro quolibet*, de quo banno non exeant nisi quilibet » eorum solvent Comuni pro banno dictas mille marchas argenti, et nisi » prædictum castrum rehædificaverint... et ita illud ita rehædificatum » reddiderint Comuni: et insuper ipsa Potestas omnia eorum *bona mo-* » *bilia et immobilia* et specialiter quæ habent in Casaliguatono vel » ejus curte vel territorio *Comuni Vercell. publicavit*, et dicto Comuni » assignavit et alienationem prædictorum bonorum interdixit. *Insuper* » *infamavit eos* statuens quod nec ipsi nec eorum heredes de cætero » habeant in civitate Vercell. vel in jurisdictione officium vel beneficium » nec recipiantur ad testimonium, et si qui ex eis descendentes fuerint » Notarii, ut eorum instrumenta non recipiantur nec fides aliqua detur, » *nisi hinc ad octo dies venerint stare mandatis* » (Biss. IV-407).

(2) Convenzione col Signor di Monte Astruito presso Ivrea 1221 30 luglio, Biss. III-138 — Trattato col Comune di Asti 9 maggio 1194, Codice Acquisti, pag. 226. — Altro con quello d'Ivrea 20 maggio 1202 ivi pag. 98. — Alleanza con Milano 5 marzo 1215-Biss. II 90 a 93.

consegna (1) e talvolta, come in Morano, di giurisdizione in allora degli Spedaglieri di S. Giovanni di Gerusalemme, stipulò in atto 10 aprile 1224 (2) la facoltà d'introdurvisi per arrestarvi i proprii banditi, i quali però non fossero di quel luogo. In esecuzione poi dei patti col Comune di Novara risulta, che il medesimo nel giorno 16 febbraio 1204 (3) decretò in pubblica concione *quoniam Tedixius filius qondam Tedixii de Blandrate, et Arditio de Gozo de Blandrate banniti* (politici) *erant a Potestate Vercell. ipsos pro bannitis a parte Comunis Novariae habemus, praecipiens ipsis ne super virtutem et jurisdictionem Novariae veniant.*

52. A quella classe di banditi di prima categoria venivano eziandio annoverati quei cittadini o distrettuali, i quali avessero trasferito altrove il loro stabile domicilio inerentemente ad uno statuto dell'anno 1227 (fol. 24 r.° Stat. ant.) ivi *tamquam bannitus de maleficio capiatur, et ejus bona mobilia reperta in jurisdictione Vercell. devastentur et devastata teneantur, nisi hoc fecerit de voluntate totius Cre-*

(1) Pace con Novara 24 maggio 1194, Biss. II-18 « *neutra ipsarum civitatum bannitos alterius tenebit nec recipiat, sed de sua virtute eos bona fide expellat, et eos capiat, si requisita fuerit*: Trattato con Alessandria 23 aprile 1213 Cod. acq. I, 7. *Si Comune Vercell. dederit bannum alicui civitati universitati loco vel castro personae vel personis, qui non sint de civitate et jurisdictione Alexandriae, teneatur Comune Alexandriae simile bannum dare et diffidantiam eisdem infra XV dies, ex quo a Rectoribus Vercell. requisiti fuerint et eos expellere de civitate et jurisdictione Alexandriae vel capere, et si fuerint de jurisdictione Vercell. in tota sua jurisdictione teneantur capere eos, si fuerint inde requisiti a Rectore Vercell. et captos tenere et ipsos, si requisiti fuerint, consignare intra octo dies* ». Questo patto reciproco venne poi letteralmente confermato in atto 12 ottobre 1217, Cod. dei Patti I, 11 a 15 salvo quanto ai Pavesi, rispetto ai quali i Vercellesi non vollero assumersi tale obbligo per conservare la recente pace di Piacenza.

(2) Biss. IV-171.

(3) Arch. civ. Cod. dei Patti 87-88.

dentiae vel maioris partis, et salvo quod si aliquis efficeretur clericus vel conversus. Adunque senza speciale consenso della Credenza niuno poteva trasferire fuori del territorio Vercellese il suo domicilio, salvo gli iniziati al clero secolare o regolare.

Nei primi tempi il bando maggiore doveva pronunciarsi in adunauza generale del Popolo; ma poscia si fece luogo eziandio alla pronuncia di esso per parte del Podestà, tuttavia nell'anno 1242 gli fu ingiunto di far leggere in ogni adunanza generale i nomi di coloro contro cui avesse egli spiccato il bando e per quali cause, e riferire per contro in ordine alle assolutorie pronunciate durante il suo regime (1). Erasi pure accordata al Podestà la facoltà di stabilire premii sull'erario pubblico *ad capiendos bannitos*; ma questa facoltà venne nell'anno 1250 subordinata all'approvazione della Credenza (2).

53. Spiegata la legislazione in ordine ai bandi di prima categoria passiamo ai minori, ossiano multe, intorno alle quali era in primo luogo stabilito che gli ufficiali del Comune (non compreso il Podestà) ed i Castellani non potessero imporre bandi salvo a concorrenza di soldi cento pavesi se a Borghi o Ville, e di soli cinque soldi alle singole persone, da escutersi poscia tali multe dal Podestà (3) e pare che quest'ultimo limite dovesse pure osservarsi dai Consoli delle Società di S. Stefano e di S. Eusebio, e quindi della Comunità, nell'imposizione di multe ai proprii socii, sebbene a dir vero non si trovi espresso quel limite nello statuto, che prescrive al Podestà di dare esecuzione alle loro pronuncie in fatto di multe per trasgressione ai rispettivi particolari statuti (4).

54. Talvolta una città amica chiedeva in grazia il condono di qualche multa imposta ad un suo distrettuale: di

(1) Ann. 1241, Stat. ant. fol. 4 retro.
(2) ivi fol. 14.
(3) ivi fol. 16 retro
(4) ivi fol. 89.

ciò abbiamo memoria in atto 30 giugno 1210 (1) laddove gli ambasciatori di Milano presentatisi alla nostra Credenza *postulaverunt dono bannum ablatum Alberto Damiano*, e spiace assai, che non siasi conservata la relativa deliberazione, la quale solevasi emettere per atto separato, tuttavolta occorrevano domande, proteste e simili fatte per parte di altri Comuni.

55. Passiamo ora a riferire le principali disposizioni penali in ordine ad alcuni speciali reati (2).

Il produrre in causa propria testimonii falsi o false scritture, oltre alla perdita della lite, doveva punirsi con una multa di lire X pavesi (3) *et si non dederit bannum perpetuo bannizetur, quousque steterit mandatis Potestatis et Consulum Comunis.*

Il testimonio falso incorreva nell' infamia e nel marchio in fronte con ferro rovente (3).

Il battere a stormo importava la multa di lire X pavesi (4)

I fatti e le omissioni, per cui non si potesse adunare la generale *concione* del Popolo, ovvero la medesima si dovesse disciogliere, erano puniti con multa di soldi 40 pavesi se il colpevole avea una sostanza di lire 100 o superiore, e della sola metà se inferiore, e ciò a giudicio dei militi di Giustizia *salva rationabili causa* (5).

Il cittadino o distrettuale, il quale giurasse *se non facturum sequertam Potestatis vel militum justiciae* dabit si miles lib. X pp., si pedo sol. 100 (6).

Chiunque dal primo gennaio 1230 ricevesse, od accettasse anche solo la promessa d'un donativo per procurare la riuscita

(1) Arch. civ. Cod. dei Patti pag. 53.

(2) Vedansi pure i numeri 87-101-157-447 di questo libro III.

(3) Gli statuti relativi a tali due reati verranno riferiti al numero 87.

(4) Stat. aut. foi. 6.

(5) Ivi foi. 7.

(6) Ivi fol. 45. Vedasi la spiegazione data alla pag. 5 di questo volume.

d'un trattato o di qualsivoglia altro negozio, affittamento od appalto, che concernesse il Comune, doveva punirsi con una multa di lire 25 pavesi (lire 757 attuali) di cui la metà andava a profitto dell'accusatore; veniva inoltre dichiarato infame e quindi poi escluso da qualsivoglia ufficio ed onore del Comune: era lecito a chiunque il portarne accusa; *ma se poi non ne poteva dare prova legittima, incorreva esso accusatore nelle stesse pene comminate pel misfatto* (1).

Colui, che trasgredisse il divieto di esportazione del vino o grani fuori del territorio, oltre alla confisca di tali articoli non che del carro bovi od altro veicolo, veniva multato in lire 25 pavesi, *quas si solvere non possit amittat manum vel pedem in sua electione.*

Dura elezione e gravissima pena, la quale rivela il timore continuo di carestia per lo stato quasi abituale di guerra e per le consimili disposizioni proibitive de' popoli confinanti (vedasi però al num. 156 di questo libro). Ma questa era legge di massima; quando poi nel 1247 si proibì il portare sale o vettovaglie ai varii Borghi, e Ville occupate dai ribelli, allora oltre all' anzidetta confisca si aggiunse *qui contra fecerit* (2) *amittat pedem dexterum, aut redimat lib. 50 pp.* (lire 1236 attuali); e già si fece osservare la continuazione di quell'assurdo sistema longobardo, che permetteva la redenzione delle pene afflittive mediante pagamento.

Quanto all' incendio ne' boschi altrui erasi statuito, che il colpevole si condannasse al taglio della mano, *aut eam redimat lib. X quae perveniant in forcia Comunis,* oltre poi al rifare il danno al padrone del bosco; così a fol. 9 retro dello statuto antico, ove si vede cancellata un' eccezione da prima apposta *nisi causa jocandi,* perchè la medesima lasciava una scappatoja ai delinquenti.

Quegli, che alla presenza del Podestà o de' Consoli di giustizia, avesse percosso l' avversario o colla mano o col

(1) Stat. ant. fol. 31.
(2) Ivi fol. 93 retro.

piede doveva punirsi colla multa di lire V, e non pagandola dovevasi sottoporre al bando: che se il percosso si fosse vendicato *immediatamente* colla mano o col piede non incorreva nella multa, e questa regola doveva pure osservarsi in tutti i casi di risse e ferite *sine gladio* (stat ant. fol. 6 retro).

Riporterò ancora in nota (1), un capitolo de' statuti antichi (fol. 11) relativo all'ingresso violento nella casa altrui; sebbene, a dir vero, io non sappia come renderne ragione; imperocchè una semplice multa di lire V pavesi (le quali tutto al più potrebbero valutarsi in oggi a lire 214 supposto emanato lo statuto nel 1200) sarebbe una pena per nulla adeguata al reato di furto e rovina congiunto al violato domicilio: per altra parte non si potrebbero conciliare coll'idea di furto nè le prime parole *sine jussu Potestatis*, nè le eccezioni apposte in riguardo agli ufficiali pubblici ivi nominati. Probabilmente la parola *derubando* vi fu impropriamente adoperata, e si volle parlare della *distruzione delle case e devastazione di mobili ordinata a carico dei colpiti di bando maggiore,* proibendola a chiunque non fosse rivestito degli indicati uffizii o non fosse specialmente autorizzato dal Podestà a ciò eseguire: quanto poi all'altra riserva, *nisi fuerit Dominus illius, cujus casam intraverit*, la medesima si connette colla ancor vigente servitù della gleba, della quale avremo ad occuparci a lungo al N. 181 e seguenti di questo libro III.

(1) De hiis, qui alienam casam intraverint derubando vel dextruendo. Stat. est quod ille, *qui sine jussu Potestatis vel Consulum Comunis* intraverit casam alterius de dixtrictu Civitatis intus *derubando vel casam dextruendo* dabit pro banno lib V. præterea damnum restituat *nisi fuerit Dominus illius cujus casam intraverit*, vel consul loci vel eorum nuncius vel Consules Comunis vel justiciæ vel milites justiciæ vel eorum nuncii, vel nisi fuerint Consules Societatis s. Stephani vel eorum nuncii, qui intraverint domum illius, qui fuerit de Societate s. Stephani, *pro eorum officio:* hæc item dicimus de Consulibus s. Eusebii si intraverint domus illius, qui sit per sacramentum de eorum societate.

56. Accadono talvolta fatti clamorosi, che lasciano nel popolo una tale impressione, per cui basti in appresso *la citazione d' un nome* perchè tosto si rappresentino alla memoria, o per tradizione, tutte le più minute circostanze di quel fatto famoso per lodi o per vituperio: quindi sarebbe degno di scusa il contemporaneo, che prendendo nota de' nomi e del premio o della pena accennasse in genere la cosa, ommettendo gli accessorii per la popolare loro notorietà; ma quello che sembra inconcepibile si è il trovare una legge penale, ove *senza accennare il delitto* si approvi colla massima solennità la pena inflitta al delinquente, e quel che è più, si prescriva in avvenire la stessa pena in eguale caso per nulla determinato nella legge medesima, anzi questa legge venga dopo sei anni senza maggiore spiegazione inserta nel codice de' statuti.

Anno 1235 ind. VIII die martis V ante K. julii, *in plocno generali consilio*, il Podestà Rufino de Lomello dichiara devoluta al Comune l' eredità di Giacomina figlia del fu Manuello Carengo « *et omnia bona et juria tam in feudo* quam » in allodio *q ipsius jacobinae sint pubblicata et confiscata* » *Comuni Vercell... exclusis omnibus agnatis et cognatis* » *ipsius jacobinae...* eo autem salvo, quod in parte feudi, si » quod reperiretur feudum, Dominus ipsius feudi habeat » quartam partem, reliquae partes applicentur Comuni. Item » voluerunt prædicta Potestas et credenciarii, *quod idem* » *statutum et* ordinamentum obtineat *et habeat locum in fu-* » *turum in simili negocio sive delicto si quod contigerit,* » *quod Deus avertat... et vim legis in perpetuo obtinere* » *debeat.*

« Quæ omnia prædicta et singula eodem die convocata » concione... a populo Vercell. approbata fuerunt, interro- » gato a Domino potestate... si prædicta ordinamenta sibi » placebant, *qui populus unanimitate respondit quod sibi* » *placebant* approbando et laudando quid quid est superius » statutum, nemine in aliquo contradicente (1).

(1) Stat. ant. fol. 57.

Non si fa cenno di marito della delinquente, sembra essere stata ancora nubile, risulta già defunta o giustiziata - sarà parricidio? sarà suicidio? sarà infanticidio?

57 Aggiungerò ancora, che era bensì permesso il portare armi a difesa in occasione di viaggio, ma si dovevano dismettere appena si era giunto in città (1), *statutum est quod si quis homo de civitate fuerit inventus ab inquisitoribus Comunis portare intra fossata Civitatis lanceam, spatam, bordonum plumbatum sive scarilionatam, cultellum acutum, fraudolosum falzonum sine parabola Potestatis vel ejus judicis vel militis dabit solidos X pp. praeter Mandaterios milites juisticiae et notarios et clavarios potestatis vel Consulum Comunis vel militum justiciae. Si quis ad Credentiam sive ad Consilium super palatium Comunis portaverit aliquem istorum gladiorum vel etiam spatam sine parabola Potestatis vel ejus judicis et militis solvat pro banno sol.* 60 *pp. praeter exceptatos superius.*

Si quis homo de civitate extra civitatem portaverit aliquem dictorum gladiorum pro suo negotio, tunc statim cum redierit deponat, nisi remanserit oblivione: si tamen extra veniendo ab aliquo loco, ubi staret, portaverit hujusmodi gladios, tunc de banno illo non teneatur, sed statim, cum Civitatem intraverit et fuerit ad hospitium, fine fraude gladios illos deposuerit, nisi remanserit oblivione cognita per sacramentum ejus. A questi tre capitoli, al fol. 10 retro de' statuti antichi, leggesi aggiunta l'eccezione *nisi esset tempore guerrae.*

Le quali prudenti disposizioni erano esattamente osservate, e si noti che gli stessi Consoli di s. Eusebio e di s. Stefano incaricati per così dire del Governo provvisorio nei moti occorsi in principio del 1243 (vedi il N. 215 del lib. 2.) vollero assicurarsi per espressa deliberazione della Credenza la facoltà di portare armi anche in città non ostante il divieto di qualsiasi Podestà (2).

(1) Ibi fol. 10.
(2) Ibi fol. 76.

58. È pur da notarsi altro statuto relativo alle percosse *sine gladio*, imperocchè tralasciando per ora quanto concerne la classe de' *rustici*, della quale si terrà discorso apposito al capo 5 di questo libro, si legge a carte 7 dello statuto antico « si aliquis homo *aliquem de sua familia... percusserit vel verberaverit tunc non solvat bannum*: idem intelligatur *si aliquem ex discipulis suis castigando verberaverit sine gladio* ».

« *De zuglariis autem et zuglareis et meretricibus dictum est: si injuriam dicendo vel faciendo alicui de civitate nostra vel dixtrictu nostro propter hoc verberati vel percussi absque gladio fuerint, tunc ille qui verberavit vel percussit solvat pro banno sol. V pp. si reclamatum inde fuerit* ».

Se la prima disposizione ci rivela il poco avanzamento di civilizzazione sullo scorcio del secolo XII, a cui vuolsi riferire lo statuto; la seconda poi pare dedotta dalla considerazione, che chi si pone in contatto di meretrici e di mezzani rinunzii per se stesso al punto d'onore, e non debba risentirsi delle ingiurie di quella sgraziata classe di persone.

§ V.°

Dei Giudizii.

59. L'amministrazione della giustizia sì nel civile come nel criminale è uno dei dritti ed obblighi della superiore autorità, e sia che si riguardi all' antica investitura solita concedersi dal Vescovo di Vercelli quale Conte al nostro Comune, sia che si riguardi ai patti della susseguita Pace di Costanza, in cui intervenne; il medesimo costantemente la esercitò sin dal secolo XII (salve le appellazioni riservate al Vescovo) prima sugli abitanti della Città, sobborghi e terre di questa Curia, poscia gradatamente su altre ville e borghi del Contado a misura degli acquisti diretti od indiretti, che andava facendo, e delle convenzioni, a cui per amore o per necessità annuivano i Conti e Signori rurali,

i quali tuttavia solevano mostrarsi assai gelosi di quella prerogativa, imperocchè taluni sottomettevano bensì la loro persona e famiglia alla giurisdizione Vercellese, come conseguenza indispensabile del cittadinatico, che giuravano, ma si riservavano l'esercizio di quel diritto sui proprii sudditi.

60. Così ad esempio i Signori di Robbio nella convenzione 1.° luglio 1202 (1) nel farsi cittadini di Vercelli riservarono la propria giurisdizione, dichiarando, che farebbero buona giustizia dei loro uomini verso i Vercellesi entro quaranta giorni da caduna instanza, trascorsi li quali e non prorogati di consenso delle parti, la lite passerebbe a decisione dei nostri Consoli di Giustizia; se non che nell'anno 1215 addì 25 aprile (2) gli stessi Signori di Robbio alienarono al nostro Comune 11/32 del castello e 15/32 della villa di Robbio 17/32 di Rivaltella 1/3 del castello, colla Torre e Domigiono, villa e corte di Palestro, ed 1/37 della Corte di Meleto con ogni pubblica autorità *in fodris bannis majoribus et minoribus exercitibus itinere ostaliciis carigiis spaldifaciendis, et omnibus aliis modis, sicut ploenius possunt exerceri jurisdictio et dixtrictus, et sicut exercentur... in civibus et habitatoribus Vercell. et non ultra*, e colla quarta parte delle onoranze in *Confienza*, *Vinzaglio*, *Torigia e Lonzone*, mediante lo sborso di lire 1200 pavesi (L. 45392 attuali) riservandosi sui proprii *rustici* ogni diritto tal quale si esercitava dai Militi Vercellesi, e riservando pure *Advocatias Ecclesiarum, et duella*. Non ostante però così ampia cessione fu stipulato un patto speciale in ordine all'amministrazione della giustizia, imperocchè questo diritto fu pure conceduto al Comune, ma in via soltanto di investitura enfiteotica mediante il pagamento di altre lire 300 pavesi e l'annuo canone di denari 4 pavesi ristrettivamente agli abitatori di castelli ville e corti di Robbio, Palestro, Rivoltella, Meleto ed anche di Casalello, *tam in civilibus quam in cri-*

(1) Bis. I-18.

(2) Bis. I-24.

minalibus, convenendo, che siffatta investitura non pregiudicherebbe essi Signori nei loro diritti di giurisdizione nei luoghi di Vinzaglio, Cónfienza, Torigia e Lonzone.

61. Anche in atto 13 maggio 1222 il Conte Guido di Biandrate « *constituit se civem Vercellarum suo nomine et nomine suorum hominum, quos nunc habet et pro tempore habebunt ipse et heredes tali modo, quod praedictus Comes Guido vel eius heredes sive sui homines non teneantur... rationem facere sub Potestate sive Consulibus vel Rectoribus Vercell. de debitis sive contractibus vel maleficiis usque modo factis; de contractibus vero de coetero faciendis cum hominibus Vercell. et iurisdictionis... teneatur ipse Comes Guido et eius heredes* (non già i sudditi) *facere rationem sub Pot. et Rectoribus Comunis Vercell.* (non sotto i Consoli) *et sui homines ex hoc pacto nullo modo tencantur... facere rationem sub Potestate vel Consulibus vel Rectoribus Verc. sed tantum sub ipso Potestate Comite vel eius heredibus sicut modo sunt et faciunt* ».

Quante complicazioni di competenze giudiciali in uno Stato di così piccolo distretto? E qui osserviamo il Conte Guido e suoi eredi soggetti alla nostra giurisdizione per liti con Vercellesi *e non con estranei*; per contro i Vercellesi stessi soggetti al tribunale del Conte nelle loro instanze verso i di lui sudditi: quindi niuna meraviglia se talvolta il forestiere non potesse ottenere giustizia e si facesse luogo a rappresaglie come vedremo nel seguente §.

Ma ammesso il diritto di giurisdizione vediamo con quali forme, ed in qual modo venisse esercitato.

Procedura nelle cause civili.

62. Nel libro 1.° al N.° 20 già abbiamo veduta l'instituzione di un tribunale composto ordinariamente di sei, eletti *ad annum* dalla Credenza, sotto nome di Consoli di Giustizia, sciegliendoli per lo più fra gli avvocati, chè così accenna per quell'epoca l'appellativo *judex* (1), il quale sovente ma

(1) Ne risulta esplicitamente a fol. 20 dello Stat. ant.

non sempre accompagna il titolo *et Consul justiciae*, ed a cui si portavano in primo grado le cause civili salvi alcuni casi speciali, nei quali dovevano portarsi avanti ai giudici del Podestà od al Podestà medesimo, come vedemmo parlando della convenzione col Conte Guido di Biandrate, « *statutum est, quod omnes causae civiles de coetero agitentur sub Consulibus justiciae et sub judicibus Potestatis, nisi essent causae, quae pertinerent ad officium Potestatis et per officium essent agitandae, exceptis causis appellationum et causis de maleficiis* (1). Quanto poi ai borghi e ville, per le cause non riservate al Signore locale, la prima instanza era devoluta ai Podestà o Consoli del luogo secondo le distinzioni e col limite di cui nel seguente statuto: *statutum est quod nullus homo masculus vel femina de dixtrictu civitatis Vercell. possit compelli per aliquam Potestatem vel Consulem alicuius burgi vel villae dixtrictus civitatis Vercellarum, praeter per dominum suum, faciendi rationem sub Potestate vel Consule loci seu a quinque solidis supra, praeter quam de vicinantiis illius loci faciendis, ut consueverit fieri per vicinos illius loci* (2).

Ristrettissima adunque era la competenza giudiziaria dell'autorità locale, mentre, alla riserva del fatto di contributi o di altri oneri rusticani, era limitata a cause minori di lire 25 attuali; (per quanto si voglia attribuire detto statuto ai primi anni del secolo XIII) le maggiori dovevano portarsi avanti i Consoli di giustizia in Vercelli.

63. Quando però si trattava di controversia relativa a successione o devoluzione di feudo, ne spettava la decisione all'alto Signore del feudo, od essendovi esso interessato spettava ai *Pari della Curia*: Questa massima conforme alla Costituzione di Corrado del 1038 era riconosciuta ed osservata sì per parte del nostro Statuto, come dall'Autorità ecclesiastica.

(1) Stat. ant. fol. 19.
(2) Ibi fol. 25, r.

Infatti a fol. 25 dello Statuto antico nel darsi incarico al Podestà di procurare, che tutti i Signori dei castelli compresi nel Vescovado e distretto Vercellese tra il Po, la Dora e la Sesia dovessero rendere giustizia pel Comune, si soggiungeva *excepto de causis feudorum, quae de jure sub Dominis Vassallorum, aut sub Paribus Curiae esse debent.*

Per parte poi dell'Autorità ecclesiastica ne abbiamo esplicita dichiarazione del Pontefice Innocenzo III in fatti a noi speciali, imperocchè essendosi portata in Curia Romana la lite tra il Comune ed il prete Ajcardo in ordine a successione nel feudo del Castello di Buroglio, ebbe egli a rescrivere con Breve 13 febbraio 1205 al Delegato Arciprete di Milano: *Et si de feudo questio vertitur inter eas partes, ad Curiae Pares secundum consuetudinem terrae remittas* (1). E come infatti venne poscia rimessa tale causa a decisione dei signori Paino Conte di S. Martino e Loterio de Vistemo — *Potestates electi pro Paribus Curiae* (2).

64. Quanto al foro ecclesiastico non solo si portavano avanti del medesimo le liti tra persone o corpi ecclesiastici e quelle in cui erano convenuti ma eziandio varie liti fra laici allegando usure o violazione di giuramento prestato nei contratti, e del primo caso ne abbiamo un esempio in quella mossa nanti la Curia Romana dal Marchese di Monferrato contro il nostro Comune a pretesto di usura o di contratto palliato nella vendita di Trino e Pontestura fattaci nel 1202 (Vedi num. 9 a 11 lib. 2).

Anche le cause di sospezione o di restituzione *in integrum* erano fra noi riservate al Vescovo (vedi al N.° 89 di questo libro), ma l'abuso in fatto di ricorso dei secolari alla Curia Romana era tale, che il lodato Pontefice Innocenzo III ebbe a dare al nostro Vescovo le seguenti istruzioni, registrate poi fra le sue decretali al capo *licet de foro competenti* — Mandamus quatenus si quando *a laicis Vercellarum literas*

(1) Bis. I, 457.
(2) Bis. III, 41, 42.

super rebus praecipue, quae forum soeculare contingunt, a Sede Apostolica contigerit impetrari, sublato appellationis obstaculo, decernas auctoritate nostra irritas et inanes, dummodo Consules et Comune de se conquerentibus in judicio soeculari exhibeant justiciae complementum: liceat tamen ipsis, qui sub eisdem Consulibus taliter duxerint contendendum, si se in aliquo senserint pergravati ad tuam (sicut hactenus servatum est) vel ad nostram si maluerint audientiam appellare: hoc praesertim tempore, quo vacante Imperio ad judicem soecularem recurrere nequeunt, qui a Superioribus in sua justicia opprimuntur.

Quanta saviezza in questa decretale: ivi il Pontefice sancisce la massima, che non si abbiano a portare al foro ecclesiastico cause meramente secolari; ma come Padre comune dei Fedeli provvede al caso di denegata giustizia, dacchè era vacante in allora l'impero, a cui fare ricorso, e conserva ad un tempo la speciale giusisdizione in appello, che competeva anche nelle cause civili al nostro Vescovo quale Conte di Vercelli, lasciando però alle parti la libertà di portare tale appello alla Santa Sede, ove meglio loro fosse piaciuto.

65. Dall'elenco, che andai formando de'Consoli di giustizia, mi risulta, che il loro numero continuò ad essere di sei sino all'anno 1210; in quale anno ne trovai sette, quindi otto negli anni 1212, 13, 14 e 15; sei nel 1219, di poi ne compaiono due soli quali giudici, oltre a due altri col titolo di *Consules executores justiciae*, ovvero *Consules extimatores* incaricati particolarmente delle esecuzioni delle sentenze civili ed aggiudicazione dei beni del debitore.

Questa circostanza mi fece dubitare, che l'ordinamento della Città in due giudicature, la quale ci risulta di poi esplicitamente all'anno 1246 (1) debba retrotrarsi incirca al 1220, sedendo uno dei giudici al banco dell'Aquila alla porta Pusterla in vicinanza alla Chiesa di s. Tommaso,

(1) (Stat. ant. fol. 188.

l'altro al banco dell'Orso alla porta Ursona presso la chiesa di s. Giuliano; ed invero di questa divisione della città in due parti o quartieri già ne abbiamo un cenno in data 13 maggio 1222 (1) « *debent esse cives et habitatores Vercellarum sicut sunt homines Pusternae, vel portae Ursonis* » ma per meglio chiarire questo punto conviene, che io parli anticipatamente d'un diritto giudiciario imposto dal Comune sulla prolazione delle sentenze sotto nome di *judicatura* corrispondente in origine alle così dette sportule.

66. Di esso ne abbiamo menzione sin dall'anno 1186 nella convenzione coi signori di Casalvolone 13 ottobre (2) ove fù statuito « *quod ipsi non debeant usque ad lib. X pp. dare judicaturam Consulibus justiciae, pro debito, quod petunt a Comuni pro parte eorum sed a' lib. X supra dare debeant judicaturam, si quaerimoniam deposuerint* » L'abate Frova interpretò questo patto dicendo, che i Signori di Casalvolone si obbligavano a piatire avanti i Consoli di Vercelli nelle sole cause eccedenti L. X, *lecito per le minori di ricorrere ad altro tribunale;* ma una tale interpretazione mi pare erronea sia rimpetto alle testuali espressioni, sia per le risultanze di altri documenti, che sarò per riferire.

Infatti in due atti di aggiudicazione 25 febbraio 1214 e 31 gennaio 1217 (3) in seguito a sentenze profferte da un Console di giustizia, io trovo liquidato il debito: cioè nel primo atto L. 5, 4, 4 *pro sorte* — ss. 16 *pro judicatura* — den. 6 dritto del Segretaro *pro sententia* — e nel secondo L. 16 *pro sorte* — ss. 16 *pro judicatura* — den. 12 *pro sententia.*

La tassa giudiciale è quì evidente, anzi rileva niente meno del *cinque per cento* del debito per cui seguì la sentenza, e di questa rata ne vedremo la conferma parlando delle appellazioni, se poi i Consoli di giustizia godessero

(1) Arch. Civ. fra le pergam. sciolte.
(2) Bis. IV, 103.
(3) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

per intiero di questo diritto, o solo per metà, restando l'altra a profitto del Comune, io nol potrei decidere, se pure non si voglia credere divisibile per analogia di quanto troviamo concesso al Podestà di Casalvolone nell'atto di sua nomina 31 agosto 1227 (1) « *Concedentes ei pro suo feudo medietatem bannorum et judicaturarum illius loci* ».

Non vedendo più alcun cenno di questo diritto dopo l'anno 1220 per le sentenze profferte dai Consoli di giustizia, ed apparendo ridotto il numero di essi, io opino, che siansi in quel torno organizzate le due giudicature provvedendo i titolari di stipendio sull'erario pubblico, come ne risulta di poi all'anno 1246, precorrendo così in questa parte di più secoli l'attuale ottimo sistema.

67. Le citazioni a comparire avanti al Podestà assessore giudici o Consoli di giustizia si facevano dai servienti, i quali erano dodici, sei pedestri, e sei a cavallo per portare ordini nel distretto (2), esse dovevano ripetersi tre volte e farsene relazione prima di prenunciarsi in contumacia *cum requisitum foret semel bis tercio, et venire contempsisset nec aliquem responsalem pro eo misisset* (3); di qui appare, che si ammettevano procuratori ad lites, e per quante procure mi siano cadute sott'occhio le trovai tutte redatte in modo generale a tutte le liti ed autenticate *alla presenza d'un Console di giustizia* (4).

Tuttavia non trovo presso di noi alcun esempio di quanto si praticò in Novara, quando in una lite colà delegata ad Odemario preposto di s. Gaudenzio l'abate di s. Andrea di Vercelli per eleggervi in suo procuratore un Novarese dovette ottenerne l'autorizzazione da quei Consoli Girardo Cavallero, Giulio Seri... — ... Porca, e Guido Bullino, come in atto 27 agosto 1227 (5).

(1) Bis. IV-396.
(2) Stat. ant. fol. 38.
(3) Atto 1254 8 giugno Arch. Osp. Magg. di Vercelli.
(4) Arch. Osp. Magg. sudd.
(5) Arch. Osp. sudd.

Presso di noi gli avvocati furono primieramente inibiti di accettare procure in cause iniziate contro il Comune, quindi dall'essere procuratori in qualsivoglia lite, salvo fossero eletti a rappresentare e far le parti dello stesso Comune (1).

Colui, che essendo stato citato, in persona propria se abitante nella città, od anche in persona domestica se fuori, non si presentava al tempo prefisso, incorreva in ciascuna volta (*salva rationabili causa cognita*) in una multa di soldi X se avente un patrimonio di lire 50 ed oltre, o di soli soldi V se minore ma eccedente le lire X, se meno a giudicio del Giudice, le quali multe erano comminate non solo pel caso di lite ma per qualunque oggetto venisse taluno citato a comparire avanti al Podestà, suoi assessori, giudici o Consoli e militi di giustizia *pro justicia vel alio negotio*, così alla pag. 5 del codice degli Statuti antichi.

68. Nella già accennata lite, che il Comune dovette sostenere nanti i Consoli di Milano contro il Comune di Pavia pel rifacimento dei danni dati al castello e Villa di Robbio abbiamo la proposizione fattane dal nostro procuratore in comparsa 13 dicembre 1202, ed ivi è da notarsi il modo con cui fu proposta l'azione giusta il dritto Romano (2).

Non ho documenti, da cui risulti presso di noi siffatto rigore di enunciazione precisa dell'azione, che si voleva intentare, tuttavia bisogna dire, che talvolta si fossero ele-

(1) Stat. ant. fol 20.

(2) « *Propono in factum actionem redditam loco interdicti unde* » *vi, vel condictione ex illa lege, si quis in tantum praestando me* » *velle consequi.* Nomine Universitatis Vercell., ex altera tantum, quod » ipsam universitatem contigit, sic ad praesens propono: si vero con» tingeret, quod minime credo quod necesse haberem, ante litem conte» statam eligere alteram ipsarum actionum, *deliberet pars avversa*, vide» licet universitas Papiensis *super actione in factum reddita, loco* » *interdicti unde vi*, quam tempore litis contestandae eligam, si de » jure debere eligere convictus fuero, non tamen adhuc eligo, sed alter» native, ut supra propono: Arch. civico cod. dei Patti pag. 33.

vate contestazioni in proposito, posciachè nel secondo statuto dell'anno 1341 (1) e forse con data anteriore ne fu espressamente abolito l'obbligo, e furono svincolati i giudizii da sì fatte pastoie.

69. Del rimanente la lite si conduceva presso che nelle forme attuali, proposizione, prefissione di termine a deliberare, proroghe, deduzioni di posizioni con delegazione ad un notajo per riceverne le risposte (2), e simile deduzione di capitoli e delegazioni per esami di testimonj (3); in ordine ai quali mi piace osservare, che il delegato faceva interrogazioni speciali per assicurarsi se il testimonio ben comprendeva il capitolo dedotto, e segnatamente trattandosi di provare l'esistenza di un dato testamento, lo interpellava *quid est testamentum?* ed in una deduzione di notorietà — *quae nam est publica fama?* Per lo più il Console di giustizia dichiarava nella sentenza aver preso consiglio da' suoi socii, altre volte ne riportava il consiglio datogli da due valenti giureconsulti del paese (4) e talvolta eziandio asseriva seguire il consiglio avuto da sapienti di altre città di Lombardia (5) ma già fin d'allora, secondo i più recenti moderni codici, ogni sentenza chiudevasi presso di noi colla liquidazione delle spese.

70. Sebbene negli atti d'investitura accordata al Comune dai Vescovi Aliprando ed Ugone negli anni 1208 e 1214 non si legga espressa la riserva delle appellazioni e della

(1) A foglio 35.

(2) 1269 15 aprile Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(3) Atti nell'Arch. dell'Osp.

(4) 1240 21 marzo Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(5) Per questi consulti fuori paese richiedendosi delle spese, il Giudice non poteva valersene senza il previo consenso delle parti: *Stat est q. iudex potestatis vel Consul iusticiae non debeant exire civitatem Vercell. pro consilio habendo, nisi de voluntate parcium et si una pars voluerit et altera non voluerit, quod consilium habeatur extra civitatem Vercell. ad expensas illius partis, quae hoc postulavit, si tamen illa pars omnes iudices Vercell. dedit suspectos.* Stat. ant. fol. 62.

dazione dei tutori (vedi num. 20 e 21 libro II) le medesime investiture erano alligate alla clausola *secondo che il Comune era solito di tenere,* e quindi non v' ha dubbio che esistessero tali riserve, e le vedremo testualmente espresse nel Registro *De Vassallis Beati Eusebii* (infra N.° 89) come eziandio in altra di dette investiture 1 gennaio 1515, di cui si farà menzione al N.° 250, anzi per quanto concerne le appellazioni, ne abbiamo un documento in data 19 maggio 1266 (1), nel quale il Vicario generale del Vescovo e Conte Martino Avogadro, revocando una sentenza profferta il 4 stesso maggio in primo giudicio dall'Assessore del Podestà di Vercelli condanna il Comune a pagare L. 5, ss. 8 1|2 pavesi a certo Deferrario a compenso di 7 anni di ritenzione d'un'isola contesa: sembra però che il Vescovo esercitasse questo suo dritto sulle sole sentenze definitive del Podestà o suo Assessore, e così infatti ci addita l'estratto autentico in data 6 marzo 1344 (2), del Registro *De Vassallis Beati Eusebii* ivi « *De omni sententia, quae datur a Potestate, vel ejus Judice, potest ad Episcopum appellari* » mentre in ordine alle sentenze profferte dai Consoli di giustizia, per oggetti, come credo, maggiori di ss. V pp. si dava appello al Podestà, a quale proposito abbiamo uno speciale statuto, che riferisco in nota (3).

(1) Bis. I-408.

(2) Archivio del Vescovado.

(3) « Si appellatio fuerit ad me de aliqua causa iudicata infra *qua-* » *draginta dies* per me vel nuncium meum secundum leges et mores » iudicabo, si tamen causa liquida fuerit nec tamen remanserit justo im- » pedimento vel concordia partium, et recipiam vel recipi faciam *pignora* » *sive iudicaturam* statim lite contestata *den. XII pro qualibet libra* » (il cinque per cento come già abbiamo veduto esigersi dai Consoli » di giustizia prima che loro fosse assegnato lo stipendio) *nisi dati fuerint* » *in ea causa appellationis* bona fide facta æstimatione rei, quam » petitur, ab actore et reo sub sacramento sequertæ ab illo videlicet qui » appellaverit *et totidem ab adversario*; *nisi alterutra partium prop-* » *ter inopiam afferat, se pignus sive iudicaturam dare non posse*: » *quo casu recipiam iuramentum* ab illa parte, quod bona fide dabit

Con riserva di ritornarvi in appresso parlando de' giudizii criminali, osserviamo intanto, che la tassa è qualificata *un pegno*, o meglio deposito, giacchè si restituiva al vincitore, che sembri duro il vederla eziandio ingiunta all' appellato, ma l'esazione non aveva più luogo da nessuno quando già era stata fatta in primo giudicio, in ogni caso suppliva la cauzione giuratoria per la parte povera; siccome poi era statuito, che mediante il prefisso stipendio il Podestà nè per sè, nè pe' suoi dipendenti avrebbe avuto alcun' altra pretesa od emolumento (1), egli è chiaro, che la tassa suddetta era per intiera devoluta allo Stato.

71. Non farei parola di appello alla Santa Sede, come di diritto nei casi di sentenze profferte dalla Curia, ovvero dai Delegati Pontificii, se non per accennare un documento curioso. Il Comune era stato condannato da Ruffino Abate di S. Marciano di Tortona e da Uberto de Catena Canonico di Asti a rifare molti danni stati dati in una escursione all' Abbazja di S. Silano di Romagnano, e segnatamente *pro damno domorum combustarum et dextructarum et vinearum incisarum et pro damno campanarum et cartularum et aliarum rerum*, si era interposto appello, e quindi si fece risultare per atto autentico 3 novembre 1223 (2) *quod Guala Gaburrus Nuncius et Procurator Comunis Vercellarum sedens super equum, et equitando cum instrumento procurationis et aliis instrumentis, arripuit iter eundi Romam occasione causae appellationis etc. — Actum in via pubblica juxta portam Novam extra Civitatem Vercellarum.* — La lite fu protratta sino al 1248, e finì con sentenza arbitramentale 1 luglio (3),

» et praeterea militibus iusticiae consignabo, et ipsi excutere debent
» si poterit. Item si qua fiet petitio *pecuniaria vel civilis* super ma-
» leficiis et iniuriis in modum praedictum pignus sive iudicaturam lite
» contestata accipiam, sicut superius dictum est in causis appellationum:
» ita quod *si criminabiliter agatur non teneatur accipere pignus* ».
Stat. ant. fol. 25.

(1) Stat. ant. fol. 2.

(2) Bis. I-378.

(3) Bis. IV-330.

essendosi pagate dal Comune non meno di L. 1150 imperiali, le quali anche calcolate in quest' ultima epoca, sebbene già se ne fossero fatti dapprima pagamenti parziali, rilevano all' egregia somma di L. 83434, 80 d' oggidì.

Non si ommetta un caso di *appello all' Impero*, per cui fecero protesta gli ambasciatori d'Ivrea in atto 29 settembre 1208 (1) nelle loro contese col nostro Comune per Piverone, abbenchè non fosse emanata sentenza e dichiarasse il Podestà di Vercelli essere pronto di render loro ragione a termini di Giustizia (vedi al N° 196 di questo libro).

72. Tale si era l'andamento regolare delle liti, ma molte di esse si terminavano per *sentenza arbitramentale* anche fra corpi morali e collo stesso Comune, nè vi ha memoria di omologazione giudiciale: nel compromesso poi si concedeva talvolta facoltà agli arbitri *ut possint audire et definire tempore messium et vindemiarum et in festivis diebus* (2) e ciò nelle cause privilegiate nell'interesse dei poveri e simili.

73. Ora facciamo passo all'esecuzione del giudicato. Non soddisfatto il debito entro i giorni 30 soliti concedersi nella condanna, si faceva luogo all'aggiudicazione dei beni del debitore. Con un primo statuto decretato *in plaena concione* il 18 dicembre 1184 (3) si stabilì: *quod debitor carens mobilia dare debeat insolutum creditori tres nummatas de suo allodio vel de terra libellaria pro duobus nummatis: scilicet de illa terra quae creditori magis placuerit*, e ciò ad estimo dei Consoli, e non avendo terre si operasse in egual modo contro il fidejussore anche in contumacia, salvo il riscatto entro un anno, quale avvenendo il creditore *renda conto dei frutti*, ma il debitore *solvere debeat creditori usque ad denarios tres pro libra pro singulo mense si ab alio mutuaverit, si autem eos non mutuaverit nullum guidardonum habeat creditor;* in mancanza poi di allodio o di terra livellaria, si aggiudicassero i frutti del feudo; il tutto col ter-

(1) Arch. civ. Acquisti fol. 123 retro.

(2) Bis. II-50 17 novembre 1233.

(3) Arch. civico, Cod. Acq. II, 26.

mine di giorni 30 ai terzi per farvi opposizione, e con preclusione di via trascorso il termine, purchè risultino informati della seguita aggiudicazione.

Vediamo qui adottata a rigore la massima di non esigere interessi, salvo nel caso di essere astretti a corrisponderne (vedasi al N° 148 del capo III del Commercio) e coll'obbligo anzi al creditore di dare conto dei frutti percetti nell'anno; ma qual contrapposto in quel limite del *quindici per cento* all'anno? dunque se ne esigevano in fatto e ben gravi.

Se duro era lo statuto pel creditore in quanto all'obbligo di retrodare i frutti, lo era pure pel debitore nel perdere pel non fatto riscatto il *terzo* del valore del suo stabile di libero allodio e la metà trattandosi di fondo enfiteotico oltre alle spese assai rilevanti.

74. Però nella pratica, tenendo fermo lo statuto nelle altre sue disposizioni, ommettevasi negli atti di aggiudicazione la condizione *si creditor mutuaverit*, sinchè nell'anno 1226 od in quel torno emanò un'altra legge in proposito (1), colla quale fu ridotto ad un quinto l'aumento a darsi al creditore ed assegnato un interesse fisso, sebben grave, durante l'anno del riscatto, a computarsi però nei frutti.

75. Rilevanti però erano le spese del procedimento tanto più se contumaciale: abbiassene un esempio: con sentenza

(1) » Si quis ad postulacionem creditoris consignaverit bona sua,
» et *de rebus mobilibus* non consignaverit tantum unde possit sa-
» tisfieri creditoribus suis, tunc *de rebus immobilibus*, quæ sunt
» vel intelliguntur esse illius debitoris, satisfiat creditoribus ejus,
» videlicet dando *quinque nummatas terrae pro quatuor denario-*
» *rum*, et hoc si tot et tantæ sint res illius debitoris, unde possit
» secundum prædictum modum satisfieri creditoribus ejus, alioquin
» detur nummata pro nummata solummodo: *data tamen licentia*
» *debitori usque ad annum et diem recuperandi res datas in so-*
» *lutum cum guidardono denariornm duorum pro libra singulis*
» *mensibus* (10 p. cento all'anno) *illi creditori, computando fructus*
» *quos percepit vel bona fide percipere potuit in guidardono*, et si
» quid superfuerit in sorte; transacto vero anno et die permaneat
» datio in solutum. Statut. ant. fol. 21.

4 maggio 1258 il Conte Roberto di Cavaglià aveva ottenuto condannato un suo debitore *in lire 3 ss. 4 di capitale e soldi 27 di spese*; seguì immissione in possesso semplice detta thediale (1); poscia citato il debitore a contraddire a tale possesso e non comparso, il Giudice mandò a due Consoli estimatori di recarsi in Cavaglià per l'estimo di beni: presentato ed approvato l'estimo si ordinò al serviente di porne in possesso il Conte a concorrenza di lire 8 soldi 12 1/2 comprese le spese, ed il relativo atto venne definitivamente approvato dal Giudice il 23 dicembre 1258 (2). Ancorchè si deduca il quinto pel noto miglioramento, le spese raddoppiarono pressochè esattamente il debito, e fra le medesime mi piace accennare *soldi* 25 *pp. pro expensis factis a dicto Domino Roberto pro tribus diebus, quibus stetit Vercellis cum duobus equis et uno scutifero* (L. 8 cent. 7 attuali al giorno). Osservisi che le spese compaiono in tale proporzione, come avviene oggidì, per un *piccolo debito*; in un caso però di condanna ed aggiudicazione per lire 225 pp. le spese ascesero a sole lire 3 ss. 10 (3).

76. Il lettore avrà osservato, che doveva farsi sempre precedere l'esecuzione sui mobili prima dell'aggiudicazione degli stabili: il debitore poi, il quale non avesse di che soddisfare il suo debito coi mobili, poteva far cessare la decorrenza degli interessi offerendo di dare in paga i suoi stabili, e l'offerta doveva farsi avanti ad un Console di giustizia nel Consolato ed alla presenza del creditore *vel saltem citato trino edicto misso ad domum suam per intervalla ad minus trium dierum;* doveva pure l'offerta contenere la consegna di tutti gli stabili, acciò il creditore potesse scegliere come meglio gli piacesse, *et si creditor recusaverit vel postposuerit recipere solutionem, ex tunc transacto uno mense a die*

(1) In atto 17 maggio 1286 (Osp.) si ha la spiegazione esplicita di questo possesso tediale: ut *taedio affectus veniat de iusticia responsurus.*

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(3) 1244 3 settembre Arch. Osp. di Vercelli.

praedictae protestationis non current aliquae usurae vel guidardona vel expensae (1).

77. Se il marito vergeva ad inopia, *et sua substantia male utebatur*, sull'instanza della moglie veniva citato, ed ammessa o provata, si provvedeva all'assicurazione della dote ponendo essa moglie in possesso dei mobili e quindi dell'opportuna concorrente di stabili, senza però aumento del quinto (2).

78. Quando poi il debitore si trovava oberato, era ammesso alla cessione generale di sue sostanze colle seguenti distiuzioni « Si aliquis de civitate Vercell. vel jurisdictione » pro aliquibus debitis *juraverit* consignare sua bona, et non » consignaverit tantum quantum aliis debuerit, et inde cre» ditorés ejus suam non possint consequi solucionem, tunc » Potestas vel Consules *teneantur in concione dicere, quod » ipse nihil habet, et dicere in illa concione, quod nemo ali» quid praestare ei debeat* seu aliquod capitale ei dare sine » licentia creditorum, *nisi prius concordatus cum creditoribus » fuerit*; et si creditores ejus, quibus bona sua consignavit, » aliquas res penes eum invenerint *praeter indumenta*, liceat » eis res illas auferre cum Nuncio Consulum vel Potestatis, » salvo tamen jure cuiusque creditoris...., *et insuper ille, » qui defecerit in solucione creditorum a libris XX superius » debeat in concione plaena pilam, quae est in brolio Co» munis, ascendere et ibi stando in pedibus coram populo » se prorsus nudare, et ita de arengo sine bragis recedere, » nisi remanserit parabola creditorum* (3).

Ecco fin d' allora la stessa formalità per la cessione dei beni ignominiosa, di cui al titolo 33 libro 3.° delle Regie Costituzioni, ultimamente col codice abolita, se non che le medesime non davano facoltà ai creditori di dispensarne il debitore come in questo statuto, e stabilivano il limite tra la cessione semplice e l' ignominiosa a lire 220 attuali, quando che lo statuto lo fissava a lire XX pavesi, le quali,

(1) Stat. ant. foglio 23.
(2) 1265 24 gen. Arch. Osp. Verc.
(3) Stat. ant. fol. 20 retro.

avuto riguardo all' epoca del 1224 incirca, in cui sembra essere stato promulgato, corrisponderebbero in oggi a lire 642; quindi la disposizione antica era meno gravosa.

79. Fattasi volontariamente dal debitore la cessione dei beni, ovvero sovra protesta di più creditori (e diciotto ne trovo in una del 1° marzo 1246) (1), si apriva il giudicio di graduazione, affinchè venisse soddisfatto « *ille qui* « *pociora jura habeat per ordinem secundum quod quilibet ostenderit jus suum* ».

80. Chiudiamo questa esposizione intorno ai giudicii civili col rammentare una delle più belle instituzioni, di cui possa andar superba la mia patria, la prima, per quanto io sappia, fra tanti popoli vicini a provvedere alla difesa gratuita dei poveri (2) in un secolo, che si vorrebbe accennare come ancora barbaro!!!

Sebbene in questo statuto non se ne parli, io non dubito però che si provvedesse un sostituito avverandosi il caso di alcuna delle liti state eccettuate siccome in qualche modo afficienti lo stesso avvocato dei poveri, mentre quelle riserve ci additano come si seguisse il diritto Romano nei casi di ricusazione o di dispense nei giudizii, e nelle testimonianze.

(1) Arch. Osp. Magg. di Verc.

(2) *Statutum est, quod Potestas teneatur eligere infra unum mensem unum iudicem* (avvocato) *qui debeat iurare, quod bona fide et sine fraude absque malo ingenio, remoto timore odio et amore speciali lucro et damno, consilium dabit et patrocinium praestabit in causis per totum annum in civitàte Vercellarum viduis et orphanis pauperibus et aliis miserabilibus personis, qui omnes propter paupertatem sibi imminentem in causa non erunt sufficientes ad expensas in eis faciendas, et haec faciet sine aliquo praemio vel salario sibi a praedictis personis dando, et contra quemlibet praeterquam contra patrem et matrem et superiores* (altri ascendenti) *et uxorem et filios et inferiores, et praeterquam contra illos, quos invitos secundum legem non cogitur ferre testimonium, et praeter contra Dominum, cui esset ille iudex Vassallus, vel contra illum vel illos cuius vel quorum tutor vel curator esset.* Stat. ant. fol. 15 retro.

Altrove (1) ho dimostrato, che l'instituzione dell'Avvocato dei Poveri a spese del pubblico fu costantemente presso di noi conservata mediante quell'altra magnifica Instituzione del Collegio dei Dottori, nata altresì in questo secolo XIII e mantenutasi sino ai primi lustri del XVIII, della quale io non farò ulteriore parola a scanso di ripetizione.

Procedura nei Giudizii Penali.

81. Anche nel libro 1.° num. 54 si è fatto cenno della giurisdizione criminale attribuita al Podestà, il quale fra i suoi giudici doveva averne uno specialmente deputato ai malefizii, se non che essendosi poscia creato un Magistrato di sei eletti dalla Credenza, con incarico di assistere il Podestà nei giudizii criminali (ibi) il giudice dei malefizii avrà esercitate le funzioni di avvocato fiscale pei veri processi; continuando il suo primitivo uffizio per le semplici contravvenzioni di polizia urbana o rurale; ed in proposito di polizia urbana troviamo disposto doversi eleggere annualmente dal Podestà *duos homines in qualibet porta istius civitatis, qui debeant esse accusatores damnorum datorum in curia Vercellarum* (2).

Più tardi: cioè nell'anno 1250, come da nota in margine allo stesso statuto, si volle, che la nomina di questi campari procedesse, almeno in secondo grado, da elezione popolare affidandola ai consoli delle parrocchie, fissandone il numero a diciotto: cioè uno per parrocchia e determinando che sino a prova contraria si credesse all'accusa concorde di due di essi campari purchè di parrocchie contigue ivi indicate.

82. Quanto ai reati il Podestà ed i militi di giustizia avevano sotto i loro ordini dei poliziotti *inquisitores seu mandaterii* (vedasi sopra al num. 57) incaricati di spiare e riferire *pel procedimento d' ufficio*, ma questo miglioramento alle leggi longobardiche, che richiedevano l' accusa

(1) Del Collegio dei Dottori di Vercelli. Vercelli Tip. De-Gaudenzi anno 1848.

(2) Stat. ant. fol. 9.

dal a parte lesa o dai parenti, era purtroppo ristretto a casi speciali sussistendo, come vedremo, l'antica massima in via ordinaria.

Nessun atto di procedimento criminale essendosi conservato per quell'epoca, io non mi trovo in grado di indicarne le forme, e debbo limitarmi ad accennare qualche passo di statuto, che vi abbia relazione.

83. Conimendevolissimo per quei tempi si è quello prescrivente, *quod nullus homo torqueri debeat seu martyrizzari* (e per aggiunta in sopralinea *vel equipollens seu ad indecens supplicium) nisi fuerit fur pubblicus seu latro seu homo malae famae* (1).

84. Vediamo poi conservato in parte l' ordinamento di garanzia reciproca, già vigente presso i popoli Germanici e segnatamente presso gli Anglo Sassoni, mercè lo statuto che porta la data del 1241 (2) col quale i danni per furto, guasto od incendio dovevano rifarsi al danneggiato dalla villa, in cui era accaduto il reato, unitamente alle quattro ville prossimiori « *per solidum et libram* » *hoc tam de* » *damno dato occulte, quam de damno dato palam*, nisi Con» sules Villarum *consignaverint malefactores*, qui fecissent » illud damnum, Potestati et Communi Vercell. et intelligantur » esse malefactores, si covinčti fuerint *non cognoscendo or-* » *dinario jure sed per officium*, et quod aliqua villa vel » burgus non possint facere fieri nisi unum tantum duellum » contra malefactorem sive malefactores: si villa vel villæ » burgus vel burgi succubuerint in duello debeant... resti» tuere omnes expensas factas pro ipso duello sive occa» sione dicti duelli, *et illi debeant emendare solummodo, qui* » *solvunt fodra cum villis*.

Del duello come prova in procedimento criminale si parlerà appositamente nel seguente §: intanto osserviamo, che non bastava alle cinque ville il denunziare il malfattore, ma

(1) Stat. ant. fol. 50.

(2) Ivi fol. 24 retro.

era a loro carico la prova del reato, in difetto della quale dovevano compensare il danneggiato, concorrendovi i soli terrieri soggetti al fodro e vicinanze.

85. Ma quello statuto riguardava unicamente i borghi e le ville, quindi il danneggiato per guasto, furto ed incendio per entro la città o sua curia non godeva di pari trattamento; a ciò riparare fu poscia fatta un'aggiunta in margine allo stesso statuto, però senza data, *statutum est, quod Commune Vercell. emendet damna seu guasta clam data vel facta deinceps per guastum vel incendium in curte Vercell. secundum modum et formam superius etc.*, è tuttavia da notarsi una grave differenza in questa aggiunta, poichè l' azione verso il Comune pel ristoro dei danni venne quì limitata ai casi di devastazioni ed incendio commessi *di nascosto*, esclusi quei reati pubblici, nè vi fu compreso il furto forse per le maggiori guarentigie e più pronto procedimento di cui potevano usare i cittadini o per quell'andazzo, per cui sovente le riparazioni si fanno per metà.

Poco stante io diceva, che la massima longobarda di non procedere salvo per accusa era ancora vigente in via ordinaria, e ne abbiamo la prova nelle stesse parole del recitato statuto, che ne forma un'eccezione: *non cognoscendo ordinario jure sed per officium*; il che viene a confermarsi da altro brano di statuto, relativo ai servi della gleba, che qui riferisco con riserva di discorrerne a lungo in apposito § nel capo V di questo libro.

Statutum est, quod si Dominus occiderit rusticum suum, vel membrum ei absciderit sine justa et rationabili causa, liceat Potestati ordinario jure et legittimo accusatore interveniente et non per officium de ipso maleficio cognoscere (1).

(1) Stat. ant. fol. 32 retro.

§ VI.

Delle Prove in fatto criminale col mezzo del duello, e delle ordalie.

86. Oh fosse pur vero quanto scrisse il Chiar.mo Commendatore Cibrario, *che i giudizii di Dio ed i giuramenti di purgazione cessarono, poichè furono propagate le forme del dritto Romano, e che dopo la metà del secolo XII non se ne trovi più memoria* (1); imperocchè io sarei dispensato di farne cenno in questo periodo di storia, siccome relativa al susseguente secolo; ma il Muratori ebbe ad indicarne ancora un caso fra i Modenesi all'anno 1339 (2); quindi non farà meraviglia il trovarne fra di noi nel secolo antecedente.

Non entrerò io quì a discorrere dell'origine e della progressiva legislazione in ordine ai giudizii di Dio, così bene spiegati e dal Muratori e da tanti altri eruditi, fra quali godo citare un nostro concittadino il Chiar.mo Professor Ranza (3), ripeterò soltanto con essi, a quale aberramento di ragione abbia potuto portare l' ignoranza od il fanatismo sino a tentare Iddio a far miracoli per disciogliere le loro private e pubbliche differenze, commettendo la ricognizione della verità alla forza delle armi, all'immersione in acqua fredda (4) o bollente, al recarsi in mano un ferro arroventato, o passeggiare su vomeri ardenti, o trapassare fra mezzo a due cataste di legna incendiate, tanto meno poi in fatto civile.

Non però sì fatte assurdità vennero giammai approvate dalla Chiesa e per essa dai Sommi Pontefici (5) i quali ben

(1) Econom. pol. del Medio Evo-Torino 1839 pag. 200.

(2) Antichità Ital. diss. 38-Milano 1837 Tom. IV-48 e nella diss. 39.

(3) Dissertaz. sopra il Mosaico di una Monomachia-Torino 1784.

(4) Abolita poi questa prova dell'acqua fredda da Lotario colla legge 65 fra le longobarde-Mur. Rer. Ital. Tom. 1, Parte 2ª, col. 143.

(5) Murat. Diss. 37 anzidetta pag. 52, Cantù Documenti di legislazione Num. 17, mihi pag. 525.

anzi tanto si travagliarono sino a che le ebbero del tutto sradicate dall'orbe cattolico, e finchè o per la crassa ignoranza o per l' inveterata abitudine nol potevano ottenere, non mancarono tuttavia di minorarne d'assai le ree conseguenze mercè la mirabile instituzione della tregua di Dio in molte epoche dell' anno ed in tre giorni di caduna settimana, nei quali tempi dovevano sospendersi le prove di Dio sotto pene gravissime d'interdetto e di scomunica; che se quelle prove sono state in alcuni luoghi indirettamente approvate da Vescovi, e se anzi si pretese di accennare dei nostri annuenti alle approvazioni datene da Ottone II e da Arrigo I; il grande Attone Vescovo di Vercelli già aveva innalzata la sua voce e mosse le più giuste lagnanze contro quella rea costumanza applicata per sino alle chiese e monasterii, i quali dovevano essi pure venire difesi nella pugna dal proprio patrono od avvocato od altro campione « *heu* » *nostros compellimur Vicarios ut vel istorum coede victi vel* » *illorum quasi absoluti esse videamur, nec purgari a crimine* » *nisi perpetrato crimine valeamus* (1) ».

Tuttavia egli è pur forza il confessare, che tali giudizii erano divenuti comuni in Italia nei secoli X, XI e XII, ed in varii luoghi perdurarono eziandio nel XIII ed oltre per quanto massimamente al duello giudiciale, cotanto era radicato questo barbaro costume, innestato nei popoli della diuturna dominazione Germanica.

87. Già vedemmo al num. 84 un brano di statuto, che autorizzava presso di noi il duello come prova in fatto criminale, ed altro ancora ne dobbiamo riferire in nota (2).

(1) De Pressuris Ecclesiæ, nelle opere del Vescovo Attone stampate in Vercelli nel 1768.

(2) Item statutum est, quod si quis in causa sua falsos testes vel falsam cartam sive chartas scienter produxerit, et Potestati et Consulibus manifestum fuerit dabit pro banno lib X et prætcrea causam perdat, et si non dederit bannum perpetuo bannizetur quousque steterit mandatis Potestatis et Consulum Comunis, et qui falsum dixerit testimonium *coquatur in fronte*, et prætcrea perpetuo sit infamis *hoc ita*

Dall'esame di questo ultimo statuto, la cui data può collocarsi tra l'anno 1194 ed il 1207 e non oltre, emergono le seguenti considerazioni:

1.° Che avanti di permettersi il duello si doveva da ambe le parti prestare giuramento d'essere in buona fede intorno alla propria asserzione (1), onde procedeva, che il vinto

si cognoscatur sine duello falsos testis vel falsas chartas produxisse; *si autem per pugnam* aliquis probabitur, falsus testis solvat pro banno lib. X et sit perpetuo infamis, et si bannum non dederit bannizetur, *sed non coquatur.*

Item si aliquis testes aliquos produxerit, et adversarius voluerit dicere ipsum illos testes omnes vel aliquos scienter falsum seu falsos produxisse, debeant ille vel illi, qui testes vel testem produxerit, *se per pugnam defendere* si paratus fuerit ille, qui contra se dixit testes esse productos falsos, per pugnam procedere, *eo tamen jurante* se firmiter credere, quod adversarius ejus unum aut plures testes falsos produxerit, et ille, qui falsos testes dicitur produxisse, *juret praecise* se scienter testes aut testem falsum aliquem contra adversarium non produxisse per se vel per alium, et si ille qui provocavit ad duellum succubuerit, *ille vel ejus campio in duello* resarciat expensas campionis factas in duello: ita quod in talibus duellis *non accipiatur campio nisi de Vercellis et de Episcopatu Vercellarum*, et ille qui dixerit contra se testes vel testem falsos esse productos debeat nominare testem vel testes, quos esse falsos dixerit, et hoc ante quam juret ut supra, et debeant moderari expensæ campionis arbitrio Potestatis vel Consulum Comunis, qui pro tempore fuerint. Stat. ant. fol. 12.

(1) Quest'obbligo del previo giuramento a prestarsi dai contendenti risulta pure da altro brano di statuto concernente l'accusa per taglio delle viti e di altre piante, ovvero per incendio dato o fattosi dare nelle case agricole, vigneti, boschi, od a danno delle messi nel quale vedremo pure in qual modo si fosse ammessa la prova del duello.

Si quis damnum dederit furtive incidendo vineas, aut arbores, vel faciendo incidi comburendo domos aut cascinas aut blavam aut remas aut foenum aut faciendo comburi, liceat cui damnum fuerit datum, si tamen trascendit ultra sol. XX pp., per pugnam probare; et si succubuerit ille, qui appellaretur de damno, restituat in duplum damnum et expensas campionis, et si ille qui appellatur obtinuerit, restituantur ei ab accusatore expensae campionis, et ille, qui accusat, juret se firmiter credere ipsum damnum sibi dedisse vel dari fecisse, et ille qui accusatur juret se illud damnum non dedisse nec dari fecisse. Stat. ant. fol. 9 retro.

cadesse nella multa siccome considerato di poi quale spergiuro, e qui si osservi che il Re Liutprando aveva ingiunto il previo giuramento al solo proponente la pugna e non al provocato, *praebeat sacramentum ipse, qui compellat solus et dicat juratus quia non asto animo eum per pugnam fatieare quaerat* (1) quando invece i nostri legislatori vollero il giuramento d'ambe le parti, anche per rendere meno frequenti tali duelli.

2.° Che abbandonate le antiche distinzioni tra laici ed ecclesiastici, idonei o vecchi ed infermi ognuno poteva farsi rappresentare nel duello dal suo campione, da sciegliersi però fra le persone abitanti in Vercelli o nel Vescovado: quindi il far da campione era un'arte tanto più pagata quanto più forte e destro si dimostrava l'individuo; per il che in sostanza l'esito pendeva a favore di chi avesse più denari a spendere, se pure non vigeva anche fra noi la regola altrove osservata di non autorizzare il duello salvo fra campioni di forza riconosciuta pressochè uguale.

3.° Che sebbene si ammettesse ancora la prova *per pugnam*, non di meno già si dimostrava come si dubitasse della giustizia dell' esito, posciachè al falsario convinto con altri mezzi, oltre all'infamia ed alla multa, si decretava il marchio a fuoco sulla fronte, quando invece se la prova risultasse dal duello imponevasi bensì l'infamia e la multa, *sed non coquatur*. Così confessavano indirettamente i nostri legislatori, come già il Re Liutprando « *Incerti sumus de judicio Dei et multos audivimus per pugnam sine justa causa causam suam perdidisse, sed propter consuetudinem.... legem istam vetare non possumus* (2) » e prima di lui il Re Rotari pel caso di contestazione della legittimità d'un individuo, la cui nascita si imputasse ad adulterio, aveva prescritto altro genere di prova, *quia grave et impium esse videtur, ut talis causa sub uno scuto per pugnam dirimatur* (3).

(1) Lib. V, cap. 17, Mur. Rer. Ital. Tom. 1, Parte 2, col. 64.
(2) Cap. 65 lib. 6, Muratori Rer. Ital. Tom. II, Parte 2, col. 74.
(3) Cap. 164, Muratori ibi col. 2.

4.° Che bensì il vincitore aveva dritto al rimborso della spesa del suo campione, ma doveva stare alla tassa, che ne verrebbe fatta dal Podestà, per evitare ogni sopruso a carico del vinto.

88. Non però il solo duello era autorizzato anzi irrecusabile nel caso previsto da dette leggi, ma era eziandio ammessa la prova del ferro rovente.

Nell'anno **1207** lo stesso Comune di Vercelli aveva dovuto sostenere un duello contro certo Tibaldino notaio commettendolo al suo campione Guidone de Lixa: riuscito questi vincitore, probabilmente i parenti del vinto, certi Passardi, bucinavano di farne vendetta contro del Lixa e contro di coloro, che lo avevano consigliato.

Per antivenire a sì fatte disgustose conseguenze, però ben prevedibili a quei tempi, il Comune impose preventivamente un banno di lire **500** pavesi (**L.19878** attuali) esigibile sui beni e persone di detti Passardi tuttavolta si verificasse la temuta vendetta, rendendoli così solidarii mallevadori; tuttavia nella relativa deliberazione **10** aprile **1207** (1) ebbe a dichiarare:

» Si contigerit, quod aliquis eorum (Passardorum) vellet
» dicere, quod in hoc non culpasset neque malignaverit,
» *volens se defendere per pugnam vel per judicium ferri*
» *calidi*, per quod voluerit ex his duobus, tunc ejus defensio
» recipiatur, et si contigerit, quod inde caderet per pugnam
» vel per judicium ferri calidi, tunc bannizetur ipse et sui
» heredes perpetuo et non sint in perpetuum habitatores
» Vercell., et si contigerit, quod ille vel illi de inscriptis
» Passardis se defenderent per pugnam vel per judicium
» ut supra, ita quod inde non caderet, *tunc ejus pignus*
» *et suum avere ei restituatur*, ita quod non debeat ali-
» quod onus sustinere in avere vel in persona.

Vedi qual miserabile scampo era lasciato all' innocente per non essere solidario d' una multa gravissima: ma la

(1) Arch. civ. Cod. Acq. 1-31.

era giustizia di quei tempi, ed ognuno vi si accomodava: frattanto vi troviamo ammessa ancora nel 1207 la prova del ferro rovente in concorso a quella *per pugnam*, della prima però io ne credo cessato l'uso non molto dopo la stessa epoca, non così della seconda; imperocchè, oltre all'essersi integralmente conservato, nella riforma degli statuti del 1241, quello sovra riferito concernente i falsarii, vi fu anzi nello stesso anno confermata (come vedemmo al num. 84), mercè il nuovo statuto relativo ai guasti, furti ed incendii commessi nelle ville, nè si trova posteriore deroga, abbenchè altri capitoli portino in margine annotazioni di revoca o modificazione sino all'anno 1252.

Essendo andati perduti i volumi delle deliberazioni posteriori del Comune, non abbiamo altra memoria per determinare a quale epoca sia fra di noi cessato il duello giudiciale: vuolsi però osservare come nel corrispondente capitolo relativo ai falsarii inserto nell' altra riforma degli statuti del 1341 esistente a stampa, nel mentre si conservarono quasi letteralmente le pene del marchio in fronte, della multa portata a lire 100 pavesi, e dell' infamia coll'aggiunta *et ipsi testes depingantur in palatio Comunis* (1), si omisero però le disposizioni relative al caso di prova *per pugnam*.

89. Questi giudiciali duelli seguivano in apposito steccato o Monomachia sotto l'ispezione della pubblica autorità, che ne regolava le forme e la qualità delle armi, e siccome presso di noi tale ispezione era riservata *al Vescovo come Conte di Vercelli*, convien credere, che vi si mantenesse in uso, come più benigna, la legge di Carlo Magno, confermata da Ludovico Pio e da Lottario 1.° — *melius visum est ut in campo cum fustibus pariter contendant* (2); ma anche col bastone l'esito poteva talvolta riuscire ferale, qual parmi

(1) Stat. stampati pag. 64 retro.

(2) Parimenti Ludovico Pio nella legge 3 (Mur. Rer. Ital. Tom. 1, parte 2, col. 126) *eligantur duo qui cum scutis et fustibus in campo decertent.*

avvenuto nel fatto del Tibaldino, che io ebbi a riferire: osservinsi non di meno le parole *arma perdere*, di cui nell'infrascritta dichiarazione.

Il dritto di ispezione sulle Monomachie spettava all'alta giurisdizione, ed era comunemente riservato nelle cessioni ed investiture; per il che il Vescovo di Vercelli nel cedere con atto 1169 ind. 2, 12 K. martii (1) quanto possedeva in Masserano a favore dei suoi canonici di S. Eusebio, riservò a sè ed a suoi successori *Castellantiam spaldos et fossata hostum et battalliam.... quia spectant ad viciniam*, cioè al Vescovado investito del Contado; e se nelle investiture di Vercelli date dal Vescovo negli anni 1208 e 1214 non si legge espressamente riservato questo diritto, si è perchè le medesime si riferivano genericamente alla forma antica e consueta; ma in quella già da me citata del 1 gennaio 1515 si vedono in un colle appellazioni e cogli atti di volontaria giurisdizione riservate eziandio *battalliae judicatae*.

A maggiore conferma chiuderò questo § riferendo in nota (2) un brano dell'estratto autentico dal Registro *de*

(1) Arch. Eusebiano.

(2) » Feudum Comunis Vercell. feudum Comunis est, quod tenet ab » Episcopo et Ecclesia omnem jurisdictionem civitatis, insulas, pedagium » et mercatum, quæ plænissime habet Ecclesia ab Imperio secundum » multa privilegia, et tenet Comune in feudum montem S. Laurentii et » Tridinum de suptus, et cortem ejus: pro castro Arborii dat annuatim » duodecim libras ceræ in die Jovis Sancti pro cereo faciendo, et debet » dici et de hoc sunt cartæ pubblicæ: de omni sententia, quæ datur a » Potestate vel ejus iudice potest ad Episcopum appellari *et omnes battaliae judicatae debent fieri per nuntios et advocatos Episcopi et* » *sub eis ordinari et custodiri in ipso campo, et partes debent* » *facere securitatem nuntiis Episcopi de quatuor lib. pp., et illa* » *pars, quae perdiderit in campo debet tantum solvere et arma* » *perdere: et si campiones venirent ad campum, licet concordia* » *postea facta fuerit, utraque pars debet solvere nihilominus quatuor lib. pap.* Omne jus ac Potestas remansit in Episcopum dare » auctoritatem mancipationibus, et abstinendi a paterna hæreditate, et dare » tutores et curatores addere, removere, mutare, de causis suspectis » cognoscere, et de in integrum restitutionibus audire judicare, decre- » tum et auctoritatem dare super contractibus minorum ».

Vassallis Beati Eusebii conservato nell'archivio arcivescovile, laddove oltre ad altre notizie dichiarative delle investiture, che si concedevano dal Vescovo alla città abbiamo un cenno speciale in ordine alla Monomachia ed alla multa, però assai lieve, che per compenso delle spese dovevasi pagare dal vinto.

Iguorandosi l'epoca della redazione di quel registro *De Vassallis Beati Eusebii*, di cui si ha soltanto un estratto autentico in data 6 marzo 1344, non mi è possibile di stabilire in moneta attuale la multa di lire 4 pavesi inflitta al perdente.

§ 7.°

Delle rappresaglie.

90. E noto, che i Germanici ritenessero come uno dei più preziosi loro diritti *la faida* ossia vendetta privata, esercitata sovente non solo dall'offeso ma dai parenti, dai Vassalli ed amici auche contro parenti e Vassalli dell'offensore tuttochè estranei al fatto e talvolta persino ignari del medesimo: forse il duello giudiciale venne di poi introdotto da loro Capi per ridurre ad una sola regolata tenzone una guerra furtiva e micidiale, che si estendeva a tutti gli aderenti all'offensore: ma se ciò fosse, avrebbe potuto ottenersi fra i proprii dipendenti, non quando l'offensore era estraneo alla loro giurisdizione: epperò a mio avviso la sussistenza della rappresaglia fu una *continuazione della faida*, tuttavolta l'autorità pubblica non aveva mezzo per far riparare al danno od all'offesa.

Quindi riesce inesatta l'asserzione di taluni, che vorrebbero introdotto in Italia l'uso delle rappresaglie all'apparire de'Comuni; sebbene poi non possa negarsi ch'essi proseguirono ad antorizzarle perfino nel secolo XIII ed oltre ancora.

Il Muratori ne tratta di proposito nella dissertazione LV *Antiquitates Medii Evi*, e ci dice « *Turbolenti tunc Italicorum* » *mores eorumque instabilitas omnia susdeque miscebat,* » *ita ut sub finem soeculi XIII omnes fere Civitates represaliis scaterent* ».

Egli va indagando, se qualche scusa potesse trovarsi per una consuetudine così contraria alla giustizia, quale si è quella di permettere ad una persona il rifarsi del mal tolto e delle offese ricevute da un forestiero con impossessarsi delle cose spettanti a qualsivoglia altro individuo, ed anche degli individui stessi semplicemente connazionali al suo offensore o debitore, e gli parve appunto di ritrovarla in quell' altro gravissimo abuso allora corrente, per cui molti di que' piccioli governi non rendevano a chi non fosse del loro distretto quella giustizia, che facevano pei proprii dipendenti: per il che non rimanesse altro mezzo salvo di appigliarsi alle rappresaglie.

91. Anche fra noi cotesta ingiustissima regola dovette sussistere, e credo vigesse in tutta Lombardia, da che nei trattati particolari d' alleanza si aveva cura di provvedervi; in fatti, riservando in appresso quello cogli Astesi dell'anno 1194, troviamo nelle alleanze contratte coi Milanesi (1), e cogli Alessandrini (2) il seguente capitolo: *quod Rectores et Consules justiciae Vercellarum dicent et dicere teneantur justiciam hominibus Mediolani et Alexandriae et jurisdictionis de illis causis tam civilibus quam criminalibus, quae sub eis ventilabuntur vel fient, sicut tenebunt dicere et facere.. hominibus Vercellarum*, e viceversa per parte dei Milanesi ed Alessandrini.

Altro argomento può dedursene dalla concessione fatta dal nostro Comune agli abitatori del borgo di Tricerro (3) *quod non cogantur ullo modo ad justiciam faciendam sub Potestate vel Consulibus Vercell. alicui, qui non sit de jurisdictione Vercellarum.*

Con tale massima di diverso trattamento del forestiero in fatto di giustizia non si può negare, che l'uso delle rappresaglie dovette moltiplicarsi a misura dello sminuzzamento dei governi in Italia, ma le medesime erano già radicate

(1) 1215 5 marzo Biss. II-90-93.
(2) 1217 12 ottobre Arch. civ. cod. dei Patti I-11.
(3) 1218 5 ante K. martii cod. dei Patti I-146.

negli usi Germanici ed invalse come diritto popolare nella lunga precedente dominazione: probabilmente sotto gli Imperatori Germanici, attesa la lontana loro residenza ed il difetto di pronta e regolata giustizia, era in Italia risorta la faida nel suo originario rigore, vale a dire si esercitava di fatto verso i vicini ancorchè connazionali, quasi contabili di non aver impedito il danno: se ciò si provasse, come è verosimile, la prima cura dei Comuni dovette rivolgersi ad escluderla fra i proprii cittadini, quindi di provvedere in qualche modo o coi trattati o colle leggi, affinchè venissero tolte o si rendessero meno frequenti le cause tra cittadino e forestiero, a misura poi che si moltiplicarono le guerre parziali da Comune a Comune diminuirono i trattati internazionali, e non v'è meraviglia, se sullo scorcio del secolo XIII *omnes fere civitates represaliis scaterent*, come disse il Muratori.

E per quanto ai trattati lo stesso Muratori riferisce come più antico quello del 1198 fra i Modenesi ed i Ferraresi: parmi che egli avrebbe potuto accennare un capitolo della lega lombarda 3 maggio 1168, il cui documento ci fu da lui stesso conservato nella dissertazione 48.a, laddove venne stabilito *ne quis* suprascripti Marchionis (Malaspinæ) hominum vel suprascriptarum civitatum (fra le quali la nostra Vercelli) vel aliarum quæ modo sunt, vel erunt in hac civitate, *alium pro alio de alia civitate pignoret vel vindictam sumat occasione contractus vel maleficii*, sed sibi imputet si non idoneo debitori crediderit.

Dovremo noi dire, che quei generosi Italiani, i quali convennero nella lega, abbiano avuto unicamente per scopo il togliere con tale patto un grave incaglio all' altissimo loro divisamento, od abbiano altresì riconosciuto come le rappresaglie fossero in urto ad ogni sana regola di giustizia; ad ogni modo gode l'animo il vedere i Comuni, appena in isperanza di consolidarsi, provvedere con avveduta sapienza alla sospensione almeno di quel triste abuso.

92. Ottenuto però l'intento, e cessato il bisogno dell'ac-

cordo, ripigliossi anche fra le stesse città la malaugurata consuetudine, a cui il commercio troppo incagliato cercava di riparare alla meglio, e di ciò ne abbiamo per noi un bellissimo documento, che e per la sua antichità e per le sue disposizioni merita d' essere riferito per intiero in nota (1) siccome tuttora inedito.

(1) Anno 1187 ind. V ultimo die mense julii.

Ivi i Consoli del Comune di Vercelli convengono con varie persone « negotiatores civitatis Alexandriæ tam eorum nomine quam aliorum « civium Alexandriæ: videlicet, quod ad portam civitatis Vercellarum « debeant colligi et recipi de cætero ab hominibus Alexandriæ et ejus » habitatoribus *nomine pedagii* de plaustro onerato de quibusque suis » rebus XII papienses (cioe XII *denari* e così L. 2 cent. 44 in circa » d'oggigiorno) et de soma tres pp. et de equo onerato duos pp. et de » asino onerato unus pap. usque ad solutionem libr. X pp, de quibus Calvino » de S. Stephano prædicti Consules et ipse negociatores concesserunt ha- » bere et recipere lib. VII *pro restitucione damni, quod ipse passus est* » *pro bestiis quas homines Alexandriae ei abstulerunt*, alias vero libras » III, solutis prius illis libris VII, debeant habere Olricus de Fortiano » et Papillionus, *quas Calvinus eis abstulit*.

» Præterea convenit inter eos, quod si contigerit aliquem civem » Vercell. *non posse consequi jus suum apud Alexandriam per* » *Consules civitatis Alexandriae* illarum rerum, de quibus quærimo- » niam apud eos deposuerit de aliquo cive Alexandriæ et ejus habita- » tore, Consules Vercell. *antequam nullum cambium vel diffidan-* » *tiam faciant*, debebunt nuntiare per literas vel nuntium Consulibus » Alexandriæ per. XV dies in antea, et si aliquæ res tunc fuerint in » civitate Vercell., secure, cuius fuerint, ducere debeant eas apud Ale- » xandriam. Item dictum est de homine Alexandriæ vel eius habitatore » si ius suum apud Vercell. consequi non poterit: videlicet per XV » dies antequam Consules Alexandriæ nullum cambium vel diffidanciam » faciant, denunciare debebunt Consulibus Vercell., et si quas res cives » apud Alexandriam haberent, tunc secure debeant eas ducere Vercell., » et sic ad invicem promiserunt attendere et observare per omnia ut » supra legitur. Verumtamen collector pedagii debet habere duodeci- » mum nummum, quia sic inter eos convenit. Actum in casa Credentiæ » ipsis præsentibus, unde plures cartæ uno tenore scriptæ sunt. Ego » Ambrosius Ansisus Notarius jussu Rufini Oriolii Notarii hanc cartam » scripsi. Arch. civico cod. Acquisti pag. 1.

Da questo documento appare, che certo Calvino Vercellese era stato derubato di alcuni capi di bestiame da uomini Alessandrini per un valsente di lire X pavesi (lire 487 circa attuali), e che avendo ottenuta dai nostri Consoli la facoltà di rappresaglie si era impossessato di oggetti spettanti alli Olrico Forziano e Papiliono, i quali si trovavano probabilmente in Vercelli per causa di negozio; questo fatto poneva in diffidenza i negozianti di Alessandria, e per non interrompere il loro commercio con Vercelli pensarono di fare indennizzare prima il Calvino pel residuo suo credito, quindi poi i loro connazionali Forziano e Papiliono per le cose loro tolte mercè un dazio sul commercio medesimo; il progetto fu gradito dai nostri Consoli bramosi di comporre la vertenza, e quanto all' avvenire si moderò in modo, che cessasse la diffidenza, sapendo ciascuno d'aver campo a ritirare fra giorni 15 i proprii effetti in caso di notificanza di questa specie di guerra particolare.

Lo stesso documento conferma altresì l'opinione del Muratori qualmente le rappresaglie fossero conseguenza di denegata giustizia, e ci da a conoscere come già fin da quell'epoca le medesime erano subordinate alla permissione del Comune.

93. Un eguale temperamento, di costituzione d'un dazio, però a carico dei Vercellesi nel loro ingresso a Torino, vuolsi dire sia stato adottato alcuni anni dopo per tacitare certo Calcagno danneggiato dai nostri, posciacchè si trova un atto 21 luglio 1200 (1) in cui il Podestà di Torino libera definitivamente i Vercellesi dal pedaggio solito pagarsi alle famiglie Calcagno e Carmenti: non ostante però tale liberazione egli è a credere, che gli interessati abbiano rinnovate rappresaglie con ulteriori danni, forse in dipendenza di cessione di parte dei diritti di dette famiglie, imperocchè in un atto posteriore dell' 11 febbraio 1202 (2) i Consoli di Torino fecero altra liberazione a favore della famiglia Caroso

(1) Arch. civ. Acquisti I-243.
(2) Ibi pagina 50.

di Vercelli ed a favore del nostro Comune *pro contractu habito inter Enricum Carosum et Petrum Fantum et Meliorem Calcagnum et pro praedis inde factis seu pro illis iniuriis et damnis inde datis ab ipso Enrico et Giliberto* (Caroso) *et illis de casa sua vel a Comuni Vercell.*, se pure non si voglia interpretare per un secondo fatto da quello distinto.

Altri aggiustamenti potrei recare in fatto di rappresaglie, e citerò soltanto quello apparente da atto 22 agosto 1186 ind. IV (1) col quale alcuni particolari *di Lodi* alla presenza dei nostri Consoli e di varii canonici fanno pace colli Girardo e Petrino fratelli de Rovaxino *ad partem et nomen omnium hominum de Vercellis et de Episcopatu de omni malo et iniuria ab ipso Petrino perpetrato...* mediante il pagamento di lire nove pavesi.

94. Ma tutto questo prova la sollecitudine a sedare i fatti individuali, meglio era il prevenirli coi trattati.

Nell'anno 1194 Bongiovanni Mortaria cittadino di Vercelli era stato offeso nella città d'Asti, quindi erano avvenute rappresaglie a danno degli Astesi, stata poi ogni cosa composta sulle instanze del Podestà di quella città e dei nostri Consoli con instromento di pace 20 aprile stesso anno: nel giorno dopo però seguì un accordo fra le due Città, *quod pro aliqua fissoria* (sic) *seu principali debitoria non debeat aliquem disturbari, nisi creditor in civitate eorum iusticiam habere non possit* (2).

Tuttavia la convenzione riguardava i soli crediti, ed anche per essi subordinava le rappresaglie alla prova di denegata giustizia: quindi fu provveduto a tutti i casi nel successivo trattato di alleanza del 9 maggio dello stesso anno 1194 (3) col seguente capitolo, il quale venne di poi inserto in molti trattati di lega fatti con altri Comuni, *Astenses si quidem tenentur salvare et custodire, adiuvare et defendere personas et res Vercellensium in Aste et in eius*

(1) Arch. civ. Acquisti pagina 49.
(2) Ibi pag. 246.
(3) Ibi pag. 126.

virtute et alibi et ubicumque potuerint bona fide et sine fraude circa omnes homines, et facere iusticiam hominibus et de eorum posse quando quis de aliquo cive Astense aut de aliis de virtute Astensium conquestus fuerit, con eguali obblighi ai Vercellesi verso gli Astesi.

95. Se non che i trattati duravano così poco, e le rappresaglie erano così ammesse di diritto, che si dovettero sancire anche fra noi apposite leggi per moderarne almeno l'effetto, quando non riescisse di poterle impedire.

Statutum est, quod si aliquis de civitate vel dixtrictu fuerit alicubi impeditum extra dixtrictum Vercell. in persona vel avere; ex tunc Potestas vel Consules Comunis Vercell. ex quo fuerint requisiti, debeant requirere per ambaxatores vel suas literas, ut satisfiat ei vel eis qui impediti fuerint: si vero infra mensem post requisitionem non fuerit ei vel eis satisfactum, det postmodum licentiam et auxilium ei vel eis recambiandi simili modo super eos, qui impedierint et in toto poderio illius civitatis vel loci, de cuius dixtrictu esset ille vel illi qui impedimentum praestarent: ita quod hoc, quod captum fuit, debeat pervenire in forcia Comunis: si vero infra mense proximo, quo venit in forcia Comunis non fuit ei vel eis satisfactum, tunc transacto illo mense praedicta capta restituantur ei vel eis qui ceperint vel pro quibus capta sunt, praestita tamen de praedictis Comuni idonea securitate de eis restituendis ad voluntatem Potestatis qua hora ei vel eis fuerit satisfactum (1).

Nella dura necessità di ammettere, come negli altri governi, l'uso delle rappresaglie, con quale maggiore prudenza si sarebbe potuto trattare sì fatto argomento? Voleva il Comune, che prima se gli denunciasse il danno, e certamente lo avrà verificato: quindi per via governativa ne preveniva quello, da cui dipendeva l'accusato, nè permetteva rappresaglie salvo trascorso un mese dal dato avviso e non soddisfatto il cittadino: ogni cosa poi tolta ai forestieri dopo il permesso doveva consegnarsi ad esso Comune in titolo

(1) Stat. ant. fol. 37.

di sequestro per un altro mese, e soltanto dopo trascorsa questa seconda mora se ne faceva il rilascio al creditore: finquì concordiamo colle misure adottate da altri governi ed accennate dal Muratori; ma non basta ancora, il nostro Comune voleva altresì una cauzione dal proprio cittadino per restituire gli effetti *qua hora ei fuerit satisfactum.*

96. Relativamente però ai crediti dei Vercellesi verso forestieri erasi provveduto particolarmente con altro statuto.

Stat. est, quod si aliquis de civitate vel dixtrictu alicui » forensi mutuaverit aliquid vel pro eo fideiusseret vel man- » levaverit, vel aliquo modo ab eo habere debebit pro ali- » quo debito, quod Comune teneatur eum vel eos requirere » vel requiri facere per literas vel ambaxatores intra men- » sem unum, facta ei inde quærimonia, ut satisfiat civi vel » civibus Vercell. sive homini iurisdictionis Vercell., quos » si non satisfiat infra mensem unum, quod *licitum sit ho-* » *mini* vel hominibus civitatis vel iurisdictionis Vercell. pro » quo vel quibus facta fuerit illa requisitio, *saxire in civi-* » *tate et iurisdictione Vercell. de rebus requisiti et eius ho-* » *minum* usque ad eius satisfactionem: *salvis concordiis et* » *pactis quibus Comune Vercell. tenetur versus aliquem vel* » *aliquos, et salvo quod Potestas possit eos affidare pro* » *negotiis Comunis* (1).

Questa speciale disposizione, a mio avviso, non pregiudicava il creditore nell'appigliarsi poi al precedente generale statuto, quando la medesima non potesse avere alcun risultato: infatti essa si conformava per così dire al diritto comune restringendosi allo aggiudicare le cose spettanti al debitore forestiero *esistenti però nello Stato* quando il credito era denunziato alla propria superiore autorità, e che la medesima, riconosciutolo, ne aveva diffidato il debitore: ben è vero, che si aggiunge *et ejus hominum*, ma queste parole indicano non già i connazionali del debitore, bensì le persone a lui soggette per feudo o per servitù della gleba,

(1) Stat. ant. fol. 37.

epperò considerate in quell' epoca quasi solidarie del loro signore.

97. L'eccezione posta in fine *salvo quod Potestas possit eos affidare pro negotiis Comunis* ci avverte essere già in uso le lettere di fidanza, che talvolta si concedevano dai Comuni o signori nella loro giurisdizione a persone o corpi sudditi di altro Stato, o per interesse del proprio governo o per liberalità verso corpi morali (1), o per altre cause tanto più se in tempo di guerra affine di preservare da insulto le cose e persone loro appartenenti (2).

98. Non solamente si esercitavano rappresaglie sulle cose e crediti dello straniero, ma eziandio alcune volte sulle persone stesse, togliendole in ostaggio e ponendole in carcere tuttochè estranee al debito od all'offesa ricevuta; di questo tristissimo abuso, sebbene di rado esercitato, ce ne avvisa il decreto in forma di graziosa concessione fatto ai Vercellesi dal Podestà e Consiglio generale di Milano il 29 marzo 1246 susseguito dal giuramento del Podestà di Novara 24 successivo aprile (già riferiti ai num. 262-63-64 del libro II) tendenti ad assicurare i Vercellesi, che per parte di quei Comuni non si sarebbe più tollerato simile abuso di arresto di persone in ostaggio per qual si voglia causa.

99. Se per un lato il nostro Comune aveva statuito di

(1) Vedansi le lettere del Marchese di Monferrato a favore dell'Abbazia di S. Andrea di Vercelli 26 marzo 1243 riferite al num. 77 del libro IV.

(2) Al foglio 97 degli statuti antichi leggesi una deliberazione della Credenza con affidamento alli Guglielmo ed Alferio fratelli Alferii d'Asti per ogni podere, che essi avessero comperato nel distretto Vercellese dichiarando « quod nullomodo aut casu possit aut debeat aliquo modo » vel ingenio auferri ipsis vel hæredibus... et specialiter *illa occasione* » *quod essent cives civitatis de Ast*, vel quia foverent partem A- » stensem vel aliam partem, quæ non esset pro parte Comunis Vercell. » vel quæ esset contra partem Comunis Vercell., salvo tamen pro eo- » rum vel alicuius speciali facto iuste approbato » ed a condizione, che per dette possessioni dovessero « *sustinere omnes scuffias tam in fodris, quam in omnibus aliis expensis Comunis Vercellarum.*

prestar aiuto alle rappresaglie, che fossero state regolarmente permesse, doveva per altra parte procurare la difesa dei suoi distrettuali innocenti allorchè quelle si esercitavano dagli esteri; quindi la sua costante sollecitudine a sedarle nel primo nascere; sebbene poi abbia dovuto talvolta metter mano alle armi per sì fatte particolari contese.

Impertanto ad effetto di restringerne le occasioni per parte dei suoi distrettuali, oltre ad alcune diffidanze a non dare imprestiti al Marchese di Monferrato, una emanata il 9 febbraio 1192 (1) l'altra comprensiva del Conte di Biandrate e registrata a carte 46 degli stat. antichi (2) si venne poi a decretare in generale « Quod quicumque de civitate vel » dixtrictu Vercell. de cœtero aliquo tempore *dederit aut fecerit occasionem, seu aliquam offensionem fecerit quare ge-* » *neralis exercitus fiet* et contigerit quod homines civitatis » pro Comuni exierint civitatem, aut si etiam absque ho- » minibus civitatis Potestas vel Consules *facerent exercitum* » *solummodo de hominibus Episcopatus* movendo contra lo- » cum vel personas de dixtrictu civitatis, tunc priusquam » etiam steterint mandatis Potestatis vel Consulum *debeat* » *dare Comuni libras* **100** *illius monetae, quae curret per* » *locum* (3) ».

Per vero questo statuto non concerne rappresaglie verso esteri, poichè dice *movendo contra loca vel personas de dixtrictu civitatis*: comunque però, imponendo il grave preventivo sborso delle lire cento, tendeva a sminuire queste particolari contese; esso ci attesta purtroppo, che il Podestà non aveva talvolta forza morale ad ottenere la riparazione da luoghi o signorotti distrettuali, e che bisognava ridurli ad obbedienza coll'esercito o parziale o generale.

Ma ad assicurare vieppiù il ristoro de' danni all'offeso,

(1) Arch. civ. Cod. Acquisti I-29.

(2) Ivi si dichiarava che il creditore *nullum consilium, nullum auxilium pro istis rebus exigendis vel recuperandis a Comuni Vercell. aliquo modo habeat.*

(3) Arch. civ. Cod. Acquisti I-31.

prima ancora di tutte le anzidette disposizioni, già si era statuito addì 9 maggio 1182 (1), che se taluno Vercellese od estero avesse offeso un cittadino od anche un estraneo, *pro quo consules justiciam vellent facere*, e l'offensore non risarcisse secondo la condanna, il Comune avrebbe regresso anche sopra stabili ad altre cose da lui date in pegno a qualche cittadino o distrettuale, prelevando però sovr'essi il capitale, che realmente fosse dovuto al possessore del pegno: colla quale disposizione veniva preclusa la via a pegni fittizii diretti a sfuggire l'effetto delle condanne.

Ho notate le parole *pro quo Consules justiciam vellent facere* a doppio scopo sia di confermare quanto io già diceva, che pei stranieri pur troppo non era ancora riconosciuto l'obbligo di loro far rendere giustizia, il che dipendeva dai trattati speciali, sia di far conoscere come non ostante il radicato abuso della guerra privata il nostro Comune già sin dal secolo XII si riservasse il diritto d'intervento non solo tra i distrettuali ma tra questi ed i stranieri.

100. E per quanto ai distrettuali vuolsi accennare un atto 25 gennaio 1214 (2) col quale il Podestà di Vercelli delegò il signor Giacomo de Brunamonte ad ordinare e comporre stabile pace fra i signori Olriano, e fratelli de Meolo e loro aderenti per una parte ed i figli del fu signor Pietrofilo de Meolo per l'altra *super omnibus discordiis et homicidiis et guerris inter eos factis et habitis aliquo modo*, mandando osservarsi quanto egli avrebbe decretato *sotto le pene portate dallo statuto.*

Il caso era gravissimo: malgrado una primitiva pace sottoscritta in atto pubblico, si erano rinnovate le ostilità fra le due parti loro parenti ed amici senza che il documento ne spieghi l'origine: tre individui nella prima e cinque nella seconda avevano perduta la vita oltre ad altri feriti, talchè per quanto alle due principali famiglie trovavansi ridotte ai

(1) Arch. civ. Acquisti 1-23.
(2) Cod. Acquisti 1-244.

figli minorenni. Il delegato Brunamonte ottenne, che si facesse pace, e la fece giurare da tutti gli aderenti, ed anche da quello fra i minori che aveva già compiuto i dodici anni con promessa di ratifica per gli altri giunti che fossero a valevole età: ciascuno rinunziò ad ogni ragione d'indennità per danni sofferti e venne dato il bacio di pace: *osculati sunt ad invicem*, del che ne fu redatto atto pubblico nella chiesa di S. Maria d' Areglio, della quale era Pievano D. Guglielmo zio di detto Olriano de Meolo anch'esso intervenuto a giurare la stessa pace, che il Delegato proclamò doversi puntualmente osservare *sotto le pene comminate nello statuto Vercellese.*

101. Queste comminatorie trovansi in fatti nello statuto antico al foglio 11 retro sotto la rubrica *de pace et tregua rupta.*

Il contravventore ai patti della pace o tregua doveva condannarsi all'esiglio e starvi sino a nuova concordia a farsi sotto gli ordini del Podestà e suo delegato coll' avversario o coll'erede, *et si haeredes masculos non habuerit tunc cum eo, qui tunc esset caput guerrae*, colla mediazione di quegli amici, che sarebbero dal Podestà indicati, ed anche dopo seguito l'accordo il suddetto contravventore dovrebbe stare fuori del luogo se così da quegli amici mediatori si fosse creduto opportuno.

Oltre alla suddetta pena dell'esiglio, il contravventore doveva altresì venir condannato ad una multa verso il Governo proporzionata alle sue sostanze nel modo che segue cioè lire 25 pp. con un patrimonio di L. 200 o meno
lire 50 » 500 o meno
lire 100 » 1000 o meno
il dieci per cento sovra patrimonio superiore a L. 1000 e minore di L. 4000,
Lire 400 per ogni sostanza superiore a lire 4000.

Nessuna pena veniva inflitta alla parte, provocata colla rottura della pace o della tregua.

Tali disposizioni dovevansi applicare tanto ai cittadini

come ai distrettuali ed anche a chi avesse consigliato a rompere la pace o la tregua, sia che queste fossero state stabilite dai Consoli di giustizia come dai Consoli di S. Eusebio o di S. Stefano o dagli amici dei contendenti, che anzi se a cagion della rottura della pace o della tregua taluno della parte avversaria fosse stato ucciso, o gli fosse toccato di perdere mano o piede, naso od occhio, allora l'esiglio del contravventore doveva estendersi ad anni cinque posteriori al nuovo accordo fatto col ferito o cogli eredi.

Questo statuto deve essere stato promulgato dopo il 1208 poichè già vi si accennano i Consoli di S. Eusebio, pure nell'atto del 1214 che ho riferito non si fa menzione di multe od esiglio, certamente perchè i principali contendenti erano rimasti vittime nelle rinnovate ostilità.

102. Tali erano le norme colle quali era regolato presso di noi l'uso delle rappresaglie, e tali erano pure i mezzi che il governo adoperava per sminuirne i micidiali effetti e per provvedere al risarcimento dell'offeso nell'epoca in discorso (1) tuttavia a complemento di questo § farò cenno ancora di alcuni documenti, che additando il modo d'esecuzione servano a maggiore sua illustrazione (2).

Nell'anno 1206 certo Arditio de Prato di Asti dimorante a Milano era stato indebitamente arrestato dai servienti del Comune, il medesimo con atto 29 luglio d' esso anno (3) prestò giuramento *quod de coetero pro hoc facto non offendet aliquam personam de Vercellis sive de dixtrictu in avere nec persona.*

Nell'anno dopo Florio de Gattinaria Consignore del luogo, non si sa il perchè, aveva recato danni ad alcuni d'Ivrea colà transitanti con bestie da soma; sulle riclamazioni di

(1) Gli statuti relativi a rappresaglie furono di poi, non però sostanzialmente, variati, e si possono leggere a carte 151 e 169 dello statuto generale del 1341 esistente in istampa, ma non vi esiste più il capitolo de pace vel tregua rupta.

(2) Vedansi pure i numeri 136-138 al capo del Commercio.

(3) Arch. civ. Acquisti 1-68.

quel Comune, il nostro per evitare rappresaglie, e giacchè non aveva ottenuto, che lo stesso Florio risarcisse gli Iporediesi, gli staggì l' usbergo, che fece vendere versandone il prezzo a mani dei Consoli d' Ivrea, i quali in atto 20 aprile 1207 (1) confessarono *vice et nomine Comnnis Yporegiae et illarum personarum, quibus Florius de Gattinaria fecerat injuriam per mortem asinorum, accepisse a Jacobo de Odemario Clavario Comunis Vercell. nomine ejusdem Comunis Vercell. lib. X pp.* (lire 397 c. 56 d'oggidì) *quae fuerant de Osbergo illius Florii ablato pro praedicta injuria facta praedictorum asinorum* ».

Nel codice poi degli statuti antichi al foglio 36 retro si legge la seguente disposizione (verso l'anno 1230) *stat. est quod Potestas ex quo requisitus fuerit ab Odemario vel filiis eius... teneatur eis dare parabolam cambiandi de rebus Comitis de Savogia et de rebus hominum ipsius et sui poderii usque ad ploenam satisfactionem tocius pecuniae ablatae filio suo in poderio ipsius Comitis, et si usque ad pascha resurrectionis non fuerit sibi ploenarie satisfactum, praeterea infra octo dies teneatur facere credenciam de dando ei parabolam capiendi personas, et quod maiori parti Credenciae placuerit faciet: videlicet de danda parabola vel non danda capiendi personas* ».

Se quì abbiamo una conferma di rappresaglie estensibili a cattura di persone, la vediamo però soltanto minacciata subordinandola ad una nuova deliberazione; anzi convien dire, che questo affare sia andato per le lunghe dacchè nell'anno 1241 si trova aggiunto allo stesso statuto, che il Podestà dovesse entro aprile prossimo informarsi, se l'Odemaro fosse stato intieramente soddisfatto: essendolo, si cancellasse detto statuto, (e lo fu al 1.° maggio) se no, si avesse per confermata la permissione, frattanto si mandasse un' ambasciata al Conte invitandolo a denunziare al nostro Podestà gli uomini, che avessero pagato o rimessa alcuna cosa al

(1) Arch. civ. Acquisti 1-122 retro.

suddetto Odemaro od a' suoi figli, e così si dovesse pure operare per ogni altra rappresaglia già concessa.

Dal complesso di questi documenti mi sembra confermato, che se il Comune Vercellese era astretto ad ammettere le rappresaglie, nulla però trascurava per prevenire o sedarne le occasioni, o minorarne in ogni caso le conseguenze.

CAPO II.

FINANZE

Rendite patrimoniali — Tributi, Spese e metodo di contabilità

103. Oltre ai livelli, fitti ed altre rendite procedenti da proprietà particolari del Comune, le quali venivano amministrate per la parte esecutiva da due Procuratori del medesimo annualmente eletti, e per gli affittamenti e per le liti dal Podestà « *cum consilio maioris partis de Consulariis* » *iusticiae et societatis S. Euscbii et S. Stephani et cum* » *consilio Procuratorum* (1) » l'erario pubblico si nutriva col prodotto dei dazii e pedaggi, colle multe, coll'imposizione del fodro, con mutui talvolta volontarii, talvolta obbligatorii, e con altre rendite eventuali, oltre alle prestazioni in natura ed a servizii personali in date circostanze; però nè il Podestà nè i Consoli avevano per se stessi facoltà alcuna d'imporre gravami, essendo ciò riservato alla Credenza (num. 20 libro 1.°) salvo il caso, che verrà accennato parlando dei mutui.

104. Eranvi oneri personali sotto nome di *exercitus*, *guardia* etc., e di questi si dirà alcuna cosa al capo IV di questo libro III.

Quanto agli oneri in denaro od in oggetti, altri profittavano all'amministrazione generale dello Stato, altri soppperivano alle spese locali.

Da varii dei primi andavano esenti i cittadini di Vercelli, ed i militi ossiano nobili rurali aggregati alla cittadinanza,

(1) Stat. 12 ante K. febb. 1219, Codice Acquisti pag. 41.

come anche gli abitanti di quei luoghi, che venivano dichiarati Borghi franchi, questi però secondo il tenore della concessione, e tali oneri ricadevano per intiero sulle ville e persone considerate come suddite della Repubblica, a carico delle quali erano in ispecie gli oneri rusticani: cioè *fodra carigia roidae, spaldorum vel fossatorum factiones.*

I secondi concernenti le spese particolari del luogo d'abitazione venivano presso di noi sotto il nome generico di *scuffie.*

Non è mio pensiero di dare quì la definizione di tutti i vocaboli esprimenti in quell'epoca i varii generi d'imposte, per cui il lettore potrà consultare la dissertazione 19 delle antichità italiane del Muratori; nondimeno osservo, che il medesimo in proposito della parola *scuffie* ebbe a dichiarare *non aver potuto riconoscere qual razza d'aggravio la medesima esprimesse;* e l'Abate Frova l'interpretò dicendo « *il pagare un tanto per la formazione e mantenimento di certi bastioni alti, che appellavansi allora scuffie* ». Presso di noi se ne riconosce il significato anzidetto d'*imposte locali* da un articolo dello statuto antico a foglio 35 retro « *quicumque consueverit facere scuffias cum vicinis villarum nec habeatur pro cive nec privilegium civis habeat vel habitatoris, nisi continue cum tota familia habitabit in civitate sine fraude* ».

105. Nemmeno creda il lettore di trovare quì l'elenco intiero delle imposte in uso presso di noi nel tratto di tempo, che io presi a trattare, dirò però delle principali e per quanto ebbi agio e documenti per raccoglierne le occorrenti notizie, anzi per maggiore chiarezza le dividerò in permanenti, temporarie, eventuali.

Di natura permanente erano i dazii, fra i quali la *curaida*, che si esigeva lungo l'anno alle porte della città sui varii oggetti di consumazione interna o di transito, essendo però devoluta la metà del prodotto dal giorno di S. Giacomo sino all'ottava di S. Eusebio a favore della chiesa Metropolitana (1).

(1) Item dicit quod colligetur in feria S. Eusebii scilicet a die S. Ja-

Il peso pubblico.

La molaria: vale a dire un diritto sulle vendite delle pietre da macina.

La molaticia, cioè un dazio sulle macine dei cereali.

Questi quattro dazii si esigevano *in civitate et extra civitatem Vercell.*, come abbiamo in un documento 16 marzo 1249 Biss. III foglio 165.

Il pedàggio « tam in introitu civitatis et in ipsa civitate quam in exitu dictae civitatis vel etiam extra (docum. sudd.°) le quali ultime parole dimostrano possedere il Comune altri pedaggi nel distretto specialmente al transito del Po verso Cuniolo, ed altrove (1).

La saleria « vale a dire la privativa per la vendita del sale; imposta però questa introdotta, per quanto io credo, dopo il 1236 e rivocata poscia per ordine di Federico dal suo Vicario in piena Credenza del 7 marzo 1240 « *quatenus saleriam, quam constituerat ad utilitatem Comunis Vercellarum de coetero non observetur — sed permittam omnes salarios et omnes homines salem emere et vendere volentes emere et vendere prout facere consueverant* » (2).

Altri dazii trovo citati in un arbitramento relativo ai diritti signorili del Vescovo verso i Casalaschi 2 marzo 1203, ed abbenchè non mi risulti esplicitamente della loro osservanza nella giurisdizione del nostro Comune, io son persuaso, che si esigevano pure a suo favore cioè *Bancaticum ubicumque bestia occidatur ad vendendum — Calendaticum ubicumque panis vendatur — Curadia portorum et navium — ripaticum — palificaticum.*

cobi usque ad octavam S. Eusebii *de curadia est medietas ecclesiae S. Eusebii* così in atto 12 genn. 1286 Biss. I-186. Però nel diploma di Berengario XII Kal..... 913 (vedi infra num. 420) la concessione alla chiesa di S. Eusebio era per intiero e non per la metà, e vuolsi dire, che sia stata ripartita in seguito all'investitura data dal Vescovo al Comune di Vercelli: sul finire dello scorso secolo il Capitolo ne fece generosa rinuncia.

(1) Pedagium vero novum quod constituerunt Vercellenses apud Salugiam... 1200-27 octobris Bis. 1-103.

(2) Bis. 1-331.

106. Alla classe delle imposte *temporanee* appartenevano *il fodro ed i mutui obbligatorii*; e vi comprendo il fodro, sebbene si esigesse annualmente e talora più volte in un anno, e ciò perchè richiedevasi per ciascuna fiata una legge speciale, che lo prescrivesse e ne determinasse la qualità ed entità.

Fodrum « ita scriptores inferiores aetatis appellaverunt annonam militarem, così il Ducange: ed il Muratori spiega la parola *fodrum* coll' obbligo di alimentare i soldati, ed anche lo stesso Imperatore colla sua corte nel loro transito pel paese (1); quindi prendeva nome di *fodrum regale*.

Infatti in un documento 8 gennaio 1233 (2) fra le condizioni, sotto le quali il nostro Capitolo Eusebiano dichiarò Borgo franco il luogo di Caresana, si legge la seguente: *Iidem homines dabunt eisdem Canonicis pro fodro regali pro quolibet sedimine den. XII papiens: quoties Dominus Imperator vel Rex Romanorum Lombardiam introibit;* tuttavia la denominazione di fodro si estese a qualunque imposizione anche in natura, ma più sovente in denaro decretata dal Conte o Signore sui proprii sudditi a prorata delle loro facoltà, e corrisponderebbe all'attuale contribuzione fondiaria, se non che in allora e presso di noi si raggirava eziandio sulle cose mobili.

107. Questo fodro poi s'imponeva non solo dalla Repubblica su tutto il suo distretto, ma eziandio dai Conti rurali del medesimo sulle persone da essi dipendenti; così l'Abate di S. Andrea di Vercelli in atto capitolare 6 luglio 1238 (3) *imposuit fodrum Regale hominibus suis de Alice, cuius fodri est summa lib. XXX*, e con altri atti dello stesso giorno impose parimenti lire LX a quelli di S. Germano, lire XX a quelli di Viverone e soldi venti ad Ughetto de Erbario: si osservi però che si trattava di *fodro Regale*, e che realmente lo avrà voluto dall'Abbazia stessa l' Imperatore Federico, cui

(1) Antichità Ital. diss. 19.

(2) Bis. I-421.

(3) Pergam. presso il S. Intend. cav. Aprate.

ci eravamo in quell' anno sottomessi dopo la battaglia di Cortenova (Vedi N.° 190 lib. II).

108. Quanto al Comune di Vercelli risulta una grave distinzione nell'imposizione del fodro, imperocchè di regola, e salvo uno speciale decreto, il fodro imposto ricadeva soltanto sulle ville e persone non insignite del titolo di cittadinanza, epperò ne andavano esenti oltre ai veri cittadini di Vercelli anche i militi rurali e gli abitatori dei Borghi franchi assimilati ai cittadini.

Lo statuto ant. a fol. 25 stabilisce bensì *quod civitas habeat fodrum Villarum et Castellanorum et locorum omnium existentium infra fluvios Padi, Duriae et Siccidae et de dixtrictu civitatis*, ma quella distinzione si fa palese in altri atti e specialmente in quello del 25 aprile 1215 (1), col quale i signori di Robbio nel rendersi cittadini di Vercelli promisero per quanto al loro patrimonio di pagare il fodro ragionato ad un registro fisso di lire mille pavesi *solamente quando si esigerebbe dai veri cittadini*, obbligandosi pure in caso di nuovi acquisti nella giurisdizione Vercellese di pagare per essi il fodro *secundum quod dabunt alii nobiles*, e ciò oltre a detta base di lire mille, ma in ordine agli uomini dipendenti da essi signori si convenne, che tali uomini avessero bensì a ritenersi « *pro civibus et tamquam cives tractari.... excepto quod liceat Comuni Vercellarum accipere fodrum eo modo a praedictis hominibus, quo quantumque acceperit generale fodrum in iurisdictione Vercell. in denariis* ».

Altra conferma dell'accennata distinzione l'abbiamo negli atti di erezione dei Borghi franchi di Trino 19 luglio 1210 (2) e di Tricerro 26 febbraio 1218 (3) nel primo dei quali il Comune di Vercelli « *remisit Consulibus et hominibus Tridini... omnem exactionem fodri et carigii et fossatorum factionem et omnia alia onera rusticana si qua sunt;... eo tamen salvo, quod quandocumque homines Vercell. pro*

(1) Bis. I-24.
(2) Bis. III-5.
(3) Mon. Hist. pat. Tom. I, col. 1264.

Comuni fodrum dabunt... exercitus facient, vel aliquod opus pro Comuni ad Communis utilitatem pertinens, tunc homines Tridini illud idem et eo modo facere debeant sicuti et homines Vercell. fecerint, dantes tantum fodrum pro libra nomine fodri ».

Nessun documento però mi soccorre per indicare i casi speciali, nei quali l' imposizione del fodro veniva estesa ai cittadini, ed ai loro aggregati, avvegnachè dovessero pure li medesimi essere assai frequenti, constando di molti pagamenti eseguiti di quando in quando da essi cittadini a titolo di fodro, e se io dovessi esporre una mia congettura direi, che siffatta imposizione speciale venisse operata qualora si trattasse di estinguere una qualche passività od in consimili casi straordinarii, e così andassero esenti i cittadini dal pagare il fodro quando era unicamente imposto per sopperire alle spese ordinarie annuali dello Stato.

109. Salva l'accennata distinzione veniva il fodro decretato ad un tanto per caduna lira di registro posta a colonna di ciascun borgo, villa, castellano o milite rurale, o di ciascuna persona in ordine ai cittadini, e bisogna dire che in tal modo già si facesse il riparto sin dal secolo precedente, poichè nella convenzione col Conte di Biandrate 1179 *mense octobris* (Arch. civico marzo 1°) promise egli, che i suoi militi avrebbero pagato al nostro Comune *fodrum de toto suo poderio pro libra.*

Quindi i Borghi e le ville erano tassati per la totalità del fodro cadente sul registro accomunato dei proprii abitanti, e ne dovevano fare il pagamento integrale per l'epoca prefissa a pena d' una multa pel ritardo, la quale talvolta ascendeva al quinto ma più sovente al quarto di più della quota non pagata entro il termine stabilito nel decreto (1) salvo rimborso dai proprii contribuenti; per il che ciascun Borgo o Villa aveva il suo Chiavaro ossia esattore anche per riscuotere le imposte locali.

(1) *Burgus Piveroni debet sol.* 49 *ultra lib.* XV *et den.* XII *quas solvet pro estimo lib CCCL.*

110. Quanto ai militi o Conti rurali già si è notato, che li medesimi nell'atto stesso di loro aggregazione alla cittadinanza Vercellese convenivano colla Repubblica una quota fissa sul loro reddito, *(de ipsorum caneva)* sulla quale e non oltre dovesse applicarsi il ripartimento del fodro, non però pei militi originarii ed abitanti di Vercelli, i quali concorrevano a prorata del loro registro assieme agli altri cittadini.

111. Il Comune di Milano ed il nostro concorrevano reciprocamente nel pagamento del fodro *per la cittadinanza rispettiva*, che si erano vicendevolmente accordata nel trattato d'alleanza 25 settembre 1221, in cui avevano stabilito un registro eguale di lire C imperiali, sulle quali pagherebbero il fodro di den. 6 per lira (vedi N° 86 libro 2°).

112. Eravi adunque un pubblico catasto per la registrazione del reddito o convenzionale o reale di ciascun cittadino, non che di ciascun borgo o villa dipendente.

Dal Giulini (1) noi abbiamo, che soltanto all'anno 1240 venne formato in Milano un regolare catasto generale dei beni dei contribuenti: quanto a noi il medesimo fu bensì rinnovato in quell'anno, come si ricava a fol. 320 retro Tom. 1 Bissioni « *In libris consignamentorum Comunis Vercell., in quibus cives nobiles, ac castellani, ac Burgi, Villae, ac loca civitatis et dixtrictus Vercell. consignaverunt eorum bona mobilia et immobilia anno* 1240 *indict.* 3.a; ma tale registro erasi già fatto in modo regolare sin dall'anno 1228, giacchè a carte 48 dello statuto antico si legge

Solvit sol. 49 *de sorte, item sol.* XII *den.* IV *de quarto*
Così per l'anno 1294. Biss. II-324.

Dimostrazione

Il fodro imposto era di 1/20

Sopra il Reg. di lire 350	Lire	17	10	
Primo pagamento	»	15	1	
In ritardo	Lire	2	9	
1/4 di multa sul residuo		0	12	3

(1) Parte IV pag. 645.

« *secundum extimationem cuiuslibet civis secundum eius quantitatem extimi facti tempore Domini R. Trotti* », e questo Rajnaldo Trotto fu appunto Podestà di Vercelli nel citato anno 1228, come apparirà dall'elenco del Podestà e Consoli annesso a questo lavoro, oltrecchè vi ha ragione per credere, che la prima organizzazione regolare a tale riguardo debba riportarsi al 1207, come vedremo in appresso.

113. Le consegne per l'estimo dovevano comprendere non solo gli stabili, i mobili, i semoventi ed i dritti feudali ma anche i crediti, come ci avverte il seguente brano di statuto (1) « *Item si inventum fuerit debitum, quod non fuerit* » *consignatum*, cadat creditor, nec inde pro illo credito » iusticia fiat, et intelligatur in consignamentis factis Co- » muni Vercell. ab illis qui consignare tenentur: Item si » quis de civitate Vercell. vel iurisdictione singularis per- » sona vel universitas in suo consignamento aliquo omiserit » consignare *rem mobilem vel semoventem iura comunia et* » *honorancia* quoquo modo sibi competentia, amittat ea, » quæ non fuerint consignata ».

114. Per necessaria illazione dovevano esistere ufficiali permanenti destinati a verificare le consegne sì primitive che di annuale mutazione e pel riparto del fodro, e questo delicato ufficio veniva considerato a pari con quello degli elettori del Podestà: così indicando un passo dello statuto antico laddove, dopo essersi prescritto un intervallo di due anni per la conferma all' ufficio di Console « *item dictum est de electoribus Potestatis et Consulum et extimatoribus fodri* (2) » i quali ultimi venivano pure detti *talliatores* fodri come in atto 28 novembre 1227, (3) da cui il vocabolo *taglie* quale sinonimo d'imposte fondiarie.

115. L'eguaglianza di riparto del fodro in ragione di registro era proclamata dallo statuto « *fodrum tallietur, et*

(1) Senza data ma per inserto in una copia di varii atti autenticata il 30 genn. 1340 Arch. civico Mazzo N. 7.

(2) Stat. ant. fol. 27 retro.

(3) Arch. civico Investiture Tom. 2-106.

solvatur semper per civitatem et episcopatum nostri dixtrictus pro libra aequali tam in rusticis quam in aliis (1); tuttavia vi si soggiungeva *si tamen placuerit maiori parti Credentiae:* riserva questa oltre modo esuberante, ma della quale non ebbi mai a trovare applicazione alcuna; le parole poi *tam in rusticis quam in aliis* vogliono intendersi nei casi relativi secondo la già notata distinzione, vale a dire che si doveva pagare il fodro a prorata di registro sia nel caso ordinario del fodro cadente a carico dei sudditi della Repubblica, sia in quello straordinario di fodro imposto eziandio ai cittadini ed ai militi insigniti della cittadinanza.

Rimane a riconoscere se la somma portata in registro come base di riparto esprimesse il *valore* del patrimonio ovvero *il reddito*, e sebbene manchi ogni spiegazione diretta, io opino per quest' ultimo, e me ne persuade la frase *de eorum caneva* in uso, tuttavolta un milite rurale si sottoponeva al fodro sovra una base fissa di registro, ed ancora più il ritrovare, sebbene sullo scorcio di questo secolo, imposto il fodro in ragione di *soldi quattro, denari otto per lira* (2) ossia 7|30: imposta già gravissima parlando di *reddito*, incredibile poi se fosse sul *valore* del patrimonio.

116. Abbiamo notate le differenze tra cittadini e semplici sudditi del Comune in ordine all'imposizione del fodro; esaminiamo ora i casi di esenzione in riguardo agli ecclesiastici, ai luoghi pii ed agli stranieri.

In punto d'immunità ecclesiastica oscillante e varia fu la legislazione: bensì si riconosce una tendenza a far concorrere al fodro i beni degli ecclesiastici segnatamente dopo l'anno 1255, ed in vero io giudico appartenere all' anno susseguente la disposizione « Item statutum est quod, *omnes clerici civitatis Vercell. et totius iurisdictionis dent de coetero fodrum de toto suo patrimonio quod habent in civitate Vercellarum et iurisdictione* (3), disposizione questa, che fu

(1) Stat. ant. fol. 46 retro.

(2) Biss. II-321.

(3) Stat. ant. fol 46 retro.

una fra le cause delle lunghe e gravissime dissenzioni narrate al capo 3° del libro II.

Rieonciliatosi poscia il Comune colla Santa Sede nell'anno 1243 si dovettero necessariamente abolire le leggi contrarie alle immunità ecclesiastiche, e deve perciò assegnarsi a tale epoca l'altro capitolo degli statuti antichi (1) « statutum est » quod omnes, qui habitant et habent possessiones infra » Padum, Duriam et Siccidam et costam Caramaeii (tali si » consideravano i confini dello Stato) *si laici fuerint* solvant » de eo omne, quod habent infra prædictos confines *fodrum...* » Comuni Vercellarum » (più tardi cioè in data 11 febbraio 1252 vi si mandò aggiungere dopo la parola *fodrum* quella eziandio dicente *et dacitum*).

117. Ma i grandiosi lasciti, che dai laici si andavano facendo ai corpi morali sottraevano dal registro e dal concorso al fodro rilevanti quote: quindi non tardò molto la Credenza a prendere una nuova deliberazione in solenne adunanza 8 luglio 1246 (2) laddove non più sottoponendo al fodro i beni legati, per non urtare di fronte nelle immunità ecclesiastiche, fu statuito, che da ciascun lascito fatto a corpi morali si dovesse prelevare a favore del Comune quella quota, che in ragione dei beni legati sarebbe stata a carico del testatore o donatore, *ove nell'epoca della verificata liberalità si fosse dovuto estinguere il debito pubblico non che pei fodri o mutui già imposti a quell'epoca* « Potestas Vercell. petit consilium quod facturus est super » hominibus mortuis, et qui de cætero morirentur sine hæ» redibus, et *eorum bona distribuunt quoquo titulo... ad Ec» clesias seu hospitalia seu clericos seu alios non sustinentes » onera Comunis Vercell.* In reformatione consilii... fuerunt » in concordia, quod Potestas debeat eis auferre pro rata » de hoc quod eis contigerit pro expensis Comunis tam de » fodris quam de mutuis et debitis imminentibus Comuni » Vercell. tempore mortis, et hoc in illis in quos bona quo-

(1) Stat. ant. fol. 80 retro.

(2) Pergam. ant. nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore.

» cumque modo pervenerunt, qui *onera* vel *scuffias* non su-
» stineut pro Comuni ».

118. Questa disposizione non era in sostanza, che l'estensione di un principio trent'anni prima giustamente sancito collo statuto 23 maggio 1216 (1) disponente, che gli abitanti i quali trasportassero stabilmente il loro domicilio fuori della giurisdizione Vercellese « *solvere debeant totam suam partem integraliter totius debiti tunc temporis Comuni Vercellarum imminentis* ». I beni legati alle mani morte sebbene non passassero a stranieri rimanevano *immuni*, quindi nell'atto di operarsi il trapasso dovevano scontare proporzionatamente la parte del debito comune, che già incumbeva ai medesimi, ma i beni degli emigranti, dopo scontata come sovra la parte del debito pubblico, saranno essi stati ancora soggetti al fodro verso la nostra Repubblica pel tempo successivo? Sembra doversi rispondere affermativamente in ordine alle altre spese dello Stato, ed anche al debito pubblico posteriore, ed in vero l' emigrante ricadeva nella classe dello straniero; ora i beni posseduti dallo straniero (2) nel nostro distretto andavano pure soggetti al fodro ed ai mutui cioè alle imposte dello Stato, escluse forse le locali come si potrebbe arguire da uno statuto, col quale si deputarono quattro membri della Credenza « qui teneantur inquirere omnes possessiones et res alienatas ab ali-
» qua persona quæ fuerit de dixtrictu Vercellarum *a tempore*
» *currente* 1207 infra in aliquam personam vel *personas*
» *quae non sint de dixtrictu Vercell.* vel quæ non solvunt
» fodrum civitatis Vercellarum, et illas possessiones et res
» territorias extimare secundum quod extimatæ sunt pos-

(1) Arch. civico, cod. Acquisti Tom. II-31 retro.

(2) *Si quis qui non sit, de dixtrictu civitatis non dans fodrum civitatis emerit poderium aliquod sive in terris sive in casis ab aliquibus, de civitate vel dixtrictu, tunc nihilominus Comune retineat.... in ipso poderio omne ius et omnem dixtrictum ac consuetudinem, quam illud Comune, antequam illud poderium venderetur, habebit.* Stat. ant. fol. 25 retro.

» sessiones et res territoriæ aliorum hominum de dixtrictu
» Vercellarum *et in eis extimatis fodra et mutua* accipere (1).

Io diceva constare della formazione del catasto ossia registro imponibile sin dall'anno 1228; ma da quest'ultimo statuto io sarei indotto ad anticiparla all'anno 1207 sembrando, che la prescritta inquisizione tendesse appunto a reintegrare il registro fatto in quell'epoca e diminuito per le alienazioni seguite a favore di stranieri.

119. Se il Comune aveva provveduto rigorosamente in ordine agli emigranti, per ragione inversa richiedevansi privilegii a pro dei nuovi abitatori.

Era più che mai riconosciuta la necessità di favorire l'incremento della popolazione non tanto come utile all'agricoltura ed al commercio, quanto per una più sicura difesa dello Stato affidata agli stessi cittadini; quindi i Comuni d'Italia andavano a gara per attrarsi nuovi abitatori colla concessione di speciali privilegii.

Troviamo perciò sancito presso di noi uno statuto del giorno 23 maggio 1216 (2) portante esenzione dal fodro per anni cinque ai nuovi abitatori « ut quælibet persona, quæ
» non sit nec unquam fuerit de iurisdictione Vercellarum,
» *quae de caetero venerit ad habitandum in civitate Vercel-*
» *larum*, non solvat hinc ad quinque annos proximos et
» completos fodrum, faciendo obbligationem idoneam tenendi
» dictum habitaculum ». Sullo scorcio poi dell'anno 1226 venne esteso il privilegio di esenzione del fodro ad anni 20 se lo straniero non solo acquistasse casa in Vercelli, ma la ipotecasse al Comune per la stabilità del suo domicilio (3) ed a soli anni 18 acquistandola senza volerla ipotecare; che se fissava il domicilio in Vercelli senza acquistarvi casa il

(1) Statuto senza data, però autentico, in atto del 1246 nell'Arch. dell'Osp. Maggiore.

(2) Stat. ant. fol. 32.

(3) Abbiamo una deliberazione della Credenza in data 2 settembre 1247 per permettere la permuta d'una casa obbligata per abitacolo da Lanfranco de' Pettenati (Biss. IV 259 retro).

privilegio era ridotto ad anni 15. Quanto ai nuovi abitatori nei luoghi dichiarati Borghi franchi l'esenzione era concessa indistintamente per anni venti (1).

A malgrado però di queste regole generali si conveniva talvolta altrimenti dalla Credenza nell'atto di accettare a cittadino qualche milite o signore rurale, come abbiamo pel sig. Garibaldo d'Azeglio in atto 15 luglio 1228 (2) in cui il medesimo si sottopose alla giurisdizione Vercellese colla metà del castello e luogo d'Azeglio (spettando l'altra metà al nostro concittadino Pietro Bicchieri) ma ottenne l'esenzione del fodro per anni X.

120. Non sempre però si faceva fronte alle passività dello Stato coll'imposta del fodro, ma in alcuni casi vi si sopperiva con mutui resi obbligatorii.

Venivano questi ripartiti ad un tanto per lira di registro e sotto le stesse regole ed esenzioni pel fodro: tuttavia io credo, che in ordine ai mutui non si facesse differenza tra cittadini o persone e ville dipendenti dal Comune, siccome tutti solidariamente obbligati pei debiti e per le spese straordinarie dello Stato; quindi era sancito, che nessuna persona nel suo particolare potesse venire obbligata a mutuare o rendersi mallevadore pel Comune; egli è però vero, che nel promulgarsi a carte 52 dello statuto antico un tale principio, si era soggiunto «*absque consilio totius Credentiae vel maioris partis*» ma questa riserva fu poscia cancellata, e verso l'anno 1238 (3) fu adottata più esplicita disposizione «*quod aliquis de civitate vel dixtrictu Vercell. non possit compelli dare pecuniam mutuam Comuni, vel esse fideiussor pro Comuni, nisi fuerit mutuum generale, quod ordinatum fuerit et impositum universaliter omnibus de civitate et iurisdictione*».

121. Non di meno in tempi eccezionali abbiamo un esem-

(1) Stat. ant. fol. 34.
(2) Biss. II-300.
(3) Stat. ant. fol. 59.

pio d'un mutuo imposto ai nobili e castellani « *pro mutuo ipsi Petro de Burontio nobilibus et castellanis imposito* (1).

Fuvvi pure un caso urgentissimo, in cui il Comune ebbe a servirsi sotto titolo di mutuo degli ori ed argenti sì dei laici come degli ecclesiastici, infatti a carte 88 dello statuto antico si legge: Item « statutum est quod Potestas præcise » teneatur ponere *collectam unam* (2) et eam exigere et » exigi facere de qua collecta redimatur *argentum et aurum* » *totum* hominibus Vercellensibus tam clericis quam laicis » *ablatum* per Comune Vercell. pro facto Marchionis Mon- » tisferrati, et illud argentum et aurum totum restituere » illis personis, quibus ablatum fuit, et integrum hinc ad » Kal. augusti etc.... cuius collectæ exactores esse debeant » Tomas cocorella et.... cabell. » Si osservi, che gli esattori erano sempre specialmente nominati in cadun decreto d'imposizione, coll'obbligo poi di versarne il prodotto a mani dei Chiavari ossiano tesorieri.

122. Ora vediamo in quali casi si facesse luogo a mutui o volontarii, o resi in difetto obbligatorii. A carte 46 dello statuto antico noi troviamo « Item statutum est, quod Po- » testas vel Consules (3) licentiam habeant mutuo accipiendi » pro Comuni *quolibet anno* usque ad quantitatem libr. *duo* » *milia* papiensium, si necessaria sunt et non ultra, et nisi » fuerit *pro facto Imperii* vel *Curiae Romanae* vel *pro facto* » *guerrae* vel pro facto *comparae* vel pro facto *scolarium*, » qui dant Dominis legum et aliis magistris, *et pro debitis* » quæ Comune teneatur dare vel tenebitur aliquibus, *et quod* » *illa duo millia non possint mutuo accipere nisi de volun-* » *tate totius Credenciae vel maioris partis*, et eas solvere » teneatur suo tempore ».

La condizione del consenso della Credenza distrugge la

(1) Stat. ant. fol. 9.

(2) Stat. ant. fol. 88.

(3) Questo statuto dovrebbe essere anteriore al 1207, mentre dopo tale anno il regime fu esclusivamente accordato al Podestà, e cessarono i Consoli del Comune.

facoltà data in principio dello statuto al Podestà ed ai Consoli; forse tale condizione venne apposta posteriormente alla prima disposizione, e ci rammenta certi *emendamenti* dei tempi nostri, per cui l'articolo di legge non rimandato alla commissione per coordinarlo con essi, riesce talvolta un fomite o pretesto di lite. Comunque ciò fosse, questo statuto ci dà a vedere le sole cause, per cui si potevano imporre mutui, tutte estranee alle spese ordinarie dello Stato, alle quali si provvedeva coll'imposizione del fodro.

123. Fra le stesse cause eravi necessariamente il pagamento dei debiti del Comune, ossia che fossero in iscadenza convenzionale, o si dovessero estinguere in seguito a disposizione legislativa, ed in proposito del debito pubblico abbiamo alcuni statuti, che giova riferire.

Primieramente era prescritto, che i debiti del Comune di qualsivoglia procedenza dovessero registrarsi in due distinti libri, uno dei quali a ritenersi dal Chiavaro ossia tesoriere, l'altro a custodirsi dai Consoli delle società di S. Eusebio e di S. Stefano (1) e che in occasione di ciascun pagamento se ne dovesse fare l'opportuna annotazione sovra amendue i registri colla data, modo e quantità.

Ogni abitatore della città e sua giurisdizione era tenuto *realiter et personaliter* alla sua parte del debito pubblico a prorata di suo registro, et *pro iis omnibus adimplendis omnia bona Comuni sint obbligata pignori* (2).

Ad evitare poi, che si accrescesse oltre modo il debito pubblico, era statuito, che il Podestà fra i primi due mesi del suo regime dovesse convocare in adunanza speciale la Credenza eccitandola a deliberare circa i mezzi per estinguere esso debito; che anzi di regola non dovesse rimanervi oltre a lire 200 pavesi di debito al terminare dell'anno
» Item iuro quod infra duos menses postquam iuravero re-
» gimen civitatis Vercell. faciam Credenciam ad campanam

(1) Stat. ant. fol. 73.
(2) Arch. civ. cod. Acquisti Tom. II-31 retro.

» pulsatam.... *de solvendo debito civitatis Vercell.*, et secun-
» dum quod maiori parti placuerit faciam.

» Item statutum est, quod Potestas vel Cousules Comunis
» teneantur solvere totum debitum, quod invenerint Comune
» Vercell. dare debere, et quod ipsi fecerint in suo regimine
» pro ipso Comuni bona fide, *ita quod de ipso debito non*
» *remaneat ad solvendum ultra libras CC papienses* » (1).

Manca la data di tali statuti, ma le parole *Potestas vel Consules* ne indicano l'anteriorità all'anno 1207, imperocchè da tale epoca cessò affatto l'oscillazione di governo per mezzo di Consoli del Comune, ovvero col mezzo di un Podestà quindi poi costantemente osservato.

Ottime erano pure queste regole di amministrazione, ma io non potrei asseverare, che le circostanze così sconvolte della nostra Repubblica, massimamente dopo il 1236, abbiano permesso di attuarle con effetto: bensì la prima sarà stata (almeno *pro forma*) eseguita, non potendo il Podestà esimersene senza speciale dispensa, la quale sul codice del 1241 si vede in margine accordata ai Podestà del Pozzo Bonello e Giacomo Petia, che tali furono negli anni 1246 e 1251, ma quanto al ridurre ogni anno il debito pubblico al dissotto di lire 200 pavesi, io credo, che difficilmente siasi operato, e meno ancora dacchè cominciarono le discordie interne e le conseguenti guerre civili.

124. Tuttavia in tempi più favorevoli e sullo scorcio dell'anno 1221 ci consta essersi operata la estinzione quasi integrale del debito, facendone fede una solenne protesta fattane dal Podestà in piena Credenza, e quindi in *Concione campanis et tubis in brolcto Comunis convocata* nel giorno 1.° gennaio 1222, quale giova riferire in nota (2) anche per norma delle forme adottate in tale circostanza.

(1) Stat. ant. pag. 46.

(2) Quum Pot. Vercell.... olim diutius præconizari fecisset et divulgari præfigendo terminem unum vel plures, ut quicumque creditor esset Comunis tam dixtrictus Vercell. quam civitatis instrumentum, per quod Comune Vercellarum aliquid ei deberet, veniret ostensurus, et debitam

125. Entrata per contro la discordia fra i cittadini, il debito pubblico dovette anzi progressivamente accrescersi, sia per le spese delle conseguenti guerre, sia per la devastazione del territorio collettabile, sia perchè per molti anni le imposte dovevano restringersi su pochi borghi, essendo gli altri in potere del nemico e dei fuorusciti, e di questo aumento del debito abbiamo due documenti, che ci danno luce sulla consistenza del registro in quell'epoca.

Ricorderà il lettore la legge di ritenzione proporzionale sancita li 8 luglio 1246 sui beni legati dai cittadini a mani morte: (sup. N° 117) all'appoggio di questa legge, ed abbenchè si trattasse di un lascito di lire 500 pavesi fatto dal sig. Giacomo De Benedictis all'Ospedale Maggiore di S. Andrea 18 mesi prima di sua promulgazione, nondimeno il Podestà s'impossessò di alcuni dei beni, che erano stati assegnati ad esso Ospedale dagli esecutori testamentarii sin dal 9 febbraio 1245, e ciò per un *valore di lire* 66, *quota parte, che sulle anzidette lire* 500, si disse dover appartenere al Comune per la proporzionale estinzione del debito all'epoca della morte del testatore (1).

Parimenti resosi defunto il sig. Ugoccione de Alice, il quale con suo testamento 30 marzo 1246 aveva instituito erede lo stesso Ospedale di S. Andrea, proponeva il Podestà » quod prædictus Uguccio fuerat civis civitatis Vercell. et » quod solverat fodra et mutua et *scuffias civitatis* Vercell. » et quod ipse Uguccio tempore mortis habebat in bonis » lib. M. M. M. pap. Item quod Comune Vercell. tempore » mortis tenebatur debitis et ære alieno in libras *octuaginta*

solutionem recepturus: sic pluribus inde datis et clapsis dilationibus post illas clamationes... quisque.... se præsentare deberet, ita quod illi, qui tunc non venissent, deinde non audientur: *demum creditores Comunis venerunt et debitam solutionem plœnarie receperunt*, solummodo exceptis Roberto Advocato, et Johanne Silone de Taurino et eorum debitis, de quibus nondum est eis satisfactum.... verumtamen de debitis illius Johannis pars eidem soluta est. Biss. III-12.

(1) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

» *millia*, prout dicebat legittime probare.... quibus omnibus
» dicebat.... Hospitale... esse condemnandum *pro rata debiti*
» *Comunis et patrimonii praedicti Ugocionis*, cum quilibet
» civis et municipes *civitatis et loci teneatur ad collacionem*
» *faciendam* pro solvendis debitis pro rata, quæ imminet
» *civitati vel loco* ».

Opponeva l'Ospedale essersi deferta l'eredità prima della legge 8 luglio 1246, tuttavia per sentenza arbitramentale, ed in via anche di transazione accettata dal Comune, rilasciò al medesimo tutti i crediti dell'eredità verso lo stesso Comune ascendenti a lire 122 circa (1).

Dall'ultimo dei narrati documenti ricaviamo, che il debito pubblico in aprile 1246 montava a lire 80 mila pavesi; (2) ma in mancanza di domanda specifica sulle lire 5ₘ dell'eredità non possiamo dedurne alcuna proporzione tra esso debito e la massa di proprietà al medesimo soggetta, non potendosi trarre norma dalle rilasciate lire 122 attesa la seguita transazione; quando in vece il primo documento ci dà a conoscere, che il debito pubblico in principio del 1245 doveva ascendere ad *un ottavo* del valore delle proprietà tenute al medesimo, quota per vero enorme, se non che in quell'epoca il registro imponibile erasi di gran lunga ristretto per l'occupazione di varii paesi del Vercellese per parte del fuoruscito Pietro Bicchieri.

Nel secondo documento troviamo le parole *civitatis* et *loci*, pare quindi che la disposizione dello statuto 8 luglio 1246 si estendesse a due debiti, uno generale sotto nome della città, altro, che poteva riguardare particolarmente la villa o borgo di abitazione del defunto.

126. Quanto alle entrate casuali e principalmente alle confische, multe, successioni del fisco in mancanza d'eredi già se ne tenne discorso al capo 1.° di questo libro III; soltanto io debbo aggiungere, che le multe distinguevansi in maggiori e minori (3), che queste ultime erano quelle di

(1) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.
(2) Queste lire 80 mila corrisponderebbero ad attuali 2022880. Vedasi Appendice 1.ma all'anno 1246.
(3) Vedi al N. 48 di questo libro.

competenza o dei Consoli delle ville ovvero dei Podestà dei Borghi franchi, ai quali venivano cedute (1); le maggiori poi erano quelle inflitte dal Podestà di Vercelli e dalla Credenza, ed il loro prodotto doveva essere molto rilevante, essendochè una gran parte delle pene corporali erano commutabili in denaro, come già si osservò in detto capo.

127. Fu eziandio per qualche tempo un ramo d'entrata a favore dell'erario pubblico il prodotto delle miniere, in riguardo alle quali abbiamo due documenti, che giova riferire.

Col primo atto 12 ante K. iunii 1230 (2) Uberto de Bulgaro e Bertolino de Salussola ed altri signori di loro agnazione cedettero al Comune di Vercelli tutte le loro ragioni in illa argenteria sive.... *argenti auri azurri et aliarum rerum, quae inventa est, vel inveniri posset de coetero in monte illo, qui dicitur et vocatur mons Asolatae et in alpe ipsius montis et eius pertinenciis.... salvo tamen omni ficto* (cioè livello)... *et pascuo.... in praedicto monte et alpe.*

La rinuncia si fece bensì con titolo di donazione, ma si accenna ad un corrispettivo in una parte dei prodotti sì, e come sarebbe arbitrata dalli signori Sangue d'Agnello Alciato, Pietro e Martino Bicchieri, i quali promisero che il loro arbitramento sarebbe osservato dal Comune, a nome di cui accettavano la donazione, e che anzi verrebbe inserto come legge tanto nel volume degli statuti d'esso Comune, come anche nel sacramentale *sive statuto societatis S. Stephani,* di quale società era allora Podestà ossia Rettore lo stesso Sangue d'Agnello Alciato.

In nessun'altra carta dell'Archivio e nemmeno nel volume degli statuti antichi del Comune (mentre quello della società di S. Stefano andò perduto) si trova alcun cenno dell'arbitramento constituente il corrispettivo ossia la parte di prodotto assegnata alli donatori signori de Bulgaro e di Salussola; però il contratto ebbe il suo effetto.

(1) Omnes iudicaturas et *banna* a suo Potestate et Consulibus imposita. Così per Trino 20 aprile 1212 Biss. III-3.

(2) Biss. II-73.

128. Imperocchè nello stesso anno 1230 e colla data del 22 ottobre (1) la Credenza di Vercelli deliberò di concedere in affitto sotto gli infrascritti patti e per anni 20 ad Imberto de Patrico e ad altri suoi socii di Brescia tutte le miniere « *Argentariae et aliorum metallorum si qua essent in iurisdictione et dixtrictu Vercell., et specialiter in monte quadro et de Moutaccio et de Asolata* » dal che vediamo, che esistevano altre miniere oltre a quella in monte Asolato ceduta dalli signori de Bulgaro e di Salussola.

Inerentemente a tale deliberazione nel giorno seguente (2) il Podestà Guarnerio de Castiglione in piena Credenza addivenne alla formale investitura di detto affittamento sotto i patti concertati cioè:

« Quod Comune debeat dare eisdem Ymberto et sociis » *ligna* pro carbone descinerare et pro necessario eorum » faciendo *quantum eis necessaria fuerint*.

» Item *pascherium equis suis*.

» Item *mercatum* eis et omnibus illis personis, quæ ibi » venerint pro facto prædictæ argentariæ et aliorum me- » tallorum, secundum quod curret pro tempore, *vetando* » *praedicti Ymbertus et socii mercatum cuique personae*, quæ » non esset supposita iurisdictioni Comunis Vercell. *ad vo-* » *luntatem Comunis Vercell.*

» Item *fiduciam* prædicto Ymberto et sociis et omnibus » illis personis, quæ ibi venerint pro facto prædictæ argen- » teriæ, *in avere et in personis*, ibidem stando et eundo et » redeundo per iurisdictionem Comunis Vercell.

» Item Comune eis concedat *aquam et stallum*, ubi fa- » cere voluerint fuxinas necessarias pro dicto laborerio.

» Item quod Comune teneatur *expendere usque ad libras* » *centum imperiales, et non plus in fuxinis ibidem et do-* » *mibus et viis faciendis* necessariis ad dictum laborerium, et » *lignamina necessaria* pro prædictis fuxinis faciendis ».

Fin quì le concessioni del Comune: ora vediamo le pro-

(1) Biss. II-75.
(2) Biss. II-73.

messe dei concessionarii, che abbrevieremo omettendo le formole.

L'Imberto e socii e qualunque persona da essi ammessa per l'esercizio di dette miniere si intenderanno immediatamente e per detti venti anni sottoposti alla giurisdizione Vercellese pei loro fatti contratti e malefizii, e soggetti al *fodro* ed a tutti gli altri carichi alla riserva, che loro non si potrebbe imporre fodro in ragione dell'esercizio ed oggetti di dette miniere, e che in ordine all'obbligo dell'esercito verrebbero dati tassativamente sei militi *pro exercitu Comunali.*

Non potranno i socii o loro dipendenti scientemente ricoverare banditi dal Comune Vercellese, dovendo espellerli, ed anzi arrestarli se così il Comune loro prescrivesse.

Daranno *una marca d'argento al Comune ogni dieci marche* prodotte dall'esercizio di dette miniere, e quanto agli altri metalli fu fatta riserva di concertarne la quota entro un mese, e non riuscendo il concerto resteranno essi metalli a disposizione del Comune.

Quale sia stato il risultamento di questi contratti non ci rimase memoria alcuna, essendo perduti tutti i registri di contabilità sino all'anno 1371; troviamo unicamente, che la suddetta investitura fu solennemente guarentita ordinandone l'osservanza con apposito articolo esistente nel volume degli statuti antichi a pag. 31.

129. Un ultimo ramo d'entrata avrebbe dovuto essere il prodotto della zecca, che in quei tempi non era esiguo nelle altre Repubbliche; ma abbenchè fosse indubitato il dritto di coniare moneta, senza del quale certamente non si sarebbe osato di proibirne la fabbricazione nel distretto sotto gravi pene, pure nissuna carta finora ebbe a ritrovarsi che ne comprovi l'esercizio salvo quella pubblicata dal Durandi (1) e recentemente dal cav. Promis portante la data del 25 giugno 1255, laddove il Podestà e la Credenza di Vercelli convennero con alcuni Zecchieri di Pavia pel conio

(1) Alpi Graie e Pennine Torino 1804 pag. 146.

di denari grossi e piccoli del peso e liga conforme a quelli che si battevano in una o due delle seguenti città — Pavia — Piacenza — Cremona — Tortona — Bergamo — Como ed Asti, come verrebbe concordato.

La convenzione doveva durare cinque anni e per essa li zecchieri si obbligarono a corrispondere all'erario lire 290 pavesi in cadun anno.

Il cav. Promis ebbe la sorte di fare acquisto di uno degli anzidetti denari grossi (unica moneta sin ora conosciuta come di spettanza della zecca Vercellese) e lo pubblicò con opportune spiegazioni nella preziosa sua operetta Monete del Piemonte inedite o rare: Torino Stamperia Reale 1852 ivi « *quella moneta d'argento ha da un lato una croce con* » *attorno* † *VERCELLE e dall' altro* † *FREDRIC e nel* » *centro I. P. per Imperator... pesa grammi* 1, 020, *ed alla* » *pietra del paragone si avvicina a* 900 *millesimi di fine* » Intorno a questa moneta mi riservo di fare alcune osservazioni nell'Append. N° I, ove si tratterà di proporre una tariffa di riduzione delle lire pavesi del secolo XIII colle attuali in corso.

Frattanto a compimento del presente capitolo occorrerà di accennare alcune disposizioni in ordine alle spese del Comune, ed in ordine all' esercizio della tesoreria ed alla resa dei conti.

130. Per verità nello statuto antico non mi venne fatto di trovare una limitazione esatta della facoltà, che pur doveva avere il Podestà, relativamente alle spese variabili; esistono bensì alcuni decreti anche di larga fiducia, ma in casi particolari e di urgenza; tuttavia nello statuto del 1541 havvi un § apposito (1) cui io crederei potersi assegnare la data tra il 1280 ed il 1290, e nel quale fu stabilito, che nessun Podestà od officiale del Comune potesse fare una spesa maggiore di lire 10 pavesi senza previa deliberazione della Credenza, e che per la validità di una tale deliberazione fosse necessario l'intervento di 50 Credenzieri almeno

(1) Vol. stampato nel 1541 fol. XXV.

se la spesa non eccedeva lire 25 pavesi e cento almeno ove fosse maggiore, oltre che la votazione dovrebbe in ambi i casi seguire in modo segreto *ad buxolas seu ballotas sive fabas* e non basterebbe la maggioranza richiedendosi i due terzi dei voti: si eccettuarono però le spese fisse di stipendii, fitti od interessi ed eziandio quelle occorrenti *in ambasciatoribus, nunciis, spiis.., et pro' guardia civitatis vel dixtrictus Vercellarum*.

131. Non tutti gli uffizii del Comune erano retribuiti con stipendio fisso, ma molti di essi, oltre a qualche dritto minuto per spedizioni di carte, ottenevano poi in fine del semestre una proporzionata gratificazione, così ad esempio parlando dei quattro Notai o Segretari addetti all'ufficio del Podestà noi leggiamo « *eo salvo, quod debeant remunerari per Comune bis in anno per XII remuneratores electos in Credencia ad brevia* (1), gli inconvenienti di questa pratica furono più tardi riconosciuti, e nello statuto del 1341 si provvide di stipendio fisso la massima parte degli uffizii.

132. Tanto le esazioni, che i pagamenti erano affidati a due Chiavari, *seu Canevarii* o vogliam dire tesorieri sotto il controllo dei due procuratori del Comune: stavano essi in ufficio sei mesi, ma si cambiavano di servizio ogni trimestre.

Ogni esazione o pagamento doveva seguire nell'ufficio di tesoreria nella camera a ciò assegnata al piano terreno del palazzo municipale, con proibizione ai Chiavari e procuratori di « *scalas palatii ascendere, nisi specialiter vocati fuerint ad aliquod consilium civitatis vel ad Credenciam* ».

La tesoreria si esercitava pubblicamente « *palam* » e veniva poi chiusa a doppia chiave, una delle quali a ritenersi dal Chiavaro, l'altra dal procuratore in servizio.

Le esazioni e pagamenti dovevano farsi dal Chiavaro in presenza di uno dei due procuratori, registrandoli amendue sul proprio libro a servire di controllo, ed era vietato al Chiavaro « *ne una monetam solvet pro alia Tercioll: pro*

(1) Stat. ant. fol. 52.

papiense, et e converso, et sic de coeteris monetis, nec aliam rem pro pecunia debita solvet, et nullam solutionem faciet nisi in eo genere pecuniae numeratae, quae debita fuerit (1)».

Questa ultima disposizione, non sempre così facile ad eseguire, tendeva a togliere al creditore il danno per l'agio sulle diverse monete prescrivendone il pagamento in quella stessa convenuta, ed a vantaggio pure dei creditori stava prescritto, che loro si dovessero rilasciare *gratuitamente* i titoli di credito per mutui, cavalcate adequanze e simili (2).

133. Accadeva però alcune volte, che il Comune non avesse numerario bastante pei suoi pagamenti segnatamente durante il tempo necessario per l'esazione dei fodri, allora la Credenza statuiva, che si cedesse ai creditori una concorrente parte sull'esazione stessa verso un dato registrante, ciò però quando il crèdito procedeva da una delle spese medesime per le quali era stato autorizzato quel fodro: ne recherò un esempio trascrivendo un brano di documento 1.° gennaio 1253 in nota (3) anche per le curiose notizie, che ci somministra.

(1) Stat. ant. fol. 51 retro.

(2) Ibi foglio 43 retro.

(3) « Cum ordinatum sit per *Credentiam* civitatis Vercell. quod » *fodrum denariorum octo p. libra* impositum tempore Domini » Bechi de Strata (ultimo semestre 1252) Vercell. pot. pro solven» do feudo ipsi potestati et pro solvendis debitis, quæ Comune » dare debebat Ugoccioni Guaze et Nicole Zuccale... *et pro redi» mendis equis Domini Jacobi de Tizzone, qui erant in pignore » pro Comuni Vercell.* et pro solvendis *adequantiis* militibus Ver» cell. ultimi medii anni Regiminis isti Potestatis, et pro solvendis » *remunerationibus* factis tempore eiusdem Potestatis, et pro sol» vendis *custodibus noctis et balfredorum et portarum* civitatis Ver» cell. et pro solvendis emendis *equorum mangagnatorum mortuo» rum et amissorum...* et pro solvendis libr. centum Rufino et » Bernardo de Benivolio pro *emenda damni eis dati in suo plan» ctato per homines adversae partis*, et pro solvendis illis qui *mi» serunt servientes ad burgum plebis* (Gattinara) *et ad castrum » Bulgari* tempore istius Potestatis, *deberet livrari* et scontrari per » illos, qui excutiunt dictum fodrum, *illis* personis quæ habere de-

Delle varie spese accennate in esso documento e relative ai fatti d'armi si terrà discorso al cap. IV della Guerra, frattanto vi si conferma la già notata penale del quarto in più per ritardo d'un mese nel pagare il fodro, penale talvolta eziandio portata *al terzo* come in un fodro di soldi 3 per cento imposto dal Podestà imperiale Giacomo Petia de Fossato nell'anno 1251 (1).

154. Fatto cenno della qualità delle rendite e delle spese del Comune, e delle regole concernenti le esazioni ed i pagamenti, resta a riconoscere in qual maniera si addivenisse alla resa dei conti.

Dodici revisori dei conti « *homines legales, qui sciant de ratione facienda* » erano eletti *per portas*, cioè dai varii quartieri; duravano in carica per un semestre e dovevano assistere al fine di ciascun mese alla chiusa dei conti sì dei Chiavari del Comune come di quelli di giustizia pei diritti giudiciarii e d'ogni altro contabile, coll'obbligo di riferirne mensilmente alla Credenza, ritenendo presso di sè un doppio d'essi conti, e denunciando ogni abuso o frode.

Alla scadenza poi d'ogni semestre si leggevano in Credenza tutte le partite sì di caricamento che di scaricamento per passare all'approvazione del conto (2) riepilogandole pure al fine dell'anno: per le quali cose era ingiunto al Podestà « *facere fieri... omnes rationes Comunis quas habuerit facere tempore sui regiminis p.* X *dies ante exitum sui regiminis* (3).

» bent a Comuni Vercell. *aliquib. causis* supra mentionatis sine
» quarto *ita quod illi, qui non solverint* illis quibus livrati fuerint
» *infra mensem, quod* ab illo dein antea *solvant quartum*, quod
» quartum perveniat in Comune Vercell. — ut ex tenore consilii
» Credenciæ inde factæ 1252 ind. 11 die martis 17 mensis decem-
» bris manifeste apparet. Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli,

(1) Biss. III, 28 retro.

(2) Stat. ant. pag. 18.

(3) Ibi pag. 4.

CAPO III.

Commercio ed Agricoltura

135. Quando si pon mente alle difficoltà delle strade, ed al non potersi allontanare per poche miglia senza inciampare in pedaggi e dazii di aliena giurisdizione ripetuti a brevi distanze, e sovente in masnade, talvolta eziandio provigionate per proprio conto da signorotti alpestri; quando si riflette agli inopinati decreti di rappresaglie, per cui gli oggetti e fors'anche le persone dei transitanti pagavano il fio pei compaesani offenditori, ed ancora si considerano le incessauti guerre o cavalcate e le proibizioni di mercato intimate non solo al popolo in guerra, ma ad ogni alleato del medesimo (1) non si sa comprendere come potesse esistere *Commercio* nei tempi di cui si tratta: eppure esso è la vita dei popoli, ed a traverso di mille pericoli fa sempre le sue prove, comunque con scarsa o misera riuscita, ed appunto in ragione delle maggiori difficoltà cerca di appoggiarsi a pubbliche instituzioni, che valgano a portargli qualche sollievo.

136. Quindi se non affatto contemporanea all'instituzione del Consolato uei Comuni Italiani, non molto discosta deve essere l'origine delle corporazioni di negozianti con proprii rappresentanti, che ne procurassero il comune vantaggio e la difesa all' estero: da ciò la sollecitudine dei Comuni stessi a provvedervi nei trattati colle Repubbliche confinanti e nelle convenzioni coi Conti rurali, come eziandio a stabilire fiere e mercati colle compossibili comodità e sicurezze.

Che se il Muratori riferendo un atto in data 8 Kal. martii 1182 ebbe ad affermare (2) *nullam enim antiquiorum de his* (consulibus negotiatorum) *memoriam inveni.* Il nostro Archivio Municipale ci somministra un documento Vercellese anteriore di 17 anni, che non so come sia sfuggito alle solerti ricerche dell'abate Frova.

(1) Quod dabunt mercata amicis civitatis Vercell. et tollent inimicis; così nel trattato con Ivrea 19 maggio 1202.

(2) Antiquitates Medii Aevi diss. 30 pag. 187.

Questo insigne documento portante la data « *die lunae, qui est tridecimus Kal. ian. in civitate Papiae anno Dominicae Incarnationis millesimo centesimo sexagesimo quinto* (1) *indictione terciadecima* » erasi da me trascritto per inserirlo a questo lavoro, ma posciachè recentemente (ann. 1854) venne pubblicato al num. 1516 col. 995 Tom. II chartarum nei monumenti di Storia Patria, dirò risultare dal medesimo, che i negozianti Vercellesi già formavano corporazione in quell'anno 1165 ed avevano il proprio Console (*Vivianus de Tromello Consul negotiatorum eiusdem civitatis Vercellarum*) il quale, coll'appoggio, anzi sotto la fideiussione dei Consoli del Comune, provvide ogni occorrente per agevolare il nostro commercio colla città di Pavia, ottenendogli a mutuo lire 100 pavesi e trovando mezzo di scontare sì il capitale che l'interesse del *dieci per cento* (2) in modo scalare e meno incomodo ai negozianti stessi mediante un dazio o contributo proporzionale agli oggetti commerciandi e tale che provvedeva ad un tempo all'alloggio di quelli, alla illuminazione dei negozii, ed ad altre comodità opportune.

Che se i Consoli del Comune accordarono ai mutuanti il diritto di rappresaglia sugli oggetti dei Vercellesi pel caso di non compiuta restituzione entro i quattro anni di mora, ciò si fece in conformità degli usi dell'epoca, intorno ai quali già si tenne apposito discorso al num. 90 e seguenti di questo libro III.

137. Una prova ancora più remota della sollecitudine del nostro Comune pei vantaggi commerciali l'abbiamo in atto 22 gennaio 1141 (3) laddove ottenne dai Conti del Canavese Guido e Citafiore e dai loro figli Guglielmo, Martino

(1) Arch. civ. cod. dei Patti fol. 29.

(2) Non parrà grave questa rata del 10 per cento fra negozianti. Se si confronta colla legge Milanese del 1196 (apud flos florum) che tassava l'interesse a non più di soldi 3 per lira pei privati ed a soldi 2 pel Comune.

(3) Biss. IV-134.

ed Uberto, in un col dominio delle castella di Maglione e Castelletto, loro ville e curie, l'esenzione eziandio pei Vercellesi dal dritto di *curadia* sui mercati di Rivarolo e di Mazzè, come pure in tutte le terre d'essi Conti poste al di qua della Dora.

Eguali cure dimostrava il Comune nel 1168 nel trattato coi Milanesi; imperocchè, sebbene non siasi conservato il documento, venne però indicato nel nuovo trattato di alleanza 18 agosto 1170 (1) ove si confermò *concordiam et societatem compositam eo tempore, quo nuper civitas Mediolanensis restituta fuit quae concordia talis fuit: ego... et pedaticum et transitum Ticini a Vercellensibus quoad me spectat et pertinet, scilicet de medietate, non accipiam* (2) il che venne meglio spiegato anzi ampliato in questa conferma del 1170, poichè vi si legge « *non liceat a modo in antea Mediolanensibus auferre pedaticum nec in transitu Ticini ad portum nec ad pontem Vercellensibus... insuper non accipient pedaticum nec curadiam a Vercellensibus in tota terra Mediolanensium* ».

E già aveva il nostro Comune riportate due consimili esenzioni; una cioè dal Vescovo d'Ivrea per graziosa concessione del 24 febbraio 1169 (3) a favore speciale degli abitanti *intra fossatum civitatis Vercellarum*, avendoli il Vescovo Gaymaro dichiarati esenti per lo avvenire dalla curadia ossia dazio, che soleva esigere dai Vercellesi nell'ingresso della città di Ivrea: e la seconda nel trattato col Marchese Guglielmo di Monferrato 24 marzo 1170 (4) ove il Marchese *dimisit et donavit Vercellensibus omnia pedagia, curadias, portus ac traversa per totam suam terram, quam habet et a modo acquisierit*, concessione questa larghissima e non ristretta come quella d'Ivrea ai soli abitanti di Vercelli, se non che essa ebbe breve durata per le interpolate

(1) Biss. II-76.

(2) Quanto all'altra metà spettante ai Novaresi vedasi infra al num. 140.

(3) Arch. civ. cod. Acquisti I-92 e Mon. Hist. Pat. col. 1017 Tom. II chartarum.

(4) Ivi Pergam. Mazzo 1.

guerre, che si rinnovavano col Monferrato, tuttavia ne abbiamo un'ampia conferma nel diploma del Marchese Bonifacio 7 luglio 1292 (1) nel quale egli accordò ai Vercellesi l'esenzione dal pagare *omnes curadias et acquarum transitus seu naulum per totam terram suam in perpetuum; ita quod ipse Marchio vel eius heredes de coetero ullo unquam tempore non possint aliquid ex praedictis curadiis et transitu percipere*: ma queste clausole non valsero a dare al privilegio stabilità maggiore per le vertenze fra pochi anni rinnovate.

138. Altra fra le tribolazioni del commercio, io diceva, essere l'infestazione dei ladri, talvolta raccolti in masnade dette anche *comandisie* sostenute da signorotti de' luoghi alpestri, del che ne fanno lucidissima prova le intimazioni fatte dal Comune Vercellese con atto del 5 ottobre 1193 (2), alli Nicolao e Giacomo padre e figlio Recagno signori di Montalto, di Netro e di Donato, ingiungendo loro di difendere in avvenire i Vercellesi transitanti ne' loro feudi, e segnatamente « *ut illos commandos aut comandisias, quas habent vel habuerunt et receperunt et recipiunt in episcopatu Vercellarum, poenitus remittant et ab eis desistant... et quod debeant facere mandatum suis hominibus Netri et Donati.... quod latrones, robatores, vel depredatores et scanatores per se vel per alios in domibus suis nec in illis locis debeant recipere vel albergare, et quod bona fide et sine fraude debeant illos capere et Consulibus Vercell. consignare* » precetti questi, a cui si sottomisero detti padre e figlio Recagno in virtù del vincolo feudale cui avevano sottoposti al Comune i loro beni, promettendo pure « *quod facient de Netro et Donato guerram et pacem, ubi homines Vercell. voluerint* ».

Nello stesso anno e poco prima avea pure procurato il nostro Comune, che il Vescovo d' Ivrea facesse prestare giuramento con atto 23 agosto 1193 (3), alli Amedeo e

(1) Arch. civ. cod. Acquisti I-158.

(2) Biss. Tom. I-332 333 e Mon. H. Pat. Tom. II chartarum col. 1159.

(3) Biss. I-143.

Guido Foglia altri signori di Montalto ed a Corrado di Guglielmo altro signore di Settimo, ch' essi avrebbero difese le persone e le cose dei Vercellesi e degli Iporediesi transitanti nei loro luoghi « *et specialiter molariam et molares et eorum nuncios, quod nec consentiant nec fortiam nec virtutem nec consilium vel auxilium aliis prestabunt ad rumpendam stratam, nec in strata ad praedam vel saccum faciendum, sed bona fide prohibebunt.*

Allo stesso scopo tendeva altresì una clausola del trattato di amicizia cogli Iporediesi 19 maggio 1202 (1). « Item » si homines Vercell. vel Episcopatus vel dixtricti Civitatis » vel eorum res impediti, vel impeditæ fuerint in poderio » Yporegiæ, tunc hoc juramento teneautur ad XXX dies » ex quo a Vercellensibus eis dictum fuerit, *extrahere homines de prexone*, si imprexonati fuerint, et excedere et » *deliberare res eis ablatas*; quod si facere nequiverint, » tunc juraverunt facere vivam guerram bona fide ac sine » fraude ipsis *malefactoribus* sicut a Potestate vel Consulibus Vercell. ordinatum fuerit, aut reddere vel restituere » de propriis rebus passis res ablatas ».

E si fu in esecuzione di questo patto, che la Credenza nostra nel giorno 2 febbraio 1212 (2), denunciava ai deputati d' Ivrea « *quatenus fortiam et virtutem et operam dare* » *debeant, quod homo ille de Liburno, qui detinetur in vin-* « *culis a Domino Guala Comite de S. Martino et filiis de-* » *beat absolvi et reddi, et illum hominem Comuni Vercell.* » *darent et redderent.*

Non consta del pretesto per sì fatto carceramento, ma un' altra intimazione dovette fare il nostro Comune tre anni dopo al Conte Pietro di Masino di rendergli ragione fra dato termine « *pro trossellis, quos ipse ceperat in strata ul-* » *tra Duriam. et quos dicebat Potestas Vercell. ipsum Petrum* » *duxisse per terram hominum Vercellarum, et propter ho-* » *mines Miraldae et Uliaci, qui in illo impetu vulnerati*

(1) Arch. civ. Acquisti I-98.
(2) Ivi fol. 105.

» *sunt* » prescrivendogli intanto di prestare cauzione per lire 200 susine, ammontare del banno contro di esso Conte decretato — così in atto 11 ottobre 1215 (1).

Altri precetti noi troviamo stati intimati ne' giorni 7 e 8 novembre 1217 (2), dai Comuni di Vercelli e di Alessandria al Conte Ottone di Cavaglià ed altri consignori di Frassinetto da Po, non che ai Consoli d' esso luogo ed a quelli di S. Salvatore, a dovere i medesimi liberare dai malfattori la strada tendente da Vercelli ad Alessandria pel ponte di Cuniolo, con minaccia in caso diverso di decretare rappresaglie sulle persone ed oggetti degli abitatori di quei luoghi.

Di bel nuovo nell' anno 1232 addì 7 novembre (3), fu d' uopo minacciare rappresaglie al Conte Pietro di Masino, ove non costringesse gli uomini di Borgomasino a restituire le cose tolte a certo Pantaleone di Livorno e socii; e così di quando in quando, segnatamente verso Ivrea, il nostro Comune dovette accorrere alla difesa de' suoi commercianti in un modo od in altro molestati o derubati, sino a che più tardi si addivenne a convenzione speciale tra i Comuni di Vercelli, Pavia, Ivrea ed i Conti e Castellani del Canavese in data 11 marzo 1263 (4), *super assecurandis contratis de Cancpicio, de Vercellis, de Papia, de Yporegia et super expellendis barocriis et malefactoribus de ipsis contratis* ».

139. Erano pure dirette a salvare il commercio le regole statuite dal Comune per diminuire i casi di rappresaglie (vedasi a N. 94 e seguenti di questo libro III) ma fra le cure commerciali del medesimo debbono specialmente annoverarsi quelle tendenti ad assicurare ai Vercellesi i mercati nelle Città vicine, e per provvedere il paese di pietre da macina, che non potevansi trarre altronde se non dal Contado d' Aosta e dai Monti d' Ivrea, e quelle per ultimo

(1) Biss. I-171 retro.

(2) Arch. civ. cod. Acquisti I-77-78.

(3) Biss. IV-148.

(4) Arch. civ. Pergam. Mazzo 8.

dirette allo stabilimento di fiere e mercati nel nostro distretto.

Quindi nell'atto più antico a noi pervenuto della fedeltà giurata dagli Iporediesi pei castelli di Bollengo e di S. Urbano e per altri dritti dei Vercellesi, portante esso atto la data 8 novembre 1192 (1), si legge il seguente articolo.

Item juro, quod bona fide et sine fraude adjuvabo Vercellenses manutenere Molariam contra omnes personas, salva Imperatoris fidelitate.... et promissiones factas de molis dandis et servandis attendam et observari faciam bona fide.... insuper omnia mercata in civitate et extra civitatem sicut ab antiquo Vercellenses habere consueverunt eis concedam » promesse tutte rinnovate nel già riferito atto 19 maggio 1203, ed in altro del 26 maggio 1207 (2), per il che nell'anno 1214 addì 26 marzo vediamo intimarsi al Podestà d'Ivrea « *quod vice et nomine Comunis Yporegiae debeat fidelitatem facere Communi et hominibus Vercell. et quod debeat dare Molariam sicut debet* (3) ».

Presero pure i Vercellesi l'occasione favorevole del trattato d'alleanza col Conte Tommaso di Savoja e col Conte Amedeo di lui figlio 21 dicembre 1215 (4) per assicurarsi la tratta delle macine dalla Valle d'Aosta, oggetto di sua speciale sollecitudine, e pel quale sin dall'anno 1193 vediamo instituiti ufficiali denominati *Molares* (5).

In esso trattato si legge « Item debeant dictus comes et » ejus filius facere procurare et operam dare, quod *Comune* » *Vercell., et Molarii habeant molas* secundum quod consue- » verunt habere hinc retro, dando pedagium quod consue-

(1) Arch. civ. cod. Acquisti 1-94.

(2) ibi 1-101.

(3) ibi 1-6.

(4) Vedasi al num. 24 lib. II.

(5) In atto 24 agosto 1193 Biss. I 433 abbiamo: interfuerunt testes *Jacobus de Guidalardis - Bombellus Bazanus, Otto camex Molares Vercellenses* - persone nobili ed i due primi Consoli del Comune nel 1194.

» verunt dare a decem annis infra et non ultra, et quod
» non permittant sed omnino vetabunt hominibus dixtricti
» vendere molas nisi *Vercellensibus et Molariis illius civitatis*
» *et consueto pretio...* Si Molarii Vercell. emere voluerint,
» alioquin vendant cui voluerint, et si per guerram vel per
» discordiam acciderit, quare Vercellenses molas ducere non
» possent, non debeant tamen molas alteri vendere nec
» dare nisi Vercellensibus, nisi parabola et voluntate Po-
» testatis *Rectorum vel Molariorum Vercellensium* reman-
» serint ».

140. Oltre a queste favorevoli condizioni per la tratta delle macine, ottennero pure i Vercellesi nello stesso trattato altre peculiari in ordine ai pedaggi per ogni altro genere di commercio: *Item non capient nec capi facient pedagium majus per totam suam terram et forciam hominibus Vercell. et jurisdictionis Vercell., quod modo capit a Bononiensibus et a Placentinis seu ab aliquibus civibus Lombardiae, qui minus pedagium solverint; et si remittent aliquam quantitatem pedagii aliquibus civibus Lombardiae usque ad illam quantitatem remittet hominibus Vercellarum.*

Ed ecco già in uso a quei tempi la massima ora cotanto in voga del trattarsi, in fatto di dazii, *come la nazione più favorita*: che se per parte dei Vercellesi non si fece nell'atto eguale promessa a vantaggio dei dipendenti del Conte, egli è a credere però, che ne risultasse da atto a parte o si avesse per sott'intesa: quindi il commercio Vercellese godette di questi privilegii per ben quindici anni, giacchè la convenzione fu riunovata senza variazioni di quinquennio in quinquennio addì 29 ottobre 1219 (1) e sotto il 9 febbraio 1224 (2).

Eguale clausola di favore ottennero i Vercellesi dal Comune di Novara nell'atto di pace 24 dicembre 1223 (3) per la metà al medesimo spettante sul pedaggio o pontatico pel

(1) Arch. civ. cod. Acquisti I-140.
(2) ibi Pergam. Mazzo IV.
(3) Vedasi al num. 98 lib. II.

transito del Ticino; anzi nell'altro trattato di pace 15 novembre 1232 (1) oltre alla conferma della stessa disposizione per tale pedaggio, venne altresì dichiarato « *quod homines Novariae nullum novum pedagium vel conditium vel rivam imponant vel auferant Comuni vel hominibus Vercell. vel ejus dixtrictus speciale in aliqua parte dixtrictus seu Episcopatus Novariae, nisi secundum quod generaliter imposuerint aliis de Lombardia, et e converso Comune et homines Vercellarum id observent Comuni et hominibus Novariae* ».

141. Facendo ritorno alla tratta delle macine, credo opportuno il riferire in nota (2) le particolari disposizioni di una convenzione stipulata il 30 luglio 1221 col signore di Monte Astrutto, dalla quale vedrà eziandio il lettore essersi procurato ai Vercellesi in quel luogo un banco di commercio per varii generi, e segnatamente per le tanto ricercàte macine.

Che anzi in ordine alle medesime il Comune d'Ivrea con un nuovo trattato del 27 gennaio 1231 (3) si obbligò a farne

(1) Biss. II-104.

(2) Biss. III, fol. 138. Item convenit dictus Nicolaus Domino Gullielmo Potestate Vercell. facere in dicto loco et territorio Montis Astruti et jus faciendi et *exercendi buteam unam vel plura grani et salis et casei et seracei et cujuslibet alterius negociationis*, habendo et percipiendo ille Nicolaus et heredes ejus medietatem proficui sive lucri, *excepto quantum de butea una vel pluribus molarum* si ibi fieret, cuius lucrum totum ad Comune Vercell. spectabit, salvo tamen pedagio molarum quod ibi capitur et aliis suis rationibus, quas habet in molis ibi transeuntibus, vel quæ ibi venduntur, et Comune Vercell. aliam medietatem, faciendo tamen Comune Vercell. suis expensis laborem buteæ vel butearum, et si ipse Nicolaus vel ejus heredes vel descendentes recusaverint facere expensas (dunque le spese dovevano sottoportarsi in comune) liceat Comuni Vercell. facere et exercere illam buteam vel buteas, et solidum lucrum percipere et vicissim, excepto quantum de butea vel buteis Molariæ etc.

(3) Biss. I-40 e Mon. H. pat. Tom. I, col. 1313 sebbene quivi porti nell'epigrafe la data del 28 gennaio per non essersi osservata la distinzione 5 *ante* Kal. febb. e non 5 *Kal.*; il che avvenne per molti altri documenti Vercellesi colà registrati.

incetta e darle avviate a Vercelli a prezzo non maggiore di lire 8 sol. 17 susine antiche per ogni carro grosso compreso il dazio, con patto speciale « quod si.... molaria non possit » haberi pro pretio suprascripto *Comune Yporegiae serra-* » *bit et vetabit stratas et vias versus Vallem Augustam, idest* » *mercandiam et victualia necessaria, ad voluntatem Comunis* » *Vercellarum*, salvo Domino Hugone de Bardo et ejus hæ- » redibus ad eorum usu, et similiter teneatur Comune Ver- » cellarum vetare mercandiam prædictis de Valle Augusta, » et teneatur non ducere nec permittere duci molas nisi per » civitatem Yporegiæ, et Comune et homines Yporegiæ te- » neantur similiter non ducere nec duci permittere molas » per Canapicium vel aliam partem nisi per civitatem Ypo- » rejæ versus Vercellas ».

Si noti essere cessato in quell'epoca il buon accordo col Conte di Savoja; perilchè si cercava modo di costringere i Valdostani a mandare le macine a discreto prezzo, e se gli Iporediesi se ne rendevano garanti, volevano per altra parte gioire del dazio obbligando le macine a transitare per la loro città; ma questo documento serve anche di prova come il commercio generale potesse trovarsi in un istante interrotto in un dato luogo non per guerra ma per un semplice fatto particolare: *serrabit stratas*: *idest mercandiam et victualia omnia.*

142. Nello stesso trattato si tolse poi ogni ostacolo al reciproco libero commercio fra i due Comuni salvo durante l'osservanza delle speciali condizioni promesse agli scolari dell'Università Vercellese (vedasi al num. 398 di questo libro III), ẟ che venissero ai medesimi rinnovate; essendosi dichiarato, che perdurando tali condizioni il Comune d'Ivrea non sarebbe tenuto *aperire mercandiam terrae Vercell.* ed in vero aveva il nostro Comune promesso di tenere a buon mercato i viveri a vantaggio degli scolari, e siccome stimava in allora confaciente a tale scopo il proibire la esportazione dei varii generi, sarebbe mancata in tal caso la reciprocità del commercio: tuttavia fu convenuto, che i Ver-

cellesi avrebbero permessa l' introduzione delle mercanzie d'Ivrea *in generalibus nundinis civitatis Vercellarum et in nundinis et mercatis jurisdictionis Vercell., et specialiter in nundinis de Brianco, et emere et vendere ad retalium et ad grossum sicut homines Vercellarum*, e così viceversa fu promesso dal Comune d'Ivrea.

Si osservi, che quanto alla città la concessione riguarda le sole fiere e non i mercati, e se fu espressa la facoltà di vendere al ritaglio si è perchè esisteva uno statuto, (1) che riservava questa vendita ai cittadini o distrettuali, *statutum est quod illi, qui non sunt de civitate sive de jurisdictione civitatis, in illa mercata ordinata non debeant vendere ad retalium de aliquo officio vel misterio sive in nundinis ordinatis per episcopatum Vercell.*

143. Posciachè in quel trattato si fa menzione della *fiera del Brianco* dirò, che esisteva realmente una borgata antichissima nella situazione detta, ancora in oggi, il bosco del Brianco tra Santhià e Salussola, luogo opportunissimo per quel mercato, e di cui già se ne aveva memoria in un atto 10 ottobre 1190 *Actum in mercato Brianci* (2), anzi eravi un priorato come si ricava da una vendita fatta il 20 novembre 1261 (3) *a Lanfranco priore Ecclesiae S. Mariae de Brianco.* Actum in domo Ecclesiæ *S. Mariae de Brianco: interfuerunt testes frater Ubecius frater Philippus conversi dictae Ecclesiae.*

Quando sia stato distrutto questo luogo non è a mia cognizione, però se ne fa cenno ancora nello statuto del 1341, ove a carte 17 retro, oltre al mercato ed alle tre fiere consuete in Vercelli di sedici giorni caduna, la prima alle calende di maggio, la seconda a S. Eusebio con corsa dei cavalli ed altri divertimenti (4) e la terza alla festa d' ogni

(1) Stat. ant. fol. 43 retro.

(2) Arch. S. Andrea presso il cav. Aprate.

(3) Ibi

(4) Vedasi la dissertazione del chiarissimo P. Luigi Bruzza inserta nel *Vessillo Vercellese* dell'anno 1853 num. 29-30. Dal registro delle spese

Santi, si ordinarono pure due fiere annuali a tenersi in detto luogo di Brianco per tre giorni prima e tre giorni dopo le feste della Madonna di settembre e di S. Martino; e si noti la dichiarazione ivi aggiunta in favore della libertà del commercio: vale a dire, che durante le dette fiere nissuno potrebbe venir molestato contro la forma delle gride, che per esse sarebbero emanate.

144. Segnatamente la fiera detta di S. Eusebio era antichissima, di essa fa menzione come già esistente il diploma di Berengario dell'anno 913 (vedi al num. 420 di questo libro) e durante la medesima esigevasi uno speciale dazio di entrata a pro della Chiesa Vercellese, a cui nello scorso secolo i Canonici generosamente rinunciarono per favorire la libertà del commercio, ma quella fiera andò in disuso, e quando si volle ristabilire convenne lasciare il passo a quella per tale epoca surrogata dalla città di Novara e fissarla dieci giorni avanti.

145. Si disse, che da tempo ben rimoto e prima del 1165 i nostri negozianti già si trovavano riuniti in corporazione presieduta da un loro Console, che li rappresentava all' estero, e giova credere, che essi abbiano continuato a provvedere in tale forma al comune interesse, sebbene non si conservino altri atti, che ne facciano fede.

Non tardarono però gli esercenti di arti e mestieri di riunirsi anch' essi in corporazioni distinte, e forse ancora prima dello statuto, che nel proibire ogni associazione in più delle due società di S. Stefano e di S. Eusebio eccettuava nondimeno quelle per negozii e mestieri, purchè venissero superiormente approvate le regole ad osservarsi dalle medesime, *salvo quod si aliqui homines voluerint facere aliqua ordinamenta super mercandiis et misteriis, quod dent in*

pel Comune per l'anno 1378 risultano pagate L. 19 pavesi L. 93 circa attuali a quattro messi, che si recarono a gridare la fiera di S. Eusebio a Chivasso-Torino-Biella-Ivrea-nel Canavese-in Alessandria-Tortona-Moncalvo-Trino—*Piacenza-Parma-Cremona-Novara-Milano-Bergamo-Como-Monza-Brescia*—Galliate ed Arona.

scriptis Potestati, et Potestas legi faciat in Credencia, et sicut toti Credenciae vel majori parti placuerit fiant illa ordinamenta (1) il quale statuto mancante di data, deve però essere posteriore all'anno 1209, giacchè vi si nomina la società di S. Eusebio sorta in quell'epoca.

Più esplicitamente nell' anno 1241 si diede forza legale fra i socii ai rispettivi statuti purchè regolarmente approvati, anzi s'inibì l'esercizio a coloro, che non volessero sottoporsi agli statuti della propria arte o negoziazione (2). Spiace assai, che neppur uno dei medesimi ci sia stato conservato; forse contenevano norme più semplici, e tali che non avrebbero incontrato la generale abrogazione pronunciata nei nostri tempi contro siffatte corporazioni; ad ogni modo oltre al vantaggio, che in allora avranno procurato alle arti rinascenti, se ne valsero i nostri padri in senso politico, vale a dire per contrabilanciare l' autorità degli ottimati; infatti sin dall'anno 1236 le corporazioni delle arti avevano ottenuto di partecipare al Governo (3), sovver-

(1) Stat. antico fol. 27.

(2) Ibi fol. 71 retro. Statutum est, quod si aliquis per civitatem Vercell. voluerit exercere aliquod misterium vel paraticum, debeat esse subjectum Universitati et Consulibus et ordinamentis illius *misterii sive parati*, quæ ordinamenta facta sint de voluntate totius universitatis misterii seu paratici seu majoris partis et approbata per Comune Vercell. Ita tamen, quod si aliquod ordinamentum alicujus misterii sive paratici sit approbandum, approbetur a Potestate de voluntate Credentiæ vel majoris partis, *ad quam vocentur paratici*, et si aliqua persona in civitate voluerit exercere aliquod misterium seu paraticum, *et noluerit subesse Universitati et Consulibus et ordinamentis illius misterii seu paratici, Potestas non permittat* ipsum illud misterium sive paraticum exercere: ita quod Potestas debeat dare auxilium et fortiam Consulibus paraticorum ad excutiendum banna eorum ordinamentorum, si aliqui de eorum sociis in ipsis bannis ceciderit, et non potuerit se de ipso rationabiliter defendere.

(3) I Paratici di Novara e di Milano avevano ciò ottenuto molto prima dei nostri, giacchè per Novara troviamo i loro Consoli *Paraticorum* intervenuti all'atto di pace coi Vercellesi 2 ottobre 1194 Biss. II.18-19, e per Milano vediamo sottoscritti i Consoli *negotiatorum* al trattato di alleanza 5 marzo 1215 Biss. II pag. 93.

chiando però sin di troppo la stessa Credenza mercè l'intervento di *duecento* dei loro deputati sotto nome di *Paratici*, che si dovevano convocare e vi avevano voto dapprima nei casi più gravi, e poscia in tutte le deliberazioni (1); se tuttavia con reale vantaggio per la cosa pubblica il lettore ne avrà portato giudizio leggendo nel libro II il tratto di storia tra gli anni 1245 e 1254.

146. Quante e quali fossero le corporazioni, almeno le più influenti, ce lo indica un articolo dell' accordo seguito nel 1247 tra le due frazioni della società di S. Stefano, già da me riferito al num. 281 del libro II, imperocchè si convenne, chę dei sedici Consoli della stessa società *otto* si dovessero sciegliere fra i paratici aventi le qualità prescritte per l' intervento alle adunanze della Credenza « unus de » paratico *calegariorum* — alius de paratico *notariorum* — » alius de paratico *beccariorum* — alius de paratico mercatorum » rum *pannorum* — alius de paratico *pelliparioruni* — alius » de paratico *tabernariorum* — alius de paratico *mezzane-* » *riorum* — alius de paratico *fornariorum* ».

Il lettore, che sa come in altre città italiane anche gli ottimati dovevano aggregarsi ad un'arte per avere qualche voce nel governo, non stupirà di vedere i Notaj Vercellesi prender luogo fra i paratici, ed ancora in secondo ordine di designazione.

E quì si osservi, che, non bastando ai paratici lo avere pressochè paralizzato il voto della Credenza, acquistarono nel 1247 una preponderanza sempre maggiore ponendosi per una metà a capo della potente società di S. Stefano, la quale raccoglieva in sè una gran parte degli uffizii: - non credo però che le corporazioni fossero soltanto le otto, come sovra indicate, essendovi altri mestieri, che o per minor numero di esercenti, o per indole più tranquilla non ottennero il privilegio: ed in ispecie ci consta della corporazione dei *tessitori* sin dall'anno 1226 leggendosi in atto 5 aprile (2)

(1) Vedasi il num. 235 del libro II.

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

Giroldus de Turriono aliique Consules testorum Vercell., e giacchè si parla dei medesimi noterò un elenco in data 25 agosto 1294 (1) comprendente tutti i tessitori aggregati al *loro collegio* in questa città, ed erano 150 tra uomini e donne: cioè 57 anziani e gli altri *Magistri novelli, et Magistrae novellae.*

147. Egli è vero però, che al rientrare di Pietro Bicchieri, e de' suoi ghibellini nel 1248 e prima certamente del 16 marzo 1249 (2) cessò affatto l'intervento dei 200 paratici nella Credenza; nè fu più oltre ripristinato questo diritto; ma non mancarono le corporazioni di sostenersi per quanto possibile, e dopo i moti dell'anno 1266 ottennero l'intervento di un loro Capo o Rappresentante nei pubblici consigli col titolo di *Podestà dei paratici* sciegliendolo nella famiglia più potente dei Guelfi, il quale Podestà non solo tutelava le ragioni commerciali, ma aveva voto pur anche in tutte le altre deliberazioni.

Così in atto 10 febbraio 1266 (3) noi vediamo la Credenza annuire al compromesso tra il borgo di Cavaglià ed il Conte Filippone nel Vescovo Martino *purchè questi avesse a pronunciare il laudo col consiglio di Guglielmo Avogadro Podestà dei Paratici*, e si noti, che nella successiva deliberazione 21 stesso mese (4) intervenne pure coi Rettori del Comune lo stesso Avogadro, però colla variante di *Potestas Populi*, sinonimo allora di *Potestas Paraticorum*, promiscuamente usati in varii atti dell' epoca: così pure nel convovocato 3 luglio 1270 (5) il signor *Filippo Avogadro Podestà dei paratici « consuluit quod pontes Salugiarum dentur ad aptandum Benaxuto vel aliis pro lib.* 12 *vel* 14 *pp. et aptentur in laude et arbitrio Domini Guglielmi de Salugiis, item consuluit quod mittantur custodes et aliqui de familia*

(1) Arch. civico Pergam.
(2) Biss. III-165.
(3) Ibi 162 retro.
(4) Ibi 163.
(5) Arch. civ. pergam. mazzo 8.

Potestatis ad custodiendum, ne blava contra bannum ducatur »
e questa carica di Podestà dei Paratici ossia del Popolo si mantenne assai tempo nel casato Avogadro.

148. A questo capo del commercio apparterrebbero eziandio e l'esercizio delle miniere e l'instituzione d'una fabbrica d'Usberghi con tanta sollecitudine procurata dal Comune in questa città; delle prime però già si tenne discorso al capo delle finanze num. 127 di questo libro, e la seconda troverà sede al capo della guerra num. 173. — Rimane, che alcuna cosa si dica intorno agli interessi del denaro.

Sembra in primo luogo che in fatto commerciale tra negozianti gli interessi, sempre indicati colla parola *guidardono*, non soffrissero difficoltà legale, nè vi fosse tassa alcuna, quindi ne vedemmo la rata al 10 per cento convenuta nell'atto del 1165 riferito al num. 136 di questo libro.

Altra massima, almeno per la parte morale, veniva generalmente osservata, ed anche sino a certo punto promossa dalla legge nelle obbligazioni private per somme di denaro, ed era nel più rigoroso senso cattolico, di non esigere cioè interessi salvo nel caso di danno emergente e più esplicitamente nel solo caso di aver dovuto pagarne ad altri per difetto di adempimento dell'obbligazione al tempo prefisso: quindi la formola della promessa era sostanzialmente la seguente, come la riferisco ad esempio traendola da un atto 24 giugno 1187, (1) *et eos (denarios) solvere convenit ab hinc usque ad II menses completos cum omni guidardono et dispensa, quam ipsi creditores fecerint vel convenerint ab ipso termine in antea pro ipsis denariis exigendis.*

Dissi che questa massima era in certo modo adottata dalla legge perchè in varie sentenze, che tengo sott'occhio, dopo essersi ingiunto il debitore a pagare il capitale, e le spese già fatte, ed ivi sempre liquidate, si aggiungono gli interessi *però eventualmente ed a solo titolo di rimborso di quelli, che constasse essere stati pagati dal creditore dopo il termine prefisso nell'ingiunzione:* nè mi sembra si possa dedurne argo-

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

mento in contrario dallo statuto, che dichiarava cessata la decorrenza degli interessi in caso di regolare offerta di cessione dei beni (vedasi al num. 76 di questo libro) imperocchè poteva aver tratto ad interessi commerciali, od a quelli come sovra decorrenti dopo sentenza: non ad interessi convenzionali fra privati, dei quali non mi venne fatto di trovare alcun esempio.

Quanto poi ad obbligazioni per la consegna di cereali o vino, sì esse che le relative sentenze ponevano a carico del debitore il maggior valore degli stessi oggetti, che si fosse verificato dopo la scadenza, e ciò a giudicio di periti.

Il Chiarissimo Cantù nella nota 2 a pag. 514 tom. XI. ediz. 3 ci disse, che nel secolo XIII usavasi dare a mutuo per mesi sei *ritenendo sul capitale l'interesse del semestre*: ed io credo, che talvolta ciò pure si verificasse nel nostro Comune, deducendolo per argomento contrario da una protesta, che io ebbi a notare in cinque obbligazioni tra gli anni 1187 e 1252 (1) *se mutuo recepisse de capitali puro sine conventu libras* etc. protesta, che accenna a detta abusiva ritenzione in altri contratti: infatti in molti testamenti si legge la clausola, che l'erede per prima cura dovesse restituire *male ablata*, ove se ne venisse a riconoscere; sotto quale nome si intendevano le usure ossiano gli interessi palliati.

Recherò un esempio di tale restituzione: con atto 2 settembre 1242 (2) Giuliana.... « *volens providere utilitati animae suae et quondam Johannis... fratris sui super totam partem quorumdam usurarum, quas idem frater suus habuerat a quondam Domino Gualone advocato* » cede agli eredi di quest'ultimo una porzione dei beni, che le erano pervenuti in eredità da detto suo fratello.

Eranvi però dei casi di decorrenza legale d'interessi, e si ponno vedere i numeri 73,228,255 di questo libro, ove si recarono, e si recano esempii sì per causa di espropriazione per pubblica utilità, sì per la retrocessione nell'anno dei beni aggiudicati in pagamento.

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(2) Ivi.

149. A complemento di questo § avrei desiderato di accennare il genere di commercio, a cui specialmente si dedicassero in quell' opera i nostri concittadini, ma nessun documento mi soccorre, epperò io mi limito a dare un saggio d'un contratto sociale (1) in fatto di commercio.

« 1196. Indictione XIV undecimo K. martii — Societatem » simul inter se fecerunt Sirus et Petrus Carraria et eamdem » Societatem tenere promiserunt a istis proximis Kal. mar» tii ad unum annum proximum, et tantum plus quantum » in concordia fuerint: *in qua Societate quilibet ponere de» bet libras CCC minus XXV papienses* (lire 12292 50 » circa attuali) ita tamen quod lucrum totum, quod in illa » Societate fuerint lucrati, commne esse debeat... in super » juraverunt... bona fide prædictam Societatem regere, et » quod fraudem nullam in ea habebunt, et *quod de suo » mercatum non faciant a sol. XX imperialibus supra sine » licentia alterius, et si ultra sol. XX pap. cepit aliquis ex...? » de Societate debet quilibet ponere guidardonum in tabulo* » Il fondo sociale ascendeva a lire 24585, d'oggi giorno, e delle due condizioni la prima è chiara per sè, essendosi i socii inibiti di fare negozii particolari con fondi separati oltre ad una somma di L. 112 circa, ma la seconda è di meno facile spiegazione anche per l'incertezza d'una parola poco leggibile, sembra però che il socio non potesse prelevare dal fondo sociale maggior somma di sol. 20 pavesi (lire attuali 44 70) senza computarne gli interessi a prò della Società; si noti ancora, che nella chiusa dell'atto si fece constare dell'intervento dei rispettivi padri dei contraenti e del consenso ai medesimi loro prestato.

150. Soggiungo per ultimo, che non passò il secolo XIII senza che la nostra Città in segno evidente di fiorente commercio avesse essa pure la così detta *borsa commerciale*, parendomi non potersi dare altra interpretazione alle parole *actum in camera Mercandiae Magnae*, con cui si chiude un atto 10 giugno 1297 (2), portante vendita di alcuni

(1) Arc. Osp. Mag. di Vercelli.

(2) Torelli dall'archivio di S. Andrea di Vercelli.

beni sulle fini di Desana fatta dal sig. Giulio de Ast a Giacobino de Scutariis ambi di Vercelli.

Agricoltura

151. Veramente le notizie concernenti l'agricoltura dovevano avere la precedenza a quelle commerciali, ma sono così poche che meglio si confanno ad un'appendice.

L'agro Vercellese nel Medio Evo era ancora in gran parte coperto da boschi; la donazione di Caresana fatta dal Marchese Ugo al capitolo Eusebiano in data 21 7mbre 987 (1), accenna a 4000 jugeri tra sedimi, vigneti et aratorj ed ad altrettanti 4000 di boschi e gerbidi, la vendita di Larizzate fatta all'Ospedale nel 1227 comprende una vasta estenzione a bosco; la cessione giurisdizionale di Trino fatta dal Marchese di Monferrato al nostro Comune comprendeva pure gli estesissimi boschi di Lucedio (2) ed ancora all'anno 1305 (3), il tenimento di Roncarolo vicino alla Veneria constava di soli moggia 228 di terre coltive contro moggia 414 di gerbidi e boschi.

Bastino queste citazioni a far conoscere quanto ristretta fosse in allora la coltivazione nella nostra provincia; del che se ricerchiamo le cause, parmi, che parecchie si debbano enumerare, e primieramente il concentramento della proprietà in pochi signori e corpi morali; il continuo pericolo di perdita dei raccolti per le frequenti irruzioni di poco distanti inimici, per cui meglio convenissero i pascoli ad allevare il bestiame, che più facilmente si poteva ritirare nel Castello; la mancanza di popolazione agricola, e più ancora la servitù della gleba, a cui andava in massima parte soggetta.

Infatti quale interesse poteva avere il *rustico* a migliorare ed estendere la coltivazione, se era proibito ai Giudici

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Vedasi al N. 204 di questo libro.

(3) Resoconto dell'Ospedale del Fasano; Archivio Ospedale maggiore di Vercelli.

di rendergli giustizia « *de malo quod Dominus ei fecerit vel de rebus quas ei abstulerit, salvo tamen jure uxoris de tota sua dote* » (1), e se in mancanza di discendenti il poco frutto dei suoi sudori passava in eredità al padrone.

152. Ben se ne avvedeva la Credenza, per cui nel Codice de' Statuti antichi a c. 45 retro si legge « *quilibet rusticus habitans in jurisdictione Vercell. tenens X babulconias terrae vel plus teneatur sacramento plantare et allevare babulconiam unam in altenis... et plantare et allevare XII arbores fructiferas, inter quas sint 4 arbores amigdolarum, et ista duo Statuta de plantatione facienda ponantur in sacramento sequelae rusticorum* ».

Era questo un meschino rimedio; altri migliori si avvisarono in appresso iniziando fin dall' anno 1187 in Villanova la costituzione dei borghi franchi con parziale liberazione dei rustici (2), proseguita di poi nel successivo secolo colla creazione di altri diecinove Borghi franchi, invitando i forestieri a porvi stanza con varii privilegii e segnatamente con esenzione del fodro per anni 20 (3), e finalmente abolendo in generale la servitù della gleba nell'anno 1243, come verrà dimostrato nel cap. V di questo libro III; oltre ad altre disposizioni, che pur tendevano a quello scopo, piacendomi di rimandare il lettore alla clausula imposta nella costituzione del Borghetto di Po (anno 1217) per cui era minacciata la confisca del sovrapiù del sedime, se eccedendo uno stajo di superficie *non tenesse il proprietario un pajo di bovi*, salvo fosse albergatore (4), ed alla deliberazione presa nel 1220, colla quale si accordava un manzo di terreno a Tricerro o nei boschi di Lucedio (moggia 30) in titolo di enfiteusi perpetua a chiunque anche forestiero, che si sottomettesse alle leggi dello Stato, si obbligasse alla milizia, e pagasse un canone di soli soldi 20 pavesi;

(1) Vedi al N. 183.
(2) ibi al N. 187 di questo libro III.
(3) ibi al N. 157.
(4) ibi al N. 211.

(lire 33, 91 attuali) ed il vedere, che la più parte di tali concessioni cadde a pro di Comaschi dimostra quanto scarsa fosse la popolazione libera agricola nell'epoca anzidetta.

Tolta però in diritto nell'anno 1243 e progredita gradatamente in fatto la liberazione dei rustici, divenuti questi semplici enfiteuti verso l'antico signore pei beni, cui erano prima addetti, si risvegliò in essi l'idea, anzi il bisogno di migliorare ed estendere la coltivazione, imperocchè, quantunque dovessero corrispondere una parte dei frutti, erano accertati della proprietà dell'altra porzione e dei miglioramenti; ed anzi come persone libere ottennero altre enfiteusi dai corpi morali, e così crescendo i mezzi crebbe pur anche la popolazione, ed il territorio aumentò largamente la sua produzione agricola.

153. Se non che poteva accadere, che i borgheggiani divenuti liberi congiurassero a tenere incolte le possessioni dei signori e dei corpi morali, non concedenti loro la desiderata parte dei frutti, quindi fu necessario lo statuire « *quod si quis habeat terram laborativam aut vineam in villa aliqua vel curia alicujus villae, et forte non invenerit aliquem in villa illa, qui eam vellet laborare, facta requisitione ab eo consulibus et vicinantiae illius loci, ut ejus vineam et terram laborativam debeant laborare vel laborari facere, tunc Comune illius loci teneatur illam terram laborare vel laborari facere, et redditum dare illi, cujus terra vel vinea fuerit, secundum consuetudinem villae; si vero Comune cessaret praedicta facere teneatur ei restituere damnum arbitrio boni viri* ». (Stat. ant. fol. 45 retro).

E ne venne il caso di esecuzione, imperocchè sul ricorso dell'abate di S. Andrea non avere ritrovato chi volesse coltivare i beni di Caresana legati all'Abbazia dal signor Pietro Bicchieri, emanò decreto del Podestà di Vercelli 25 febbraio 1257 (1), che mandò a quel luogo di provvedere a tale coltivazione, ben inteso a spese dell'Abbazia.

« *Cum teneamus per Statutum... mandamus vobis* (*consuli-*

(1) Arch. di S. Andrea presso il Cav. Aprate.

bus Carexianae) *quatenus sub banno lib.* 100 *pp. terras praedictas... expensis ipsius abbatis... faciatis in continenti integraliter laborare, scientes quod de ipsis expensis secundum quod conveniens fuerit vobis ploenariae satisfieri faciemus.*

154. In ordine poi al genere di coltivazione in uso a quell'epoca nella nostra provincia io trovo nei documenti del secolo XII per lo più citati la segala, il miglio, il panico, la meliga (1), poco il frumento, e di rado l'avena: poscia

(1) Annoverando sin dal secolo XII la meliga fra le cereali in uso comune, intendo parlare della saggina (*holgus sorgum*) volgarmente detta meliga rossa con una sola panocchia sul vertice, e non della meliga detta gran turco (*zea magis*), che vuolsi soltanto introdotta in queste parti dopo la scoperta delle Americhe; imperocchè io ritengo col Chiarissimo Cibrario (a) essere apocrifo il documento 5 agosto 1204 (b) col quale si pretese determinare a tale epoca l'introduzione di quest'ultimo genere, la cui semente si disse trasmessa da Costantinopoli al Comune d'Incisa dal suo Marchese Enrico commilitone del March. di Monferrato in quella Crociata.

Conosco bensì la recente lezione accademica del Prof. Giovanni de Brignoli (c) ove con molta erudizione svolgendo il quesito si vorrebbe provare veridico l'anzidetto documento, e quindi applicabile alla *zea magis* il Capitolo *de milica* nel trattato d'agricoltura del Crescenzi an. 1307 a 1311 (d). Non di meno, abbenchè non sia qui il luogo di apposita discussione, io sottopongo brevemente all'Illustre Professore alcune osservazioni.

1. Se egli non trovò presso il Muratori e presso il Ducange documenti anteriori al 1204 ove si accenni a *milica o meliga*, tre gliene posso offerire appartenenti al secolo XII (e).

(a) Economia politica nel Medio Evo Torino 1839 pag. 370.

(b) Storia d'Incisa di Gioseffo Antonio Molinari Asti 1810 Tom. 1-195.

(c) Opuscoli letterarii Modena 1857 Tom. 1-230.

(d) Trattato d'Agricoltura di Piero de Cresceuzi Bolognese Milano cap. 17 pag. 233.

(e) An. 1173... transazione per le decime di Prarolo — et si voluerit Abbas dare tantum de *milica* modium unum vel de *avena* similiter ipsi Canonici debeant recipere (vedi la parità di valore fra questi due cereali) an. 1175 ind. VII id. septembris Accordo fra i due Capitoli di S. Eusebio e di S. Maria di Vercelli. Si (thesaurarius) de prabendis suis *meligam* colligit Hospitali (scotorum) deputabit: disposizione variata

nel secolo seguente va diminuendo la menzione del miglio e del panico, e sebbene risulti dagli atti di visita all'Ospedale di S. Andrea dell'anno 1253, che si somministrava agli infermi, fra le altre cose, *risum et amigdolas*, pure il riso continuava ancora all' anno 1332 ad annoverarsi tra le specie grosse o come diressimo in oggi fra i generi coloniali, (1) e la sua coltivazione non cominciò presso di noi salvo sul finire del secolo XV (2).

nei successivi statuti 5 agosto 1180 — thesaurarius non debet deinceps teneri dare *meligam* Hospitali — Archivio Eusebiano.

Questa appellazione *milica* in una Bolla d'Innocenzo IV aveva fatto dubitare al Ducange, ma ne fu corretto dal Muratori — Antich. ital. diss. 24.

2.° Fra gli appunti fatti dagli eruditi al documento d'Incisa, basti il notare le parole *ad civitatem Casalis Montisferrati*, le quali appena si poterono adottare tre secoli dopo, essendochè solo nell'anno 1474 quel Borgo sia stato elevato al grado di città e capitale del Monferrato, quando in tutti i documenti del secolo XIII dicevasi unicamente *Burgus Casalis s. Evasii.*

3.° La frase adoperata dal Crescenzi, *si vero iis (Melegariis) non egeas, perticis flectitur et panochae inciduntur*, checchè ne dica il Chiarissimo Professore, non sembra potersi applicare alla *zeamagis*, non richiedendo questa nè che si *pieghi* il fusto con pertiche, nè che si *taglino* le panocchie, quando invece lo stesso Brignoli ci dice » *le panicole del sorgum sono sì tenacemente attaccate al colmo, che non si separano se non che con ferro tagliente* ».

Queste osservazioni punto non diminuiscono il merito dell' elaborata lezione; nè io intendo sostenere, che la *zeamagis* ci sia realmente venuta dalle Americhe, parendo contraddirvi il nome di *granoturco* assegnatovi da tempo remoto. Solamente io sto persuaso, che non si debba prestar fede all'allegato documento di Incisa.

(1) Vedasi una parte della tariffa di quell'anno riferita al num. 59 dell' Appendice 1 *Dissertazione pel ragguaglio delle monete pavesi.*

(2) Che la coltivazione del riso fosse conosciuta in Italia sin dal principio del secolo XIV ne fa fede il cap. 24 libro 3.° della citata opera del Crescenzi, ma in quale parte d'Italia sia stata da prima

155. La vite era generalmente coltivata anche nei nostri territorii di pianura compreso il suburbio Vercellese, ed il prodotto del vino era oggetto di esportazione all'estero, colpita poi d'un dazio speciale; del che ne abbiamo documento a c. 319 retro tomo II Biscioni, che porta ivi la data del 26 settembre 1219, ma vuolsi rettificare in 1319: sia per l'indizione XII sia pel nome del Podestà Uberto Conte di Coconato, che per altri riscontri risulta appunto in tale carica a quest' ultima epoca.

Ivi si affittò per un anno ai pubblici incanti il dazio ossia pedagio *vini, quod ducitur vel ducetur extra dixtrictum*

introdotta, e specialmente quando ciò sia avvenuto nella provincia Vercellese, niun autore, per quanto io sappia, l'avrebbe determinato.

Il Denina nel capo XI lib. XIV Rivoluzioni d'Italia cita pure il Crescenzi, ma non definisce alcun'epoca per la prima introduzione tranne quella del 1600 per la Toscana, osservando tuttavia, che ancora dopo il 1400 il riso si contasse dagli Italiani fra le spezierie grosse, ed il Torelli nel suo manuscritto, riferendo la proibizione data in Milano nel 1386 agli *speziali* di vendere il riso a più di 12 imperiali la libbra, ne fa confronto col prezzo tassato di den. 8 per una libbra di miele, per quindi dedurre la preziosità del riso e la niuna probabilità di precedente introduzione di sua coltura nell'agro Milanese.

Discendendo alla nostra Provincia, oltre all'osservazione già fatta all'appoggio della tariffa del 1332, a me pare, che nè anche all'anno 1432 esistesse ancora coltivazione del riso, mentre, sebbene estese e sparse su varii territorii fossero le possessioni dell' Abbazia di S. Andrea ed in gran parte provvedute di corsi d'acqua, niuna menzione di riso si fa nel distinto caricamento di 10 annate dato dai Canonici al loro Abate (vedi al num. 83 libro IV) nè altra menzione di riso mi venne fatto di trovare salvo nel seguente documento dell'anno 1498, dal quale parmi poter dedurre introdotta nell'anno 1493 la coltivazione del riso in Larizzate.

Nell'Arch. dell' Ospedale Magg. di Vercelli si conservano atti di lite cominciata il 12 ottobre 1498 nanti il Giudice di questa città tra il Commendatore dell'Ospedale e li signori *Alessandro e Michele de Restis.*

Vercell; salvo tamen et reservato quolibet pedagio seu dacito, quod aliqualiter exigi consuevit in Burgo seu curte vel territorio Gattinariae» il diritto era di soldi 5 pavesi (L. 2 cent. 2 attuali) *pro quolibet stario vini in sortita* (litri 79 circa) e fu deliberato l'affitto per lire 50 pp. all'anno da pagarsi di mese in mese anticipato: supposto che l'impresaro ricavasse il doppio, ed anche lire 120 annue per compensarsi delle spese d'esazione su varii punti e per opportuno lucro; l'esportazione sarebbe stata di 480 staia, ossiano ettolitri 380 circa, il che non è gran cosa in confronto dell'estenzione di vigneti; ancorchè si fossero esclusi quelli di Gattinara.

156. Era poi dichiarato per legge (1), che sarebbe lecita l'esportazione del vino dal primo di agosto al primo di ottobre di cadun anno, e quelle delle cereali dal primo maggio al 15 di giugno, salvo che lo staio della segala valesse oltre a sei soldi, in quale caso il Podestà dovrebbe inibire l'esportazione, e salve in tutti i casi le condizioni stipulate cogli studenti dell'Università (Vedasi al N. 394 di questo libro). Non isfuggirà al lettore la saviezza di queste dispo-

Trattavasi di liquidare l'ammontare dei miglioramenti fatti dal fu loro padre Emanuele de Restis (tesoriere di Pavia nel 1489) nella possessione di Larizzate, e dei quali gli era stata promessa la bonificazione nell'instromento di locazione concessagli del Castello beni ed acque di Larizzate in data 10 dicembre 1489. Nella nota dello speso per dette migliorie si legge fra le altre cose quanto segue:

Addì 27 agosto 1493 — *a far la pista del riso* a maestro Domenico Bozo e' suo fratello a soldi 8 al dì.

Item per legno uno comprato *per far l'arboro* — item per noxe una comprata a Trino *per far la pista.*

Item per far pistoni ecc.

E si noti, che nell'instromento del 1489 l'affittavole aveva appunto dichiarato di voler fare miglioramenti in fatto di condotta d'acque.

(1) Stat. ant. fol. 41-42.

sizioni, che tenevano una ragionata via di mezzo tra il sistema proibitivo e quello del libero scambio.

Il contravventore alla proibizione di esportazione incorreva nella confisca dell'oggetto ed in una multa di L. 25 colla pena sussidiaria dell'amputazione d'una mano, su del che già si è ragionato al N.° 55 di questo libro.

Cessava però ogni proibizione in occasione delle fiere di S. Eusebio e d'Ognissanti « *salvo quod tempore feriae S. Eusebii et omnium sanctorum liceat omnibus emere et ducere istas res quocumque voluerint* ».

157. Accennerò ancora alcuni statuti relativi ai campari ed ai furti di campagna.

Stava prescritto, che i Consoli delle ville dovessero al tempo delle messi *blavae* (cioè grano e segala) *miliei panici et milicae* eleggere dodici guardiani alternanti la custodia di giorno e di notte, ed avvenendo ruberia si imponeva alla villa o borgo il rifarne in comune il danno al derubato (1), coerentemente al sistema tenuto pei casi d'incendii notturni, come si è riferito ai num. 83-84 di questo libro.

Sembra altresì rivolto alla conservazione dei seminati un altro statuto, col quale si fece lecito ai borghi e ville di stabilire le ore, durante le quali soltanto sarebbe lecito nel loro distretto di trar fuori dalle corti il bestiame nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile, sotto multa al contravventore di den. 4 per caduna bestia siuo alli dodici, e di sol. X se in maggior numero, oltre al ristoro dei danni, *et damnum restituat Domino* (2).

Era poi lecito a ciascun proprietario od enfiteuta il nominarsi un camparo particolare « *qui tamen camparius vel accusator juret campariam coram Raspis* (militi di giustizia) *et accusationi dicti camparii credatur, nisi accusatus fecerit suam defensionem et justam* ». Sembra per vero assai duro il dar fede ad un solo individuo, ma nelle campagne non

(1) Stat. ant. fol. 60.
(2) Stat. ant. fol. 4.

poteva farsi altrimenti, e quando si trattò dei diciotto campari di città si volle, che l'accusa fosse data dai due delle parocchie più vicine (supra num. 81), la nomina poi d'un camparo particolare non esimeva quello del Comune dal dovere denunciare i danni dati e da lui riconosciuti in quella possessione (1).

Le multe comminate pei danni dati appartenevano per un terzo al Comune, per altro terzo all'accusatore, e per l'ultimo al danneggiato, e mi risulta d'una quitanza di den. XX pp. (lire 2 10 attuali) fatta da un camparo il 6 luglio 1246 (2) per sua quota di multa in seguito a taglio e trasporto d'un fascio di legna; dal che si riconoscono punite assai gravemente le contravvenzioni ai bandi rurali.

Il ladro di paglie o fieni già adunati ne doveva pagare il doppio valore: altrimenti *ponatur ad berlinam, vel scopetur de voluntate Potestatis* (3), nel che abbiamo nuova occasione di osservare come già s' introducessero pene morali a vece delle materiali longobarde, *ponatur ad berlinam.*

Il camparo, che rubasse nel terreno affidato alla sua custodia, perdeva lo stipendio, e se veniva denunciato, doveva condannarsi alla fustigazione esemplare, *et insuper scopetur cum uvis aliquibus ad collum per civitatem, si facta fuerit inde querimonia* (4).

157 *bis.* Per ultimo riferirò alcune disposizioni concernenti la caccia siccome aventi tal quale affinità colle materie del presente capo.

Statutum est, quod Rustici capere non debeant qualias cum aliquo ingenio nec ova faxanorum vel perdicum vel qualiarum nec aliquam selvaticinam covantem ova, et si contra hoc aliquis fecerit det sol. V pro banno qualibet vice.

La proibizione era principalmente diretta alla propaga-

(1) Stat. ant. fol. 61.
(2) Arch. Osp. Magg.
(3) Stat. ant. fol. 60.
(4) ivi fol. 7.

zione del salvaggiume e si limitava ai rustici ossiano villici, ai quali si proibiva pure di cacciare le quaglie, perchè la caccia era riservata ai nobili ed estesa ai cittadini: ma in ordine ai forestieri esisteva altra proibizione senza distinzione di classi, *quod nullus homo habitans ultra siccidam extra dixtrictum Comunis Vercell. praesumat capere perdices vel faxanos in dixtrictu Vercell. civitatis cum retibus vel cum canc de macia, et qui contrafecerit liceat cuique auferre impune*, così abbiamo al fol. 13 de'statuti antichi, ove fu per contro provveduto di competente premio chiunque prendesse qualche lupo od una nidata dei medesimi (1) a soddisfarsi dal Comune, nel di cui territorio seguì la presa.

LIBRO TERZO

CAPO IV.

Guerra

Sono così scarse per l'epoca in discorso le memorie rimasteci ne' documenti in ordine al servizio militare ed alla difesa dello Stato, che io non so come potrò coordinarle in modo a produrne un adeguato concetto, tenendo fermo il mio proposito di nulla asserire, che non si trovi appoggiato: tuttavia io dividerò queste poche notizie in quattro §§ nel primo parlerò dell'esercito e dell'obbligo personale di servizio militare — nel secondo di varie qualità di armi, ed articoli di vestiario — nel terzo delle fortificazioni nella Città capo luogo — nel quarto delle fortificazioni nel territorio del Comune.

(1) *Si quis cepit lupum aliquem in dixtrictu Vercell. quod Comune illius villae, in cuius dixtrictu captus fuit, det ei sol. X pp: si captus fuerit in Curia Vercell. Comune Vercell. det ei sol X, et de niata luporum habeat similiter sol. X, et hoc capitulum scribatur in sequela villarum.*

§ 1.

Esercito — obbligo di servizio militare

158. Era, come di ragione, riservato alla Credenza con intervento de' Consoli della Società di s. Stefano e quindi di S. Eusebio il determinare i casi di guerra o di pace, se non che all'anno 1236 fu statuito, che a tali deliberazioni dovessero pure intervenire in Consiglio duecento paratici (vedi al N.° 181 libro III).

La deliberazione di fare la guerra statuiva contemporaneamente se occorresse esercito generale ovvero particolare, e già vedemmo al N.° 99 di questo libro, che gli abitanti nella Città non erano tenuti a concorrervi salvo in caso di esercito generale, anzi dal tenore dell' ivi riferito statuto pare, che l' esercito parziale avesse luogo ne' casi di ribellione di qualche borgo, villa o Conte rurale soggetto alla repubblica, sicchè i cittadini non fossero esenti, tuttavolta si trattasse o di guerra all' estero o di difesa allo Stato.

159. Decretato l' esercito tutti gli uomini soggetti alla giurisdizione dovevano concorrervi, se non appartenevano al clero secolare o regolare, e nè anche a mio avviso erano esclusi come ab antiquo i servi della gleba, pei quali rispondeva il loro signore: niuna memoria però ci soccorre per determinare da quale e sino a quale età corresse l'obbligo di servizio militare, e quali altri casi personali vi fossero d' esenzione: per certo ben pochi uffizii pubblici dovevano goderne, dacchè noi troviamo, che i tesorieri generali, ossiano chiavari, dovevano ogni giorno personalmente intervenire alla tesoreria « *nisi erunt in exercitu vel cavalcata Comunis, ubi etiam possint eorum officium exercere secundum quod expediet* (1); vuolsi credere tuttavia, che vi fossero chiamati per torno; ed è da notarsi il fatto di aver potuto adunare la Credenza sotto la tenda del Podestà all' esercito di Chivasso, come fu riferito al num. 154 del libro II.

160. Che se ci rivolgiamo al servizio di guardia interna

(1) Stat. ant. fol. 71 retro.

della Città noi troviamo, che gli stessi consoli della Società, ai quali fu affidata straordinariamente grande parte del Governo nel gennaio 1243 in mancanza di Podestà, dovettero ottenere dalla Credenza « *quod non cogerit ipsos Consules vel aliquem eorum de nocte facere guaytam vel scaraguaytam... licitum sit tamen eis vel cuilibet eorum mittere pro eis aliquem ut faciat guaytam vel scaraguaitam* (1), quindi il servizio era personale e non ammetteva surrogazione salvo speciale dispensa. Questo servizio di guardia nel luogo della dimora esigevasi anche da quegli abitanti che fossero feudatarii d'alieno dominio, infatti nella convenzione tra il nostro Comune e quello d'Ivrea 28 gennaio 1231 (2), i Vercellesi promisero « quod Castellanus Burolii non se in-
» tromittat de hominibus hominum Iporegiæ et eorum re-
» bus *salva guayta et scaraguayta et arcdio castelli* ».

Accadeva talvolta, che per motivi particolari venisse dispensata una intiera villa dal concorrere all'esercito, ma ciò si faceva per deliberazione della Credenza, come ce ne rimase un esempio nell'ordinato 28 maggio 1224 (3), col quale i Blandratesi furono esentati dall'esercito allora intimato contro gli Iporediesi.

161. Con quale ordine poi si sciegliessero i militi, che in un dato numero occorreva mandare di quando in quando in aiuto degli alleati, anche per guerre non proprie giusta i diversi trattati, non mi fu possibile di rintracciare in alcuno dei documenti rimastici: forse queste spedizioni particolari venivano sotto nome di *cavalcate*, di cui abbiamo

(1) Vedasi al num. 215 del libro II. A spiegazione poi di questi vocaboli ricaviamo dal Ducange all'art. *Wactae — Gueta Guayta murorum vigiliae* apud Gregorium M. lib. 7 Ind. I. ep. 20, ed all'articolo *Scaraguayta - Germanis Schaer-Wachte ex schaere agmen cohors et Wacthae excubiae, quasi excubiae cohortium,* quindi la parola guayta corrisponderebbe al fare, come dicesi, la sentinella a guardia delle fortificazioni, e l'altra l'andare in ronda.

(2) Biss. I. 40.

(3) Arch. civ. Codice de' Patti fol. 258.

memoria in un obbligo del Comune verso Ugocione de Alice 4 novembre 1244 (1), di lire 5 pavesi *pro cavalcatis*, e come le vedemmo distinte dall'esercito nel riferito statuto « *nisi essent in exercitu vel cavalcata Comunis* » (supra num 159).

Nè si creda che, sotto nome di *cavalcata*, venisse l'ordinario servizio a cavallo faciente parte dell'esercito; imperocchè questo servizio ordinario dicevasi tenere cavalli *in adequantia*, come si spiegherà in appresso, ed al fol. 43 de' statuti tra le debiture del Comune vediamo distinte le *cavalcate e le adequanze*; che anzi esaminando al successivo foglio 72 una disposizione dell'anno 1243, ove si dà il nome di cavalcata alla fazione, cui intervennero i Vercellesi nell'anno antecedente a Savona in aiuto degli Alessandrini contro i Genovesi « *pro solvendis solidis militibus et albalestreriis, qui in dicta cavalcata Suvonae iverunt* » io mi confermo nell'esternato avviso circa il vero senso della parola *cavalcata*.

162 Ora passiamo a quella di *adequantia*: al fol. 88 retro di detto statuto io trovava prescritto « *quod Potestas teneatur praecise solvere adequantias militibus de medio in medium annum* » parimenti a fol. 71 retro *excepto de adequantiis*: senza alcun cenno sulla natura di questo debito pubblico; e sebbene di poi mi risultasse relativo a servizio militare da un brano di statuto speciale « *quod potestas faciet fieri militibus, qui steterunt in Apulia in servicio Imperatoris pro comuni Vercell. restitucionem de emenda de suis equis, quos amiserunt, et de suis adequantiis et soldis* (2), pure non era in grado di spiegare questa parola affatto a noi particolare, inutilmente ricercandola presso il Ducange nè mai riscontrandola nei cronisti di quell'epoca.

Alla perfine due documenti mi hanno posto sulla via

(1) Riferito in sent. arbitram. 9 marzo 1247 (Arch. Osp. Maggiore di Vercelli).

(2) Stat. ant. fol. 81.

« il primo in data 4 novembre 1244 (1), portante obbligo del Comune *di L. XI p. p. per mensibus XI, quibus* Jacobus Bosella tenuit *dextrarium unum in adequantia pro ipso Ugocione de Alice*, il secondo 12 maggio 1245 (2), di quitanza al Comune da Manfredo de Astanova di lire VII soldi VI den. VIII pp. *pro mensibus VII dieb. X quibus tenuit pro Guillelmo de Fabiano dextrarium in adequantia.*

Dai computi uniformi di questi documenti appare, che tanto il Dealice quanto il Defabiano avevano dovuto tenere a disposizione del Comune un destriere col cavaliere, probabilmente armato di tutto punto, sotto corrispettivo fisso di lire XII pavesi all' anno.

163. Rimane a riconoscere se ciò fosse a seguito di sottoscrizione volontaria od in forza di imposizione, ed io non dubito di asserire, che si trattasse d' una vera imposta in ragione di registro, persuadendomene sia il nome di *adequantia*, perchè la carta, che ne accertava l'importo, veniva ordinariamente eguagliata ossia compensata nei fodri annuali salvo il caso di cessione a chi non li avesse a pagare, sia perchè non vedo variata l' indennità d' anno in anno, e di più la medesima sarebbe stata troppo tenue per un vero corrispettivo, ascendendo per giorno a soli centesimi 90 di oggidì per l'anno 1244 e meno pei successivi, quando che ai messi giurati a cavallo era accordato un diritto di soldi due al giorno per recarsi entro il distretto della Repubblica (3), e così tre volte maggiore dell' assegno per adequanza, ed in ultimo perchè in altro documento pure del 4 novembre 1244 (4) si legge la seguente frase: *solid.* 47 *pp. pro mense uno et diebus* 17 *quibus tenuit dextrarium et unum ronzinum ultimae impositionis ad rationem lib. XVIII pro anno.*

In questo documento non vediamo più la parola *adequantia che, a mio avviso, rappresentava l' imposizione an-*

(1) In della sentenza del 1247 arch. Osp.

(2) Biss. III 137.

(3) Stat. ant. fol. 38.

(4) Riferito in della sentenza del 1247 arch. dell' Ospedale.

nuale ordinaria, e troviamo accresciuta di lire 6 l'indennità pel ronzino e scudiere, che si aggiungeva al milite col destriero: ma questi corrispettivi così tenui, io credo venissero soltanto applicati al caso di servizio nel perimetro della Repubblica, posciachè in un terzo documento di pari data (1) il Comune si riconobbe debitore di lire 9 soldi 15 *pro diebus VIII quibus pro ipso Comuni stetit pro dicto Ugocione Bozzelotus ad exercitum Placentiae cum duobus equis, et pro diebus III cum tribus equis*, e qui niuna menzione di adequanza nè d'imposizione straordinaria, ed essendo fuori stato troviamo un 'indennità di soldi 6 den. 10 per caduna giornata di cavallo, quando nell' adequanza appena giungeva a denari otto: lo che conferma sempre più la mia asserzione, che la così detta adequanza fosse un onere ordinario imposto annualmente a rata di registro ovvero secondo le convenzioni coi signori rurali, per avere a disposizione un corpo di cavalleria sotto un ben tenue sconto sui tributi. Quanto al numero dei militi a cavallo in adequanza esso veniva annualmente decretato secondo le circostanze: bensì un documento del 1240 lo porta a duecento (2) ma in via ordinaria pare si limitasse a cinquanta militi (3).

164. Se però nelle fazioni occorreva la morte od altro danno al cavallo, come in generale la perdita delle armi, il milite ne veniva indenizzato dal Comune. Ascoltiamo quanto

(1) In detta sentenza del 1247.

« (2) Item præcepit ei quod debeat solvere adequancias de Comuni » *seu cartas facere* de adequanciis illis, qui habuerunt equos in anno » præterito sponte vel præcepto Potestatis *ultra illos ducentos, qui te-* » *nuerunt equos pro Comuni, secundum formam dicti conscilii*: così in atto 7 marzo 1240. Biss. IV 381.

(3) Sentenza arbitramentale 17 dicembre 1308 tra il Comune e Pietro signore d'Azeglio (arch. civico) *quod quotiescumque imponatur cavalariam pro Comuni Vercellarum de quinquaginta militibus vel ultra, dictus Dominus Petrus debeat tenere cavalariciam unam dextrarii et roncini... habendo pro ipsa cavalaricia adequantiam et solidos secundum quod haberent alii milites.*

ne dice lo stat. ant. al fol. 97 retro: *statutum est quod Potestas futura* teneatur infra mensem... facere consilium *de restitucione facienda de armis amissis et perditis et equis mortuis et mangagnatis militibus in servitio Comunis Verc. in anno proximo praeterito.... et eodem modo teneatur facere de soldis solvendis illorum militum, qui iverunt Thaurinum, ita quod nulli fiat emenda, nisi equitaverit de mandato Potestatis vel Comunis Vercell.*

E nel brano di documento 1 gennaio 1233 già riferito al num. 133 vedemmo ordinato un fodro *pro solvendis adequantiis militibus Vercell. ultimi medii anni... et pro solvendis emendis equorum mangagnatorum mortuorum et amissorum;* la quale indennizzazione era pure riservata al Podestà e sua comitiva, come appare dallo statuto, che ne stabiliva lo stipendio.

165. L'ordine sovraccennato d'indennizzare in generale i militi *pro armis amissis et perditis*, ci dà a conoscere, che il milite doveva recarsi al servizio debitamente armato a proprie spese, salva l'indennità in caso di perdita: per vero la prova sì per le armi che per i cavalli avrebbe dovuto essere difficile massime per fazioni all'estero, ma in quei tempi di viva fede il giuramento sbrigava molte contestazioni· tuttavia pei cavalli ne veniva fatta minuta designazione ed *estimo* nell'atto, in cui si registravano in adequanza, come da documenti, che potrei riferire.

Osserviamo ancora, che l'indennità era accordata ai soli militi, i quali si recavano all'esercito per ordine del Podestà e del Comune: dal che si deduce come si ammettessero volontarii probabilmente a soldo e manutenzione, però a proprio rischio per le armi e cavalli.

166. Dissi a soldo e manutenzione, e per questa non vi può essere dubbio, sia che le fazioni seguissero entro lo Stato che fuori in ordine alli semplici militi e loro cavalli, ma per quanto *al soldo* mancano affatto i documenti per riconoscerne sia l'entità, sia la distinzione fra i diversi militi segnatamente per gli uomini condotti dai Conti e Si-

gnori rurali obbligati per feudo all'esercito, e sia ancora se venisse accordato per fazioni nel territorio della Repubblica.

E per vero nello statuto ultimamente riferito si parla del soldo militare ma per fazione *a Torino*, così egualmente in altri statuti « *pro solvendis militibus et albalestreriis qui erant in exercitu Vicarii Domini Imperatoris an.* 1242 (1) — *solidis militibus et albalestreriis qui iverunt in cavalcata Savonae an.* 1242 (2) — *soldos quos habere debent milites Verc. qui fuerunt in servicio Comunis Mediolani ad exercitum de Maxenta an.* 1246 (3) — *adequantiis et soldis militibus, qui steterunt in Apulia an.* 1242 (4).

Se vi fosse stato uno stabilimento generale pel soldo dei militi, pare non occorressero speciali decreti per soddisfarlo a quelli intervenuti a *fazioni all'estero*, se non fosse alle volte per l'aumento che meritava la lontananza: ma di ciò non fanno menzione tali statuti, ed è da notarsi, che si prescriveva il pagamento dopo seguite le fazioni, lo che esclude il supposto ordinamento generale: quindi io propendo a credere, che i militi di *servizio all' interno* non avessero dal Comune che la sola manutenzione ed il ristoro dei danni per la perdita di armi e cavalli; ed in ciò mi confermano le già riferite precise disposizioni pel pagamento *delle adequanze* senza che vi si faccia menzione alcuna del soldo de' militi (5).

Vuolsi tuttavia accennare una quitanza fatta al Comune il 13 agosto 1215 (6), da certo Guglielmo Majal di lire

(1) Stat. ant. fol. 68.

(2) ibi fol. 72.

(3) ibi fol. 89.

(4) ibi fol. 81.

(5) Bensì il documento del 1308 riferito in nota al num. 163 dice *adequantiam et solidos*, ma soggiunge *quod haberent alii milites*, cioè se e come fosse accordato agli altri militi; per altra parte l'uso può essere stato variato nel secolo XIV.

(6) Arch. civ. cod. acq. II, 62.

quattro pavesi ammontare del suo avere *in sol. XX pro die pro servicio ab eo facto in exercitu Casalis;* ma qualunque fossero le pretese del Comune verso l' iuallora Borgo di Casale s. Evasio non era però compreso nel vero territorio e distretto della repubblica; inoltre il Guglielmo Majal era probabilmente forestiero, per cui si richiese una quitanza per atto notarile, e non è espressa la qualità del servizio prestato nell' esercito, mentre *i soldi XX al giorno* ragionati per l' anno 1215 corrisponderebbero in oggi *a lire 36 cent.* 16, corrispettivo affatto straordinario, e che indica un ben segnalato servizio forse comprensivo di molte persone.

167. In alcuni dei riferiti documenti vedemmo nominati i *balestrieri*, e sembra, che de' medesimi se ne costituisse all' uopo un corpo speciale diretto da un capitano, posciachè al foglio 72 retro de' statuti antichi si legge la seguente disposizione.

Stat. est quod nulla de dixtrictu Vercell. singularis persona vel villa vel universitas teneatur habere vel tenere aliquam balestram pro Comuni, vel aliquem balestrarium mittere pro Comuni, et si Comune aliquos balestrarios miserit, habeant balestrarii balestras suas, et si quis debuerit eligi Capitaneus balestrariorum eligatur in Credentia ad brevia, et ille qui fuit semel Capitaneus non postea sit Capitaneus usque ad tres annos, et quod non sit Capitaneus ultra unum mensem.

Spiacemi non essere in grado di determinare neanco approssimativamente la data di questo statuto, in margine del quale esiste la nota *canzelletur nec observetur.*

Del rimanente il Capitano di questo corpo speciale era egualmente subordinato al Podestà del Comune siccome comandante generale dell'esercito, come vi erano subordinati i Conti rurali ed i Consoli delle ville, che conducevano, e comandavano i loro militi, non trovando alcuna memoria d'altri capitani particolari.

168. Io non dubito poi, che in alcune guerre abbia il Comune eziandio assoldati dei militi forestieri: un primo

indizio se ne trova nel trattato di pace col Marchese di Monferrato 15 novembre 1214 (1) laddove quest'ultimo anche pei suoi confederati assolse i Vercellesi per ogni danno infertogli in quella guerra *a Comune Vercell. et sua parte et adjutoribus beduinis et dominis et hominibus Torcelli et Cuniolii* etc.

Chi fossero questi beduini non si saprebbe accertare: il solo sospetto, che fossero un'accozzaglia di Saraceni rimastici dopo l'accompagnamento di Federico II nel primo suo viaggio, sarebbe un'ingiuria alla mia patria, nè v'ha memoria per allora di tale comitiva, come purtroppo lo stesso Federico ebbe di poi a scatenarli a danno della misera Italia: meglio diremo, che in quell'epoca si stavano formando compagnie di militi, come *della morte, dei forti, dei coronati* presso Milano, e che una consimile, per incutere maggior timore, avesse preso nome di *beduini*; altra riconoscendosi nello stesso trattato detta dei *Miliacii* confederata col Marchese di Monferrato.

Comunque ciò sia, lo assoldare milizie forestiere dovette essere conseguenza irrecusabile di una deliberazione vinta nei primi slancii della rivoluzione del 1243, con esentare i nazionali dall' obbligo di andare all' esercito o cavalcata oltre ai confini dello Stato, disposizione improvvida, che si dovette fra non molto abrogare, come da nota in margine.

Erasi infatti statuito addì 5 gennaio 1243 (2) che nessuno della città e distretto potrebbe essere mandato contro sua volontà « *extra dixtrictum vel jurisdictionem Vercell. pro ambaxata vel exercitu vel cavalcata vel aliqua alia occasione pro Comuni Vercell. nec alia occasione vel velamento alicuius occasionis, etiamsi si Comuni non tangeret vel Comuni non pertineret* ».

Altro indizio può ancora dedursene dal seguente statuto emanato verso il settembre 1247 (3) *quod Potestas durante praesenti guerra de Lombardia habere debeat custodiam et*

(1) Vedasi al num. 20 del lib. II.
(2) Stat. ant. fol. 74 retro.
(3) Ivi. fol. 98.

guardiam civitatis Vercell. ad suam voluntatem de hominibus civitatis Vercell., et ultra illos civitatis Vercell. possit habere quinquaginta homines undecumque voluerit pro custodia civitatis facienda, qui 50 habeant feudum quod arbitratum fuerit per Potestatem Vercell. cum consilio Consulum Comunitatis ».

169. Chiuderò questo § con accennare la disposizione per cui era fatta facoltà al Podestà di spendere « *de avere Comunis cum consilio Canaveriorum* (chiavari o tesorieri) *Comunis pro offensionibus faciendis nostris guerreriis tam in rebus et poderiis quam in personis* » se non che poscia al consiglio dei chiavari fu sostituito *cum consilio Credentiae totius vel maioris partis ad sonum campanae more solito convocatae* (1) colla quale variazione rimase paralizzata la disposizione principale.

Pare, che le parole *nostris guerreriis* comprendessero ogni persona guerreggiante col Comune sia in guerra effettiva come in occasione di rappresaglie, così sembrando pure iudicato nell'altro statuto « *quod Potestas vel Consules Comunis, non possint dare licentiam* (salvocondotto) *alicui personae, quae sit guerrerius huic civitati vel loco, sine parabola majoris partis Consulum justiciae S. Eusebii et S. Stephani* (2) ».

§ II.

Di varie qualità d'armi (3) e vestiario militare.

170. Nella dissertazione relativa al ragguaglio della lira pavese d'allora coll'attuale (vedi Appendice num. 1) enun-

(1) Stat. ant. fol. 47.

(2) ibi ibi

(3) Piacemi riferire la distinzione tra le armi per offesa e quelle per difesa quale si legge a carte 107 retro dello statuto stampato:

Per offesa.

Spata - cultellus de gallono - lancea - bastonus ferri - maciaferri - balista - arcus - giusiarma - faucia - misericordia - ranconum.

Per difesa.

Coracia - panceria - cervelleria - collarium ferri - guanti ferri schiencherie.

ciando l'estimo di varii oggetti esportati dai Pavesi nel furtivo assalto di Robbio all'anno 1202, si tralasciarono gli articoli di servizio militare, la cui menzione era più appropriata a questo capo; quì però vuolsi ripetere la fatta osservazione, che la stima indicata nell'atto debba ritenersi come alquanto abbondante, siccome fattasi dallo stesso Comune, che ne proponeva il risarcimento, e di essa io ne farò il ragguaglio in moneta corrente secondo la tariffa inserta nell'anzidetta Appendice.

Loricae 24 — *panceriae* 39 — *et capironi* 25 (1) *et manibergae* 41 — *et gamberiae* 39 — *quae arma in summa valebant lib.* 616 *et sol.* 8 *papienses* corrispondenti in oggi a . . . . L. 25888 80

Item scuta 46 — *caceti* 53 — *cistarellae* 15 — *spatae* 46 — *trapuntae* 12 — *xoratae* 6 — *linteamina* 30 — *coxaroni* 24 — *mannariae* 1 — *opici* 12 — *secures* 12 — *lanceae* 66 — *plumbatae* 8 — *cultelli* 20 — *mantelli* 10 (2) *capae* 3 — *vorobii cum tiuivellis* 16 — *falzones* 6 — *mallei* 4, *quae omnes res valebant in summa lire* 150 *pp.* cioè lire attuali . . . . » 6300 00

Scuta 7 peditum, et cistarellas et gamberias sex de radice valentes sol. 60 *pp.* . . . . » 126 00

Carcaxum unum et arcus quatuor valentes sol. 40 *pp.* . . . . » 84 00

Lanceas quatuor longas et octo de milite valentes sol. 20 *pp.* . . . . » 42 00

Coxoronos sex valentes sol. 25 *pp.* . . . » 52 50

Taburnum unum sol. 2 *pp.* . . . . . . » 4 20

(1) Specie di capuccio — Il Ducange al vocabolo *Capero* registra un brano di documento antico dicente « *le caperon en forme descendra largement jusqu'entour les epaules, et sera si juste entour le col et de bon bras, que legierement en y pourra entrer sans être fendu, ne boutonne dessous le menton* ».

(2) *Parapetti mobili di legno dopo i quali si ranicchiavano quei che stavano sulle mura o fra le schiere* (Cibrario — Medio Evo — pag. 115) vedasi la spiegazione, di cui nel documento riferito a pag. 159 N. 172.

Albalestram unam ossi (1) *lib. X imperiales* L.	1050	00
Aliam balestram ligni lib. X *idem* »	1050	00
Quinque alias albalestras sol. 50 *idem* »	262	50
Forios duos loricae sol. 15 *pp.* . . . »	31	50

A prima giunta parrebbe esagerata la base del ragguaglio, se non che, oltre ad averla riconosciuta adeguata negli altri articoli commerciali come nell'anzidetta Appendice, qui pure si conferma nei due articoli, su cui possiamo fare assegno; cioè il tamburo a L. 4 20 e le dodici lancie in L. 3 50 caduna, ritenuta la già fatta osservazione, che non si tratta d'estimo regolare, ma di semplice domanda abbenchè giudiciale.

Rincresce assai, che tanti oggetti si trovino compresi nei due primi estimi loro dati in complesso, altri non essendo in grado di riferirne salvo d'una *panceria*, per cui in atto 2 giugno 1227 (2) si passò obbligazione di lire 8 pavesi, pari ad attuali lire 249, ed alla riserva d'un ben ricco *usbergo* spettante al sig. Florio di Gattinara venduto nell'anno 1207 per lire X pp. corrispondenti a lire 397 51 d'oggidì (vedi il num. 102 di questo libro III).

171. Nelle varie investiture di beni date dal Comune di Vercelli ai nuovi abitatori di Trino negli anni 1220 e 1221, già accennate al num. 208 libro III, coll'obbligo di sottostare ai carichi pubblici ed in ispecie all'esercito, ad alcuni fu prescritto, *quod tempore guerrae teneantur ipsi et heredes sui habere osbergum et panzeriam*, a certo Marcio de Pino *quod ipse Marcius et heredes teneantur habere strapectam et scutum et lanceam et casetum*, ad altro *trapunctam* a vece di *strapectam*; ad alcuni gli stessi oggetti meno il *cazeto*, ed a taluno il solo *cazeto*.

Per vero io non so comprendere la ragione di tali differenze, giacchè in generale si trattava di distribuire ugual-

(1) Le balestre maggiori avevano un piede su cui posavano (Cibrario Medio Evo pag. 112) *balestras duas de duobus pedibus de stambuco valentes lib. X imperiales*: così in atto 17 mag. 1270 Biss. I-425 retro.

(2) Riferito in inventario dell'anno 1238 Arch. Osp. M. di Vercelli

mente un manso di terreni all'annuo livello di soldi 20 pavesi; potevasi pure imporre ad uno l'armatura ed il corredo del cavaliere, ad altro quella del fantaccino però complete in ambi i casi: ciò non essendo fa d'uopo conchiudere, che il Comune come Signore diretto vi supplisse di poi in caso di chiamata al servizio.

172. Delle Macchine per assedio abbiamo un cenno nell'invito fattosi dai Milanesi per l'oppugnazione di Casale in atto 21 giugno 1215 ivi *cum manganis et prederiis et Gattis atque lignis castellis et cratibus ligneis et cum omni genere machinarum:* per contro in altra pergamena in parte corrosa esistente in Archivio civico abbiamo sotto la data del 10 febbraio 1346 la consegna del castello di.... (probabilmente di Vercelli) a Francesco Currado eletto Castellano dai Signori di Milano D. Giovanni e Luchino, nella quale oltre alle provigioni di viveri per 40 militi si descrivono i seguenti oggetti:

Balistam unam de cornu — balistas 20 de staffa — barbutas 16 — coratias 12 — pavexios 25 — lanceas 50 — cassias 7 veretonorum firmatas et cassias 3 veretonorum non bene firmatas — lib. X fili de balistris — lanternas 6 de ferro — lanternas 4 de cornu — lib. 190 clavorum — lib. 12 collae et cerae pro balistris — Item veretonos 300 pro balistra de cornu — Item mantellos 164 de assibus furnitos causa ponendi ad merlos castri — Item molendinum unum furnitum molis et omnibus necessariis causa molendi granum.

173. Abbiamo veduto di qual valore fosse l'usbergo di Florio de Gattinaria, che trovammo corrispondere a lire 598 circa attuali: pongasi pure che fosse riccamente ornato come spettante a dovizioso signore, sempre però sarà, che gli usberghi costassero una bella moneta, e rincresceva al Comune, che se ne dovesse fare accatto all'estero; quindi, se non ci rimasero memorie per altri consimili articoli, almeno possiamo attestare le sue sollecitudini a questo riguardo.

Nell'anno 1232 il Comune concertò lo stabilimento in

Vercelli d'una fabbrica d'usberghi traendone il fabbricatore da Milano, cui concesse estesi privilegii: ci manca bensì la deliberazione, ma abbiamo e l'atto d'acquisto fattosi dal Comune d'una piccola casa nella parrocchia di S. Michele per lire 16 pavesi, e l'investitura datane dal Podestà al fabbricante ambi in data 17 marzo 1252 ind. V; e dal tenore di quest'ultima (1) riconoscerà il lettore se non tutti almeno i principali privilegii concessi al medesimo.

§ III.

Delle Fortificazioni nel Capo luogo ossia nella città di Vercelli

174. Ai num. 434 e 435 di questo libro III si farà cenno delle molte torri, che coronavano non solo le porte ma anche di spazio in ispazio la nuova mura della città, come sì di tante altre sparse nell'interno, le quali tuttochè di spettanza particolare degli ottimati venivano in caso di guerra occupate dal Comune.

(1) Dominus Hugo Preallonus Vercell. Potestas... consilio Credentiæ Vercell. fecit investituram et *datum in perpetuum per feudum in manibus Aramanni Rubei Obsbergerii* de civitate Mediolani de quadam domo rejacente in ora S. Michaelis..... Confitendo ipse Aramannus se pro hac investitura et dato fecisse et *jurasse eidem Potestati* nomine Comunis recipienti... *fidelitatem tamquam Vassallus Domino suo* et sub tali pacto... quod prædictus Aramannus promisit, quod debeat et teneatur pro se et ejus heredes in civitate Vercell. stare et *in perpetuum habitare et officium Osbergariae facere* supponendo se et ejus heredes jurisdictioni civitatis Vercell. et ea alia facere sicut alii cives Vercell... præterquam *non teneatur solvere fodrum usque ad viginti annos*, secundum quod in privilegio sibi concesso a Comuni continetur, et *quod non teneatur solvere fodrum praedicto Comuni in perpetuum* de dicta domo.... et si contigerit quod ipse Aramannus de hac civitate recederet occasione alicuius banni, quod sibi daretur a prædicto Comuni vel alio modo, quod *praedicta domus nihilominus deveniat et remaneat heredibus* et fratribus suis vel eorum heredibus: et si prædictus Aramannus vel successores sui contra prædictas conditiones evenireut iu toto vel in parte, quod ammittat illud feudum. Biss. IV 200 retro.

Ciascuna porta aveva un soprastante fisso e stipendiato sotto nome di *portonario*, ed in caduna parocchia eranvi custodi per la notte scielti fra persone risponsali ed orionde Vercellesi — *Custodes noctis eligantur de illa vicinia, quam debebunt custodire, et sint cives Vercellarum oriundi, et habeant valens librarum XXV vel pluris, et de tanto solvant fodrum, et non compellatur aliquis invitus esse custos noctis*—. Così a carte 65 degli statuti antichi an. 1242.

In circostanze particolari la Credenza concedeva straordinarie facoltà od a certi Consoli od al Podestà per provvedere a maggiore sicurezza della città con aumentarne a piacimento le fortificazioni, assoldare anche forestieri, far custodire le porte e torri tanto del Comune come di speciali persone, apparendone dalle deliberazioni degli anni 1245-1246-1247 riferite già ai num. 215 267 268 del libro II, nella seconda delle quali si fa pur cenno delle sentinelle solite tenersi eziandio sulle torri di S. Andrea e sui campanili di S. Eusebio e di S. Stefano (1).

§ IV.

Disposizioni generali a difesa del territorio, o speciali pei Castelli.

175. Sebbene talvolta il Comune milantasse ragioni sul Borgo ora città di Casale a pregiudicio del dominio riservato al Vescovo, ed altre ne avesse realmente per convenzioni con luoghi posti al di là del fiume Po, non di meno in moltissime sue leggi il territorio soggetto alla Repubblica

(1) Fra i testimonii ad un atto 22 agosto 1344 sta sottoscritto Giacobino Tonso, *qui stat super campanile S. Mariae de Vercellis pro turriano.*

E nel codice degli statuti antichi fol. 89 all'anno 1246 si mandano soddisfare i custodi delle porte e quelli *turrium S. Andreae et campanilis S. Eusebii et S. Stephani... ad rationem denariorum 16 pro quolibet die* (lire 1, 70 circa attuali in cadun giorno).

veniva circoscritto tra i fiumi Po, Dora, e Sesia *et costam Caramacii.*

Stetti cercando assai tempo ove potesse trovarsi questa costa, la quale formava il quarto lato verso i monti Biellesi, nè posso ancora stabilirne esattamente la posizione, tuttavia da uno statuto relativo al Borgo di Piverone venni a riconoscere, che quella costa doveva essere non molto lontana da esso Borgo e da quello di Magnano (1).

Ma nemmeno esatta poteva dirsi l'anzidetta circoscrizione, imperocchè anche al di là del Sesia e verso la Lomellina Pavese aveva eziandio giurisdizione il nostro Comune: quindi maggiore precisione si trova in uno statuto proibente acquisti ai forensi *inter Padum, et Duriam, et Siccidam et costam Caramacii et fossatum factum inter Comune Vercell. et Comune Novariae* (2).

Questo cenno non ancora avvertito dai nostri scrittori ci accerta dell'effettiva esecuzione d'un ampia fossa ideata sin dal 1212 per definire i confini del Vercellese col Novarese e colla Lomellina facendovi decorrere le acque di Sesia e del Po a maggiore difesa del nostro territorio, del che si conserva nell'Archivio civico (3) la relativa autorizzazione

(1) Stat. ant. fol. 83. Item quod *de costa Caramacii* vel jurisdictionis ipsius in toto vel in parte nec de aliquo homenesco hominum *Piveroni* vel aliquarum personarum singularium ipsius loci vel hominum *Magnani* vel singularium personarum ipsius loci nulla fiat justicia Dominis de Cerridono.

(2) Stat. ant. fol. 67.

(3) Biss. I 315 retro « Die 4 intrante mense septembris in loco » de Curtenova... Dominus Egidius comes de Curtenova Vicarius » in Lombardia Domini Ottonis Dei gratia Romani Imperatoris » et semper Augusti ejus auctoritate et Domini Imperatoris qua » fungitur una parte constituit Tercium Canevarium servitorem » Comunis Mediolani suum nuncium et procuratorem *ad faciendum fossatum, quod Comune Vercellarum requisierat Casalensibus,* et comes Egidius illud idem per litteras suas fecerat, *per quod fossatum debet conjungi flumen Padi cum illo Siccidae ad defendendum et custodiendum possessiones, mobiles et immobiles*

riportata il 4 settembre stesso anno dal Conte Egidio di Cortenova legato imperiale con bando di mille marche di argento a chi vi si fosse opposto.

176. Accertati così i confini territoriali della Repubblica (abbenchè in esso perimetro si comprendessero luoghi tuttora dipendenti nel temporale dal Vescovo) erasi primieramente statuito a maggiore difesa dello Stato, che niun castello, ridotto, o giurisdizione feudale e nemmeno alcuno stabile in prossimità di quattro miglia verso il confine potesse in alcun modo pervenire a persone non soggette alla giurisdizione Vercellese sotto pena di confisca (1) disposizione poscia imitata dalle nostre Regie costituzioni.

In generale poi erasi proibito lo aggiudicare in pagamento a creditori forensi qualsivoglia Castello o ricetto o qualunque giurisdizione feudale sì di castelli come di ville, le quali cose dovevansi vendere ai dipendenti dalla Repubblica con distribuirsene il prezzo ai creditori.

» *Comunis Vercell.*, ita tamen quod, quidquid ipse Tercius fecerit » et dixerit tam in præcipiendo quam in operando in ipso la» borerio et pro ipso, firmum et ratum ex parte Domini Impe» ratoris et sua prædictus Dominus Egidius habere promisit, et » quis contra hoc opus vel prædicti Tercii venire præsumpserit » banno Domini Imperatoris videlicet M. Marcarum argenti se » noverit incursurum. Anno Domini MCCXII indic. XII Mayn» fredus filius Domini Egidii et Dominus Supramons Scacabaroz» Oddo Maynfredus ibi testes fuere » Ego Ubertinus de Corte» nova sacri palatii Notarius interfui.

(1) Stat. ant. pag. 26. « Quod castra et municiones et juris» dictiones et alias possessiones et res territorias, *quae sunt in* » *confiniis vel circa confinia a quatuor milliaribus prope confinia* » Vercell. non possint aliqua causa vel aliquo titulo vel modo » pervenire in toto nec in parte in *aliquem, qui non sit de civi-* » *tate vel jurisdictione vel dixtrictu Vercell.* et si aliquomodo a» lienata vel alienatæ, sint aperta et apertæ Comuni et in Comuni » Vercell. perveniant ipso jure quoad dominium et possessionem. « Quod castra et municiones et jurisdictiones tam castrorum » quam villarum qui sunt in jurisdictione vel dixtrictu Vercell. » non possint *nec debeant dari in solutum creditoribus, qui non* » *sunt de civitate vel jurisdictione vel dixtrictu Vercellarum* ».

177. Malgrado queste previsioni egli è di fatto, che molti castelli erano soggetti od al Vescovo, od a Vassalli maggiori direttamente dipendenti dall'Impero: quindi le molte convenzioni poco volontarie riportate con questi ultimi e specialmente coi Conti di Masino, di Valperga, di Cavaglià, di Biandrate, e con altri signori di Robbio, d'Azeglio ecc. per le quali si obbligavano quanto meno a porre a disposizione del Governo i loro castelli in caso di guerra, e talvolta con gravi complicazioni trovandosi il cedente soggetto per feudo a più signori, del che ne recherò un esempio colla convenzione (1) pel castello di Bolengo fattasi tra il Comune e Guglielmo Pandulfo e figli « *ita quod non debeant vetare Vercellensibus turrim et castrum Bolengi ad faciendam guerram cuique voluerint, ita tamen ut, si Vercellenses habuerint guerram cum Yporegiensibus, jam dicti Vassalli licite possint intrare Yporegiam contra Vercellenses, similiter possint juvare suos Dominos quod nunc habent contra Vercell, alibi, quam in castro Bolengi.*

Ad eliminare poscia la massima parte dei dritti di questi Signori entro il perimetro, che il Comune si era prefisso, giovossi grandemente dell' instituzione dei Borghi franchi, la quale procurerò di svolgere nel § 1 del capo V, e per quanto alle castella del Vescovo, se non avveniva di fare un accordo, come si fece per una torre a Saluggia, (2) si passava a quella guerra sorda, che mi toccò tante volte di narrare, occupando di fatto all'evenienza del caso le stesse castella, salvo poi a retrodarle come per Masserano a scanso di fulminazione di scomunica.

Del rimanente non v'ha dubbio, che là, dove il feudatario non era tenuto per convenzione a mantenere in istato il castello e gli spalti, la spesa relativa cadeva a carico del Borgofranco o della semplice villa, *statutum est quod villae Arborii, Ghislarengi, Lentae, et Radi et Gattinariae debeat*

(1) Forse dell'anno 1214, manca la data. Arch. civico, codice Acquisti 105 retro.

(2) 29 marzo 1211 Biss. 1-424.

quaelibet villarum earum per ejus curtem et territorium tenere fossatum et ripam praeparatum et aptatam et ipsum reficere et aptare sicut erat tempore guerrae et melius si poterit..... et quod portae ibi statuantur et fiant expensis earum villarum (1). Quanto alla custodia dei castelli posti a disposizione del Comune solevasi provvedervi con convenzioni annuali a foggia d'impresa e mediante grave cauzione, la quale prestavasi dall'eletto Castellano per sicurezza della restituzione del forte secondo gli ordini del Comune.

179. Non pochi di questi atti si conservano nell'Archivio civico, in alcuni sta espresso il corrispettivo annuo, in altri non se ne parla e contengono la semplice sottomissione di stare agli ordini; accennerò i seguenti per norma:

« 1215 5 novembre. Olricus de Castelletto, ordinatione » Roberti de Guidalardis et Johannis de Tizone Clavariorum » Comunis Vercell. juravit.... *custodire et salvare et gubernare castrum montis S. Laurentii* ad honorem et statum » Comunis Vercell. *a die crastina ad unum annum completum cum octo hominibus* bene guarnitis pretio lib. IV pp. » (lire attuali 148, 24) promittendo ipsum castrum eisdem » Clavariis nomine Comunis reddere guarnitum et scaritum » Rectori Comunis Vercell. quandocumque voluerint.... et » *observare omnia praecepta, quae Potestas Vercell. ei fecerit* » tam in addendo quam in diminuendo (2) ».

Questa sottomissione, guarentita da una cauzione per lire mille, vedesi diretta unicamente a favore del Comune: eppure secondo una convenzione dell' 11 giugno 1187 il custode a preporsi a quel castello avrebbe dovuto prestare eziandio sottomissione a favore del Vescovo (3); tenuissimo è poi il corrispettivo convenuto avuto riguardo alla residenza di otto soldati, ma questa tenuità di corrispettivo, che pure si osserva in altri atti, e l'essere generalmente imprenditori alcuni nobili e maggiorenti del Comune, mi con-

(1) Stat ant. fol. 48 retro.

(2) Biss. II-13.

(3) Biss. I-230.

vincono, che una tale qualità di governatore di castelli fosse assai ricercata, anche con certezza di aggiungervi del proprio, ciò forse per fini particolari in tempo di fazioni.

Un' altra sottomissione in data 11 ottobre 1225 venne prestata da Uberto Bozzella per la custodia del castello di Mongrando, *et quod in ejus custodia tenebit custodes octo convenientes se computato, quatuor scilicet cum armaturis ferreis et alios quatuor bene guarnitos condecenter, et ipsum castrum reddet guarnitum et scaritum ad voluntatem Potestatis et Rectorum* (1), ivi non si parla di corrispettivo, ed il Bozzella presta cauzione per lire mille.

Per ultimo riferirò la sottomissione del sig. Pietro Carraria 16 ottobre 1228 qual nuovo Castellano di detto monte di S. Lorenzo presso Gattinara, per accennare le singolari condizioni, che la medesima contiene: *stabit et faciet guardiam castri praedicti tenendo et habendo cum eo septem servientes bonos et septem guarnitos a die mercurii proxime venienti ad unum annum, et quod ibi furtum nec fraudem non faciat, nec facienti consentiet, nec etiam qui fecisset ibi reducet* (2), il che ci avvisa della continuazione degli abusi nei luoghi montani già segnalati al num. 138 del capo III del Commercio.

Era poi sancito per legge, che le nomine a Castellano dovessero limitarsi ad un anno, nè il nominato potesse venirvi rieletto salvo dopo un intervallo di anni cinque; anzi per quanto ai forti del Ponte sul Po verso Cuniolo, e del Ponte di Saluggia, per la speciale loro posizione la durata della Castellania si restringeva a tre mesi, però la rielezione poteva aver luogo dopo un biennio (3).

(1) Arch. civ. pergam. mazzo IV.
(2) Arch. civ. pergam. mazzo IV.
(3) Stat. ant. fol. 17 retro.

CAPO V.

Affari Interni

Molte e svariate sono le materie a trattarsi in questo capo comprensivo, come diceva, di tutte quelle notizie, le quali non riguardino propriamente la legislazione civile e criminale, le finanze, il commercio, o la guerra.

Comincierò da un rilevantissimo articolo intorno alla *costituzione di Borghi franchi ed all'emancipazione de'servi della gleba*, il che darà luogo a non poche importanti notizie, che potranno servire assai a chi imprendesse a scrivere la storia particolare delle due città e dei più cospicui Borghi della provincia.

Seguiranno in appresso altri paragrafi.

§ 2.° *Condizione degli studi — Università.*

3.° *Instituti di Beneficenza.*

4.° *Topografia della Città — Statuti per abellimento, polizia, e per l'esercizio d'alcune arti, usi e costumanze, popolazione.*

§ 1.°

Della còstituzione di Borghi franchi, e della emancipazione dei servi della gleba.

Trattando in principio del capo primo di questo libro delle varie condizioni delle persone per l'epoca in discorso ebbi ad accennare: i Vassalli maggiori unicamente dipendenti dall'Impero, i quali in varie città dicevansi *Capitanei*; poscia i Vassalli di secondo grado dipendenti dai primi però con giurisdizione e denominati *Valvassori*, i quali investiendo alla loro volta qualche arimanno di alcun possesso o diritto, produssero una terza classe detta dei *Valvassini*: dissi, che ben pochi rimanevano gli *Arimanni*, ossiano persone possedenti vero allodio libero da feudo, posciachè molti

di essi avevano amato meglio addivenire Valvassini cedendo i loro possedimenti a qualche signore, per ottenerne protezione e difesa, o caduti in minor fortuna riparavano nelle Città libere per attendervi alle arti ed al commercio; soggiunsi che *i membri del Clero* erano considerati come liberi, ancorchè talun di essi procedesse da stato servile, e dissi per ultimo, che la rimanente popolazione, dalla Città in fuori, formava la classe de' *Rustici*, i quali assimilai poco meno alla classe degli Aldioni de' tempi Longobardi e Franchi.

Dei Capitani e Valvassori non occorre quì fare parola; imperocchè, se taluno di essi od in seguito a guerre o per trattati si erano fatti cittadini di Vercelli (del che non pochi esempii vedemmo nel libro secondo), si assoggettavano con ciò alle leggi della Repubblica per quanto possedevano nel distretto della medesima col privilegio di cittadino, e con quelle altre modificazioni ottenute nel trattato; quindi i medesimi venivano sotto nome onorifico di *Militi* ossiano Nobili, e conservavano i loro diritti particolari verso i propri Valvassini o Rustici, *retinendo praedicti domini... et eorum heredes in praedictis castris, villis, territoriis, curtibus et hominibus jurisdictionem et dixtrictum, et eos distringendi potestatem, sicut milites Vercellenses habent et exercent in rusticis suis*: così ad esempio nel trattato coi Signori di Robbio 26 aprile 1215 (1).

182. I Valvassini, gli Arimanni ed il Clero formavano la popolazione libera dei Borghi e ville oltre ai militi, che abitavano nei proprii castelli, il rimanente della popolazione di essi luoghi o delle campagne era di condizione servile sotto nome di Rustici.

Di questi ultimi però alcuni avevano ottenuto dal loro Signore carte di franchigia parziale coll'obbligo di dare il terzo od il quarto del prodotto delle terre annesse al sedime, ossia fabbricato rurale da essi abitato, con altri obblighi più o meno gravosi, e le leggi della Repubblica garantivano

(1) Biss. I-24.

al rustico la perpetua osservanza di tali franchigie nè più nè meno come risultavano dall' atto; *gli altri rustici erano i veri servi della gleba* non aventi nè libertà nè vera proprietà, soggetti nella roba e nella persona ai capricci del padrone, salve alcune poche guarentigie nei casi più gravi specificamente indicate nel seguente statuto.

183. « Item (ego Potestas vel Consul Comunis) juro quod » non compellam Dominos, quod faciant justiciam rusticis » suis *de malo quod eis fecerint*, nec faciam justiciam *de* » *rebus, quas eis abstulerint*, tempore quo erunt sui homines » *salvo tamen jure uxorum illorum rusticorum de tota sua* » *dote*, et eo salvo quod tenear *facere justiciam rustico* » *ostendenti cartam, quod Dominus per illam cartam remi-* » *sisset fodrum vel alia* secundum quod inter eos convenit, » et si de hiis remissis causa fuerit, *per illam cartam factam* » justiciam faciam ».

« Item quod *si Dominus occiderit rusticum suum, vel* » *membrum ei absciderit sine justa et rationabili causa*, liceat » Potestati ordinario jure et legittimo *accusatore interve-* » *niente et non per officium* de ipso maleficio cognoscere: » in aliis vero omnibus prædictum capitulum Dominorum » et rusticorum in suo statu remaneat et observetur (1).»

L' ultima frase, e la diversa redazione del secondo dei riferiti statuti dànno a conoscere, che fu una modificazione posteriore del primo, e che perciò fuvvi ancora sotto alla Repubblica un'epoca sgraziata, forse non lunga, in cui il rustico non avente carta di franchigia era per così dire all'antica condizione dello schiavo Romano, bensì affisso alla gleba e non addetto ai servizii famigliari e talvolta infami del padrone, ma per contro astretto a militare a di lui cenni, dal che andava quello per lo più esente.

Tuttavia la fede viva, che fu l'anima dei tempi dei quali favelliamo, sarà stata la miglior salvaguardia dello sgraziato rustico posto dalla legge civile in cotanta balìa del suo signore; e se avrà patito nei moti subitanei e violenti di lui,

(1) Vol. degli statuti antichi fol. 32 retro.

almeno avrà trovato sollievo nel succedaneo verace pentimento, che caratterizza quell' epoca; per altra parte ben conoscendo il padrone, come il servo potesse con pochi passi ripararsi sotto l'altrui dominio e protezione, avrà imparato, come già io diceva, a trattarlo umanamente per non scapitare nella coltivazione delle terre feudali omai assicurate alla sua discendenza.

Se non fossero smarriti i principali registri del Comune avressimo quello intitolato *Liber sequertae rusticorum* accennato in uno statuto, che si riferì al num. 152 di questo libro e vedressimo gli obblighi particolari dei rustici, benchè io dubiti, che vi si parlasse soltanto degli obblighi rurali, argomentandolo dalla riferita ampiezza di potere concessa al padrone sulla roba e sulle persone dei veri rustici.

Molto diversa al certo era la condizione dei Valvassini e degli artisti od industriali, che formavano la popolazione libera delle ville: nondimeno andavano pur essi soggetti a molte angherie ed estorsioni del feudatario, come accennano gli stessi documenti, che avrò a riferire.

184. Ma se è vero, che nella città capitale ogni abitatore ancorchè in infimo stato era libero e godente de' dritti di cittadinanza; come mai non si agglomerava in essa la popolazione della Provincia? Da un lato il Governo doveva promuovere l' incremento della popolazione cittadina sia pel più florido commercio e sia per la più pronta difesa della città in epoca di guerre quasi continue; dall' altro lato aveva interesse a che non scemassero gli abitatori del contado, se voleva coltivate le terre ed abilitati i possessori a scontare il fodro e gli altri tributi: vedremo risolta la difficoltà coll' instituzione dei Borghi franchi: tuttavia perchè la medesima venne attuata gradatamente ed a lunghi intervalli, e perchè la questione sussisteva tra i Borghi franchi e le semplici ville, conviene premettere ancora alcune considerazioni intorno allo statuto, che promoveva l'incremento della popolazione cittadina, che ci venne conservato al foglio 34 dei statuti antichi.

« Item statutum est, quod si quis undique sit voluerit
» venire ad habitandum in Civitate Vercellarum recipiatur
» pro cive et habitatore, *nisi sit talis persona*, *quam*
» *non liceat Comuni accipere per contractum aliquem*, *quem*
» *habuerit cum aliquo vel aliquibus*, et illa persona excepta,
» liceat cuilibet venire ad habitandum in civitate Vercell.
» *non obstante aliquo fodro vel saximento* ei facto vel im-
» posito vel promissione vel obbligatione de non relinquenda
» possessione Domini a Domino suo: nec liceat Domino suo
» ei venienti ad habitandum in Civitate Vercell. aliquod
» impedimentum procurare vel res ejus mobiles et semo-
» ventes aliquo pretextu fodri vel saximento pro fodro im-
» pedire, *et res suas et suam mobiliam totam liceat ei ad*
» *Civitatem vel alibi deferre et habere*, nec de aliquo fodro
» vel saximento vel promissione, ut supradictum est, facta
» vel facto a Domino suo ei Domino justiciam fiat: sedimen
» autem, quod habebat vel tenebat per Dominum suum,
» *qui esset de jurisdictione Vercell.* cum omnibus hedificiis,
» et terras libellarias vel fictuarias vel quascumque alias
» terras; quas tenebat a Domino suo, super cujus sedimen
» habitabat, *absolute dimittat*, *nisi ostenderet instrumentum*
» *acquisti per liberum allodium* facti vel investituræ factæ
» *per gentile feudum*; terras vero, quæ tenebat ad fictum
» vel alio modo ab aliis Dominis (non proprietarii del se-
» dime su cui l'emigrante abitava) non teneatur ex hoc
» statuto Domino suo, super cuius sedimine habitabat vel
» aliis dimittere, sed sit jus eorum eis salvum sicut ante
» hoc statutum erat: eo salvo quod *si dictus homo vel he-*
» *redes ejus non habitaverint in Civitate Vercell. cum fa-*
» *milia per X annos continuos*, *sed iverit habitare in loco*,
» *ubi habitabat vel alibi*, *omne id pristinum remaneat salvum*
» *Domino* in saximento et fodro et promissionibus et om-
» nibus aliis sicut ante habitaculum habebat ».

In questo statuto noi vediamo accennati gli *Arimanni* nel libero allodio e nell'enfiteusi, ed i *Valvassini* nel feudo gentile, entrambi conservati in tali diritti malgrado l'emigra-

zione del luogo: sebbene poi non vi si trovino espressamente nominati i *Rustici*, non v' è dubbio, che vi si contemplassero se aventi carte di franchigia; ma quanto ai veri rustici soggetti, come dicemmo, non solo nelle loro cose, ma anche quasi intieramente nella persona alla volontà del loro padrone, io non credo che ad essi si applicasse la presente disposizione mancandovi una espressa deroga pei medesimi alla vigente legge, che in tal modo li vincolava al proprio Signore: quindi io mi persuado, che i veri servi della gleba non potessero per niun verso trasferire il loro domicilio nella città, e nemmeno nei Borghifranchi dopo la loro primitiva costituzione, e che anzi ne venissero poscia respinti alla potestà, cui avessero osato di fuggire.

185. Rimane a riconoscere il perchè negli atti di vendita di quest'epoca non si accennino colla designazione dei fondi e sedimi i rustici, che in essi avevano sede, o se talvolta vi si accenna *mansum quod tenet Antonius*, non si trovi mai la clausola generale *cum rusticis* (1) indicante la cessione dei diritti sui medesimi, come nei secoli anteriori soleva apporsi *cum servis et ancillis — cum aldionibus utriusque sexus*: dovrà forse dirsi sotto intesa una tale cessione quale accessorio al fondo? ovvero si dovrà credere compresa nella parola *cum dixtrictu — cum jure distringendi*, che si legge in moltissime alienazioni di fondi, e soventi accoppiata con quella *et jurisdictione*: io la penso per vero in tale modo, e parmi così dover risolvere l' interpretazione di sì fatta clausola *cum dixtrictu*, (2) sul senso della quale, se ben mi ricordo, disputava il Muratori in alcuna delle sue dissertazioni.

186. Stabilita, a mio avviso, la vera condizione dei Valvassori, Valvassini, Arimanni, e Rustici delle due classi, possiamo ora far passo alle varie erezioni di Borghi franchi

(1) Però in atto 22 settembre 1262 (Biss. 1-14) nell'acquisto di giurisdizione in Confienza si legge *et etiam in omnibus personis et persona nunc habitantibus, et qui pro tempore habitabunt in istis sediminibus*.

(2) Vedasi il documento già riferito al N.° 181 di questo libro.

operate dal nostro Comune a datare dall'anno 1197, premettendo, che, sebbene agli abitatori di essi si concedesse la cittadinanza Vercellese, e talvolta colle ampollose espressioni *sicut cives Romani*, pure sì fatta concessione non assimilava quei Borghi nè agli antichi *Municipii* godenti diritti di suffragio come i Romani, e neppur a quelli di jus italico, che si reggevano sotto i proprii Magistrati e colle proprie leggi senza suprema approvazione, ma loro valeva unicamente a renderne liberi gli abitatori dagli obblighi ed angherie feudali non che dal fodro e da altri tributi e diritti già esercitati dalla Repubblica come verso a sudditi, in ciò solo venendo assimilati veramente ai cittadini Vercellesi.

In uno statuto dell'anno 1226, di cui si fece uso al capo 2.° delle Finanze (vedi ivi num. 119) parlandosi dell'esenzione del fodro a favore degli esteri, che si recassero ad abitare stabilmente nei Borghifranchi, si dà l'elenco di quelli già in allora costituiti, cioè *Trino*, *Tricerro*, *Borgo Crescente*, *Villanova*, *Borgo Pietro*, *Casalvolone e Piverone*.

Da questi, comincierò la narrazione, salvo ad aggiungere le susseguenti creazioni, collocandole tutte per ordine di data, se non che al *Borgo Crescente* si dovrà unire il *Borgo Crescentino* (ora città) sebbene posteriore di data, per chiarire, se fia possibile, la confusione fattane dai nostri scrittori.

Anno 1197. Borgo di Villanova *verso il Po.*

187. Della costituzione di Villanova in Borgofranco, come di quella di Trino, converrà fare più minuta narrazione, perchè prese di poi per base nelle successive creazioni.

Il nome di *Villanova* non venne a quel luogo per la sua costituzione a Borgofranco: esisteva già esso luogo munito di castello e signoreggiato da varii feudatarii, per il che, se facciamo ragione all'epoca ancora compresa nel secolo XII, ammireremo un atto di autorità del nostro Comune, che seppe prosciogliere quei vincoli inveterati per rendere libera una popolazione, non pretermettendo però di osser-

vare, che esso vi aveva eziandio uno speciale interesse nello stabilire colà un antemurale alle frequenti scorrerie dei riottosi Casalaschi sempre spalleggiati dal Marchese di Monferrato.

Nel giorno 15 agosto 1197 ind. XV il Console del Comune Martino Bicchieri (1) in adunanza generale del popolo seguendo le determinazioni degli altri Consoli, coll'autorità della Credenza ivi pure convocata, e coll'adesione eziandio dei Consoli di giustizia e di quelli della società di S. Stefano, *populo etiam Vercellensi laudante et confirmante*,
» statuit quod *locus Villae novae* cum castro et villa et curte
» et territorio et *cum omni jurisdictione* et omnibus in ipso
» loco habitantibus præsentibus et futuris et cum augumento,
» quod de cœtero inde fiet et pro tempore ordinabitur,
» *liber et absolutus in perpetuum permaneat ad honorem et*
» *comoditatem Comunis Vercell.* ita quod nulli hominum de
» cœtero in perpetuum liceat nec præsumere debeat nec
» possit ab hominibus ipsius loci præsentibus et futuris exigere
» vel extorquere vel habere aliquo modo *fodrum* nec aliud
» loco fodri *nec bannum* (2).... *neque curadiam.... nec suc-*
» *cessionem..... nec lumbos..... nec rodium vel carrigium....*
» *nec capones nec fugacias nec spallas....* Item nullus de cœ-
» tero in prædicto loco et ejus curte et territorio habeat
» *piscariam.... nec pascherium.... nec albergarias....* nec
» cacius.... nec alia ullo modo habere ab ipsis hominibus
» vel eorum heredibus in perpetuum, sed homines ipsius
» loci cum eorum successura posteritate in ævum a præ-
» dictis omnibus liberi et absoluti et immunes possint et
» debeant liberi et absoluti permanere. — Item statuit, quod
» homines istius loci perpetuo cum suis hæredibus habere
» et tenere debeant sedimina, quæ in illo loco eis assigna-

(1) Biss. I-419 retro.

(2) In questa e nelle seguenti dieci lacune sta scritto *nec aliud loco banni — loco curadiae* etc. omettendo io per brevità queste e simili mere ripetizioni, dacchè il documento già si trova stampato, e si può leggere alla col. 1040 del I.° Volume Chartarum Mon. Hist. patriæ.

» buntur *faciendum de illis sediminibus quidquid voluerint*
» sine contradictione *salvo tamen ficto inde ordinando illis,*
» *quibus dare debebitur, et salvo illo ficto, liceat eis illa*
» *sedimina vendere, commutare, alienare et distrahere et ju-*
» *dicare* (cioè disporre per donazione testamento o codicillo)
» *cui voluerint practer quam ecclesiis et hospitalibus* (1) *illis*
» *personis quae in illo loco perpetuo habitare voluerint,* de
» terris autem in quibus ex una parte *habetur dixtrictum,*
» et ex altera *civis* ita statuit, quod ille, qui habet *civem* (2)
» debeat habere duas tertias partes terrarum et godimen-
» torum seu omnium obventionum seu redituum, et ille qui
» habet *dixtrictum* debeat habere tertiam partem ipsarum
» terrarum et godimentorum et obventionum seu redituum,
» et liceat cuilibet partium dare ad laboraudum suam partem
» terrarum secundum prædictum tenorem sine contra-
» dictione.

188. Quanto ai consignori, loro fu riservato ogni diritto di fabbricare molini sulle acque decorrenti nel territorio, e di dare a quegli abitanti le loro terre da coltivare al terzo, od a fitto od in altro modo, come si sarebbero convenuti, con proibizione ai medesimi signori di avere più di una fabbrica rurale per ciascuno nello stesso Borgo.

Inoltre fu statuito « quod nulla persona debeat ibi *facere*
» *nec habere ullam fortiam in praedicto loco nisi solum-*
» *modo Comune Vercellarum*: item quod nulli hominum
» liceat extra villam sedimina facere nec hedificare, nisi
» forte aliquod arale habere pro suo laborerio — *De*
» *castro vero ipsius loci ita statuit, quod nullus Dominorum*
» *debeat habitare in illo castro* nec intra illud castrum, nec
» alii pro eis, nec de cœtero in illo castro nec pro illo

(1) Vedasi al N. 204 di questo libro.

(2) Egli è difficile il riconoscere in quale significato siasi qui usata la parola *civem*, se si bada al complesso della frase sembra indicare la ragione di possedere mediante prestazione di tributo al feudatario. — Può trarsene induzione da quanto disse il Ducange al vocabolo *Civatam*. — Hordeum vel avena illa præsertim, quæ domino feudi penditur.

» castro aliquo jure aliquod exigere possiut nec ullo modo
» aliquod jus habere, sed perpetuo jurisdictioni Vercellensi
» subjaceat castrum cum villa curte et territorio et omnibus
» pertinentiis sicut supra legitur per omnia. Item statuit,
» quod *homines ipsius loci per se vel per alios non possint*
» *nec debeant inter se pactum nec conjurationem nec schisma*
» *nec aliquod contrarium movere contra Dominos de suis*
» *terris non laborandis et non colendis*, nec aliud debeant
» operari, quod sit contra honorem et statum Comunis
» Vercell. et illorum qui habeant ad faciendum in ipso loco,
» similiter *nec Domini contra homines ipsius loci hoc, ut*
» *supra legitur, facere debeant, nec eis nocere nec facere*
» *contrarium eis de terris non dandis eis ad laborandum*
» *nec de alio ficto ipsius loci* ».

« Videlicet Jordanus de Guidalardo et Poltronus ejus filius
» atque Jacobus Smerra et... Philippus de Burro... et Guido
» de Mortario... et Ubertus Alzatus et Guillelmus de Ar-
» dicione Alzato (con altri che per brevità si tralasciano)
» juraverunt *omnes praedicti Domini*... prædicta omnia firma
» tenere perpetuo.... et quod.... in parte nec in toto non
» removebunt... sed omni tempore, cum suis hæredibus
» *taciti et contenti permanebunt, addendo in illo sacramento*
» *quatenus in alias personas sua jura, quae in ipso loco*
» *habebant, non transtulerunt*... et pro sic observando... qui-
» libet eorum stipulando obbligavit omnia sua bona... usque
» ad valens libr. 500 pap.

189. Ella è pur chiara in questo periodo l'adesione datasi dai già consignori di Villanova al pronunciato affrancamento d'esso luogo e la rinuncia ai precedenti loro dritti feudali, eppure l'abate Frova, dopo averne data una esatta traduzione nel suo manuscritto, lasciossi trarre dal Modena, soggiungendo, che tali si furono le esenzioni date a quel Borgo che « punto non dubitarono nell'*eleggersi colà l'abitazione*
» *loro ordinaria* alcuni delle più illustri famiglie Vercellesi
» cioè Giordano e Poltrone Vialardi » (e qui ripete il nome di tutti i feudatarii inscritti come sovra nell'atto di franchigia).

Se si darà un'occhiata all'elenco dei Consoli, che si unisce a questo lavoro, si vedrà che i sunnominati signori coprirono in città chi in un anno chi in altro simile carica; per altra parte le franchigie dei Borghifranchi erano, come già si disse, assai minori dei dritti dell'abitatore di Vercelli, nè conveniva a quei signori il trasferire colà il loro domicilio.

Abbenchè non si accenni nel riferito documento, pure io voglio credere, che i feudatarii prima di rinunciare ai loro diritti avessero già unitamente al Comune fatto compromesso nelle persone dei signori Uberto Carraria, Aichino Centoris e Bongioanni Mangino per stabilirne l'opportuno compenso, sebbene abbiano questi ritardato oltre a due mesi ad emettere il laudo, che vedremo però pronunciato in modo autorevole senza più alcun cenno di adesione degli interessati, con ispiegarvi molto più le franchigie, che s'intesero accordare agli abitatori di Villanova, poichè alla finfine il primo atto non accennava che a liberazione dagli obblighi feudali verso i consignori.

190. Succede quindi l'atto 9 novembre 1197 (1) « In » Christi nomine et Beatæ Virginis Mariæ B. Michaelis Ar- » cangeli et BB. Apostolorum Petri et Pauli et Venerandi » Eusebii: Tale ordinamentum factum est a Dominis Uberto » Cararia Aychino de Centorio Bonojohanne Mangino (a nome » del Comune, dei Consoli e della Credenza di Vercelli) super » curadiam et lorbussa, et sedimina et super pascherium et » piscariam, et castrum et murum castri de loco Villanova, » et super alias honorancias suprascripti loci.

« In primis Casa Bonijohannis Lial'asen et ab illa casa » usque ad casam Lanfranchini... ex utraque parte viæ et » pertraversus usque ad casam Guigoni et *usque ad pontem* » *castri debeant dare rustici habitantes supra scripta sedimina,* » *et qui habitaverint, de quolibet stario terrae sediminis solidos* » *quinque et den. quatuor pp. fictum annuatim: de aliis vero* » *sediminibus loci tam veteribus quam de novis sol. 4 et den. 4* » de quolibet stario terræ — super vero curadiam et lorbus-

(1) Biss. I-415.

» sam fictum sol. 24 pp. annuatim — de pascherio lib. 3 et
» mediam pp. — De castro cum fossatis circumquaque et
» cum lecto fossatorum usque in senteriis solidos 100 pp.
» fictum annuatim — de muro vero castri sol. 50 pp. fictum
» annuatim — fictum vero sediminum annuatim persolvatur
» semper in festo S. Andreæ, et aliud fictum curadiæ etc.
» annuatim semper in Kal. martii, et *haec omnia persolvere*
» *debeat Comune loci Dominis loci, quorum suprascripta*
» *erant, de sediminibus quisque habitans sediminum persol-*
» *vere debeat fictum ut supra;* si vero Comune Vercell. vo-
» luerit in se reservare suprascriptum castrum, debeat illum
» tenere et habere dando annuatim suprascriptum fictum.
» — Item si Comune Vercell. vel Comune Villæ novæ volue-
» rint solvere Dominis Villæ novæ de suprascripto feudo
» *solidos viginti pp. de ficto duodecim denariorum,* supra-
» scripti Domini teneantur suscipere pretium et facere ipsis
» emptoribus cartam venditionis... *et salvo illo ficto sint*
» *homines Villae novae liberi a Dominis suis et civibus Vercell.*
» *sicut alii cives Vercell. sunt* et possint ipsa sedimina ven-
» dere donare et judicare cui voluerint præter ecclesiæ vel
» hospitali salvo illo ficto, et *non teneantur de fodro alicui*
» *dando sive banno nisi sicut cives dare tenentur et ea condi-*
» *tione; et de exercitu et omnibus aliis conditiis similiter non*
» *teneantur nisi sicut alii cives Vercellarum fecerint :* si vero
» aliquis eorum fictum per terminos ut supra legitur sanare
» distulerit, et Dominus ejus querelam inde deposuerit, ad
» XV dies post terminum teneatur solvere fictum et judi-
» caturam Consulum et pretium servitorum Consulum ».

Segue l'approvazione del laudo per parte dei Consoli del Comune e di quelli di S. Stefano.

191. Trattandosi del primo affrancamento, sembra, che il Comune siasi accordato coi feudatarii del luogo, però in modo dignitoso e senza derogare alla suprema sua autorità, della quale si valse poi più francamente in altri casi; frattanto le condizioni sono abbastanza chiare a non occorrere commenti: due osservazioni però non saranno inutili.

La prima riguarda la classe de' *rustici*, e come tali vediamo nominati gli abitatori attuali del luogo (dal castello in fuori, nel quale teneano abitazione eventuale i signori stata loro per lo avvenire inibita): niuna distinzione si fa di rustici aventi carte di franchigie parziali, o di rustici veri servi della gleba, tutti divengono liberi dal loro signore purchè paghino pel luogo di abitazione l'annualità prefissa, mentre in ordine ai terreni già annessi al fabbricato, ed alla cui coltivazione erano dapprima preposti, dovrebbero rilasciarne un terzo al signore a piena sua disposizione ritenendone i due terzi in libera proprietà: così almeno io intendo il capitolo « *de terris autem in quibus ex una parte habetur dixtrictum* etc. » (supra num. 187) e quanto più io rifletto sovra queste testuali parole *de terris in quibus*, mi confermo nella spiegazione da me data al num. 185 alla parola *dixtrictus*, e tanto meno posso acquietarmi alla ricercata interpretazione, che di questo speciale capitolo ebbe a dare l'abate Frova dicendo: « Perchè poi alla popolazione di Villanova » erano per concorrere persone, che godevano la cittadi» nanza di Vercelli e persone solamente soggette al Comune » di Vercelli fu determinato, che nel dividersi *quel terreno* » *che incolto ritrovavasi e di ragione del Comune Vercellese* » se ne dasse due parti ai cittadini ed una parte agli altri » individualmente, cioè ogni cittadino ne ottenesse il doppio » di quello a concedersi al non cittadino, così ancora degli » altri redditi di Comunità ».

192. La seconda osservazione concerne l'ammontare delle annualità, e la facoltà indefinita del riscatto.

Riferendomi alla speciale discussione di cui nell'Appendice 1.a, e, facendo risalire di tre anni la tabella di ragguaglio annessavi, avremo il soldo pavese dell'anno 1197 corrispondente ad attuali lire 2, 2125, quindi *per le case poste lungo le contrade* l'annualità prefissa equivalerebbe in oggi a lire 11 centesimi 80 *per cadun stajo d'allora* ed il capitale di riscatto a lire 236, e ritenuto che lo stajo di quell'epoca pareggia are 4, 16634 ossiano tavole 10, piedi 11, oncie

2 1|3, il prezzo della superficie fabbricata nel luogo sarebbe stato fissato a lire 21, 35 per caduna tavola di Piemonte, ed i terreni di 2.a classe a lire 17 52 per tavola, prezzi per vero rilevanti, ma non esagerati ove si consideri, che si trattava di espropriazione forzata, e più ancora, che non era prefisso alcun tempo per pagare il capitale. La capitalizzazione vi si vede ragguagliata a 20 volte la rendita come si operava pei canoni e livelli per tutto il secolo XIII; non se ne deve però trarre conseguenza per la rata dell'interesse nei mutui, della quale si è trattato nel capo del Commercio.

193. Quanto al castello, e ad altri diritti, per cui erano state fissate le varie indennità a favore dei feudatarii dispossessati, vuolsi dire siano stati riscattati dal Comune di Vercelli, dacchè se ne trova un atto di cessione, a dir vero per ben tenue porzione, fattane da Guglielmo di Villanova, uno dei consignori, nel mese di novembre 1197 (1) per soldi 36 pavesi, pagati dal Comune di Vercelli; e la tanta suddivisione dei diritti feudali è una prova come fosse antichissimo quel luogo.

Alcune maggiori franchigie essendo di poi state concesse al Borgo di Trino, ed in posteriori affrancamenti vedendosi assimilati questi due Borghifranchi, dovrebbe esistere altro documento per Villanova verso l'anno 1212, che andò smarrito; ed anzi pare, che a quell'epoca malgrado i privilegii diffettasse di abitatori, e che per attrarvi i forestieri il nostro Comune avesse decretato a ciascun di essi un premio di lire X pavesi (L. 375 09 d'oggi giorno) infatti esiste un atto 2 agosto 1212 (2) di quitanza passata da varii individui di Candia di lire X pp. caduno *« et istos denarios confessi fuerunt recepisse pro habitaculo Villae novae »*.

Anno 1202 Borgo di Piverone.

194. Quattro casali o piccole ville esistevano a piè della Serra dalla punta settentrionale del lago di s. Martino, ora

(1) Biss. I-415.

(2) Cod. Acquisti II-62.

detto di Viverone, andando verso Ivrea: cioè *Unsasco* in riva al lago, di cui in oggi sussiste solo una capella detta la *Madonna in Sasco*: ove nel giorno 8 settembre si célebra tutt'ora per cura del Comune di Piverone una devota ed assieme campereccia festività, a cui per l'amenità del luogo accorrono in gran numero gli abitanti dei circonvicini paesi — *Livione*, del quale casale esiste solo qualche rudere ed il ricordo nel nome rimasto ad una regione del territorio di Piverone — *Palazzo* di gajo aspetto conservatosi lungo la strada provinciale d'Ivrea — e *Piverone* che loro sovrastava sur un colle a ridosso della Serra.

Questi casali appartenevano anticamente alla Curia di Cerrione, della quale erano state investite varie persone del Casato Avogadro dal Vescovo di Vercelli Ugoccione in luglio dell'anno 1165 (1). Degli accennati luoghi di Unsasco, Livione, Palazzo e Piverone nell'anno 1202 il Comune di Vercelli determinò formare un Borgofranco riunendone gli abitanti in Piverone, anche per difesa di quel confine settentrionale rimpetto al Comune d'Ivrea ed ai Conti del Canavese.

Lunghe furono le contese cogli Iporediesi per quel nuovo Borgo, che fu soggetto di guerre e trattati, come si è narrato ai num. 82, 83, 98 a 103, 152, 245 libro II, ora occupiamoci delle condizioni di sua erezione registrata al foglio 302 del Tom. II del Biscioni, e che quì si riferisce in nota (2).

(1) Arch. civ. Pergam. Mazzo 1.

(2) « Anno Dominicæ Incarnationis 1202 ind. IV die 1 mensis « decembris — In concordia fuit universitas hominum de Vercellensi « civitate cum hominibus *de Piverone, de Unciasco, de Livione et* « *de Palazzo* cum magnis et parvis cum viris et mulieribus et cum « omnibus illis, qui habitabunt locum et villam Piveroni, *quod ha-* « *beant illam auctoritatem franchitatem et honorantiam quam* « *habent cives Romani, sicut illi qui habitant in civitate Vercel-* « *larum et in Porta Ursona,* et ita per consensum Credentiæ « Vercell. et Consulum et militum et populi et castellanorum « ad honorem totius universitatis hominum illius civitatis collecta

195. In questo documento la liberazione si limita unicamente a quei maggiori diritti, che la Repubblica esercitava sulle popolazioni suddite, a differenza della cittadina, come l'annuale fodro per le spese ordinarie; l'obbligo dell'esercito quando non era intimato quello generale ed altri gravami e regalie, che troveremo specificati in altri affrancamenti; ma nessuna liberazione si pronuncia in ordine ai diritti particolari dei feudatarii, imperocchè, io credo, dipendessero quei paesi in massima parte da signori dimoranti in Ivrea e segnatamente dal Vescovo e dalle chiese di S. Maria (1) e di S. Stefano di quella città, oltre alle ragioni che vi pretendeva lo stesso Comune d'Ivrea, il quale unitamente al Vescovo ed ai rappresentanti di dette chiese usarono tutti i mezzi per incagliare e ritardare l'effettiva costruzione del Borgo.

» concione, et per vocem et per cartam *homines de Vercellis*
» *constituerunt Piveronum locum francum* et omnes illos homines
» qui habitabunt in ipso loco, ita quod permaneant omni tempore
» hinc in antea usque in finem sœculi *in illa libertate et fran-*
» *chitate, in qua permanebunt illi, qui habitant in civitate Vercell.*
» salva justitia Palatii et jurisdictione Vercellarum, et quod nihil
» plus teneantur *dare fodrum vel bannum vel tallam quam illi qui*
» *habitant in Burgo Vercell....* omnes illas personas, quæ habita-
» bunt locum et villam Piveroni, cum campis et vineis et boschis
» et acquis et pascuis liberaliter sine aliqua nostri vel successorum
» nostrorum contradictione.... sed cum nostris expensis propriis ab
» omnibus hominibus promittimus.... omni tempore defensare, adju-
» vare, custodire, et liberare.... vobis habitatoribus et omnibus illis,
» qui locum et villam Piveroni habitaverint: sic Deus nos adjuvet
» et ad sancta Dei evangelia, *salva justicia et jurisdictione civitatis,*
» et nihil plus vel minus teneantur facere quam illi qui habitant
» civitatem Vercell... Unde præfata universitas *et Caballarii et*
» *populares et Castellani* ut dictum est hanc Credenciam et hæc
» in pubblica concione laudaverunt consenserunt et hanc cartam
» fieri præceperunt... Ego Ruffinus Notarius etc. »

(1) Vedasi alla col. 1123 Tom. I Chartarum Monum. Hist. Pat. gli esami fatti seguire nell'interesse della Cattedrale d'Ivrea per ragioni sulle terre di Piverone, Livione, Palazzo ed Unsasco.

196. Dissi costruzione nel senso dell'ampliazione indispensabile del luogo antico di Piverone per accogliervi eziandio gli abitatori di Unciasco, Livione e Palazzo, formare gli spalti e costrurre le porte sì, e come era adottato pei Borghifranchi.

Ad ottenere questa ampliazione gli uomini degli indicati quattro casali avevano comperate alcune terre *in villa et territorio Piveroni* ed in vicinanza alla chiesa: ma convien dire che per parte del Comune d' Ivrea si pretendesse di fare variare l'instromento relativo, posciachè in atto 29 gennaio 1208 (1) Nicolò de Calvo uno dei Consoli di giustizia di Vercelli a nome anche di tre altri Consoli e del nostro Comune « *contradixit* (lacuna) *Notario Yporiensi ne faciet instrumentum contradicentem de loco de costis praeceptum a Guillelmo Grasso Yporiensi*. Il Comune d'Ivrea spedì ambasciatori, e si presentò in Vercelli D. Uberto preposto di quel Capitolo protestando di appellare all'Impero, ma a tutti fu risposto essere pronto il nostro Podestà di render ragione secondo giustizia sovra instanze regolari: così negli atti 29 settembre e 1.° ottobre 1208 (2).

Uopo è però spiegare le parole *loco de costis*, che abbiamo riferite: tale doveva essere il nome della regione in cui trovavansi le terre acquistate, e questo nome appunto adottarono in allora i Vercellesi pel nuovo Borgo, quasi che il variar nome a Piverone potesse diminuire le ragioni degli opponenti, sebbene poi nello statuto del 1226 già si trovi ripristinato.

Passarono ancora due anni pria che si desse mano all'opera, finchè in atto 12 *Kal. marcii* 1210 (3) i Consoli di detti quattro luoghi cedettero al nostro Comune in libero allodio le terre tutte come sovra acquistate, delle quali il Podestà, eseguendo la deliberazione della Credenza, reinvestì immediatamente gli stessi Consoli di Livione, Unciasco, Pa-

(1) Arch. civ. Acquisti II-123.

(2) ivi 123 e 123 retro.

(3) Biss. II-302.

lazzo e Piverone in titolo di feudo « *ad costruendum et faciendum locum francum de Costis in quo suprascriptorum locorum homines, qui ibi voluerint venire ad habitandum in simul, ad honorem et statum illorum locorum et Comunis Vercellarum habitare et stare debeant et possint franchiter tamquam cives hujus civitatis in omnibus et per omnia* ».

A spiegazione poi dell' investitura fu dichiarato « *ut teneant praedictas terras cum eorum heredibus masculis et foeminis, et faciant exinde nomine recti et gentilis feudi quidquid voluerint vendendo, donando et commutando, et filias et mulieres eorum in illis terris maritando inter se ad invicem* ».

Ottenuta questa conferma al privilegio dell' anno 1202 quelle popolazioni si accinsero alacremente all' opera sotto la direzione d'un deputato della Repubblica, e ne abbiamo la prova in un atto di protesta del 7 aprile dello stesso anno 1210 (1), nel quale alcuni Iporediesi delegati dal loro Comune e dal Vescovo in un coll' abate di S. Stefano D. Andrea: *contradixerunt Johanni de Aliso de Vercellis et coeteris Vercell., qui ibi operabantur et operari faciebant, et hominibus de Piverone et coeteris, qui pro eis ibi laborabant ne novum opus, quod faciebant fieri super solum ecclesiae Yporegiensis, super solum Mon. S. Stephani et super solum hominum Yporegiae, facerent de coetero, et per jactum lapillorum eis denunciaverunt et interdixerunt possessionem fossatorum loci Piveroni, et villae et contradixerunt ne includerent eorum vineas, terras et possessiones, et quod non foderent nec fossata facerent nec municionem aedificarent.*

197. Non si tralasciò però di compiere l'opera incominciata, e gli Iporediesi dovettero per allora rassegnarsi; quindi sebbene nel citato documento 12 Kal. marcii 1210 si fossero lasciati in libertà gli uomini di Unciasco, Livione e Palazzo di recarsi o non ad abitare nel nuovo Borgo « *qui ibi voluerint venire ad habitandum* », il privilegio era

(1) Dall'arch. d'Ivrea — Mon. H. P. Tom. I chart. col. 1166.

tuttavia così attraente, che i due primi luoghi vennero affatto disabitati e distrutti; più difficile riesciva agli abitatori di Palazzo per la sua prossimità ad Ivrea, nondimeno nell'anno 1221 già cominciavasi ad abbatterne le case quando nel giorno 3 ottobre seguì una nuova protesta (1) per parte del Comune e della Chiesa cattedrale d'Ivrea, mentre i loro ambasciatori dichiararono ad Ambrosio Mandaerio deputato della nostra Repubblica « *quod ipse non debeat difficere nec disrumpere nec discoperire domus.... nec costringere homines Palacii, ut debeant eas similiter disfacere... et quod debeant esse satisfacta et reparata.... Actum ante portas Piveroni et ante Burgum Piveroni* ».

Per questa contesa e per altra concernente un castello, che gli Iporediesi per contro stavano fabbricando sovra un colle tra Monte Astrutto e Bolengo in luogo, che i Vercellesi credevano di loro giurisdizione, pareva imminente la guerra, e forse per non inasprire vieppiù gli animi si desistette dalla distruzione di Palazzo tutt'ora conservato; ma la guerra si verificò egualmente, appena il Comune di Ivrea potè riunirsi ai Novaresi a danno della nostra Repubblica, abbenchè nulla avvantaggiassero gli Iporediesi nella pace del 1223 per riguardo a Piverone.

198. Sopravvenute di poi nuove dissenzioni coi Novaresi, e prevedendo i nostri la rinnovazione della guerra, furono solleciti a staccarne gli Iporediesi con un trattato di alleanza e di commercio 27 gennaio 1231 (2) nel quale, anche a compenso di varie concessioni da questi fatte, loro si rinunciò dal nostro Comune la metà del tanto conteso Borgo di Piverone provvedendo all'amministrazione sociale del medesimo, come venne spiegato al num. 152 del libro 2.°

Ma quando varii Conti del Canavese e lo stesso Comune d'Ivrea fecero lega col fuoruscito Pietro Bicchieri ponendolo in grado a sostenere per alcuni anni la guerra contro la

(1) Dall'arch. d'Ivrea Mon. H. P. Tom. I chart. col. 1265.
(2) Bis. 1-40.

sua patria; allora si fu, che la parte guelfa dominante in Vercelli credette sciolta la Repubblica dai patti del trattato anzidetto, per essere anche cessati i compensi in esso stipulati, epperò in una solenne adunanza del 10 gennaio 1244 oltre a pronunciare rappresaglie e confische contro gli Iporediesi e contro il Bicchieri, del che si è già dato notizia al num. 245 del libro 2., ebbe a rinnovare i privilegii di Piverone, e richiamarlo per intiero alla propria giurisdizione (1).

(1) Cum locus Piveroni ab initio per Comune et homines Vercell. fuerit constructus pro maxima utilitate Comunis Vercell. *pro defensione terrae Episcopatus Vercell. versus Yporegienses et alios inimicos Comunis Vercell... et eidem loco et hominibus praedicti loci per Comune et homines Vercell. ploena attributa libertas in perpetuo conservanda,* cum Comune et homines ipsius loci, contra libertatem... concessam, plurimum gravarentur tam ab hominibus Yporegiæ quam a Pietro Bicherio et aliis quam plurimis inimicis Comunis Vercell. et pluribus injuriis et exationibus illicitis vexarentur ob acquisitiones factas ab hominibus Yporegiæ in ipso loco Piveroni et territorio ejusdem, *et maxime in jurisdictione* Comunis et hominum ipsius loci, et propter acquisitiones factas a pluribus hominibus in ipso loco non existentibus neque habitantibus *nec facientibus vicinantias ipsius loci*; idcirco Comune et homines Vercell. providentes utilitati Comunis Vercell. et prædicti loci Piveroni statuerunt.

Quod *tota universa jurisdictio Piveroni et territorii cum* omni suo territorio et omni ejus augumento et incremento et omnibus pertinenciis integraliter et *universaliter pertineat, et sit Comunis Vercell. de coetero in perpetuum,* sive locus Piveroni persistat ubi nunc est vel etiam alibi de coetero fuerit constructus: ita videlicet quod nulla alia *civitas* vel locus vel aliqua alia universitas *nec etiam aliqua specialis persona* (abolizione di dritti feudali e signorili) in prædicto loco territorio et pertinenciis nullum habeat nec habere possit imperium vel jurisdictionem nec exercere vel facere possint... quæ pertinere possint ad aliquod imperium merum vel mixtum vel aliquam jurisdictionem *nec in personis nec in rebus hominum Piveroni....* nec in aliquibus possessionibus sediminibus vel terris existentibus in ipso loco Piveroni... et ejus territorio et curte et pertinenciis.

Tale statuto deve però essere stato derogato non appena, rientrato il Bicchieri nel 1248, si ristabilì l'amicizia cogli Iporegiesi, coi quali venne poi confermato il trattato del 1231 con atto 6 agosto 1260: (1) quindi Piverone continuò ad essere comune alle due città sino al 1278 in cui fu accordato a quella d'Ivrea, ma si trova poscia ripristinato sotto il nostro Comune verso il fine del secolo risultando, che il medesimo concorreva (2) al fodro generale nel 1300 per un reddito di lire 400 pavesi, sebbene nello statuto generale del 1341, che abbiamo a stampa, niuna menzione più si faccia di Piverone.

Il luogo di Palazzo andò esente, come vedemmo, dalla minacciata distruzione, e per qualche tempo coll'ajuto degli Iporediesi si mantenne segregato ed indipendente dal suo Borgo di Piverone, ma nell'anno 1302 addì 6 gennaio venne sancito dal nostro Comune un nuovo statuto, col quale si mandò unire l'estimo di Palazzo a quello di Piverone *et quod homines Palatii et homines ibidem habitantes, et qui de coetero habitaverint, sint et esse debeant de coetero in perpetuum* (col Borgo di Piverone) *unum corpus et una universitas et una curia et sub uno consolatu.... et quod omnia privilegia alias data et concessa Burgo Piveroni sint valida atque firma* (3).

Item statuerunt quod prædictus locus Piveroni.... sit et remaneat et persistat de cœtero in perpetuum *francus et liber, sicut hactenus libertas et immunitas eidem loco per Comune et homines Vercell. ei concessa et attributa fuit,* et ex nunc ad majorem cautelam et utilitatem ipsius loci *eidem locum iterum ploenam libertatem et immunitatem ex parte et nomine Comunis Vercell. tribuunt et concedunt reservato et retento mero et mixto imperio et omni jurisdictione Comunis Vercell. in ipso loco Piveroni.*

(1) Bis. I-30 retro.

(2) Bis. II-321.

(3) Biss. II-325, vedasi pure il documento dell'anno 1334 riferito al num. 1 di questo libro III.

1204 Borgo di Magnano *ossia* Borgo Pietro.

199. Il luogo di Magnano posto sui colli della Serra fra Zimone e Torasso preesisteva ab antiquo, e già se ne trova menzione come appartenente alla Curia di Cerrione nell'investitura di questa fattasi agli Avogadri nell'anno 1165, da me citata parlando del Borgo di Piverone, ed abbenchè quel luogo spettasse alla giurisdizione superiore del Vescovo, non di meno nello arbitramento per la pace tra il Comune di Vercelli ed il Marchese di Monferrato 27 ottobre 1202 (1) troviamo il seguente articolo:

« Item dicimus de illis (hominibus) de castro Montis» grandi *et de castro Magnani*, ut habeant finem a Vercel» lensibus de omnibus maleficiis et damnis datis et injuriis » illatis tempore guerræ, et ut occasione illius guerræ, *quia* » *fuerunt cum Marchione*, de cœtero non offendant eos Ver» cellenses, *et Vercellenses de coetero omnia jura et justicias* » *et raciones et usancias, quae ante guerram habebant, ha-* » *beant*, et ea jura et rationes non impediat Marchio ».

Nell'anno 1204 addì 30 di gennaio (2) uno dei Consoli del luogo di Magnano e due deputati d'esso luogo, a nome *omnium vicinorum suorum atque tocius universitatis ejusdem loci*, fanno formale donazione al Comune di Vercelli d'una larga estensione di terreni piani e montuosi, colti ed incolti denominata *la vaccarizza*, la quale essi donanti possedevano per acquisto fattone *a Dominis de Maguano*, ed a cui erano confinanti le terre di Torazzo, del Monastero della Bessa *di Magnano* e quelle di Pexano, Paerno e Bolengo, *cum omnibus pertinenciis, honoribus et dixtrictis*.

« Item quilibet eorum separatim fecit idem datum et do» nationem simplicem inter vivos eidem Potestati Vercell. » *de toto suo allodio*, quod habent in Magnano et aliis locis » cum omnibus pertinenciis suis, ita ut de cœtero in per» petuum Comune civitatis Vercell. habeat et teneat et

(1) Bis. I-103.
(2) Arch. civ. Reg. dei Patti 143.

» possideat prædictam *terram vaccaritiam et totum eorum spe-*
» *ciale allodium... proprietario jure... et juraverunt habita-*
» *culum civitatis Vercell.* et facere et tenere sicut a Potestate
» et Consulibus et sapientibus civitatis, qui pro tempore
» fuerint, ordinabitur: *similiter emere casam unam, cum aliis*
» *vicinis ipsius loci, in civitate Vercell.* (lo avere casa in Vercelli era obbligo strettissimo di chiunque forestiero venisse ammesso a cittadinanza, vedi al N.° 119 di questo libro).

200. Poscia nel giorno 1.° febbraio stesso anno sul luogo di detta vaccarizza un altro Console di Magnano con 56 proprietarii del luogo confermarono a mani dei deputati della Città le stesse donazioni sia del terreno comune, come del proprio allodio rinnovando l' anzidetto giuramento, e dopo di essi il *signor Rajmondo di Magnano* fece pur esso donazione ai Vercellesi d'ogni suo diritto sulla terra vaccarizza, ma non già dei proprii possedimenti, nè prestò alcun giuramento.

Una dismissione così uuiversale e volontaria non poteva essere altrimenti, che a condizione di reinvestitura a titolo feudale: eppure se ne ritardò l'atto di oltre sei mesi probabilmente per sedare le opposizioni, che avranno fatte i consignori del luogo, dacchè si trattava niente meno di traslocarlo per sottrarsi alla loro soggezione feudale; ed è indubitato, che esistevano questi feudatarii, poichè l'atto accenna ad acquisto della vaccarizza *a Dominis de Magnano*, ma che potevano essi fare contro di una assai potente Repubblica; non mi riuscì poi di riconoscere chi essi fossero, dubitando soltanto che parte del feudo spettasse all'abbazia della Bessa e parte agli Avogadri già investiti di Cerrione e luoghi dipendenti.

Alla perfine nel giorno 17 agosto 1204 (1), dopochè già si era dato principio ad un nuovo Borgo in detta terra vaccarizza, la Credenza di Vercelli adunata nel coro di Santa Maria Maggiore investì i Consoli del nuovo Borgo Petro degli stessi terreni donati nel precedente atto sotto vincolo

(1) Arch. civ. Reg. dei Patti 144. Mon. Hist. pat. Tom. I. col. 1114.

feudale, e con riserva di disporre della sommità del luogo per fabbricarvi il castello (1).

201. Riflettendo alla singolarità del nuovo nome *Burgo Petro* supposi, che il promotore di questa rivoluzione sia stato il Nicolao *de Petro* Albrico, che ne vedemmo ben tosto eletto a Console: il certo si è essersi questo nome conservato almeno oltre l'anno 1226, giacchè si trova registrato nello statuto d'esso anno concernente i nuovi abitatori dei Borghi franchi, sebbene prima assai del 1241 abbia esso nuovo Borgo riassunto il nome di Magnano: nè

(1) *Investivit* per rectum et gentile et paternum feudum Magnum Cavallerium et Nicolaum *de Petro Albrico Consules loci de Burgo Petro* atque Petrum Molinarium et Johannem Nepotem (nota che questi due intervennero nella donazione quali Consoli di *Magnano*) nomine Communis ipsius loci et totius universitatis hominum ipsius loci tam præsentium quam futurorum et tam sibi quam suis hæredibus masculis et fœminis et eorum descendentibus una cum eorum successura posteritate in perpetuum *de tota terra vaccaritia generaliter, de qua cartam donationis Comuni Vercell. fecerunt.* Item investivit eos vice Comunis ipsius loci eodem modo et tenore specialiter *de toto suo allodio ubicumque habeant...* cum omnibus honoribus et districtis.. de quo separatim ipsi Comuni Vercell. fecerunt donationem... eo tenore, ut de cœtero in perpetuum prædicti homines ipsius loci *de Burgo Petro.....* in perpetuum habeant et teneant et possideant dictam terram vaccaritiam et aliud totum suum allodium... per rectum gentile et paternum feudum... *illa inter se vendendo donando judicando vel aliter distrahendo, et foeminas maritando illis personis, quae ibi habitabant,* et ibi habitare venerint... et eo salvo quod ullo tempore *non debeant dare fodrum civitati, nec alias exactiones facere, nisi quando civitas fodrum dabit et sicut cives civitati faciunt et facere debent, et ab aliis exactionibus debeant esse immunes,* et eo salvo quod homines ipsius loci qui pro tempore fuerint *debeant illis personis, quae ibi habitare venerint, assignare sedimina* in quibus habitare debeant, quæ si assignare neglexerint, tunc liceat Potestati vel Consulibus... Vercellarum illa sedimina eis assignare in prædicto loco. Præterea Potestas vice Comunis *retinuit* ipsi Comuni Vercell. summitatem ipsius *loci ad faciendum fortiam quando ibi Comune facere voluerit.*

si creda ciò avvenuto perchè gli abitatori siano rientrati al primitivo loro domicilio, giacchè a carte 135 retro dello statuto stampato si legge una disposizione, senza data, *quod castrum Magnani veteris poenitus dextruatur, et de coetero non levetur*, il che prova essere stato definitivamente compiuto il nuovo Borgo franco; del rimanente le altre disposizioni, che pur vi si leggono, non sono che spiegazioni e conferme dei privilegii ed obbligazioni contenute negli atti da me riferiti; havvene una però *de non solvendis quibusdam debitis*, la quale si riferisce ad instromento 18 dicembre 1245, ma di quest'atto niuna memoria si è conservata nell'Archivio civico, od almeno riuscirono vane le mie ricerche.

Forse dallo stesso atto dipendeva un'altra disposizione favorevole assai al Borgo di Magnano, che trovasi pure registrata, sebbene senza indicazione di data, nello stesso statuto del 1341 a carte 142 portante l'aggregazione del luogo di Zimone al Borgo suddetto « *quod homines habitantes in Zemono debeant esse unum corpus et una universitas cum Comuni et hominibus Magnani, et quod ipsi homines Zemoni teneantur et debeant subire et omnes scuffias facere cum Comuni et hominibus Magnani... et quod extimum datum villae Zemoni addatur extimo dicti Burgi, et quod homines Zemoni teneantur solvere fodra, et* datia et onera Comunis Vercell. subire cum Comuni et hominibus Magnani, *et quod Consules Magnani sint Consules hominum habitantium in Zemono.*

Chiuderemo quest'articolo accennando come nell'anno 1296 essendo stata costrutta *Turris nova prope Donatum cum bastya ad honorem et servitium Comunis Vercellensis*, ne fu commessa la custodia ai Comuni di Donato, Sala e Magnano per mezzo di quattro uomini a presentarsi due da Donato, uno da Sala ed altro da Magnano sotto la comminatoria di lire mille di multa: così risultando da tre atti di sottomissione 24 novembre 1296 (1) ove il Comune di Sala diede per suo sicurtà l'illustre Simone da Collobiano.

(1) Arch. civ. Pergamene Mazzo 8.

1210 — Trino.

202. Questo insigne Borgo, ora città, possiede una storia elaboratissima scritta con vasta erudizione da un suo concittadino il prevosto Irico, uno dei primi scrittori, che abbiano corredata la storia col testo dei relativi documenti (1), talchè l'erezione sua a Borgofranco già vi si trova particolarmente spiegata: tuttavia e per la rarità di quell' opera, e perchè altrimenti resterebbe incompleto il mio lavoro, ed ancora perchè io mi trovo in grado di farvi qualche aggiunta e rettifica, proseguirò anche per Trino la mia succinta narrazione.

Antichissimo era il luogo e castello di Trino; di esso e dipendenze il Vescovo di Vercelli ne aveva data investitura al Marchese Guglielmo di Monferrato: ma siccome aveva ciò fatto come grande Vassallo dell'Impero in forza della concessione perpetua del Contado dell'anno 999, il Marchese riportò conferma di tale investitura da suo cognato l'Imperatore Federico I.° per diploma 18 maggio 1156.

Incendiato poscia e quasi distrutto esso Borgo di Trino nella guerra tra i Vercellesi ed il Marchese di Monferrato, ne venne costrutto un nuovo a poca distanza ed in migliore posizione, risultandone da un atto dell'anno 1182 (2) laddove fu stabilito *quod debeant omnes homines Trini habitare in Burgo novo.*

Dissi quasi distrutto l'antico Borgo, avvegnachè per assai tempo sia ancora rimasto abitato, potendosene arguire dalla investitura, che diede al nostro Comune il Vescovo *de Tridino veteri* nel giorno 3 dicembre 1214 per uno dei patti

(1) Rerum Patriæ-Mediolani 1745.

(2) Trascritto nella storia del Monferrato del Benvenuto; che anzi doveva già esistere il Borgo nuovo sin dal 1170, posciachè nell'accordo dei Vercellesi col Marchese di Monferrato 25 marzo stesso anno (Arch. civ. Pergam. Mazzo 1) si legge *et specialiter in Tridino nec in Burgo novo.*

della pace seguita in quell'anno col Marchese di Monferrato, e da me narrata al num. 20 del libro II.

Fu pure accennata al num. 5 dello stesso libro la vendita fatta ai Vercellesi dal Marchese Bonifacio di Monferrato il 22 luglio 1202 di Trino e Poenico con ogni supremazia e giurisdizione, compresivi i boschi di Lucedio, per lire sette mila pavesi, come furono narrate le pretese del Marchese di lui figlio per annullare, se avesse potuto, l'anzidetta vendita; pretese, che si risolsero in guerra aperta, cui pose termine l'anzidetta pace del 1214, nella quale dovette egli rinunciare definitivamente ad ogni allegata ragione sovra *Trino nuovo* e dipendenze, confermandone la rinuncia con speciale atto 15 novembre stesso anno.

203. Premesse queste generali notizie ritorniamo all'erezione di Trino nuovo a Borgo franco.

Già abbiamo veduto nell'anno 1204 la Credenza di Vercelli, in accordo coi Consoli della società di S. Stefano, pronunciare l'erezione del Borgo Pietro ossia Magnano, senza intervento dell'adunanza generale del popolo: così egualmente operò la medesima per l'erezione del Borgo franco di Trino con deliberazione del 19 luglio 1210 (1) acconsentendovi però eziandio i Consoli della società di S. Eusebio, da due anni circa iniziata.

Ivi « volens utilitati providere Comunis Vercell. et loci » et hominum Tridini, *remisit Consulibus et hominibus praedicti loci Tridini* et omnium ibi habitantium tam præsentium quam futurorum... *omnem exactionem fodri et carigii et fossatorum factionem, et omnia alia onera rusticana,* » si qua sunt; ita ut de cœtero nullus habitans intra fossata » prædicti loci Tridini, vel qui de cœtero habitaverit, aliquid onus rusticanum sustineat sive faciat, eo tamen salvo » quod *quandocumque homines Vercell. pro Comuni fodrum dabunt, exercitum facient vel aliquod opus pro Comuni* » *ad Comunis utilitatem pertinens, tunc homines Tridini*

(1) Bis. III-5.

» *illud idem et eodem modo facere debeant....* dantes tantum
» fodrum pro libra nomine fodri, quemadmodum homines
» Vercell. dederint et non aliter; *salvis insuper omnibus*
» *juribus aliis, et possessionibus pascuis et piscariis nemori-*
» *bus communibus albergariis, cum omnibus honoribus et dix-*
» *trictis Comuni Vercell. pertinentibus* ».

Finquì i Trinesi vennero solo esimiti da ogni onere rusticano verso la Repubblica ed assimilati ai cittadini di Vercelli nell'obbligo del fodro dell' esercito e simili, ritenuta però ogni altra regalia, nè fu pronunciata abolizione di diritti particolari di feudo, se pure taluno ne possedesse.

204. A promuovere poi l'abitazione di Trino nuovo la nostra Credenza nel susseguente anno 1211 e sotto la data 17 novembre fece uno statuto, (1) nel quale autorizzò il Podestà di Trino Alberto Tettavegia a concedere a nome di essa terreni e case nel luogo e territorio a persone, che volessero recarsi ad abitarvi « *hominibus, qui ibi habitare*
» *voluerint: tali tenore, videlicet mansum terrae* (casa con
» 50 moggia, ossiano ettari dieci di terreno) *pro solidis*
» *viginti pp.* (cioè lire 38 circa d'oggidì tenuto conto del-
» l'epoca) *fictu omni anno*; ita ut ille, qui investitus fuerit
» et sui hæredes *habitantes in Tridino* habeant et teneant
» hoc, de quo investiti fuerint, ad prædictum fictum red-
» dendum, et quod possint ipsam terram sive sedimina a se
» *alienare in personis tamen ibi habitantibus et non in aliis,*
» *eo excepto quod non possint alienare in Ecclesia vel ho-*
» *spitali vel alicui Religioni*, et eo salvo quod si per ven-
» ditionem alienare voluerint, quod debeant dare Comuni
» Vercell. pro denariis sex minus pro qualibet libra quam
» ab alio habere poterunt; et si Comune emere recusaverit
» vendant postea quibus voluerint *habitantibus ibi*, præter
» Ecclesiæ et hospitali vel alcui Religioni ».

Il nostro Comune non aveva soltanto acquistata la Signoria di Trino, ma altresì tutto quanto eravi di ragione del Mar-

(1) Arch. civ. cod. dei Patti 140.

chese di Monferrato comprensivamente ad una vasta estensione di terreno sotto nome di boschi di Lucedio: quindi come proprietario di case e beni, anche per procurarne la coltivazione, deliberò di concederli parzialmente in enfiteusi perpetue a modico livello purchè a persone, che dimorassero in Trino, e non v'ha dubbio ne siano seguite parecchie concessioni, quantunque non siansi conservati gli atti di quell'epoca (1).

L'abate Frova riferendo questo statuto fa una lunga critica della disposizione *eo excepto quod non possint alienare in Ecclesia* etc.; ma non considerò la natura del contratto d'enfiteusi, nel quale venne d'uso sì fatta eccezione, non volendo il padrone diretto privarsi dell'eventualità del laudemio per le frequenti vendite fra particolari, le quali divenivano quasi improbabili ove lo stabile fosse caduto in possesso di mani morte: soggiunge poi, che la Credenza n'ebbe essa stessa vergogna prendendo altre disposizioni in successivo atto dello stesso giorno, ma vedremo quanto diverso ne fosse il caso.

205. Prima di riferirlo notiamo ancora, che il Borgo di Trino siccome Borgo franco aveva già il suo Podestà nel 1211 nella persona di Alberto Tettavegia Vercellese; non si creda però che egli fosse nominato da quegli abitanti, bensì loro era stato dato dai Vercellesi, ed anzi provvisoriamente, posciachè una concessione a tale riguardo, ma limitata assai, la vedremo fra breve in atto dell'anno susseguente.

Eppure l'abate Frova, sebbene abbia poi riferita la concessione del 1212, assecondò l'opinione del Prevosto Irico scrivendo incidentemente nei commenti ad atto 4 agosto 1217 « *e Trino aveva il suo Podestà sino dal* 1204, *come da concessione* 7 *gennaio dal Prevosto Irico riferita a pag.* 56 *apparisce, che già gli era stato concesso di eleggersi eglino chi avessero voluto* ».

(1) Però pel 1213 vedasi a fol. 39 retro lib. 1. Investiture nell'Archivio civico.

Questo documento, riportato pure per intiero dal Canonico Fileppi nella sua storia ecclesiastica manoscritta sotto l'anno 1204, esiste per vero *con essa data* nella collezione detta i Bissioni dell'Archivio civico, ma si fu un madornale errore del copista dovendosene rettificare l'anno in MCCCIV, e così di un secolo dopo, sia perchè emanò dalla Credenza *tempore regiminis Domini Enrici de Bongis*, che ne era appunto Podestà nell' anno 1304 (1), sia perchè vi compariscono fra i Credenzieri *Simone da Collobiano e Tizio de Arborio* ottimati Vercellesi assai celebri nei fatti di quell'epoca.

Premessa questa rettifica facciamo passo al secondo statuto fattosi dal Comune nello stesso giorno 17 novembre 1211 (2) quello cioè che il Frova trovò più ragionevole, perchè l' eccettuazione delle mani morte venne ristretta a quelle d'estero Stato.

Se il Comune promoveva l' incremento della popolazione dei Borghi franchi, concedendo eziandio per i beni del territorio la esenzione dal fodro e dagli altri oneri rusticani, doveva però provvedere a che tali beni e le case non passassero a mani di persone o corpi d'estero dominio, epperò col secondo statuto venne dichiarato «*quod aliquis de Tridino vel de curte Tridini non debeat aliquod poderium, quod habeat in Tridino sive in curte Tridini, a se aliquo modo alienare in personam sive in personas seu in Ecclesiam aut hospitale vel aliquam religionem, quae non sint de dixtricto et jurisdictione Vercellarum*, ciò tutto sotto pena di confisca di stabili altrimenti alienati.

Ognuno vede la diversità delle due disposizioni: la prima concernente le case ed i beni a *concedersi in enfiteusi* salvo il dominio diretto al Comune, e da non alienarsi a mani morte od a persone, che non abitassero nel Borgo franco, la seconda relativa a case e *beni allodiali* dei Trinesi

(1) Atti 14 e 29 gennaio Biss. I 131.
(2) Arch. civico Acquisti I-82.

bensì alienabili a persone o mani morte dello Stato, ma non ad esteri non soggetti alla Repubblica.

206. Nelle tre precedenti costituzioni di Borgo franco il Comune non aveva fatta alcuna speciale rinuncia alle albergarie generali, al dritto di pesca e di caccia, ed a consimili regalie; che anzi per Trino se ne era fatta particolare riserva nell'atto 19 luglio **1210** *salvis insuper omnibus juribus* etc; ma due anni dopo i Trinesi ottennero pure siffatta rinuncia con altre concessioni, come appare dallo statuto 19 aprile **1212** (1) nel quale la Credenza a nome del Comune di Vercelli « concessit Domino Alberto Tetavegia Po-
» testati illius loci, vice et nomine omnium hominum de
» Tridino, ut de cœtero in perpetuum libere liceat eis *pi-
» scare venari pascere in tota Curia Tridini*, sicut homi-
» nes Vercell. soliti sunt pascere, venari et piscare in
» Curia Vercell. — Item remisit — *omnes albergarias ge-
» nerales*, quas Comune Vercell. habebat in loco Tridini:
» — item statuit — ut *usque ad proximos quinque annos
» sumptibus Comunis Vercell. detur illis de Tridino Potestas,
» et Comune illius loci debeat assignare ipsi Potestati suae
» foenum et paleam et ligna ad sufficientiam: ita tamen quod
» Comune illius loci debeat habere omnes judicaturas* (vedi
» num. 66 lib. III) *et banna* a sua Potestate vel Consulibus
» imposita, et post illos quinque annos sit in arbitrio Po-
» testatis Vercell. vel Consulum sicut eis videbitur in hoc
» capitulo providere loco prædicto, *salvis tamen in omnibus
» et per omnia bannis, quae Potestas vel Consules Vercell.
» imposuerint hominibus illius loci* prædicto Comuni Vercell.
» — Item remisit præfato Alberto vice et nomine prædi-
» ctorum hominum, ut pro illa parte, quam occasione guerræ
» non laboraverint de terris, quas tenent a Comuni Vercell.
» *durante illa guerra fictum pro illa terra non teneatur prae-
» stare* — Item — remisit, ut tam illi homines qui sunt ibi
» vel qui pro tempore venerint ad habitandum de cœtero

(1) Biss. III-3. Mon. Hist. Pat. Tom. I. col. 1188 coll'indicazione del 20 aprile abbenchè si legga nel documento XII ante Kal. maii.

» non cogantur ad justiciam faciendam sub Potestate Vercell.
» et Consulibus *alicui qui non sit de jurisdictione Vercell.*
» *de contractu aliquo vel contractibus factis hinc retro, praeter*
» *quam de homicidio et exceptis causis appellationum*: ita
» tamen quod hominibus Vercell. et jurisdictionis nihilomi-
» nus debeant justiciam facere sub Consulibus Vercell. vel
» Potestate.

« Insuper — concessit præfato Alberto et *investivit* eum
» vice et nomine prædictorum omnium *de nemore* tali modo,
» ut illi homines illius loci boscantes in eo *teneantur pro*
» *annuo fictu praestare Comunis Vercell. modios* 8 *sicalae ad*
» *mensuram Vercell. et libras* 8 *pp.* tali tamen modo, quod,
» si per guerram staret quominus boscare possent, durante
» illa guerra fictum illud non debeat ab eis præstari: *in*
» *praedicta autem praestatione ficti excepiantur milites et*
» *alii de loco illo qui fictum pro boscando in nemore dare*
» *non consueverunt* « Item statuit — ut nulli de civitate
» Vercell. et jurisdictione Vercell. *liceat contra aliquem, qui*
» *nuper ibi venit vel de coetero venerit habitare, jura aliqua*
» *recipere ab aliquo, qui non sit de jurisdictione Vercell.*,
» et si fecit vel faciat non valeat, nec nullatenus audiatur.
» Item promisit — quod a Comuni Vercell. bestiæ non pa-
» scentur alienæ, quæ pascere debeant in curia loci illius».

207. Si chiude questo statuto con solenni promesse di non mai rivocare ai Trinesi alcuna delle concessioni fatte in quell'atto, o nei precedenti.

Diceva in principio di questo capo, che io dovrei estendermi alquanto intorno alle franchigie di Trino, che servirono poscia di base ad altre erezioni di Borghi franchi, ed io non dubito punto, che, alla riserva di qualche specialità locale, le medesime furono poscia estese in generale a tutti i Borghi franchi anche anteriormente costituiti; egli è quindi necessario di far alcune osservazioni intorno all'ultimo riferito statuto.

Costituito il Borgo franco cessava l'ufficio e giurisdizione del Castellano, e vi subentrava un Podestà dal quale e dai Con-

soli si amministrava giustizia: cioè dal primo per le liti tra il Comune ed i terrieri e per le cause di maleficio o di danni dati, e dai secondi per le liti civili fra i terrieri o quando questi erano convenuti da persone o corpi estranei al Borgo: nè pare che per le cause civili vi fosse limite di somma, come esisteva pei semplici castellani o pei Consoli delle ville (num. 62 di questo libro) salvo però sempre l'appello.

Ma questo Podestà non era eletto dal Borgo bensì dato dal Comune; che anzi i Consoli stessi sebbene eletti dagli abitanti dovevano essere confermati dal Podestà di Vercelli, come vedremo parlando di *Casalvolone*.

Nel particolare di Trino vediamo, che il Comune Vercellese si era addossato per cinque anni lo stipendio del Podestà salve alcune somministranze di fieno, paglia e legna; anzi aveva ceduto al Borgo ogni provento della tassa giudiciaria e delle multe: ma trascorsi i cinque anni riservò al proprio Podestà lo statuire ulteriormente in proposito, come avrebbe stimato opportuno.

Con ciò però i Borgheggiani non andavano esenti da quei banni ossiano multe, che venissero a pronunciarsi contro di essi dal Podestà o dai Consoli di Vercelli nelle loro attribuzioni.

Vedemmo esentati i militi, vale a dire i nobili o Valvassori, dal concorrere nel canone stabilito pel boscheggiare: intendasi di quelli che abitassero nel Borgo, come un altro privilegio vedremo in appresso loro accordato di esenzione cioè per essi, o pei loro dipendenti abitanti sul luogo, dal concorso nelle spese ed oneri speciali del Borgo.

Due disposizioni però troviamo in detto statuto affatto ostili agli esteri: vale a dire alle persone e corpi non obbedienti alla giurisdizione Vercellese, e le stesse disposizioni le vedremo più o meno espresse in altre erezioni di Borghi — la prima riguarda i contratti fatti per lo addietro dagli abitanti di Trino e da quelli che venissero ad abitarvi, e dicasi eziandio i reati da essi commessi, giacchè si eccettuò

soltanto l'omicidio; pei quali contratti o malefizii non sarebbero stati soggetti a comparire in giustizia avanti il Podestà od i Consoli di Vercelli *tuttavolta riguardassero persone non obbedienti alla giurisdizione Vercellese*: diremo almeno, che ne farebbero giustizia il Podestà ed i Consoli proprii di Trino, vedendo riservate le cause d'Appello.

La seconda consiste nell'annullare ogni acquisto, che un cittadino di Vercelli o distrettuale avesse fatto o facesse in avvenire da qualche estero di dritti del medesimo contro alcuno degli abitatori presenti o futuri del Borgo.

Se la disposizione fosse stata generale per tutto lo Stato, quantunque pregiudiciale al commercio, comprenderei, che la Repubblica voleva riservarsi di far giustizia, o denegarla all'estero, come purtroppo avveniva in caso di guerra collo Stato da cui dipendeva il creditore; ma nel particolare di Trino confesso non comprenderne la portata, e la stimerei piuttosto di danno, che di beneficio al Borgo franco.

208. Non mi estenderò ulteriormente in riguardo al Borgo di Trino potendo il lettore consultare la citata opera del Prevòsto Irico: vi aggiungerò soltanto, che nell'anno 1220 il Podestà di Vercelli Guglielmo de Mandello ebbe a commettere a due giureconsulti Giacomo de Rugia e Federico de Cremona di recarsi a Trino ed a Tricerro, ed ivi farsi presentare i documenti delle enfiteusi concesse per case e beni già di spettanza della Repubblica dipendentemente (quanto a Trino) dal citato statuto del 1211, verificare i requisiti nei possessori, e revocare al Comune gli stabili devoluti o posseduti senza titolo, come infatti varie sentenze di revoca furono da essi pronunciate nel giugno 1220 (1), in seguito alle quali il Podestà di Vercelli ebbe poi in quell'anno e nel seguente ad investirne ad eguali condizioni molti individui (2) con alcune spiegazioni in ordine all'obbligo della milizia, che si riferirono al capo IV *della Guerra*; e siccome quasi tutti i nuovi investiti, fra quali certo *Pre-*

(1) Arch. civico lib. I investiture foglio 49.
(2) Ivi fol. 78... e Tom. II passim.

posito de Lucino, erano Comaschi, parevami, che una così grande emigrazione da Como dovesse indicare una qualche rivoluzione in quella città, e dico di quella città, perchè tutti gli individui sono indicati *de Cumis;* ma niun indizio ne trovai per allora negli storici speciali della medesima.

209. Lo statuto stampato, e che appartiene all'anno 1541, non registra più i privilegii concessi al Borgo di Trino perchè a quell'epoca e dal 1310 era di nuovo posseduto dal Marchese di Monferrato con Tricerro, Palazzolo, Fontanetto, Livorno e Bianzè come vi si accenna alla pag. 154. Non di meno al foglio 159 si registrò ancora uno statuto senza data *quod in Burgo Tridini dixtrictus Vercellarum fiat et fieri debeat mercatum qualibet die jovis, ubi est platea et in loco ubi fieri consuevit.*

1217 Borghetto di Po *di fronte a Cuniolo*

1242 Borgo di Crescentino, *ora città*

210. Al foglio 413 Tom. I dei Biscioni trovasi registrato un preliminare accordo autenticato dal Not. *Benivolio* il 4 agosto 1217 e seguito tra il Podestà di Vercelli Uberto de Ozola e certi Arnoldo abitante in Caresana, Pracio de Busto dimorante a Biandrate, e (come in altra copia) Zuno de Mediolano abitante in Casalbeltrame, a norma della seguente loro domanda (1).

« In primis petunt *Burgum francum*, ita ut civitas hedi-
» ficare faciat ipsum Burgum cum fossatis congruis, et ita
» forte ut Potestati et sapientibus civitatis placuerit *sumpti-*
» *bus civitatis Vercell.*, et in quo debeant fieri *quatuor portae*
» *cum quatuor balfredis.* Item petunt *Ecclesiam fieri* in ipso
» loco de lignamine et cratis, et coopertam cupis sumptibus
» civitatis. Item petunt, quod in ipso loco detur et assi-
» gnetur cuilibet capiti domus sedimen conveniens, et quod
» in quolibet sedimine dentur et ducantur tria carra ligno-
» rum, scilicet canteriarum et colognorum et remarum et
» travorum sumptibus Comunis, et quæ ligna liceat eis do-

(1) Mon. Hist. pat. Tom. I. col. 1230.

» lare sumptibus eorum hominum in nemore. Item petunt
» ut Comune eis debeat dare hinc ad quatuor annos petras
» coctas et cupos, quos et quas illud Comune fecerit fieri
» *in fornacibus Tridini et Cuniolii*, et tot quot eis fuerint
» necessaria sive necessarii *pro capitali*. Item petunt *stratam*
» *quae venit ad ipsum Burgum a Casali et a Pontestura.*
» Item petunt *mercata et nundinas fieri* in ipso loco se-
» cundum quod placuerit Potestati et *mercatoribus* Vercell.
» habito tamen intellecto, quod in ipso loco debeant esse
» nundinæ et mercata. Item petunt quod nemo de Burgo
» debeat dare curadiam vel *pedagium ad pontem* vel alibi,
» nisi sicut dabunt cives Vercellarum.

« Item petunt, quod nullus homo debeat recipi ad habi-
» tandum in ipso loco, donec ipsi *quadrigenti homines* ju-
» raverint venire habitare in ipso loco, et venerint *cum*
» *familiis* et rebus eorum in civitate Vercell. vel jurisdi-
» ctione, ubi placuerit Potestati. Item petunt quod com-
» petens pascuum *citra Padum versus Vercellas*, ut Comune
» faciat *stratam aptari ab ipso Burgo usque ad Axilianum*,
» ibi ubi sunt mali passi.... ut nullus de prædicto Burgo
» *cogatur facere rationem hominibus*, *qui non sunt de*
» *jurisdictione Vercell., de contractibus seu maleficiis hinc*
» *retro commissis et factis nisi in praedicto loco sub nostris*
» *Consulibus vel nostra Potestate...* ut nullus de civitate vel
» jurisdictione Vercell. possit nec liceat *recipere jura ab*
» *aliquo qui non sit de jurisdictione Vercell.* contra aliquem
» ipsorum de contractibus et maleficiis hinc retro factis vel
» commissis, et si quis fecerit non debeat audiri, *nisi ille*
» *qui teneretur pro aliquo eorum fidejussorio nomine* ».

Facciamo pausa per osservare in questo luogo spiegate, e più equamente espresse, le due disposizioni relative agli esteri, che abbiamo testè notate nell'ultimo statuto pel Borgo di Trino: la seconda parte concernente la cessione di ragioni essendo quì limitata ai contratti o maleficii anteriori, non è che il complemento della parte prima, tendente in somma a riservare al Podestà e Consoli del Borgo ogni riclamo di

persone d'estero dominio per fatti anteriori all'erezione di quello: imperocchè, se l'estero avesse potuto cedere le sue ragioni ad un cittadino o distrettuale Vercellese, la causa sarebbesi portata avanti al Podestà o Consoli di Vercelli, malgrado la prima disposizione; e limitandosi al tempo passato niun pregiudicio veniva a portarsi al commercio; giustissima fu poi la eccezione a favore del fidejussore, cui competeva anzi *de jure* la cessione dei diritti: ora diamo seguito al documento.

« Item petunt XXIX mansos terræ *Boschi laucedii* pro » solid. XX pp. pro manso nomine ficti, si ibi est quod » eis placeat, et quod non sit datum a Comuni. Item petunt, quod Comune et Potestas debeant dare operam bona » fide *sive pretio dando*, ut terræ prata et zerba et nemora, quæ et quas aliqui milites Vercell. vel jurisdictionis » habent *in loco ubi fieri debet Burgum et receto pontis* » *usque in confinium Tridini et Pontisturiae et Villae novae* » *et Balzolae et Casalis*, eis concedantur ad illum redditum, » *quod pro eis praestari consuevit*. Item petunt *Potestatem* » eis concedi a Comune Vercell. usque ad quatuor annos » *omnibus sumptis Comunis* — quod Comune eis remittat » fodrum usque ad quinque annos, et transactis illis quinque annis *quod non debeant dare fodrum, nisi sicut debent* » *cives Vercellenses*, et quod debeant æstimari per duos » homines (Burgi) et per duos cives Vercell.

« Item petunt, quod ligna Boschi laucedii eis concedantur » eo pretio, quo concedentur civibus Vercellarum — quod » si quis civitatis vel jurisdictionis vel aliunde *miles vel* » *magnatus* venerit vel venire voluerit ad habitandum in ipso » Burgo, quod ea forma et eo modo recipiatur sicut et alii » qui ibidem inhabitaverint, recepti sunt, faciendo eadem » quæ ipsi facere debent et tenentur *facere Comuni Vercel-* » *larum* (Nota bene — non si parla degli oneri locali da cui, » come dissi, andavano esenti i militi). Item quod si quis » prædictorum decesserit sine hærede *liceat vendere alio*, » *qui non sit de jurisdictione Vercell. in illo Burgo habi-*

» *tanti non habenti sedimen suum, faciendo fidelitatem inde*
» *Comuni* et alia, quæ alii facere Comuni Vercell. tenentur:
» sedimina vero tenebunt in feudum a Comuni et per feudum
» investientur prædictis et eorum hæredibus masculis et
» fœminis. Item *si quis ipsorum non tenuerit par bovum et*
» *reperietur plus uno stario habere, nisi albergator fuerit,*
» *sit superfluum Comuni Vercell. apertum* ».

211. In nessuna parte del documento si fa cenno del nome a darsi a questo Borgo costruendo in terreno vergine, nè v'ha menzione del Santo cui dedicare la chiesa, da costrursi questa in modo veramente meschino *de lignamine et cratis et coopertam cupis*: sorsero quindi le dispute a qual Borgo applicare il documento; ed è per questa ragione, che io lo riportai per intiero, affine di trarne gli opportuni argomenti; oltrechè viene in acconcio a chiarire gli altri affrancamenti, anzi è da notarsi l' ultima condizione così diretta al bene dell'agricoltura, per cui ogni abitante nel Borgo, se pur non fosse albergatore, non potrebbe possedere fabbricato rurale di maggior ampiezza di uno staio senza tenere di continuo un paia di buoi.

Un primo indizio circa l' applicazione del documento lo somministra l'approvazione datavi dalla Credenza nel giorno 22 ottobre stesso anno registrata di contro al medesimo foglio 413 del Tom. I Biscioni — *omnes contractus omnes concordias factas inter Comune Vercell. ex una parte et Comune loci constituti ad pontem Padi confirmavit laudavit et adprobavit prout in instrumentis inde factis per Benivolium de Mesclavino Notarium in omnibus et per omnia continentur.*

Il Canonico Modena, e più ancora il Prevosto Irico (1) opinarono, che lo accennato documento dovesse riferirsi al *Borgo nuovo di Trino*. A fronte degli atti di già esposti per quest' ultimo, il lettore riconoscerà di botto l' insussistenza di tale opinione, e ben la confutò l'abate Frova nel suo manoscritto, se non che volendo poi esternare la propria, così soggiunse: *le riferite domande e concessioni io le*

(1) Rerum Patriæ — Mediolani 1745 lib. I pag. 77.

suppongo appartenenti ai fondatori del Borgo di Crescentino, ma non intendo poi come i nominati nella carta chieggano al Comune Vercellese l' erezione del Borgo, qualora la richiesta non avesse per oggetto la franchigia e le altre condizioni contenute nella supplica e non l'edificazione semplice del Borgo: quali fossero e di che paese quei **400** *uomini, che colle loro famiglie dovevano portarsi ad abitare colà, rimane ad indovinare; laonde non senza qualche probabilità possiamo credere che fossero di quei Casalaschi, che avevano giurata l'abitazione, ove sarebbe stata ad essi assegnata dal Comune di Vercelli* (vedasi al num. 55 del libro II).

Egli è evidente, che il Frova inclinava per *Crescentino*, ed avrebbe potuto appoggiare la sua opinione ad apparenti risultanze di altri atti; tuttavia lasciava la cosa dubbia perchè credeva già preesistente il luogo di tal nome, e vedeva come per contro vi resistesse il testo del documento.

212. Prima di entrare in questa discussione assai importante per la storia della nostra Provincia, facciamoci ad esaminare un'operetta di Fra Carlo Emanuele Degregori sull'antichità della città di Crescentino (1).

A provare, che la sua patria « *deposte le antiche spoglie ed il nuovo nome impostole dai Romani (la Quadrata) ha ripigliato l'antichissimo nome, che non altra origine riconosce se non se il proprio valore* « dice l'autore, che la relazione » privata degli storici ed uno o più frantumi di lapidi colle » loro inscrizioni non ci renderebbero così certi e paghi » della verità, quanto ci può accertare l' autorità di due » Sovrani, capi uno dell'Imperio, l' altro del Sacerdozio, i » quali mirabilmente si uniscono in Roma per assicurarci » dell'antichità di Crescentino, uno con spiegarci la *prima* » *trasformazione della nostra Quadrata*, l' altro *la nuova* » *denominazione di Crescentino* ».

E quì riporta un tratto del diploma 7 maggio 999, col quale l'Imperatore Ottone confermò all'*abbazia di S. Genuario*

(1) Torino tipi Mairesse 1770.

la donazione *della Quadrata*, già fattale da Lotario all'anno 840 e prima ancora nel 712 dal Re Lombardo Ariperto II *confirmamus S. Michaeli de lucedio sicut Lotarius Augustus donavit Cortem Quadradulam cum dixtrictu Arimannorum et theloneo.*

Vedi dunque o lettore *la prima trasformazione della Quadrata* perchè scritta colà in diminutivo *Quadradulam* !! perchè mai l'autore non citò eziandio il posteriore diploma di Arrigo dell'aprile 1027 ove si legge ancora la stessa parola? ma ritorniamo alle sue prove.

Per la riassunzione poi dell'antico nome di Crescentino riporta un tratto della vita del Beato Candido Ranzo scritta dal Dottore Francesco de Ranzo (Torino 1600) ove realmente si narra, che Bonincontе Ranzo essendo andato alla Crociata nell'anno 1096 con quattordici cavalieri del suo casato al seguito di Umberto di Savoja, nel suo ritorno in Roma venne premiato da Papa Pasquale II coll'assegno perpetuo di due delle tre parti di decime in cinque luoghi del Vercellese: cioè *Crescentino*, S. Genuario, Fontanetto, Palazzolo, Cesale e Campagnola: dal che resti provato come il luogo di Crescentino già portasse tal nome ai tempi di Pasquale II.

Siccome poi il Ranzo dopo aver detto *cinque* luoghi ne nomina *sei*, perciò il Degregori ne trova la ragione asserendo, che *Cesale* e *Campagnola* dovevano contarsi per un luogo solo, avendo già spiegato non essere i medesimi se non due quartieri del Borgo vecchio di Crescentino: soggiunge poi, che se il padre Beretta avesse ciò conosciuto (Rer. Ital. script. Tom. X p. 126) « non avrebbe seguìto l'errore della Corona » Reale, dicendo *Crescentinum recens opus Guelphorum*, e » parimenti Monsignor Della Chiesa non avrebbe asserito, » *essersi appellato Crescentino dall'andarsi a poco a poco* » *riempiendo di abitatori per la maggior parte esuli da Ver-* » *celli, dal Monferrato e dal Canavese* nel tempo delle guerre » civili, e che crescendo di fabbriche nel suo principio si » disse *Borgo crescente* ».

213. Lasciamo a fra Degregori l'onore della sua etimologia di Crescentino dal nome acquistato dai popoli di quella regione *Grisantini*, cioè *contrari all'oro* (*grisos antium* in greco) siccome belligeranti i Salassi, che a danno di essa regione rivolgevano i diversi rami della Dora per lavare l'oro delle loro miniere, prima che venissero sconfitti dalle armate Romane.

Non entriamo nei suoi ragionamenti per provare contro l'opinione del Durandi, che la Mausione *Quadrata* fosse situata nel luogo stesso di Crescentino: ma quanto alla seconda sua prova per l'antichità del nome di Crescentino ai tempi di Papa Pasquale facciamoci ad osservare la narrazione del Dottore Ranzo, che lo indusse in errore.

L'esame, cui attesi alcuni anni sono del rimanente Archivio appartenente all'ora estinto nobilissimo casato dei Ranzi, mi pone in grado di rettificare in parte quella narrazione, sebbene scritta da un erudito discendente della stessa famiglia.

Con atto *V mensis aprilis die martis anno* 1244 *indictione* 2.*a* (e così due anni dopo, come vedremo, della creazione del Borgo franco di Crescentino) Ulrico del fu Gribaldo de loceno in presenza di suo fratello Ruffino e di Manfredo de Ranzo suo consanguineo e col consenso di Nicola de Adamo suo curatore *vendette* a Giovanni de Ranzo suo consanguineo *totam suam partem decimae et jure decimationis, quam habet in territorio et curte Fontaneti, Caesalis, Palazolii, Campagnolae et Abaciae S. Januarii et circumstantibus locis* con varii beni per lire cento pavesi, protestandosi di avere 18 anni *et lege vivere Longobardorum* (vedi num. 14 di questo libro) *actum in domo istius Ulrici in Mercatello. Ego. Jacobus Ghigalotus Notarius....*

Qui nessuna menzione di Crescentino, abbenchè già costituito Borgo con questo nome: diamone ancora altra prova posteriore di un secolo.

1340 20 agosto — Procura delli Francesco Simone, Giovanni e Nicolino fratelli de Ranzo fu Bonincontro figlio que-

st'ultimo, *quondam Domini Francisci de Ranzo jurisperiti Vercellarum*, (Vedi al N.° 404 di q.° libro) ad effetto di riportare dal Vescovo di Vercelli la consueta investitura *tamquam antiqui Vassalli Domini Episcopi et Ecclesiae Vercell. de duabus partibus decimarum Fontaneti Palazolii Caesalis Campagnolae et Abbatiae S. Genuarii et circumstantibus locis* oltre ad un sedime in Fontanetto.

Se poi nei secoli posteriori comparve Crescentino nelle transazioni pel pagamento della decima, la ragione già risulta dallo scritto del Degregori, perchè Cesale e Campagnola furono riuniti al Borgo.

214. Risolta l'opposizione, che poteva presentare lo scritto del dottore de Ranzo, ritorniamo al quesito: a quale Borgo abbiansi da applicare le disposizioni, di cui nel riferito accordo 4 agosto 1217; ma per darvi una soluzione appagante converrà risalire di qualche anno.

Nella vendita fattasi dai signori di Cuniolo e Torcello di questi luoghi e loro castella a favore sociale dei Comuni di Vercelli, Alessandria e Milano 10 febbraio 1215 (1) si espresse il diritto *tenendi... et reficiendi pontem vel pontes... in praedictis territoriis... faciendi munitiones ab utraque parte ripae: item cum omni jure faciendi Villam citra Padum in ripa Padus versus Vercellas; quod jus faciendi Villam tantum Comuni Vercell. vendiderunt* (vedasi al num. 16 libro 2).

In atto del giorno dopo (2) la Credenza di Vercelli a nome anche del Comune di Alessandria fece varie promesse a detti venditori di Torcello, e dei due Cunioli, segnatamente di far costrurre il suddetto ponte a spese comuni con Alessandria, concedendo alli stessi venditori in aumento di feudo la metà a lei afferente del pedaggio, che se ne sarebbe di poi ricavato: promise pure che i Vercellesi farebbero altresì costrurre nella ripa verso la città *locum unum francum, qui tantum Comuni Vercell. pertineat*, salvo ai venditori

(1) Arch. civ. Acquisti II-71.
(2) Ivi fol. 1.

il fitto dei terreni ad occuparsi pei fabbricati *nel modo che era statuito per Villanova.*

Nello stesso giorno 11 febbraio 1213 (1) seguì un accordo fra i Comuni di Vercelli e di Alessandria relativamente al narrato acquisto, ove si convenne, che il ponte si farebbe a spese comuni portandolo a compimento fra tutto maggio allora prossimo; *che il casale in capo al ponte dovesse compirsi entro sei mesi dopo terminata la vigente guerra, e che la giurisdizione d'esso luogo spetterebbe unicamente ai Vercellesi,* i quali farebbero intanto costrurre a proprie spese *unum receptum* ossia una fortificazione in capo al ponte, da custodirsi poscia da quei del luogo a vantaggio della società.

Succede l' atto di assesto conto cogli Alessandrini 14 *exeunte novembre* 1217 (2) nel quale i Vercellesi loro fanno quitanza *de omnibus expensis factis in castris Cuniolorum et Torcelli et Recepto et ponte Padi, et pro restitucione et fossatis dictorum castrorum et Recepti.*

Quì noi vediamo costrutto non solo il ponte ma anche il forte, *et Recepto et ponte Padi;* ma ogni cosa era già stata eseguita da tre anni, imperocchè nella convenzione coi Pacilianesi presso Casale portante la data 31 ottobre 1214 (3) sta scritto *adjuvabunt manutenere castra Torcelli et Cuniolorum et pontem et turrim Padi et Recepto pontis.*

Ora rifacendoci alle domande pel nuovo Borgo contenute nell'atto 4 agosto 1217 state approvate dalla Credenza il 22 ottobre in relazione al Comune *loci constituti ad pontem Padi,* noi osserviamo, che si richiedeva fra le altre cose » quod Comune et Potestas debeant dare operam bona fide » *sive pretio dando* ut terræ et prata etc. quæ aliqui mi- » lites... habent *in loco, ubi debet fieri Burgum et receto* » (e non *recetum*) *pontis usque in confinium Tridini et Pon-*

(1) Arch. civ. Acquisti fol. f.
(2) Arch. civ. Patti fol. 20.
(3) Arch. civ. Acquisti 1-232.

» *testuriae et Villanovae et Balzolae et Casalis*, eis conce-
» dantur ad illum redditum etc....

Gli indicati confini sono senza dubbio quelli, che si voleva dare alla corte ossia territorio del nuovo Borgo, dunque doveva esistere in tale perimetro, e non può l' anzidetta carta riferirsi a Crescentino situato lontano assai dal perimetro stesso.

Inoltre venne pure richiesto *stratam aptari ab ipso Burgo usque in Axilianum:* se si fosse trattato della località di Crescentino non si sarebbe certo nominata la strada di Asigliano esistendo altri passi intermedii.

215. Epperò io sono d'avviso, che il nuovo Borgo del 1217 *ad pontem Padi* debba riferirsi al luogo riservato costrursi come in detti atti del 1215 a custodia del ponte sul Po in fronte ai Cunioli fra Morano e Balzola, luogo che per alcuni anni fu veramente detto *Borgo da Po o Borgo crescente*, e che disabitato per le guerre, e per non confonderlo col posteriore Borgo di Crescentino, ebbe poscia il nome di *Burgetus Padi.*

Dissi, che in principio appellavasi *Borgo da Po*, o *Borgo crescente,* denominazione quest' ultima, che diede luogo ad alcuni scrittori a confonderla con Crescentino; ed in vero nel trattato del nostro Comune coi Moranesi 10 aprile 1224 (1) noi troviamo convenuto, che i Vercellesi obbligherebbero tutti quei di Morano, iti ad habitare *in locum qui dicitur Burgum crescens...* a ritornare colle cose loro in Morano, e che anzi farebbero restituire all'Ospedale di Morano le sue terre tenute dagli abitanti *in Burgo crescenti*, segue poi l' atto 16 stesso aprile in cui molti individui *di Morano* giurarono di osservare detti patti, ma quest' atto è datato in *Burgo de Pado.*

Esiste ancora altro documento ove la promiscuità del nome è testuale, ed è in data 16 novembre 1219 (2) ivi il Comune di Vercelli acquista moggia 8 meno tavole 11

(1) Bis. IV-171.
(2) Bis. I- 414.

circa *terrae clausae in loco Burgi crescentis sive Burgi de Pado*, oltre ad un atto di quitanza 23 maggio 1225 (1) passata allo stesso Comune da Bonifacio dei signori di Cuniolo per terreno occupatogli *in loco Burgi Padi infra fossata*; e quì si noti, che il venditore era uno dei *signori di Cuniolo*, cui competeva il fitto od il prezzo dell'occupazione, giusta la riserva fattane nella riferita concordia 11 febbraio 1213: egli è adunque provato, che il Borgo fu costrutto, che dicevasi o Borgo de Pado o Borgo crescente, e che fu veramente quello pattuito coi signori dei Cunioli in detti atti del 1213, e nominato fra i Borghi franchi nello statuto del 1226.

Giovi però ancora risolvere una opposizione, che potrebbe farsi dacchè in detto accordo coi Moranesi dell'anno 1224 non solo si accenna Borgo crescente, ma in altro dei Patti si nomina esplicitamente *Borgo Crescentino*: infatti vi si legge « quod Comune Vercellarum prohibebit homines de » Villa Morani.... ire ad habitandum.... in Tridino in Planchetta in Balzola in *Burgo Crescentino* vel in aliquo loco » qui de novo fieret *inter praedictas coherentias* », ma oltrecchè la connessione dei patti dà già a conoscere, che altro non poteva essere questo *Burgo Crescentini* se non se il *Borgo crescente* più avanti nello stesso atto nominato, io chiederò come mai si possa dire compresa nel convenuto perimetro, *inter praedictas coherentias*, la località di Crescentino senza trovarvi citato l'intermedio luogo di Tricerro, che pur vedremo eretto a Borgo franco fin dall'anno 1218, nè Trino poteva formare limite se la località attuale di Crescentino dovesse credersi compresa.

216. Risolto, se mal non mi appongo, il quesito, registriamo le poche memorie, che ci rimangono del Borgo crescente denominato posteriormente Borghetto da Po, per passare da poi a quelle speciali al vero Borgo di Crescentino.

Appartiene al primo una convenzione 24 ottobre 1257 (2)

(1) Bis. 415.
(2) Arch. civ. Pergam. Mazzo 6.

per la quale il Podestà di Vercelli diede in custodia a due Pavesi *castrum sive rezetum vel turrim pontis Padi quod est versus Cuniolum* — ivi niuna menzione del Borgo nè occorreva parlarne, ma se ne conferma la posizione verso Cuniolo.

Un mezzo secolo dopo trovandosi deserto e devastato lo stesso Borgo, il Commne di Vercelli sovraccarico di debiti si risolse ad alienarlo a Simone da Collobiano, che proponeva di farlo riedificare ed abitare a certi patti, epperò nel giorno 19 luglio 1306 (1) si effettuò la vendita *Burgeti Padi ermi et inhabitati* allo stesso Simone per lire 150 pavesi, di cui se gli passò quitanza, siccome già da lui pagati *soldatis dicti Communis existentibus ad bastyam Triverii contra perfidum Dulcinum* (2).

Due capitoli esistono poi nello statuto del 1341 (al solito senza data, non avendo indizio alcuno per stabilirla sebbene mi sembrino posteriori all'anzidetto atto del 1306) in uno di essi a carte 155 retro si prescrive al Podestà di fare in modo, *quod Burgetus Padi habitetur et territorium ejus laboretur per homines habitantes vel qui habitabunt ibidem et non per alios... et quod ipse locus et territorium ipsius et jura... recuperentur et perveniant in Commune Vercell. salvo tamen jure cujusque personae.*

Il secondo a carte 143 si vede dettato *ab irato* poichè, premesso, *quod multi bona jura et honores Communis Vercell. rapiunt, occupant seu sub quodam titulo alienationis detineant pecunia aliquando data aliquando non data; eorum maliciis volentes et avariciis obviare;* venne decretato: *quod terra locus et Burgetus Padi, qui propter discessionem partium civitatis Vercell. fuit desertus et inhabitatus, debeat habitari, et quod nullus laborare terras et possessiones dicti dixtrictus audeat nisi ibi habitaverit, et contrafacientes possint offendi in havere et in personis.* Si pronunciarono poi irriti e di niun effetto tutti i documenti di acquisto od altro a

(1) Bis. III-103 retro.

(2) Bis. III-103. Ho accennato questo documento perchè può eziandio servire a chi volesse esaminare la storia di quel troppo famoso eresiarca.

tale riguardo con obbligo ai titolari di restituire tali documenti fra giorni 15 a pena di carcere ed anche di confisca dei loro beni se renitenti.

Trascorsero però alcuni anni prima che il Comune riprendesse il possesso, e se ne trova l'atto in data 28 giugno 1351 (1) col quale chiuderò queste memorie del Borghetto da Po, osservando però, che in tale atto fu espressa la clausola « *non prejudicando Dominis Ruffino et fratribus et nepotibus de Collobiano in jure quod haberent.... occasione aliquarum alienationum factarum per q. Dominum Symonem de Collobiano* ».

217. Ora facciamo passo al vero *Borgo di Crescentino.*

Nessun documento ebbi mai a trovare, ove si accenni ad un luogo detto Crescentino nella località o vicinanza dell'attuale città, abbenchè molti siano gli atti antichi e diplomi in cui si fa cenno e dell'abbazia di S. Genuario, di Fontanetto, di Tricerro, di Saluggia.

Il primo indizio l'abbiamo nello statuto antico all'anno 1241, ove al foglio 32 retro si legge « quod Potestas te-» neatur expleri facere *locum ubi facta sunt fossata ad Cre-» scentinum*, et compellere homines Villarum circumstantium » intrare prædictum locum, de quibus villis videbitur Cre-» dentiæ.... *et fiat ista Credentia infra Sanctam Mariam » Candelariam* ».

Le parole *ad Crescentinum* e non *locum Crescentini* (2)

(1) Arch. civ. Perg. Mazzo 8.

(2) Era da due anni ed oltre preparato questo articolo quando comparve nel 1857 (Torino tipografia Arnaldi) il pregiatissimo cenno storico della città di Crescentino del sig. Notaio Buffa, nel quale il chiarissimo Autore, senza punto accettare la fantastica etimologia del padre Degregori, ne riportò tuttavia gli argomenti per provare l'antichità di quel Borgo:

Avendoli io confutati, non mi pareva necessaria alcuna mutazione in questo scritto, se non che nell'ultimo foglio dell'erudito lavoro del sig. Buffa trovai a modo di postilla la seguente nota:

« Ma come errò chi scrisse essere stato Crescentino edificato nel

sembrano indicare, che nella regione detta Crescentino già fosse iniziato un casale ed aperte le fosse del circuito per cui se ne ordinava la completa costruzione, riunendovi gli abitanti delle vicinanze come si sarebbe determinato.

Debbo soggiungere, che in detto foglio dello statuto antico esiste una consimile prescrizione pel luogo di Gattinara, del quale sono astretto ad anticiparne la notizia perchè instituito a Borgo franco nello stesso atto con Crescentino, ma vi ritorneremo a suo tempo.

Il nuovo Podestà nell'anno 1242 si fece carico di dette prescrizioni, e sebbene manchino le speciali determinazioni della Credenza in ordine ai casali a riunirsi ed altre circostanze, pure nell' atto di erezione del Borgo di Castelletto dell'anno 1254 (1) ho trovata tenorizzata la costituzione

» secolo XIII si prova con atto posseduto dal Presidente Conte
» Odetti, ed è vendita di Antonia... a Giulio Valinacio *colla chiara*
» *data del* 17 *settembre* 1012 *rogato Viancinus in Burgo Crescen-*
» *tini* ».

Ammesso questo documento, la questione era definitivamente risolta, tuttavia credetti opportuno di sottoporre al collega alcune osservazioni in ordine alla verifica di quella data, ed egli con gentilezza senza pari, ottenuta dal Conte Odetti nuova comunicazione del documento, me ne fece l'estratto, riconoscendo egli stesso, che l'indiz. XV indicata nel titolo non si confaceva colla supposta data 1012; epperò doveva lo scrittore avere ommessa l'indicazione dei centinaia; che se nemmeno il 1112 avrebbe concordato coll' indiz. XV, vi andava però a capello la data del 1212, e quindi rimanesse provata, se non l' antichità, almeno la preesistenza del luogo di Crescentino alle disposizioni date nel 1241 dalla nostra Credenza per la sua erezione a Borgo franco; soggiunsi non di meno parermi necessario qualche amminicolo atto ad escludere, che il documento possa applicarsi l' anno 1512 cui si adatterebbe pure l'indiz. XV; ed il sig. Buffa mi addusse varii argomenti ed ebbe specialmente ad affermare, che il carattere apparente dall' autografo. è lo stesso di altro documento del 1262, tal che non possa esservi dubbio sulla vera data 17 settembre 1212.

(1) Arch. civ. Patti fol. 146.

eziandio di Borghi franchi di *Crescentino* e di *Gattinara* portante la data 30 marzo 1242: *Potestas et Credenciarii Vercell.... franchitaverunt loca Burgi Crescentini et Burgi plebis Gattinariae et homines habitantes in dictis Burgis et qui de coetero habitaverint.... in dictis locis sive Burgis; ita quod de coetero et in perpetuum Comune et homines praedictorum locorum sint franchi et liberi et immunes ab oneribus et muneribus et scuffiis civitatis et Comunis Vercell. eo modo et forma et conditione sicut sunt et tenentur homines loci Tridini.*

218. Restringendoci per ora a Crescentino, cui vedemmo concessi gli stessi privilegii del Borgo di Trino: ricorderemo al lettore una solenne intimazione fattasi il 12 gennaio 1252 a varii Borghi e casali (vedasi al num. 294 del libro 2.°) comprensivamente al Borgo di Crescentino, a dovere entro aprile allora prossimo fare la loro sottomissione al Podestà di Vercelli, abbandonando il partito dei fuorusciti, che la guerreggiavano, sotto pena di revoca d'ogni privilegio e franchigia per l'addietro ottenuti.

Non si conosce se quel Borgo abbia obbedito; tuttavia dopo la pace del gennaio 1254 (num. 300 a 333 di detto libro 2.°) furono al medesimo confermati i suoi privilegii con atto 2 dicembre stesso anno rogato Guglielmo de Rajmondo, mancante bensì in oggi nell'archivio, ma citato a carte 135 retro dello statuto stampato, ove si accennano alcune sue disposizioni ed il nome del Podestà di quell'anno in Crescentino *Bertoldo de Brugno*, prescrivendovisi, che i Crescentinesi non potrebbero disporre in alcun modo della propria casa a favore di persone non suddite di Vercelli e di esso Borgo, che colui, cui fossevi assegnata una casa, dovrebbe recarsi ad abitarla entro sei mesi, altrimenti sarebbe devoluta alla Comunità del luogo, ed ancora *quod Comune Vercell. debeat cogere dominos terrae vendere terram super qua essent sedimina sive livrata sive quae livrabuntur, et si Domini terram nollent eas vendere secundum conditionem ascriptam vel postposuerint, quod a praedicto*

tempore in antea non teneatur ille, cui livratum esset sedimen, reddere justiciam de proprietate *terrae Domino.*

Da ciò impariamo, che dopo dodici anni dalla sua costituzione a Borgo franco scarseggiava Crescentino di abitatori e non era ancora completamente stabilito, per il che riesce sempre più erronea l' asserzione, che abbia tratto il nome dal continuo affluirvi di esuli degli altri paesi.

Rimane a far menzione di due altri capitoli inserti a carte 153 di detto statuto stampato, e che pure devono appartenere ai primi anni della fondazione del Borgo di Crescentino.

Nel primo si prescrive, che *fossata nova apud Crescentinum* dovessero compiersi ove ancora mancavano, e farsi custodire e riparare dagli uomini d'esso luogo a loro spese.

Nel secondo poi, che lo stesso Comune ed uomini di Crescentino dovessero far costrurre *bichocam unam* sopra l'anzidetto fossato per meglio custodirlo e ciò a proprie loro spese, mentre però il Comune di Vercelli li esimeva dal concorrere nell' onere di custodia delle altre fortificazioni *aliarum bichocarum, quae fiunt per dixtrictum Vercellarum.*

1218. Borgo di Tricerro.

219. Gli statuti 19 luglio 1210 e 29 aprile 1211, che riportammo pel Borgo di Trino, se si eccettuano alcune specialità relative allo stipendio del Podestà per un quinquennio, ed al boscheggiamento nei boschi di lucedio, servirono di base a stabilire le condizioni di affrancamento del luogo di Tricerro, compresavi la concessione d'un manso di terreno in enfiteusi sotto lo stesso canone di s. 20 pavesi come nell'altro statuto per Trino 17 novembre 1211.

Quindi io accennerò appena l'atto di sua erezione a Borgo franco *V ante K. martii* 1218 (1) soggiungendo soltanto, che il luogo di Tricerro già preesisteva *ab antiquo* (2) per cui

(1) Arch. civ. Patti fol. 146.

(2) Nel diploma 1 novembre 1000 si legge: *confirmavimus S. Eusebio et S. Michaeli in laucedio curtem Tricerri cum servis et ancillis.*

in esso atto sta scritto *omnibus habitantibus in loco Trium Cerrorum, qui modo ibi sunt vel de coetero erunt*, e che fu loro stabilito per limite il rivo detto sanguinolento verso Trino per la concessione dei mansi enfiteotici, dicendovisi *concedens eisdem, qui in illo loco sunt vel de coetero fuerint, ut tenere debeant homines illius loci et habere usque in rivum sanguinolentum et non ultra absque voluntate hominum de Tridino — habendo mansum terrae et dando omni anno Comuni pro quolibet manso sol. XX pp.* per il che venne compreso Tricerro nella verificazione dei possessi enfiteotici operata nell'anno 1220, e già riferita all'articolo di Trino.

1225. Borgo di Casalvolone.

220. A compiere le memorie concernenti i Borghi franchi nominati nello statuto del 1226 ci resta a parlare di *Casalvolone*, luogo, che io credo antichissimo, però sotto il solo nome *de Casalo* (vedasi il documento del 1171 riportato al num. 27 del libro 2.°) mentre l'aggiunta di *gualone* parmi essere stata ordinata da Guglielmo signore del luogo in memoria perpetua di Gualone suo padre, essendochè già si trovi nominato *Casale gualono* negli atti del 1186, coi quali i consignori vendettero il castello al nostro Comune, ricevendolo di poi a titolo di feudo, con dichiarazione particolare, che il medesimo in difetto di maschi si trasmetterebbe anche alle *femine semprecchè si maritassero col consenso dei Consoli di Vercelli*: così nella investitura 15 ottobre 1186 (1).

Ma questi signori di Casalvolone si mostrarono di poi troppo ligii dei Novaresi, facendo anzi causa comune con essi tuttavolta aprivano guerra ai Vercellesi, come per gli anni 1225 e 1231 fu narrato nel libro 2.° sino a dar loro nelle mani quel castello, pel quale avevano giurata fedeltà al nostre Comune: quindi si fa palese un particolare motivo per cui il Podestà Beltramo da Lampugnano abbia nel giorno

(1) Bis. IV-110.

16 giugno 1223 (1) proclamata la costituzione di Casalvolone a Borgo franco coi privilegi già accordati ai Borghi di *Villanova* e di *Trino*.

Questo affrancamento fu poscia registrato al foglio 33 retro dello statuto « *quod locus Casalisgualoni sit francus sicut locus Tridini. Item statutum est, quod omnes, qui de coetero venerint habitare in Casaligualono, qui non sint nec unquam fuerint de jurisdictione Vercell.*; *non debeant fodrum solvere Comuni Vercell. usque ad* X *annos, et deinde sint ejusdem conditionis, sicut alii homines praedicti loci.*

Una tale esenzione dal fodro per X anni fu invero un singolare privilegio per promuovere l'incremento del Borgo di Casalvolone; non accordato poi salvo nel 1226 agli altri Borghi franchi, portandolo per tutti a XX anni (vedasi al num. 119 di questo libro III), ma giovi fermarsi intorno ad una variante sfuggevole tra la proclamazione fatta dal Podestà il dì 16 giugno 1223 e le parole dello statuto: in quella si accordano i privilegii, quali già concessi a *Villanova* ed a *Trino*, in questo si assimila il nuovo Borgo franco unicamente al *Borgo di Trino*.

Il lettore avrà osservato, che fra tante costituzioni di Borghi franchi, la sola per Villanova esprime una formale abolizione e riscatto dei dritti feudali per l'intiero territorio: or bene addì 16 luglio vigeva ancora la guerra coi Novaresi ed i signori di Casalvolone erano banditi per fellonia, quindi niuna meraviglia, se il nuovo Borgo venisse proclamato libero anche a guisa di Villanova: ma reintegrati poi quei signori in seguito ad un patto speciale del trattato di pace 25 novembre 1223, si limitò lo statuto a confermarne i privilegii, giusta i documenti relativi a Trino, nei quali non si parla di abolizione di feudo.

221. Reso Borgo franco Casalvolone, si diede mano all'ampliazione del luogo colle fortificazioni d'uso, e già in atto 18 ottobre 1225 (2) troviamo espresso *via quae vadit ad Villamnovam Casalisgualoni.*

(1) Bis. IV-396.

(2) Arch. dell'Osp. Mag. di Vercelli.

All'articolo riflettente il Borgo di Trino io diceva, che l'erezione a Borgo franco involveva bensì l'invio d'un Podestà per parte della Repubblica, ma non dava dritto ai Borgheggiani di eleggerlo come più loro piacesse, che anzi gli stessi loro Consoli, sebbene da essi eletti dovevano ottenere la conferma dal Podestà di Vercelli giurando di osservarne i precetti, e come infatti così adempirono i Consoli di Casalvolone in atto 5 genuaio 1225 (1) *juraverunt praecepta et sequimentum Domini Vercell. Potestatis... et ea quae continentur et continebuntur in scripto sequertae ipsius Potestatis.*

A malgrado di questa massima, nell'anno 1227 si pretese dagli abitanti di Casalvolone di eleggere di propria autorità il Consolato, ma il Podestà di Vercelli nel giorno X febbraio stesso anno (2) annullò quella elezione « *quia levaverunt sine ejus parabola et licentia Consulariam illius loci, eam cassavit... praecipiendo a parte Comunis Vercell. eis, nomine Comunis illius loci, ne Consulariam aliquam vel regimen aliquod debeant eligere.*

Premeva però ai Vercellesi tenersi ben affetti quegli abitanti, quindi addì 31 agosto dello stesso anno 1227 (3) loro venne accordato un Podestà colla concessione della metà delle multe e della tassa giudiciale *dederunt Ajcardo Grasso vice et nomine Comunis Casalis Gualoni... pro Potestate ejusdem loci Ardicionem de Verrua... civem Vercellarum, et ipse ordinatione praedictorum juravit salvare et custodire homines illius loci in avere et personis ad honorem et statum et utilitatem Comunis Vercellarum, et attendere et observare ea quae in eorum ordinamentis continebantur, concedentes nomine Comunis Vercell. ei prò suo feudo medietatem bannorum et judicaturarum illius loci, exceptato tamen feudo ei concesso a Comune Vercell. pro castellania.*

(1) Bis. 1-351.
(2) Bis. IV-396.
(3) ibi.

Questo documento ci dà a conoscere, che, salva l'approvazione del Podestà e dei Consoli, i Borghi ed anche i semplici luoghi potevano formarsi statuti particolari *juravit observare ea quae in eorum ordinamentis continebantur*, ben inteso però, che nulla vi si trovasse *quod noceat Comuni Vercellarum vel alicui Domino, vel civi, nobili et castellano et si factum fuerit... irritum ipso jure et nullius valoris sit*: così si legge a carte 12 dello statuto stampato, soggiungendovisi però *salvis et reservatis aliis statutis Comunis Vercell. super hoc vel aliter loquentibus*; imperocchè non si voleva derogare alle libertà specialmente concesse.

222. Diceva testè, che la prima instituzione di Casalvolone a Borgo franco non distruggeva i dritti feudali dei consignori del luogo: tuttavia più tardi, e forse nell' anno 1254 vennero essi pure aboliti, mentre in detto statuto del 1341 a carte 132 dopo le parole *quod locus Casalisgualoni sit francus sicut locus Tridini*, che si leggono in quello del 1223. Si aggiunse *quantum ad Comune et quantum ad Dominos* e poi a carte 154 retro si registra l' obbligo del Borgo di Casalvolone di dare annualmente al Comune di Vercelli *un Vessillo* al primo d'aprile a tenore di una deliberazione della Credenza 6 giugno 1254, la quale non ci fu conservata.

1233. Borgo di Caresana.

223. Abbenchè più tardi assai il luogo di Caresana sia stato riconosciuto dal Comune di Vercolli come Borgo franco, non di meno la sua libertà comincia a datare dall' anno 1233, in cui venne affrancato da ogni onere servile dal suo speciale signore il Capitolo dei Canonici di Vercelli.

Questo luogo posto a poche miglia di distanza al sud di Vercelli sulla sponda destra di Sesia è uno dei pochi della Provincia, per cui siansi conservate più antiche memorie, imperocchè esso luogo colla sua chiesa di S. Matteo e con tre mila jugeri di territorio venne donato ai Canonici della

chiesa Eusebiana di Vercelli dal Marchese Conone, uno dei figli del Re Berengario e da Richelda figlia del M.se Ardoino sua moglie, non che dalla celebre Adelaide già vedova dell'Imperatore Ottone I, cogli atti 987 30 settembre — 995 novembre, e 996 4 settembre (1), confermata poscia tale donazione con molti diplomi imperiali, (2) e posta sotto la protezione della S. Sede con varie bolle segnatamente con quella del 25 aprile 1142.

224. Io non starò discutendo, se ciò stante quel luogo potesse credersi tuttavia compreso nella giurisdizione del Contado largita al Vescovo di Vercelli col diploma dell'anno 999, comecchè questo diploma sembri anche in tale parte confermativo di precedenti concessioni imperatorie, egli è però indubitato, che niun diritto vi poteva misurare il Comune di Vercelli siccome luogo non contemplato nelle proprie investiture.

E per vero io debbo alla somma gentilezza dell'attuale Archivista Capitolare il Ch.mo sig. Canonico Barberis membro corrispondente della Regia deputazione sovra i studii di Storia Patria la copia esattissima che sottopongo in nota (3) d'un

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Ne accennerò il primo dello stesso Ottone II Kal. januarii ann. 997. Actum Papiæ.

Vedasi al foglio 38 presso il Durandi dell'antica condizione del Vercellese.

(3) Anno Dominicæ Incarnationis MCLXXXII nono die madii ind. XV. Bonus Johannes advocatus Consul Comunis Vercell. de assensu et consilio sociorum suorum Gualæ Bicherii, Johannis Bazani, Ugoccionis de Pulheo, Uberti Carrariæ, Boni Johannis Mangini, nec non consilio Consulum S. Stephani: item et consilio Consulum justitiæ Vercell. Roberti advocati, Johannis de Benedicto, Ardiccioni Alzati, Tolei, Guillelmi de Arborio: nec non et consilio sapientium Credentiæ *in ploena contione laudante et confirmante populo*: videlicet tam majoribus quam minoribus civitatis laudantibus et confirmantibus, statuit dicens *quatenus homines de loco Carisianae tam minores quam majores, ob multa et praeclara servitia, quae Vercellensibus civibus tam minoribus quam majoribus voluntarie exhibuerunt*, et specialiter pro servitio plaustrorum quæ præfati civibus

prezioso documento inedito, da cui riluce come la popolazione di Caresana fosse tenuta dal nostro Comune quale ben affetta alleata e per nulla da lui dipendente.

I preclari servizii *volontariamente* prestati dagli uomini di Caresana a pro del nostro Comune furono qui rimeritati con particolare privilegio, che non trovai essere mai stato ad altri accordato, rendendoli esenti in perpetuo dal pagamento dei dritti di curadia nella città di Vercelli, ed il documento loro ne esprime tutta la riconoscenza; ci addita poi eziandio come quel luogo avesse di già il suo Podestà: che più le parole *de assensu Capituli* farebbero credere, che loro fosse lasciata da questo la facoltà di eleggerlo salva conferma.

225. Tuttavia non durò costante l'ufficio di Potestà in Caresana, probabilmente perchè il Comune di Vercelli abbia trovato modo di esercitarvi eziandio suprema giurisdizione in seguito ad acquisti fattivi di case e beni da signori abitanti nella città, estendendo sui loro uomini il dominio, che aveva verso i cittadini: infatti risulta da un atto 15

Vercell. in speditione euntibus præstiterunt diligenter, *a modo in antea* ullo unquam tempore nec ipsi nec alii, qui post eos in prædicto loco Carisianæ permansuri sunt, *in praedicta civitate aliquam curadiam praedicto Comuni Vercell.* nec aliis, qui ab ipso Comuni ipsam curadiam impetraverint, *ullo modo praestent*, sed pœnitus prædicti homines cum eorum heredibus et successoribus in perpetuum liberi et absoluti a peticione prædicti Comunis de prædicta curadia et aliorum, qui ab eodem Comuni ipsam impetraverint, secure permaneant.

Insuper collectoribus et curatoribus isti Comunis, aut aliorum curatoribus non liceat ipsam curadiam petere præfatis hominibus Carisianæ nec eorum heredibus et successoribus de cœtero in perpetuum. Actum in ecclesia Beatæ Trinitatis Vercell. plœna concione coram universitate tam majoribus quam minoribus civitatis Vercell. *existente Domino Johanni Bicherio de assensu Capituli S. Eusebii Domino et Potestate in praedicto loco.*

Ego Ruffinus Not. Sacri Palatii et scriptor prædictorum Consulum Vercell. interfui, et jussu eorumdem hanc cartam scripsi.

ıgosto 1225 (1) che intervenuti nell' arale del Capitolo in Caresana i Consiglieri e Consoli d'esso luogo, alcuni Canonici loro dichiararono *quod Capitulum volebat et ei placebat, quod illud Comune.... haberet Potestatem ad regendum et gubernandum praedictum Comune.... propter furta et alia scelera, quae in eo loco fiebant.... et praedicti Consules... de Carexiana responderunt quod volebant, et eis placebat habere Potestatem per jamdictum Capitulum cum consensu et voluntate Potestatis Vercellarum.*

Adunque una parte della giurisdizione già spettava al Comune di Vercelli: ma ne esiste altra prova sin dall'anno 1216, imperocchè in atto capitolare 18 febbraio (2) fu statuito « quod omnes habitatores, qui morantur in Carexiana » vel morabuntur pro tempore, qui *fuerint de jurisdictione* » *Capituli S. Eusebii, solvant collectas sive fodrum*, et fa- » ciant omnes comunes vicinantias ejusdem loci secundum » quod fuerit statutum et impositum a Consulibus et Cre- » dentia Carexianæ et a Gastaldo... vel nuncio Capituli » *salvo jure et honore et voluntate Capituli.*

Però il solo riparto e non già la determinazione del fodro era rimesso a giudicio della Credenza e del delegato: infatti la sottomissione quindi passata dai varii terrieri il 19 seguente aprile pel pagamento della propria quota al Canonico tesoriere soggiunge *pro fodro eis imposito a praefato Capitulo.*

226. Premesse queste notizie intorno al luogo di Caresana vediamo le condizioni di suo affrancamento, quali ci vengono additate dall'atto 8 giugno 1233 (3).

Il Prevosto di S. Eusebio a nome del Capitolo e coll'intervento dell'Arcidiacono, dell' Arciprete e di molti Canonici determinano i patti dell'affrancamento d'accordo col Potestà di Caresana Enrico de Donato ed altri deputati del medesimo Comune.

(1) Questi atti sono riferiti dal Fileppi dall'Archivio Eusebiano.
(2) Ibi
(3) Bis. 1-421.

« In primis quod prænominati Præpositus et Canonici et
» Capitulum *faciunt et constituunt locum Caresanae liberum*
» *seu franchum et omnes homines ibi in eorum sediminibus*
» *et terris pro temporibus habitantibus faciunt et constituunt*
» *liberos, dando eis immunitatem munerum seu onerum sor-*
» *didorum, et quod in omnibus habeantur ut liberi* salvis
» iis quæ inferius dicentur, in quibus omnibus exceptatis...
» nullum præjudicium generetur, eo quod locus Carexanæ
» franchus fiet, et *dantes eisdem licentiam procurandi et fa-*
» *ciendi cum Potestate et cum Comuni Vercell. quod faciant*
» *ipsum locum Carexanae et homines ibi habitantes pro*
» *temporibus liberos... sicut homines aliorum locorum fran-*
» *corum jurisdictionis Vercellarum, et privilegium civium*
» *habeant.*

Ecco accordata a quegli abitanti piena franchigia per parte del Capitolo e dato il permesso di procurare dal Comune di Vercelli eguale franchezza non che il privilegio dei cittadini, e per vero questo non si poteva concedere dal Capitolo, ma nelle parole *in eorum sediminibus*: cioè nelle case appartenenti ai Canonici, havvi altra ragione del ricorso al Comune di Vercelli dacchè non tutto il territorio apparteneva al Capitolo: specialmente poi noi sappiamo, che ivi possedevano i Bicchieri, nobili di Vercelli, e nel testamento di Pietro Bicchieri 11 luglio 1250 (1) si legge: *Item legavit Ecclesiae S. Andreae totum poderium quod habet in Carexana, et in curte et territorio*, di un valore di lire 208 pavesi; che anzi già ne possedeva la stessa Abbazia di S. Andrea fin dall'anno 1223 per donazione del suo fondatore il Cardinale Guala Bicchieri risultandone dall'atto d'immissione in possesso 9 novembre stesso anno (2) *omnium eorum, quae in castro et villa Carexanae et territoriis.... empta sunt....*

L'affrancamento fu accordato dal Capitolo con riserva dei

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Frova — Vita del Cardinale Guala Bicchieri — Milano 1767 pag. 135 nota a.

seguenti obblighi perpetui, i quali però non pregiudicherebbero allo stesso affrancamento.

1.° Che gli abitanti dovessero rimettere al Capitolo e dar condotte in Vercelli per la festa dei Santi Giacomo e Cristoforo le seguenti cereali di buona qualità: cioè uno stajo a misura Vercellese metà formento e metà segala per cadun moggia di terreno coltivato od incolto, bosco, fraschieta, prato o gerbido di natura a potersi coltivare, *quae sint et pertineant praedictis Canonicis et clericis seu ipsi Ecclesiae S. Eusebii*, ed uno stajo di frumento ed altro di segala per cadun moggia di vigna od alteni esistenti o da farsi.

2.° *De omnibus sediminibus pertinentibus ad praedictos Canonicos et clericos seu de omnibus terris, quae continentur infra fossata et acquam et alias coherentias villae, exceptato arali Canonicorum et furnis, et exceptato castro et retentis ad manus Capituli omnibus piscariis et acquis et gorreto et canneto, quod est supra molendinum*, per queste case e terre dovessero gli abitanti pagare annualmente al Capitolo soldi VI pavesi e tre buoni capponi, ovvero soldi 3 per essi così eleggendo il Capitolo, e ciò per cadun stajo di superficie delle case poste sulla piazza o lungo le contrade, e soli soldi V pavesi oltre a due capponi con detta scielta e per cadun stajo riguardo alle altre case ed alle terre annesse.

3.° Che ciascun possessore d'un manso di terra dovrebbe dare annualmente al Capitolo un carro di paglia ed un carro di rape, *si eas habuerit*, e più o meno a prorata secondo la quantità del terreno con farne la condotta a Vercelli oltre all' obbligo di tre altre condotte a semplice richiesta dal luogo di Caresana alla città o ad eguale distanza, salva la scielta al Capitolo di soldi 3 pavesi per ciascuna condotta.

4.° Che mediante il fitto e prestazioni anzidette gli uomini di Caresana riterrebbero tutte le terre del Capitolo dei Canonici e dei chierici di detta chiesa poste nel loro territorio; èccettuandosi però le terre già appartenenti alla regione detta di Gazzo: o che fossero state assegnate

agli uomini di Gazzo: cioè dall'abbeveratoio e carpaneta e fontana Senice verso Gazzo sino al territorio di Villanova: *et exceptis specialiter terris, quas quondam Comune Carexanae concesserat et dederat ad tempus Mainfredo Cagnolio seu uxori ejus, Alberto de Jordana, Dionisio et Hostacchio et aliis personis, et exceptis tribus mansis terrae cultae et prati, quas Capitulum et Canonici voluerunt tenere ad opus seu laborerium aralis ipsorum, et excepto nemore ultra Marcovam, et vineis magistri Terrici et vineis ac terris sacerdotum et clericorum Carexanae, si eas sibi retinere voluerint ad laborandum.*

5.° Che nè il Comune nè i particolari potrebbero fabbricare forni, molino, peste, *vel follam* in detto luogo e territorio, dovendo anzi tutti gli abitanti nelle case dei Canonici valersi dei forni e molini di spettanza di questi.

6.° Che s'intenderebbe riservato al Capitolo il diritto di succedere a quegli abitanti in difetto di parenti successibili sino al terzo grado.

7.° Quanto ai terreni e pascoli comuni dovrebbe la Comunità continuare a riceverne la investitura dal Capitolo a mente di una transazione fattasi già a mediazione del defunto Vescovo di Torino Giacomo de Carixio, nè potrebbe altrimenti disporne, dovendo lasciarli ad uso comune sì pel pascolo che pella pesca anche a vantaggio degli abitanti nell'arale dei Canonici, e nelle case dei sacerdoti e chierici del luogo.

8.° Che fosse loro proibito di accettare ad abitazione fissa in Caresana uomini di Gazzo od altri uomini del Capitolo, nè per contro ardissero d'inquietare quei di Gazzo nei loro possedimenti superiori all'abbeveratoio, lo che dovessero registrare *nel proprio statuto*, nè mai fare ordinamenti pregiudiciali o contrarii al Capitolo, e segnatamente non potessero esigere alcuna imposizione dagli abitanti nell'arale del medesimo, e nè anche imporre loro alcuna multa quando il Prevosto dei Canonici sia disposto a farne giustizia per ogni offesa fatta al Comune ed ai particolari.

9.° *Item praestabunt dicti homines de Carcxana supradictis Capitulo seu Canonicis pro banno homicidii, adulterii, et perjurii pubblici, furti, et pacis et treguae ruptae solidos LX pp.* (lire attuali 88 cent. 32) *pro quolibet eorum.*

Item dabunt eisdem pro fodro regali pro quolibet sedimine den. XII pp. (lire 1 cent. 47) *quoties D. Imperator vel Rex Romanorum Lombardiam intrabit.*

10.° Che fatta la divisione delle case e terre, delle quali nessuno potrebbe avere oltre a 45 moggia, dovrebbe ciascuno riceverne l'investitura dal Capitolo pagando per essa un soldo pavese, da rinnovarsi poi ad ogni cambiamento del capo di casa col canone di den. sei, giurando fedeltà ligia al concedente, e con riserva al medesimo d'imporre multe non solo a quelli, che abiterebbero i luoghi eccettuati, ma anche agli altri nel caso di offesa a taluno dei Canonici, o se divenuti eretici o ricettatori d'eretici, ed esse multe secondo la graduazione ivi fissata a rata di possidenza.

11.° Che nessun investito potesse alienare case e terre a persone le quali non abitassero nel luogo, ed in ogni caso con prelazione al Capitolo per 12 denari meno, dovesse poi decadere da ogni diritto se oltre a XV giorni dal diffidamento non soddisfacesse ai fitti e canoni.

12.° Che non potessero accettare ad abitanti nel luogo, e tanto meno eleggere a Podestà o Consoli persone, che fossero sospette od odiose al Capitolo *rationabili causa.*

13.° Che se il Comune di Vercelli dopo concessa la libertà ed immunità al Comune ed uomini di Caresana venisse col tempo a rivocarla, sarebbe lecito parimenti al Capitolo di rivocare eziandio quella da esso accordata, ritornando allo stato primitivo.

14.° E per ultimo « *quod si inventum fuerit quod alicui dominorum meliores condictiones praedictis fecerint Comune vel homines Carexanae, quod dein melioramentum in fictis et condictionibus et praestationibus faciant Capitulo et clericis Capituli in singulis et universis capitulis quando fuerint requisiti* ».

Abbenchè io abbia procurato di stringere al più possibile quest'analisi abbandonando anche alcuni minuti patti o stipulazioni transitorie, pure la medesima mi trasse a lungo più di quanto io divisava, per il che mi limiterò ad osservare 1.° che l'ultimo articolo conferma quanto si è detto: esservi cioè in allora altri consignori, talchè si rendesse anche necessario l' affrancamento per parte del Comune di Vercelli, da cui quelli dipendevano. 2.° Che a ben comprendere la riserva d' una multa di soldi 60 nei casi dei reati indicati all'articolo nono è necessario, che il lettore si riporti agli usi di quell'epoca, nella quale i grandi Valvassori, anche concedendo investitura di giurisdizione, solevano sempre riservarsi il giudicio appunto per quei delitti che si vedono nell'articolo nominati; in esso bensì non fu riservato il giudicio, ma non si volle perdere il provento delle multe.

227. Il tenore di detto atto farebbe credere, che già si fosse eziandio concertata col Comune di Vercelli la costituzione di Caresana in Borgo franco, eppure, o sia per opposizioni fatte dagli altri consignori, o sia perchè non tardarono a cominciare le contese del Comune col Vescovado, e colla Chiesa, per cui sorsero i diversi partiti, e le dolenti vicende, che si narrarono ai capi 3 e 4 del libro 2.°: il fatto si è, che la proclamazione del Borgo franco si verificò soltanto dopo la pace del 1254 e nella primavera dell'anno seguente.

228. Sebbene manchi il relativo documento non di meno da due atti del già archivio di S. Andrea, uno in data 27 agosto, l'altro del giorno 29 dicembre 1256 (1) si può ricavare la recente costituzione del Borgo.

Nel primo di essi il Podestà del *Borgo* di Caresana sig. Giacomo de Tizzoni e la Credenza di esso, vista la domanda di Pietro Benivoglio pel pagamento « *fictorum ejus sediminum acceptorum a praedicto Comuni Carexanae a tempore costruxionis Burgi* » determinarono, che si dovesse tosto procedere alla misura di esse case e cortili « *et quod exinde qui-*

(1) Presso il Cav. Aprate.

libet tenens de illis sediminibus sine ulla dilacione solvat fictum eidem Petro de tempore praeterito: de futuro vero tempore solvat similiter secundum quod ordinatum est per Comune Vercell... scilicet sol. VI pp. annuatim de quolibet sextario, dum tamen solvent proecium illius sediminis ipsi Petro libras tres papienses pro quolibet sextario ».

Quindi ne risulta la già seguita, ma recente ricostruzione del Borgo dichiarato franco dal Comune di Vercelli, il quale nello stabilire i compensi per le case aveva apparentemente adottato il fitto maggiore di sol. 6 per stajo determinato dai Canonici nel 1255 senza distinzione di località, ma in sostanza riesciva assai minore *sia pel decadimento della moneta,* sia perchè non vi aggiunse come ivi i tre capponi ed inoltre aveva accordato all' abitante la ragione di riscattarsene con un capitale, prefiggendosene però come io credo il tempo, giacchè il capitale venne ragguagliato non già a venti volte l'annualità, come alienavansi i livelli perpetui, bensì a sole dieci volte perchè l'interesse comune era allora del dieci per cento cioè due denari per libbra al mese se non oltre (vedi num. 148 cap. del Commercio).

Il secondo documento 5 dicembre 1256 ci assicura, che la determinazione dei compensi seguì per parte del nostro Comune *nella prima metà dello stesso anno*, e la medesima avvenne certamente quasi di seguito alla proclamazione del Borgo franco: infatti vi si premette, che per statuto della città di Vercelli si fosse prescritto « quod illi » quorum sunt terræ, *quibus factus est et designatus Burgus* » *Carexanae*, tam sedimina quam fossata viæ et plateæ, eas » venderent hominibus illius Burgi *eo pretio, quo per Co-* » *mune Vercell. statueretur;* eumque modo per Credentiam » civitatis Vercell. coadunatam... de mandato Domini Zavatarii de Strata Potestatis Vercell. firmatum esset, quod » Potestas plœnam haberet facultatem statuendi pretium... » ut in libro Credenciarum factarum *tempore isti Potestatis* » *in primo medio anno* continetur ».

Ciò premesso ed essendo comparsi in Vercelli avanti al

S. Falco de Ottonibus (*Assessori Domini isti Potestatis*) il Pietro Benivoglio ed un deputato del Borgo, venne aggiudicata al primo l'indennità di *lire* 28 *e soldi* 16 per l'occupazione di *staja nove, tavole sette, piedi tre*, lo che corrisponde esattamente alle lire tre per stajo, come parla il primo documento.

Si noti essere stati dichiarati non compresi in detta misura sia una casa *in porta francha ubi dicitur in casellis* stata assegnata al Benivoglio *per suprastantes seu designatores dicti Burgi*, sia gli altri *sedimi* (casa e corte rustica) già da lui posseduti nel castello, ed ancora due *sedimi* di lui proprii fuori Borgo all'Obio ed alla Villa di S. Martino: dal che si deduce, che fin dalla prima instituzione d'esso Borgo, all'obbligo di non alienare case e beni a persone ivi non abitanti, si era già fatta la riserva a favore dei cittadini di Vercelli, come lo era il Benivoglio, la quale riserva troviamo poi registrata a carte 156 dello statuto del 1341 stampato « excipiuntur » cives Vercell., qui in dicto territorio habent possessiones » qui ibi (*in* forse meglio *non*) maiorem residentiam fecerint » quam unius mensis tempore seminandi et alterius tempore » messium et tertii tempore vindimiarum *onera ipsius Co-* » *munis Burgi subire minime teneantur, quibus etiam sedi-* » *mina divisa vel librata eis liceat tenere:* item excipiuntur » Canonici et clerici S. Eusebii et alii, qui continentur *in* » *concordia facta inter Capitulum S. Eusebii ex una parte* » *et Comune Carexanae ex altera*: l'osservanza di questa concordia vi si trova esplicitamente ingiunta al Comune ed agli abitanti; che anzi si viene a conoscere, che varii dei capitoli ivi stampati furono rifusi dopo un altro accordo del 1261, posciachè vi si enuncia l' obbligo annuale d' un *cereo alla chiesa di S. Eusebio*, stato convenuto soltanto in essa seconda convenzione.

Del rimanente i capitoli stampati dichiarano assimilato il Borgo di Caresana a quello di Trino, ed a carte 155 si registra il canone impostogli verso il Comune di Vercelli, *debet inducre omni anno unum ex tubatoribus Comunis, pro quo consuevit dare annuatim libras decem pp.*

229. Rimane a fare conoscere alcuni patti della citata transazione 31 dicembre 1261 (1) « quod liceat ipsis Canonicis tenere unum arale extra Burgum.... et *habere duos* » *conversos....* ad custodiendum ipsum arale *et ipsi conversi* » *teneantur de debitis ipsius Comunis factis ante eorum con-* » *versionem.*

« Quod Capitulum non possit aliquem hominem, qui fuerit » municeps loci Carexanæ a tempore citra, *quo locus Ca-* » *rexanae fuit noviter constructus*, recipere pro habitatore » vel municipe vel incola sive inquilino *loci Gazii.*

« *Quod praedictus Burgus Carexanae sit Burgus franchus,* » *et in eo quod possunt ipsi Canonici ipsi Burgo et homi-* » *nibus... franchitatem dant et concedunt.*

« Quod prædictum Comune teneatur dare ipsius Canonicis » in honorem et reverentiam S. Eusebii *cereum unum li-* » *brarum quindecim cerae* semper in vigilia festivitatis Beati » Eusebii.

230. A fronte delle esplicite dichiarazioni contenute nell'atto del 1233 (supra num. 226) io non poteva comprendere il perchè si fosse addivenuto dal Capitolo a questa conferma del Borgo franco di Caresana, quando mi cadde sott'occhio un decreto del Vescovo Martino datato da Biella addì 8 maggio 1255 intimato il giorno dopo al Podestà ed alla Credenza di Vercelli del seguente tenore « Per literas » dilectorum fratrum nostrorum Capituli Vercell. didicimus » manifeste *quod licet vos monuerimus, ut a costructione* » *Burgi Carexanae super terram Vercellensis Ecclesiae cesse-* » *retis omnino, vos nihilominus spreta monitione nostra ad* » *hedificationem dicti Burgi totis viribus proceditis* in præfatæ » ecclesiæ non modicum præjudicium et gravamen: qua » propter prudentiam vestram iterato monimus, quatenus » a costructione Burgi hujusmodi desistatis, quod si forte » facere neglexeritis, *in omnes illos, qui ad Burgum ipsum* » *costruendum praestabunt auxilium vel consensum ex nunc* » *excomunicationis sententiam promulgamus.* Insuper Vas-

(1) Da copia presso di me autentica.

» sallis ecclesiæ qui sunt de... sub debito fidelitatis præci-
» pimus ut ipsam ecclesiam.... entur in discrimine tanto
» defendant, ne dictus Burgus effectum habeat totis viribus
» prohibentes (1) ». Convien dire che la Credenza allora dominata dal famoso Ghibellino Marchese Uberto Pelavicino nell'ordinare la costruzione del Borgo non avesse voluto riconoscere i patti stipulati dal Capitolo nel 1255, per cui venisse poi fatta una così viva opposizione; malgrado però la medesima i riferiti atti del 1256 danno a conoscere, che il Borgo venne costrutto, e non fu se non dopo la transazione del 1261 che il Comune di Vercelli ritornato a parte Guelfa e riconciliatosi colla Chiesa ebbe a promulgare gli anzidetti statuti, nei quali vediamo replicatamente assicurata l'osservanza delle convenzioni fatte già tra il Capitolo e gli uomini di Caresana.

1242. Borgo di Gattinara.

231. Abbiamo veduto all'articolo relativo a Crescentino il tenore dell'atto 30 marzo 1242, col quale furono ad un tempo dichiarati Borghi franchi i luoghi di Crescentino *et plebis Gattinariae* sulle stesse basi già adottate pel Borgo di Triuo, e colà fu fatta riserva di aggiungere a sua sede le altre memorie relative a Gattinara.

La più antica notizia di questo luogo l'abbiamo nella menzione, che ne fa il diploma di Ottone III a favore della Chiesa di S. Eusebio 7 maggio 999 *Donamus Gattinariam cum dixtrictu*: come poi vi abbia acquistata supremazia il Comune di Vercelli nel secolo XII non è conosciuto, da che non veniva quel luogo compreso nella investitura solita darsi dal Vescovo. Consta però di una lite ventilata avanti ai Messi Imperiali di Arrigo tra i Novaresi ed i Vercellesi, nella quale con sentenza 25 agosto 1190 (2) fu aggiudicata a

(1) Archivio Capitolare presso il Fileppi.

(2) Bis. III-207.

questi ultimi la suprema giurisdizione sui feudi tenuti *da Florio de Gattinaria* (1) perchè risultasse dagli esami, che il medesimo da lunghissimo tempo era considerato qual cittadino di Vercelli e concorreva ai carichi del Comune; che anzi uno dei testimonii affermava da 20 e più anni *Gattinariam esse de Episcopatu et de jure et de dixtrictu Vercell. civitatis videlicet per fodrum et per bannum et fossatum et per exercitum et per placitum et per carigium et pro omnibus illis rebus sicut homines Vercell. habent in aliis locis quae distringunt.*

Io non saprei indicare con esattezza la situazione dell'antico luogo di Gattinara: nel suddetto atto d' affrancamento si dice *Burgi plebis Gattinariae*, ma è il primo in cui si trovi aggiunta la parola *Gattinariae*, mentre in molti atti anteriori havvi soltanto *in Burgo plebis* ed in altri è nominato Gattinaria isolatamente.

232. Nella costituzione del nuovo Borgo vi si riunirono i luoghi antichissimi di *Rado* e di *Loceno* e quelli eziandio di *Mezzano* e *Locenello*; ci manca bensì la deliberazione relativa giacchè l'atto 30 marzo 1242 contiene unicamente la proclamazione di quel Borgo franco, ma di tale unione ne risulta da altri documenti.

Infatti al fol. 76 é 76 retro dello statuto antico sta registrato

(1) Florio de Gattinaria da anni 36 anteriori al 1190 era considerato come cittadino di Vercelli, vivea nel 1208, ebbe quattro figli:

1. Rainero detto de Mezzano, ancora vivente nel 1254, già defunto prima del 6 novembre 1257 risultando vedova la di lui moglie Elena, ed eredi il fratello Guido Bianco ed il nipote Tedisio, non lasciò dunque discendenti maschi.

2. Robaldo vivente 1241 ebbe un figlio Tedixio ossia Tizio de Gattinaria, che compare da se solo nella divisione del feudo di Rado 20 ottobre 1255.

3. Guido Bianco vivente 1257, però nella divisione del feudo di Rado non è nominato.

4. Bonifacio vivente 1217, pare morto senza prole maschile non essendo più nominato nè pell'eredità del Rainero, nè per la divisione del feudo.

l'accordo fattosi il 17 marzo 1243 tra i consignori di *Gattinara, Loccno, Mezzano e Locenello* col nuovo Comune del Borgo di Gattinara in ordine a quei beni che erano comunali in ciascuno di detti luoghi *tempore quo Burgus plebis costructus fuit.*

Quanto all' altro luogo denominato *Rado* stato pure annesso al Borgo di Gattinara la convenzione tra i consignori ed i rappresentanti dell'antico Rado risulta da una sentenza arbitramentale pronunciata lo stesso giorno 17 marzo 1243 dall'avvocato Ambrogio Cocorella (1) per la quale venne aggiudicata in pieno dominio ai consignori la terza parte dei beni comunali di Rado, rimanendo le altre due terze parti ancora comuni agli antichi abitanti del luogo; sotto il canone però di soldi 8 pavesi verso glistessi consignori, i quali potrebbero bensì fare le parti opportune per l'esazione del canone *ma il ritardo nei pagamenti non importerebbe giammai la decadenza degli abitanti dal possesso dei due terzi loro assegnati*, spiegazione questa, la quale prova come si provvedesse sin d' allora per lo svincolo assoluto della proprietà.

Bensì fu proibito agli uomini di Rado il vendere dette porzioni comuni senza il consenso dei consignori, e ciò perchè a questi veniva riservato il dritto di pascolo e boscheggiamento in quelle due terze come ad ogni altro particolare, ancorchè taluno dei consignori non appartenesse alla giurisdizione Vercellese, ed ancorchè non abitasse nel Comune; diritti però questi che non potrebbero cedere salvo in caso di vendita d' ogni altra loro proprietà posta nel territorio già spettante ad esso luogo di Rado.

233. Dal primo di detti atti vedemmo in men d'un anno già costrutto, o meglio si dica iniziato, il nnovo Borgo di Gattinara, ma non sembra che ciò siasi fatto con dilatare l'antico *Borgo della plebe*, bensì tracciandolo in terreno vergine.

(1) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

E per vero a carte 71 dello stat. antico e sotto la data del 19 settembre 1242 si premette essersi precedentemente, e sotto il Rettorato di Pietro Carbone, riservata la Credenza di deliberare *an terra, in qua debet constitui locus plebis, debeat emi ab illis quorum est, et illi qui habitaverint in illo loco debeant solvere certam quantitatem.* Dopo questa premessa il Podestà Giovanni de Archidiaconis pone in deliberazione se il Comune di Vercelli dovesse acquistare il terreno *super quo costructus fuit praedictus locus*, e la Credenza delibera, che si acquisti dal Comune la parte occupata dalle case; per quella poi occupata dalle piazze, vie, fossati e creste dei fossati ossiano spaldi, l'acquisto si faccia dagli abitanti del Borgo; inoltre che per la prima parte acquistanda dal Comune se ne paghi da esso il prezzo in ragione di lire 5 pavesi per moggia poco per volta col provento dei fitti ossiano canoni determinati come segue a carico dei particolari, cioè quanto alle case prospicienti le contrade soldi 8 pp. se assegnande ai mezzajuoli, e soli soldi 5 per quelle dei semplici manovali, quanto alle altre case il canone fu ridotto a soldi 6 per le case dei mezzajuoli ed a soli soldi 4 per quelle dei manovali. Coerentemente a tale deliberazione con posteriore instromento 24 maggio 1246 (1) la Credenza di Vercelli concedette al Podestà del Borgo di Gattinara Roberto de Guidalardis ed ai Siudaci d'esso Comune l'investitura delle case e terreni posti nel perimetro del Borgo mediante i canoni sovra indicati. Tuttavia una porzione e non piccola della superficie compresa in detto perimetro rimaneva ancora a comprarsi dal nostro Comune all'anno 1248, posciachè in una transazione per altro oggetto stipulata il 10 marzo stesso anno (2) coll'Abate di S. Silano di Romagnano si soggiunse, che allorquando il Monastero si determinasse di vendere il terreno di sua proprietà posto

(1) Stat. ant. fol. 90 retro. Vedasi pure a carte 152 dello statuto stampato.

(2) Bis. IV-330 retro.

in loco Gattinariae intus et infra fossata ejusdem Burgi gli verrebbe pagato in ragione di lire V pp. al moggia e così in lire 42 soldi 5 den. 9 per moggia VIII, star. III, tavole VII, piedi VI, senza che poi mi risulti dell' atto finale di vendita.

234. Sebbene mi rimanga a tenere discorso di altre costituzioni di Borghi franchi, tuttavia l'ordine dei tempi richiede, che io riferisca una deliberazione del Comune, la quale, fatta ragione dell' epoca, gli recò maggior onore di quanti trionfi abbia riportato sovra i proprii inimici, e voglio dire della totale abolizione della servitù della gleba e dei dritti feudali in tutto lo Stato, non che degli oneri rusticani già competenti al Comune sui Borghi e ville non ancora elevati allo stato di Borghi franchi.

Cotesto atto solenne trovasi bensì già stampato al foglio 132 retro dello statuto del 1341; ma oltre che vi sono variazioni da quanto si legge nel codice degli statuti antichi, furono inoltre ommessi nello stampato ed il nome del Podestà ed altri dati, dai quali soltanto si può fondatamente stabilire l'epoca di sua proclamazione; ben altro valore ricevendo quella deliberazione ove se ne provi la data d'un secolo circa anteriore allo statuto del 1341, quindi io lo riproduco in nota (1).

(1) Cum homines et rustici (*a*) habitantes in castris et locis et villis et dixtrictus et jurisdictionis Vercell., præter quam in quibusdam locis franchis (*b*) ita subessent Dominis suis, super quorum sediminibus et *aralis* (*c*) habitant, quod ab ipsis Dominis suis pro eorum arbitrio *voluntatis* gravarentur et torquerentur in fodris et bannis maletoltis angariis et perangariis et aliis *innumerosis* extorsionibus, quare reddebantur imbecilliores ad onera *civitatis* et Comunis Vercellarum *subeunda* et sustinenda, et multi etiam homines de alienis jurisdictionibus propter hoc evitarent venire ad

(*a*) *Homines* soggetti a feudo, *Rustici* servi della gleba.
(*b*) *In quibusdam* non in tutti i Borghi franchi era abolita la feudalità.
(*c*) Le parole in carattere corsivo mancano nello stampato.

235. Il Comune di Vercelli dopo la morte del Barbarossa aveva cominciato ad intitolarsi Repubblica. *Consules Reipu-*

habitandum in dixtrictu Vercell. et exinde civitas amitteret incrementum: quod etiam gravius fuerat cum jamdicti Domini in personis ipsorum hominum habuerint potestatem, et cum in statuto Comunis Vercell. contineretur, quod Potestates non facerent justiciam rusticis de malo, quod Domini eis farerent tempore quo essent sui homines *(d) et etiam in justiciis faciendis ipsis Dominis suis parere necesse haberent (e) ex quo jurisdictio Civitatis contingebat diminui.* Cumque *Domino Guillelmo de Sorexina* Potestati Vercell. concessa esset plœna forcia a sapientibus Vercell. congregatis ad Credentiam *convocatam in palatio Comunis ad sonum campanae et per praecones more solito die martis VII julii praeterita, ad quam Credentiam vocati fuerunt ducenti de paraticis et sexcenti electi per vicinantias sicut ex forma libri consiliorum de Credentia apparebat factorum tempore Potestariae seu regiminis dicti Domini Guillelmi.*

Idem Dominus *Guillelmus de Surexina* Potestas Vercell. de voluntate et consensu omnium sapientium Credenciæ Vercell. *congregatae etc.... die veneris decimo mensis julii, ad quam Credentiam vocati fuerunt etc.... et ipsi omnes* Credenciarii *paratici et homines vicinantiarum* simul cum ipsa Potestate *nemine contradicente vice et nomine Comunis Vercell.* volentes utilitati et incremento Civitatis *et dixtrictus* providere et prædictis injuriis obviare statuerunt *et ordinaverunt* super libertate et franchitatione eis facienda quo ad Dominos, quod de cœtero nulla persona, quæ *habeat vel deinceps* habuerit homines in jurisdictione *seu in dixtrictu* Vercell., vel aliquas personas habitantes super suis sediminibus seu terris, super ipsis personis possit exercere aliquod imperium jurisdictionem honorem vel dixtrictum, vel eorum successionem habere, vel eis auferre fodrum vel bannum vel aliquam aliam maletoltam, vel eos compellere ad aliquam angariam vel perangariam, vel aliquam in eis extorsionem vel exactionem facere, sed sint ipsi homines liberi et immunes ad omnia quantum ad Dominos suos. Eo salvo et excepto, quod de sediminibus et terris et omnibus rebus et territoriis Domini habeant et percipiant et exigere possint ab ipsis

(*d*) Vedi in questo § al num. 183.
(*e*) Vedi al num. 82 di questo libro III.

blicae, così in atto 27 agosto 1195 (1), ed il proemio dello statuto generale dell'anno 1241 incominciava dicendo » *ut*

hominibus et terris id, de quo convenerint præstandum Dominis vel soliti sunt præstare ipsi homines: et si quæstio esset inter Dominos et rusticos, quod Potestas et Consules summarie inde cognoscant sine oblatione libelli, victum victori condemnando in expensis; et salvo omni jure quod habent ipsi Domini in ipsis sediminibus et terris quod Potestas (qui in sopralinea si legge Consules novi et veteres societatum Comunitatis et S. Stefani) possit et debeat providere in Dominos et rusticos de redditibus sediminum et terrarum, de quibus ei visum fuerit, non obstante prædictis isto capitulo, quod sic dicit (a questo luogo si trovano nello statuto antico trascritti i tre capitoli concernenti i rustici, che si possono vedere ai num. 62 e 183 di questo libro ommettendoli qui per evitare ripetizione) et non obstantibus aliis statutis quæ prædictis obstarent...: *quæ statuta de cætero sint cassa et irrita et cassentur, et de libro statutorum deleantur....*

Et istud beneficium locum habeat et extendatur ad illos *homines rusticorum* qui paruerint Rectoribus et Comuni civitatis Vercell. et non ad illos qui se reddiderint aliquo tempore Rectoribus et Comuni Vercell. rebelles, et si aliquod fodrum vel bannum vel mulctam hinc retro esset impositum vel imposita alicui de prædictis hominibus seu rusticis per Dominos suos, quod non fuerit exactum vel exacta, non possit nec debeat exigi *nec extorquiri*; et istud statutum... non possit mutari vel dimitti... vel *canzellari... de libro statutorum Comunis Vercell. consilio Credentiae vel arrenghi vel aliquo alio modo... et quilibet Potestas faciat jurare sequentem Potestatem, et sic deinceps nullo diminuto nec alio addito, quod in aliquo praedictis obviaret vel contradiceret.*

Cumque congregata Credentia Vercell. (colle formalità ed intervento sovra spiegati) omnes simul cum ipsa Potestate nemine contradicente a parte et nomine Comunis Vercell. vellent providere utilitati et incremento civitatis Vercell. et dixtrictus libertatem et franchitatem concedendo hominibus et rusticis habitantibus in castris, locis et villis dixtrictus et jurisdictionis Vercell. qui in fodris mutuis carigiis aliisque oneribus et præstacionibus subeun-

(1) Vedasi al num. 38 della mia prima dissertazione Del Governo civile di Vercelli nel secolo XII.

quibuslibet inspicientibus statutorum Reipublicae Vercell. seriem etc.

Riconosceva però di quando in quando la supremazia dell'Impero (1), allorchè non venisse a pregiudicarsi nelle sue

dis et substinendis pro Comuni ultra modum et etiam indebite gravabantur secundum arbitrium et imposiciones Rectorum et Comunis Vercell. quod sufferre nequibant nec portare, cui Potestati concessa erat inde plœna forcia et facultas pro Comuni a sapientibus Credentiæ Vercell.... die martis VII jul. præterita... sicut ex forma libri consiliorum.... tempore regiminis dicti Domini Guillelmi de Surrexina apparebat (questo proemio è intieramente ommesso nello statuto stampato).

Statuerunt et ordinaverunt quod omnia loca et villæ jurisdictionis et dixtrictus Vercell. et homines in ipsis locis et villis habitantes, vel qui de cœtero in eis habitaverint, sint libera et francha et liberi et franchi in omnibus sicut sunt loca Tridini et Triumcerrorum (lo stampato aggiunge secundum franchitationem eis factam per Comune Vercell.) et homines in eis habitantes quod beneficium habeant, et ad eis tantum porrigatur qui paruerint Rectoribus et Comuni Vercell. nec illi possint hoc beneficio uti, nec ad eos extendatur qui aliquo tempore adversabuntur vel rebelles fuerint Comuni Vercell. (nello stat. antico leggesi la seguente addizione posteriore in carattere più minuto) et eo salvo quod Dominus Anricus de Modœtia cum Consulibus novis et veteribus societatum S. Stephani et Comunitatis possint providere et arbitramentare inter rusticos et Dominos super redditibus et goldimentis præstandis de terris et possessionibus, de quibus homines non habent cartas vendicionis vel investiturarum perpetuarum, et dicere quod eis videbitur super honorem et dixtrictum et aliis juribus ablatis Dominis et de scontro dando ipsis Dominis de prædictis ablatis.

Quod statutum non possit mutare etc. come pel precedente.

Segue ancora un'altra aggiunta in minuto carattere poscia sbarrata, e vi si riconosce che gli anzidetti Consoli delle società di S. Stefano e della Comunità avevano pronunciato il loro laudo, il quale dovesse ricevere piena esecuzione; ma, con grave scapito per la storia, non se ne dà alcuna spiegazione.

(1) Nell'anno 1212 il nostro Comune fece ricorso ai Messi Imperiali per ottenere giustizia contro il Marchese di Monferrato pel castello di Cavagnolo e ne riportò favorevole sentenza in data 2 luglio stesso anno.

libertà, e non vi ostasse l'intendimento della lega Lombarda, alla quale costantemente si attenne, e se aveva estesa la sua autorità su varii Borghi e luoghi già dipendenti dai Vassalli dell'Impero, tuttavia la principale sua giurisdizione dipendeva pur sempre dall'investitura del Vescovo di Vercelli con sottostarvi per le appellazioni ed altre riserve, sicchè andava a rilento nelle grandi riforme, imperocchè i nobili da esse pregiudicati avrebbero potuto ottenere, almeno in diritto se non sempre in fatto, decreti superiori di riparazione.

Abbiamo veduto come il nostro Comune avesse gettate le basi di libertà per le popolazioni del suo distretto, abolendo la feudalità e la servitù della gleba nel 1197 per Villanova, è però da notarsi che i compensi colà stabiliti furono assai larghi a favore dei feudatarii, per il che i medesimi si erano facilmente acquietati. Posteriormente non si ritrova una così esplicita abolizione nelle successive costituzioni di Borghi franchi, forse per le vive opposizioni dei signori; tuttavia vi si riconosce adottata almeno in ordine ai veri rustici o servi della gleba, che risiedevano nel Borgo all'atto di sua creazione; quindi è, che nel proemio dell'ora riportato documento ci si addita la soggezione generale, *praeter quam in aliquibus Burgis franchis*.

Ma allorquando lo stesso Comune nell'anno 1243 addì 22 aprile (1) ottenne dal Legato Pontificio de Montelongo la cessione di tutta la giurisdizione già competente al Vescovo ed alla Chiesa Vercellese sulla Città e sovra gli abitanti nel perimetro tra il Po, la Sesia e la Dora, lusingandosi di riportarne l'approvazione e dall'Impero, che pur si fece aspettare per anni 86, (2) e dalla S. Sede, che giammai la volle accordare, si credette veramente autonomo, e procedette nei primi mesi, e per così dire per primo atto di suprema autorità, alla già da tanto tempo iniziata liberazione

(1) Vedi ai num. 220 del libro II.

(2) Diploma di Ludovico IV 23 ottobre 1329 Arch. civ. Pergam.

dei suoi popoli da ogni vincolo di feudalità e di servitù della gleba: liberazione questa, la quale, abbenchè siansi di poi rinnovati i dritti feudali, sarà sempre d'immarcescibile gloria al nostro Comune, che seppe precedere di più secoli molti popoli, i quali poco fa e taluni ancora di presente trovansi avvolti in essi vincoli servili.

236. Diceva, che il Comune vi procedette appena trascorsi alcuni mesi dopo acquistata la superiore giurisdizione del Vescovo, perchè a quel documento deve assegnarsi la data del giorno 10 luglio 1243, il che mi accingo a provare.

Dal quadro dei Podestà annesso a questo lavoro, e da quanto fu narrato ai num. 234 a 260 del libro II, il lettore può riconoscere, che il *Guglielmo Soresina* coprì la carica di Podestà di Vercelli dall'aprile 1243 al mese di marzo 1246 ed i modi violenti, coi quali uscì d'ufficio, non ponno lasciar supposizione di suo ritorno in altra epoca, oltre che ne accerta l'elenco dei Podestà successivi; ristretta adunque nell'accennato triennio la data del documento, e non potendo convenire se non all'anno 1243 l'indicazione di *venerdì* al giorno 10 *luglio* non rimane alcun dubbio intorno alla data medesima.

Che se ricerchiamo eziandio l'epoca delle fattevi addizioni, lo che servirà a confermare la data del documento, basterà osservare come nell'anno 1246 si combinino precisamente ed il predominio delle *società della Comunità e di S. Stefano* a depressione di quella di S. Eusebio, ed il regime del Podestà Enrico de Modœtia immediato successore del Soresina (num. 258 e 268 del libro II) a quali fatti accennano le stesse addizioni.

237. Stabilita la data di così importante provvedimento rimane a riconoscere se il medesimo abbia poi avuta l'intiera sua esecuzione.

Il trovare cancellati nello statuto antico senza alcuna nota di ripristinazione tutti tre i famosi capitoli concernenti la soggezione dei rustici, ed il non vederli più richiamati nello statuto del 1341, ove per contro fu registrata e confermata

l'assoluta loro liberazione, non permette di dubitare del pieno effetto di quell' onorevolissimo provvedimento in ordine alla cessazione della servitù della gleba, ed eziandio degli oneri feudali salvi i prescritti compensi: tuttavia la trasformazione di questi oneri sarà andata a rilento nei casali e nelle campagne più lontane dal capo luogo o per la caparbietà di qualche signorotto montano, o per l' occupazione fattane da nobili fuorusciti durante le guerre cittadine, che pur troppo si succedettero, abbenchè avessero essi medesimi tutta la necessità di tenersi ben affette le popolazioni per non vederle passare alla parte contraria.

In ordine poi alla liberazione dei luoghi dagli oneri rusticani ed alla loro generale proclamazione a Borghi franchi a foggia di quelli di Trino e Tricerro, come pronunciava il documento, pare che il medesimo non abbia avuto in tale parte così pieno il suo effetto almeno durante il secolo XIII posciachè si conservino non pochi atti di ulteriore costituzione speciale di Borghi franchi, i quali atti a rigore non sarebbero stati più necessarii, ove si fosse tenuto fermo il provvedimento di generale affrancamento d' ogni luogo compreso nella giurisdizione.

Egli è tuttavia da osservare, che lo stesso provvedimento pronunciava la decadenza dal beneficio tutta volta un paese si fosse reso ribelle al Comune, e nelle accennate guerre civili molti di essi comparvero come tali, perchè occupati da nobili fuorusciti, e ligii ai medesimi, sicchè fosse poi il caso di riabilitarli alla qualità di Borgo franco (1) per altra parte, anche ammesso il principio, tante erano pure le disposizioni accessorie, che occorrevano per porre ad effetto il Borgo franco secondo le località, che non sarà paruto soprabbondante il procedere ancora ad atti speciali di dichiarazioni o conferme.

Premesse queste spiegazioni mi inoltro a riferire gli atti di costituzione di Borgo franco, che ancora mi rimangono, i quali sono tutti posteriori alla pace del gennaio 1254.

(1) Vedasi al num. 294 libro II ed all'articolo di Crescentino in questo stesso § num. 218.

1254. Borgo di Castelletto.

238. Il più antico documento a noi rimasto, nel quale si faccia espressa menzione dei Consoli di Vercelli, si è appunto quello della donazione fatta al nostro Comune il 22 marzo 1141 (1) dei castelli di Maglione e *Castelletto* e di altre onoranze dal *Conte Guido fu Ardissone de Canavisse*, da sua moglie Citafiore, e dalli Guglielmo, Martino, ed Uberto figli del Conte Ardissone fratello di detto Guido già defunto.

La donazione era sempre susseguita dall'investitura feudale a favore del donante e suoi discendenti, e se non si conservarono gli atti immediati, abbiamo però ancora quello del 18 maggio 1186 (2) col quale nell'adunanza generale del popolo venne accordata *l'investitura di Castelletto al Conte Pagino di S. Martino*, rinnovata poi in capo a suo figlio Conte Ardissone nel giorno 7 luglio 1228 (3).

239. Ma nell'anno 1254 detto luogo di Castelletto presentò varie domande per l'erezione sua a Borgo franco, e segnatamente affinchè il Comune di Vercelli s'intromettesse, acciò i signori del luogo si accordassero cogli abitanti pel prezzo dei terreni in ragione di lire 12 per cadun moggia di superficie non fabbricata, pagando durante mora il fitto o meglio l'interesse di soldi 2 per lira in cadun anno: cioè alla rata del 10 per cento come già più volte ebbi a notare.

Il Comune aderì pienamente alle inoltrate domande, costituendo con atto 4 settembre 1254 (4) esso luogo di Castelletto a Borgo franco cogli stessi privilegii già accordati al Borgo di Gattinara, ed è a credere, che si fosse altresì ordinata la traslocazione degli abitanti di *Mottalciata* nel

(1) Bis. IV-134 Actum in Theatro Vercell.

(2) Bis. IV-135.

(3) L'atto è trascritto nell'investitura del 1254.

(4) Arch. civ. pergam. mazzo 7.

nuovo Borgo di Castelletto dacchè ne troviamo ulteriormente la revoca a carte 152 retro dello statuto stampato.

240. Abbenchè non mi sia dato di accennare la convenzione quindi seguita tra il Borgo di Castelletto ed i proprii signori, dirò tuttavia che tre giorni dopo la sua proclamazione a Borgo franco il feudatario Conte Camossino di S. Martino figlio dell' anzidetto Conte Ardissone richiese alla Credenza la rinnovazione della investitura, statagli concessa il 7 settembre 1254, e sebbene in questa non si faccia cenno del seguito affrancamento, però nella sua domanda lo stesso Conte Camossino l' aveva subordinata alla condizione « *quod per hoc nihil derogetur vel mutetur super libertate et franchitatione et concessionibus factis per Comune Vercell. Comuni et hominibus Castelleti, quibus dictus Camussinus adquievit* » (1).

Nove anni dopo, forse per la morte del Conte Camossino senza figli maschi, fu accordata l'investitura di detto luogo di Castelletto al Conte Enrico fu Conte Alberto di S. Martino in data 31 agosto 1263 (2) ed il Comune di Vercelli ebbe cura di ripetervi l' anzidetta condizione, vale a dire, che tale investitura *nullum faciat praejudicium aliquo modo vel causa constructioni Burgi Castelleti, nec ipsi Burgo nec franchitationi hominum ipsius Burgi, sed omnia ea singula in sua firmitate remaneant.*

241. Abbiamo poi un capitolo speciale per Castelletto certamente di quell' epoca (sebbene inserto senza data a carte 134 dello statuto stampato) e con esso pongo fine a queste memorie per Castelletto, cioè *quod potestas compellat illos, quibus sunt livrata sedimina in Burgo Castelleti vel livrabuntur, super ipsis domos aedificare et habitare cum familiis suis; et cives et nobiles quibus sunt livrata sedimina domos aedificari facere et habitari per personas subjectas Comuni Vercell. in fodris datis et oneribus cum Comuni ipsius loci si ipsi non habitaverint.*

(1) Bis. 1-384 retro e 385.
(2) Arch. civ. pergam. mazzo 7.

1254. Borgo di Livorno.

242. Di questo Borgo tenne egregiamente discorso il Chiarissimo Durandi (1) accertandone la esistenza sin dall'anno 407 sull'antica strada militare da Vercelli a Torino, dovendosi credere lo stesso indicato sotto nome di *Liberone* da Niceforo Callisto, ove narra della discesa del Tiranno Costantino dalle Alpi Cozie in Italia procedendo per Susa sino ad esso luogo di Liberone. All'anno però 999 già appellavasi *Liburnum*, come abbiamo nel Diploma 7 maggio stesso anno.

La costituzione di Livorno a Borgo franco venne proclamata o *confermata* con deliberazione del Comune in data 27 agosto 1254 (citata a carte 135 retro dello statuto stampato, ma non più conservata in archivio), tuttavia precedendo di pochi giorni l'atto relativo a Castelletto io non dubito, che quello per Livorno si riferisse egualmente ai privilegii accordati a Gattinara e Trino, e si ponno vedere al foglio 134 dello statuto due capitoli tendenti ad obbligare i proprietarii delle terre occupate pel Borgo di *Livorno* a riceverne il prezzo o frattanto il fitto dagli abitatori, secondo quanto era stato determinato, colle solite proibizioni a questi ultimi di alienare i sedimi a persone non soggette al Comune di Vercelli ed a quello di Livorno nei fodri, dazii e simili oneri.

Dissi, che l'atto del 1254 poteva essere o prima erezione o mera conferma di quel Borgo franco: imperocchè nella intimazione fatta nel giorno 11 febbraio 1252 (vedasi al num. 294 libro II) dal nostro Comune a varii luoghi allora considerati ribelli, i soli due insigniti della qualificazione di Borgo sono Livorno e Crescentino, e siccome quest'ultimo era già Borgo franco sin dal 1242 e dovette riportare la conferma nel 1254, così probabilmente si verificò per

(1) Pag. 94 Dell'antica condizione del Vercellese.

Livorno, mentre altrimenti non vi sarebbe detto *Comune et homines Burgi Liburni* due anni prima della sua costituzione a Borgo franco.

245. Chiudiamo quest'articolo con riportare una disposizione speciale per Livorno esistente a carte 135 di detto statuto « *qui fuerit Potestas Comunis et hominum Liburni sit civis et habitutor Vercell. habitans in ipsa civitate cum familia sua...., dictus Potestas detur et eligatur per Comune Vercellarum* ».

Nell'articolo riguardante il Borgo di Trino ed in quello pure per Casalvolone io notava, che nei Borghi franchi il Podestà veniva dato dalla Repubblica, non mai eletto durante il secolo XIII dai borgheggiani, che anzi veniva scielto in più dei casi fra i cittadini di Vercelli, e quì ne vediamo confermata la massima.

1254. Borgo di Mongrando.

244. In atto del mese di ottobre 1179 (1) il Conte di Biandrate Ottone fu Conte Guido prometteva di cedere al Comune di Vercelli il Castello di *Mongrando* e tutto quanto era di sua proprietà in Candelo, Arboro ed Albano od in altri luoghi al di quà di Sesia a patto di esserne reinvestito a titolo di feudo, e frattanto veniva accettato a cittadino di Vercelli, con fare esercito pel Comune, e con altri obblighi, *nec faciet guerram sive consilio Consulum majorum et Consulum S. Stephani et tocius Credenciue.*

L'effettiva cessione ed immissione in possesso di Mongrando si verificò però soltanto all'anno 1182, risultandone da apposito documento del 4 luglio (2), col quale lo stesso Conte Ottone *in constantia sua digna perseverans reinvestirit Bonum-Johannem Advocatum Consulem et missum tocius Comunis Vercell. nominative de suprascripto castello et loco*

(1) Arch. civ. pergam. mazzo 1.
(2) Bis. IV-226.

Montisgrandi... faciendum inde juris proprietarii nomine quidquid voluerit.

Dopo la morte del Conte Ottone i successori di lui avevano ripreso il possesso di Mongrando, ed anzi avevano guerreggiato i Vercellesi servendosi dello stesso castello e di quegli abitanti: però ricomposte di poi le cose si addivenne a convenzione in data 23 agosto 1201 (1) colla quale il Comune condonò ai signori ed agli abitanti di Mongrando ogni danno e maleficio da essi fatto ai Vercellesi, e per contro i Conti di Biandrate, Raineri col nipote Ottone, col consenso dei loro Valvassiui di Mongrando, promisero di porre i Vercellesi in possesso del castello e d'ogni altro fortilizio di quel luogo, e ciò in titolo di allodio con che finita la guerra loro venisse ogni cosa concessa in feudo gentile, obbligandosi detti Conti Raiuero ed Ottone di fare ratificare il contratto dal Conte Gozzolino di Biandrate e difendere il Comune da ogni pretesa degli altri Conti Uberto e Gottofredo.

L'amnistia, di cui quì si parla, a favore degli uomini di Mongrando era già stata pronunciata nell'arbitramento per la pace col Marchese di Monferrato 27 ottobre 1200, da me riferito all'articolo per Magnano, ma il Marchese non volle accettare l'anzidetto arbitramento se non se dieciotto mesi dopo, e quindi era necessaria la conferma.

245. Appartenendo ciò stante il luogo di Mongrando alla giurisdizione Vercellese, anch'esso ottenne la sua ricognizione a Borgo franco, e sebbene non siasene conservato il documento, e nemmeno si abbia indizio di sua data precisa, pure io lo credo emanato nell'anno 1254 verso settembre contemporaneamente a quelli per Castelletto, Livorno e Crescentino, poichè di essi quattrò Borghi si fa complessa menzione in uno speciale capo dello statuto stampato a carte 134 retro, laddove si confermano le franchigie loro accordate, *et de quibus extant instrumenta facta per Guillelmum de Rajmondo Notarium.*

(1) Bis. 1-245.

1255. Navola, Bornate, Vintebbio ossia Borgo di Serravalle.

246. Navola e Bornate si trovano già nominati fra i luoghi, dei quali in un colla città e contado fu concessa la suprema giurisdizione al Vescovo di Vercelli col diploma di Ottone III 7 maggio 999, confermata poi eziandio per Vintebbio da Federico I il 17 ottobre 1152.

Il Durandi si occupò particolarmente dell'antichità di questi tre luoghi, soggiungendo poscia quanto segue « le frequenti irruzioni, *che gli eretici Gazzeri protetti dai Conti di Biandrate facevano nella campagna di Bornate, Navola e Vintebbio* costrinsero gli uomini di questi tre luoghi a ricorrere verso l'anno 1254 *al consiglio dei Ducento paratici* della città di Vercelli, da cui ottennero licenza e sussidio per rifabbricare le loro case ed unirle in un Borgo cinto di mura e fossa: laonde sopra un elevato sito quasi alle fauci della Valle di Sesia un mezzo miglio di sopra all'antico luogo di Navola *si fondò il luogo, che Borgo franco si appellò da principio, e poscia prese il nome di Serravalle* (1).

Il Ch.mo autore, a quel che sembra, non si era fatto l'opportuno concetto rispetto a tali numerose fondazioni dei Borghi franchi; appena ebbe egli ad accennare questa di Serravalle, ed incidentemente quella di Gattinara, senza punto parlare dei relativi privilegii: volle però indicare una qualche causa per esse fondazioni, e, tratto in errore quanto a Gattinara dal citato diploma, lo disse fondato nel 1243 quasi atto primo di autorità suprema dopo l'acquisto fatto in esso anno della giurisdizione spettante al Vescovo; quando invece la fondazione di Gattinara lo precede di un anno come fu narrato al corrispondente articolo.

Per Serravalle allegò le irruzioni dei Gazzeri, ma a mio

(1) Pag. 112 Dell'antica condizione del Vercellese.

avviso ebbe egli ad anticiparle d'un mezzo secolo, nè esatta si può dire l'espressione rispetto al *consiglio dei Ducento paratici*, poichè il lettore ebbe già a riconoscere, che si chiamavano bensì 200 paratici al consiglio generale in un coi Credenzieri e coi Consoli delle società, ma nessuna determinazione d'interesse pubblico potevano prendere da se soli quei duecento Paratici; che anzi nel presente caso è erronea quella asserzione poichè l'intervento dei 200 paratici e l'ingerenza loro governativa cessò coll'anno 1249, ed appena nel 1266 poterono ripigliare qualche influenza coll'intervento nella Credenza d'un solo rappresentante delle corporazioni d'arti e mestieri sotto nome di *Podestà dei paratici*, come si dimostrò al num. 147 del capo III *del Commercio*.

247. Premesse queste osservazioni cerchiamo primieramente in quale maniera il Comune di Vercelli, senza essere punto investito di quei tre luoghi dal Vescovo, abbia potuto emanare un atto di tanta suprema autorità; che se per quanto a Navola ci mancano i documenti, basteranno quelli rimastici per Bornate e Vintebbio.

Nell'anno 1190 i Signori di Bornate avevano catturato un Vercellese per nome Pietro Ariccio colà di passaggio con fidanza del Marchese di Monferrato, e non volendolo rilasciare, i Vercellesi irruppero gravemente a danno di quel luogo, per il che dovettero quei signori cedere alla forza ed anzi promettere, che per lo avvenire essi avrebbero difese le proprietà e le persone dipendenti dal nostro Comune e transitanti nel loro territorio, che più avrebbero dato al medesimo Comune il possesso del castello di Bornate, riservandosi unicamente i fortilizii delle torri, con prestargli aiuto e fare guerra per esso contro chiunque ed in ispecie contro gli uomini di Romagnano e di Novara, dichiarando però salva la fedeltà giurata alli Signori Decastello, al Conte Ottone di Biandrate, *ed al Vescovo di Vercelli*. Mediante poi lire 10 imperiali, loro pagate dal Comune, fecero finale liberazione *de omnibus incendiis et maleficiis sibi et eorum*

hominibus factis aliquo modo a Vercellensibus; così in atto 8 aprile 1190 (1).

Ecco iniziata sul luogo di Bornate la Signoria del Comune, salvando *pro forma* i diritti del vero Signore il Vescovo di Vercelli.

Rispetto poi a Vintebbio la riuscita fu in vero meno facile, ma in definitiva cadde esso pure nelle mani dei Vercellesi.

Questo luogo ed il suo territorio dovevano trovarsi all'anno 1201 infeudati a certo Staffo di Vintebbio ed ad altri consignori dimoranti in Gattinara: pretendendo forse il primo di tenere per intiero il possesso del castello, gli altri consignori coll'aiuto di Tedaldo de Bornate, di Arrigo de Buronzio, e di alcuni signori di Roaxino fecero guerra a Staffo e recarongli gravi danni, per il che il medesimo fece ricorso ai Consoli di giustizia in Vercelli.

Afferrò l'occasione la Credenza, e da un atto in data 31 gennaio 1201 (2) risulta, che essendo comparsi avanti la medesima sia lo Staffo, come tutti i suoi competitori e loro ausiliarii (alla riserva di Tedaldo de Bornate) con intervento eziandio del Vescovo di Vercelli si composero le differenze nel modo seguente:

Si faccia la pace fra i contendenti rinunciando lo Staffo al ristoro dei danni ricevuti mediante lire 80 pavesi (a lui pagate da quei consignori di Gattinara in esecuzione della sentenza), a quale pace potrebbe poi aderire il Tedaldo de Bornate ora ricalcitrante.

Lo Staffo debba tenere il consortile del castello di Vintebbio come sarebbe prescritto dal Vescovo.

Accordati questi capitoli il Vescovo in suo particolare ordinò ai consignori di Vintebbio dimoranti a Gattinara « *ut debeant tenere consortile inter se et dictum Staphum in toto poderio Vintebbii* » dal che appare il possesso, che

(1) Biss. III-58.
(2) Ibi

si era preso dai medesimi del territorio, intanto che lo Staffo aveva occupato l'intiero castello.

Fin quì la giurisdizione superiore del Vescovo era ammessa, sebbene già vi fosse entrato il Comune colla sua sentenza: ma due anni dopo il medesimo Staffo con atto 29 ottobre 1203 (1), passò formale sottomissione di tenere *per conto ed agli ordini del Comune di Vercelli la sua parte del Castello di Vintebbio;* una tale sottomissione era pregiudiciale ai dritti del Vescovo, e vuolsi dire, che il medesimo ne abbia fatto serie rimostranze alla Credenza facendole tuttavia qualche progetto d'aggiustamento temporaneo in modo a salvare almeno la sua supremazia: così si ricava da una protesta del Podestà di Vercelli in data 25 del seguente gennaio (2), nella quale dicendosi pronto a fare «*de Castro Vintebii sicut idem Episcopus in Consilio Credenciae dixerat, taliter quod nullum prejudicium Commune inde habeat, nec inde exiret damnum ipsi Comuni*» soggiunse poi la minaccia «*et si ita Episcopus nollet facere, dixit quod mitteret Staphum in castro Vintebii, livrando ei illud castrum*».

Le riserve di pretesi diritti del Comune fecero sì, che il Vescovo ed i feudatarii di Gattinara non aderissero più al trattato, quindi fu posta in atto la minaccia ed abbiamo la nuova sottomissione di Staffo 2 febbraio 1204 (3) «*reddere Castrum Vintebii guarnitum et scaritum in fortia et potestate Comunis Vercell. qualicumque hora voluntas fuerit Potestatis*».

Tuttavia non ne aveva ancora lo Staffo integrale possesso, mentre due giorni dopo (4), la Credenza deliberava *quod requisito Domino Episcopo et requisitis Dominis de Gattinaria de securitate facienda ab eis sicut ordinabitur a Potestate, quod castrum de Vintebbio reddatur Stapho.*

(1) Bis. I-447.
(2) Ibi
(3) Bis. III-46.
(4) Bis. I-447.

Seguirono le intimazioni di tale decreto nei giorni 6 ed 8 febbraio (1) tanto al Vescovo come ai Signori di Gattinara, ma in ispecie il Vescovo non poteva riconoscere alcun dritto nel Comune d'imporgli l'obbligo di un sigurtà, probabilmente per la consegna del castello in caso di guerra, essendone anzi egli il Vescovo supremo signore; quindi il Comune ne diede l' intiero possesso a Staffo, il quale rinnovò per la terza volta la sua sottomissione *quod custodiet totum castrum Vintebii ad honorem et utilitatem Comunis Vercell.* (2) e diede in suoi sigurtà solidarii per una somma di lire 300 imperiali *pro toto castro* i fratelli Guardavilla ed Alberto figli di Burla de Bocha; ed ecco spogliati di fatto il Vescovo ed i Condomini di Gattinara per connivenza dello Staffo poco curante della giurata fedeltà.

I sensi pacifici del Vescovo Alberto (il Santo) e la sua traslocazione avvenuta l'anno dopo al Patriarcato di Gerusalemme, lasciarono raffermare detto Staffo nel preso integrale possesso, tuttavia vuolsi ammettere, che Loterio succeduto nel Vescovato abbia di poi fatto ritornare lo Staffo ai primi suoi doveri, imperocchè nell'anno 1207 si trovano instanze fatte dal Comune alli sigurtà da quello prestati pel pagamento delle lire 300 imperiali, *aut faciant reddi castrum Vintebbii* (3).

Pare che lo Staffo sia stato fermo nella nuova determinazione di non cedere al Comune, appoggiato per certo dal Vescovo e dai Condomini di Gattinara; infatti dopo quattro anni noi troviamo un atto 6 maggio 1211 (4) nel quale il Comune di Vercelli riceve in libero allodio da Burla de Bocha e da suoi figli (già mallevadori dello Staffo pel castello di Vintebbio) tutti i beni e ragioni di loro spettanza nel luogo e territorio di Loceno, *et si quid de eorum allodio inveniretur in Navola et in Vintebbio*, bensì con intelligenza

(1) Bis. I-447-448.
(2) Ibi 447.
(3) Ibi 457.
(4) Ibi 433.

di reinvestirli a titolo di feudo (come fu poi eseguito con altro atto del 15 stesso maggio), ma eziandio in via di transazione *de poena librarum 300 imperialium, quam Comune Vercell. ab ipso Burla petebat, et causa inde' diu agitata fuit*, abbenchè non vi si parli esplicitamente del fatto di Staffo, pure le anzidette premesse dàuno a conoscere, che la pena vi si riferiva: intanto il Comune si servì di quest'occasione per estendere il suo dominio nei territorii di *Loceno, Vintebbio e Navola*, e tanto poi operò, che il castello di Vintebbio venne senza replica a sua disposizione, così dimostrando la convenzione 4 dicembre 1230 (1) tra lo stesso Comune e certo Filippo Campi pel governo e custodia di quel castello coll'obbligo di tenervi sette servienti oltre al Castellano mediante l'indennità di lire 23 pavesi (L. 706 37 attuali) per un anno. Vedasi al num. 179 di questo libro.

248. Sembrerà soverchia una così minuta narrazione per un luogo di poca importanza, però io la credetti opportuna per dare un saggio dei modi, coi quali il Comune gradatamente si impossessava della giurisdizione superiore nei varii luoghi dell'Episcopato, tuttochè non compresi nell'investitura: talvolta poi procurava, che si costruissero abitazioni in sito acquistato per libero allodio ma prossimo ad un dato luogo, poi invitava con privilegii gli abitatori di questo a trasferirvi il loro domicilio (2), ed in definitiva esercitava di fatto la giurisdizione, afferrando ogni occasione o di guerra, o di contese fra i feudatarii minori già obbligati a cittadinatico ed al placito avanti ai proprii Consoli; ed i Vescovi avevano a maneggiarsi non poco per conservare la supremazia sui Borghi più cospicui come Biella, Casale, Santià e pochi altri; il che vaglia a spiegare per varii Borghi, dei quali trattiamo, il come i medesimi siansi in meno di cinquanta anni accomunati sotto la giurisdizione del Comune, abbenchè anteriormente spettanti alla giurisdizione temporale del Vescovo, e non mai compresi nelle investiture.

(1) Bis. II-13.

(2) Vedasi al num. 208 libro II.

249. Tornisi ora all'argomento per la costituzione del nuovo Borgo, che doveva accogliere gli abitanti di Bornate, Vintebbio e Navola.

Gli atti relativi non ci furono conservati, e ne abbiamo soltanto la data in un capitolo inserto a carte 134 retro dello statuto stampato, laddove si prescrive al Podestà di fare osservare a pro' degli uomini di quei tre luoghi le concessioni loro fatte « *super Burgo francho construendo et* » *libertate et immunitate concessa* ipsi Burgo et hominibus » ibi habitantibus et qui de cœtero habitabunt, secundum » quod continetur in instrumento abbreviato per Leonar- » dum Oriolium Notarium 1255 13 martii, in quo continetur » quod Comune et homines dicti Burgi *praestare debeant* » *de tribus in tribus annis Comuni Vercell. pro datis et con-* » *cessis in festo S. Eusebii omni anno confalonum unum de* » *militia vel populo* ad voluntatem Comunis Vercell. et se- » cundum quod continetur in alio instrumento facto per » eumdem Notarium eodem anno die jovis 13 aprilis, in » quo *concessum est eis beneficium non solvendi fodrum* » *mutuum vel aliam pecuniariam exactionem ab eis Comuni* » *Vercell. praestanda per tempus eis taxatum* ».

Questa seconda disposizione dà a conoscere un fine speciale del Comune per procurare l'immediato incremento di popolazione al nuovo Borgo mercè una temporaria esenzione da ogni tributo in denaro in ben pochi casi concessa. Del rimanente io non conteuderò al Durandi, che vi sia stato imposto dapprima il nome generico di *Borgo franco*, ma porrò fine osservando, che all'anno 1341, e forse prima, aveva già assunta l'attuale denominazione di *Serravalle*, mentre a carte 145 di detto statuto vi si trova espresso: *Item Comune Serravallis debet singulis tribus annis.... confalonum unum*.

1256. Borgo di Tronzano.

250. Due erano i luoghi di Tronzano, denominati uno superiore l'altro inferiore, e di entrambi già ne fa menzione il più volte citato diploma di Ottone III dell'anno 999, per cui quei luoghi vicinissimi vennero compresi nella giurisdizione comitale del Vescovo.

Nel precedente articolo si sono vedute le pratiche del Comune per acquistare in generale la signoria sui luoghi prima riservati al Vescovo, tal che mi limito ora a citare per uno *de Tronzani* la sottomissione e cittadinanza delli Tealdo ed Urso de Tronciano, di cui in atto 12 giugno 1188 (1), nè di altra io ebbi cognizione sebbene molti ne fossero i consignori, alcuni dei quali però erano abitanti in Vercelli; una sola notizia mi è dato di riferire anteriore all'epoca, in cui i due Tronzani vennero riuniti in un Borgo franco, imperocchè lo statuto antico al foglio 89 prescrive *quod Potestas teneatur facere consilium de facto Bonijohannis de Bazano et fratris et nepotis... de eo quod... tractaverint captionem Tronzani quando captus et dextructus fuit, et Potestas Vercell. eis promisisset restituere eorum damna.*

Più sotto al foglio 91, e fra gli statuti del Podestà *Rumoldo de Modoetia*, havvi un capitolo per cui si assicurano a Bongioanni di Tronzano *et fratribus et nepotibus illas libras CCC quas habere debent a Comuni Vercell. pro emenda et restitucione de eo, quod ipsi amiserunt in Tronzano.*

Mancano le date, ma senza entrare in una lunga discussione io posso accertare, che la distruzione di Tronzano (non saprei quale dei due) accadde durante l'ultimo regime del Podestà Guglielmo Soresina verso il fine del 1245, o nei primi mesi del susseguente anno nella guerra sostenuta contro il fuoruscito ghibellino Pietro Bicchieri, come poco avanti era stato ricuperato dal Comune il luogo di San

(1) Bis. III-177.

Germano già occupato dall' inimico, e ciò per mezzo di un consimile trattato fattone con Pietro de Rifferio, imperocchè nel citato foglio 89 dello statuto si prescrive al Podestà *quod teneatur dare auxilium Petro de Rifferio ad excutiendas condemnationes* (in sopralinea a quest'ultima parola fu sostituito *mutua*) *sibi datas in solutum pro lib. CCCCC, quas ei dare convenit Dominus Guillelmus de Surexina... pro facto recuperandi castrum S. Germani.*"

Il Bongioanni Bazani ed i fratelli e nipote erano fra i consignori di Tronzano, e stettero in Vercelli colla parte Guelfa, mentre altri di essi avevano seguito il Bicchieri, si trattava di dare l'assalto e porre a rovina quel luogo e territorio, si promise perciò d'indennizzare d' ogni danno gli anzidetti Bazani siccome fedeli al Comune, quindi stabilita l'indennità a lire trecento pavesi (L. 7420 attuali) il Podestà Rumoldo de Modœtia, che reggeva nel 1247, ne assicurò il pagamento mediante apposito statuto.

251. Rientrati nell' anno seguente i Ghibellini e cacciati poscia gli Avogadri, ricominciò con questi la guerra, che vedemmo al capo 4, libro 2.° aver termine colla pace del 1254, e si fu due anni dopo, che gli abitanti dei due Tronzani ottennero la riunione in un Borgo franco.

Esposero a tale effetto i medesimi (1) le trattative già

(1) Se convenisse cum Dominis ipsorum locorum et cum quam pluribus hominibus, qui *fuerunt* de prædictis locis *habitantibus extra jurisdictionem Vercellarum, de quodam Burgo faciendo, si placuerit sapientibus Vercell. inter locum Tronzani superioris et locum Tronzani inferioris circum Ecclesiam S. Martini ita quod Ecclesia sit in ipso loco.....* asserentes se esse concordes cum Dominis ipsorum locorum, et quod illi qui *habitant extra jurisdictionem volunt redire quando statuatur de dicto Burgo franco faciendo*: quapropter postulant, quod iste locus sit Burgus Franchus sicut et *Burgus Tridini et Burgus Plebis* (Gattinara) et quod habitantes in ipso Burgo gaudeant et potiantur libertate et immunitate et privilegio, quibus gaudent habitantes in Burgo Tridini et in Burgo Plebis; et quia forte *non habent comoditatem dictum Burgum constituendi in praesente,* supplicantur statuendum, ut ex nunc gaudeant libertate et immunitate prædictis, *et*

seguite coi loro feudatarii, e con molti, che per l'effetto delle guerre civili avevano traslocato altrove il loro domicilio, e sarebbero disposti a rientrare, ove venisse concessa la costituzione del Borgo, ed il Comune di Vercelli con suo decreto 15 dicembre 1256 dichiarò fin d'allora libero e franco il costruendo Borgo, con che vi si desse principio alla costruzione prima di ottobre di quell'anno, e dovesse portarsi a compimento entro i due anni successivi: fu inoltre statuito:

Che dovessero trasportarvi il loro domicilio tutti gli abitanti dei due Tronzani, nè più rimoversene senza permesso del Comune di Vercelli sotto pena di confisca d'ogni loro proprietà stabile, per quanto si estendeva il territorio del Borgo, a favore del Comune di esso.

Che non si ricevesse ad abitarvi alcuno di coloro già domiciliati in altri Borghi franchi.

Che si darebbe annualmente a quel Borgo un Podestà però eligendo dal Podestà e dalla Credenza di Vercelli.

Che in ordine agli antichi Signori, loro sarebbe proibito di fare alcuna nuova fortezza o casale attorno alle esistenti castella, lecito però ai medesimi il continuare a tenervi od il proprio domicilio in un colle loro famiglie ovvero agenti e cascinarii, *et insuper tenere ibi servientes tempore guerrae, qui non sint de praedicto loco, habita indi licentia et parabola a Potestate et Credencia Vercell.*, e fu ancora proibito alli stessi Signori lo avere alcuna casa rustica nel territorio del Borgo, se non se nel castello od in attiguità del medesimo.

A titolo poi di ricognizione verso il Comune di Vercelli fu statuito, che il nuovo Borgo provvederebbe in cadun anno ed in perpetuo alla festività di S. Michele *tunicam et clamidem cum penna clamidis, quae vestes possint reputari sufficientes uni ex tubatoribus Comunis Vercell.* (1).

ut ab eorum creditoribus minime conveniantur ad triennium..., asserentes se praedictum Burgum velle expensis propriis aedificare. Bis. I-195 retro.

(1) Al fol. 155 dello statuto stampato si fa cenno di quest'obbligo del Borgo di Tronzano soggiungendo *pro quo consuevit dare annuatim ibras decem papienses.*

Ma quanto alla chiesta moratoria di tre anni verso i proprii creditori, nulla fu pronunciato, attesa l'esorbitanza della domanda.

Per ultimo si dichiarò, che cesserebbe ogni accordato favore tuttavolta gli abitanti del nuovo Borgo si rendessero ribelli al Podestà e Comune Vercellese.

Ecco molte disposizioni secondarie, che fanno conoscere la necessità di questi successivi atti di costituzioni di Borghi franchi, ancorchè sussistesse la liberazione generale di tutti i luoghi dagli oneri rusticani verso il Comune di Vercelli proclamata nel 1243.

252. Vedemmo annunziata nel ricorso degli uomini di Tronzano una convenzione già seguita tra i medesimi ed i loro Signori, e sarà utile assai riferirne i patti inserti nello stesso ricorso, imperocchè ne risulta, non esservisi più fatto alcun cenno di obblighi feudali o servili, e da ciò si può conchiudere, che sebbene siansi fatte varie ripristinazioni di Borghi franchi per confermare la pace del 1254, mantenevasi però ferma l'abolizione generale di quegli oneri pronunciata nel 1243; per il che non fosse caso di convenire intorno ai relativi compensi, siccome già determinati per tutto lo Stato mercè l'arbitramento de' Consoli delle società, del quale si parlò ai numeri 234, 235 di questo capo.

Impertanto i signori de'due Tronzani, fra i quali noteremo Bonino Bazano per gli eredi di Pietro Bicchieri, e li Ugone e Pietro Dal Pozzo, concordarono con quegli abitanti i seguenti articoli:

1.° Si procuri la costruzione del Borgo franco e gli abitanti siano liberi come quelli di Trino e di Gattinara.

2.° Il Comune di Tronzano abbia due parti dei beni comunali, e la terza spetti ai consignori, i quali in un colle loro famiglie godano del pascolo e d'ogni altra ragione sulle anzidette due terze parti, come godranno gli altri terrieri.

3.° Sia lecito al Comune lo assegnare sulle sue due terze parti ai proprii abitatori *bubulconiam unam* (cioè un moggia).

pro celoria, et mediam pro manuali; in quale caso ne debba altresì assegnare alli stessi consignori in ragione di una bubulconia per caduna celoria ossia aratro: il rimanente poi di tali due terze parti debbasi conservare a beneficio del Comune, nè mutarsi od alienarsi.

4.° I consignori non possano venir obbligati ad abitare nel Borgo, ed abitandovi non debbano concorrere ad alcun onere del Comune, alla riserva però delle spese relative alla manutenzione del forno, del pozzo, di ponti e delle vie pubbliche, nelle quali spese concorreranno, ma a prorata di numero delle persone e non in ragione dei possedimenti.

5.° Lecito ai consignori di avere una casa rurale nel nuovo Borgo, ed i loro massari ivi abitanti godano di dette esenzioni e' diritti, non già gli affittavoli.

E di questa convenzione, sebbene non se ne accenni la data ma il solo rogito del notaio Genuario de Besclatio, ne fu dal Comune di Vercelli proclamata la perpetua osservanza con apposita deliberazione, la quale si trova registrata a c.te 138 dello statuto generale stampato.

1257. Borgo di Cavaglia'.

255. Il Durandi riportando il Diploma dell'Imperatore Arrigo — an 1014 — (1) nel quale incidentemente si parla di Aribaldo de *Cavaliaga* soggiunse « *questa è forse la più antica notizia, che incominciamo ad avere dell'ameno luogo di Cavaglià, il cui nome non comparisce prima del secolo decimo* ».

È verissimo non trovarsi citato in alcuna carta anteriore al secolo X, tuttavia si deve osservare, che l'Imperatore Ottone terzo nel suo diploma 1 9mbre 1000 ebbe ad annullare varie alienazioni fatte già dal Vescovo *Ingone* a pregiudicio della sua Chiesa Vercellese, e segnatamente « *quia Cabaliacam per cambium diabolicum ei abstulit* ».

(1) Dell'antica condizione del Vercellese, pag. 128.

Ora Ingone succedette ad Attone nel Vescovado, reggendolo sino all'anno 978, e sebbene il canonico Fileppi lo dica eletto nel 963, nondimeno io dubito, che la sua elezione abbiasi ad anticipare di qualche anno dacchè le ultime memorie di Attone giungono soltanto al 960 (1).

Sembrommi necessaria questa osservazione, perchè il cambio di Cavaglià attribuito al Vescovo Ingone dovette, a mio avviso, operarsi prima del 29 genuaio 963 (2) data di un diploma di Ottone 1.mo, col quale ebbe a donare al *Conte Ajmone* due corti nel Vercellese, confermandogli eziandio quelle di *Alice*, *Cavaglià*, Casanova e Roppolo, e di altri luoghi nel Contado di *Lomellina*: tale concessione venne poscia confermata ed ampliata da Ottone II a favore del Conte *Manfredo figlio del fu Conte Ajmone* con suo diploma del 22 ottobre 985 (3), nel quale sta pure accennato il luogo di *Cavaglià*.

Non faccia poi meraviglia se, appena quindici anni dopo, l'Imperatore Ottone III abbia rivocato a favore della Chiesa di Vercelli il cambio di *Cavaglià*, pel qual luogo aveva accordata conferma al Conte Manfredo; ciascuno ricorreva a parte, nè si tenevano registri di confronto; io credo però che detta revoca non ebbe alcun effetto, troppo lungo essendo il possesso acquistato dal Conte di Cavaglià, infatti non si trova più menzione alcuna d'esso borgo in tutti

(1) Avendo comunicata questa osservazione al dotto sig. canonico Barberis Archivista Eusebiano, egli ebbe la gentilezza di trasmettermi l'estratto d'un documento conservato in quell'archivio colle note cronologiche.

Berengarius et Adelbertus filio ejus Dei gratia regibus anno regni undecimo mense genuarius indicione quarta, Ecclesia Beati Christi et Confessoris Eusebii.... hubi nunc Dominus Ingo reverentissimus Episcopus preesse videtur etc.

Quindi secondo la mia previsione riesce ora accertato il Vescovado d'Ingone sin dal gennaio dell'anno volgare 961, cui corrispondono l'anno XI di Berengario e di Adalberto e la 4.a indizione.

(2) Bis. 1-50.

(3) Mon. Hist. Pat. Tom. I, col. 272.

gli altri diplomi ottenuti dai Vescovi di Vercelli; e giacchè riportammo le due concessioni 963 e 955 a favore del Conte *Aimone* e di suo figlio *Manfredo* ci sia lecito di osservare, ch' essi furono i veri antenati de' Conti di Cavaglià del secolo XIII; vedendo ripetuti gli stessi nomi nel medesimo casato (1) il quale professava di vivere *lege salica;* anzi vi si trova la ragione per cui uno di quei Conti per nome Guglielmo dicevasi de *Lomello* come in atto 29 aprile 1205 (2) atteso il dominio di varii paesi della Lomellina compresi negli anzidetti diplomi; perlocchè sono d' avviso, che i Conti di Lomello, i quali ebbero poi parte attiva per la città di Pavia nelle guerre Lombarde dei secoli XIII e XIV si debbano dire discendenti dal Conte Ajmone, di cui nel succitato diploma del 963; e così un ramo staccato dai Conti di Cavaglià e di Alice.

Dissi di Cavaglià e di Alice, perchè prendevano il titolo or dall'uno or dall'altro di quei Borghi ambi compresi nelle suddette concessioni: che anzi io dubito non poco, che il vero titolo del Contado fosse originariamente quello di Alice, imperocchè in un atto 8 marzo 1229 si legge *in curia Cabaliacae sive Alicis* (3) ma per Alice riprenderemo il discorso a suo luogo.

254. Da queste premesse appare, che i Conti di Cavaglià si tenevano come dipendenti unicamente dall'Impero, epperò tuttavolta il nostro Comune ebbe guerra o col Marchese di Monferrato o cogli Iporediesi, gli anzidetti Conti od almeno alcuno di essi parteggiava contro dei Vercellesi.

Tuttavia da un atto, che sto per riferire, ricaviamo, che uno di essi Conti si era già obbligato al fodro verso il nostro Comune sin dal secolo XII, imperocchè nel giorno 2

(1) Arch. Abb. S. Andrea presso il cav. Aprate 1169, 7 dicembre, *Domini Manfredi judicis et missi Regis comitis de Cavaliaga.*

1204, 2 maggio, *Dominus Ajmo comes de Cabaliaca* (Arch. civico).

(2) Arch. Conte Arborio, ed in atto di divisione fra i Conti di Cavaglià 15 marzo 1234 abbiamo *Ruffinus comes de Langusco.*

(3) Arch. Abb. S. Andrea presso il cav. Aprate.

maggio 1202 (1) fu stipulata una convenzione col *Conte Ajmone di Cavaglià*, per la quale il medesimo fece ampia liberazione ai Vercellesi *de omnibus promissionibus seu pactis, quae usque ad hunc diem sibi fecissent pro castris et locis suis per guerram et sine guerra, et insuper de omnibus expensis et damnis.... usque ad hunc diem.... contra Comune Vercellarum... remisit ei.... omnia fodra, quae debebat dare Comuni Vercell. usque ad hunc diem.*

Tralasciando i tempi intermedii e portandosi alla guerra incominciata nel 1243 tra il Comune ed i fuorusciti ghibellini capitanati da Pietrò Bicchieri noi troviamo compresi nel bando contro di esso pronunciato il 13 maggio 1246 (2) anche i Conti di Cavaglià *Ubertus Coarasa et filii de Cabaliaca, et Ubertus de castro de Cabaliaca et fratres ejus et filii Domini Averiae et Petrus comes de Castronovo et Philipponus ejus filius et comes Jorgius de Cabaliaca Ubertotus de Lomello* e nel successivo statuto.... aprile 1247 (3) proibente sotto gravi pene l'esportazione delle vettovaglie ai luoghi occupati dal nemico, si cita specialmente *Cavaglià* ed il *Castelnuovo*, che era stato costrutto da un ramo di quel casato.

Dall'anzidetto bando si riconosce, che i Conti di Cavaglià erano considerati tutti quali cittadini di Vercelli e soggetti alla giurisdizione del Comune. Riammessi però i fuorusciti nel 1248 presero questi il sopravento come si narrò al capo 4, libro 2.°, ed esigliarono gli Avogadri e con essi la parte Guelfa, sicchè ricominciarono in altro senso le ostilità terminate poi colla pace del 1254; in quest'ultima guerra per altro non tutti i Conti di Cavaglià parteggiarono pei Ghibellini, ciò potendosi dedurre da alcuni atti del 1257, nei quali il Comune fece porre il Conte Roberto de Arveria in possesso di varii beni spettanti alli Conti Pietro e Filippone

(1) Arch. civ. Acquisti 1-51.
(2) Stat. ant. pag. 89 retro.
(3) Ivi pag. 93 retro.

padre e figlio de Castronovo per lire 80 aggiudicategli in compenso di 112 pecore compresa una capra da questi ultimi esportate a danno del primo *durante la guerra*.

Nè il Conte Pietro volle mai sottomettersi al Comune, talchè soltanto dopo la morte del medesimo ed a mediazione del Vescovo Martino Avogadro si pervenne a concertare una transazione col figlio Conte Filippone nell'anno 1266 con un atto 21 febbraio (1), per la quale esso Conte fu assolto da ogni suo debito verso il Comune per fodri e banni anteriori, e venne restituito ai diritti ed obblighi di cittadino Vercellese, cui il medesimo dichiarò essere già dapprima tanto esso che il padre sottoposti sottomettendovisi di bel nuovo anche pei suoi eredi. Per contro il Comune lo privilegiò dell'esenzione dal fodro per anni X quanto ai beni proprii e per anni sette rispetto a quegli uomini non ancora dipendenti dal Comune, i quali si recassero ad abitare nelle terre di esso Conte Filippone e per maggior compenso dei danni inferti a lui ed a suo padre e per i beni loro confiscati e ceduti in paga ad altri gli promise il Comune lire 1500 a pagarsi in tre rate: ciò stante lo stesso Conte rinunciò ad ogni dritto verso del Comune per lire dodici mila, cui era stato condannato dagli arbitri di Pavia: la quale ultima disposizione ci dà a conoscere, che si era continuato ad agire ostilmente contro quel ramo dei Conti di Cavaglià malgrado la pace generale pronunciata da quegli arbitri nel gennaio 1254.

255. Frattanto e fin dall'anno 1257 il Comune di Vercelli aveva costituito il luogo di Cavaglià a Borgo franco, e la deliberazione relativa porta la data del nove gennaio, ma non si trova più in archivio, dimodochè siamo ridotti a quelle spiegazioni che furono registrate nello statuto stampato al foglio 135 retro, le quali certamente appartengono a quell'epoca.

Vi si statuisce in primo luogo, che si abbiano ad osservare

(1) Arch. civico pergam.

tutte le franchigie accordate al Borgo di Cavaglià col citato instrumento 9 gennaio 1257.

Si prescrive inoltre, che i Conti di Cavaglià ed il Priore di S. Vincenzo (1) non potessero avere in quel Borgo se non quelle case, che loro furono a ciascuno assegnate, nelle quali però loro fosse lecito o di abitare o di tenervi famigliari, a patto di concorrere in tutte le spese del Comune di Cavaglià, *exceptis bannis composturarum et damnorum datorum*; e per accertare vieppiù questa disposizione si registrarono i nomi di detti Conti, a ciascuno dei quali era stata assegnata una casa rustica, non vedendosi però nell' elenco i nomi di detti Conti Pietro e Filippone *de Castronovo*, tutt'ora riluttanti, il che prova la data di questo statuto per certo anteriore alla transazione del 1266.

Fu pure statuito, che si avessero a mantenere ferme le sentenze già date, o che verrebbero date dal Podestà del Borgo Bartolomeo de Serra tra i Conti od il Priore anzidetto e gli abitatori in fatto di fitti o prestazioni e canoni perpetui o temporarii, e che ciascuna persona, compresi i Conti e le Chiese, cui fosse stata assegnata una casa nel Borgo, dovrebbe pagare la sua parte del prezzo dei terreni occupati per le fosse, spalti, piazze e vie di recente costrutte tanto nel Borgo come fuori di esso *in ragione di lire 28 pp.* per moggia a favore del precedente proprietario laico od ecclesiastico: lo che non eseguendosi prontamente secondo la misura, che già se ne era fatta da Giacomo Faxolino Notaio, il debitore sarebbe tenuto a pagarne al proprietario il fitto dal giorno della costruzione del Borgo alla *rata del dieci per cento (denariorum duorum pro libra pro mense)* nello stesso modo dovsse seguire il pagamento per le terre occupate dalle case secondo le risultanze di detta misura.

Per ultimo fu dichiarato, che i cittadini di Vercelli, cui

(1) Questo Priorato era una dipendenza dell'Abbazia di S. Begnigno di Fruttuaria come risulta da atto 3 9.mbre 1268. — Arch. del Osp. Maggiore di Vercelli.

erano state assegnate case in quel Borgo, sarebbero tattati, come erasi prescritto pel Borgo di Gattinara.

Trovasi pure registrato a carte 144 retro dello stesso statuto stampato d'obbligo imposto al Borgo di Cavaglià in detto atto del 1207 di pagare annue lire X pavesi *in auxilium tenendi equos praeconibus et tubatoribus Comunis Vercellarum.*

256. Abbiamo veduto, che il Conte Filippone appoggiato dai Pavesi aveva ottenuto dal Comune nel 1266 un onorevole accordo; era però necessario di concordarsi prima col Borgo di Cavaglià per le case o terre occupate e simili; epperò sull' annuenza prestata dalla Credenza di Vercelli fattosi compromesso nel Vescovo Martino, il medesimo col consiglio di Guglielmo Avogadro Podestà dei paratici, e di Guidotto de Rodobbio Podestà della società di S. Maria pronunciò il suo laudo addì 10 febbraio 1266 (1).

1.° Abbia il Conte le terre, possessioni, case e diritti che aveva suo padre *ante constructionem Burgi Cabaliacae, et eo modo remanente Burgo in sua franchitate, et salva franchitate ipsius Burgi.*

2.° Abbia pure le terre di suo diritto *extra Burgum*, salve quelle date in paga dal Comune di Vercelli.

3.° Sia compensato della superficie occupatagli per le fosse, piazze, vie e case con altrettanto terreno da assegnarsi vicino al Borgo, con che continui a tenersi dai particolari sotto lo stabilito canone.

(1) Bis. III-162.

1258. Borgo di Peronasca *oltre Sesia.*

257. A carte 158 dello statuto stampato troviamo tre capitoli relativi al Borgo franco di Peronasca, nell'ultimo dei quali furono confermate in perpetuo le libertà e concessioni fatte dalla Credenza agli abitatori di detto Borgo sì, e come risultavano dai relativi instrumenti ricevuti *dal Notaio Ulrico de Marco;* con dichiarazione però, che si intendesse conservato e per nulla diminuito ogni dritto dei già Signori di Peronasca verso il Comune uomini e territorio di Bolgaro (Borgo Vercelli) *in pascuis curte et honoranciis et Comunibus sicut habere consueverant ante constructionem dicti Burgi* (di Peronasca).

Riportando in nota (1) gli altri due capitoli dirò non aver potuto farmi alcun plausibile concetto della prima disposizione, che mandò *restituire* ai Signori staja 4 per manso: col nome di manso a quell'epoca veniva un quantitativo di

(1) Statutum est, quod qui habet terram vel aliquam possessionem in loco et territorio Peronaschæ *infra* confinia ordinata per homines ipsius loci, teneatur *restituere pro rata ad rationem stariorum quatuor terrae pro quolibet manso* illis Dominis quorum est terra, quæ est in Burgo Perronaschæ et extra Burgum assignata hominibus ipsius loci et livrata tam pro sedminibus, viis, stratis, fossatis et crestis fossatorum, quam pro faciendis clausuris seu vineis ad utilitatem et voluntatem hominum et Dominorum in dicto Burgo habitantium; sedimina habitata seu qui ea habitaverit *libras tres papienses pro quolibet modio hinc ad Kal. martii* dare eis teneatur vel similem terram in laude bonorum hominum qualis diceretur esse illa quae esset livrata prædictis: ita ut nulla restitucio fiat Dominis qui habent sedimina et clausuras in loco et extra locum de ea quantitate, qua ascendit sedimen et clausura eis datum et data.

Item statutum est quod Domini, qui habent terras in dicto loco et extra locum datas et livratas prædictis et hominibus pro sedminibus et aliis occasionibus in præcedenti capitulo determinatis debeant de eis facere *donationem aut venditionem, secundum quod melius videbitur hominibus ejusdem loci,* et secundum quod dictum fuerit per unum judicem (avvocato) Vercellensem per Potestatem electum.

30 moggia di terreno, e sotto questo aspetto li staja 4 corrisponderebbero ad 1/60; talvolta però dicevasi manso genericamente un fabbricato rurale con una tal quale dotazione di terre, ma anche in questo senso non si comprende la prescritta restituzione di quattro staja per compenso di ineguali occupazioni nella formazione del Borgo ed accessorii: quanto alla seconda parte del capitolo, vuolsi primieramente rettificare un errore di stampa laddove dice *lib. 3 pro quolibet modio*, poichè certamente vi fu nell'originale *pro quolibet stario* e così lire 24 per moggio, per approssimazione a quanto nello stesso anno venne fissato per Cavaglià in lire 28 per moggio: ciò fatto sembra che pel terreno occupato per le case si dichiarasse facoltativo o di pagarne la superficie a detta rata, ovvero di compensare il proprietario con altra terra, che fosse d'egnale bontà.

Singolare poi io diceva l'ultima disposizione *facere donationem aut venditionem*, come meglio gradiva al nuovo possessore: e per trovarle un senso, uopo è tradurre la parola *donationem* in enfiteusi perpetua, per il che fosse in libertà del possessore di richiedere o la vendita assoluta pagando il prezzo determinato, ovvero l'investitura perpetua mediante il canone definiendo dal delegato del Podestà.

238. Ma se l'archivio Municipale non ci ha conservato gli atti rogati *dal Notaio Ulrico de Marco* citati nello statuto stampato, un estratto però di uno d'essi ricevuto dallo stesso Notaio addì 8 marzo 1258 esiste tutt'ora autentico nell'archivio dell'Ospedale Maggiore di Vercelli, nel quale la Credenza stabilì i confini territoriali di quel Borgo (1) essendosi

(1) A straelta quæ est inter *Gameram et Perronascam* usque ad Molendinum de Cantono et ab ipso Molendino eundo inferius sicut distringetur a Gamerra usque ad cascinam Henrici de *Turriono* et ab ipsa cascina ad *castellacium Casae Dei*, et ab ipso castellacio eundo per ripam lacus, quod est prope cascinam Julii de Guiscardo et fratris, usque in acquam de tresetis et eundo usque ad *S. Mariam de Vinzalio* et specialiter curtis S. Mauritii super ipsam acquam et ab ipsa ecclesia sicut tenet ripa lacus et cum vineis S. Mariæ de Vinzalio usque ad

nello stesso atto statuito 1.° che i signori non potessero dare a lavorare le loro terre poste in quei confini salvo agli abitanti in Peronasca, lecito però ad essi proprietarii il far valere ad economia le loro terre come era concesso ai signori di Gattinara.

2.° Che per le terre date in enfiteusi con documenti dovessero osservarsi i relativi contratti, per le altre poi tenute dai già rustici senza documento fosse dovuto il solo terzo dei frutti a favore del signore delle medesime.

1261. Borgo nuovo di Dora *ovvero* Uliaco.

259. Del luogo denominato *Uliaco* una prima menzione si trova in atto 5 *Kal. marcias indict. XI anno 2 Imperii Ottonis III* (an 997 nell'arch. Eusebiano) contenente una permuta tra il Vescovo di Vercelli Adelberto (1) ed i fratelli Riccardo ed Attone *de loco Uliaco*, ai quali il Vescovo cedette due pezzi di terreno *in praedicto loco et fundo Uliaco jacet prope iam dicto castro Uliaco*, e ricevette in compenso alcuni stabili *in loco et fundo Clivoli et in Cisiliano.*

Uliaco vedesi pure compreso fra i luoghi concessi o restituiti alla chiesa di S. Eusebio nel diploma di Ottone III *nonis maii* 999.

Doveva però quel luogo spettare più particolarmente ai canonici di S. Eusebio, imperocchè nel necrologio del Vescovo Anselmo (il quale resse questa diocesi fra li anni 1122 e 1152) si legge; *multa ornamenta huic ecclesiae* (*S. Eusebii*) *reliquit atque quidquid injuste possidere videbatur in Uliaco canonicis S. Eusebii, quorum jus erat, totaliter restituit*: e lo stesso Uliaco trovasi pure indicato fra le varie proprietà di

Rugiam Novaresiam et ab ipsa revertendo in prædictam straetiam usque in confinia *Casalini*; salvo et reservato hominibus Peronaschæ omni alio jure eis competente in terris existentibus ultra prædictis confiniis exceptis terri Georgii Porca ubicumque ipsas habeat.

(1) Da aggiungersi il Vescovo Adelberto alla serie annessa al Sinodo 1749.

detto Capitolo Eusebiano assunte sotto la protezione della S. Sede da Papa Lucio con sua Bolla 16 gennaio 1182 (1).

La posizione di Uliaco doveva essere ben vicina alla Dorá se, come vedremo, lo stesso luogo venne costituito a Borgo franco sotto nome di *Borgonuovo di Dora*: tuttavia per meglio determinarne la località si richiesero informazioni all'erudito sig. sacerdote D. Natale Martinetti di Cigliano, il quale, vedendo conservato il nome di *Uliac* ad una regione posta al nord di Villaregia, non dubitò di assegnarla come sede altre volte di quell'antico luogo ora scomparso, ed ebbe anzi la compiacenza di delineare una carta geografica indicante gli antichi nomi ed i nuovi di casali e castelli compresi tra la Dora, Cavaglià, Santhià, Livorno e Crescentino con alcuni schiarimenti, fra i quali viene in acconcio riferire i seguenti due articoli:

« *Uliaco* era altre volte un villaggio posto dove la collina » forma un seno. Pare molto antico poichè il suo nome » viene da vocaboli celti *Ulia-com* cioè pago del seno o » pago della guardia: in esso dicesi essersi trovata qualche » moneta Romana. Aveva nel Medio Evo un castello sopra » la collina del quale sonovi ancora i rimasugli.

« *Borgat* è un campo quadrilungo posto lungo l'alta costa, » che sovrasta alla Dora circondato da alti argini, che » pajono collinette, ora coperto di grosse piante di quercia » e difeso da una larga fossa: uno di questi argini fu disfatto e vi si trovarono pezzi di muro e varii oggetti, per » il che sembra che fosse un accampamento militare per di» fendere il territorio Vercellese, tanto più che una regione » campestre poco distante porta il nome di cittadella: io » credo dunque, che questo *Borgat* sia proprio il *Borgo* » *di Dora* fabbricato dal Municipio Vercellese contro le ag» gressioni degli uomini del Canavese ».

Lo stesso Borgat è poi segnato in detta carta geografica fra mezzo a *Villaregia ed alla Rocca di Cigliano* sulla costa più elevata verso Dora.

(1) Arch. Eusebiano.

Era dovere di gratitudine il riferire queste informazioni altrettanto esatte quanto erudite, ed il lettore le riconoscerà molto concordanti con quelle poche notizie, che potrò aggiungere all'appoggio dei documenti.

260. L'atto di creazione del Borgo franco di Dora non esiste più nell' archivio civico, ma la sua data 21 maggio 1261 a rogito del Notaio Enrico de Rajnerio ci venne conservata dallo statuto stampato a carte 140, vedendo poi registrate a carte 143 alcune deliberazioni relative ma assai posteriori.

Nel primo cenno si prescrive al Podestà di fare costrurre entro un anno *Burgum novum Duriae, et manutenere Comune et homines dicti Burgi novi Duriae, quod fieri et construi debet ex hominibus de Uliaco et aliunde, et omnes qui in dicto Burgo habitaverint, undecumque venient, sint in eadem franchitatione immunitate et libertate.... sicut gaudent et utuntur Comune et homines Tridini.* Ingiungendosi inoltre la perpetua osservanza di tutte le concessioni contenute nel suddetto atto 21 maggio 1261.

261. Convien dire, che queste disposizioni non abbiano avuto il pieno effetto propostosi dalla Credenza, imperocchè quelle registrate al fol. 143 retro (assai posteriori portando la data del 17 luglio 1306) dànno a conoscere, che il Borgo nuovo era ben poco abitato, anzi pare vi si fosse restituito il nome di *Uliaco.*

Ivi si statuì, che tutti coloro, cui erano state assegnate case in quel Borgo ed i loro eredi dovessero recarsi ad abitarvi stabilmente, e ciò entro quattro mesi a pena di decadenza dai loro diritti a pro' degli abitanti, ai quali i padroni del terreno, entrostante ai fossati, dovrebbero venderlo a prezzo non maggiore di lire due per cadun staio; che in nessun modo le case ed i terreni compresi in quel territorio potessero vendersi od aggiudicarsi a persone, che colà non abitassero o non vi recassero la loro stabile dimora, eccettuati soltanto i cittadini di Vercelli, e per ultimo si decretò che *propter pubblicam utilitatem, et ad hoc ut dictus*

Burgus possit et valeat reaedificari ad bonum statum Comunis non verrebbe aumentato per cinque anni l'estimo catastrale di detto Borgo ascendente a lire 14 pavesi.

Questa disposizione dà a conoscere quanto derelitto fosse in allora quel Borgo, il cui estimo giungeva a sole lire 14 nell'anno 1306, mentre quello pel Borgo di Piverone era nel 1298 quotato a lire 400.

Un ultimo documento 30 novembre 1307 (1) nel mentre accerta il ripristinamento del nome *Uliaco* al Borgo di cui si tratta, conferma pure le osservazioni del sig. D. Martinetti in ordine alla sua vicinanza a *Villaregia* poichè contiene varie deposizioni di testimonii per la ricognizione di beni feudali verso il Vescovo posti in confine di quei territorii.

1269. Borgo di Balzola.

262. Anche il luogo di Balzola antichissimo, e già nominato nel Diploma di Ottone III 1 novembre 1000, ebbe la sua erezione a Borgo franco, e la notizia ci fu conservata dall'Archivio dell'Ospedale di Vercelli in atto 22 xmbre 1269, ind.e XIII rogato Tommaso de Meleto, mentre niuna menzione se ne fa nello statuto stampato, e nessuna carta ne esiste nell'Archivio Municipale.

Leggesi in quel documento « Cum ordinatum fuisset per » Dominum Petrum de Badarello Vicarium Domini Napol. De » la Turre Potestatis Vercell. de voluntate et Consilio Cre- » dentiæ ejusdem, quod *Burgus Balzolae francus fieret et* » *immunitatem haberet sicut Burgus Tridini*, et multa alia » firmata et ordinata fuissent, ut continetur in quodam » Consilio Credenciæ... *currente praedicta incarnatione die* » *Mercurii XIII mensis 9mbris*, et ad hedificandum et co- » struendum ipsum Burgum electus fuisset Philippus de » Montonario, et Ajcardus Manua pro suprastanti ad

(1) Arch. civico fra le pergamene.

» assignandum et determinandum, et sedimina ipsius Burgi
» danda et livranda hominibus Balzolæ et aliis hominibus vo-
» lentibus ibi venire ad habitandum: ipse Philippus pro Co-
» muni Vercell. assignavit Vercellino Testoni sedimen unum,
» quod est quartaronorum sex vel circa, cui coheret etc. ».

Riferita poscia questa assegnazione di casa alla Credenza di Vercelli in sua adunanza del 27 gennaio 1270, la medesima la confermò *ita quod ipse Vercellonus et sui successores praedictum sedimen habeant, teneant et possideant de coetero in perpetuum dando et solvendo ficta seu emendo terram ipsius sediminis faciendo, et sustinendo onera secundum quod ordinatum est in instrumento franchitationis factum per Bertolinum de Ottino Notarium.*

Adunque l'atto di costituzione del Borgo franco di Balzola fu in data 15 novembre 1269 assimilandolo a quello di Trino, colle consuete facoltà agli assegnatarii delle case o di pagare l'annualità o di comprare il terreno al prezzo colà determinato, concorrendo di poi a tutti gli oneri del Comune.

Impariamo inoltre, che venivano dalla Credenza eletti dei soprastanti per la costruzione del Borgo e dei fossati, spalti e porte e per l'assegnazione delle case, la quale però abbisognava poi dell'approvazione definitiva della Credenza.

1270. Borgo d'Alice.

265. Nell'anno 1270 addì 17 marzo (1) gli uomini di *Alice, Meolo, Arelio, Erbario e Clivolo* fecero ricorso alla Credenza di Vercelli per la fondazione d'un Borgo franco, in cui potessero riunirsi tutti gli abitanti in detti luoghi vicinissimi, richiedendo gli stessi privilegii accordati al Borgo franco di Trino; ed inoltre che la formazione dei fossati e spaldi fosse a carico del Comune Vercellese, venisse proibita l'ulteriore abitazione in detti luoghi, salvo unicamente per gli antichi signori dei medesimi, si concedesse al nuovo

(1) Bis. I-425 retro.

Borgo il mercato nel giorno di giovedì, e si accordasse ai petenti una moratoria sino al 1 ottobre allora prossimo per pagare i loro debiti, ad effetto di meglio potere soddisfare alle spese di erezione del Borgo.

Annuì a queste domande la Credenza coll'obbligo perpetuo al nuovo Borgo di dare annualmente al Comune di Vercelli *Balestras duas de duobus pedibus* (1) *de Stambuco valentes lib. X.*

Maggiori spiegazioni si trovano a carte 158 retro e seguenti dello statuto stampato: ivi si confermano in perpetuo le libertà concesse al Comune ed uomini, che già appartennero a detti cinque luoghi, ed a quegli altri, che si recassero ad abitare *in loco Alicis de novo constructo et assignato in territorio inter Alicem et Clivolum*, colle stesse immunità e privilegii del Borgo franco di Trino.

Vediamo quì ubicata la località scielta pel nuovo Borgo e la conservazione del nome di *Alice*, posciachè l'antico doveva rimanere disabitato, per la qual cosa si riconosce quanto inetta sia la denominazione di *Borgo d'Ale* ora assunta da quel Comune quasi che, dicendosi *Borgo d'Alice*, dovesse credersi qual sobborgo e dipendenza di Alice, quando invece accennerebbe anzi a titolo superiore di *Borgo franco* ottenuto nella sua fondazione.

Gli altri capitoli inserti nello statuto stampato confermano le concessioni, di cui nella sovra narrata domanda, compresa l'assegnazione del mercato settimanale nel giorno di giovedì, stabiliscono la proprietà delle case negli abitanti, ed in libero allodio poichè il Borgo fu costrutto in terreno vergine, dichiarano a loro uso comune i beni e pascoli comunitativi di detti antichi luoghi, permettono l'uso e la traduzione delle acque dalla parte superiore di Areglio, proibiscono l'ulteriore abitazione d'essi luoghi antichi salvo per parte dei loro Signori, dispongono, a che tutte le terre vengano coltivate dagli abitatori del Borgo sotto i fitti consueti, e permettono

(1) Vedasi la nota a pag. 158 di questo volume.

ai medesimi di trasportare dalle antiche abitazioni le tegole, le travi ed altri legnami tuttochè affissi al suolo, salvo si trattasse di case di speciale spettanza dei Signori, e per ultimo, ripetendo l'obbligo annuale delle due balestre del valore di lire 5 pp. caduna, prescrivono, che si debbano presentare realmente, e non possa sostuirsene il valore.

264. Se volessimo ricercare l'antichità di detti cinque luoghi potremmo citare per Erbario e Meolo il diploma di Ottone 7 maggio 999. Se poi indaghiamo quali fossero i Signori dei luoghi stessi; quanto ad *Erbario* noi troviamo la sottomissione al Comune di Vercelli dei signori Corrado e Pietro Carlevario *de Erbario* 22 maggio 1191 (1) per *Meolo* lo vediamo ancora compreso fra i possedimenti dei Conti di Biandrate, cui i medesimi s'inibirono l'alienazione senza il reciproco consenso in un patto di famiglia dell'anno 1211 (2). Per *Alice* vuolsi richiamare al lettore quanto si scrisse all'articolo *Cavaglià* dipendendo da quei Conti, se non integralmente almeno in concorso colla famiglia Debondonis.

In fatto poi di giurisdizione superiore fu la medesima contesa tra il Comune di Vercelli e quello d'Ivrea, ma nel trattato 23 maggio 1202 (3) gli Iporediesi cedettero ogni loro ragione al nostro Comune *ut liceat et de coetero quandocumque et quantumcumque voluerit libere habere et percipere in Alice, in Logiis, in Meolo, in Arelio, et Erbario et Clivolo fodra, hostalicias, rodias et carigia, et omnia alia quae ad honorem et dixtrictum pertinent, quiete sine aliqua contradictione.*

265. Diceva per Alice, che una parte degli abitanti era ligia del casato de Bondonis, dal quale io credo ne sia passato il feudo nell'Abbazia di S. Andrea di Vercelli, che già vedemmo al N.° 107 di questo libro imporvi il fodro nell'anno 1238.

(1) Arch. civico Patti 167.
(2) Bis. 1-226.
(3) Arch. civ. Acquisti fol. 99.

Per la partecipanza di questo corpo morale insorsero gravi incagli nell'anno 1270 e seguenti alla formazione del nuovo Borgo d'Alice, che se non valsero ad impedirla furono causa, per cui non fu distrutto l'antico luogo e castello di Alice: i documenti relativi alla controversia esistevano nell'archivio di S. Andrea e per buona sorte ho potuto prenderne cognizione dal Registro mastro di quell'archivio (1) in cui si conservò almeno un'accurata analisi di tanti documenti in gran parte smarriti, per il che mi trovo in grado di accennare in nota (2) gli atti relativi all'opposizione

(1) Esiste ora nell'arch. della Curia Arcivescovile.

(2) 1270 13-24-28 madii (fol. 560 di detto Registro) Monitiones 1ª, 2ª, et 3ª factae per Dominum Rainerium electum Vercell. Domino Potestati ac Comuni hujus civitatis sub excomunicationis pœna *ne compelleret homines Alicis*, Vevroni et Lentæ *ire ad habitandum in quosdam novos Burgos* construendos per ipsum Comune in territoriis dictorum locorum *nec etiam ædificarent dictos Burgos* in præjudicium immunitatis ecclesiasticæ et jurisdictionis quam habebaut *Abbatia S. Andreæ in Alice* et Capitulum S. Eusebii in Lenta — Fr. Michael de Fulcherio Notarius et Canonicus S. Andreæ Vercell.

1270 14 madii. Protestatio facta per septuaginta homines Alicis, *qui sunt homines S. Andreæ, quod Burgum* ordinatum per homines Vercell. in confinibus Erbarii, Clivoli, Alicis et Arelii *eis non placebat....* nec in ipso volebant ire ad habitandum, nisi voluntate Domini Abbatis et Canonicorum S. Andreæ, *quia habebant bonum Dominum* et bonos Dominos nec volebant ipsos derelinquere — Jacobus de Salasco Notarius.

1270 18 maggio. Pubblicazione nella chiesa d'Alice del decreto del Vescovo, con cui si dichiarava incorrere nella scomunica *omnes illos homines Abbatiæ S. Andreæ, qui ivissent ad habitandum vel auxilium præstandum in ædificatione novi Burgi decreti per Comune Vercellarum.*

1270 15 giugno (pag. 561). Convocato della Credenza di Alice, la quale sulla proposta fattale se le piacesse la costruzione del nuovo Borgo, come era stato prescritto dai Vercellesi, rispose di aderirvi purchè vi conseutisse il sig. Filippo Avogadro, e purchè l'Abbazia di S. Andrea e gli altri consignori dismettessero i beni comunali e

fatta dall'Abbazia all'erezione del nuovo Borgo decretata il 17 marzo 1270.

266. Io non so se debba attribuirsi a questa speciale controversia la determinazione presa di poi dalla Credenza, che nessuno verrebbe costretto a lasciare l'antico suo domicilio per recarsi ad abitare nei nuovi Borghi franchi; determinazione di cui ignorasi bensì la data, ma che fu certamente anteriore all'anno 1298; imperocchè addì 25 febbraio d'esso anno (1) i Consoli del nuovo Borgo d'Alice fecero ricorso alla Credenza lagnandosi, che non ostante la proibizione primitiva fatta dal Comune agli abitanti del Borgo di ritornare ai luoghi, da' quali era stato formato, pure molti erano ritornati ad abitare *in Alice* a pretesto d'uno statuto in *derogationem et diminutionem privilegiorum et immunitatum concessarum dicto Burgo continens, quod quilibet posset ire ad habitandum ad alium locum vel villam*

pascoli a beneficio degli uomini d'Alice per goderne secondo il consueto.

1270 12 luglio. L'Arcidiacono ed il Capitolo Eusebiano sull'instanza dell'Abbazia di S. Andrea dichiarano scomunicati tutti coloro, *qui iverint habitare ad Burgum construi inceptum in territorio jurisdictionis prædictæ ecclesiæ S. Andreæ, aut auxilium consilium et favorem præstiterint ad illum construendum.*

1273 15 marzo (pag. 563). Precetto del Rever. Vicedomino Arcivescovo Acquense e legato Apostolico fatto alla Credenza di Vercelli a dovero annullare gli statuti decretati in pregiudicio dell'Abbazia di S. Andrea proibenti agli uomini della medesima il continuare la loro abitazione in Alice: di questo precetto fu rinnovata ancora la terza intimazione addì 29 gennaio 1274.

Per ultimo trovasi registrato un Breve di Papa Gregorio *Dat. Lugduni die nono Augusti* 1274, col quale si manda al Canonico di Vercelli Ruffino de Albano di dare esecuzione a detto precetto dell'Arcivescovo Acquense anche per mezzo delle censure, commettendo ad un tempo il Papa al Vescovo d'Ivrea di prendere cognizione e risolvere ogni controversia relativa al fatto del nuovo Borgo di Alice.

(1) Bis. I-426 retro.

dixtrictus Vercellarum, non obstante aliquo statuto concesso alicui Burgo per Comune Vercell. (1), supplicarono quindi la Credenza ad assolvere quel Borgo in tutto od in parte dal canone delle due balestre fattosi troppo grave per la diminuzione di registro prodotta dall'emigrazione degli abitanti; e la Credenza ridusse alla metà quel canone: abbenchè nello statuto stampato a carte 155 si trovi ancora registrato per intiero.

267. Se l'antico Alice per le opposizioni fatte a tempo dall'Abbazia di S. Andrea si è conservato e rifornito di abitatori; non così avvenne degli altri luoghi di Meolo, Erbario, Clivolo ed Areglio; bensì per quest'ultimo la Credenza, dopo revocato con detta disposizione generale il privilegio dapprima concesso al Borgo d'Alice, procurò che venisse nuovamente abitato esso luogo d'Areglio, come c'insegna lo statuto *quod locus et terra Arelii habitetur* inserto a carte 154 dello statuto stampato, ed ancora in data 12 marzo 1340 (ivi pag. 146 retro) limitò perpetuamente a lire 20 pp. il suo concorso per ogni specie di tributo, ma non riescì nell'intento, imperocchè si andò col tempo distruendo affatto, e ne rimane soltanto una chiesetta detta *la Madonna d'Arei* situata in amena posizione sur uno dei colli, che chiudono al sud-ovest il lago di Viverone, ove si celebra ancora un'annuale festa campereccia.

1270. Borgo di Azeglio.

268. Il luogo d'Azeglio trovasi pur esso nominato fra quelli, la di cui giurisdizione superiore fu concessa da Ottone III nell'anno 999 al Vescovo di Vercelli, nondimeno nel secolo XIII, del quale trattiamo, il castello, il luogo, la giurisdizione e le onoranze sul territorio intero, oltre a gran parte delle terre, erano posseduti per una metà da

(1) Questa deliberazione si legge più ampiamente estesa a carte 152 retro dello stat. stampato.

Garibaldo d'Azeglio, e per l'altra metà da *Pietro Bicchieri*, il quale nel consegnamento del 1240 dichiarò averne fatto acquisto dopo il 1200 (1).

Quanto alla metà spettante al Garibaldo d'Azeglio, il nostro Comune si procurò una limitata supremazia con apposita convenzione 15 luglio 1228 (2), nella quale esso Garibaldo e suo figlio Robaldino vennero accettati come cittadini di Vercelli, coll'obbligo di consegnare occorrendo ben munita la loro parte del castello, e di fare coi loro dipendenti la guerra per conto dei Vercellesi, ma col patto, che resterebbe salva ad essi Signori d'Azeglio la giurisdizione sovra i proprii sudditi, e solo competerebbe al Comune la giurisdizione sugli estranei pel caso di malefizio commesso nella suddetta porzione di castello e luogo d'Azeglio; ed a patto altresì, che li medesimi Signori sarebbero esenti dal fodro verso il Comune per X anni, e di poi vi concorrerebbero unicamente per un estimo fisso di lire cento.

L'altra metà spettando, come dissi, a Pietro Bicchieri cittadino di Vercelli, cadeva per se stessa sotto l'alta supremazia del Comune, salvi i diritti soliti esercitarsi dai militi Vercellesi nei propri feudi.

Tutte queste ragioni si riunirono poscia verso il 1254 in Ugoccione di Azeglio siccome marito di Agnese una delle sette figlie del defunto Pietro Bicchieri, la quale rimasta vedova, era ancora vivente nell' anno 1294 ed abitava in Vercelli sotto la parocchia di S. Giuliano nel palazzo del casato Bicchieri.

269. Non occorre ripetere, che il luogo d'Azeglio dovette necessariamente cadere in bando del Comune, siccome occupato dal suo Signore Pietro Bicchieri in tempo delle guerre vigenti con esso. Dopo però le paci seguite e la morte del medesimo, ritornò ai cenni dei Vercellesi, e nell'anno 1270

(1) Questo consegnamento esiste in archivio civico per copia in data 30 gennaio 1340 collocata nel relativo mazzo delle pergamene.

(2) Bis. II-300.

in adunanza della Credenza 4 marzo (1) troviamo aperta la discussione *super eo, quod dixit Johannes de Marcho capitaneus castri Azelii, quod non potest bene custodire per XL servientes, quia murus habet plura foramina et fenestrae, et est murus debilis, et rustici minantur*; fu quindi accordata al Vicario del Podestà coi Rettori delle società ampia facoltà di provvedervi come meglio avrebbero creduto.

Egli è a credere, che i delegati nella visita sul luogo abbiano riconosciuto così rovinoso quel castello, che più non convenisse fare nuove spese, per altra parte la villa trovavasi nel piano al di quà del Rivo Tina e così in sito mal sano: fattane relazione in consiglio il 21 maggio seguente venne commesso a quattro Credenzieri di proporre la località migliore per la costruzione del nuovo Borgo, scielto di poi sul monticello al di là della Tina, che sta a cavaliere del lago; per la qual cosa in successiva adunanza 3 luglio d'esso anno 1270 (2) un assessore del Podestà richiese il consiglio a deliberare *super facto Burgi Azelii construendi citra Tinam ibi, ubi designatum ipsum Burgum fieret debere*, ed il Consiglio approvò pienamente il parere esposto dal Podestà dei paratici signor Filippo Avogadro del seguente tenore:

Item consuluit, quod homines Azelii compellantur ire habitandum et facere domos et habitationes in illo loco citra acquam Tinae, qui designatus est per Dominum Germanum Freapanum et Jacobum Faxolinum missos pro Comuni Vercell. hinc ad Kal. septembris, et si ipsi homines vel aliqui alii habitaverint in loco veteri Azelii, deinde sint banniti de maleficio Comunis Vercell. et tamquam banniti tractentur.

Item consuluit, quod concedatur per Comune Vercell. ipsis hominibus, qui venient habitare in dicto loco superius designato, quod possint capere et habere de nemoribus Domini Ugotionis de Azelio et uxoris, quae sunt in illis partibus, ad faciendum dictum locum et domos et aedificia in ipso loco.

(1) Nella suddetta pergamena 30 gennaio 1340.
(2) Ivi

Incalzante, per vero, e senza riguardi verso il feudatario si fu questo Consiglio e l'uniforme deliberazione: doveva però esservi del malcontento nel paese, come dimostrano le espressioni della relazione fatta dal Capitano del Castello *et rustici minantur*, sicchè erano necessarie disposizioni energiche.

Spiace tuttavia, che non siansi conservati gli altri atti relativi, poichè se non v'ha dubbio che quel luogo sia stato contemporaneamente eretto a Borgofranco, ci mancano però le condizioni in proposito.

270. Ma anche per Azeglio, come già per Borgo d'Alice, il sito indicato per la nuova costruzione apparteneva almeno in parte all' Abbazia di S. Andrea di Vercelli; quindi nuove opposizioni per conto della medesima, per cui andò per le lunghe la formazione del nuovo Borgo; in fatti due anni dopo e sotto la data 15 novembre 1272 (1), troviamo posta nuovamente la discussione nanti il Consiglio e Podestà di Vercelli.

« Super eo quod cum statutum sit et ordinatum, quod
» homines, qui in loco Azelii consueverant habitare ve-
» niant et venire debeant *Citra Tinam* ad habitandum, et
» prædictum statutum Vicarius Potestatis exequi vellet,
» Dominus Abbas S. Andreæ nomine ejusdem Monasterii
» denunciavit eidem Vicario nomine Comunis Vercell. sub
» pœna excomunicationis, quod hoc facere non deberet,
» *quia locus citra tinam eisdem hominibus assignatum per-*
» *tinet ad Monasterium istum* ».

Udita questa relazione, la Credenza seguendo il Consiglio di Germano Freapano determinò « quod Dominus Vicarius
» et rectores societatum cum illis sapientibus, quos secum
» habere voluerint, plœnam habeant facultatem ordinandi
» et providendi quid quid eis videbitur *super removendis*
» *statuto et statutis dicentibus, quod homines Azelii veniant*

(1) Segue la stessa pergamena, ossia estratto autenticato il 30 gennaio 1310.

» *habitare citra Tinam et quod Villa Azelii deserta rema-*
» *neat*, remanentibus tamen in sua firmitate statutis con-
» tinentibus *quod Castrum Azelii dextructum remaneat* ».

Egli è a credere, che questa più mite risoluzione abbia dato mezzo ai delegati di transigere coll' opponente Abbazia di S. Andrea, dacchè in fatto l' attuale luogo d' Azeglio si trova appunto al di là della Tiua, come era stato prescritto nel 1270.

Biandrate.

271. L' eruditissimo annotatore all' ultima edizione dei Statuti di Biandrate (1), confutando con savia critica l' etimologia datane dal Guidotti, e la qualificazione di Città assegnata ad esso Borgo dal Bossio all' appoggio dell' infrascritto passo di Gualvano Fiamma, prova però, che il medesimo doveva già esistere durante l' Impero Romauo, così indicando le lapidi ritrovate e le urne cinerarie con monete, lucignoli, fiole e simili riconosciute in un antico cimitero negli anni 1730-1731; più certamente poi siu dall'anno 621 dell' era cristiana per essere in Biandrate passato a gloriosa vita S. Sereno Vescovo di Marsiglia nel suo ritorno da Roma, ritenuto poscia qual santo protettore del luogo (2).

Se il lettore vorrà cousultare quelle accurate annotazioni vi vedrà discussa e decisa negativamente la questione, se per l' affinità del nome abbia Plinio accennato il nostro Biandrate col *Barderate* che accoppiò a *Libarna Dertona* ed altre cospicue città, vedrà come debba intendersi il passo di Gualvano Fiamma laddove dice, che i Milanesi « *atten-*
» *dentes quod Civitas de Blandrate inter alias peius fecerat*
» *Civitati Mediolani, ipsam primo aggressi sunt*, *quam dura*

(1) Ex ædibus Palatinis senza indicazione dell' anno, posteriore però al 1731.

(2) Egli cita una sua dissertazione inserta dai Bollandisti nel Tom. 34 al mese d'agosto.

» *obsidione circumdederunt et obtentam* (an. 1168) *in quatuor suburbia diviserunt sicut et ipsi Civitatem Mediolani* » *in quatuor suburbia dividi procuraverant* »: non avere fatto cioè il Conte de Biandrate a pregiudicio della Città di Milano se non quanto operarono le altre Città sotto gli ordini imperiosi di Federico, per la fedeltà, di cui era esso Conte tenuto verso del medesimo; ma essersi poi tosto dimostrato caldissimo intercessore verso il Sovrano pel perdono dei Milanesi (1), nè potersi ammettere l'asserzione da quel passo dedotta, che l'antico Biandrate comprendesse i quattro cantoni, detti poscia *Biandrate di Mezzo*, *Vicolongo*, *Casalbeltrame ed Abbazia di S. Nazzaro*, poichè avrebbe avuta una periferia oltre a tre volte maggiore della stessa Milano distrutta dal Barbarossa.

Incompleta però rimase la narrazione dell'egregio scrittore, ignaro, come si dimostrò, dei varii documenti dei secoli X, XI, XII, che riguardano quel cospicuo Borgo ed i Conti del medesimo, due soli accenandone per questi ultimi, che egli trasse dal manoscritto di Benvenuto di S. Giorgio *de origine gentilium suorum*, oltre a qualche brano dello statuto di Novara: sarà impertanto pregio dell'opera lo andarvi supplendo colla maggiore brevità possibile.

272. Se Biandrate non poteva dirsi Città a rigore di termini, dovette però essere un Borgo fiorente per ampia popolazione nel secolo XI, constando, che ivi tenevano domicilio non solo i Conti di Biandrate, ma molti nobili o Valvassori di essi Conti, i quali, forse perchè intendevano di partire essi pure per la crociata (2), diedero l'esempio il più antico (3) nei bassi tempi di carta di fanchigia ai

(1) Muratori Rer. Ital. Tom. VI col. 917.

(2) Per vero il Muratori nota la partenza del Conte Alberto soltanto all'anno 1100. Vedansi gli annali.

Il Cantù accenna al ritorno *dei Conti di Biandrate* senza indicazione dell'anno. Stor. Univer. ediz. 3, Tom. XI, pag. 55.

(3) I primi Comuni, che si sappiano costituiti sono Beauvais e Noyon an. 1128, così il Cantù, Tom. XI p. 496.

proprii dipendenti. Questo preziosissimo documento portante la data del 5 *febbraio* 1093 *ind. secunda* venne già registrato alla col. 708 del 1.° Tomo *Chartarum* nella Raccolta dei documenti di storia patria; ma vi si trovano alcuni errori, i quali giova correggere: che anzi nel trarre quel monumento dal foglio 246, Tom. IV, Biscioni nel nostro Archivio Municipale non si avvertì, seguirne un altro molto importante sotto la stessa data, che si omise di stampare, forse perchè in margine havvi l'erronea indicazione essere questo una ripetizione del primo.

Egli è pur vero, che nella parte stampata *tuttochè risguardante le franchigie ai militi*, si accenna pure a giudicii pronunciandi *da dodici Consoli*, e che perciò potevasi arguire essere state estese le franchigie eziandio ai rustici, e borghesi e come in fatti in talé senso l' ebbe già a considerare il chiar.mo Cibrario a pag. 33 della sua opera sull'Economia Politica del Medio Evo: dicendo: *ma in carta del* 5 *febbraio* 1093 *troviamo già instituito in Biandrate un Comune retto da XII Consoli*, sarà però sempre gradita agli eruditi la pubblicazione del secondo documento, che accerti vieppiù la fatta interpretazione del primo, e somministri maggiori lumi alla storia; a quest'effetto, ed anche per riparare agli errori occorsi nella parte stampata, si recano amendue in nota (1).

(1) Breve recordationis, qualiter juraverunt ad S. Evangelia *Albertus et Guido Blandratenses Comites*, quod a modo in antea adjutores erunt ad retinendum bona fide sua prædia et *beneficia* seu bona, quæ nunc tenent vel acquisiverint juste, *militibus habitantibus in Blandrado* vel qui habitare venerint, laude XII habitatorum qui electi fuerint ad hoc, vel laude *comitum* (nella stampa leggesi *Comunitatum*) usque ad dies XV postquam non erunt habitatores Blandradi, contra omnes homines, salva fidelitate Henrici Imperatoris et Curradi Regis dominorum suorum, et ipsi comites sedimina, quæ dederunt et quæ dabunt militibus habitatoribus Blandradi beneficio, dimittent ipsis filiis suis legittimis masculis et *fæminis* pro beneficio. Si

Il primo di essi documenti ci addita all'anno 1093 tre Conti di Biandrate: *Alberto-Guido-Ardizzone*, se fratelli od agnati non è spiegato, e siccome nelle successive convenzioni

» vero milites vel sui heredes alienare voluerint ædificium, quod
» super statuerint, comites alienare non prohibebunt, tantum ter-
» ram non alienent absque intermissione comitum, nec ipsi co-
» mites inferant calopniam nec bannum tollant militibus Blan-
» dradensibus aliquo jure, excepto pro homicidio, pro perjurio,
» pro furto, pro adulterio uxoris alterius sive parentis, pro *tra-*
» *dimento*, pro pugna legalis judicii, pro vindicta assalti si eve-
» nerit post unum diem; omnia alia mala *laude duodecim Con-*
» *sulum, qui electi fuerint* finienda dimittent: nec ipsi comites
» tollent alicui homini suum posse nec suam personam in castro
» Blandradensi a muro forano intus aliquam calopniam, *nisi pro-*
» *pter* (a queste due parole si sostitui nella stampato *in perpetuum*)
» tradimentum, vel laudem plurimorum Consulum, et ideo *milites*
» *Blandradenses* juraverunt ad S. Evangelia, quod modo in antea
» erunt adjutores comitibus Blandradensibus, *Alberto* scilicet et
» *Guidoni* et *Ardicioni*, ad retinendum bona fide sua prædia et
» beneficia seu bona in Blandrado contra omnes homines foras
» de Blandrado, salva fidelitate Dominorum suorum usque ad XV
» dies post quam Blandradenses habitatores non erunt: hæc autem
» utraque pars juravit attendere *sine* (e non *sive*) malo ingegno:
» præterea juraverunt *milites Blandradenses*, quod a modo in antea
» adjutores erunt inter se ad retinendum sua prædia justa et
» beneficia seu bona sine malo ingenio contra omnes homines
» usque ad XV dies postquam non eruut habitatores Blandra-
» denses salva fidelitate Dominorum suorum: de discordiis vero
» et concordiis attendent *quidquid XII Consules judicabunt*, qui
» electi fuerunt salva fidelitate Dominorum suorum: *Consules*
» vero juraverunt, quod concordias et discordias, quæ in Blandrado
» apparuerint et eis requisitæ fuerint simul ad testificandum, deju-
» dicabunt *quantum* (nella stampa *quid*) in hiis *scient ad Comune*
» *prodesse ad honorem loci*, salva fidelitate Dominorum suorum:
» factum hoc est quinto die intrantis februarii anno ab incar-
» natione Domini Nostri Jesu Christi millesimo nonagesimo tertio
» indictione secunda -- millex CXX ind. XIII (data della copia au-
» tentica) Ego Manfredus Not. autenticum hujus exempli vidi, legi,
» et sicut in eo continebatur sic in isto legitur exemplari.

ogni diritto ed autorità trovasi concentrata nei discendenti del Conte Alberto, hassi argomento a credere,

SECONDO DOCUMENTO.

Breve recordationis qualiter juraverunt comites Blandradenses quod adjutores erunt ad retinendum sua bona, salva fide, juste *hominibus omnibus habitantibus in Blandrado*, vel qui pro babitatore venerint, *laude XII Consulum qui electi fuerint*, vel laude Comitum donec habitatores erunt in Blandrado contra omnes homines, salva fidelitate Regis patris et filii et Dominorum suorum, excepto pro statu.... palacitis accedant *omnibus... habitantibus Blandrad. quidquid juraverunt militibus Blandradensibus*, et collectis rusticis facere solitis, ultra tres albergarias, ita ut una quæque sit trium... militum, et tria carricia in laudem XII Consulum qui electi fueriut: ita *rustici* non prohibeant militibus missis a comitibus habilitatem domorum, et sedimina dimittent quibus dederunt et dabunt pro XVI den. datis pro sestario terræ ædificia, quæ sup. posuerunt, alienare dimittent tautum de suis vicinis. — Ego Manfredus (come sopra).

Le tre lacune anzidette esistono nell' autentico in detto foglio del Tom. I Bisc. però abbiamo al foglio 253 retro del Volume IV una conferma della *carta Blandraina* fatta nell' anno 1167 ind. XIV *die dominico* 12 *intrante mense marcio* dalli Conti Uberto Gugliemo, Lanfranco, Raiuero, ed Ottone, figli del fu Conte *Guidone* de Blandrate, ove la prima parte concernente i *militi Blandratesi* è per così dire testualmente conforme a quella del 1093, la seconda poi relativa ai *rustici* contiene maggiori spiegazioni, imperocchè dopo le parole *salva fidelitate Imperatoris et Dominorum suorum*, così si statuisce:

» De placitis vero atteudeut ipsi Comites omnibus hominibus
» babitantibus in Blandrato quidquid juraverunt militibus Blan-
» dratensibus, nec tollent rusticis facere solitis ultra tres alber-
» garias per annum, ita quod unaquæque sit trium militum et
» trium equorum et tria carricia in laude duodecim Consulum:
» insuper rustici non prohibeant militibus missis a comitibus ha-
» bilitatem domorum, sedimina quæ dederuut rusticis vel dabunt
» XVI denariorum per annum sextarium terræ dimittent: *alia*
» *super imposita inter eos non fient*: de supradictis vero maleficiis
» septem, quorum Comites bannum habere debent, scilicet de
» homicidio, adulterio uxoris alterius et suæ parentis, et de

che gli altri Conti Guido ed Ardissone nominati nella carta Blandraina siano morti senza prole: così potendosi eziandio arguire dal vedersi intervenire all' assedio di Como nell'anno 1119 in un coi Novaresi, Vercellesi ed altri la Contessa di Biandrate vedova del Conte Alberto col figlio Guido infante (1) unica rappresentante di quel Contado.

» tradimento, et de pugna legalis judicii, et de vindicta assalti si » evenerit post diem unum sol. LX bannum habere debent: de » perjurio et furto secundum qualitatem facti, judicio et laude » XII Consulum, Comites bannum habere debent: *fodrum vero » Comites nullo modo in Blandrato habere debeant præter Regale » fodrum, quod est triginta sex librarum imp. tantum, quod fodrum » comites quando Imperator seu Rex Romanorum Roma iverit cum » suo exercitu coronandi causa vel occasione pacificandi tantum » XXXVI lib. habere debeant,* quia sic convenit inter eos. Actum » in *castro Blandrati juxta ecclesiam S. Columbani* feliciter.

Seguono le sottoscrizioni

» *Ideo comites hoc testamentum fecerunt, quia predecessores eo» rum hanc testamenti concordiam jam fecerant ut supra juraverunt.* » Ego Paracinus Sacri Palatii Notarius hanc cartulam jussu Guidonis » judicis S. Palatii Not. scripsi ».

Si osservino le parole: actum in *castro Blandrati iuxta ecclesiam S. Columbani.*

Per le ragioni addotte dal lodato Commentatore de' statuti di Biandrate la Chiesa di S. Colombano posta quasi al centro del Borgo, sebbene ricostrutta, occupa però l' antica sua località: per altra parte non v'ha dubbio che la piazza e cantone di mezzo, che la circondano, furono ricostrutti nel secolo XIII e posteriormente, nè v' ha memoria nei documenti e negli statuti d'alcun castello vicino a detta Chiesa: quindi fa d' uopo conchiudere, che all' anno 1167 addì 12 marzo non era ancora stato distrutto il Borgo, e rimane confermata l' epoca del 1168 assegnata dalli storici per tale distruzione.

Quanto alla Prevostura di S. Colombano la notizia più antica, che io mi abbia, risale al 17 xmbre 1163 epoca in cui ne era prevosto certo D. Amaldo, come consta da atto 27 xmbre 1164. — Bis. I — 248.

(1) Nec non adveniunt *Vercellae* cum quibus Astum
Et Comitissa suum gestando bracchio natum.
Anonimo Comasco Rer. Ital. Tom. V. col. 418.

273. Abbenchè Gualvano Fiamma attribuisca la distruzione di Biandrate ai soli Milanesi nell'anno 1168; egli è però probabile, che vi siano intervenuti i Novaresi ed i Vercellesi loro alleati, e che ai medesimi ne abbiano lasciato il dominio sott'obbligo rigoroso di tenerlo perpetuamente distrutto: ed in vero già ci occorse di accennare (Num. 57 libro 2) le disposizioni del trattato di pace coi Novaresi 24 giugno 1194; per le quali amendue i Comuni, nel dichiarare divisa la giurisdizione di Biandrate e pertinenze, si obligarono a mantenere distrutto quel Borgo, e si accennarono pure altri atti degli anni 1199 e 1203 comprovanti l'esecuzioue di quei patti obbligando gli antichi abitanti a prendere stanza nelle rispettive città.

274. Non di meno si erano ricostrutte varie abitazioni nel sito antico di Biandrate formanti una villa, detta poi *Cantone de medio* a distiuzione degli avanzi dell'antico Borgo, ed i nuovi abitatori cominciarono a formare Comune.

Forse segnì questo fatto nell'anno 1216, nel quale sotto la data 23 giugno (1) abbiamo alcuni patti sociali stipulati da 60 individui « In prato retro *S. Petrum de Blandrate.*
» In nomine Domini amen *ad honorem Dei et Comitum et*
» *Comunis Blandrati, et salvo honore civitatis Vercellarum*
» *et Novariae et salva carta Blandruina....* juraverunt omnes
» inscripti *inter se ad invicem... salvare, gubernare, adjuvare*
» *et manutenere et defendere in personis et avere* quemqué
» illorum qui sunt vel qui fuerint de hac societate: item
» si aliqua discordia orietur inter eos de societate, illi te-
» neantur stare præcepto *Rectorum societatis* omnium vel
» majoris partis, et Rectores teneantur sedare et pacificare
» omnes discordias bona fide sine fraude, et quam citius
» poterunt: item illi de societate teneantur obedire omnia
» præcepta, quæ sibi fuerint facta a Rectoribus pro honore
» istius societatis: omnia ista et quæ fuerint adjuncta ob-
» serventur usque ad decem annos *et Consulariae istius*

(1) Arch. civico Cod. dei Patti fol. 89 retro.

» *societatis leventur* per dies XV ante festum S. Johannis
» Baptistæ *semper omni anno*. Item meliorando in hoc sta-
» tuto quod meliorari potuerit ad proficuum societatis *cum*
» *consilio Rectorum et Credentiae, quae fuerit pro temporibus*
— testes = Ego Albericus Notarius.

Questa società, o vogliam dire, costituzione di Comune di *Blandrate de medio* dovette certamente riportare l'approvazione del nostro Comune, che la registrò fra i suoi documenti, ed allorquando i Conti di Biandrate Ottone, Gocio e Corrado riunovarono nell'atto 13 maggio 1222 (1) la loro sottomissione come cittadini di Vercelli, convennero in riguardo a Biandrate « quod, salvis aliis pactis et conventio-
» nibus quas habent cum Comuni Vercell. Comuue et ho-
» mines Blandrati debeant esse cives: ita quod non teneantur
» nec debeant dare fodrum de debitis factis usque quo in-
» traverunt in Blandrate *exceptatis illis hominibus Blan-*
» *drati, qui consueverant dare, qui teneantur tam de factis*
» *quam de facturis* et postea sint in eadem conditione, qua
» alii homines Blandrati erunt, *et homines Blandrati exti-*
» *mentur pro tot homines Blandrati quomodo de Vercellis,*
» *et de Vercellis quomodo de Blandrato;* salvis eorum con-
» suetudiuibus de rationibus faciendis, eo salvo *quod te-*
» *neantur facere justiciam in Vercellis* sub Potestate et
» Consulibus justiciæ et Comunis et aliis officialibus Vercell.
» scilicet homiuibus Vercell. et jurisdictionis tantum, salvis
» pactis et concordiis et *chartis*, quæ comites Blandrati
» habent cum Comune et homiues Blandrati.... ita quod
» propter hoc non fiat præjudicium Comuni Vercell. in hac
» concordia, quominus teneantur et habeantur firma in per-
» petuum, et prædicta omuia Comites et Comune et homines
» Blandrati promittent et jurabunt attendere ».

Segue infatti la prestazione del giuramento tanto per parte di detti Conti come dal *Comune di Biandrate*, non che l'approvazione della nostra Credenza.

(1) Bis. IV-296.

275. Ecco adunque riconosciuto da noi e dai Conti il nuovo Comune complessivo di tutti i Cantoni, fatta distinzione tra gli antichi abitatori già soliti a pagare il fodro da quelli, che avevano formato il nuovo *Cantone de Medio*; e stabilito eziandio, che pel riparto del fodro si contemplerebbero a pari grado tanto gli abitanti sul luogo quanto i Blandratesi, che dimoravano in Vercelli in seguito all' obbligazione, che come già dicemmo, loro era stata imposta nell'anno 1203.

Queste cose si operavano senza intervento del Comune di Novara, al quale si era promesso nel trattato del 1194 di tenere distrutto Biandrate e di obbligarne gli abitanti a recarsi nelle rispettive città, ma conviene osservare, che era imminente, come scoppiò ben presto, la guerra con esso Comune, e l'atto di pace 23 novembre 1223 (vedasi al N.° 104 libro 2.°) rinnovò almeno *pro forma* l'obbligo anzidetto di mantenere distrutto Biandrate, e di non permettere che si rifabbricasse, come eguale patto venne ancora rinnovato nell'altro trattato di pace del 1232 (vedi Num.° 160 libro 2.°).

Però i diritti di supremazia, che sul luogo di Biandrate e suoi Cantoni spettavano ad entrambi i Comuni di Novara e di Vercelli, erano limitati all'obbligo dell'esercito ed all' imposizione del fodro a pari grado, e come disponevano i trattati medesimi; altri diritti erano tutt'ora riservati ai Conti di Biandrate od a tenore della stessa Carta Blandraina del 1093 confermata nel 1167, o per successivo uso interpretativo.

276. Poscia nell'anno 1242, anche ad imitazione delle varie franchigie, che il Comune di Vercelli aveva già accordate a molti Borghi, si addivenne fra i Conti di Biandrate, Guidone fu Rainero, Uberto fu Ottone, Guglielmo Ruffino, Oddone e Gotofredo fratelli fu Conte Gozio per una parte, e per l'altra il nuovo Comune di Biandrate ad un componimento, tal quale era stato proposto dal signor Martino fu Tedisio de Blandrate eletto arbitro a tal fine, e ne risulta

da atto 1242 *ind. XV diae lunae exeunte mense octobris* (1) stipulato nella chiesa di S. Colombano di Biandrate in piena Credenza degli uomini di Biandrate e Vicolongo, e col consiglio ed assistenza autorevole di due giurisperiti Martino de Allario de Calvo *Novarese* e Lanfranco Pettenati *Vercellese*: ed ivi fu statuito:

1.° Che i Conti investirebbero a titolo di feudo gentile e paterno il Comune e gli uomini di Biandrate d'ogni loro diritto *in justicia Blandrati, Vicilongi, Zozegnae et Casalisbeltrami, portae plebis, Burgi Veteris, Burgi Novi, portae Casalis, et Biscareti, et rialis de Castanca, et in omni curia Blandrati et vicorum et Cantonorum Blandrati.*

2.° Che eguale investitura loro farebbero delle baraggie e degli altri beni comunali di Zozegno, Casalbeltrame, Vicolongo e *Biandrate de Medio*, purchè non già investite ad altri, ed eccettuate le baraggie poste al di là della Roggia nuova di Novara.

3.° Che per tali feudi verrebbe prestato dal Comune di Biandrate il giuramento di fedeltà verso i Conti concedenti.

4.° Che lo stesso Comune sarebbe obbligato a semplice richiesta dei Conti di fare esercito due volte all'anno a sue spese pel primo giorno e quindi a spese dei Conti e per un tempo di 15 giorni al più in caduna volta, con dichiarazione, che quelli abitanti od in Novara od in Vercelli non sarebbero tenuti a guerreggiare in luoghi proibiti dalla Città ove tengono domicilio *salvis tamen conditionibus et consuetudinibus atque juribus, quas quodque Comune et homines Novariae et Vercellarum habent vel obtinent in Comune et homines Blandrati.*

5.° Che sarebbe riservata ai Conti la metà di tutte le multe a decretarsi dai Rettori o Consoli di Biandrate, e la compulsione ed esazione d'esse multe verrebbe fatta da uno dei Conti medesimi da eleggersi fra loro, il quale ne renderebbe conto al Chiavaro del Comune.

(1) Bis. II-287.

6.° Qualsivoglia lite fra i Conti ed il Comune ovvero gli uomini di Biandrate sì attivamente che passivamente sarebbe sottoposta al giudicio dei Consoli, Rettori e Podestà d'esso Comune e decisa inappellabilmente.

7.° Per le altre liti fra i particolari le sentenze dei Consoli o Rettori sarebbero soltanto appellabili ai Conti quando l'oggetto fosse di maggiore valore di lire 10 imperiali (lire 808 32 attuali) ed essi Conti, od il loro delegato dovrebbe definire tali cause d'appello entro giorni quaranta.

8.° Nessun banno, fodro, taglia o simili potrebbero imporre i Conti oltre a quanto era stabilito in questo accordo: però il Comune di Biandrate dovrebbe pagare a detti Conti e loro successori lire 36 imperiali ogni volta, che l'Imperatore verrebbe per la sua incoronazione, e ciò nemmeno a titolo di fodro, bensì per canone attesa l'anzi detta investitura.

9.° Sarebbero però riservati ai Conti tutti i loro diritti verso le singolari persone, *et excepto jure successionum et emancipationibus et dationibus tutorum et curatorum, et exceptis duellis, quae sub ipsis vel aliis pro eis fieri debeant, et excepto jure quod ipsi Comites habeant in acquis Blandrati et Cantonorum et Curiarum et acquarum ductibus*, ferme però rimanendo le concessioni parziali di esse acque ed acquedotti fatte per l'addietro al Comune, Cantoni o particolari, e ferma la proprietà del molino al Conte Umberto.

10.° Non potrebbero i Conti rivocare a titolo di caducità i feudi stati alienati od agli uomini del Comune e dipendenze od ad estranei, purchè il nuovo possessore loro giurasse la fedeltà dovuta.

11.° Sarebbe pienamente libero al Comune lo eleggersi i Consoli ed il Podestà, non che il fare statuti, purchè in nulla contrarii a questo accordo, e purchè il Comune non avesse a fare alcun patto o concordia con altri Comuni e persone, salvo mediante il consenso dei Conti o della maggioranza di essi, come per contro essi Conti non potrebbero contrarre simili patti con terzi (s' intende per riguardo a

questi loro diritti su Biandrate) senza il consenso del Comune, nè mai alienare ad altri le ragioni ad essi Conti riservate.

12.° Le case rustiche del Borgo Vecchio concesse dai Conti ai particolari non avessero a devolversi ad essi Conti salvo in caso di morte del Vassallo senza eredi maschi, o femine.

13.° Il Comune sarebbe tenuto a pagare per una volta tanto lire 300 imperiali (lire 20208 attuali) per l'investitura anzidetta e rinuncie ivi fatte, oltre poi ad altre lire 150 imperiali in particolare al Conte Guido a tacitazione di un suo allegato credito di lire 600 simili.

14.° Inoltre il Comune, suoi Cantoni e ville cederebbero in piena proprietà ai Conti le Baraggie poste al di là della Roggia nuova di Novara; e ciò tutto mediante si intendesse definita ogni controversia, e fossero accertati come sovra i diritti ed obblighi reciproci.

277. Nel giorno dopo però vennero aggiunte al laudo le seguenti spiegazioni:

15.° Sarebbe pienamente libera al Comune ed alle ville dipendenti l'elezione dei Credenzieri ed altri uffiziali senza ingerenza dei Conti.

16.° Non potrebbero i Conti o successori impetrare dall'Imperatore o da altre autorità lettere derogatorie contro il Comune ed uomini di Biandrate.

17.° Le cause d'appello riservate dal laudo ai Conti si definirebbero sul luogo, e nessuno potrebbe essere tratto a comparire fuori di esso per tali cause, i Conti poi non potrebbero esigere oltre a den. XII per lira a titolo di giudicatura.

18.° Il Podestà, Consoli e Rettori di Biandrate abbiano la piena giurisdizione sì civile e criminale.

19.° I Conti non abbiano *nec calagium nec calendagium* nè altro tributo di sorta, ma stiano contenti in perpetuo dei dritti loro riservati.

20.° E per ultimo s'intenda assolutamente proibita in Biandrate e dipendenze ogni adunanza, società, fazione o

collegio di qualunque sorta, alla riserva unicamente di quelle particolari per un dato commercio, od altre che venissero approvate ad unanimità di voti dalla Credenza.

278. Osserviamo in questo accordo una formale ricognizione dei Conti di Biandrate intorno ai diritti ivi acquistati dai Comuni di Novara e di Vercelli, i quali erano in allora ristretti all'imposizione del fodro o dell'esercito, poichè ogni altro diritto di giurisdizione e persino le nomine di Podestà, Credenzieri ed Ufficiali furono oggetto dell'accordo tra i Blandratesi ed i Conti senza ingerenza di dette Città: se poi sotto le riserve in esso fatte il Comune di Biandrate acquistò molte franchigie verso i Conti, nulla però vi si convenne intorno all'abolizione della servitù della gleba: che anzi, se per una parte non se ne fece alcuna menzione, per l'altra *si dichiararono fermi tutti i diritti dei Conti verso le singolari persone.*

Trascorsero cinque anni, da quanto pare, in questo stato di cose, sinchè in atto 14 luglio 1247 (1) il Conte Guido fu Conte Gozio a nome anche dei fratelli Guglielmo e Gottofredo, ed il Conte Ruffino per sè ed a nome dei suoi figli e pei loro successori si resero definitivamente cittadini di Vercelli obbligandosi all'esercito od al fodro, però sulla base di sole lire cinquecento e quando sarebbe imposto ai cittadini, si sottoposero al giudicio dei Magistrati Vercellesi per fatti civili e criminali concernenti i distrettuali della Repubblica, con molti altri patti, che non è caso di quì riferire rinunciando definitivamente ad ogni diritto sui castelli di Monte Orione e Robiallo, di cui nell'investitura 28 ottobre 1217, e donando eziandio ai Vercellesi il mero e misto impero ed ogni giurisdizione sui luoghi di loro pertinenza *in tota Valle Siccidae et Mastelloni, Selmense et Paschoni Calmaschi et Vallis uzae et in locis in ipsis vallibus existentibus et hominibus habitantibus.*

(1) Bis. IV-506. La data porta ivi in disteso l'anno 1257, ma l'indizione V ed il giorno di domenica 14 luglio obbligano a rettificarla.

Quì la rinuncia si estendeva ai diritti sulle singole persone, quindi si convenne, che otto probi uomini Vercellesi, eligendi quattro per parte, statuirebbero il quanto ciascun individuo dovrebbe retribuire a detti Conti per le case, terre ed altre cose dai medesimi già dipendenti.

Ho accennato questo patto per dimostrare come il nostro Comune proseguisse in ogni circostanza il suo proposito di abolizione della servitù della gleba pronunciata pel suo Stato nel 1243: del rimanente restringerò l'esposizione del documento al seguente capitolo, il quale concerne il Comune di Biandrate, di cui ci occupiamo.

Imperocchè gli stessi Conti fecero ivi formale donazione e rinuncia al Comune di Vercelli *de omni contili et imperio et jurisdictione, quam habent vel ad eos pertinet in locis Blandrati et hominibus ibidem habitantibus; ita quod dictum Comune et Magistratus ipsius civitatis omne contile et imperium et jurisdictionem exercere possit in ipsis locis et hominibus ibidem habitantibus, sicut ipsi comites exercere poterant, absque ipsorum comitum et eorum haeredum contradictione.*

279. Sapevano però essi Conti, che a tenore del sopra riferito laudo dell'anno 1242 non potevano cedere ad altri i proprii diritti colà riservati verso il Comune di Biandrate senza il consenso del medesimo: quindi in questa donazione soggiunsero, che i Vercellesi avrebbero procurato questo consenso, e non ottenendolo, la stessa donazione sarebbe di niun effetto in quella parte cui ostassero i giuramenti prestati.

Questa cessione a favore della Repubblica poteva complicare la quistione colla consocia città di Novara; a scioglimento però della medesima dopo varii anni si addivenne fra di esse ad un trattato nel giorno 29 marzo 1259 per l'effettiva divisione della signoria territoriale di Biandrate e dipendenze, e vi si convenne (1):

(1) Arch. civ. cod. dei Patti 90. Bis. 1-180.

1.° Che otto probi uomini eligendi metà da ciascuna città avrebbero diviso quel territorio in giusta metà *per longum sive per transversum sicut comodius videbitur expedire*, in modo però che restasse verso Vercelli la sua metà e l'altra verso Novara, apponendo termini e facendo seguire fossi divisorii.

2.° Ove, determinata la linea divisionale, la parte Vercellese oltrepassasse il nuovo cavo, *quae appellatur Rugia Novariensis*, dovrebbe il nostro Comune cedere a quello di Novara tutto l'alveo d'esso cavo e la ripa per una larghezza di venti braccia, venendo compensato con altrettanto terreno: ma in quella ripa il Comune di Novara non potrebbe elevare alcun muro e tanto meno costrurvi fortezza.

3.° In ordine alle persone abitanti in Biandrate e suoi Cantoni doversi distinguere quelle appartenenti a Biandrate di mezzo, sia che realmente ivi abitassero o fossero altrove, e per esse se ne farebbe la divisione in due parti coi loro possessi *habita contemplatione personarum istarum et rerum ipsarum*, come anche riguardo agli antichi abitatori di Biandrate: per quelli poi, che già solevano essere cittadini di Vercelli o di Novara, e che eransi recati ad abitare in Biandrate, dovessero ritornare alla città, da cui eransi dipartiti.

4.° Diviso il territorio e fatta la separazione delle persone ciascuna città presterebbe mano forte, perchè le persone assegnate all'altra avessero a traslocarsi nel distretto della medesima.

5.° Ciascuna città avrebbe di poi, indipendentemente dall'altra, il mero e misto impero *omnem honorem, jurisdictionem et contile* sul territorio e persone a lei pertoccati.

6.° Tuttavia non potrebbe imporre fodri od oneri qualunque alle persone assegnate all'altra in riguardo ai beni che queste persone possedessero in allora nella parte sua territoriale, quali beni le medesime potrebbero coltivare come più loro piacesse concorrendo unicamente per essi *in campariciis, in viis aptandis et similibus*, vale a dire nelle sole spese locali.

7.° Le acque si lascierebbero fluire secondo il consueto.

8.° Nessuna delle città potrebbe ricevere ad abitare nel proprio distretto alcuna delle persone, che con questa divisione venivano assegnate all' altra « *Matrimonia tamen propter hoc capitulum non impediantur, quominus matrimonia libere contrahantur et compleantur quantum ad mulieres* ».

9.° Fosse proibito per ultimo ad ambi i Comuni il costrurre fortificazioni nella parte a ciascuno assegnata.

280. Cade qui in acconcio il ricercare quale fosse l'estensione del territorio a dividere, e di quali luoghi si componesse la curia di Biandrate, posciacchè il documento dice « *quidquid pertinet ad Blandratum in curiis et finibus Blandrati et in locis omnibus pertinentibus ad Blandratum* ».

Il lodato commentatore degli statuti Blandratesi se ne occupò al capo 64 *de ludis*, laddove si proibivano certi giuochi « *in toto poderio Blandrati, seu Sancti Nazarii, Casalini, Fisrengi, Burgi Mandelli, videlicet a Rugia nova facta per Comune versus sero* » ma nulla viene a conchiudere di positivo rimandando il lettore al cap. 242 ove si prescrive « *quod in Casali Beltramo fiant quatuor Portae.... quatuor in Burgo Veteri, quatuor in Vicolungo, et in S. Martino duas de Zuxiana, et quatuor in Burgonovo et quatuor in Biscareto et tantum plus quantum placuerit viciniis de Cantonis* ».

Ignaro esso commentatore dei documenti da me ora esibiti, non era in grado di formarsi un distinto concetto, anche perchè in varii altri capitoli si fa menzione di questi Cantoni dipendenti da Biandrate, mentre di San Nazaro, Casalino, Fisrengo e Mandello se ne parla soltanto in detto capitolo 64.

A risolvere il quesito notiamo le parole d' esso capo 64 *in poderio Blandrati seu ecc. a Rugia nova facta per Comune verso sero*; non vi si dice in loco Blandrati nè vi si spiega *per Comune* se s'intenda di Novara o di Biandrate: però le parole *versus sero* non si possono altrimenti riferire

che rimpetto a Novara, dal cui Comune io opino essere stato fatto questo particolare statuto dopo posta in atto l'accennata divisone, e prima che per la dazione spontanea dei Vercellesi ai Visconti tornasse a riunirsi l'antica curia di Biandrate, infatti perchè mai dovevansi proibire detti giuochi ai soli luoghi di Casalino, Sannazaro, Fisrengo e Mandello e non a Biandrate, Casalbeltrame e Vicolongo, e poi nominare soltanto questi ultimi nelle altre disposizioni dello statuto, se non per la ragione dei tempi e delle diverse autorità che le ebbero a promulgare, in epoca cioè della divisione della curia Blandratese.

Quindi conchiudo, che tutti gli anzidetti luoghi ed i loro territorii appartenessero ai Conti di Biandrate, e che stando all'atto del 1259, Sannazaro, Casalino, Fisrengo e Mandello dovevano cadere nel lotto assegnando ai Novaresi; e Biandrate, Casalbeltrame e Vicolungo in quello dei Vercellesi.

Quanto alla Roggia ossia cavo nuovo Novarese, di cui si fa menzione nel documento e nel sud. cap. 64 degli statuti, mi pare essere quella ora denominata Roggia Busca, perchè in altro atto contemporaneo 8 marzo 1258 riferito in nota al N.° 258 di questo capo trovasi pure accennata la *Roggia Novaresia* in vicinanza di Casalino e Vinzaglio, ove corre tutt'ora la Roggia Busca: nè fa ostacolo, che l'andamento di essa non potesse separare nettamente i due lotti, mentre nell'atto di divisione del 1259 si dice soltanto *per longum et per transversum prout comodius fieri poterit*, quindi quel cavo poteva servire di limite *per longum* con due trasversali sotto Mandello e sopra Sannazaro.

281. Diceva, che tali avrebbero dovuto essere i due lotti operando la divisione a mente di detta convenzione 2 marzo 1259, e come i riferiti capi dello statuto di Biandrate concorrono a dimostrare; tuttavia da un atto dell'anno 1266 ricaviamo non essersi ancora operata la divisione, almeno per quanto *al luogo di Biandrate*, od essersi il medesimo lasciato indiviso col Comune di Novara, ed egualmente si argomenta pel *Cantone di Medio* da altro atto del 1290.

Infatti fra i privilegii concessi dalla nostra Credenza a Bonsignore de Arborio in occasione della sua sottomissione come cittadino di Vercelli il 7 febbraio 1266 si trova previsto il caso della divisione di Biandrate, e di sua erezione a Borgo franco, in quale caso si convenne che non si potrebbero obbligare gli uomini di Recetto dipendenti dal Bonsignore a traslocare nel nuovo Borgo (1).

282. Venti quattro anni dopo, e nel giorno di venerdì 6 ottobre 1290 ind. IV (2) seguì ancora una convenzione tra il Comune di Vercelli ed il Comune ed uomini di Biandrate, *et Cantonorum de Blandrate de medio*, dalla quale risulta una ben limitata dipendenza verso i Vercellesi a pari grado di quella dello stesso Comune verso i Novaresi.

Vuolsi dire, che il Comune di Biandrate si fosse rifiutato a pagare il fodro alla nostra città, e quindi fossero seguite condanne ed intimazioni di multe: le circostanze politiche di quell'epoca suggerirono una transazione per vero pregiudiciale, poichè la ragione del fodro fu ridotta ad un semplice *censo fisso* annuale *di lire* 100 *pavesi*, mediante il quale e mediante l'obbligo di far esercito e cavalcate a richiesta dei Vercellesi (purchè non fosse contro l'Arcivescovo di Milano, il Vescovo di Vercelli, *i Conti di Biandrati, il Comune di Novara* od altri dal lato di Vercelli) il nostro

(1) *Si contigeret Comune Vercellarum ad divisionem venire de Blandrate vel pactum fecerit aliquod cum Comuni Blandrati vel Comuni Novariae* quod ipse Bonussenior vel aliqui, qui habitarent in ipso castro Receto sive forcia in Cereto sive in villa, quæ est apud ipsum Recetum, non possint cogi per Comune Vercell. ire habitandum in aliquo loco vel Burgo facto vel qui de cœtero fiet per Comune Vercell. sed semper remaneant domus, castrum, villa et homines in eodem statu sicut essent *tempore divisionis vel pacti facti vel faciendi inter Comune Vercell. ex una parte et Comune Novariae vel Comune Blandrati ex altera.* Bis. IV-453.

(2) Arch. civico pergamene mazzo 8. La deputazione fatta dai Blandratesi per questo accordo dà a conoscere, che la loro Credenza si adunava *in castro veteri Blandrati,* castello che esisteva a capo del Borgo Vecchio.

Comune promise di trattare e difendere essi Blandratesi nello stesso modo, che tratterebbe e difenderebbe gli altri uomini del proprio distretto; e quì si notino le parole *quantum ad defensionem et pro defensione ipsorum*, dalle quali appare, che in ciò solo venivano assimilati ai distrettuali Vercellesi.

Ciò stante furono li medesimi assolti da ogni fodro o multa per lo addietro imposti e non soddisfatti.

Ma io diceva che il documento somministrava la prova, che quei Blandratesi continuavano ad essere dipendenti ad un tempo dal Comune di Novara; e, se ne porge indizio l'espressa riserva di non combattere contro del medesimo, il seguente patto non permette più alcun dubbio a tale riguardo.

« Si a modo aliquo tempore prædicti homines Blandrati et » Cantonorum dederint vel fecerint aliquid in suprascriptis » conventionibus factis inter prædictas partes, et in aliquo » *meliorem conditionem facerent cum Comuni Novariae*, quod » ad consimilibus Comune et homines Cantonorum Blandrati » de medio teneantur Comuni Vercell. tam in honoribus » potesteriis quam in aliquo alio, quod fieret, *et daretur per* » *eos vel aliqui pro eis Comuni Novariae* vel singularibus » persouis ».

Adunque i Vercellesi riducevano alle indicate obbligazioni i loro diritti verso il Comune di Biandrate e Cantoni in tanto quanto i Novaresi avrebbero acconsentito ad eguale affrancamento, salvo a gioire di maggiori diritti ove se ne fossero concordati con questi ultimi; lo che dimostra ancora sussistente la parità di supremazia di ambe le Repubbliche.

283. Avverto il lettore, che io non ho inteso dare quì una storia compiuta delle complicatissime vicende del Comune di Biandrate, e tanto meno dei suoi Conti, imperocchè altre ne rimarrebbero a narrare per chi imprendesse di scriverne di proposito; soltanto io aggiungerò che il documento dell'anno 1242 sovra riferito, siccome non molto lontano

dall'epoca della distruzione di quel luogo (an. 1168), potrebbe eziandio somministrare qualche argomento intorno all'ampiezza primitiva del Borgo; rispetto alla quale io credo che verso *Casalbeltrame* non si estendesse già, come altri volle, sino al Cantone Biscaretto, ora convento e cascina di tal nome, poichè vi leggo citata la *Porta Casalis*. Quanto poi alla *Porta Plebis* dovea trovarsi sulla strada, che tendeva ad una chiesa detta la Pieve assai discosta dal luogo, e li cui ruderi furono da poco tempo distrutti; piacendomi di riferire come in tale occasione siasi sotto il pavimento della chiesa ritrovata una lapide in marmo bianco, tutt'ora conservata nella casa già di spettanza del signor Giuseppe Piazza ultima a sinistra verso Vicolongo, sulla quale si legge la seguente inscrizione (1):

V. F.
SALVIA BRISSONIA
SALVI F. SIBI ET
OPTIONI ET ATTILII FILIIS
ET SUIS

Il *Cantone de medio* fu certamente quello costrutto, dopo la distruzione, intorno alla chiesa e piazza di S. Colombano, e che servì a riunire in qualche modo il Borgo vecchio ed il Borgo nuovo: quindi mi pare, che volendosi più ampio l'antico Biandrate dell'attuale, bisognerebbe segnarne la maggior estenzione dal lato di Vicolongo protraendolo a raggiungere il Cantone di S. Martino, detto *Zozegna* nell'atto del 1242 o di *Zuxiana* nel cap. 242 dello statuto, sebbene la quistione vorrebbe essere meglio esaminata sul luogo tenendo conto degli indizii, che possono dare le escavazioni.

284. L'erezione di Borghi franchi non isfuggì all'egregio storico del Medio Evo il Cav. Cibrario allorchè disse (2) « e

(1) Io devo questa notizia al signor Sereno Caccianotti amantissimo cultore delle patrie memorie.

(2) Dell'Economia politica del Medio Evo — Torino 1839 — pag. 45.

» quando i liberi Comuni, nel doppio intento di acquistare
» nuovi sudditi e di assicurarsi con nuove fortezze contro gli
» esterni nemici, costumarono di cavare su qualche colle
» vicino un giro di fosse bordato da un muro o da una pa-
» lizzata, francando ogni uomo, che fosse andato a costrurre
» casa ed abitare in quel recinto, ed accomunando alla nuova
» popolazione i privilegii della madre patria ».

Ma quale più ampio concetto potrà farsi il lettore a fronte di *ventidue Borghi franchi* eretti da una sola Repubblica in un ristrettissimo territorio? a fronte, dico, di un sistema di emancipazione dalla servitù della gleba e dei vincoli feudali iniziato dal nostro Comune sin dal secolo XII, e condotto con fermezza ed ammirabile perseveranza per tutto un secolo fra mezzo a mille ostacoli d' interessata opposizione, e di quasi continue guerre civili od esterne.

Parimenti il Chiarissimo Cantù, se avesse avuto notizia di una emancipazione così generale e costante, avrebbe certamente apposta un'eccezione onorevole pel nostro Comune quando si fece a scrivere « se i Comuni cittadini avessero
» sciolti i feudi, tutti i campagnuoli sarebbero accorsi nelle
» città: *ma questi non avevano mai avuto mente a fondare*
» *un diritto nuovo demolendo il preesistente, onde non at-*
» *tentavano ai legami che tenevano l'uomo alla terra ed al*
» *padrone*, sebbene volentieri aprissero ricoveri ai fuggiaschi,
» e sostenessero i sollevati contro i Conti rurali (1).

Per me, io riconosco in questo fatto una delle maggiori glorie della mia patria, la quale, nel mentre operava con felice successo la progettata emancipazione, rinnovellava ad un tempo sì grande numero di Borghi e molti in terreno vergine, con ampie contrade rettilinee, piazze, spalti, porte e battifredi, procurando alle sparse popolazioni un sicuro ricovero in un secolo di continuate guerre, accomunando gli interessi dei casali circonvicini, e promovendo così in questi centri maggiori mezzi di vita sociale e di progresso.

(1) Stor. Univ. Ediz. 3.a T. XI pag. 404.

Che se talvolta usò straordinario rigore o nell'ordinare la distruzione dei luoghi d'antica abitazione, o nel comminare gravi pene a chi non obbedisse al prescritto concentramento, l'utilità dello scopo, i costumi dell'epoca, l'ignoranza nel basso popolo valgano a giustificare quei mezzi, e quando il Comune vide più instrutte le popolazioni e meglio avviate allo scopo, rivocò quegli ordini, come vedemmo per Alice, e lasciò liberi gli individui a stabilire il loro domicilio in quello dei Borghi franchi, che meglio loro gradisse (1).

285. Fra le disposizioni adottate dal Comune pel miglioramento d'essi Borghi vuolsi far cenno della prescrizione d'un dato numero di fornaci annuali, perchè le case venissero gradatamente e per obbligo coperte a tegole (2): *statutum est q. in qnolibet Burgo et de Comune Burgi fiat una fornax trium bucharum, in qua fient cupi, et quater debeant coquere in anno bona fide ad minus, vel plus si voluerint, de quibus cupis domus Burgi cooperiantur, et compellantur vicini a Consulibus cooperire casas suas habentes valimentum librarum 25 pp. et alibi 25 infra si cupis abundarent, et hoc dicitur in Tridino, Magnano et Burgo de Costis.* L'indicazione di questi Borghi dà a conoscere la data approssimativa dello statuto, posteriore cioè al 1210, epoca dell'erezione di Trino a Borgo franco, ed anteriore al 1218 in cui si proclamò quello di Tricerro: imperocchè la disposizione venne di poi estesa generalmente a tutti i Borghi, come si legge a carte 149 dello statuto stampato.

Da che l'instituzione dei Borghi franchi mi obbligava a tessere i primordii della storia speciale di ventidue popolazioni del Vercellese, avrei pure desiderato di aggiungervi per appendice alcune notizie per gli altri pure cospicui Borghi della provincia come Santhià, Cigliano, Messerano, Saluggia, Bianzè, Desana ecc., ma così lunga mi riuscì la prima narrazione che io dovetti prescindere, e basti l'osservare in generale

(1) Stat. stamp. 152 retro.
(2) Stat. ant. fol. 33.

che se questi paesi non ebbero la qualità legale di Borgo franco, ciò fu perchè il Comune non pervenne ad averne la integrale giurisdizione rimasta almeno in parte od al Vescovo od ad immediati feudatarii: non di meno quei Borghi nella parte dipendenti dalla Repubblica ne godettero egualmente gli effetti in seguito alla generale emancipazione pronunciata nell'anno 1243, e che venne riferita al num. 235 di questo libro.

LIBRO TERZO

CAPO V.

§ 2.°

Instituti di Beneficenza.

Il Chiarissimo Professore G. Antonio Ranza esprimeva a suoi tempi un voto (1) *a che ciascuna provincia avesse una breve istoria dei suoi luoghi pii, in cui si conservasse memoria dei loro institutori e benefattori sì per atto di riconoscenza verso dei medesimi come anche per animare la posterità ad imitarli.*

A questo voto corrispondeva il Conte Giuseppe Maria Olgiati per la nostra città lasciando un elaborato discorso (ancora manuscritto), nel quale egli spese molte e molte pagine per vagliare le memorie tramandateci dal Can. Modena, e per confutare le arbitrarie aggiunte e confusioni introdottevi da suoi copiatori. Per vero l'opera del Conte Olgiati, ridotta a più breve lezione, avrebbe potuto raggiungere quel lodevole scopo, se non avesse anch' essa difettato di documenti, che pur esistevano allora in maggior copia, ma richiedevano parecchi anni di pertinace ricerca e più larga

(1) Memorie e poesie di donne letterate. Vercelli 1769, pag. 65.

agevolezza per parte dei loro possessori: quindi la medesima, sempre però pregievolissima per le memorie dei tempi più recenti, che l'egregio sig. Conte ebbe a ricavare dagli archivii delle opere pie, di cui fu zelantissimo amministratore, riuscì mancante per la parte antica, e di sovente esprime congetture, che i documenti posteriormente ritrovati non possono assecondare.

Per buona sorte si mutarono i tempi, e non v'ha agevolezza che non mi sia stata usata nelle mie ricerche, talchè lo scrivere di storia patria è un mero dovere di riconoscenza per parte mia: anzi per la diuturna applicazione alle opere pie, io avrei dovuto preferibilmente accingermi a completare il lavoro del Conte Olgiati, e tale era pure il mio divisamento, se non che il piano quindi poi concepito per quest'opera, mi obbliga a restringere la narrazione a quegli instituti di beneficenza, che già esistevano o furono creati nel secolo XIII: non di meno supplendo le presenti memorie alla parte appunto di quel prezioso lavoro, che più ne abbisogna, sarà un passo già fatto, perchè il voto del Professore Ranza venga ad ottener complemento.

L'origine di varie delle nostre opere pie perdendosi nell'antichità, senza che se ne possa conoscere il titolo di fondazione, riesce impossibile il seguire per esse un ordine regolare di precedenza; epperò, dopo avere parlato di due beneficenze antichissime, che non possono classificarsi fra i veri instituti di continuata esistenza, farò cenno di caduno dei medesimi preponendo quelli di più rimota ed incognita fondazione.

Elemosina ebdomadaria di pane ai poveri della Città detta di S. Stefano.

288. Sebbene non ci siano pervenuti documenti del secolo XIII relativi a questa elemosina, e che il più remoto, citato dal Conte Olgiati, sia dell'anno 1556, non di meno io spero di dimostrare, che l'obbligo di tale elemosina, se non si può

provare congiunto sin dalla sua fondazione all'Abbazia di S. Stefano, già le incombeva certamente prima dell' anno 1142.

Dal complesso di deposizioni di testimonii risultanti da atti 15 e 19 luglio 1587 e 16 e 18 dicembre 1591 (1) e diffusamente analizzate dal Conte Olgiati si venne a conoscere, che tale elemosina si faceva in quel secolo nel monastero di S. Stefano in tre giorni della settimana, lunedì, mercoledì e venerdì previo il suono d'una grossa campana per invitare i poveri della città, a ciascuno dei quali senza distinzione nè di sesso nè di età si distribuiva *un pane di segala da oncie quattro almeno*, per cui, a detta di un testimonio, occorrevano in ciascun giorno sacchi 12 in 14 di pane, mentre un altro limitava il numero a sacchi 6 in 7 alti però come la sua persona, e tutti concordavano in una distribuzione di più sacchi per caduno dei tre giorni, sicchè è facile il riconoscere l' importanza di questa pia opera a pro' dei poveri Vercellesi, dandone altresì argomento la memoria d'una scrittura del 1557, colla quale l' Abate di S. Stefano impose al suo affittavole il peso di sacchi 200 annui di segala per detta elemosina, ed una transazione temporaria seguita,in quel secolo, per cui l'importo annuale erasi fissato a scudi 200.

Non seguirò il Conte Olgiati nel fare la storia della prosecuzione di dette elemosine, delle sospensioni e riduzioni occorse, e circa le replicate instanze fatte dal Municipio segnatamente in un ordinato del 27 dicembre 1709: dirò in breve che, concentratone il diritto nella Congregazione di carità (ossia Ospizio dei poveri di Vercelli) creata nel 1717, la medesima non cessò dalle opportune instanze e talora ottenne dagli Abati assegni di segale in natura sebbene interpolati, talora riportò come dall'abate Orsini un assegno di lire mille annue, e quando l'Abbazia passò per beneplacito Apostolico in goldita per 15 anni al R. Demanio, ne ottenne pure la

(1) Arch. civico Mazzetta num. 70.

continuazione delle lire mille sino ai tre primi quartieri dell'anno 1801, dopo quale epoca cessò per intiero la sovvenzione.

289. Fatto cenno della consistenza di quell'elemosina e del suo esito finale, fo ritorno alla sua antichità, e quì il Conte Olgiati osservando con ragione, che le instanze anche giudiziarie seguite pel suo eseguimento presuppongono un diritto *convenuto* e non una semplice obbligazione generale imposta dai canoni per la distribuzione d'una porzione dei redditi delle chiese a favore dei poveri, sebbene poi nel valutare l'importanza dell'obbligo ritorni ad essi canoni ponendo a confronto i scuti 200 col terzo dei redditi di quell'Abbazia, inclina a credere, che quel peso fosse stato imposto dalla città stessa assegnando beni in fondazione dell'Abbazia medesima, la quale vuolsi avvenuta ai tempi di S. Mauro e così nel secolo VI, appoggiando l'argomentazione ad altro diritto signorile, che pur competeva alla città verso l'Abbazia, vale a dire, d'una colazione nel giorno di S. Stefano (1).

Anche il canonico Cusani ebbe a scrivere, che l'Abbazia di S. Stefano sia stata fondata dalla città in quel secolo coll'assegno del luogo e territorio di Prarolo (2): comunque però ne sia di questa fondazione, per cui niun documento ci soccorre, egli è certo, che l'Abbazia sussisteva prima del Vescovo Ingone circa l'anno 961 (3) e possedeva latifondi sul Vercellese, ma nel concernente l'elemosina di cui ci occupiamo, la medesima doveva essere un peso reale e perpetuo imposto per contratto, testamento o donazione all'Abbazia, allorchè divenne proprietaria della vasta possessione di Lachelle: infatti due Bolle Pontificie si conservano, che fanno menzione espressa di quella obbligazione.

(1) L'obbligo di questa prestazione essendo stato addossato all'Ospedale Maggiore di Vercelli nella vendita fattagli del castello e residui beni di Prarolo già di spettanza dell'Abbazia, venne definitivamente risolto collo sborso di lire 4400 fatto al Municipio con instrumento 24 luglio 1850 rogato Mandelli.

(2) Dei Vescovi di Vercelli. Discorso XIV, N. 5.

(3) Vedasi al N. 43 del lib. IV, e N. 253 di questo libro III.

Per vero la prima di Paolo III in data 9 aprile 1536 non dà argomento piuttosto per Lachelle che per gli altri latifondi dell'Abbazia, ma prova soltanto in genere l'obbligazione antica, poichè nel surrogare in essa un priore con quattordici Canonici Lateranensi, invece dei Monaci Benedettini, minoratisi di troppo nel numero dei soggetti, quelli investe dell'Abbazia di S. Stefano *col peso già annesso alla medesima della limosina ai poveri della città di Vercelli tre volte per caduna settimana;* ma la seconda Bolla di Papa Gregorio XIII 14 maggio 1581 smembrando la tenuta di Lachelle dall'Abbazia di S. Stefano per assegnarla ai Gesuiti, da poco tempo introdotti in Vercelli, trasportò il peso di detta elemosina sui rimanenti beni dell'Abbazia.

Questa disposizione dimostra a mio avviso, che l'elemosina anzidetta era un vero peso inerente in modo speciale alla tenuta di Lachelle, ed ingiunto dal donatore della medesima; e siccome da un'altra Bolla del 1.° marzo 1142 (1) risulta, che l'Abbazia possedeva fin d'allora quella tenuta, parmi di potere conchiudere, che l'instituzione di detta elemosina debba ritenersi anteriore all'anno 1142.

Confraria detta di Santo Spirito.

290. Dal prezioso Necrologico Eusebiano abbiamo la seguente notizia:

« Nell'anno 1156 ai tempi di Adriano Papa IV e di Fe-
» derico gloriosissimo Imperatore e del Vescovo Ugoccione
» per Superiore Divina Misericordia fecesi un mirabile sta-
» bilimento a Dio ed agli uomini accetto nel cimitero di
» S. Eusebio, da principio scoperto da alcuni prudenti ed
» onesti personaggi.... stabilirono essi, che al ritorno d'ogni
» principiare di maggio si preparasse un'abbondante refe-
» zione a tutti i poveri e pellegrini, e nel giorno dopo si
» facesse un solenne officio anniversario pei defunti; tutti

(1) Vedila al num. 50 lib. IV.

» i cattolici avendo a tale oggetto fissata una quota a cor-
» rispondersi da tutte le chiese di questa città, vale a dire,
» da S. Eusebio s. 12, da S. Maria s. 4, da S. Stefano s. 2,
» da S. Graziano s. 2; e così da tutte le altre chiese tanto
» capelle ossiano Parocchie che restanti ciascuna un soldo;
» da S. Leonardo, da S. Benedetto di Muleggio, da S. Sa-
» vino di Larizzate e da S. Ambrogio di Quintasco e dalle
» Monache di Settimo da tutti un soldo (1).

Il Canonico Modena ne parla come di un voto fatto in quell'anno dai Vercellesi per placare lo sdegno di Dio ed ottenere dal medesimo, che più non permettesse le barbarie usate dal Barbarossa a danno del Milanese, e nel senso medesimo ne fece memoria l'abate Frova nella sua storia: ma il Conte Olgiati credette meglio dar nome di *Confraria* a quella instituzione, seguitando in ciò l'avviso del Prevosto Irico, ed all'appoggio di quanto scrisse l'anonimo Pavese degli usi di sua patria circa l'anno 1320 (2) soggiungendo, che questa cristiana instituzione diramatasi nei piccoli paesi della provincia prese nome di Carità di S. Spirito (3) i redditi della quale vennero nello scorso secolo riuniti alle Congregazioni locali di carità.

Quanto alla nostra, pare essere stata riunita col tempo alla più recente instituzione della Confraternita di S. Spirito nella cappella già dedicata a S. Gregorio, dietro il coro della quale havvi un quartiere, che tutt'ora porta il nome di *Confraria*.

291. Confermo di buon grado queste notizie del Conte Olgiati parendomi esatta l'applicazione del titolo di Confraria ed anche di S. Spirito, poichè appunto fra altre opere pie di Vercelli si trova *la Confraria di S. Spirito* sin dall'anno 1234 in atto 29 marzo (4), anzi farò cenno del testamento

(1) Vedi Irico Rerum patriæ pag. 399.

(2) Murat. Rer. Ital. Tom. 9, col. 32.

(3) Un cenno della Confraria di S. Spirito in Gattinara l'abbiamo nel testamento del sig. Ugo Carraria, 13 giugno 1259.

(4) Archivio dell'Osp. Magg. di Vercelli.

di Antonio Balzolio del 20 giugno 1561 (1) ove fra gli altri legati si legge: *Item legavit Confrariae S. Spiritus de Vercellis lib. V pp. dandas in pane, vino, grano et aliis rebus,* dal quale legato si riconosce, che la medesima era, come in origine, distributrice di alimenti ai poveri, però convocati in un dato sito, giacchè nello stesso testamento havvi altro legato di lire tre ad un'opera, di cui parleremo in appresso, distributrice cioè di limosina a domicilio *Item legavit Caritati S. Laurentii, quae portatur per civitatem Vercell.* e di quel quartiere detto la Confraria già se ne ha memoria fra le coerenze ad una casa sotto la parocchia di S. Salvatore in atto 3 dicembre 1374 (2) *sedimen Confrariae Vercellensis.*

In ordine poi alla causa prima, che diede la spinta a quella instituzione, l'abate Frova approva il detto del Modena, ed a me pare, che il trovarsi altra consimile in Pavia due secoli dopo ed altre varie nel Vercellese nulla possa detrarre alla realtà della prima origine appoggiata ad un fatto storico, non ostandovi le parole *gloriosissimo Imperatore Federico* espresse nel Necrologio, poichè dal contesto si riconosce essere stata quell'annotazione scritta assai dopo l'anno 1156 e posteriormente alla pace di Costanza.

292. Prima di trattare di ciascuna delle altre opere pie della nostra città, conviene riferire un capitolo degli statuti antichi, da cui appare quanto il Comune tenesse in protezione sì fatti pii stabilimenti.

« Statutum est quod Potestas sive Consules, qui pro tem-
» pore fuerint in regimine Vercell., teneantur juramento
» expresso custodire et salvare domum miserabilem *rauti-*
» *vorum* et possessiones et bona ipsorum, eodem modo
» domum infirmorum *S. Lazari* et ejus bona et possessiones,
» et eodem modo possessiones Hospitalis *Sancti Bartholo-*
» *mei et S. Spiritus et S. Graciani* et Hospitalis *pontis* et »

(1) Arch. Confraternita di S. Catterina.

(2) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

» (opera) *ejusdem pontis, et S. Laurentii, et Domus Dei* (a
» questo luogo havvi postilla in margine dicente et Hospitalis
» *S. Andreae* et aliorum hospitalium factorum vel de cætero
» faciendorum in civitate et districtu Vercell.) hoc expresso
» quod si aliquis intraret vel occuparet aliquam possessio-
» nem, ipsorum possessio statim restituatur eisdem vel eo-
» rum ministris sine eorum expensis secundum consilium
» electorum sine suspicione, salvis tamen super hoc statutis
» infrapositis de Comunibus Comunis Vercell ».

Di questo codice degli statuti antichi non ne parla il Conte Olgiati, ed in qualche parte avrebbe potuto valersene nelle sue investigazioni. Non però il riferito capitolo posto fra i primi a carte 5 enunzia tutti gli ospedali allora esistenti, e quantunque esso codice sia stato riordinato nel **1241**, pure nel corpo dell'articolo non si parlava dell'Ospedale di S. Andrea sebbene costrutto sin dal **1224**, e fu aggiunto alla disposizione con tutti gli altri ospedali in genere per annotazione posteriore, nè io so trovare la ragione di quella prima distinzione, mentre se gli ospedali di *S. Brigida, di S. Martino, di S. Leonardo, di S. Orso e di S. Andrea* erano commendati a corpi Religiosi, lo erano pure gran parte di quelli nello statuto nominati.

Di altri ancora ci toccherà di trattare, cioè dell'Ospedale del *Fasano* e di quello sotto il titolo di *S. Maria della Carità*, siccome fondati nello stesso secolo XIII, posteriormente però all'indicato statuto, e nell'incominciare la narrazione si terrà l'ordine, almen probabile, della relativa loro anzianità.

Ospedale di S. Graziano.

293. Per questo Ospedale il Conte Olgiati si limita a confutare l'asserzione del Cusano nella sua storia civile dicente, che i lateranensi si trovassero sin dal IV secolo destinati ad officiare la chiesa dei Santi Felino e Gratiniano (posta già nella posizione attuale del Monastero di S. Chiara) e vi tenessero Ospitalità a vantaggio dei pellegrini e viandanti

nel vicino tragitto del fiume, e citando i lasciti fatti ad esso Ospedale dal Cardinale Bicchieri e dal Vescovo de Carnario conchiude, che al 1477 più non si faceva menzione di quest'opera pia probabilmente perchè, per l'unione di quella prepositura alla mensa Vescovile, fossero state altrimenti distratte le rendite della medesima.

Molto erudita si è quella confutazione, abbenchè vi sia errore circa l'epoca della distruzione delle porte interne della città sulla fede del professore Ranza, che le disse più non esistenti sin dall'anno 1185 (1), il fatto si è, che già esisteva l'Ospedale di S. Graziano prima ancora, che quella chiesa fosse ufficiata dai Lateranensi della Congregazione di Mortara, introdottivi probabilmente sullo scorcio del XII secolo.

Una Bolla di privilegio data da Papa Innocenzo II il 19 novembre 1140 (2) a favore dell'*Abbazia della Bessa* fondata dal nostro Vescovo Rainero I.° (an. 1083 a 1092?) nell'enumerare i beni e ragioni della medesima accenna: *Ecclesiam S. Gratiani in suburbio Vercellensi sitam cum hospitali pauperum.*

294. Primo ed assai largo lascito ad esso Ospedale io trovo nelle disposizioni dell'Arcidiacono Guala Avogadro in data 14 luglio 1205, delle quali riferisco in nota (3) la parte

(1) Del primo ingresso dei Vescovi di Vercelli. Tipografia Patria 1779, pag. 22.

(2) Monum. Hist. Pat. Tom. II chartarum num. 187 col. 234.

(3) Relinquo ecclesiæ S. Gratiani sententias magistri Gandulphi quas habeo.

Item dono et offero donatione inter vivos *Hospitali ejusdem Ecclesiæ S. Gratiani* illius campi proprietatem, quem adquisivi ab Abbate S. Stephani, qui jacet super Varolam.

Item dono et offero eidem Hospitali S. Gratiani donatione inter vivos proprietatem omnium librorum meorum legalium » videlicet « *codicis Justiniani digesti veteris et novi, infortiati* et trium par» tium *institutionum et autenticarum*, trium librorum codicis in uno

relativa dovendo però osservare, che vi precedono altri lasciti di varii stabili, sia a favore della chiesa di S. Eusebio e specialmente d'una casa per abitazione del Vicario di essa parocchia, sia a favore d' altre chiese; talchè, alla riserva del caso di ulteriori acquisti l'Ospedale di S. Graziano non avrebbe avuto di stabile salvo un campo espressamente assegnatogli.

Di pochi soldi o lire furono i lasciti fatti ad esso Ospedale dall'Arciprete Giacomo nel 1221, dal Cardinale Bicchieri nel 1227, dal Prevosto e quindi Vescovo de Carnario nel suo testamento del 1234, da Giacomo de Benedetti nel 1246 e da Ugone Carraria nel 1259.

295. Verso il fine del secolo quest' Ospedale era chiuso per mancanza dei necessarii letti ed arredi in seguito a dilapidazioni d'un intruso: così risultando da atto 26 agosto 1299 rogato Passardo (1), ove si soggiunge, che rientratine in possesso il Preposto e Canonici si fossero offerti il fornaio Uberto de Greggio ed Astrua sua moglie di consecrare la loro persona e beni al servizio di Dio e del detto Ospedale

» volumine, *Lombardæ et novellæ et Salicæ legis* in uno volumine,
» et *summa Placentini*, retinendo in me prædictorum librorum usum
» in vita mea. Item dono et offero eidem Hospitali proprietatem
» omnium culcitrarum mearum et omnium vestimentorum meorum
» lecti et aliorum tam grossorum quam subtilium et ad lectum
» pertinencium *ad usum pauperum ibi ægrotantium*, retinendo in
» me usum in vita mea. Super his quoque statuo et dispono, ut si
» contigerit quod aliquid in rebus meis ultra hæc invenietur quod
» non disposuerim, volo et statuo ut jure donationis inter vivos
» proprietas omnium prædictorum, quæ invenientur in rebus meis,
» *perveniat et persistat in jure et potestate ejusdem hospitalis S.*
» *Gratiani* et hæc omnia supradicta vendantur, et in emptione terræ
» dentur ad pauperum utilitatem et substentationem ».... si contigerit quod Præpositus S. Gratiani *vel alius de ordine Mortariensi* hæc prædicta infringeret etc. etc. (Questo è il primo cenno che io abbia dell'ordine Mortariense in S. Graziano). Archivio del Conte Avogadro della Motta.

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

di S. Graziano purchè loro se ne concedesse l' amministrazione; quindi il Preposto Fra Bartolomeo e tre Canonici componenti l'intiero Capitolo elessero gli stessi conjugi Degreggio a Rettori dell'Ospedale con riserva dell'approvazione a riportarsi dal Prevosto per le due converse occorrenti pel medesimo, vi si descrissero i beni offerti dalli Degreggio, e *siccome l'Ospedale non aveva più alcuna rendita*, così il Capitolo loro assegnò l'usufrutto d'alcuni beni e case di spettanza della propria chiesa di S. Graziano.

Seguirono però alcune controversie tra esso Ospedale e detto Uberto, come da atto di protesta 16 giugno 1502 susseguito da dichiarazione del Preposto, dei Canonici di S. Croce di Mortara (da cui dipendeva il Mon. di S. Graziano) in data 21 giugno 1502, per cui detti coniugi furono sciolti dal vincolo dei conversi di detto Ospedale *per non essersi osservate le volute formalità*, e quindi l' Uberto de Greggio dispose del fatto suo con testamento 28 febbraio 1503 nominando erede la moglie Astrua, e lasciando all'Ospedale di S. Andrea una casa con forno sotto dedotta di lire 100, per cui vi erano assicurate le doti di essa sua moglie, alla quale essendo succeduto l' Ospedale di S. Graziano, intervenne poi fra i due Ospedali sentenza arbitramentale 21 gennaio 1504, che lasciando a quello di S. Andrea il possesso della casa lo obbligò a pagare all'altro lire 105 (1).

Nell'anno 1503 addì 17 gennaio (2) venne accettata a conversa dello stesso Ospedale di S. Graziano una vedova con queste promesse « *promittens perpetuam continentiam, abstinentiam et renunciationem pompis et soeculo et omnibus pompis ejusdem ac obbedientiam residentiam stabilitatem* » e questa è l'ultima notizia a me pervenuta in ordine all'anzidetto Ospedale.

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.
(2) ibi

Ospedale del S. Sepolcro
ed Ospedale di S. Martino di Lagatesco.

296. Nell'archivio del Conte Avogadro di Casanova esiste un documento autentico in data 9 marzo 1155, nel quale i fratelli Uberto e Giacomo fu Lodovico Cazamino con autorizzazione dei loro tutori Gisolfo vescovo di Vercelli e Guglielmo Avogadro fecero donazione ai Monaci di S. Maria de Valle Umbrosa d'una chiesa ed ospedale e loro pertinenze sulle fini di Vercelli, « quæ ista Ecclesia est con» structa *in honorem S. Sepulcri* et duo mansæ juris nostri, » quod totum habere visi sumus *in territorio Vercellarum*, » quæ ista Ecclesia simul cum *Hospitale* jacet ad locum » ubi dicitur *Puteolum* et supradictæ duo mansæ jaceant ad » locum ubi dicitur *Mulegno* ».

Avvertito il Conte Olgiati dell'esistenza di questo documento dall'annotazione, che ne fece il Durandi nella dissertazione la marca d'Ivrea fol. 129, inserì bensì nella sua serie *l'Ospedale del S. Sepolcro*, ma riservò le sue osservazioni, ove avrebbe trattato dei Monaci Benedettini neri di S. Pietro di Muleggio, talchè ne rimanemmo privi.

Sembra da ciò, che intendesse di applicare detto Ospedale all' Abbazia di Muleggio già in allora esistente e poco discosta dal medesimo; tuttavia non trovandosi alcuna memoria d'un ospedale annesso a detta Abbazia, e per contro essendosi pochi anni dopo eretta pel nuovo ordine degli umiliati la prepositura di S. Martino in Lagatesco *affatto contigua alla regione Pozzolo*, in cui era costrutta la chiesa ed Ospedale del S. Sepolcro, io sono d'avviso, che quest'ultimo sia stato aggregato a tale prepositura, posciacchè in un capitolo degli statuti stampati a carte 101 retro troviamo fra altri ospedali *Mansio infirmorum S. Martini de Lagatesco:* e credo, che appunto pel servizio del medesimo siansi dal Preposto accettate delle converse dedicantisi a Dio sotto lo stesso ordine degli umiliati, le quali trasferite nel secolo XIII ad

abitare in Vercelli costituirono di poi il Monastero di S. Agata, circostanza per cui pare essere cessato quell'ospedale non trovandone ulteriore menzione, e questo difetto assoluto di memorie fu causa, che il Conte Olgiati nell'accennare *l'Ospedale di S. Martino* siasi limitato a dire, che esso *apparteneva alle religiose umiliate.*

Ospedale di S. Leonardo.

297. Da un solo documento (oltre a qualche annotazione di coerenza) io venni in cognizione dell'esistenza di questa mansione in vicinanza al fiume Sesia (1) e spettante agli Spedaglieri di S. Giovanni di Gerusalemme, ed è un atto di protesta del 7 giugno 1256 (2) fatta dal ministro dell'Ospedale de Scoti di non volere aderire ad un arbitramento pronunciato dall'Arcidiacono di Vercelli nella vertenza tra lo stesso Ospedale de Scoti *et Jacobum de Riferio ministrum mansionis S. Leonardi procuratorem Domini militis de Buxono prioris Hospitalium Hierosolimitanorum in Lombardia.*

Nessun'altra memoria trovandosi di questo Ospedale non è meraviglia, che il Conte Olgiati non ne abbia fatto parola, tuttavia l'esistenza sua è comprovata sin dall'anno 1156, perchè la chiesa di S. Leonardo vedesi indicata fra le altre che concorrevano alla refezione ai poveri in quell'anno stabilita al ritornare di maggio, come si è detto all'articolo *Confraria di S. Spirito.*

Ricovero detto la Casa di Dio.

298. Nella regione detta Brarola, ora al di là del Sesia per salto del fiume come io credo, ma negli antichi tempi

(1) In un'investitura X marzo 1301 (arch. Osp. di S. Andrea) di beni varii in vicinanza alla Sesia in territorio di Peronasca vicino a Borgo Vercelli si leggono fra le coerenze a molte pezze *S. Leonardus prope Vercellas.*

(2) Arch. dell'Osp. di S. Andrea.

al di quà di esso (1) e forse nel confluente del Cervo, esisteva a ricovero e soccorso dei transitanti e pellegrini il pio luogo detto la Casa di Dio *Domus Dei*, che vedemmo accennato nello statuto riferito al num. 292 e tutt'ora vi esiste un fabbricato rurale detto *Cadè*.

Per le irruzioni di quei torrenti le converse ossiano religiose, che inservivano a quel Ricovero, furono translate ad una chiesetta dedicata a S. Giovanni lungo il corso della Varola poco sopra alla città in vicinanza dell'attuale strada tendente a Trino colla costruzione d'opportuno locale per cura del Vescovo Ugotione verso l'anno 1160.

Vuolsi, che tali religiose fossero dell'ordine Cisterciense e che a cagione delle guerre siansi di poi ridotte nel Monastero di S. Spirito alla porta di Torino; però in un atto 4 novembre 1275 (2) fra i coerenti ad un campo sulle fini di Vercelli io leggo ancora *Dominae S. Johannis de Varola*, come in quell'anno stesso in altro atto del 17 settembre (3) si trova in S. Spirito *Domina muta priorissa con 12 monache in Capitolo*, e su di ciò ne tornerà il discorso all'articolo Ospedale di S. Spirito, cui probabilmente si riunirono le rendite del Ricovero *Casa Dei*, quando vi si traslocarono le Monache di S. Giovanni di Varola.

Altra memoria non ebbi di quest' ultimo Ricovero salvo nelle coerenze d'un campo sulle fini di Vercelli *in insulam cui cohaeret.... gamera et a tercia plantatum, quod est mansionis Casae Dei*, epperò il Conte Olgiati si sbrigò in poche linee accennando il luogo, e le translazioni successive di dette Religiose senza citazioni o documenti.

Ospedale di S. Lazzaro ossia dei Leprosi.

299. A questo articolo il Conte Olgiati pone a confronto le opinioni emesse dal Cusano, e dal Frova, e loda questo

(1) Ne traggo argomento dacchè quella regione, tuttochè in oggi al di là del Sesia, forma parte del suburbio e dipende dalla parocchia di S. Maria Maggiore.

(2) Arch. dell'Osp. Maggiore di Vercelli.

(3) . ibi

ultimo per aver cercato d'indagare l'origine di questo Ospedale, osserva essere il primo fra gli Spedali di ricovero, di cui ne venga indicata la speciale destinazione, ma non cita nè statuti, nè documenti a migliore spiegazione.

Premettiamo anche noi lo scritto dall' abate Frova nel proemio alla sua storia civile:

« Nell'anno 615, dice il Muratori negli annali, cominciò » ad infestare gli Italiani almeno più frequentemente la » lebbra fetente, infermità quale tanto dilatossi, che la mag- » gior parte delle città italiane furono astrette a fondare » spedali pei lebbrosi, talchè forse non molti anni dopo, » giacchè non mi riuscì mai di rinvenire la fondazione, an- » cora quì in Vercelli fu pei lebbrosi eretto l'Ospedale di » S. Lazzaro, di cui nel testamento del Cardinale Guala » morto nel 1227 (*Collegio Leprosorum S. Lazari sol. V*) ».

La prima memoria di quest' Ospedale io la trovo in un piccolo lascito perpetuo di den. VI fattogli dall'Arcidiacono Guala nel 1205, e quindi in quello di soldi X per una volta tanto dall'Arciprete D. Giacomo nel 1221, ma un capo dello statuto antico al foglio 51 ci accerta pur troppo, che non si trattava d'un semplice ricovero d' incurabili, bensì di veri lebbrosi, posciachè ivi si dispone *quod leprosi se contineant in suis domibus et non vadant per civitatem se immiscendo aliis, exceptis dominicis diebus, et diebus lunae usque ad tertiam et exceptis festis principalibus et ebdomadam sanctam et S. Stephano.*

Anche nello statuto riordinato nel 1341 e messo a stampa si trovano a carte VII retro alcune disposizioni tutorie per detto Ospedale e segnatamente per la ricostruzione della casa, che era diroccata, *ubi possint congruenter habitare dicti infirmi separati ab aliis personis;* non vi è cenno però dell'epoca di tale statuto.

La chiesa e Ricovero di S. Lazzaro erano situati al sud della città lungo la strada, che conduceva a S. Bartolomeo, *ubi dicitur ad S. Lazzarum, cui cohaeret via qua itur ad S. Bartholomeum*: così in atto del 1466, e si trova cenno di

alcuni suoi ministri: cioè nel 1306 *Guillelmus de Ripis Clericus et Rector ecclesiae S. Lazari suo et nomine Domini Guillelmi de Moxo similiter Clerici et Rectoris dictae ecclesiae* — 1359 12 marzo, istituzione del Canonico Eusebio de Dionisiis a Rettore di S. Lazzaro — 1369 Ministro di S. Lazzaro Giovanni detto Negrino de Grandova: se non che da deposizioni di testimonii in data 4 maggio 1390 (1) risulta, che il ministro d'allora più non risiedeva nel luogo pio, la cui fabbrica era semidiroccata; che mancava la lapide sacra sulla mensa nella chiesa, ragione per cui da molto tempo non vi si celebrava messa, e che più non vi si teneva ospitalità, essendo ridotte a poco o nulla le rendite, perchè per l'assenza del ministro lasciavansi incolte le terre.

In seguito a tali deposizioni e sull'offerta fattasi dal Rettore della chiesa di S. Pietro la ferla di far ristorare poco per volta la chiesa e l'abitato, di celebrarvi una messa per settimana, e di mantenervi due letti *per infermi*, il Vicario generale del Vescovo di Vercelli Cardinale Ludovico Fieschi con suo decreto 17 ottobre 1390 (2) pronunciò l' unione perpetua di detto Ospedale di S. Lazzaro alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, previo consenso del Capitolo, e colla ricognizione annua di libbre 8 di cera verso il Vescovado: non ostante però questa unione, e per essere cessata la parocchia di S. Pietro, trovasi ancora all'anno 1466 un ministro dell' Ospedale di S. Lazzaro come in atto del 3 novembre (3) dopo il quale cessa ogni mia memoria a tale riguardo, se non che il Canonico Cusani nella sua storia civile asserisce, *che quel pio luogo, ridotto a semplice beneficio, passò a favore della Basilica di S. Maria e quindi dato ad enfiteusi* « *continua il Mazzero ad averne la dovuta ricognizione del diretto dominio* ».

(1) Arch. Eusebiano.
(2) ibi
(3) ibi

Ospizio di S. Silvestro dei Rantivi.

301. Al sud est della città lungo la vecchia strada di Casale nel cantone detto già di Vezzolano ed ora dei Capuccini vecchi, e nella regione che dall'Ospizio prese nome di Rantiva, esiste l'antichissima chiesa di S. Silvestro con assai vasto fabbricato ed unita possessione di circa 195 giornàte destinata a provvedere al mantenimento degli *infanti esposti*, per il che in oggi dipende da una particolare Amministrazione instituita dal Governo.

Questo pio luogo, certamente anteriore al secolo XIII, onora la moltiforme carità dei Vercellesi sempre diretta ad ogni genere d'infortunio, ed il patronato costantemente riconosciutone nella famiglia *Centoris Cagnoli* sino all'ultimo discendente maschio della medesima Don Giovanni Giuseppe Centoris, che ne rinunciò il ministralato in atto 19 gennaio 1732 a favore dei discendenti di sue sorelle, fa presumere che sia stato instituito da taluno di quella nobilissima prosapia, il cui palazzo con torre vedremo già nominato nel secolo XII, ed è ora di proprietà del sig. Notaio Momo.

Il Conte Olgiati, che ebbe sott'occhio gli atti di lite mossa dal Municipio sullo scorcio dell' ultimo secolo contro i discendenti delle sorelle Centoris, pel grande interesse, che aveva in quella filantropica instituzione, si distese non poco nello accennarne le risultanze ed i varii ministri quasi tutti del casato Centoris Cagnoli sin dall'anno 1255, soggiungendo, che invano si fosse ricercato il titolo di fondazione, essersi bensì ritrovata una memoria dicente « 1211 16 *octobris testamentum Balduini de Centoriis ad stipulatum Salugiis cum legato Hospitali S. Bartholomei: existit in archivio Cattedralis una cum Bulla fundationis ecclesiae et hospitalis Rantivae*, ma che alcune particole rinvenute di esso testamento non concernevano questo Ospedale.

Narra dipoi una lite vertita in curia nell' anno 1595 e successivi tra il signor Domenico Centoris ed il Procuratore

della mensa Vescovile con intervento eziandio della Città, a definizione della quale, quantunque in fatto non si conoscessero i veri obblighi del beneficiato per mancanza del titolo di fondazione, e non risultasse nè anco dell'antico praticato, fu pronunciata sentenza dal Vicario generale sotto il 15 ottobre 1590, dichiarando, che i ministri dell'Ospedale della Rantiva non sarebbero tenuti a ricevere in poi *più di sedici infanti esposti in totale*, e questi alimentare oltre gli anni *cinque* di loro età, e volendo tenerne dei più provetti, non avessero a computarsi in detto numero, quali infanti dovessero essere portati od alla porta della chiesa dell'Ospedale od a quella del masserizio del medesimo, restando proibito il ritirare quelli, che fossero esposti altrove, a meno che già vi fossero due posti vacanti e che vi intervenisse speciale permissione della curia.

Data così in ristretto la parte sostanziale dell' elaborato articolo del Conte Olgiati, soggiungerò le poche memorie da me ritrovate.

502. Io diceva poc'anzi, che l'Ospizio de'Rantivi era certamente stato fondato prima del secolo XIII, per cui invano se ne stette ricercando la fondazione nel testamento di Balduino Centoris 1211; infatti nel testamento del sig. Uberto Debenedetti in data 4 ottobre 1200 (1) già si trova il seguente legato *Item magistrali Rantivorum sol. XXXX ad dandos in una baila uni Rantivi*, questi soldi pavesi 40, secondo la tariffa di quell'anno da me esposta nell'Appendice, corrisponderebbero in oggi a lire 85 cent. 80, e da questo documento risulta, che la parola *Rantivus* esprimeva allora l' idea di *infante esposto*, ond' è che la regione Rantiva prese, come dissi, il nome della qualità dell'Ospizio.

L'interesse che dimostrò la città pel buon andamento di quell'opera pia nel secolo XV, nel XVIII e nel presente; già lo aveva particolarmente fatto vedere fin dai tempi primi nelle favorevoli disposizioni a prò di varii instituti da me riferite

(1) Archivio Eusebiano.

al num, 292 di questo §, ponendola a capo dei medesimi; e siccome non mi rimangono altre notizie sostanziali a tale proposito, chiuderò l'articolo accennando i nomi di alcuni dei suoi ministri risultanti dalle mie schede.

D. Rainero de Centoriis de Pezzana eletto nel 1344, ancora ministro nell'anno 1354, anzi nel 1370.

Domenico de Centoriis ministro 1469-1475: avendo il medesimo fattane rinuncia in Curia Romana, esistono bolle di Papa Alessandro VI in data 16 maggio 1496, nelle quali si narra, che per tale rinuncia all'Ospedale di S. Silvestro *(quod de jure patronatus nobilium de Centoriis et de Cagnoliis existit)* ne fosse stato investito a vita il Chierico Vercellese *Onofrio de Centoriis*; che però desiderando questi di prendere moglie, dubitasse, ciò facendo, di perdere l'amministrazione d'esso Ospedale e ne avesse proposto il dubbio alla Santa Sede; perciò il Pontefice, ritenuta la consuetudine per la quale già altri Rettori laici ed ammogliati, come il Domenico Centoris, avevano ciò non ostante conservata la Rettoria, risolse il dubbio a favore del nuovo eletto Onofrio Centoris.

Questa solenne ricognizione del patronato nella famiglia Centoris Cagnolo, e l'esserne stati costantemente Rettori i membri della medesima conferma vieppiù la già accennata supposizione, che quel filantropico instituto sia stato fondato da un antenato di quel nobile casato.

Ospedale di S. Brigida ossia dei Scoti.

303. Breve si è l'articolo del Conte Olgiati circa l'anzidetto Ospedale: confuta l'errore incorso nelle costituzioni stampate dell'Ospedale Maggiore nel 1564, ove al capo 25 fol. 46 si accenna essere stato l'Ospedale dei Scoti eziandio fondato dal Cardinale Guala Bicchieri, niun cenno facendosene nelle riforme da lui fatte al regolamento del medesimo il 14 novembre 1224 in qualità di legato Pontificio, e se non può comprovare l'asserzione del Cusano, che tale

stabilimento sia stato fondato da pii Scozzesi divoti di S. Brigida circa l'anno 550, dice risultare di un suo ministro in atto 22 marzo 1215, e conchiude accennando l'unione fattane all'Ospedale Maggiore addì 21 agosto 1313 per opera del Cardinale Guglielmo, approvata con Bolla di Clemente VI in data 26 dicembre 1346.

La chiesa di S. Brigida coll'annesso Ospedale dei Scoti sorgeva in prossimità della chiesa di S. Eusebio, ed occupava parte dell'attuale palazzo del Marchese di Murazzano sull'antica piazza del Mercato di S. Eusebio, e se non si può conoscere l'epoca di sua fondazione, al certo anteriore all'anno 1140, se ne conosce almeno il fondatore, che fu un Canonico della nostra Metropolitana, per nome Bonfiglio tesoriere d'essa chiesa, anzi con tutta probabilità il possiamo credere Vercellese, trovandosi memorie antecedenti e posteriori di quel casato (1) per il che noi vediamo la carità Vercellese veramente cattolica estendersi fin d'allora a beneficio di lontane regioni, come di presente l'Ospedale

(1) Antichissima memoria di questa famiglia Vercellese, di cui abbiamo un Notaio Pietro nel nobile collegio di Vercelli all'anno 1397, la somministra un documento dell'archivio Eusebiano recentemente illustrato ed inedito.

In nomine Domini Dei et Salvatoris Nostri Iesu Christi Henricus Dei gratia Rex *anno regni ejus* Deo propicio *tertio* V Kal. maias indic. V (corrisponde al 1007) constad. nos Eldeprando *qui et Bonifilio* filius q. Graseverti et Teta jugalibus filia q. Costantini, qui professi sumus nos jugalibus ambo *ex natione nostra lege vivere Longobardorum* (segue contratto di vendita fatta da essi conjugi a certo Anarchiero prete di alcuni beni in Cantavena). Actum in prato qui dicitur Fontana.... Signa manibus prædictorum Eldebrando *qui et Bonifilio* et Teta etc. Ego Alberto Notarius.

Posto a confronto questo documento con quello riferito dal Muratori negli annali all'anno 1007 Tom. VI colle note cronologiche *Henricus Dei gratia Rex anno Regni ejus Deo propicio hic in Italia quarto mense junii indict. V*, viene a confermare l'elezione d'Enrico a Re d'Italia *nel maggio del* 1004, come opinò esso Muratori sulla sola fede della cronichetta d'essi Re d'Italia.

Maggiore è forse l'unico dei Regii Stati, il quale ammetta il ricovero indistinto dei Cristiani anche non cattolici, ed a qualunque dominio essi appartengano.

304. A provare le mie asserzioni dirò quanto al nome del fondatore, che, oltre al trovarsi nel necrologio Eusebiano a fol. 134 l'annotazione, senza data, dicente *obiit Bonfilius praesbiter thesaurarius, qui aedificavit Hospitale in platea S. Eusebii, ut pateat omnibus.... peregrinis*, mi venne fatto di trovare in atti (1) giuridici 13 ottobre e 17 dicembre 1399 seguiti tra l'Ospedale di S. Andrea (cui era stato riunito *l'Ospedale dei Scoti*) ed il Capitolo Eusebiano pretendente il patronato del medesimo la dichiarazione » *che lo stesso Ospedale dei Scoti doveva inservire agli usi, cui era stato destinato dal suo fondatore Prete Bonfilio, come ne risultasse da lapide marmorea fino allora stata infissa nel muro del portico dell'annessa chiesa di S. Brigida in quello stesso anno distrutto* (2).

In ordine poi all'anzianità di detto Ospedale, che io diceva anteriore all'anno 1140, vaglia riferire in nota (3) una parte

(1) Esistono autentici nell'arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

(2) Ancora in nota ad atto 5 agosto 1180 nel Tom. II Chartarum (dato alla luce nell'anno 1854 nei monumenti di Storia Patria) si disse incognito il fondatore dell'Ospedale dei Scoti, quantunque la mia scoperta fosse stata annunziata in nota 33 dal professore P. Bruzza nell' applauditissima sua orazione *le lodi della città di Vercelli* stampata nel 1842.

(3) 1180 V K. junii, Ottone Not. nell'archivio Eusebiano.

Guala Verc. Episcopus et Comes *suorum prædecessorum vestigia insequendo* concessit et investivit Domino Gualoni thesaurario *administratori Hospitalis Scotorum* ad nomen ipsius Hospitalis decimas Bragidæ Casalis S. Evasii et Bragidæ Ronsicci, Asiliani, Costancianæ, Salugiarum et illam Bragidam ... et montis Caprelli, in Vercellis decimas Bragidæ porcelli, Bragidæ filiorum *Rolandi de Guidalardis* et Bragidæ quæ fuerunt Arduini Garbaniæ, et Bragidæ filiorum Vidoni et filiorum Petri de Bugella et Bertolini de Fontaneto, et Bragidæ *Abatis S. Stephani* et Bragidæ Piscepolle et Bragidæ de muracia, similiter *decimas omnium terrarum Episcopalium* qualiumcumque

d'un documento altresì inedito 28 maggio 1180, dal quale, oltre il riconoscersi le numerose decime, di cui soleva il pio luogo venir investito dai nostri Vescovi, si ricava che già ne aveva il reddito da 40 anni innanzi.

305. Io non mi estenderò a descrivere gli statuti fattisi per lo stesso Ospedale dal Capitolo Eusebiano in atto 5 agosto 1180, siccome recentemente pubblicati nei monumenti di Storia Patria, Tom. II Chartarum, nè alle riforme introdotte ai medesimi, come dicemmo, dal legato Pontificio Cardinale Guala nel 1224, perchè anch'esse già pubblicate dall'Abate Frova al cap. 16 della vita di esso Cardinale; ma farò conoscere un articolo concernente quell' Ospedale inserto nella convenzione ancora inedita seguita fra i due Capitoli alle idi di settembre 1175 (1) dal quale apparisce come si fossero ristretti gli emolumenti dell'amministratore Canonico Tesoriere sulle rendite del pio luogo, emolumenti però che gli furono poscia ampliati in detto statuto del 1180 nel mentre gli si vietava di nominare un ministro, dovendo egli stesso accudirne l'amministrazione; sebbene questa proibizione sia poi stata ben presto derogata, imperocchè già si ritrova nel 1184 un prete Martino ministro dell' Ospedale degli Scoti, D. Ardissone dal 1220 al 1236, D. Ferracano

quantumcumque magnarum vel parvarum petiarumque..... fuerint inventa tam in territorio Vercell. quam foris ubicumque..... Episcopi infra Episcopatum Vercell. de quibus supradictum hospitale *infra spacium XL annorum ante hanc cartam dari....* Actum in palacio Vercell. præsentibus et confirmantibus (cioè il preposito ed i Canonici della chiesa Vercellese).

(1) Thesaurarius hæc erit prærogativa contentus, ut *in Hospitali Scotorum manens* servientem unum sub omnibus expensis ipsius Hospitalis retineat, si plures voluerit sub præposito victu et vestitu et mercede conducat, et debet habere de Hospitali *carnem porcinam siccam sibi et uni servienti sufficientem* et paleam et ligna ad ignem necessaria, et si de *prœbendis suis meligam colligit* Hospitali deputabit; verum si extra Hospitale habitare maluerit, nihil de prædictis bonis Hospitalis percipiet nihilhominus.

de Roasenda dal 1279 al 1300, D. Guglielmo de Stipulis sul finire del 1300 e 1301, D. Filippo Avogadro di Quinto nel 1305 e 1306, Canonico D. Rainero Avogadro di Pezzana dal 1308 al 1326, e per ultimo il nobile Guglielmo Avogadro di Valdengo dal 1330 al 1343, epoca dell'unione dell'Ospedale di S. Andrea, di cui si terrà discorso in appresso.

306. Malgrado l'esistenza di detti statuti siccome principalmente diretti a determinare i diritti dell'amministratore, non si riconoscerebbe appieno la vera destinazione di detto Ospedale, che i nostri scrittori limitarono *ai pellegrini Scozzesi*, deducendola dal titolo dell'opera pia.

L'annotazione del necrologio per una sua lacuna *ut pateat omnibus..... peregrinis* ci lascierebbe incerti: ma un documento da me ritrovato nell'archivio dell'Ospedale Maggiore colla data del 1305, mancante bensì di sigillo, scritto però in carta pecorina ed in caratteri dell'epoca ci venne a rivelare, che l'Ospedale era fondato a vantaggio di tutti i viandanti *di Scozia e di Irlanda* sì laici come ecclesiastici, per il che stante, le strettezze in cui trovavasi allora il luogo pio, si deputavano due individui a raccogliere elemosine in quei Regni, documento singolare, che merita d'essere trascritto in nota (1) anche perchè ne dovrò far uso in appresso

(1) Reverendis in Domino patribus universis et singulis Divina Providentia Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Præpositis: ecclesiarum Rectoribus et Ministris, nec non viris nobilibus, Baronibus, Principibus, militibus et populis cujuscumque conditionis et status existant *per universam Yberniam et Scotiam* costitutis, ad quos literæ istæ pervenerint.

Raynerius miseratione Divina Episcopus Vercellensis et Comes et Philippus umilis Minister et Rector *Hospitalis Beatæ* Brigidæ Virginis siti in Provincia Lombardiæ in civitate Vercellarum *ad utilitatem omnium tam clericorum quam laicorum de Hybernia et Scotia transeuntium* deputati: salutem et sinceram charitatem.

Quot et quantas expensas et onera a duobus annis citra dictum Hospitale oporteat substinere, longum esset per singula declarare. Nam propter.... et propter guerram, quæ modo est in istis partibus

parlando dei motivi, pei quali quell'opera pia venne unita all'Ospedale Maggiore.

Questo documento indusse pochi anni sono l'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore a spedire con superiore approvazione una somma di lire duemila a sussidio dei poveri Irlandesi miseramente astretti a perire di fame.

307. Io non saprei indicare se gli stabili, che vedremo

generalis, et propter expensas etiam *multitudinis peregrinorum de Hybernia et de Scotia* (Valafrido Strabone al lib. XI, rap. 27 della vita di San Gallo rammenta *nationem Scotorum quibus consuetudo peregrinandi jam pene in naturam conversa est,* così il Muratori *Antichità italiane* dissert. 37) solvere compulsus est iste prior pecuniam infinitam; grangiæ et molendina ipsius combustæ sunt propter guerram, messes etiam et vindemias in magna parte perdidit propter sterilitatem et tempestatem, et multa alia onera gravia sustinuit et quotidie sustinet, et expensas, pretextu helemosinarum et peregrinorum et...... etiam qui sunt ibi, et de bonis ipsius Hospitalis totaliter nutriuntur.

Quapropter paternitatem, nobilitatem et benignitatem Universitatis vestræ precibus, quibus possumus, requirimus et rogamus quatenus, cum dictum Hospitale... sit, et *ad utilitatem vestram fundatum,* eidem comparientes vestras helemosinas, et charitatis subsidia pietatis intuitu et pro remedio animarum vestrarum impendatis, scientes quod benefactores dicti Hospitalis multas indulgentias et alia beneficia consequentur.

Sciatis insuper, quod illuc mittimus sapientes nostros et fideles ipsius Hospitalis videlicet Dominum Lanterium de Udregio Diœcesis Mediulanensis et Roglerium de Rupe diœcesis Casal., qui ipsos transeuntes de Hybernia et Scotia recipiunt et cognoscunt, et quos procuratores dicti Hospitalis constituimus tenore præsentis paginæ *pro duobus annis proximis* immediate post confectionem literarum præsentium subsequentibus pro helemosynis colligendis, unde ipsos favorabiliter tractetis et recipiatis benigne, et alios, quos sibi substituerint, pro prædictis helemosynis colligendis.' In quorum omnium testimonium præsentes literas fecimus sigillorum nostrorum munimine roborari. Dat. Vercellis in Episcopali Palatio anno Domini currente MCCC quinto indic. IV die octavo mensis decembris.

comporre il patrimonio dell'Ospedale degli Scoti all'epoca di detta unione, fossero in tutto o in parte appartenenti alla prima sua fondazione, non di meno me lo fa presumere il nome di Torrione degli Scoti, che portò mai sempre la cascina conosciuta sotto il nome del Torrione lungo la strada di Gattinara, e l'*Insula Scotorum*, che si trova nominata in più atti antichi, parte dei beni dell'attuale regione dell'Isola; bensì il Canonico Cusano ebbe a dire, che il Vescovo Giacomo de Carnario aveva lasciato a quel pio luogo preziose memorie, ma il Conte Olgiati osservava, che nel di lui testamento 13 novembre 1234, riferito dall'Irico, appena risulti d'un legato di lire X pavesi (pari in oggi a L. 291 60) col carico al ministro di mantenere nella chiesa di S. Eusebio una lampada accesa durante la quaresima e l'avvento, tuttavia il legato comprende pure tutti i banchi ed edifizii da lui stabiliti nel paese di Scozia, i quali potevano essere di assai grande valore.

308. Il Canonico Modena nei suoi annali ebbe ad asserire che l'Ospedale degli Scoti sia stato chiuso per occupazione *ingiusta* d'una persona nobile (di cui tacque il nome) Vercellese, distinta con dignitosa croce, e del quale stava per estinguersi il lignaggio: i documenti, che io riferisco, instruiranno il lettore della verità dei fatti.

L'atto del 1305 riportato in nota appalesa lo stato ristretto, in cui già trovavasi quell'Ospedale, e ne accenna le cause; queste a vece di sminuire andarono vieppiù crescendo col rinnovarsi con maggior furore le contese tra Guelfi e Ghibellini, le quali pressochè continue dalla discesa d'Enrico di Lucemborgo nel 1310 sino al 1335 condussero ad irreparabile rovina la nostra Repubblica dopo una serie di guerre civili e di assedii, per cui i beni tutti del circondario e così quelli spettanti all'Ospedale degli Scoti, ed in ispecie le fabbriche ed il molino (1) furono intieramente rovinati; se poi si

(1) 1340, 22 aprile *in castro Bugellæ* « cum nobilis vir Dominus » Guillelmus advocatus de Gualdengo minister Hospitalis S. Bri- » gidæ Vercellarum haberet ultra servum et gameram. . *lectum*

aggiunga l'essere stato il luogo pio provveduto di ministro nella persona d'un *Avogadro*, a cui per le narrate contese toccò quasi sempre di vivere esule in Biella (1) ben si comprenderà, se potevasi ancora conservare la prescritta ospitalità.

Eletto nel 1335 Azone Visconti a signore di Vercelli sua vita durante, non cessarono per ciò le fazioni, che stettero in lotta ancora per tutto quel secolo, sicchè continuando il ministro a risiedere in Biella, l'Abate ed i Canonici di S. Andrea, valendosi della visita quì fatta dal Cardinale Guglielmo del titolo dei quattro Santi Coronati, ricorsero al medesimo narrando, che in quell'Ospedale *nulla hospitalitas observatur, nec ea in eodem modo fiunt, quae fieri debent et servari, verum potius quidam laicus de nobilioribus dixtrictus Vercell., ejusdem Hospitalis asserens se ministrum, illud detinet, et fructus, redditus et proventus ejusdem percipit, eos in suos usus pro voluntatis arbitrio convertendo.*

Ecco dove il Canonico Modena desunse il riferito passo dei suoi annali: vuolsi però osservare, che gli Abati di S. Andrea sì in quell'epoca come nel 1248 favorivano i Ghibellini, ed erano ostili alla parte Avogadra; consta inoltre da atto 13 aprile 1330 (1), che il nobile Guglielmo Avogadro di Valdengo era legittimo ministro di detto

» *molendini ubi consueverat esse molendinum.... et quod per longa* » *tempora stetit dextructum et dissipatum propter guerras et dissen-* » *tiones dictæ civitatis et dixtrictus:* ex quo dictum Hospitale pas- » sus est et patitur non modicam læsionem.

(1) 1330, 13 aprile in Biella » nob. Guillelmus advocatus de » Valdengo minister Hospitalis Scotorum Vercell. attendens quod » propter malas et adversas conditiones.. *non audet nec potest* » *stare in civitate Vercell.* nec defensare prout tenetur et expedit » jura et rationes pauperum et Hospitalis prædicti (fa procura ge- » nerale ai nobili Giacomo e Michele padre e figlio de S. Germano) » *qui multos habent parentes et amicos in civitate prædicta de* » *majoribus et potencioribus,-cum quorum auxilio et potencia ju-* » *ra etc. melius poterunt recolligi et defensari*».

Ospedale, e come tale il vedremo poi riconosciuto dallo stesso Abate.

Ma proseguendo il fatto ricorso si conchiudeva con richiedere il Legato ad unire perpetuamente esso Ospedale a quello di S. Andrea *cedente vel decedente dicto nobili*: e così infatti ebbe ad accordare il Cardinale con sue lettere 27 agosto 1345, ingiungendo però all'Ospedale di S. Andrea di osservare l'ospitalità e le altre opere di carità, cui era tenuto l'Ospedale degli Scoti *et reservato jure diaecesiano, et cujuslibet alterius tam super pensionibus quam aliis debitis.*

309. Fra pochi mesi lo stesso ministro dell'Ospedale degli Scoti Guglielmo Avogadro, riconoscendo l'utilità della promossa unione, con atto 13 dicembre 1345 (1) concedette al ministro dell' Ospedale di S. Andrea in titolo di locazione durante la vita di esso concedente tutti i beni e diritti dell'Ospedale degli Scoti, sotto riserva di alcune moggia di bosco e dell'annua pensione di lire 400 pavesi (2) essendo da notarsi la protesta dell'Avogadro di addivenire a tale atto sulla considerazione « quod hospitalitati et administrationi » dicti Hospitalis utiliter, sicut expedit eidem, vacare non » potest nec personaliter ibi residere, *utpote cui habitatio » et incolatus dictae civitatis, aliisque agnationis suae sub » poenis gravissimis per eorum Dominos quibus subest et » subsunt sunt poenitus interdicti* ».

Non è a dire, come nell'atto siasi obbligato l'Ospedale di S. Andrea ad eseguire tutti i pesi già incombenti a quello degli Scoti, anzi di adoperarsi *circa recuperationem deperditorum et colapsorum bonorum et jurium*: e sebbene fosse convenuta la pensione di lire 400 pel sostentamento di detto ministro Guglielmo, il medesimo vi fece la seguente onorevole dichiarazione:

(1) L'atto ricevuto in Biella dalli notai Martino Zumaglia, Nicolino de Ferraris ed Uberlino Canevacio si conserva in un cogli altri infracitati nell'arch. dell'Ospedale Maggiore.

(2) Esistono quitanze della pensione sino ad aprile 1350.

« De qua pensione, etiam ultra dictae hospitalitatis debita » exequenda.... idem Dominus Guillelmus, pium devotionis » meritum recognoscens et respiciens ad incumbentia opera » charitatis congruam pauperum procurationem et alimoniam, » *obtulit se facturum ne ex universis reditibus ad praefatum* » *pium usum ipsorum pauperum alimonia deputatis imper-* » *fectum aliquid relinquatur; quod distributione charitatis et* » *elemosinae detrahatur* » il che vale a dire, che non avrebbe pretesa la pensione salvo in quanto rimanesse di superfluo agli obblighi naturali dell'opera pia.

310. Quantunque l'Abate di S. Andrea sia stato sollecito a riportare da Papa Clemente VI l'opportuna Bolla di conferma di detta unione in data 17 dicembre 1345, essendo questa eziandio accompagnata dalla clausola *salvo jure dioecesiano et alterius*, venne bentosto aperta in Curia Romana una lite, nella quale il Vescovo di Vercelli asseriva surrepite le anzidette provvidenze siccome pregiudiciali al diritto di collazione del ministralato a lui competente; ma riconoscendo poi vantaggiosa allo spirito di fondazione la fatta unione, lo stesso Vescovo ebbe a confermarla con instromento di transazione 28 luglio 1347 rogato in Biella dal Notaio Manfredo Meschiato, riservata però a favore del Vescovo e successori l'annua ricognizione di libbre XXV di cera, la quale ancora in oggi si corrisponde al Vescovado dall'Ospedale Maggiore mediante un'annualità fissa in denaro.

311. Rimanevano salvi ancora i diritti del tesoriere del Capitolo Eusebiano (sup. num. 305), e quindi risulta di una inibizione ottenuta il 31 luglio 1350 contro del Capitolo, che pretendeva andare al possesso dell'Ospedale degli Scoti, nè la questione fu presto risolta, mentre soltanto al 9 luglio 1381 si ebbe una sentenza arbitramentale, per cui venne bensì confermata l'anzidetta unione, ma furono assegnate al Capitolo e tesoreria alcune case, sedimi ed orti già di spettanza di detto Ospedale e posti in vicinanza della chiesa di S. Andrea in compenso delle lire X annue pavesi riservate al tesoriere Eusebiano negli statuti 1180 e 1224.

Rinnovossi ancora la questione più volte circa la validità dell'anzidetta unione e circa il diritto di nomina del Ministro; non di meno le ragioni dell'Ospedale di S. Andrea vennero replicatamente riconosciute sia con sentenza del Delegato Pontificio Giovanni de Castigliono Vescovo Unicense 20 marzo 1392, sia con altra sentenza del nostro Vescovo Matteo de Ghisembertis 5 maggio 1410, dopo quale epoca l'Ospedale di S. Andrea rimase pacifico possessore di quanto già apparteneva all'Ospedale degli Scoti, vale a dire, delle cascine Torrione e Tingeria sulle fini di Vercelli, porzione dell'enfiteusi accordata nel 1708 al casato Vicario di S. Agabio ed ora in parte affrancata, non che d'un molino diroccato detto del Pomo e di alcuni beni al di là del Sesia stati in massima parte coll'andare del tempo corrosi dal fiume.

Ospedale dei Santi Paolo ed Orso

Ospedale di Santa Maria ed Opera del Ponte del Cervo.

512. La necessità di unire sotto lo stesso articolo la dissertazione relativa ad amendue i suddetti Ospedali si riconoscerà facilmente nel decorso della medesima.

Varianti e molto confuse sono le memorie lasciateci dai patrii scrittori intorno a quegli Ospedali, ed il Conte Olgiati dopo una lunga discussione dovette riconoscerle inconciliabili: anzi non avendo egli a mano altro documento se non se quello dell'anno 1185, infra riferendo, non credette di annuire ai detti del Modena, per vero molto confusi; epperò, quantunque nelle sue induzioni non siasi gran fatto scostato dalla vera storia in ordine all'Ospedale di S. Maria, la medesima riescirà molto più esatta e completa colla scorta di non pochi documenti non solo inediti, ma nemmeno accennati dai nostri scrittori, e che meriterebbero d'essere pubblicati per intiero, se il consentisse il mio lavoro.

Ella è cosa nota come i Canonici di Vercelli possedessero *già prima del mille* i porti, ossia il diritto di transito sui

fiumi Cervo e Sesia presso Vercelli (1) questo diritto, preteso di poi dal Vescovo, venne ad essi Canonici confermato con sentenza di Ugone Cardinale di S. Lorenzo in Lucina con sua sentenza 16 agosto 1146 (2) e siccome poteva ancora nascerne dubbio, attesi i varii diplomi Imperiali concessi in genere alla chiesa Vercellese, così i Canonici furono solleciti di riportarne due speciali da Federico I.° uno cioè nell'anno 1153 col quale loro furono confermati *omnes portus et alveos fluminum Servii et Siridae a capite Brugullae usque ad capellam S. Columbani,* quæ inter Meledum et languscum sita est, l'altro dell'anno 1157 (3) ove si spiega più particolarmente *tres partes de portu Servii cujus quarta pars est ecclesiae S. Mariae.*

Tuttavia malgrado questi diplomi, ossia che il Vescovo avesse poi riportata altra più definitiva sentenza, ossia che avvenisse una transazione a noi non pervenuta, egli è di fatto, che nell'anno 1178 i porti Vercellini erano usufruiti dal casato dei signori Viallardi e da quello dei Guitachino per feudo ottenutone dal Vescovado, come apparirà da un documento di quell'anno.

313. Frattanto a provvedere di soccorso i poveri viandanti, che sovente per straordinarie piene di quei fiumi non avessero potuto transitare, o pericolassero nel tragitto, vuolsi

(1) Diploma di Ugo e Lottario. Dat. Papiæ idus augusti 945. — Mon. Hist. Patriæ, Tom. 1, Chart. col. 157.
« Alveos prædictorum fluminum, Servi et Siridæ, Canonicorum Vercell. » dominio prout juste et legaliter possumus præsentialiter concedimus,... » *Vercellinos vero portus* per hoc præceptum, *veluti praedecessores* » *nostri* pio amore ordinaverunt, *ad usum luminariae ecclesiae S. Eusebii* in qua sanctissimum ejus corpus requiescit et ad indumenta clericorum ibi jugiter famulantium ». Vedasi pure il diploma di Ottone III an. 997, 31 dicembre ibi col. 315.

(2) Mon. Hist. Patriæ, Tom. I, Chart. col. 788.

(3) Amendue questi diplomi furono per intiero trascritti dall'archivio Eusebiano nell'opera del Canonico Cusano. Discorsi istoriali dei Vescovi di Vercelli. Discorso 69, pag. 176.

credere, che dalla pietà Vercellese sia stato eretto al di là del Sesia, o di un braccio del medesimo, un ospizio con chiesa sotto il *titolo di S. Paolo*, e sebbene ne manchi ogni documento anteriore all'anno 1173, consta però, che già si trovava in allora provveduto di varii beni e diritti, e pare fosse affidato ad un solo sacerdote.

In esso anno il Vescovo Guala Bondoni, ravvisando più utile il commendare tale chiesa ed ospizio ad un Corpo religioso, li concesse alli Canonici di S. Orso della città di Aosta *jure tamen nostrae matris ecclesiae in integrum reservato* (1) e ciò stante coll'andare del tempo vi si aggiunse il titolo di S. Orso con chiamarsi *Ecclesia S. Pauli sive S. Ursi* (2).

314. Il Canonico Modena ci ricorda, che a questa chiesa nell'anno 1177 Corrado Palimbeni e Vercellina sua moglie donarono i loro beni, e muove a riso il vedere come dal

(1) In X.pi nomine.... G. licet indignus miseratione tamen Divina Vercell. Præsul.... Cum ergo religiosissimus Prior de Augusta Guillermus suo nomine cum fratribus suis ad nostram venissent præsentiam humiliter depræcantes, ut quatenus in Episcopatu nostro ecclesiam locum ydoneum ad serviendum Deo concederemus, religionis, probitatisque illorum non immemores dignis ipsorum petitionibus aures libenter accomodamus, *comunicato itaque fratrum nostrorum consilio........* nec non aliorum de curia nostra virorum illustrium *ecclesiam S. Pauli, quæ est supra Sicidellam cum hospitali ibidem constructo* cum tota terra, quæ illi videtur pertinere vel de cœtero pertinuerit, cum campis, villis, pratis silvis, pascuis, ripis, rupinis, acquis, acqueductis, piscationibus, molendinis (queste espressioni voglionsi intendere come clausola generale d' uso senza che si possa affermare il singolo possesso) ad prædictam ecclesiam pertinentibus seu aspicientibus *jam dictæ ecclesiæ S. Ursi de Augusta Canonicorum juri et usui* per hujusmodi nostri decreti firmitatisque paginam *mancipamus concedimus ac devote largimur in integrum; jure tamen nostræ matris Ecclesiæ in omnibus reservato* — Seguono più ampie clausole di trasmissione di possesso e di anatema ad ogni contravventore.

Actum est autem anno Dominicæ Incarnationis MCLXXIII ind. VI (archivio Eusebiano).

(2) Vedasi più sotto al num. 314.

nome *Vercellina* di questa donatrice abbia poi il Canonico Cusano tratto argomento per determinare la posizione della suddetta chiesa di S. Paolo alla porta Aralda in vicinanza della *regione Vercellina*, quando in vece la vera sua posizione era al levante della città *supra Sicidellam*, come spiega il documento del 1173, e come meglio il dimostreranno gli altri documenti.

L'errore incorso eziandio dal Modena, e quel che più monta, dallo stesso Abate Frova (1) proviene dall'avere confuse due chiese amendue dedicate a S. Paolo, una coll'Ospedale più antica commendata ai Canonici di S. Orso nel secolo XII, l'altra costrutta nel successivo secolo fuori della porta di S. Andrea nel primo introdursi dei Padri Domenicani, le quali chiese gli anzidetti scrittori confusero in una sola.

Ma dell'esistenza distinta e contemporanea delle medesime se ne hanno lucidissime prove, imperocchè i padri predicatori fin dall'anno 1255, già ritenendo un oratorio nell'interno della città ove fu poi costrutta l'attuale chiesa di *S. Paolo*, vendettero con istrumento 5 luglio stesso anno (2) il loro convento esterno alla porta di S. Andrea alla (Beata) Emilia Bicchieri fondatrice d'un monastero del loro ordine, quando che ed in quell'epoca e per molto tempo ancora sussisteva l'altra chiesa di S. Paolo servita dai Canonici di S. Orso, della quale quì si discorre, risultando da documenti dell'archivio Eusebiano le seguenti memorie: 1257 8 ottobre *Lanfrancus de judicibus minister ecclesiae S. Ursi de ultra Sarvum*.

1275, ind. III, die 18 aprilis, *Guillelmus de Stipulis Canonicus S. Ursi Augustensis minister ecclesiae S. Pauli sive Ursi*.

(1) L'abate Frova commentando le parole *subtus ecclesia S. Ursi*, che si leggono nel documento del 1185, soggiunse quanto segue: « *questa chiesa essendo quella, che godevano le madri Domenicane fondate dalla Beata Emilia.... era in faccia quasi alla porta Aralda ossia immediatamente di là della strada, in cui termina il nuovo ponte fatto sul fosso che circonda la città* ».

(2) Vedasi nella storia della Beata Emilia del Prevosto Depietri a pag. 16.

1283, 26 ottobre, 1298, 14 novembre, 1303 *Dominus Ricardus de Nux Canonicus S. Ursi Augustensis minister ecclesiae S. Ursi sive S. Pauli.*

Ed in altro atto 1306, ind. IV, die lunæ mensis junii lo stesso Riccardo de Nux *minister ecclesiae S. Ursi prope civitatem* investisce ad enfiteusi certi Rolandino ed Olivero di stara XII di alteno vignato « *jacentis ultra servum, ubi dicitur ad cervios S. Ursi, cui cohaeret.... ab alia ecclesia S. Mariae de ponte Servi a tertia ista ecclesia S. Ursi* ».

315. Ecco esistente tutt'ora in principio del secolo XIV l'antica chiesa di S. Paolo e S. Orso, la stessa concessa nel 1173 ai Canonici di S. Orso d'Aosta, ed a piccola distanza di quella di S. Maria del ponte del Cervo: che poi detta chiesa di S. Paolo fosse lungo il Sesia ne fa anche prova una Bolla di Papa Onorio 1.° maggio 1226 (1), nella quale il Pontefice prendendo sotto speciale protezione della S. Sede i Canonici di S. Orso d'Aosta e le loro possessioni, esprime fra queste « *ecclesiam cum decimis et pertinenciis suis de Salugia, et S. Pauli de Vercellis juxta Sesiam ecclesiam cum pertinenciis suis* ».

Il ritrovarsi in tutti gli anzidetti documenti nominata soltanto la chiesa e non più l'Ospedale di S. Paolo, che vi era annesso nel 1173, ed il non vedersene più alcuna menzione in varii testamenti del secolo XIII, i quali pure contemplarono quasi generalmente tutti gli Ospedali, mi fa credere, che il medesimo sia audato in disuso a misura che prese consistenza quello di S. Maria del ponte del Cervo, epperò non sia durato oltre al 1200, tuttochè continuasse l'attigua chiesa commendata ai Canonici d'Aosta sino al secolo XIV ed oltre.

Esaurite le memorie pella chiesa ed Ospedale dei *S. Paolo ed Orso*, mi fo a riferire quelle relative alla chiesa ed Ospedale di S. Maria del ponte del Cervo.

316. Questa instituzione è dovuta alla piissima Imperatrice

(1) Dat. Laterani Kal. majus Pont. anno X, arch. Eusebiano.

Beatrice di Borgogna moglie di Federico il Barbarossa: la medesima dopo aver condotto un rinforzo d'armati dalla Germania all'imprese del marito (1) convintasi della caducità delle umane cose allorchè in Como vestiva il corruccio sulla falsa notizia della morte di Federico nella per noi gloriosa giornata di Legnano (2) forse fu dessa, che ammanzò l'infierito cuore del marito, e lo ridusse a più sinceri sentimenti di pace, cominciata colla sottomissione alla Chiesa e colla tregua di Venezia, a cui fece seguito il famoso atto di Costanza.

Infrattanto Federico, conchiusa la tregua, dopo d'avere nel gennaio 1178 visitata *in un colla moglie* e col giovane Arrigo la città di Genova, venne a soffermarsi in Milano (a detta di Gualvano Fiamma, sebbene non si fidi il Muratori), poscia nel mese di giugno determinatosi di passare in Borgogna, per la via di Susa recossi a Vercelli, e vi si fermò alcuni giorni, essendochè il Vescovo Guala Bondoni gli era, al dire dei nostri storici, affezionatissimo.

Dal necrologio e da altri documenti a riferirsi, pare potersi dedurre, che in quella stessa circostanza una qualche straordinaria piena dei torrenti Cervo e Sesia abbia dimostrato il grave pericolo, in cui correvano i viaggiatori nel loro transito *per mancanza di ponti*, se non forse la stessa famiglia imperiale col suo seguito ne sia stata alla prova, ed allora si fu, che venne in pensiero alla pia Imperatrice di procurare un più sicuro e gratuito transito ai viandanti, forse già determinata la medesima di ritirarsi in questa nostra città a terminare privatamente sì, ma in modo più tranquillo, i suoi giorni, come ell'ebbe poi ad eseguire, lasciando ai Vercellesi oltre alla memoria di sue beneficenze l'esempio altresì del distacco dalle terrene cose e d'una vita tutta divota nel romitaggio, che si dice da lei fatto costrurre dietro la cattedrale di S. Eusebio, a tal che morendovi

(1) Cantù Stor. Univ. ediz. 3.a Tom. XI, pag. 473.
(2) Muratori all'anno 1176.

addì 14 novembre 1184 fu comunemente riputata per santa (1).

517. Stando in Vercelli la famiglia imperiale, ed annuendo Federico alle preghiere dell'augusta sua consorte, si dispose allo sborso di egregia somma, affinchè i porti del Servo e del Sesia potessero disimpegnarsi dalle ragioni competenti ai signori Vialardi e socii, ed il Vescovo Guala cominciò ad operarne il riscatto da se solo in Vercelli con atto 21 giugno 1178 promettendone in proprio il concertato prezzo di lire 2580 pavesi (2) poscia due giorni dopo ne passò in Torino l'atto di vendita in capo allo stesso Imperatore e

(1) Nell'antico necrologio Eusebiano fu conservata la seguente annotazione:

I idus novembris anno Domini MCLXXXIV *obiit semper augusta Beatrix Imperatrix uxor invictissimi et gloriosissimi Domini Federici Romani Imperatoris et semper augusti, quæ, cum multi christianorum in transitu fluminis Sarvi ejus innundatione periclitarentur, non solum adquisivit terram, sed transitum respectu divini timoris multa pecunia redemit, ut omnibus Dei fidelibus pateat transitus, pro cujus animam dignum est orare* (queste ultime parole sembrano attestare essere contemporanea l'annotazione).

Nel calendario poi *de more Eusebiano pro ecclesia Vercellensi* (trascritto dal Cusano a seguito del discorso 103 dei Vescovi) al giorno 14 novembre si legge *Felix transitus Beatricis Imperatricis ad æterna gaudia.*

(2) Se sulla base della tariffa di paragone, da me stabilita nell'Appendice, noi retrocediamo con pari probabile deperimento del valore monetale, avremo la corrispondenza di *lire* 2,639 *attuali per ciascun soldo pavese dell' anno* 1178, e quindi le dette lire 2,580 pavesi corrisponderebbero in oggi all'egregia somma di lire 136172 cent. 40, dico egregia somma in ordine alla donazione, mentre il reddito netto che darebbero tali porti ai nostri tempi sarebbe di molto maggiore delle lire 13617 c. 24 rappresentate da detto capitale, sulla base del 10 per cento allora corrente per gli interessi; se non che vuolsi tener conto del minore commercio e più scarsa popolazione di quell'epoca per cui lo stesso capitale sembrerà assai adeguato.

pella medesima somma pattuita coi Vialardi, già certo, che gli stessi porti rientrerebbero con maggior vantaggio a favore dei Vercellesi; infatti nello stesso atto l'Imperatore ed il Re Arrigo suo figlio ne fecero donazione all'Imperatrice, la quale immediatamente offerse quella ragione dei porti Vercellini ad onore di Dio e della Beatissima Vergine ed a suffragio dell'anima sua, del consorte e dei parenti, prescrivendo, che più nulla in avvenire si potesse esigere pel transito del Cervo e della Sesia in vicinanza a Vercelli (*ut de coetero nihil inde exigatur de ipsis portibus*); anzi lasciando travedere ulteriore beneficenza dichiarò fin d' allora, che niuna cosa si sarebbe eziandio potuto esigere per quel ponte od altro mezzo di trasporto, che si riservava di stabilirvi (*nec de illo ponte vel instrumento transeundi, quod ipsa ibi ordinaverit vel ordinare fecerit*).

Il Canonico Modena nella sua storia all'anno 1178 aveva già dato un cenno imperfetto di questi fatti; ma il Conte Olgiati non trovando i narrati documenti nell' opera del Frova, e non conoscendo il manuscritto del Fileppi, che almeno ne aveva riportato il secondo, giudicò inattendibile la narrazione del Modena, e gli parve una confusione delle risultanze d'altro atto del 1185, che riferiremo in appresso.

318. Però quei due documenti del 1178 (1) oltre al

(1) Per amore di brevità restringerò quei documenti alle sole parti sostanziali al fatto ed alla storia, traendoli il primo dall'arch. Eusebiano, ed il secondo dalla copia inserta nel manuscritto del Fileppi.

1178 ind. XI die undecimo Kal. julii — Valfredo de Guitachino per se e nipoti — Gilio e Giordano fratelli Vialardi — Roberto e Giacomo fratelli Vialardi, ed i tutori di Giacomino fu Manfredo Vialardi rinunciano al Vescovo di Vercelli Guala ogni loro diritto *nominative de portu Sarvi et de portu Siccidæ, secundum quod ipsi tenebant nomine ipsius Episcopi per feudum vel per aliquem alium modum in ipsis acquis superius et inferius, et de omni jure, quod ipsi habebant ab una ripa et ab alia nomine prædictorum portuum,* e tale rinuncia mediante il prezzo *librarum duomilia sexcenta minus*

giustificare il Modena ci apersero la via a spiegarne più esattamente la narrazione, riconoscendosi dal primo che i porti Vercellini se erano, come dice il Modena, *impegnati ai nobili di casa Viallarda* lo erano per feudo loro accordato

lib. viginti denariorum bonorum papiensium, promettendone la guarentigia da ogni molestia *præter ab Episcopo vel a Canonicis. — Actum sup. palacium Vercell. Episcopi — Interfuerunt Henricus advocatus; Conradus advocatus,* ed altri.

Nel giorno seguente alla presenza delli stessi testimonii e di altri, fra quali Uberto Alamanno, gli anzidetti venditori prestano giuramento e si obbligano di rendere liberi detti porti degli attuali conduttori, con consegnarli liberi al Vescovo tosto compiuto il pagamento di detto prezzo, in ordine al quale si stabilisce il seguente patto « *quod medietas de precio debet solvi usque ad festum S. Mariæ de medio augusto proximum, et alia medietas usque ad festum S. Martini proximum, et facta solucione de medietate prædicti precii, debent diminuere medietatem de pedagio quod nunc accipiebant, et facta integra solucione de prædicto debito usque ad festum S. Martini vel antea, debent totum pedagium remittere, ita quod de cætero nihil accipiant vel accipere faciant* ».

1178 die veneris IX Kal. julii indict. XI « Il Vescovo Guala fa all'Imperatore Federico ed al Re Arrigo di lui figlio assoluta rinuncia — *nominative de portu Sarvi et de portu Siccidæ et de eorum pedagio, quod ibi accipiebatur, et de omni jure, quod ipse habebat ab una ripa et ab alia prædictorum fluminum superius et inferius prædictorum portuum nomine, vel quod ipse habebat vel habeat per aliquem Regem vel Imperatorem, qui ei dedisset vel concessisset, irritis et vacuis omnibus illis privilegiis quæ prædictus Dominus Episcopus habet de prædictis portubus* (ecco la rinuncia al diritto signorile della Chiesa oltre a quello utile riscattato col precedente istrumento) *et pro hoc dato fine et refutatione fuit confessus iste Episcopus se accepisse a prædicto Domino Imperatore et filio suo Rege Henrico pretium argenti denariorum papiensium lib. duomilia sexcenta minus lib. viginti.* cioè il prezzo medesimo pattuito colli Vialardi e socii senza alcun corrispettivo alla Chiesa.

Il rimanente del documento non contenendo che la donazione fattane dall'Imperatore e suo figlio all'Imperatrice, e l'offerta quindi fattane da questa al Signore ed alla Beatissima Vergine colle

dal Vescovo; che i Viallardi nel cederli al Vescovo Guala ne promisero la guarentigia salvo dal Vescovo stesso e dai *Canonici*, lo che dà a conoscere i dritti precedenti di questi ultimi, quali accennammo al N.° 312; che non esisteva allora alcun ponte nè sul Cervo nè sul Sesia, e per ultimo che il Vescovo Guala già consapevole delle benefiche intenzioni dell'Imperatrice tendeva a rendere gratuito il transito di essi fiumi, obbligando i venditori a ridurre a metà il pedaggio, tosto si fosse pagata la metà del prezzo al 15 agosto, ed a nulla più percepire per esso alli 11 novembre 1178, od anche prima venendo fatto l'intiero pagamento.

Col secondo poi di detti documenti si ha la prova, che il Vescovo Guala senza alcuno speciale vantaggio, anzi con implicita rinuncia al suo diritto signorile, cooperò alla

prescrizioni già testualmente riportate, passo a trascrivere la chiusa dell'atto colla serie dei testimonii, siccome contenente parecchi nomi storici.

» Actum super *palatium Imperatoris de Thaurino* — prædictus » Dominus Imperator et filius ejus Henricus Rex et Domina Im» peratrix et prædictus Episcopus hoc instrumentum fieri rogave» runt: interfuerunt *Comes Rainerius de Blanderate, Ardicio Mar» chio de Romagnano, Ardicio de Plosasco*, Anricus de Baniolo, » Drocus de Testona, Olricus Pulliolus, Petrus Judex, *Petrus Ar» chidiaconus de Taurino*, Mercator, *Guiffredus Thaurinensis » Episcopus*, Wido judex de Castello novalo, *Dominus Rainerius » de Sancto Nazario*, Ugo Butigella, Dominus Tesalvet de Monacha, » Jacobus de Galisbama, Garzapanis de Verona, Albertus ejus filius, » Albertus de Savignano, Wilelmus Acquensis advocatus, *Dominus » Ugo Verdensis Episcopus*, Magister Metellus Vicarius Curiæ, Gui» bertus de Bornado imperialis aulæ judex, *Conradus Pincerna*, » Hermannus de die, Hermannus ejus filius, *Artemannus Camera» rius, Henricus Calbus mareschallus*, Guiscardus de Domina Al» laxia de Vercello, Rubulcus de Cremona, Afartatus de Castello » novo, Hermannus de Nono, Petracius de Besutio, atque Otto » Brixiensis testes, ego Martinus (lo stesso Notaio del primo atto » coi Viallardi) Imperialis aulæ Notarius interfui et hoc instru» mentum tradidi et scripsi.

beneficenza imperiale, e che questa non fu rivolta ad alcuna chiesa, ma unicamente a favore dei Vercellesi e di qualsivoglia transitante i suddetti fiumi dichiarati esenti da ogni pedaggio.

Tuttavia tale rinuncia ad un diritto signorile spettante alla chiesa, o, come si voglia, ai Canonici, senza che consti dall'atto del necessario consenso d'esso Capitolo e del Clero, quantunque fatta per pubblico benefizio, fu probabilmente una delle alienazioni per cui esso Vescovo Guala de Bondoni dovette rinunciare al Vescovado e ridursi all'antico suo posto canonicale nell'anno 1182; giovi però ascoltare quanto ne dice in proposito il Canonico Fileppi « *Guala.. .., specie quidem, quia dilapidator bonorum ecclesiae, revera autem quia Federici toto scysmatis tempore fauctor studiosissimus, Episcopatu spoliatur* ».

Nessun titolo ci rimane per descrivere le successive beneficenze della pia Imperatrice dopo che la medesima stabilitasi in Vercelli condusse vita romitica sino alla sua morte nell'anno 1184. Il necrologio, che si è riferito, accenna bensì alle risultanze di detti atti del 1178, ma null'altro aggiunge salvo che essa acquistò del terreno a quello scopo, e siamo ridotti a ricavare le maggiori memorie da un documento del 1185, sebbene posteriore alla sua morte, nel quale vedremo già fondato, anzi in esercizio l'*Ospedale colla chiesa di S. Maria del ponte del Cervo.*

319. L'archivio civico al fol. 249 Tom. II Biscioni ci ha conservato un instromento ricevuto dal Notaio Ottone nella canonica di Vercelli addì 11 novembre 1185 indiz. IV, nel quale il Capitolo dei Canonici di S. Maria Maggiore con autorizzazione del Vescovo Alberto (Beato), e con intervento ed assenso del Capitolo Eusebiano, dei Rettori delle parocchie e di altre chiese, ed ancora col consenso e buon volere di Doda e Bonaver consorziali (1) d'essa chiesa di S. Maria Maggiore vendette in libero allodio all'Imperatore Federico

(2) Vedasi per le consorziali il num. 30 del libro IV.

moggia 32 di terreno detto la Braida in territorio di Vercelli per lire 268 e soldi 4 (1) quale pezza l'Imperatore donò irrevocabilmente a beneficio dell'Ospedale del ponte del Cervo da poco tempo costrutto; ma fia meglio riportare in tale parte le parole testuali dell'atto.

« Nominative de petia una terræ, quæ Braida dicitur, juris » suprascriptæ ecclesiæ rejacenti *prope fluvium Servi et* » *prope Hospitale et Ecclesiam pontis Servi noviter juxta* » *et versus civitatem Vercell. constructi* gratia Omnipotentis » Dei et jam dicti Imperatoris invicti *nec non et praecibus* » *et suffragiis* ipsi Domino Imperatori *a Beatrice* excellen- » tissima et nimis laudanda Imperatrice imploratis, *pretium* » *cujus terrae est totum quod hic subtus tegitur* (lib. 268 » sol. 4) *et jam dictus Dominus Imperator eidem Nicolao* » (il sig. Nicola Borgia speciale delegato per quest'atto) » *commiserat ad dandum in terra ad utilitatem inscripti* » *Hospitalis et Pontis*, cui petiæ terræ, quæ et Braida di- » citur, cohæret ab una parte fluvius Sarvi ab alia via a » tertia *Hospitalarii infrascripti* Pontis et Hospitalis, et est » per mensuram modia trigintaduo, quod si amplius infra » inscriptas cohærentias inventa fuerit in eadem persistat » venditione *proprietario jure*, eo tenore ut a modo in antea » *Ministri qui nunc sunt ipsius Hospitalis et pontis videlicet* » *Stephanus Becherius et Oto* et alii omnes, qui nunc et pro » tempore fuerint in ipso Hospitali et ponte, habeant ad » comodum et utilitatem ipsius Pontis et Hospitalis ».

Ecco già costrutta la chiesa e l' Ospedale del Ponte del Cervo in vicinanza di questo fiume tramediante quella Braida e dal lato della città, già servito l'Ospedale ed amministrato da persone dei dicasteri a Dio ed a servizio di quella pia opera; che dicevansi *conversi*, come altrove ebbi a spiegare, e fors'anche già costrutto il ponte stesso.

(1) Sulle basi già indicate qui retro in nota al documento 1178, ritenuto però l'anno 1185 *ciascun soldo di Pavia corrisponderebbe in oggi a lire* 2 *cent.* 48, quindi le lire 257 s. 4 equivalgono ad attuali lire 12816 cent. 27, e così lire 400 cent. 50 per moggio di terreno alluvionato.

320. Ritornando al documento: spiega il medesimo, che detta Braida portava specialmente il nome *Bontempo*, perchè legata già da un signore di tal nome col carico di dare un pasto annuale a favore di tutto il Clero nel giorno suo anniversario, quindi il Capitolo e le consortiali di S. Maria a guarentigia dell' acquisitore dichiararono di trasportare detto peso perpetuo sovra altre loro terre ivi designate a Carterana e Pezzana, le quali perciò assumerebbero il nome di *Bontempo*, obbligandosi a migliorare il pasto a favore del Clero, cosicchè « *ex pullis, quos soliti erant habere in ea refectione coctos tantum in acqua sine aliquo condimento, habere debebunt de coetero in tortis, inde faciendo artocleas* ».

Conchiude il documento con un patto speciale fra i Canonici di S. Maria ed i ministri dell' Ospedale del Ponte, per cui questi ultimi promisero di corrispondere loro annualmente nel giorno dell'Assunzione di Maria SS. sei staja di segala e quattro di frumento a misura Vercellese a titolo di decima tanto per la Braida cadente in contratto quanto per altre quattro pezze di terreno già proprie dell'Ospedale, essendo da notarsene le coerenze così espresse, *una petia est inter duas acquas, alia subtus Ecclesiam S. Ursi, alia ad costam, alia in capite pontis Siccidae*, dalle quali coerenze risulta e la vicinanza altrove dimostrata della chiesa di S. Paolo ed Orso, e l' esistenza nel 1185 del *ponte sul Sesia*, di che ne era privo all'anno 1178.

Se mi si chiedesse a spese di chi siano stati costrutti la chiesa, l'Ospedale del Ponte del Cervo e forse il ponte stesso e quello di Sesia, io risponderei, che in ordine ai ponti, sembri, che la spesa ne sia stata fatta dall' Imperatrice in seguito alla riserva da lei fatta nell'atto 23 giugno 1178, quantunque non specificati nel suo necrologio, potendo essere compresi nell'elogio pel transito gratuito di quei fiumi, come a di lei spese si saranno acquistate le quattro pezze suddesignate od alcune almeno di esse (*non solum adquisivit terram*) ma se la chiesa e l'Ospedale fossero stati eziandio da lei costrutti, il necrologio ne avrebbe al certo fatto menzione:

io credo perciò, che vi entrò non poco la carità Vercellese forse in concorso allo stesso Imperatore, ove a ciò ne conduca la citata frase dell'atto del 1185 « *noviter constructi... gratia Omnipotentis Dei et jam dicti Imperatoris* ».

321. Dopo l'esame di questo documento, ridotto il Conte Olgiati ai soliti due testamenti del Cardinale Bicchieri e del Vescovo de Carnario ed a due capitoli dello statuto stampato, dovette limitarsi a poche congetture intorno alla prosecuzione dell'opera pia, la quale disse il Cusano essersi col tempo ristretta ad un semplice beneficio ecclesiastico, su del che converrà fare qualche distiuzione, premettendo altre notizie.

In primo luogo ci risulta d'un legato di sei moggia di terreno fatto da Guala Giacomo con testamento 19 maggio 1200 *pauperibus Hospitalis de Ponte Servi.*

Altro lascito sebbene tenue vuolsi riportare, stato fatto dall'Arcidiacono Guala Avogadro nel già citato suo testamento 14 luglio 1205 — Item in domo quæ fuit Atonis Grassi.... *annuatim relinquo sex denarios ecclesiae de ponte Sarvi — Operi pontis duos solidos, qui dentur in lignis ad refectionem pontis*, ecco una distinzione fra la *chiesa* e l'*opera* del ponte; quindi pare, che già esistessero due patrimonii separati con distinto reso-conto.

Abbandonando i piccoli lasciti fatti all'Ospedale dall'Arciprete Giacomo nel 1221 e dal Cardinale Bicchieri nel 1227, accennerò quello fatto da Monsignor Giacomo de Caruario col test.° del 1234, vale a dire soldi 60 pp. a darsi in beni a beneficio dell'opera del ponte del Servo, oltre a soldi cinque all'anno in perpetuo per la provvista d'una trave, il che ha fatto dire al Conte Olgiati risultarne del bisogno annuale di riparazione al ponte, e tanto più l'avrebbe detto se avesse avuto sott'occhio il testamento del sig. Ugone de Alice 30 marzo 1246 in cui legò lire cento pavesi (lire 2528 60 attuali) per la costruzione o riforma del ponte suddetto sul Cervo: anzi merita pure d'esser accennata un' altra sua caritatevole instituzioue, per cui legò cinque moggia

di terreno in Oldenico all'ivi conducente la nave sul Cervo *con che il transito fosse per lo avvenire gratuito*, e non trovandosi chi accettasse tale peso, sostituì nel legato l'Ospedale di S. Andrea suo erede.

Altre memorie non trovandosi pel secolo XIII se non se il nome di due ministri, cioè certo Ansaldo addì 21 luglio 1272 ed il Canonico di S. Maria Oberto Corrado addì 17 gennaio 1297, egli è giuoco forza passare a due capitoli, che si leggono nello statuto del 1341 messo a stampa, i quali capitoli non esistono nell'antico codice del 1241, nè nelle aggiunte fattevi sin verso il 1256.

Dal tenore di questi capitoli, ch' io credo emanati nei primi lustri del secolo XIV, ci viene a risultare, che il ponte era rovinato, talchè si traghettava il fiume Cervo in barca con grave incomodo; che era pure rovinata la chiesa per irruzione del fiume stesso, che non v'erano più i frati conversi, e che dubitavasi essere seguite delle alienazioni di alcuni fondi della dotazione, sembrando che l'opera pia fosse stata convertita in beneficio ecclesiastico, non facendosi alcuna menzione dell'Ospedale.

Quindi il Comune troppo interessato alla sussistenza del ponte prescriveva al Podestà di procurare, che se ne rifacessero almeno quattro *pontate* all'anno, e che, terminato il ponte, se ne dovesse sorvegliare la manutenzione per parte di chi ne godeva le rendite.

Di più: che le relative possessioni fossero inalienabili, anzi si avesse per rivocata qualunque alienazione, ove ne fosse seguita, lecito tuttavia il dare a pegno uno o due anni del reddito, a giudicio però della Credenza, per sopperire alle spese occorrenti pel ponte e per la mansione, e per ultimo si dovesse pregare il Vescovo a provvedere per la ricostruzione della chiesa, e perchè si ripristinassero i frati conversi sotto la presidenza d'un ecclesiastico.

323. Non andò guari, che l'esperienza fece conoscere improvvida la limitazione di 4 *pontate* all'anno più facili ad esportarsi nelle piene del torrente, e meglio convenire una

completa contemporanea costruzione: infatti in un archivio privato ne trovai l'atto d'appalto dell'anno 1319 meritevole d'esser riportato in nota (1) per far conoscere il metodo

(1) Dall'archivio della Confraternita di S. Catterina di Vercelli.

Anno 1319 indict. II die veneris 25 mensis maij convocato et congregato generali Consilio Credentiæ Comunis Vercellarum.... de mandato Domini Taglaferri de Boxiis judicis et vicarii et locumtenentis nobilis militis *Domini Lodrixii Vicecomitis Potestatis* Vercell. Ibidem dictus Dominus Taglaferrus et *Dominus Baldinus de Zucchis judex societatis justiciæ populi Vercell.* nec non Credenciarii, qui ad ipsam Credenciam convenerant.... dederunt et delivraverunt, facta exinde multifera examinatione præconisatione *et subastatione* tam in præsenti consilio quam in aliis ista occasione factis, *Johannino Bauxolio* magistro civi Vercellarum *ad incohandum et diligenter perficiendum pontem novum lignaminis fieri ordinatum per Comune Vercell. super flumen Sarvi prope civitatem* sub pactis, modis, ordinationibus et provisionibus infrascriptis videlicet quod dictus Joh. Banzolius.... promisit.... et etiam.... jursvit.... bona fide et sine fraude facere et complere dictum pontem omnibus suis sumptibus et expensis, salvis tamen infrascriptis sibi promissis per ipsum Comune Vercell. *longum videlicet pontatis viginti* longis *pedibus viginti pro qualibet pontata* mensurando in medio mensolarum et *latum desuper assides pedibus decem octo,* ponendo ad quamlibet travatam unum assidem magis longum aliis assibus pedibus tribus.

Item ponere promisit ad ipsum pontem.... omnia et singula infrascripta scilicet *columnas sexaginta* magistras grossas *ad cimam spanna una* et fixas in terra pedibus decem: item *columnas quadraginta pro centenis* grossas ad cimam spanna una pro defensione pontis: item *croxeras quadraginta* ad defensionem dicti pontis firmatas claviculis de ferro, quæ excedant columnas et rebaijtis: item *trabes centum* grossas ad cimam spanna una de quadra scilicet quinque trabes ad quamlibet pontatam *longas pedibus viginti quatuor* pro qualibet: item *mensolas viginti* grossas uno pede de quadra et longas *pedibus viginti duobus* pro qualibet: item *assides* necessarios ad dictum pontem de rovere grossos *tribus digitis,* et ad quodlibet assidem latum minus uno pede ponere *clavos tres longos uno semisse* et ad assidem latum uno pede vel plus ponere clavos quinque longos uno semisse ad minus: et insuper promisit facere dictum pontem ita altum *sicut erat pons de Portanova.*

di costruzione di quei tempi e l'ampiezza del torrente Cervo, oltre che vi troviamo la posizione del ponte vecchio non già dietro S. Eusebio, come opinò il Conte Olgiati, bensì alla *porta nuova*, la quale dovette esistere dietro il presbitero della chiesa di S. Francesco ora parocchia di S. Agnese (vedi il num. 434 di questo libro III): la frase poi *sicut erat pons de porta nova* indica una traslocazione pel nuovo ponte, ed egli è a credere, che sia stato costrutto alla *porta Servi* ora porta di Milano.

324. Pare, che il voto del Comune per la ricostruzione

Versa vice dicti Dominus Taglaferrus, Baldinus et Credenciarii a parte vice et nomine dictorum Comunis et hominum Vercell. promiserunt per stipulazionem solemniter intervenientem *præstare gratis dicto Johanni naves necessarias ad constructionem dicti pontis* — item quod si damnum in lignamine dicti pontis fieret, antequam dictus pons completus foret, quod Comune Vercell. eidem Johanni ad restitucionem dicti damni integre teneatur: *item quod per Comune Vercell.... compellantur.... omnes bubulci et habentes boves tam civitatis quam dixtrictus Vercell. ad laborandum cum carris et bobus ad opus dicti pontis pro solidis duodecim pp. pro qualibet die et non ultra, et insuper promiserunt dare et solvere dicto Johanni pro qualibet pontata dicti pontis facta et completa integraliter libras quinquaginta papienses* (lire 403 cent. 65 attuali per caduna pontata, e lire 4 cent. 80 per caduna giornata di carro coi buoi e col conducente)... Ego Symon de Arro Notarius et cancellarius dicti Comunis prædictis omnibus interfui, tradidi, scribi, feci et me subscripsi.

Due sorta di piedi erano allora in uso a Vercelli uno più antico e minore, che io credo il Romano di millimetri 295 circa, l'altro maggiore cioè il vero lipraodo, il quale a mio avviso corrisponde a millimetri 491 circa, e siccome malgrado la introduzione della misura di Piemonte nel 1612 vi si conservò l'uso di un piede minore detto manovale *per la misura dei legnami*, perciò io inclino a credere, che il piede di cui parla il documento fosse il primo, cioè il minore, il che presupposto ne verrebbe, che ciascuna pontata doveva essere di metri 5 cent. 90 e che la lunghezza totale riusciva a metri 118 con una larghezza superiore netta di metri 5 cent. 31.

della chiesa di S. Maria del ponte e la ripristinazione dei frati non abbia avuto effetto, e che realmente l'opera pia sia stata convertita in semplice beneficio ecclesiastico, mentre sotto la data del 1.° agosto 1550 trovansi nell'archivio dell'Ospedale Maggiore atti di lite non terminati, in cui il Canonico D. Giorgio Avogadro chiedeva conferma alla qualità di Rettore dell'*Opera del ponte del Cervo* resasi vacante per la morte del Rettore Bonifacio di Collobiano.

Ed inoltre nell'archivio civico a carte 285, Tomo II, Biscioni, abbiamo un atto 11 febbraio 1536 di collazione fatta dal Vescovo di Vercelli Lombardo al chierico Romandino de Fisrengo; anzi nello stesso archivio ed in un fascicolo particolare trovansi due sentenze arbitramentali, la prima delle quali porta la data 26 aprile 1542, ed ivi narrate le questioni insorte tra il Municipio e detto Ministro in ordine alla riparazione e ricostruzione del ponte, gli arbitri Paganino de Besozero (Podestà di Vercelli) e Matteo Freapanis ebbero a dichiarare tenuto il ministro a pagare lire 200 all'impresaro costituito dalla città, e tenuto pure alle riparazioni successive del ponte o parte di ponte sì e come esisterebbe, mentre poi quanto alla ricostruzione esso ministro sarebbe solo obbligato a farne una *pontata* in cadun anno se occorrerebbe, e non occorrendo per tre anni dovrebbe pagarne l'importo alla città in ragione di lire 65 pavesi per ogni *pontata* non eseguita.

Insorte poscia nuove questioni circa l'estenzione dell'obbligo di riparare, e fatto nuovo compromesso nella persona del Podestà Gioannolo de Mandello, il medesimo con sentenza 23 agosto 1546 concesse alla città l'ulteriore amministrazione di tutti i beni e redditi di detta opera pia col carico di manutenzione e ricostruzione del ponte e coll'obbligo di pagare in perpetuo annue lire 40 pavesi al Ministro *pro tempore* per vantaggio di esso e per sopperire ad ogni altro peso ecclesiastico, dichiarando quindi innanzi esonerato esso ministro e sua famiglia dal pedaggio del ponte, porte e bollette.

Esistendo non pochi atti successivi sino al 1545 di amministrazione di quei beni e redditi per parte della città, appare che l'opera pia fu ridotta a semplice beneficio ecclesiastico, e si ha ancora memoria di un suo Rettore in bolla di Papa Martino V, 23 gennaio 1423.

Ospedale della Carità di S. Lorenzo.

325. Nell'antichissimo statuto riferito al N.° 292 di questo libro fra i varii Ospedali si registra pure l'*Ospedale di S. Lorenzo*, e sebbene non si abbia memoria di lasciti anteriori a quello di soldi 10 fattogli dall'Arciprete Giacomo nel 1221, lo credo però più antico assai (1), ignorandosene tuttavia la fondazione. Il medesimo fu con tenue sussidio contemplato nelle disposizioni del Cardinale Bicchieri nel 1227, e per soldi 60 dal Vescovo de Carnario nel 1234, poscia da Giacomo Debenedetti nel 1245.

Due capitoli particolarmente riflettenti quest'Ospedale, che solevasi anche chiamare *la Carità di S. Lorenzo*, si leggono a carte 28 dello statuto generale del 1341, che abbiamo a stampa; essi fanno prova della sollecitudine, che aveva il Comune per quell'opera pia, e siccome i privilegii ad essa accordati nel primo capitolo si vedono estesi a favore «*quatuor ordinum paupertatis de Vercellis: scilicet praedicatorum Minorum, Heremitarum, et Carmelitarum*, così a buon diritto il Conte Olgiati ebbe ad osservare, che *tale statuto sia emanato verso il fine del XIII secolo, sendosi in tale tempo stabiliti in Vercelli gli indicati ordini gradatamente come sovra descritti*; ed io aggiungerò, che l'ultimo di essi fu introdotto nell'anno 1288 dal Vescovo Ajmone di Challand.

Nel primo dei citati capitoli il Comune statuì, che per

(1) Se non falla il Cusano nel discorso 55 dei Vescovi, questa pia opera già dovette esistere ai tempi del Vescovo di Vercelli Rainero I morto circa l'anno 1096, narrando che *egli sia stato benefattore di alcuni frati e monache dette della Carità.*

qualsivoglia lascito o diritto spettante alla Carità di S. Lorenzo potessero i frati della medesima rivolgersi od al Podestà od al Vicario od a qualunque dei Giudici o Consoli di giustizia, i quali dovessero provvedervi con tutta sollecitudine ed in via sommaria senza contestazione di lite, abbenchè in via ordinaria ne fosse diversa la competenza, ed ancorchè il mandato per l'instanza non fosse spedito dalla maggioranza d'essi frati, anzi sulla semplice domanda fatta *ex officio* dall'avvocato dei poveri eletto ogni sei mesi dallo stesso Comune.

Col secondo capitolo si sostituì la Carità di S. Lorenzo nei dritti di successione intestata già competenti al fisco (1) *si aliquis masculus vel foemina decesserit in civitate Vercellarum et dixtrictu sine liberis et agnatis et cognatis, qui debeant succedere de jure, et sine uxore vel viro, quae uxor et vir succedant et succedere debeant ad invicem post praedictos*, con obbligo espresso al Podestà di fare pervenire tali successioni a mani di detti frati, i quali però dovessero distribuirne l'intiero ricavato entro l'anno ai poveri in suffragio dell'anima del defunto, della cui eredità si trattasse.

326. Dopo riferiti questi due capitoli ed i lasciti del 1227 e del 1234, il Conte Olgiati prese a ricercare quale sia stato lo scopo dell'opera pia, ed a quale ordine potessero appartenere i frati addetti alla medesima: e sulla prima questione mentre accennò quanto ne scrisse Monsignor Ferrero in Appendice alla vita di S. Eusebio stampata in Roma nel 1602 — *Collegio di frati làici detti della Carità, i quali pel loro instituto devono gratuitamente accompagnare i rei condannati al supplicio, portare e tradurre i poveri ammalati all'Ospedale, ed accompagnare i cadaveri dei poveri alla chiesa nelle loro sepolture.* Dichiarò esso Conte Olgiati non potere aderire intieramente a tale destinazione, tuttochè ripetuta dal Cusano, sia perchè lo statuto parla di Carità, *quae fit per civitatem*, ed ordina distribuzioni ai poveri, sia

(1) Vedasi al num. 35 di questo libro.

perchè da un ordinato civico del 1.° aprile 1581 e da altre memorie risultasse, che detti frati erano incaricati di fare varie distribuzioni annuali ai poveri della città ed alcune a speciali parocchie; per la qual cosa, oltre alle opere di misericordia spirituale assegnate da Monsignor Ferrero ed a loro incombeuti per religione, dovessero detti frati provvedere alimenti ed altri sussidii temporali a favore dei poverelli, insomma fosse l'opera pia un centro, in cui ciascuno poteva versare elemosine, ed essere tranquillo di adequata ripartizione ai diversi bisogni; a quale fine era anche sussidiata dal Municipio (vedasi statuto stampato carte 17 retro).

Alcuni documenti, nel mentre confermeranno il giudizio portato dal Conte Olgiati, serviranno eziandio a provare varie delle incumbenze accennate da Monsignor Ferrero.

Altrove ho citato il testamento di Antonio Bauzolio del 1361 « *item legavit Charitati S. Laurentii, quae portatur per civitatem, Vercell. lib. tres papienses* » le parole « *quae portatur per civitatem* » spiegano vieppiù quelle dello statuto *quae fit per civitatem*, ed indicano a mio avviso una distribuzione ai poveri vergognosi al loro domicilio.

All'anno poi 1372 e sotto la data 24 ottobre abbiamo un atto rogato de Scotis (1) nel quale il Capitolo dei frati della Carità di S. Lorenzo procede alla vendita del diretto dominio sovra un corpo di casa, appoggiando il contratto alla seguente considerazione:

« Attendentes quod ipsa Charitas et domus ipsius cha-
» ritatis, *propter guerram praesentem*, non possunt *paupe-*
» *ribus, aegenis et carceratis civitatis Vercell. cibum et potus*
» *ministrare*, cum non habeant vinum, granum et alia ne-
» cessaria, ex quibus possint... eisdem ægenis et pauperibus
» ministrare, *quia propter ipsam guerram eidem charitati*
» *non fiunt elemosinae sicut consueverunt* ».

Quì, oltre alla distribuzione ai poveri, abbiamo cenno dei carcerati; ora vedremo eziandio l'accompagnamento dei

(1) Arch. Eusebiano.

cadaveri alla sepoltura; imperocchè il chirurgo Giacomo de Confluentia nel suo testamento (1) 5 aprile 1597 « *legavit Charitati S. Laurentii sive fratribus ipsius Charitatis coopertorium fere novum de lana et seacatum ad ponendum super cadaver, quando portatur per ipsos fratres ad sepelliendum* ».

327. Per quanto all' ordine, cui potessero appartenere quei frati „ disse il Conte Olgiati, che si conformava assai a quello dopo alcuni secoli instituito da S. Giovanni di Dio: cioè ai così detti *fate bene fratelli*, e dubitò che fosse stato fondato da qualche Vercellese: osservò, che li medesimi erano ordinariamente quattro, uno Rettore ed un altro col titolo di Guardiano, e che, sebbene talvolta sia occorso ad essi frati d' aver per Rettore un ecclesiastico straniero, erano però laici; anzi ebbe a citare un atto 4 giugno 1587, in cui comparisce come frate della Carità certo *Giovanni Pozzo*, che in altro 16 marzo 1598 vien detto *Fra Giovanni Pozzo Guardiano* ed osservò che nella lite per l' ospizio dei Bantivi fra i testimonii esaminati il 10 gennaio 1597 comparve *Catterina moglie di Fra Giovanni Pozzo frate della Carità di Vercelli, quale allattava una venturina per nome Leonora di mesi sette* deducendone, che in quell'ordine non era vietato il matrimonio, se vi si vedeva con moglie perfino l'investito del titolo di *Guardiano*.

Anche fra i conversi di altri ospedali v' erano degli ammogliati, era però necessario l' assenso regolare della moglie per farvi professione: così in atto 5 ottobre 1425 rogato de Calvis (2). Agnesina moglie di Gerardo Valatia presta assenso al marito per potere, non ostante il loro matrimonio, dedicare la sua persona e beni al servizio di Dio nell'Ospedale di S. Andrea — ma il Conte Olgiati credette dignità il titolo di *Guardiano* in dett'Ospedale, quandochè tutti i frati ivi residenti dicevansi guardiani per differenziarli dai semplici *devoti* cioè coadjutori non residenti:

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

così infatti si ricava dal già citato atto di vendita del 1372:
« Convocato Capitulo domus Charitatis S. Laurentii Vercell.
» de mandato fratris *Petri de Mercenasco Rectoris...* præ-
» sentes fecerunt dictus Rector et *isti guardiani fratres et*
» *devoti* ipsius charitatis, quorum nomina hæc sunt frater
» Guillelmus de Modona fr. paganus Roba fr. Borghinus
» *guardiani*, fr. Guillelmus, fr. Beltramus, fr. Johannes Co-
» gnonus, fr. Johannes Mussus, Magister Franciscus de
» Agaciis, Magister Antonius de Cabaliaca *fratres devoti* (1) ».

Quindi il Giovanni Pozzo prima di passare da semplice devoto come era nel 1387 e nel 1397 a frate residente Guardiano avrà ottenuto dalla moglie l'opportuno assenso; del rimanente secondo le memorie esistenti nell'Ospedale Maggiore di S. Andrea i frati al medesimo inservienti dicevansi *frati Tosoni dell'ordine di S. Agostino*, e così credo fossero altresì tutti quelli applicati agli altri ospedali della nostra città.

328. L'Ospedale Maggiore di S. Andrea dopo la sua riorganizzazione dall'anno 1555 tentò riunire l'Opera della Carità di S. Lorenzo, ma non vi potè riuscire.

Cessò poi definitivamente l'Ospedale di S. Lorenzo sotto Monsignor Broglia tra l' anno 1672 ed il 1678 avendone assegnati i redditi per compimento di congrua al Parroco di quella chiesa; come ebbe a ricavare il Conte Olgiati dagli ordinati del 1719 dell'Ospizio generale dei poveri, che si credeva in diritto di succedere a detto instituto.

Ospedale di S. Bartolomeo.

329. Il Prevosto Irico nella sua storia di Trino a pag. 50 riportò un atto di dicembre 1174 dal quale appare, che alcune pie persone, col consenso dei fondatori della chiesa

(1) Alla stessa Carità di S. Lorenzo erano anche dedicate alcune converse poichè in atto 26 agosto 1303 (arch. Osp. Magg.) leggesi *Domina Emiliana conversa Hospitalis S. Laurentii*, anzi in altro atto dell'arch. Eusebiano dell'anno 1371 abbiamo *Domina Francha Ministra Hosp. S. Laurentii Vercell.*

di S. Bartolomeo (da poco tempo eretta a poca distanza dalla città verso ponente di essa) si elessero di vivere secondo l' instituto canonico di S. Eusebio, e ne ottennero l'approvazione dal nostro Vescovo Guala dei Bondoni.

Sebbene non vi si parli di Ospedale, non tardarono i Canonici d'instituirvelo come opera eminentemente cristiana, e già se ne trova un documento sette anni dopo l' approvazione della Canonica, imperocchè nell'anno 1181 addì 25 aprile (1) l'arciprete D. Ambrosio ed il Canonico Eusebiano D. Ardizzone ebbero a definire per laudo una controversia tra il Capitolo di S. Maria Maggiore et Dominum *Nicolaum praepositum ecclesiae S. Bartholomei nominative de decimis terrarum praedictae ecclesiae Beati Bartholomei et hospitalis ejusdem ecclesiae, quod est sub regime et administratione ipsius Praepositi.*

Seguono poi i legati allo stesso ospedale di ss. 10 dal Diacono Guala nel 1200, di soldi 3 perpetui dall'Arcidiacono Avogadro nel 1205, di ss. 10 dall'Arciprete Giacomo nel 1221, di soldi 5 perpetui dal Cardinale Guala nel 1227, di soldi 20 pure perpetui da Guala canonico di Santià nel 1232, e fra altri il Vescovo de Carnario vi si mostrò più propenso, giacchè oltre a lire 20 da darsi in beni alli Canonici di S. Bartolomeo, legò pure una casa alla loro chiesa ed Ospedale ordinando, che dedotti dal fitto soldi 41 annui a darsi a varie capelle ed opere pie, il rimanente andasse a favore dei Canonici per una metà e *dell'Ospedale* per l'altra.

Tenevasi quindi un conto distinto per esso Ospedale, e nel secolo XIV ne trovo peculiari ministri fra Uberto de Tridino nel 1318, fra Ruffino de Valentia 1346-1349, fra Giacomo Viallardi nel 1351, fra Filippo de Arborio 1365 a 1400, fra Giacomo de S. Silvestro 1417 a 1432.

A qual tempo cessasse l'anzidetto Ospedale il Conte Olgiati nol seppe rinvenire, e fu d'avviso, che la posizione di quella

(1) Arch. Eusebiano.

chiesa troppo esposta alle incursioni dei nemici e la ristrettezza delle rendite di quei religiosi siano state le cause della definitiva cessazione.

Io non fui più fortunato in questa ricerca, tuttavia rimandando il lettore al § relativo alla prepositura di S. Bartolomeo (N.° 90 del libro IV) soggiungo trovarsi ancora memoria di quest'Ospedale in atto 8 agosto 1487 (1) ove si fa cenno del Canonico D. Giacomo de Peliaco Commendatario perpetuo degli ospedali di S. Giacomo di Cascine Strada e *di S. Bartolomeo*.

Ospedale di S. Spirito.

330. Il Conte Olgiati prese a confutare l'opinione emessa dal Cusano, che l'Ospedale di S. Spirito fosse annesso ai disciplinanti ossia confraternita di tale titolo, provò, che era situato fuori di città, come lo dimostrasse lo statuto a carte 101 del volume a stampa; del rimanente si restrinse ad accennare l'infrascritta donazione di fra Marco de Morando del 1275, e credette lo stesso *Ospedale di S. Spirito* definitivamente chiuso per unione fattane nel 1290 all'Ospedale di S. Andrea.

Nell'articolo relativo alla *Casa di Dio* (sopra N.° 298) ho riferito quanto si ebbe a narrare dai nostri scrittori intorno alle religiose inservienti a quel pio ricovero, dicendo, che le medesime appartenevano all'ordine Cisterciense traslocate prima a S. Giovanni di Varola quindi nel Monastero di S. Spirito alla porta di strada, e non avendo documenti a conferma osservai non di meno, che mantenevasi ancora memoria *Dominarum de Varola* in epoca, nella quale già esistevano, e forse da assai tempo, le Monache di S. Spirito, riservandomi di ritornare all'argomento nella presente discussione.

(1) Arch. Osp. Magg di Vercelli

Da un atto dell'anno 1214, riferito in nota (1) si viene a conoscere, che esistevano a Vercelli *Frati e Religiose dette della Carità* e d'uno stesso ordine, che ai medesimi era stata donata dalli Bernardo, Bongiovanni, e Pietro Benivoglio una pezza di terreno *ad oggetto di costruirvi un Ospedale*, e che gli stessi Frati e Monache per assicurare al nuovo stabilimento la speciale protezione del Comune ebbero a fare al medesimo formale donazione dell'anzidetto terreno accettata dal Podestà, il quale, ritornando ai donatori la disponibilità dello stesso terreno per la costruzione d' un *ospedale in onore dello Spirito Santo*, ne riservò al Comune il dritto perpetuo di patronato e di

(1) Arch. civico Biss. Tom. I, pag. 199 retro.

1214, indic. II, die ultimo mensis julii... frater Gualterius suo nomine et fratris Andreæ, præsentibus et consentientibus et confirmantibus *dominabus de Charitate*, videlicet Domina Grixa, et Mantropola de pace, Flore de Bullis, Beatrice de Ast et Domina Castellana Jacoba uxore q. Jacobi de Massiano, fecit puram et meram donacionem inter vivos in manu Domini Vicecomitis de Vicecomitis Vercell. potestatis vice et nomine Comunis Vercell. nominative de pecia una terræ, quam *Dominus Bernardus de Benivolio et Bonus Johannes et Petrus filius ejusdem Boni Johannis dederunt prædictis fratribus et sororibus ad hospitale costruendum* et ædificandum, ita quod prædicta Potestas nomine prædicti Comunis Vercell... faciat de prædicta terra quidquid voluerit. Ibidem jam dicta Potestas nomine et vice præfati Comunis *reddidit et concessit fratribus et sororibus... prædictam petiam terræ ad hospitale costruendum et hedificandum ad honorem S. Spiritus, ita quod Comune Vercell. habeat in prædicto hospitale jus patronatus et advocatiæ*, et jam dicta Potestas... recepit prædictum hospitale, cum omne quod habet vel de cætero adquisierit, in protectione et defensione Comunis Vercell. ad adjuvandum et manutenendum jura prædicti hospitalis, ita quod non liceat ministris ipsius hospitalis... alienare res immobiles quas habent vel acquisierint in parte vel in toto nisi de voluntate et consilio totius Credentiæ Comunis Vercell. vel majoris partis........ Ego Nicolaus de Bellino notarius jussu Nicolay de Meleto notarii hanc cartam scripsi.

avvocazia; ed in fatti noi vedemmo al N.° 292 l'Ospedale di S. Spirito compreso in quarto luogo fra le opere pie, specialmente privilegiate dal Governo.

Ella è cosa spiacevole, che il documento non accenni la località del terreno donato, sul quale dovevasi costrurre l'Ospedale di S. Spirito, ma in molti altri (1) la situazione di quest' Ospedale è così determinata a ridosso della porta di strada poco superiormente alla chiesa parocchiale di S. Salvatore, che non vi può esser dubbio alcuno come il medesimo abbia fatto parte del Monastero di S. Spirito, ora occupato dal collegio delle Orfanelle, e già abitato dalle Monache Cisterciensi.

331. Nella dissertazione relativa all'opera pia di S. Lorenzo l'abbiamo veduta diretta da frati della Carità, ed io sono d'avviso essere gli stessi, cui accenna questo documento del 1214; quindi converrebbe dire che i medesimi vi fossero coadjuvati da un consorzio di religiose dello stesso instituto, e siccome nel pio luogo di S. Lorenzo non si ricoveravano infermi, ma si faceva la carità a domicilio, così in detto anno 1214 abbiano procurata la costruzione dell' Ospedale di S. Spirito preponendovi le anzidette religiose, il cui numero era divenuto sovrabbondante per la prima instituzione.

Egli è possibile, che col tempo siano state eziandio riunite in S. Spirito le monache di S. Giovanni di Varola già amministratrici dell'Ospedale *della Casa di Dio*; ma oltre la già indicata contemporanea esistenza dei due' Monasterii (supra num. 298) è pure da notarsi la distinta menzione di amendue gli ospedali di S. Spirito e della Casa di Dio nell'antico statuto riferito al num. 292, per la qual cosa io credo, che l'Ospedale di S. Spirito fu in origine un'Appendice della Carità di S. Lorenzo.

332. Il primo legato, di cui io abbia memoria fatto all'*Ospedale di S. Spirito* si trova nel testamento dell'Arciprete Giacomo nel 1221 per soldi X pavesi, quindi in atto 28

(1) Vedi il num. 423 di questo libro.

marzo 1234 (1) gli venne assegnato un canone perpetuo di soldi 8 pavesi sull'eredità del prete Ottone di Trinò dall' esecutore testamentario D. Giacomo de Carnario, il quale nello stesso anno 1234 instituì erede suo lo stesso Ospedale di S. Spirito in un con quello di S. Andrea, come ad essi ospedali in comune fecero rilevanti lasciti il signor Pietro de Carnario nel 1245 ed il chierico Giovanni de Rado nel 1250, del che si darà più ampia spiegazione nell'articolo relativo all'Ospedale di S. Andrea.

Rimarrebbe a parlare della donazione di fra Marco de Morando del 1275 accennata dal Conte Olgiati, e della supposta unione dell'Ospedale di S. Spirito a quello di S. Andrea fatta nel 1290; ma a scanso di duplicazione il lettore ne troverà la discussione all'articolo *Ospedale di S. Maria della Carità di fra Marco de Morando*, accertandolo infrattanto che l'Ospedale di S. Spirito continuò ad essere aperto dopo l' accennata unione, del che ne consta sia da atto 5 maggio 1514 (2) ove si legge *Convocato Capitulo sororum domus et Hospitalis S. Spiritus Vercellarum*, sia da altro atto 1579 28 settembre. *In mansione Hospitalis S. Spiritus extra et prope Vercellas videlicet inter duas portas* (3) anzi perdurò forse per lungo tempo ancora, ignorandosi l'epoca, in cui le Monache di S. Spirito cessarono da quella pia beneficenza.

Ospedale di S. Andrea
In oggi Ospedale Maggiore di Vercelli

333. L' ordine cronologico di fondazione ci chiama ora all'Ospedale di S. Andrea, la sola fra tante pie instituzioni (se pur si eccettua il ricovero della Rantiva) la quale siasi conservata fra le fortunose vicende d' oltre sei secoli, anzi sia andata vieppiù crescendo colle incessanti beneficenze dei

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.
(2) Arch. Confr. S. Caterina.
(3) Arch. Eusebiano.

Vercellesi e con assorbire varii dei minori ospedali, per il che venne ad acquistare il titolo di *Ospedale Maggiore*.

La dissertazione del Conte Olgiati intorno a questo Ospedale comprende niente meno di 48 facciate nella copia, ma sole venti o poco più concernono la sua storia frammista a quella dell'Abbazia di S. Andrea: cioè fondazione e dotazione dal celeberrimo Cardinale Guala Bicchieri, successive beneficenze del Vescovo de Carnario, del sig. Pietro Bicchieri e più tardi del Cav. Filippo Robbio, l'unione fattavi degli ospedali di S. Spirito, di S. Brigida de' Scoti, di S. Giacomo, delle Cascine di Strada, e di quello del Fasano, la sua erezione in commenda, e lo scioglimento di questa mercè la dazioue perpetua fattasi dallo stesso Ospedale di S. Andrea al Municipio nell'anno 1555, con esame critico delle successive costituzioni approvate dal Duca Emanuel Filiberto il 1 giugno 1564.

Il rimanente della dissertazione è diretta a provare, che lo scopo originario e principale dell' instituto non sia già quello indicato in dette costituzioni: vale a dire della *cura degli infermi*, aggiuntasi, come egli disse, per le unioni dei varii ospedali, bensì l' *obbligo preciso di fare elemosine ai poveri*: epperciò mosso l'autore da zelo, d'altronde lodevolissimo, si scatena contro le varie determinazioni emanate dall'Amministrazione sul finire dell'ultimo secolo e nei primordii del presente, tendenti prima a risecare quindi a cessare totalmente dalle consuete distribuzioni alla porta a pretesto, che lo *scopo unico* del pio luogo sia quello della cura degli infermi, per cui si fossero fatte spese ingenti nella dilatazione dell'Ospedale e sue conseguenze.

Segretario capo ed Archivista dello stesso Ospedale Maggiore per ben oltre a trent'anni io dovrei vergare quì una storia completa del pio luogo all'appoggio dei documenti da me illustrati, e, senza nulla detrarre alle ottime intenzioni del Conte Olgiati, discutere passo a passo i suoi argomenti; ma il lettore comprende, come una tale istoria certamente voluminosa non si confaccia col piano complessivo del presente

lavoro, sicchè, alla riserva del primo secolo, io debba ridurla per quanto possibile ad un compendio, dal quale tuttavia apparirà l'errore, su cui il Conte Olgiati poggiò la sua critica: per altra parte se egli fosse ancora in vita potrebbe in oggi riconoscere a sua soddisfazione, sul nuovo metodo di spogli dei conti da me instituito, che l'Amministrazione dell'Ospedale nel mentre estende d'anno in anno il ricovero e trattamento degli infermi non già solo a beneficio della città e provincia, ma anche a beneficio d'ogni cristiano sia esso del Regno che di estero dominio, non trascura l'obbligo di elemosine, che pure gli corre, risultando *la vera spesa per beneficenze estranee agli infermi* (negli ultimi esercizii, che a me spettò di esaminare) cioè *per l' anno* 1851 *a lire* 38080, *e per l' anno* 1852 *a lire* 39126, e forse maggiore risulterà in appresso a misura della prosecuzione di detti spogli.

334. Nel § 5.° del libro IV si accennerà la fondazione operatasi nell'anno 1219 della Basilica di S. Andrea per cura ed a gravi spese del munificentissimo nostro cittadino il Cardinale Guala Bicchieri, il quale non solo vi stabilì con copiosi redditi l'officiatura perpetua per mezzo dei canonici Vittorini a decoro della patria, ma volle altresì esternare l'esimia sua carità verso i poveri corredandola di un ospedale, che rispetto a quegli esistenti dimostrasse fin d'allora quanto doveva sotto ogni titolo superarli.

Una lapide marmorea stata sul fine del secolo XIV infissa sotto il magnifico atrio d'accesso alla grande infermeria (1) indusse in errore molti dei nostri scrittori circa l'epoca

(1) Xenodochium hoc ab ill.mo Guala Bicchierio Patricio Episcopo (*) et Cardinali fundatum anno MCCXX, et MDLV a pietate Pii IV Pontificis Maximi donatum pro regimini civitatis. Auctum indulgentia maxima, Rectores ipsius magnopere auxerunt ad opera pia augenda MDLXXXVI.

(*) Nessun documento prova nel Cardinale Guala Bicchieri l'asserta dignità di Vescovo, e forse fu confuso con Guala Bondoni Vescovo di Vercelli 1170-82.

della costruzione dell'Ospedale ivi inscritta per l'anno 1220, ma varii documenti riferiti dall' Abate Frova in note alla vita del Cardinale, e segnatamente l' atto di possesso dei beni di Caresana dato a detti Canonici il 9 novembre 1223 (1) provarono evidentemente, che l' Ospedale non era ancora costrutto poichè in questo si diceva: a beneficio della nuova chiesa di S. Andrea e dell'*Ospedale, che presso la medesima il Cardinale intendeva di far costrurre*, come fu tosto costrutto e pare fosse già ultimato un anno dopo, allorchè venne dallo stesso Cardinale provvisto di speciale dotazione.

Infatti nel giorno 11 novembre 1224 (2) il Cardinale Bicchieri, dopo di avere assegnate alla nuova chiesa e canonica di S. Andrea vaste possessioni, da esso acquistate nel decorso di dieci anni da che ne maturava ed andava eseguendo il progetto; siccome la medesima non avrebbe più abbisognato di quei beni, che prima spettavano all' antica chiesa di S. Andrea posti già a sua disposizione, (3) volle che quelli ultimi formassero la speciale dotazione di detto Ospedale, aggiungendovi però i beni ad esso Cardinale venduti da Giordano de Marco.

Le antiche proprietà della cappella di S. Andrea si vedono descritte in questa assegnazione fattasi con annuenza del Vescovo, e componevano in complesso moggia 97 di terreni posti in circuito della città.

I beni poi di provenienza di Giordano de Marco risultano da acquisto fatto dal Cardinale in data 23 ottobre 1214 per lire 210 pavesi (lire 7688 10 attuali) di sette pezze di campo sulle fini di Vercelli componenti moggia 16 con fabbrica rurale alla porta di S. Andrea.

Inoltre lo stesso fondatore nell' altro atto di dotazione della canonica 11 novembre 1224 impose alla medesima

(1) A carte 120 di detta Vita, Milano 1767.

(2) Arch. Osp. Magg. Avverto il lettore che tutti i documenti, che io citerò in quest'articolo senza nota speciale, esistono in esso archivio dell'Ospedale Maggiore.

(3) Vedasi al num. 32 del libro IV.

l'obbligo perpetuo di somministrare annualmente all' Ospedale num. sette botti di vino puro proveniente dai beni di Viverone compresi nella donazione; peso questo, che trasferto in ultimo a carico della canonica di S. Sebastiano di Biella, venne poi liquidato dal Governo dopo la soppressione di essa in lire sette mila antiche di Piemonte compensate nell'acquisto della cascina Ghiliotta di Viverone 8 maggio 1800.

Oltre a questa dotazione si ha pure memoria di quattro acquisti fatti in vita del Cardinale a speciale vantaggio del suo Ospedale:

Il primo in data 12 agosto 1225 di moggia 3, stara 6, campo sulle fini di Vercelli *ad muraciam* per lire 57 ss. 8 pavesi, pari in oggi a . . . . L. 1817 63

Il secondo in data 15 febbraio 1226 di un campo a S. Eusebio Onoratore di moggia 2 circa per lire 20 ss. 11 pavesi . . . . » 645 02

Il terzo in data 24 gennaio 1227 d'una casa e forno attigui all'Ospedale per lire 15 pavesi . » 466 66

Il quarto in data 18 febbraio 1227 di moggia 4 circa campo *ad muraciam* per lire 39 ss. 16 pavesi pari ad attuali . . . . » 1238 22

L. 4167 53

535. Vedemmo, che i beni donati erano tutti nel circuito della città, eppure in un ricorso riferito dall' Abate Frova in detta Vita a carte 156, come preceduto al diploma del salvaguardia ottenuto per l'Abbazia di S. Andrea da Federico II colla data del febbraio 1226, si chiedeva la conferma per l' annesso ospedale di quanto possedeva in Vercelli e suo territorio *nel castello, luogo e corte di Larizzate e nei luoghi, e corti d'Alice e di Zimone*; questa specificazione di proprietà pervenute soltanto all'Ospedale dopo la morte del Cardinale mi fa credere apocrifo quel ricorso, tanto più, che il diploma non fa poi menzione alcuna dell' Ospedale suddetto.

Sebbene poi già fosse assai rilevante l'assegno fatto in vita dal Cardinale al suo Ospedale di S. Andrea, di più ampia portata furono ancora le di lui disposizioni nel testamento in data 29 maggio 1227 (1), nel quale, mentre instituì erede la chiesa nuova di S. Andrea, volle in primo luogo, che si impiegassero lire 300 in acquisto stabili, sul reddito dei quali si facessero le ordinate distribuzioni alle varie chiese ed ospedali della città nel giorno anniversario di sua morte, ed in ispecie una di soldi 20 pavesi (lire 31, 11 attuali) in perpetuo all'Ospedale di S. Andrea *pro pitancia ipsa die anniversarii facienda.*

Legò poscia allo stesso Ospedale di S. Andrea *mille marche sterlinghe* da convertirsi in acquisto di stabili in supplemento a quelli già assegnati in dotazione.

E per ultimo dichiarò di lasciare allo stesso Ospedale *omnia vasa mea argentea, scilicet ciminilia, cuppas, et scutellas, scyfos et coclearia, et alia quibus utor cum familia mea in usibus quotidianis in mensa, et cuppam auream parvam in qua bibere consuevi, omnesque vestes meas et pannos comunes de lecto, ad emendas possessiones ad usum pauperum hospitalis ejusdem* (2).

La vendita di questi oggetti ebbe a produrre *duecento marche sterline*, imperocchè in una scritta dell'esecutore testamentario, riferita dall' Abate Frova in nota à pag. 167 di detta vita, si legge « *Item de marchis MCC quas dedit Hospitali emimus quod habet idem hospitale in castro et villa Lariaci et aliis possessionibus vicinis eidem villae vel civitatis* ».

336. Ma non bastava a quel grande lo avere largamente provveduto alle due opere insigni da lui fondate a decoro e beneficio della sua patria, se ad esse non ne assicurava

(1) Stampato a carte 164 e seg. della Vita del Cardinale scritta dall'Abate Frova — Milano 1767.

(2) Se il lettore vuol conoscere l'entità di questi mobili può consultare l'inventaro, che desunto dall'archivio dell'Osp. Magg. venne stampato dal Frova a carte 173 della vita del Cardinale.

la speciale protezione della S. Sede: epperò oltre a Bolla di Papa Onorio del 24 febbraio anno 8.° di suo Pontificato (il cui tenore non si conosce, ma è citata nella dotazione 11 novembre 1224) ebbe la consolazione di riportare il giorno dopo del testamento, cioè addì 30 maggio 1227, altra Bolla di Papa Gregorio IX, colla quale il Pontefice nel prendere sotto la speciale salvaguardia della S. Sede la canonica di S. Andrea di Vercelli e tutte le possessioni presenti e future della medesima, ebbe a specificare particolarmente l'Ospedale di S. Andrea « *quod idem Cardinalis prope ecclesiam vestram fundavit et vestrae gubernationi ac provisioni commisit; ita tamen quod de possessionibus et bonis ipsius hospitalis mobilibus et immobilibus per Cardinalem praedictum vel quoscumque alios collatis vel conferendis eidem nil vobis liceat alienare, minuere, occupare seu vestris usibus applicare; sed sola ipsius hospitalis visitatione et regulari correctione contenti ministrum idoneum cum fratrum ejusdem hospitalis consilio praeficiatis ibidem, qui bona pauperum fideliter administret et generalem administrationem rectam de omnibus ter in anno Abati vestro et fratribus hospitalis ejusdem reddat, ipsique Abati praestet obbedientiam et reverentiam cum omnibus aliis fratribus et sororibus, ex quibus ipse minister nullum recipiat, sed per Abatem eumdem recipiantur nomine hospitalis quotiens fuerit opportunum, cum ministri tamen et omnium fratrum vel majoris partis ejusdem hospitalis consilio et consensu* ».

Ecco le norme principali, che secondo le intenzioni del fondatore furono date dal Pontefice pel buon andamento dell'Ospedale: il suo patrimonio si tenga separato, niun diritto vi abbiano l'Abate ed i Canonici, e loro basti l'eleggervi idoneo ministro, il quale amministri bensì ma con assenso dei frati e suore ospitaliere e renda conto tre volte all'anno all'Abate, cui competa il diritto di visita ed il diritto di recepzione dei frati e suore purchè però col consiglio e consenso dei già ammessi: regole queste, le quali, sebbene semplicissime, procuravano un continuo controllo,

ed avvalorate dal voto di cristiana carità professato dagli Spedalieri non potevano a meno di far prosperare l'instituzione a vantaggio dei poverelli.

337. Nel giorno 31 maggio 1227 passava il Cardinale Guala a ricevere da Dio il premio dell'esimia sua carità, ed i suoi esecutori testamentarii l'Abate Tommaso di S. Andrea, il Suddiacono del Papa (quindi Vescovo) D. Giacomo de Carnario, ed il Canonico Eusebiano D. Salimbono de Torcello si occupavano tosto della liquidazione dell'eredità, e procurata la vendita degli oggetti mobili lasciati all'Ospedale col risultato in marche 200 sterline, unendole alle mille al medesimo legate, cercavano il prescritto impiego.

Quindi con atto 21 dicembre dello stesso anno 1227 i signori Ubertino, Ottino e Federico fratelli de Bondonis vendettero all'Ospedale di S. Andrea il castello con molti beni in Larizzate, e con essi ogni diritto e signoria mediante il prezzo di lire 4299 pavesi (corrispondenti ad attuali lire 133745 cent. 18) state pagate *de denariis quondam Domini Gualae Bicherii Cardinalis Romae, quos in suo testamento reliquit pro emendis possessionibus jam dicto hospitali*, si osservi tuttavia, che non trattavasi già dell'intiero territorio di Larizzate tal quale il possiede attualmente, essendosi poscia consolidato col tempo con molti altri acquisti e permute, e che l'anzidetta somma non corrispondeva ancora al legato delle marche 1200 di sterlini, imperocchè dalla surriferita dichiarazione (sup. N.° 335) appare essersi fatte con esse altre compre di beni anche estranei a Larizzate; oltrecchè debbonsi certamente attribuire al legato due acquisti ivi fatti uno di moggia 103 circa dalli fratelli Lanterio per L. 475 con atto 3 dicembre 1228, l'altro di moggia 130 dalla chiesa di S. Gioanni di Varola per L. 420 in atto 14 ottobre 1229, le quali due somme pareggierebbero in oggi lire 27398 77.

E quì cade in acconcio il rettificare un errore, occorso eziandio all'Abbate Frova (1), sulla fede del Canonico

(1) Vita del Cardinale Bicchieri pag. 121.

Modena: vale a dire, che il Cardinale avesse ottenuta per l'ospedale l'unione d'un'Abbazia detta di S. Savino de frutteta e relativi beni in Larizzate; imperocchè esisteva bensì in esso territorio una prepositura sotto il titolo di S. Savino dipendente dall' Abbazia di S. Benigno di fruttuaria provvista di tali fondi, ma questi non si consolidarono nell' Ospedale salvo con varii atti posteriori e segnatamente con permute in data 29 aprile 1230-22 marzo 1238, e con enfiteusi perpetua in data 28 settembre 1389.

Fatto l'acquisto principale di Larizzate, l'Abate ed i Canonici di S. Andrea con atto del giorno dopo 22 dicembre 1227 elessero il primo Ministro dell'Ospedale nella persona di un Sacerdote per nome Ardissone.

Non andò guari, che moriva il fratello del Cardinale sig. Manfredo Bicchieri, ed i figli di lui Pietro e Canonico Ruffino in esecuzione d'un legato paterno pagarono ciascuno L. 50 pavesi (corrispondenti fra ambe le somme a L. 3111 attuali) impiegate in due acquisti di beni in Alice come in atti 23 dicembre 1231, e 11 gennaio 1232.

338. Fin qui si può asserire col conte Olgiati non esservi traccia, che indichi per scopo primario dell'Ospedale di S. Andrea il *ricovero e la cura degli infermi*, piuttosto che una distribuzione di elemosine ai poverelli; non tarderemo tuttavia a verificarlo.

Ed in primo luogo noi troviamo una donazione fatta il 28 marzo 1234 dal più volte nominato Canonico D. Giacomo de Carnario, quale esecutore testamentario del *Prete Ottone di Trino*, di tutti i beni del medesimo alla nuova chiesa di S. Andrea col carico perpetuo di corrispondere soldi 50 pavesi (L. 72, 99 attuali) all'anno all'Ospedale di S. Andrea *pro lanis emendis ad cooperiendos lectos.*

Segue poi altro instromento 30 agosto 1297 rogato Bernardo Ursono di acquisto per l'Ospedale di S. Andrea di un campo sulle fini di Vercelli regione carterana per lire 87 soldi 8 pavesi (lire 2500 60 attuali) colla dichiarazione, che tali denari erano stati dati dal Vescovo D. Giacomo

(cioè il De Carnario anzidetto) « ex pecunia sua et pecunia
» Domini Gualæ bonæ memoriæ cardinalis et prædicti
» hospitalis fundatoris causa emendi possessiones, quarum
» usufructu *cubilia et linteamina ejusdem hospitalis possint*
» *omni tempore sustentari* » ma all' anno 1253 troveremo
positivamente dichiarato lo scopo dell'Opera pia pel ricovero
degli infermi.

Altra donazione sebbene d'una sola bubulconia di campo
in Larizzate venne pure fatta al nuovo Ospedale da *Nicolao*
de Montonario con atto 18 febbraio 1230.

239. Passava di poi a miglior vita nel giorno 14 feb. 1241
il Vescovo D. Giacomo De Carnario previo suo testamento
del 13 novembre 1234 (riportato per intiero dall'Irico nella
sua storia di Trino a pag. 81-86) nel quale dopo varii legati
nominò coeredi in parti eguali gli Ospedali di S. Spirito
e di S. Andrea, volendo però che gli oggetti di biancherie,
coperte, letti e vestimenta si ripartissero per terzo
fra di essi Ospedali e quello di S. Bartolomeo.

L'eredità del Vescovo Decarnario dovette principalmente
consistere nella metà di una possessione con molino e pesta
e dritti signorili nel Castello di Rado, ch' egli aveva acquistata
in comune coll' allora Canonico e quindi Arcidiacono
Vercellino Scutario in atto 29 novembre 1232 per lire 240
pavesi (pari in oggi a L. 7133 28) oltre a quattordici
piccole case simultenenti ed altra separata in Vercelli, ed
oltre ai mobili e crediti.

Il Capitolo di S. Maria all'appoggio di asserto codicillo
del Vescovo D. Giacomo 5 febbraio 1239 si era posto in
possesso di detti stabili a nome dell' altare di S. Remigio
eretto dallo stesso Vescovo nella suddetta Chiesa di S. Maria
Maggiore ma gli Ospedali di S. Spirito e di S. Andrea mossero
lite al Capitolo, e bisogna dire, che detto codicillo
fosse riconosciuto apocrifo, mentre con sentenza di fra Milano
preposto degli umiliati in S. Martino di Lagatesco Delegato
Pontificio in data 13 ottobre 1248 fu condannato
il Capitolo a retrodare la detta metà di possessione, dritti

signorili e patronato, non che tutte le anzidette case, ed altre ancora ch' erano state accomprate per la Capellania con denari del Vescovo Decarnario.

340. Seguiva le traccie di questo Vescovo il sig. *Pietro de Carnario* di Trino, forse di lui fratello, legando in comune a detti Ospedali di S. Spirito e di S. Andrea con testamento 5 novembre 1243 un caseggiato rurale coi beni da lui posseduti in territorio di Trino in un coi fitti, che rimanessero a lui dovuti, e fa d' uopo credere, che l'Ospedale di S. Andrea sopravanzasse gli altri per migliore regolamento e più estesa carità, posciachè si succedono a quest'epoca copiose beneficenze da ogni ceto di persone.

Infatti il *Notaio Signorino Follia* da Vercelli con suo testamento 5 maggio 1244 legògli un campo fuori la porta di S. Andrea: il sig. *Alisio Benedetti* con testamento 22 gennaio 1245 legò lire 500 pavesi (pari a lire 12918 d'oggidì) a darsi all' Ospedale in beni — il sig. *Ugoccione de Alice* con testamento 30 marzo 1246 lo instituì erede universale segnatamente nei suoi latifondi di Greggio e Gattinara, coll'obbligo d'impiegare tutti i frutti di sua eredità nella compra di polli, carni fresche, mandorle, vino ed altre cose *pro pitancia infirmorum*, dal che già si scorge quale fosse l'instituzione di quest'Ospedale, e tale nomina di erede gli fu confermata dalla moglie del testatore Donna Emiliana con atto dello stesso giorno per le ragioni, che a lei competevano sui beni anzidetti.

Il rinomato *Pietro Bicchieri* passava a miglior vita nell'anno 1250 e nel suo testamento (1) 11 luglio stesso anno rogato dalli Notaj Giacomo de Lenta ed Alberto Caresana ricordavasi pure dell'Ospedale di S. Andrea fondato dal Cardinale suo zio, legando al medesimo alcune case sotto la parrocchia di S. Agnese a condizione, che in ogni anno nel lunedì della quinquagesima venisse distribuito pane, vino,

(1) Vedasi nella vita della Beata Emilia Bicchieri scritta dal Prevosto Depietri, pag. 38.

minestra e carne ad ogni povero degli altri spedali della città e suburbio.

Inoltre, siccome in ogni testamento era stile di apporre la clausola per la pronta restituzione *male ablatorum*, cioè degli interessi indebiti ossiano usure percette (1), così gli esecutori testamentarii dello stesso Pietro Bicchieri con atto 27 marzo 1251 mandarono porsi in possesso l'Ospedale di S. Andrea d'una porzione d'un'isola al di là del Cervo *pro restitucione male ablatorum, quae idem Dominus Petrus abstulerat fratri Guidoni de Bayna modo converso ipsius hospitalis*, su del che darò fra breve più ampia spiegazione.

Anche il Chierico *Giovanni de Rado* imitò in parte le disposizioni del Vescovo de Carnario legando in comune agli Ospedali di S. Spirito e di S. Andrea una sua possessione in territorio di Rado sotto riserva di lire 14 pavesi a pagarsi agli esecutori testamentarii per altri legati, risultandone dall'atto di quitanza 11 maggio 1250.

341. Sospendiamo la narrazione delle beneficenze Vercellesi verso l'Ospedale di S. Andrea per accennare gli atti di visita, che il padre Abate di S. Andrea ebbe a fare al medesimo giusta il diritto riservatogli nella Bolla 30 maggio 1227, imperocchè dai medesimi si ricavano molte notizie circa il regime dello stesso Ospedale.

Ed in primo luogo si conservano i precetti dati da fra Tommaso 1.° Abate di S. Andrea in occasione di sua visita nel giorno primo aprile 1240, per verità assai brevi, e dai quali non si potrebbe ancora arguire lo scopo principale dell'Ospedale (2).

1.° Si proibisce al ministro il ritenere nell'Ospedale o nelle grangie alcun suo consanguineo più di giorni otto senza speciale licenza dell'Abate.

(1) Vedasi al num. 148 di questo libro III.

(2) Da un atto 6 gennaio 1311 autentico de Albano ed esistente pure nell'Arch. dell'Ospedale risulta, che prima ancora di questa visita del 1240, l'Abate Tommaso aveva dati gli opportuni statuti pel Regolamento dell'Ospedale, ma i medesimi non sono a noi pervenuti.

2.° Si vieta al medesimo il prestare fidejussione per alcuno senza il consenso di tutti i frati e suore dell'Ospedale e non mai oltre alla somma di soldi **100** pavesi (lire **137** cent. **50** attuali).

3.° Si prescrive che il ministro non possa fare alienazioni di cereali, animali o legnami per somma maggiore di lire **10** pavesi (lire **275** attuali) senza il consenso dell'Abate e dei frati seniori e parimenti non possa ritenere ospiti in pregiudicio dell'Ospedale.

4.° I Frati e Suore converse non abbiano in custodia se non se le cose appartenenti alla vita comune od al rispettivo uffizio, ciascuno debba denunziare al ministro qualsivoglia fatto o detto pregiudiciale al luogo pio, od agli altri inservienti, ed il ministro corregga ed abbisognando riferisca all'Abate.

342. Molto più estesi sono gli atti di visita del secondo Abate fra Anfosso in data **22** luglio **1253**, giacchè alle relative determinazioni si fece precedere primieramente la convoca del ministro fra Alberto, dei frati Giacomo de Torcello, Giacomo de Guitachino distinti col titolo di *conversi*, dei frati Guido de Bayna, Guglielmo Vadeplano, Giovanni de Gregio, Guglielmo, e Dolio, questi *fratres redditi dicti hospitalis*, e per ultimo delle suore converse Domina Emiliana, Domina Alberga, Domina Benvenuta, Domina Maria de Gregio, Domina Elena de Bayna, Domina Berta de Vadeplano, le quali tre ultime, dette *sorores redditae*, erano mogli rispettive di detti Gio., Guido e Guglielmo; ed in essa congrega annunziando l'Abate la visita a tenore del privilegio di Papa Gregorio IX fece prestare da ciascuno il giuramento di rispondere con verità alle interrogazioni, che loro sarebbero fatte.

« Succedono gli esami individuali del ministro, e di caduno dei frati e suore; e quanto al ministro:

« In primis interrogatus si observat hospitalitatem debitam *in infirmos dicti* hospitalis secundum quod continetur in privilegiis et statutis et regula dicti hospitalis — Respondit *quod recipit infirmos in dicto hospitali*

» *indifferenter omnes*, licet quibusdam dicat, quod deberent
» recipi in aliis hospitalibus, et caritative tractat *infirmos*
» ac facit et tribuit necessaria secundum facultates ipsius
» hospitalis, *atque facit ducere carretam sive carrum per*
» *civitatem Vercell.* quando potest comode, et quandoque
» facit illos infirmos portari aliter sicut decet. In die do-
» minico hoc modo *reficit pauperes*: videlicet retribuendo illis
» carnes siccas ad minus et tamen sæpe et sæpius carnes
» recentes facit eis ministrari. *Indigentibus etiam infirmis*
» *facit eadem die ministrari pullos, admigdolatam, risum et*
» *alia ipsis necessaria juxta qualitatem infirmitatis ipsorum*
» *infirmorum, facit insuper ipsis infirmis venire medicum qui*
» *providet ipsis infirmis tribuendo eis consilium, auxilium*
» *et juvamen:* hoc idem totum facit in die martis et in die
» jovis in qualibet septimana.

« Item in die lunæ, mercurii, veneris et sabbati in qua-
» libet septimana facit etiam ministrari ipsis infirmis om-
» nibus indigentibus ipsius hospitalis orthocleas, lagana et
» pisces multociens et *alios cibos generaliter omnes ipsis*
» *infirmis congruos et aptos secundum qualitatem infirmitatis*
» *eorum ministrari.* Facit etiam ministrari ipsis infirmis
» omnibus indigentibus panem frumenti et vinum purum
» et mixtum ad eorum voluntatem, aliis vero, quibus non
» videtur multum indigeri tribuit quolibet die panem unum
» furmenti ad minus et de illo siliginis ad eorum volunta-
» tem et vinum mixtum illis, qui non videntur multum in-
» digere: *Item illuminaria decentia et sufficientia facit ardere*
» *omni nocte in ipso hospitali*: Item habet ibi ministros
» et ministras sufficientes qui ministrant ipsis pauperibus
» de nocte et die in necessariis providendo eisdem, *atque*
» *facit lavare capita et pannos ipsorum infirmorum, atque*
» *providet generaliter ipsis infirmis in spiritualibus et tem-*
» *poralibus.*

« Item *pro utilitate infirmorum* et ipsius hospitalis facit
» fieri laborerium et laborare terras secundum qualitatem
» temporis.... tam in *Alice* quam in *Larizzate* et in aliis
» locis......

« Interrogatus si alienationem fecit de rebus immobilibus,
» respondit quod nullam.

« Interrogatus *si deposita infirmorum venientium in ipso*
» *hospitali recipit, et eo tempore liberationis infirmitatis*
» *ipsorum eis ipsa deposita reddit et restituit.* Respondit sic.

« Interrogatus *si res pauperum infirmorum in eodem ho-*
» *spitali morientium disponuntur et convertuntur in utilita-*
» *tem isti hospitalis.* Respondit, *quod vel restituuntur pro-*
» *pinquioribus ipsorum infirmorum ibidem decedentium, vel*
» *convertuntur in utilitatem ipsius hospitalis.*

« Item dicit quod fratres et sorores ipsius hospitalis ca-
» ritative et benigne tractat tam in cibis et potibus et
» vestimentis et calceamentis quam in aliis necessariis.

» Item dicit *quod nullum habet proprium nec habere de-*
» *siderat.*

« Interrogatus si novit aliqua reprehensibilia in fratribus
» vel sororibus ipsius hospitalis. Respondit non nisi forte
» aliqua levia et venialia propter levia verba, quæ quan-
» doque occurrunt ».

Se questo documento fosse stato a cognizione del Conte Olgiati avrebbe risparmiata gran parte della sua dissertazione, risultando evidentemente, che lo scopo primario dell'instituto si fu il *ricovero e trattamento degli infermi*, non ommessa l'elemosina ai poveri nel giorno di domenica e forse in due altri giorni della settimana, come accessoriamente accenna la risposta del ministro, quantunque l'interrogazione fosse diretta in riguardo agli infermi — *in primis si observat hospitalitatem debitam in infirmos..... secundum quod continetur in privilegiis et statutis et regula dicti hospitalis.*

343. Io non terrò dietro ai singoli esami di ciascun di detti frati e suore dell'Ospedale; le interrogazioni loro fatte tendevano a verificare le asserzioni del ministro, il buon trattamento degli infermi, il *niun possedimento in proprio dei frati e suore*, lo stato tranquillo ed onesto della casa, e tutte le risposte furono appaganti, accennando però alcuni a qualche difetto di mansuetudine nella persona del ministro.

Se il numero di quattordici persone applicate al buon andamento dell'opera dimostra già fin d'allora assai esteso l'esercizio della carità, il loro voto religioso ed il non avere altro vantaggio, che il mero necessario alla vita, spiegano quella predilezione, che necessariamente si avverava nei Vercellesi per uno stabilimento di tanta utilità e così caritatevolmente amministrato.

A consolidarne tuttavia questo fiorente suo stato l'Abate Anfosso, dopo chiusi gli esami, emanò le seguenti determinazioni col consiglio dei suoi canonici di S. Andrea.

1.° Confermò in genere gli statuti dati dal 1.° Abate fra Tommaso.

2.° Ordinò, che nella mensa comune dei frati e suore sempre si ministrasse vino adacquato e non mai vino puro, se non se nei giorni festivi o per qualche motivo speciale a giudicio del ministro.

3.° Che nè il ministro nè alcuno dei conversi o converse potrebbero albergare nell'Ospedale un loro parente od affine sino al quarto grado senza licenza speciale dell'Abate, salvo in caso d' infermità, in quale caso, ed essendo povero, sarebbe trattato come ogni altro infermo.

4.° Che nessun dei conversi o converse potesse mandar fuori dall'Ospedale pietanze od altro qualunque a pena di essere posto a pane ed acqua nel giorno successivo, oltre a maggiori pene imponende all'uopo dall'Abate.

5.° Che i conversi avessero il loro dormitorio separato da quello delle suore (1), e che sì gli uni che le altre fossero obbedienti al ministro incaricato di correggerli e di riferirne ove d'uopo all'Abate.

6.° Che il ministro non avesse a fare alcun donativo nè dare pranzi ad altrui a pregiudicio dell'Ospedale, nè potesse recarsi a pranzare fuori di esso senza speciale licenza dell'Abate — *sed omnem curam hospitalis et sollecitudinem adhibeat diligentem circa infirmos in eodem hospitali existentes, ut in ipsis honoretur et exaltetur Nomen Domini Nostri Jesu Christi.*

(1) Tre delle suore erano mogli di tre conversi - Sop. pag. 370.

7.° Che a norma del testamento del fu sig. Ugoccione de Alice (supra num. 340) si dovesse tenere conto separato di tutti i proventi della di lui eredità — *ut ex ipsis emantur pulli et carnes recentes et admigdola et alia necessaria infirmis pro pitancia infirmorum in ipso hospitali commorancium*; e quanto al vino prodotto dalle vigne della stessa eredità dovesse adoperarsi soltanto a favore dei poveri infermi ricoverati, ogni restante reddito della medesima eredità si convertisse nella compra di lane, lenzuoli e coperte per essi infermi: osservando eziandio la prescrizione fatta dal testatore di mandare tre volte alla settimana il carro per la città per tradurre gli infermi entro all'Ospedale.

344. Altro documento di visita vedremo all'anno 1311; intanto fermiamoci ad esaminare la differenza di titolo o di *converso* o di *reddito* ed anche semplicemente di *devoto* dato ai frati ed alle suore addette a quest'Ospedale, e primieramente io osservo nei riferiti atti del 1255 chiamate *reddite* le tre suore maritate, e *redditi* pure i loro mariti de Bayna, Vadeplano, e de Gregio: per contro *conversa* vien detta la Donna Emiliana *vedova* del benefattore Ugoccione de Alice, quindi conchiudo, che in ciò appunto stesse la diversità di qualificazione, senza però che vi fosse diversità di loro professione religiosa, salvo che pei vincolati in matrimonio occorresse un atto di previo consenso del conjuge, come ne riferii un esempio al num. 327 di questo capo.

Dissi non esservi diversità di professione religiosa, perchè io trovo in atto 14 aprile 1252 la dedicazione di sua persona e beni fatta da Giacomo de Guitachino di Stroppiana in qualità *conversi sive redditi hospitalis S. Andreae* accettata dall' Abate, dal ministro, da due frati e tre converse dell'Ospedale, per cui lo stesso Guitachino fu dall'Abate e frati ricevuto al bacio di pace *cum cereo accenso offerendo ipsum cereum in signum istac conversionis altari Beati Andreae*, ed in altra accettazione del 6 dicembre 1284 il candidato Pietro de Berterio fu ricevuto come *converso* dell'Ospedale vestendolo *de guascapo cum capuccio ad modum*

redditorum in dicto hospitali morantium; quanto poi alla denominazione di *devoto*, io credo si attribuisse nel tempo di prova.

L'instituzione era doppiamente benefica per l' Ospedale; imperocchè, oltre alla caritatevole opera dell' individuo sua vita durante, veniva a subentrare il pio luogo in ogni di lui proprietà, per la quale non avesse prima di sua professione disposto; del che ne vedemmo un caso nella dazione in paga fatta all'Ospedale dagli esecutori testamentarii del Pietro Bicchieri pei diritti del converso Guido de Bayna (supra num. 340) e questa fu non piccola sorgente di aumento di patrimonio, mentre non poche ricche signore si gloriavano di essere accettate a converse, come l'anzidetta vedova del sig. Ugoccione de Alice.

345. Ripigliando ora la narrazione delle largizioni fatte a questo luogo pio, accennerò una donazione di due pezze di terreno in Caglano fatta da *Donna Gallizia de Lea* con atto 17 aprile 1255 — altra di moggia dieci campo al di là del Cervo, e di moggia 16 di prato, bosco e gerbido alla Gamera dalla signora *Mantropola Viallardi vedova del sig. Giovanni Garbania*, come da atto 31 marzo dello stesso anno a patto degli indumenti ed alimenti vita durante, ed una terza donazione fatta dalla *signora Agnese vedova del signor Giacomo Alciato* di moggia cento di terreno in Asigliano e moggia tre vigna nella regione Caglano sostituendo per anche l'Ospedale nelle sue ragioni dotali nel caso di morte senza prole dei suoi figli Federico e Giovanni Alciati, e come da atto 25 marzo 1257.

Sebbene poi ci manchi il documento di donazione per parte della signora *Elena vedova di Rainero fu Florio signore di Gattinara*, pure si può arguire da che in atto giudiciale 6 novembre 1257, dichiarando essere suo proposito *ingrediendi Hospitale S. Andreae de Vercellis et ibidem se Deo dicandi*, riportò dal cognato Guido Bianco e dal nipote Tedisio la dazione in paga di una casa e beni sulle fini di Mezzano e Gattinara per lire 70, residuo di sue doti avendo già avuto l'assegno d'una casa in Borgo Vercelli.

Seguono altre donazioni di vario genere:

La prima, di cui in codicillo 15 aprile 1275, fatta dal sig. *Giovanni Debonello* a favore dell'Ospedale del *suo dritto di decima* in territorio di Alice nelle regioni Monte Necho e Monte Santino sotto peso per una volta tanto di pagare un debito del testatore in soldi 42.

2.a Apparente dal testamento del sig. *Ardissone Pettenato* 3 febbraio 1279, laddove incaricò l' erede di mandare annualmente ed in perpetuo *un' emina di vino* alla casa dell'Ospedale.

3.a Di soldi 40 pavesi legati dal sig. *Ottino fu Roglerio de Bondonis* con testamento 9 ottobre 1286.

4.a Donazione fatta il 2 gennaio 1289 da *Viviano Beoliano* d'un canone perpetuo d'uno *stajo di segale* di buona qualità.

5.a Di lire 200 pavesi legate a detto Ospedale dal *canonico Guala Vialardi* col suo testamento 17 febbraio 1291, del quale mi piace pure registrare le altre disposizioni tutte caritative, imperocchè oltre al legato di pari somma a caduno degli ospedali di S. Spirito e di S. Graziano non che di lire 80 pp. in acquisto stabile alla chiesa di S. Eusebio per fondazione di suo anniversario, ed oltre a piccoli legati ai famigliari, instituì eredi i poveri, prescrivendo agli esecutori di distribuire *omnia bona sua pauperibus et aliis miserabilibus personis.*

6.a Risultante da rinuncia per atto fra vivi 14 dicembre 1293 fatta all' Ospedale dal sig. *Marco de Claxia di Trino* di tutte le sue ragioni nella compartecipanza ai molini di Trino a concorrenza di lire V pavesi in suffragio dell'anima sua.

7.a D'un materasso, due lenzuola e coperta, tenue lascito bensì, ma che ci porta ad accennare il testamento 30 gennaio 1294 della *Contessa Andreina moglie del Conte Antonio Langosco* genitori del famoso *Conte Filippone*, che ebbe tanta parte nelle vicende di Vercelli e di Pavia nei primi lustri del secolo seguente.

8.a Apparente da testamento di *Giovanni de Oglerio di Paono*, nel quale, legati i beni al di là della Dora ai nipoti di fratello, nel rimanente instituì erede l'Ospedale di S. Andrea.

L'ultima consistente nel canone perpetuo di soldi 27 pavesi legato all'Ospedale dal Mercante di Vercelli *Guala da Como* con suo testamento 16 aprile 1299.

346. A queste largizioni fatte al pio luogo nel secolo XIII debbonsi pure aggiungere quegli incrementi patrimoniali, i quali, come già diceva, venivano a risultare dagli atti di dedicazione di loro persone e beni fatta dai conversi, di cui non pochi assai benestanti, e di tali atti si conservano i seguenti:

Dedicazione in data 8 agosto 1284 delli *Gaspardo e Ricadona conjugi Corigiario*, che si riservarono l' usufrutto dei loro beni coll' obbligo di portare l'abito di converso e conversa ancorchè rimanessero nel secolo.

Altra di *Pietro Debcrterio* d' Ivrea 6 dicembre 1284 in cui si fa cenno della proprietà donata all' Ospedale d' un campo sulle fini d'Alice.

Una terza della conversa *Alessia fu Pietro Vara* di Cavaglià, per cui in atto 26 giugno 1286 l'Ospedale fu posto al possesso d'una casa in quel Borgo.

L' esempio poi datosi dalla signora Agnese vedova del sig. Giacomo Alciato colla già narrata cospicua sua donazione (supra num. 345) fece sì, che gli unici suoi figli *Giovanni e Federico Alciati* si dedicassero amendue come conversi allo stesso Ospedale di S. Andrea con atti 7 gennaio 1291 e 25 agosto 1295; cosicchè il pingue patrimonio lasciato da loro padre, e di cui si conserva l'inventaro tutelare 1.° marzo 1258, venne a consolidarsi nel pio luogo, estinguendosi un ramo della casa Alciata, che per distinguersi dagli altri dicevasi *Tattera*.

347. A complemento delle notizie relative a quest'Ospedale pel secolo XIII vuolsi accennare come l' Abate nel riportare qualche privilegio o dagli Imperatori e Duchi o

dal Pontefice procurava mai sempre di far comprendere nella salvaguardia l'annessovi ospedale ed i beni al medesimo appartenenti; così il vediamo contemplato nel privilegio di Bonifacio Marchese di Monferrato 26 marzo 1243 (vedi num. 77 lib. IV), ed in quello pure di Enrico Imperatore 12 Kal. feb. 1310 (ibi N.° 79).

Non di meno si hanno Bolle particolari all'Ospedale medesimo di speciale protezione della S. Sede accordata al ministro, ai conversi, e pei beni tutti e diritti del pio Luogo da Papa Gregorio Nono *Dat. Reate 2 idus junii Pontificatus anno V.*

Era l'Ospedale esente dalla decima Papale come appare da dichiarazione 24 giugno 1297 del Canonico di S. Donnino Francesco de Gonzanengula collettore *pro decima-prosecutione negotii Regni Siciliae concessa*, riconoscendo non esservi tenuto l'Ospedale per i decorsi 3 anni, perchè tutte le rendite erano state convertite a beneficio dei poveri.

Nelle visite poi, che si facevano all'Abbazia da Legati Pontificii si provvedeva pure al regime superiore dell'Ospedale, imperocchè negli statuti dati all'Abbazia da Fra Ugone Cardinale del titolo di S. Sabina il 15 giugno 1262 si dispose quanto segue:

« In hospitali sit aliquis minister secundum formam in » privilegio Domini Papæ expressam, qui bona hospitalis » ipsius prudenter ac fideliter administret, *nec ibi de coe-* » *tero, si possibile est, loco ministri Canonicus aliquis depu-* » *tetur*, nisi forte personam ydoneam ad administrationem » hujusmodi non inveniatur. Quod hospitali prædicto de- » betur singulis annis integraliter persolvatur, et si Abbas » et Camerarius negligentes et contemptores fuerint *quin-* » *quaginta psalmos singulis diebus dicant usquequo debitum* » *fuerit integre persolutum* ».

Parrà singolare la pena, eppure niuna sanzione civile avrebbe meglio assicurato il puntuale pagamento dei debiti particolari dell'amministratore verso il suo amministrato.

348. Quanto alla prescrizione saviissima di preporre per

quanto possibile a ministro dell'Ospedale una persona estranea e non uno de'Canonici, venne guari eseguita, come può riconoscersi dal seguente elenco dei ministri pel secolo XIII.

Prete Ardissone 1227 a 1232, D. Ottone gennaio 1235, D. Anfosso 4 maggio 1237 a 1246, Fra Giacomo 14 genn. 1247, Prete Alberto 1249, Canonico Fra Martino de Alice 1259 a 1.° novembre 1265, D. Guglielmo de Borys 1266 a 1269, Canonico Enrico de Romauis 10 agosto 1270, Fra Alberto Canonico 1273 a 1275, Fra Martino de Alice Canonico 1276 a 1282, Fra Ugone Canonico 7 novembre 1283 a 6 dicembre 1289, Fra Michele de Grignasco Canonico 1296 7 gennaio a 12 novembre 1299.

Se io dovessi continuare la narrazione sullo stesso piede vede il lettore a quale mole essa crescerebbe; basti perciò l'averla estesa per quanto possibile completa pei 77 anni del secolo XIII, affinchè possa valere come base della storia particolare di questo grandioso Instituto, mentre pei secoli successivi io procurerò di tornare alla proposta brevità se pur l'abbondanza di materia non mi trarrà più a lungo di quanto il desideri.

Secolo XIV.

349. Assai numerose sono le memorie per questo secolo sia in ordine ai lasciti stati fatti all'Ospedale per donazione fra vivi o per testamento, sia per le dedicazioni di loro persone e beni per parte dei conversi, di quali tutti ne soggiungo l'elenco cronologico.

Dedicazione di conversi.

1307 30 aprile si accettano li *Giacomo e Bertina conjugi de Maxino* a converso e conversa assegnando loro per abitazione una casa vicina all'Ospedale coll'obbligo al superstite di abitare nel pio luogo: dei loro beni ne faranno consegna e li amministreranno dandone conto al ministro tre volte all'anno, e pel loro vitto avranno staja 16 frumento, staja 10 vino, un majale e carra 12 legna prestando obbedienza al ministro, ed adoperandosi per l'Ospedale.

1314 20 settembre. Sabaiina vedova di *Bertolino de Gregio* si dedica al servizio dell' Ospedale donando la metà d' una casa in Vercelli sotto riserva d'usufrutto.

1338 8 marzo. Dedicazione di *Aymoneto de Ayma di Savoia e Francia sua moglie* donando un capitale di lire 400 e tutti i loro beni salvo l'usufrutto.

1339 23 dicembre. Altra consimile di *Lantelmo Tiravaco* con donazione dei suoi beni.

1344 23 dicembre. Atto in cui si enuncia la precedente dedicazione di *Antelmo de Roaxino*.

1362 24 luglio. Dedicazione di *Pietro fu Uberto Paleti* di Buronzo a converso dell'Ospedale.

1380 2 gennaio. *Giacobino de Alice*, entrando come converso all' Ospedale, cede al medesimo due moggia campo sulle fini di Vercelli, una casa nella parocchia di S. Maria *ad magistratum*, e tutti i suoi beni e canoni in Candelo.

1387 16 luglio. Dedicazione di *Giovannina vedova del Notaio Giovanni de Ponte* offerendo la sua persona e tutti i suoi beni all'Ospedale *sotto la regola di S. Agostino*, e sono da notarsi le espressioni, *quae per annum et ultra tamquam devota et fidelis dicti hospitalis negotia pertractavit*, onde si ricava l'obbligo d'un anno di noviziato.

350. Legati ed eredità.

1300 11 aprile. Testamento del *Dottor fisico Pietro de Ambrosio*, ove lega all' Ospedale di S. Andrea una casa in Vercelli salvo l'usufrutto alla moglie, cessato il quale e cessata una pensione al fratello dovesse di poi l'Ospedale in perpetuo *facere unam pictanciam pauperibus et infirmis* nel giorno suo anniversario.

1302 20 luglio. Testamento di *Giacomo de Cumis*, ove legò all'Ospedale il dominio diretto d' una casa in Vercelli fruttante annue lire 4 pavesi.

1303 ultimo febbraio. *Uberto de Gregio* fornaio lega all' Ospedale una casa in Vercelli col peso di 4 messe nel giorno anniversario di sua morte.

1304 17 luglio. Dichiarazione del Canonico di S. Andrea

fra *Giuliano de Cremona* spiegativa del suo testamento 23 dicembre 1302, sottoscritto prima della sua professione, confermando il legato all'Ospedale d'una pezza prato, gerbido ed alluvione alla Gamera.

1304 15 agosto. Legato fatto da *Giacomo de Ambrogio* Vercell. di un credito di lire pavesi 9 soldi 9 (1).

1312 12 dicembre. Testamento di *Beoliano da Gifflenga*, che instituisce l'Ospedale in suo erede universale.

1318 27 marzo. Donazione a quest' Ospedale d'un prato sulle fini di Vercelli fatta da *Pietro Ponzio* di Masserano.

1321 14 gennaio. Instituzione d'erede fatta da *Francesca vedova di Roglerio Passarola.*

1328 22 gennaio. La signora *Maffea moglie del sig. Giovanni de la Muta* lega all'Ospedale per distribuzione ai poveri num. 50 fiorini d'oro.

1334 21 aprile. *Andreola vedova di Pedrolo De Andrea* dona all'Ospedale le sue ragioni dotali e l'utile dominio di moggia 2 1|2 campo sulle fini di Vercelli (così risulta da atto 4 febbraio 1386).

1335 21 giugno. Donazione universale all'Ospedale di beni e redditi in Gattinara dal Sacerdote *Ugone de Marco* fu Enrico con riserva degli alimenti ed indumenti, e del livello di soldi 2 pavesi alla chiesa di Gattinara pel suo anniversario.

1338 21 maggio. Legato di lire 5 pp. fatto da *Pellerina moglie di Gabriele de Blandrate.*

1340 11 giugno. Atto da cui consta, che l' Ospedale fu erede di *Avòndino detto Giacomello* del luogo di S. Gaudenzio.

1341 22 maggio. Testamento di *D. Rolando Sensano da Camino*, ove lega all' Ospedale lire 105 pav. (attuali lire 673 30) pagate in beni con atto 30 stesso maggio.

1342 25 agosto. Il Parroco di S. Luca in Vercelli *D. Ferrarotto* lega all'Ospedale una quantità di cereali ed il proprio letto *pro facienda una pietantia pauperibus dicti hospitalis.*

(1) Nel tramandare alla riconoscenza dei posteri la memoria dei benefattori, non erano a trascurarsi i piccoli legati, i quali furono forse l'obolo della povera vedova del Vangelo, e così doppiamente commendevoli.

1342 29 novembre. Atti da cui consta dell'esazione fatta dall'Ospedale di lire 48 ss. 10 (pari ad attuali lire 311) come erede di *Francesca Passardi.*

1344 12 novembre. Legato del sig. *Martino de Rodopio* di lire 4[m pavesi sovra un suo credito verso il Comune di Viverone, coll'obbligo all'Ospedale di tenere sei letti di più per infermi; tale credito con sentenza 9 novembre 1345 fu ridotto a lire 3493, le quali non di meno risponderebbero in oggi a lire 22,534 25, se non che fu forza accettare in paga varii canoni minuti in quel Comune, coll'andare del tempo in gran parte perduti.

1345 16 febbraio. *Graziano di Torazzo* instituisce erede l'Ospedale.

1347 14 giugno. *Bertolino de Valle* lega all'Ospedale lire 21 pavesi.

1347 16 giugno. *Eynoco de Roasio* lega all'Ospedale lire 10 pavesi.

1347 3 settembre. *Ubertino Peluco* di Casale instituisce erede l'Ospedale: cioè nei mobili e star. 5 prato.

1361 31 luglio. *Gio. de Passardi* lega all'Ospedale un credito di lire 30 pp.

1362 24 aprile. Legato di *Uberto de Salvagno* di fiorini 2 d'oro.

1372 22 dicembre. Quitanza di lire 10 pavesi pel legato di *Giovanni de Passardis.*

1375 6 ottobre. Testamento di *Giacomo Calcia fu Giuseppe,* ove lega all' Ospedale una vigna a Gattinara ed un perpetuo canone d'uno staio di vino sovr'altra pezza.

1375 30 ottobre. Testamento di *Giacomo Trivcrio,* col quale instituì erede l'Ospedale di S. Andrea accennando i varii crediti della sua eredità.

1380 7 aprile. Donazione fatta all' Ospedale da *Ubertino Savezzoglio* detto Cavegiolo di Gattinara, cioè caseggiato rustico in Ghislarengo; più moggia 15, star. 2 prato e campi ivi acquistati dal donante per fiorini 77 d'oro.

1385 13 agosto. Il Notaio *Bartolomeo de Spatariis* lega all'Ospedale una vigna alla Villata.

1389 15 gennaio. Donazione fatta all'Ospedale da *Giacomo Borghino* d'un prato e di moggia 11 campo sulle fini di Vercelli.

1394 6 febbraio. *Ubertino Cavigiono* lega all' Ospedale quanto possiede in Ghislarengo.

1398 9 marzo. Legato di *Stefano Raxino* d' un livello perpetuo di ss, 10 pp.

1399 25 febbraio. Testamento di detto *Ubertino Lavezzoglio*, nel quale prelegando all'Ospedale i beni di Ghislarengo lo instituisce coerede colla figlia Imiglota.

A queste largizioni private, di cui si conserva memoria pel secolo XIV, vuolsi aggiungere quella, risultante da procura dal Ministro dell' Ospedale il 28 ottobre 1343 *per conseguire tutti i legati pii fatti alla cassa degli incerti nella città di Vercelli, in Casale, Moncalvo, Coconato, Tonello, Rosignano, Trino e Biandrate per assegno avutone dal testè defunto Vescovo di Vercelli Lombardo della Torre*, come del pari si deve aggiungere l'aumento di patrimonio ottenuto nel presente secolo XIV coll'unione dei beni dell'antico ospedale degli Scoti, la cui lunga pratica dal 1343 al 1412 già venne esposta ai num. 109-10-11 di questo libro III.

351. In ordine a diplomi e salvaguardie converrà rimandare il lettore all'articolo relativo all'Abbazia di S. Andrea nel libro IV e segnatamente ai numeri 77 78 79; imperocchè dipendendo l' Ospedale dalla medesima, era quasi sempre nominativamente compreso nei privilegii ad essa conceduti: non di meno gioverà accennare il diploma del Re Arrigo. Dat. Novariæ 12 Kal. januarii an. 1310 col quale « *ipsis Canonicis S. Andreae suo monasterio ac hospitali hanc gratiam duximus faciendam, ut de quibusdam fluminibus tam pubblicis quam privatis acquam derivare possint et de eorum alveis extrahere ac ducere ad praedia, prata et molendina propria prout ipsis opus fuerit vel etiam opportunum, sine tamen juris praejudicio alieni* ».

Continuava l'Ospedale ad essere amministrato da un ministro Canonico di S. Andrea coll'opera e consiglio dei conversi e converse, i quali erano otto nel 1315.

Furono ministri nel decorso del secolo—1501 Fra Giulio, 1507 a 1510 Fra Martino, 1511 a 1529 Fra Egidio de Castelletto... 1541 Fra Nicolino de Monteformoso, 1547 a 1560 Fra Matteo de Turriono...., 1562 a 70 Fra Riccardo de Lignana, 1571 Fra Giulio de Ast, 1572 a 1429 Fra Dionisio de Caresana.

552. Sebbene poi io non dubiti che ciascun Abate di S. Andrea, almeno una volta durante la sua carica, abbia proceduto ad atti formali di visita dell'Ospedale da lui dipendente; pure dopo quelli già riferiti ai num. 341-42, nessun altro ci pervenne nè pel secolo XIV nè pel successivo tranne quello in data 6 gennaio 1511, dal quale risulta, che l'Abate Ugone de Bondonis, non potendo per infermità portarsi all'Ospedale, chiamò avanti sè il ministro Fra Egidio, i sette frati conversi e le tre suore converse, ed ivi, fatto prestare da tutti il giuramento di dire la pretta verità, l'Abate cominciò ad interrogare il ministro, se facesse l'ospitalità secondo la regola e se trattasse bene e con sollecitudine *gli infermi*, al che rispose averlo fatto e procurare, che così pure si facesse dagli altri, usando carità e secondo le sostanze dell' opera pia. Interrogato se i frati e le suore fossero obbedienti, tenessero onesta vita e nulla ritenessero in proprio — rispose, che così credeva lealmente.

Seguirono poscia le interpellanze a ciascuno dei frati e suore sulle stesse circostanze tanto a loro individuali quanto relative eziandio al modo di procedere del ministro, e tutte le risposte confermarono il caritatevole andamento dell' Ospedale, asseverando tutti non avere alcunchè di proprio tranne due conversi, uno dei quali, non ancora professo, dichiarò tenere presso di sè alquanto denaro in riserbo per maritare una sua nipote, a cui il donerebbe *antequam faciet professionem;* ma l'Abate gli ingiunse di dismettere tosto quel denaro a favore della nipote, *cum habeat satis facere de negotiis hospitalis*; l'altro converso dichiarò pure ritenere qualche somma in deposito per far servizio a persona estranea, e gli si prescrisse: *quod deinceps hoc non faciet absque speciali licentia.*

Quindi l'Abate con suo decreto di pari data riconobbe nulla esservi da riformare nell'attuale regime dell'Ospedale, ed esortando ciascuno alla perseveranza per amore di N. S. Gesù Cristo, si limitò a confermare le precedenti instituzioni nello stesso decreto indicate, per cui si viene a conoscere, che l'Abate Tommaso molto prima della sua visita del 1240 (riferita al num. 541) aveva dato un apposito Regolamento per l' amministrazione del pio luogo a noi non pervenuto.

Secolo XV.

555. Se una viva fede unita ad operosa carità fecero sorgere in Vercelli nel secolo XIII grandiosi monumenti come sono le chiese di S. Andrea, di S. Paolo, di S. Marco, di S. Maria del Carmelo e di S. Francesco coi relativi instituti, e con essi gli Ospedali di S. Andrea e del Fasano; se le medesime diedero la spinta nel seguente secolo a tante private largizioni verso le opere pie ed alla instituzione delle confraternite di S. Catterina e di S. Anna amendue provvedute d'un ospedale (1); quelle cardinali virtù decaddero purtroppo nel secolo XV: secolo, che sebbene memorando per l'invenzione della stampa e per la scoperta di nuovi mondi è da deplorarsi per lo scisma, per cavilli giuridici, per inordinata tendenza ad interessi materiali, onde non fia meraviglia se io non possa registrare altre largizioni a pro di

(1) Testamento di Antonio Bauzolio 20 giugno 1361 rogato Faciono de Blandrate (arch. di S. Catterina) *legavit Congregationi fratrum batutorum de novo factæ in Civitate Vercell. quæ congregatio vocatur societas seu Congregatio S. Mariæ de Misericordia, domum.... in Vicinia S. Mariæ.... quam domum statuit... in qua domo... vellet fieri... quædam Ecclesia, quæ vocitetur Ecclesia S. Catherinæ seu oratorium S. Catherinæ, et quoddam hospitale ad recipiendos peregrinos, quod hospetale vocari vult hospitale S. Johannis.*

1370 28 ottobre (arch. Eusebiano) *Catherina de Quinto ministra hospitalis et Operis Ecclesiæ S. Annæ de novo constructi in Civitate Vercellarum.*

quest'Ospedale di S. Andrea se non se un legato di fiorini 10 d'oro fatto dal *nobile Franceschino dei Corradi di Lignana* con testamento 8 aprile 1416, e la donazione di due moggia di campo e dell'utile dominio sovr'altrettanto terreno con fabbrica in Olcenengo con atto 4 dicembre 1422 da *Gerardo Vallazia*, il quale tre anni dopo si rese pur anche frate converso nello stesso Ospedale.

Queste stesse dedicazioni a frate o suora conversa diminuirono del pari, anzi in modo tale che nell' anno 1447 eravi un solo converso e nemmen residente, e nel 1450 il ministro stipulava contratti da se solo *sine convocatione Capituli cum omnes fratres conversi defuncti sint*, nè altri ve ne furono in appresso.

354. Nei primi sei lustri di questo secolo XV continuò a reggere l'Ospedale il Canonico Fra Giovanni de Dionisiis de Caresana, che già ne vedemmo ministro sin dal 1372, ed alla morte del medesimo fu sorrogato il 3 maggio 1429 dal Canonico Fra Gio. Martino Avogadro di Casanova, se non che, probabilmente per le dissenzioni, che già nascevano fra quei Canonici di S. Andrea, dovette egli provvedersi di Bolle di conferma e manutenzione in ufficio 5 gennaio 1431; notando io questo primo passo perchè da esso in poi gradatamente il ministralato dell' Ospedale venne a staccarsi dalla dipendenza dall' Abate di S. Andrea a malgrado delle tavole di fondazione.

Elevato quindi da alcuni suoi colleghi il Canonico Gio. Martino alla dignità di Abate nel 1433, con pretesa deposizione dell'Abate de Grixellis, (vedasi al num. 82-83 libro IV) fu eletto in sua vece a ministro dell'Ospedale, con atto capitolare dei frati conversi in data 20 aprile 1433, un suo nipote D. Giacomo Avogadro di Casanova allora canonico di S. Maria di Vezzolano presso Vercelli, e che ottenne di trasferirsi all'ordine dei Canonici Vittorini di S. Andrea.

355. Lungo fu il ministralato di questo Fra Giacomo di Casanova, ma altrettanto faticoso per l' infelice condizione dei tempi, e per le varie persecuzioni che dovette soffrire,

le quali però ridondarono a sua gloria pei solenni attestati che riportò, e come vedremo nel cenno, che sto per dare di sue peripezie.

Era incorso l'Abate Giovanni Martino nella scomunica, e con esso il ministro Fra Giacomo perchè seco lui convivente malgrado le censure; quindi certo Fra Giacomo Aquavinea avendo per sè riportata provisione di detto ministralato si aperse procedimento a tale riguardo, però in ultimo, essendo stato Fra Giacomo di Casanova assolto dalla scomunica ed avendo anzi ottenuta rinuncia dall'Acquavinea, fu riconfermato a ministro con Bolla 12 luglio 1438.

Forse soffiava fuoco in questi contrasti, come operò lungamente in appresso, un ramo della potente famiglia de Pepoli di Bologna, stabilito nella nostra città, e ciò per un fatto, che conviene dichiarare.

Nell'anno 1432 con atto 29 maggio il ministro dell'Ospedale Giovanni Martino concedette in affittamento al dottor fisico Olivero de Pepoli ed al di lui figlio nobile Giovanni Taddeo detto Contino, cittadini di Vercelli, la fabbrica rurale e molino detti del Pomo al di là del Cervo con tutti i beni annessi a quella possessione *per anni sette* ed al solo fitto di fiorini 50 all'anno, ma con obbligo di soddisfare in proprio quanto risultava dovuto all'affittavole scadente per ricostruzione delle fabbriche ed edifizii già diroccati in occasione di guerra, e senza pretesa di rimborso.

Dopo alcuni anni i Pepoli cominciarono a non pagare il fitto, e da ordinanza consensuale del 1437 risultavano già debitori di fior. 129, dei quali non vollero mai eseguire il pagamento, e quando venne il termine della locazione pretesero anzi di ritenersi la possessione quasi concessa ad enfiteusi perpetua in vista dei miglioramenti soddisfatti del proprio; per il che il ministro Fra Giacomo fu costretto a sostenere varie liti sino ad una terza sentenza proferita in Basilea il 4 settembre 1342, colla quale vennero condannati i Pepoli nelle spese, dichiarando doversi eseguire la precedente sentenza del Canonico di Vercelli Delegato pontificio

venne spiccato un nuovo mandato di cattura sotto la data 29 aprile 1455 dal Governatore di Vercelli Guglielmo di Challand, e vi succedette poco dopo, cioè al 7 di maggio, un ordine formale del Duca di Savoia allo stesso Governatore acciò provvedesse nel miglior modo possibile a che i Pepoli indennizzassero l'Ospedale pei danni recati e soddisfacessero al pagamento di tutte le somme, per cui erano stati condannati dagli auditori del Sinodo di Basilea e da altri giudici.

357. Corse un anno senza che tali provvidenze sortissero alcun effetto: intanto il P. Giacomo di Casanova era andato a Roma per altri suoi affari, quando ritornandone con certo signor Tomeno de Baliotis di Novara, appena erano giunti alle porte di Bologna, esso ministro Fra Giacomo venne arrestato dai Doganieri allegando l'ordine avutone dal sig. *Santo de Bentivogli*, e quindi sull'instanza del *Contino de Pepoli* fu tradotto al Vescovado, ed ivi rinchiuso nelle carceri destinate ai condannati.

Per buona sorte il compagno di viaggio sig. Ballioti aveva in Bologna un suo cognato Leonardo de Bruxatis da Novara, che era segretaro del Podestà; associatosi quindi il medesimo portò querela al sig. Santo Bentivogli ed all'auditore Bartolomeo Castilioni, ma non ebbe *nisi verba generalia*: il Castilione però mostrossi spiacentissimo del fatto, cui non potea portare rimedio, e disse poi confidenzialmente al Balliotis, che l'unico modo di sbrigarsene stava in che il ministro Fra Giacomo *aderisse alle voglie del Contino Pepoli* accordando al medesimo per atto pubblico la bramata enfiteusi perpetua della possessione del Pomo in quella forma e per quel canone, che più sarebbe piacciuto ad esso Pepoli: *quia ipse Dominus Minister est in malis manibus et in magnis periculis personae, et mihi videtur quod fiat ei maxima injusticia et injuria, sed ego non possum aliter providere*; arroge, che il custode della carcere disse al Balliotis « *hic fuit canzellarius Domini Sancti, qui dixit quod conduceret hic totos provisionatos et ipsum* (ministrum).

violenter hinc rapient et eum quo voluerit conducent, et minabatur ei mortem (1) ».

Corse il Balliotis al carcere e tanto disse al ministro, che il dispose a passare l'atto, che da lui si voleva, imperocchè urgeva il pericolo, e per altra parte vi sarebbe sempre stato mezzo di rescindere quella concessione surrepita dalla forza in pregiudicio di proprietà ecclesiastica.

Così ridotte le cose, succede l'instromento ricevuto in Bologna il 9 stesso maggio dai notai de Ghisleriis e de S. Vincentio alla presenza di varie autorità governative e del sig. Antonio de Sancto Petro cittadino Bolognese non che del suddetto Leonardo segretaro del Podestà; nel quale atto il padre Giacomo fece giurata concessione al Contino de Pepoli di detta possessione del Pomo in titolo di enfiteusi perpetua da rinnovarsi ogni nove anni sotto il canone di 20 ducati d'oro, e con ciò il povero ministro potè proseguire il suo viaggio.

Non è a dire, come il padre Giacomo appena rientrato in patria protestasse solennemente alla presenza d' insigni personaggi, e per pubblico atto ricevuto il 15 stesso maggio dal notaio de Calvis, contro la validità della concessione, siccome surrepita colla minaccia di gravissime pene; nè tardò egli a rappresentare il fatto a questa Curia Vescovile, dalla quale dopo accurate informazioni venne assolto con decreto del 7 giugno dall'osservanza del prestato giuramento, abilitandolo a promuovere la rescissione del contratto.

Informato dell'occorso il Duca Ludovico di Savoia con sue lettere del 29 ottobre di quell'anno 1456 mandò al Governatore di Vercelli di procurare per ogni via l'arresto del Pepoli ed il sequestro dei beni di lui mobili ed immobili da non rilasciarsi salvo dopo prestata conveniente cauzione di subire il giudicato.

(1) In questa narrazione io seguo le risultanze del processo fatto nel 1457 e da varii altri atti qui indicati, che si conservano autentici nell'archivio dell'Ospedale.

158. Frattanto erasi aperta lite nel Ducato di Milano avanti al Commissario Ducale Giacomo del Pozzo di Alessandria residente a Pavia, ed il Pepoli ebbe coraggio di produrvi un supposto instromento in data 23 aprile 1432 rogato de Pontremolo, col quale l'in allora ministro dell'Ospedale Fra Giovanni Martino di Casanova avrebbe aderito al cambio della possessione del Pomo a favore del Pepoli, mediante l'obbligo a questi di pagare fiorini 1000 da reinvestirsi nell' acquisto di altri beni, e fu mestieri che detto ministro, poscia Abate Gio. Martino, protestasse con atto pubblico 8 luglio 1457 rogato Scutariis di falsità del prodotto documento: se non che il Commissario del Pozzo riconobbe l'ingiusto procedere del Pepoli, e si conserva un atto autentico in data 10 seguente dicembre, col quale il Podestà di Candia Lomellina d'ordine speciale del prefato del Pozzo *famosissimo giureconsulto* (sic) pose di bel nuovo in possesso il ministro Fra Giacomo nel molino e beni del Pomo.

359. Durante però questa lite il Contino Pepoli seppe muovere ben altra persecuzione contro il tribolato ministro; imperocchè con false insinuazioni ottenne, che il Pontefice Calisto con suo breve 20 novembre 1456, sulle voci precorse di disonesta vita di Fra Giacomo Avogadro di Casanova e di dilapidazione di beni dell' Ospedale di S. Andrea, commettesse all'Abate di Sannazaro D. Antonio de Barbavariis di procedere diligentemente onde riconoscere la verità, con ordine, tutta volta si verificassero le accuse, di rimuovere dal ministralato esso Fra Giacomo e darne il possesso al Protonotario Apost. Roderigo Borga, cui ne faceva per tale caso concessione a vita.

Fin quì le accuse erano generiche, e non compariva il Contino Pepoli, ma questi si fu, che munito di speciale mandato del Protonotario Roderigo presentò al Commissario il Breve, e specificò le accuse, che ben più estese si leggono nelle lettere di citazione; imperocchè oltre alla supposta vita concubinaria ed alla dilapidazione dei beni dell' opera pia, si aggiunse il delitto di spergiuro per avere in varii

modi protestato contro la giurata concessione di Bologna, non che l'asserzione di pessimo trattamento dei Pepoli nella carcere di Larizzate.

Fu necessità al Padre Giacomo il difendersi fuori Stato in questo secondo procedimento, se non che l'Abate Commissario personaggio d'integra fama si portò inaspettato a Vercelli, vide ben arredato l' *Ospedale di cinquanta letti* e si trovò appunto in ora della limosina consueta in tre giorni della settimana, ove erano accorsi ben *mille* poveri tutti provveduti di pane, osservò tuttavia, che il fabbricato abbisognava di ristauri (1) recossi di poi a Larizzate e riconobbe i grandiosi miglioramenti fatti dal ministro sì attorno al castello (2), come nella costruzione dei fabbricati rurali

(1) A questi ristauri provvide poi il Padre Giacomo, anzi ampliando il locale come dai capitoli d'impresa 4 settembre 1461.

(2) Sin dall'anno 1426 in data 16 agosto il sig. Bianchino Visconti commissario ducale aveva concessa al Ministro dell'Ospedale la facoltà *refortificandi et reparandi... castrum Larizzati dicti hospitalis prout dicto ministro et fratribus fuerit possibile, tum pro conservatione felicissimi Status Ill.mi Ducis Mediolani, tum etiam pro conservatione hominum et personarum bonorum et rerum in dicto castro existentium.*

Però una tale ricostruzione fu più tardi eseguita dal solerte ministro Fra Giacomo di Casanova leggendosi negli esami dell'anno 1457 le seguenti deposizioni, che illustrano eziandio la storia dell'epoca.

« Ipse frater Jacobus de Advocatis Casanovæ *fecit fieri unum bonum fortalicium cum turribus sex....* ad magnam habilitatem possessionum Larizzati, quia si non fecisset dicium fortalicium tempore guerræ, *quando Santinus de Ripa conversabatur in partibus illis, et quando Ill.mus Dux Mediolani habebat exercitum suum versus partes Vercellarum,* illæ possessiones remansissent dextructæ, quia venerunt tempore dicti exercitus Ducis Mediolani in magna comitiva in dicto loco Larizzati ».

Un altro testimonio cioè il Vicario Capitolare D. Giacomo de Verrono depose « et istis annis retroactis, quando exercitus Domini Ducis » Mediolani erat in istis confinibus, fuisset dictus locus Larizzati dere» lictus, si non fecisset dictum fortilicium novum, quia *dictus exercitus* » *depopulavit castrum Pratarolii* quod erat fortius dicto fortilicio veteri » de Larizzate, et bene tentaverunt aliqui de dicto exercitu id facere

e dei cavi ed edifizii per l'irrigazione dei terreni procurata con rivendicazione di diritti d'acqua.

Dopo questa visita fattosi luogo alla deduzione delle prove, bello si è il vedere, che per parte del Rodrigo si proposero in testimonii lo stesso Contino Pepoli (suo procuratore nella lite) ed i di lui figli Taddeo e Giovanni e non altri, quando in vece il P. Giacomo vi presentava una serie di 48 testimonii fra quali gli Abati di S. Stefano e di Lucedio, alcuni canonici, varii giureconsulti e medici ed il Capitano della città, oltre a delegazione ottenuta per esaminare le autorità stesse governative, che già presiedevano in Vercelli all'epoca dei fatti incriminati, compresovi il Maresciallo Ludovico di Savoia.

Manca nella copia autentica del processo l'esame dei Pepoli, ma già si sa come potè riuscire, se pur vi si fece luogo: per contro le deposizioni dei testimonii presentati dal ministro furono concordi nello stabilire sia l'integrità del costume, e l'ottima sua amministrazione dell'Ospedale, sia il tristo procedere dei Pepoli a Bologna, per cui era più che giusta l'instata rescissione del surrepito instromento a fronte anche dell'assolutoria dal prestato giuramento, e sia ancora la legalità dell'arresto dei Pepoli ed anzi il buon trattamento fattone a Larizzate dal ministro, per il che l'Abate Commissario pontificio con sua sentenza 6 maggio 1557 assolvette pienamente il Padre Giacomo da quel fascio d'ingiustissime accuse.

360. Crederà il lettore, che quì finisca il doloroso episodio, ma non è così: altre vie restavano in quell'epoca infelice ai tristi per venire a capo delle loro malvagie brame, e succedendosi infrattanto i Pontefici nella Sede Romana trovò

» in loco Larizzati, sed nihil facere potuerunt ». Circa l'epoca di dette escursioni è da notarsi quest'altro tratto — *Anno cursu 1454 et de mense junii antequam exercitus Ducis Mediolani veniret versus partes Villatae et Casalis Gualonis*; ed ancora — *de anno 1454 de mense junii de die vero non recordor jam mota guerra etc.*

modo il Contino de Pepoli di porli in inganno, quindi da una Bolla di Pio II in data 17 giugno 1460 si ricava, che già prima aveva egli ottenuto dalla S. Sede l'assegnazione degli anzidetti molino e beni del Pomo, segregandoli dall'Ospedale di S. Andrea, coll'obbligo però allo stesso Pepoli di erigere e mantenere in perpetuo un ospedale sulla via Romana con quattro letti a servizio dei pellegrini.

Però il lodato Pontefice Pio II aderendo alle instanze del Duca Ludovico di Savoia revocò l' anzidetta assegnazione; ma nel riconfermare all'Ospedale di S. Andrea la possessione del Pomo, riservò tuttavia al Contino Pepoli (*qui ut accepimus juxta conditionem suam pauper est*) una pensione vitalizia di fiorini X d'oro di camera a soddisfarsi sui frutti della possessione medesima.

Avrebbe pur potuto acquietarsi a questo frutto dei suoi raggiri, ma no, l' iniquità non si arresta per così poco, ed ecco presentarsi altro Breve dello stesso Pontefice colla data 20 luglio 1460 diretto al Pepoli, col quale « *propter atroces injurias carceres ac damna, quae passus es pro Sancta Romana Ecclesia* » e tenuto conto dei miglioramenti fatti in detta possessione dal fu di lui padre milite Oliverio de Pepoli, gli accordava l' immissione in possesso in quei beni per ritenerli almeno sino a totale rimborso dei miglioramenti stessi.

Se non che venuta ben presto a cognizione personale del Papa la presentazione di sì fatto Breve, ne scrisse egli appositamente ai Duchi di Milano e di Savoia *protestando essere il medesimo falso o quanto meno surrepito*; per il che tanto il primo che il secondo con rispettive lettere del 5 e del 9 settembre diedero le opportune provvidenze, affinchè fosse posto e mantenuto in possesso il vero proprietario l'Ospedale di S. Andrea di Vercelli; che anzi il Duca di Savoia mandò attivarsi immediato processo onde riconoscere il falsificatore, arrestarlo e tradurlo nanti il Consiglio Ducale *perchè fosse dato un tremendo esempio a chi osasse perpetrare un tanto delitto.*

361. Nell'intervallo tra la supposta Bolla e la ricognizione di sua falsità, il ministro D. Giacomo aveva fatto ricorso al Duca di Savoia chiedendo che almeno si costringesse il Pepoli a soddisfare l'Ospedale per tutte le somme arretrate per cui era stato condannato, ed il Duca con sue lettere del 4 agosto 1460 aveva commesso al Governatore di Vercelli di provvedervi anche coll'arresto del padre o dei figli Pepoli conosciuti complici in questi tranelli: quindi in eseguimento di tali ordini si pervenne, sebbene dopo quasi un anno, ad arrestare il Giovanni Pepoli figlio, il quale venne tradotto nelle carceri del castello, se non che supplicando egli il Vicario del Governatore a permettere la sua traslocazione nella cittadella l'ottenne, previo atto di sottomissione 16 giugno 1461 rogato de Rubeis di pagare all' Ospedale ogni somma, che si riconoscerebbe al medesimo dovuta, con fidejussione ivi prestata per ducati 200 dal sig. Pietro Tizzoni di Vercelli.

Ma la traslocazione aveva il suo scopo, ed il Pepoli trovò modo di fuggirsene, e non risulta, che l'Ospedale sia stato in alcuna parte soddisfatto, nè anco dal fidejussore Tizzoni, contro cui il Duca con sue lettere del 20 agosto stesso anno aveva mandato di procedere.

Che anzi per amore di pace o per stanchezza di controversie appare da un atto del 18 giugno 1463 essersi dal P. Giacomo pagati ad un procuratore del Pepoli i ducati dieci d'oro di pensione, che vedemmo a lui riservata colle Bolle 17 giugno 1460, nè più oltre si ha memoria di questo fatto, che caratterizza assai bene l'infelicità del secolo XV.

362. Trent' anni di quasi continue controversie, e non solo pei narrati fatti ma per consimili in punto del priorato di S. Pietro in Capriasco, di cui era investito ancora prima il Padre Giacomo, e tante altre liti sostenute per rivendicare diritti dell'Ospedale oltre a viaggi lunghissimi sia per intervenire al Concilio di Losanna (del che ne consta da dichiarazione del Concilio 16 aprile 1449), come per sollecitare i suoi affari in Roma, sembra avrebbero dovuto affrangerne

la salute, eppure egli continuò le sue cure per vent'anni ancora e questa lunga vita trattenne per alquanto, che l'Ospedale non passasse in commenda a parziale detrimento dei poveri.

Bensì nell'anno 1468 ne seguì il tentativo e già erasene fatta provisione a Roma a favore del Cardinale di S. Pietro in Vincula, e se andò a monte si fu per l'impegno che ne prese il Duca di Savoia e lo stesso nostro Municipio soddisfattissimi dell' amministrazione proficua del vecchio Ministro.

Infatti il Duca Amedeo ne scrisse particolarmente il 23 maggio 1468 al Santo Padre, e rinnovando le sue commendatizie a favore di quell'ottimo Ministro « *nam pro suis et majorum suorum meritis cogeo et debeo eum in suo jure protegere et recommissum habere* » lo pregò instantemente a provvedere a che il Padre Giacomo non venisse turbato nel suo ministralato per le pretese di detto Cardinale.

Che più, con atto 6 agosto stesso anno rogato dal Segretaro Ducale Giacomo del Pozzo da Villanova lo stesso Duca deputò procuratori speciali in Roma acciò, intervenendo ove d'uopo in qualunque procedimento, difendessero il buon diritto del Padre Giacomo « *tum quia maxime interest praelibati Ill.mi Domini nostri Ducis habere talem virum nobilem diligentem et solertem ad regimen et administrationem dicti Hospitalis qualis est Dominus Jacobus de advocatis Casanovae, qui tempore suo illud de tribus partibus duas auxisse fertur, qui quoque oriundus est ex ampla et fidelissima familia Celsitudini Ducali Sabaudiae, a qua prope infinita munera suscepit.... tum etiam quia vi pactorum initorum cum Sanctitate dieti Domini Nostri Papae beneficia, officia et similes administrationes nemini conferri debent nisi prius accedente consensu et assensu praelibati Ill.mi Domini Ducis* ».

Non meno calde furono le supplicazioni del Municipio alla S. Sede per la conservazione del ministralato al benemerito Fra Giacomo di Casanova, e giova riferire una parte della lettera dal medesimo diretta allo stesso Cardinale di S. Pietro

in Vincula il 22 aprile 1468, affinchè si conosca la considerazione in che era tenuto quel nostro concittadino ed i vantaggi da esso procurati all'opera pia.

« Accepimus Sanctitatem D.i N.i Papæ Rev. Dominationi » V. motu proprio commendasse Hospitale Mon. S. Andreæ » hujus civitatis, satis intelleximus ad exclusionem et summariam exosam privationem, jure incognito, Ven. Domini » concivis nostri moderni Ministri et Rectoris ipsius hospitalis » fieri, non quid opera præfatæ dominationis vestræ, *sed* » *pretextu cujusdem suggestionis*, quod impium est et a justicia ac equitate alienum, cum tum novis ædificiis, reparationibusque, tum deperdita recuperans *ultra duas partes* » *redditus et elemosinas in dicto hospitali suo studio et exactissima diligentia auxerit*, continuoque pro ipsius augumento insudet et laboret, *ipsoque et pauperibus ita affectus* » *sit, ut Abbatias et Episcopatus aliquos renunciaverit*, ne » Christi pauperes relinqueret etc. ».

Le instanze concordi del Duca e del Municipio ottennero la desiderata revoca della concessione in commenda, ed il ministro Fra Giacomo potè continuare per molti anni ancora le caritatevoli sue cure; però verso l'anno 1482 trovandosi gravato da età senile, e prevedendo, che alla sua morte non sfuggirebbe più quest' Ospedale all' uso troppo invalso delle commende, e forse a pro di qualche straniero, giudicò prudentemente di concertarne esso stesso in vita la concessione (1) a favore d'un concittadino suo attinente D. Bernardino Avogadro di Casanova sotto riserva d' una pensione di fiorini 400, nè per questo egli cessò di procurare i vantaggi del suo prediletto ospedale adoperandosi qual Vicario del commendatore: che anzi Papa Innocenzo VIII con sua Bolla 18 giugno 1490 prescrisse la necessità del suo consenso nei casi di permute e simili, e lo troviamo prestato ancora dal medesimo in atto 28 maggio 1492, ultimo ricordo di questo insigne benefattore.

(1) Bolla di P. Sisto IV 7 dicembre 1481.

363. Il nuovo commendatore D. Bernardino Avogadro di Casanova resse l' Ospedale per anni 34 trovandosi già in ufficio sin dal settembre 1482 e proseguendo ancora in esso nel novembre 1516, quantunque con Bolle del 24 luglio 1515 la commenda fosse già stata concessa al di lui nipote Nicolò Avogadro di Casanovà scolare Torinese, figlio di Paleno scudiere del Duca di Savoia, *postquam clericali caractere rite sit insignitus,* riservata l'amministrazione al resignante D. Bernardino, del quale si ha ancora memoria in atto 10 febbraio 1518.

Meno lungo fu il regime del commendatore D. Nicola, imperocchè dalle Bolle di Papa Paolo III in data 25 gennaio 1539 risulta, che per la vacanza della commenda ne fosse stato provvisto il chierico Troilo Avogadro di Collobiano, il quale però vi avesse rinunciato, per il che la commenda fu concessa al Canonico Vercellese D. Giovanni Avogadro di Casanova, essendo a notarsi le espressioni contenute nella stessa Bolla relative alla beneficenza usata in quest'Ospedale « *in quo ultra hospitalitatem, quae continuo ibidem servatur, tribus diebus singularum ebdomadarum unius panis singulis personis ad dictum hospitale venientibus per elemosinam erogari consuevit* ».

Ancora più breve fu l'amministrazione del Canonico D. Giovanni (1), e forse perchè si tardava a nominare il successore, il Duca di Savoia con patenti datate da Vercelli il 24 ottobre 1545 vi deputò amministratori provvisorii l'Abate di Mulegio D. Gaspare de Capris ed il Governatore di Vercelli Alberto Bobba, sebbene poi in un atto 15 gennaio 1546 compaia come *Rettore dell'Ospedale, pure eletto dal Duca, il Canonico D. Vincenzo Rosarini* (2).

(1) Nell'arch. civico esiste il testamento di questo commendatore D. Giovanni Avogadro di Casanova in data 17 maggio 1545 rogato Dionisio de Mandello.

(2) Esso Vincenzo e suo fratello Francesco fratelli de Rosarinis fu

Poco stante, cioè al 1.° luglio d'esso anno 1546, risulta amministrato l'Ospedale dal nuovo commendatore, quindi cardinale *D. Francesco De Sfrondrat*, che n'ebbe il possesso sin al 1551, epoca in cui o per morte o per rinuncia rimase vacante la commenda, e ne fu provvisto il Cardinale *Giovanni Angelo De Medici*. Questi la ritenne appena un anno, ed avendovi rinunciato sotto alcune riserve, la commenda venne assegnata al di lui nipote in allora chierico e poscia Cardinale *Gio. Antonio Serbelloni* Milanese.

Fino a che l'Ospedale era commendato ad un Religioso Vercellese della benemerita famiglia Avogadro di Casanova non si poteva temere pregiudicio alcuno ai nostri poveri, ma quando si vide passare a disposizione di stranieri, che non risiedendo sul luogo erano costretti con tutta la buona loro volontà ad affidarne la direzione a terzi con dispendio dell'opera, il nostro Municipio rappresentò al Duca Emanuele Filiberto i danni, che ne potevano avvenire, e coll'appoggio del medesimo iniziò trattative a Roma nel 1554 per mezzo d'uno speciale deputato, il signor Francesco Salomone, affine di ottenere la rinuncia di detti Commendatori e la perpetua concessione dell'Ospedale ad una laica amministrazione.

Lunga ne fu la pratica, risultando, che il decurione Francesco Salomone dovette stare un anno e 20 giorni assente da Vercelli per quell'oggetto, ma alla perfine il trattato fu

Agostino, entrambi Vercellesi e sacerdoti, furono i fondatori del Collegio degli Orfani posto sotto la direzione dei Rev. PP. Somaschi ed aperto solennemente in Vercelli nella domenica delle Palme dell'anno 1542 nella casa di detti fratelli, nel rione attuale della chiesa di S. Maria Maddalena, *ad opus inducendi et docendi pauperes et orphanos civitatis Vercellarum, et alios honeste viventes et illuc confugientes, bonis moribus et maxime in fide catholica litteris et aliis artibus manualibus juxta ingenium ipsorum pauperum et orphanorum*; così si ricava dall'atto di donazione di detta casa per parte dei fratelli Rosarini 22 maggio 1543 ricevuto in Vigevano dal Notaio Bergondio (arch. dell'Ospedale Maggiore di Vercelli).

conchiuso, ed attesa la resignazione fatta dal Commendatore a mani del Pontefice Paolo IV, il medesimo con sue Bolle 24 maggio 1555 sciolse l'Ospedale di S. Andrea di Vercelli da ogni vincolo di beneficio ecclesiastico, e lo concesse in perpetuo alla Città, con che venisse amministrato da una Congregazione di sei regolatori cittadini Vercellesi, dei quali uno a deputarsi dal Duca di Savoia, altro dal Vescovo *pro tempore* e quattro dal Municipio, obbligandoli ad amministrazione affatto gratuita ed alla resa annuale dei conti a mani di speciali deputati del Comune; e quindi la nuova Congregazione diede principio al suo regime addì 16 ottobre 1555, trovandosi composta come segue:

Gerolamo de Nobili di Bolgaro fu Antonio Francesco eletto dal Duca.

Francesco de Strata fu Tommaso eletto dal Vescovo.

Gio. Tommaso Avogadro di Valdengo fu Francesco deputato dal Municipio.

Dottore colleg. Silvio Tizzoni fu Gio. Giacomo *idem*.

Dott. colleg. Giuseppe Moniardo fu Francesco *idem*.

Giovanni Giacomo de Vassallis *idem*.

565. Abbenchè non ci siano pervenuti gli atti relativi alla rinunzia aj rispettivi diritti fatta dal Cardinale de Medici, e dal nipote Cardinale Serbelloni, consta però essere stata loro riservata sui frutti dell' Ospedale una pensione annua di scuti 580 d'oro, mentre nell'instrumento di locazione del podere di Larizzate 7 gennaio 1556 (per scuti 800 d' oro del sole oltre a sacchi 200 di segala) fu fatta delegazione al fittajuolo pel pagamento della suddetta pensione, e risulta poi dei successivi pagamenti sin compreso il 2.° semestre 1559, non apparendone ulteriormente attesa l'assunzione del prefato Cardinale Gio. Angelo Demedici al Pontificato avvenuta il 26 dicembre dello stesso anno col nome di Pio IV; nè essendovi memoria di pagamenti fatti al Cardinale Serbelloni.

Oltre all'anzidetta pensione era pure stato riservato l'usufrutto d' una casa, e di dieci moggia di terreno a certo

Molignato Pietro famigliare del Cardinale Demedici, ma sulla proposta dello stesso Cardinale venne estinto tale peso con pagare per una volta tanto al Molignato scuti 150, come consta da atto 20 dicembre 1557.

Le spese poi relative a questi fatti ascendettero a scuti 815, oltre ad altri scuti 655 1|2 stati in un congresso assegnati al deputato del Municipio per sua indennità per viaggi ecc. durante un anno e giorni venti di sua assenza da Vercelli pel trattato anzidetto.

Come nel precedente, anche nella prima metà di questo secolo XVI non risultano largizioni a quest'Ospedale, salva la donazione di sue ragioni per scuti 700 fatta con atto 29 marzo 1529 dalla signora *Isabella moglie di Paleno Avogadro di Casanova* signore di Altesano, la cui esazione fu promossa dopo la morte del marito nel 1556, e per essa fu fatto compromesso in atto 15 ottobre 1559.

Ed eccoci giunti al termine della parte antica (1) e più difficile della storia dell'Ospedale Maggiore, imperocchè dall'anno 1555 in poi l'amministrazione progredì secondo le forme stabilite dall'anzidetta Bolla, ed a norma dello statuto quindi approvato dal Duca Emanuel Filiberto il 1.° giugno 1564, continuando i Regolatori ad essere eletti per un biennio sino ai primi anni del corrente secolo, in cui si cominciò a nominarli per un triennio, e coll'aggiunta recentemente fatta d'un settimo membro all'Amministrazione col titolo ed ufficio di Presidente, di nomina Sovrana.

(1) Tale parte era la sola, che si potesse contemplare in questi studii ristretti *all'epoca del Medio Evo*; ma farà pure opera eminentemente patria chi ne imprenderà la continuazione, anche per additare alla riconoscenza ed all'imitazione dei posteri tanti illustri benefattori che accrebbero il patrimonio di questo grandioso Ospedale, intanto che il lettore potrà aver notizia delle unioni fattevi dei minori ospedali di S. Brigida, del Fasano, di Fra Marco, e di S. Giacomo di Cascine Strada consultando i numeri 303, 311 a 373, 376 e 380 di questo libro III.

Ospedale di S. Maria detto volgarmente del FASANO.

366. Il Canonico Cusano pone la fondazione di questo Ospedale durante il Vescovado di Rajnero II degli Avogadri di Pezzana dopo il 1268, ed altrove soggiunge, che a suoi tempi vedevasene ancora la casa coll'immagine di un *fagiano* lungo il corso di Porta Torino.

Il Conte Olgiati privo affatto di documenti riferisce quest'ultima asserzione del Cusano, e si limita poi ad accennare sia la data del testamento del fondatore Canonico Simone de Faxana 10 febbraio 1270 desunta dalle memorie del Frova e del Bellini, sia quella della Bolla di Papa Gregorio 15 marzo 1579 di unione di quell'opera pia all' Ospedale Maggiore, chiude però con una nota che conviene conservare.

« La casa di quest'Ospedale (diss'egli) esistente sul corso
» di Porta Torino a mano manca quasi subito sceso in esso
» dalla Parocchia di S. Tommaso è fiancheggiata in oggi
» a mattino dalla casa del sig. Medico Dardana ed a ponente
» da quella del sig. Giovanni Lanino, e fu venduta a miei
» giorni per Sovrana disposizione a certi fratelli Piana ».

Premesse queste memorie scendiamo a più esatta e completa informazione.

367. L'Ospedale di S. Maria, detto poi del *Fagiano* per stropiamento del nome del fondatore, era già stato fondato dal Canonico Simone *de Faxana* verso l'anno 1262, e sebbene ne manchi il documento primitivo, ne risulta però da due atti 17 aprile e 30 luglio 1262 (1) amendue portanti acquisto delle principali possessioni, che ne formarono la dotazione: col primo di essi Bertolino e Giacomo de Serra vendono a Simone de Faxana *ministro dell' Ospedale di S. Maria fondato da suo zio il Canonico di Vercelli Simone de Faxana* molti beni posti nel luogo e territorio di

(1) I documenti a riferirsi in questo articolo, salve note speciali, appartengono all'Archivio dell'Ospedale Maggiore.

Roncarolo e Lignana, dei quali però una parte era comune col signor Guglielmo Cocorella, per il prezzo di L. 1257 s. 19 den. 11 pavesi: col secondo il sig. Ardizzone Pettenato vende allo stesso ministro il dominio diretto coi canoni e diritti relativi sovra un gran numero di beni e sedimi nei territorii di *Lessona* e *Bioglio* al prezzo di lire 1618 pavesi.

L'atto di fondazione deve essere anteriore a questi acquisti, non di meno la fabbrica dell'Ospedale non era ancora completa e fu condotta a termine sul finire del 1265; imperocchè in atto 16 settembre di esso anno li Martino e Roberto da Biella vendono a maestro Simone de Faxana « *recipiente nomine hospitalis, quod construit et haedificat sive fundat de novo in vicinia S. Thomae in domo eorum quondam de Liburno* » una casa attigua, cui coerenziava il macello della Pusterla mediante lire 200 pavesi e ciò *ad opus ipsius hospitalis et pro dote ipsius*, poscia con altro atto 2 dicembre dello stesso anno Guglielmotto de Montonario vende per lire 48 pavesi una casa con sedime « *Domino Symoni de Faxana Vercellensi Canonico S. Eusebii recipienti nomine hospitalis, quod de novo construit, seu constructum est in Posterna in civitate Vercellarum, ad faciendum hortum ad usum et comodum pauperum existentium ad dictum hospitale* ».

Se ai prezzi risultanti da detti quattro acquisti noi aggiungiamo lire 18 pagate per due sedimi in Roncarolo con atto 1.° aprile 1266 avremo un costo totale di lire 3192 pavesi, le quali corrispondono a lire 50655 incirca attuali, oltre al valore della prima fabbrica.

368. Non andò guari, che il benemerito fondatore passò a miglior vita e probabilmente nell'anno 1272 (1), se argomen-

(1) Ebbi poscia a riconoscere l'epoca di sua morte da nota apposta sul Necrologio Eusebiano. — *III non. martii anno Dominicae Incarn. MCCLXX de instanti huius vitae miseria egressus Dominus Symon de Faxana utriusque juris professor Canonicus et Subdiaconus huius Ecclesiae Matris suae, quam sincero diligebat affectu, cui multa dona tam in vita quam in morte dedit et contulit etc.*

tiamo dall'estratto giudiciale fattosi in Vercelli il 18 ottobre d'esso anno del testamento da lui presentato in Parigi, ove risiedeva, nel giorno 10 febbraio 1270 alla presenza d'un officiale della Curia e di dodici testimonii, che vi apposero il loro sigillo; documento questo che per le speciali indicazioni di un gran numero di oggetti preziosi in oro, argento e gemme non che di suppellettili di chiesa e simili meriterebbe di essere per intiero pubblicato, eziandio come monumento storico di arti e commercio, se non che io debbo limitarmi a trascriverne quelle parti soltanto, che vanno relative all'Ospedale, di cui trattiamo.

« Ego Symon de Faxana *Canonicus Remensis et Vercell.* » sanus mente et corpore sciens humanum genus mortale » existere.... et quod omnia quæ habui habeo et etiam adquisivi dedit mihi Pater Altissimus, quamvis immerito et » indigno.... volens et cupiens super bonis meis, quæ jam » defunctis meis parentibus et Bernardo quondam fratre » meo ac meis sororibus maritatis *de professione mea canonica et civili* accessoriis et similibus, quasi castrense peculium, adquisivi jamdudum postquam a patre meo emancipatus extiti.... taliter providere, ne inter aliquos super » bonis ipsis.... controversia oriatur.... et ut ipse Deus dictorum bonorum, quantum mihi possibile est, partem legittimam eorumdem bonorum assequatur: volens meum » per nuncupationem condere testamentum ».

« Christum pauperem et *hospitale meum ejus nomine et* » *pro ipso Christo, quod Vercellis in parochia S. Thomae* » *feci hedificari..... heredem meum constituo* in omnibus » bonis meis, his dumtaxat exceptis quæ inferius reperientur legata donata, et secundum formam, conditiones et » modos quæ inferius continentur: In primis per donationem inter vivos puram et irrevocabilem ratione institutionis prædictæ domum et domos, terras cultas et incultas etc.... et quidquid acquisivi de bonis meis meo nomine » sive nomine dicti hospitalis in loco et curte de *Roncarolio* » et in loco et curte de *Lignana*.... una cum domo quæ

» est juxta dictum hospitale.... et quatuor domunculis cum
» viridario super rugiam molendinorum Vercell... ac domum,
» quæ est ante ipsum hospitale.... et poderium, quod est
» adquisitum de bonis meis apud *Lexonam* et fictum et red-
» ditum Vercellensis diœcesis, quod redditum in anno 40
» *tonellos vini et XLIIII libras pap. et dimidia* minutorum
» in prædictis locis et castaneas et millium et panicum et
» capones et gallinas, et omnia quæ sunt ibidem meo nomine
» adquisita, nec non *libros meos in theologia, et ciphum*
» *aureum cum cuperculo duarum marcharum et dimidiae,*
» *quae constitit circa septuaginta quinque libras turonenses:*
» *item omnes platellos magnos et parvos argenteos coclearia*
» *argentea* (lacuna) *et cutellas magnas et parvas argenteas*
» *et ciphos argenteos magnos et parvos deauratos et non*
» *deauratos cum pede et sine pede coopertos et non coopertos:*
» *Item anulos aureos Episcopales cum lapidibus praeciosis*
» *rubinis smeraldis saphyris et aliis lapidibus praeciosis; Item*
» *tres... yolas argenteas.... ad servandam aequam rosearum*
» *et etiam ad tenendum oleum sanctum sive balsamum, et*
» *omnia jocalia mea aurea et argentea,* quæ habeo et in die
» mortis habebo, præter illa quæ inferius do, lego, et le-
» gabo ».

Prescrive poi, che tutti gli anzidetti oggetti preziosi e libri vengano alienati da suo nipote Giovanni de Brixia e dal Rettore dell'Ospedale convertendo il ricavato in acquisto beni a maggior dotazione del medesimo, ed assegna inoltre allo stesso fine lire *cinquecento pavesi*: volendo, che fra gli acquisti si comprenda una casa in Vercelli, sul reddito della quale debba l'Ospedale corrispondere in perpetuo soldi 40 pavesi al Capitolo Eusebiano e soldi X alla capella di S. Maria Maddalena da lui fondata nella chiesa di S. Tommaso (1) per l'anniversario perpetuo.

Aggiunge la clausola formale « *jure patronatus mihi et* » *meis successoribus tamquam layco et laycis.... in dicto* » *hospitali et bonis ploenarie reservato*: *cum illud de bonis*

(1) Con atto 25 ottobre 1263 rogato Freapano.

» *meis propriis et peculiaribus vel quasi, nec patrimonialibus*
» *et non ecclesiasticis, fundandum duximus et dotandum* »
con altre solenni proteste affinchè nè i patroni nè altri qualunque potessero giammai divertire a proprio od altro uso i redditi dell'Ospedale, salvo unicamente pei patroni il caso di vera povertà a soccorrersi secondo i canoni, costituendo quelle rendite « *pro receptione pauperum peregrinorum et* » *maxime Gallicorum et etiam Anglicorum euntium et rede-* » *untium ultra mare et limina beatorum Petri et Pauli, et* » *etiam Sedem Apostolicam visitantium et redeuntium ab* » *iisdem* » (dalle quali espressioni resta ben definita la destinazione dell'opera pia a beneficio dei pellegrini segnatamente Francesi ed Inglesi).

369. Una tale predilezione deve attribuirsi al favore, che il fondatore trovò presso quelle Nazioni, ed in ispecie presso il Re di Navarra e la Contessa di Fiandra (1), come appare da altre parti dello stesso testamento, quando invece poco si loda del contegno del Capitolo Eusebiano, che l'aveva privato di sua prebenda allorchè si recò in Parigi per lo studio della teologia (2) e molto si lagna dei Pavesi, i quali malgrado le raccomandazioni di detti Principi non gli resero giustizia per un furto di denari e cose preziose dell'egregio valore di L. 1500 tornesi fattogli da un suo parente, colà ricoveratosi e vendente pubblicamente gli oggetti derubati: per il che, applicando al nuovo ospedale le molte ricchezze ottenute colle sue consultazioni, come rinomato avvocato e teologo, volle privilegiare quelle nazioni, presso cui le aveva per la maggior parte acquistate: mentre poi, quanto ai beni patrimoniali assai cospicui e per altri provventi ecclesiastici

(1) Fra le cose legate dal testatore a suo nipote Giovanni de Brixia leggesi « *Ciphum quoddam argenteum deauratum cum pede et quodam castro in medio ejus operatum cum opere in exteriori parte de esmalde, quem dedit mihi Domina Comitissa Flandriae, et ponderat circa quatuor marchas.*

(2) Avvertasi, che il Canonico de Faxana seguì le parti del fuoruscito Bicchieri nel 1243, e questa fu piuttosto la causa vera di sua privazione.

come canonico di Vercelli e di Reims in Francia, ne fece distribuzione ai parenti, e ne assegnò non pochi a detta sua capella di S. Maria Maddalena, oltre al legato di ricchissime suppellettili di chiesa in seta e vasi di argento allo stesso Capitolo Eusebiano, a patto però della reintegrazione di sua eredità nei frutti arretrati di sua prebenda; ed altro lascito di suppellettili egli fece al Capitolo di S. Maria Maggiore, del quale dice avér fatto parte: nè io posso passare sotto silenzio due lasciti di onorevole reintegrazione, uno d'una bella pianeta al Monastero di S. Gervasio posto in distanza di due miglia da Brescia pregando l'Abate ed i Monaci a condonargli ogni fallo, che avesse commesso *et maxime in causa, quam habuerunt contra quosdam macellatores Brixienses.* L'altro poi concerne particolarmente la nostra storia per un fatto da me toccato al num. 227 del libro II, e per esso il testatore soggiunse « Item lego *Monasterio S. Sylani de Romagnano*
» *Novariensis Dioecesis unam planetam novam boni diaia-*
» *spidis, et rogo Abbatem et conventum ejusdem Monasterii*
» *quod Illius intuitu, qui omnium miseretur, mihi parcat ea*
» *quae feci et peccavi existendo advocatus pro Comunitate*
» *Vercellarum in causa injusta, quam dictum Comune contra*
» *Abbatem et conventum eosdem habebat, quia Deus scit quod*
» *semper dixi Potestati et Credenciariis Vercell., quod ipsi*
» *contra Monasterium praedictam malam causam fovebant* ».

Questa lite originata da fatti del 1225 perdurò sino a transazione del 1248, tuttavia il Canonico de Faxana l'avrà patrocinata prima del 1243, a quale anno tenendo le parti del ghibellino Pietro Bicchieri si assentò dalla patria, come si ebbe a notare al num. 246 del libro 2.°. Del rimanente fa meraviglia, che fra tanti documenti da me esaminati non mi trovi in grado di aggiungere alcun che intorno alla biografia di questo illustre cittadino, che taluno annoverò fra i professori del nostro Ateneo (1), io credo però che egli non sia ritornato in Vercelli se non dopo la pace del 1254, solo risultando di sua presenza all'anno 1265, come dai riferiti documenti.

(1) Vedi al num. 404 di questo libro III.

570. La predilezione mostrata verso i Francesi e gli Inglesi nella destinazione dell' Instituto mi trasse a favellare, sebbene in modo molto conciso, delle disposizioni testamentarie estranee al medesimo: non di meno rimangono ad accennarsi alcune altre largizioni a favore dello stesso ospedale contenute nel testamento medesimo.

Item praedicto hospitali, quod feci, lego crucem meam argenteam deauratam cum lapidibus et margaritis, quae continentur in ea, et unam cappam cendati viridi cum patus. Capellae meae, et duos orzeolos argenteos et duos bazinos argenteos quatuor marcharum, quae vasa argentea vendantur cum aliis vasis dicto hospitali a me legatis ad emendum redditum hospitali praedicto..... culcidra puntata de baldeluno et cendato erunt hospitalis mei praedicti ad cooperiendum pauperes peregrinos.....

Item volo quod in hospitali meo praedicto construatur altare ligneum, ubi celebretur pro pauperibus et infirmis, ita tamen quod dictum altare nullum jus habeat ratione hujusmodi in bonis hospitalis praedicti: item libros meos legales et decretales et decreta mea dimitto usufructum filiis dicti Domini Jacobi (de Faxana) *vel uni eorum, qui magis profecerit et sit habilis ad studendum, et proprietatem dictorum librorum dimitto hospitali meo praedicto.*

Per ultimo il testatore volle, che varii stabili distribuiti a due dei suoi nipoti si conservassero dai medesimi sotto vincolo feudale verso l' anzidetto ospedale, e chiuse le sue disposizioni rinnovando l'instituzione del medesimo in erede in tutto quanto non aveva altrimenti disposto, e nominando ad esecutore testamentario il nipote Giovanni de Brixia (1).

(1) È da notarsi la data di esso testamento così espressa « *Acta sunt haec anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundum Ecclesiam Romanam, sexagesimo nono secundum Ecclesiam Gallicanam die lunae post octavam Purificationis Beatae Mariae Virginis, scilicet die decima intrante mense februario* ». (Da ciò appare che a Parigi contavansi gli anni dal 25 marzo secondo l'era Pisana).

Fra i testimonii piace registrare i seguenti « *Magister Nicolaus de*

571. Nessun documento ci fu conservato per cui possa conoscersi nè il ricavo della vendita di quei preziosi oggetti nè gli stabili che con esso e colle altre lire 500 legate siano stati acquistati per l'ospedale anzidetto, l'amministrazione laica del quale non fu guari profittevole.

Infatti con atto 4 aprile 1283 il signor Allo de Rosasco ministro di detto ospedale, dichiarando non potervi esercitare l'ospitalità giusta il dovere *propter impsionem* (credo impositionem) *patronorum et aliorum laycorum*, rinunciò il ministralato a mani del Vescovo di Vercelli Ajmone de Challand.

Addì sette stesso aprile il Capitolo dei Canonici di S. Eusebio e di S. Maria, a cui era pure stata dal fondatore raccomandata la pia instituzione, considerando, che bensì molti ministri fossero stati instituiti dai patroni laici per detto ospedale ma i medesimi non avessero o potuto o volulo tenervi l'ospitalità a favore dei pellegrini Inglesi o Francesi e dei poveri siccome era prescritto, e che l'ordine degli umiliati stabilito presso la chiesa di S. Cristoforo in Vercelli avrebbe molto meglio potuto provvedere a detto ministralato; dichiarò di acconsentire a che il Vescovo instituisse a ministro dell'ospedale Fra Anselmo appartenente all'ordine e monastero anzidetto *salvo omni honore et jure praedicti Domini Episcopi Capituli et ecclesiae Vercell.*

Poscia con altro atto in data 3 dello stesso aprile i signori Simonino Gabardino e Giacomino figli del fu sig. Giacomo de Faxana, quali patroni di detto ospedale fondato dal fu loro zio paterno Canonico Simone, ritenuta la poca ospitalità sin allora esercitata dagli eletti ministri, fecero

Senis Canonicus Parixii Archipresbiter S. Severini Parixii-Dominus Conradus de Mediolano nepos Episcopi Verdunensis — Domini Robertus et Stephanus curati ecclesiae S. Christophori Parixii-Oddo clericus officialis Parixii — Johannes de Cortona publicus notarius...

E per chiusa finale dell'atto « *In quorum omnium testimonium et munimem cautela praesentium memoria futurorum Nos officialis Parixii praedictus praesens testamentum sigillo Curiae Parixii ad requisitionem dicti Magistri Symonis fecimus sigillari ac sigillum ejusdem curiae una cum sigillis quae inferius sunt appensa praesenti paginae duximus apponendum* ».

col consenso del Vescovo di Vercelli formale rinuncia e donazione dei loro diritti di patronato a favore della prepositura degli umiliati di S. Cristoforo, e quindi sotto la stessa data il Vescovo con assenso dell' Arcidiacono confermò la nomina fattasi dal Capitolo degli umiliati di un loro Frate Anselmo a ministro di detto Ospedale del Fasano.

Sì fatta unione di ministralato alla prepositura di S. Cristoforo venne di poi confermata con Bolla di Papa Martino IV 28 marzo 1286; non ostante la quale i sunnominati fratelli de Faxana intentarono lite nell'anno 1294 alla prepositura, per ottenere la reintegrazione nel patronato, ma sebbene non risulti d'alcuna sentenza, l'amministrazione però dell' ospedale si mantenne ferma presso gli umiliati nominandovi uno speciale ministro, che veniva confermato dal Vescovo, ed al quale doveva rendere il conto di sua gestione.

372. Di questi conti si conserva tutt' ora quello reso il 17 agosto 1305 dal Ministro al Vescovo Rajnero ed al Capitolo giusta le tavole di fondazione, da quale conto si ricava la consistenza dell'opera pia in quell'epoca.

Risulta primieramente che fatto il confronto delle entrate e spese l' ospedale era in debito di lire 3657 e soldi 12 pavesi per cui decorreva l'interesse del sei per cento come venne riconosciuto dal Vescovo e dal Capitolo.

Abbiamo poi l'entità del patrimonio *in istabili*:

1.° Quattro case in Vercelli producenti in complesso annue lire 29 pavesi.

2.° Un podere a Lessona col reddito di botti 27 e stara 4 vino — lire 31 soldi 3 in contanti, più 24 albergarie, quartaroni 19 avena, 2 di segale, 6 di castagne oltre ad 11 galline.

3.° Altro podere a Bioglio col reddito di una botte e 3 stara vino, 4 albergarie, 5 galline, 2 quartaroni avena, 4 di panico, 3 di castagne.

4.° Altro podere con castello e sedimi in Roncarolo cioè

terre coltive	Mog.	228	St. 5	Tav. 1
Gerbidi Boschi e Pascoli . .	»	414	» 4	» 0
Totale	Mog.	643	» 1	» 1

5.° In prato Messone (fini di Vercelli) prato di moggia 12 del reddito di soldi 24.

6.° In Cavaglià moggia 4 vigna in enfiteusi al terzo del vino.

Fra i *mobili* nell'ospedale 15 letti compiuti con materasso, capezzale, lenzuoli, coperta del valore complessivo di lire 80 pav. circa, più altro materasso, num. 20 paja lenzuoli e varii utensili dl casa.

Per chi conosce attualmente il tenimento di Roncarolo difficilmente si potrà persuadere, che con tali fondi si dovesse fare debiti e per somma assai di rilievo per tenere in esercizio soli 15 letti: rifletta però il lettore come quella tenuta fosse in allora per due terzi a gerbido e bosco, certamente anche per difetto di popolazione agricola, e come l'introduzione della coltura a riso abbia variato lo stato delle cose, essendochè nel rendiconto si vede registrato *il vino di Roncarolo* a soldi 50 la botte inferiore d'assai al vino di Cavaglià portato a lire 4 per botte.

Quando si avrà a tenere discorso dei frati umiliati di S. Cristoforo (vedi num. 95 libro IV) si dirà il come sullo scorcio di questo secolo XIV siano stati spogliati sia del castello della Veneria loro proprio, sia della tenuta anzidetta di Roncarolo; nondimeno continuò appo loro l'amministrazione dell'ospedale sino alla generale soppressione di quell'ordine, dopo la quale venne l'ospedale stesso definitivamente riunito all'Ospedale Maggiore di S. Andrea con Bolla Pontificia delli 15 marzo 1579.

Ospedale di S. Maria della Carità
ossia di Fra Marco de Morando.

575. Nessuno dei nostri scrittori ha fatto cenno di questo Ospedale perchè nessuno conobbe la revoca della donazione fatta da Fra Marco de Morando nel 1275 all'ospedale di S. Spirito, e sapendosi che i beni di lui passarono a disposizione dell'ospedale di S. Andrea per atto dell'anno 1290,

senza appunto esaminarlo, si credette con ciò cessato l'ospedale di S. Spirito, quandochè il medesimo perdurò ben oltre come fu provato nel suo articolo num. 332 di questo lib. III.

Con testamento 10 novembre 1274 (1) il sig. Ugo Guazza cittadino di Vercelli instituì eredi universali il suo figliastro Pietro de Bonoromeo e certo Marchetto de Morando, i quali ne divisero la pingue eredità conflata di alcuni stabili e di molti crediti e denari.

Con questi mezzi il Marchetto de Morando fece acquisto in atto 31 marzo 1275 d'una possessione non molto distante dalla città (ora conosciuta sotto nome di *cascina Fra Marco* e posseduta dal sig. avv. Germano Ghisio) con casa masserizia, Recetto, ossia piccola fortificazione con fossato, beni varii colti ed incolti e boschiti di moggia 390 simultenenti nel territorio d'Olcenengo regione a Muleggio per il prezzo di lire 1900 pavesi.

Lo stesso Marco de Morando aveva due fratelli Pagano e Bonadio, aveva la moglie Giacomina con due figlie ancora nubili Pellegrina ed Astrua; non di meno nello stesso anno si determinò di dedicare la sua persona e tutti i suoi beni al servizio di Dio e *dell'ospedale degli infermi sotto il titolo di S. Spirito;* epperò con atto 17 settembre 1275 fece di ogni cosa ampia donazione allo stesso ospedale, accettante per esso il Capitolo delle suore di S. Spirito di Vercelli colle seguenti condizioni:

1.° Riservò a se stesso l'usufrutto delle cose donate senza resa di conto.

2.° Assegnò un capitale di lire 300 pavesi alla moglie ed a ciascuna delle figlie nel caso non facessero professione in detto Monastero, ed una pensione vitalizia di lire 20 ai fratelli, ove non fossero ricevuti come frati conversi.

3.° Proibì l' alienazione degli stabili sostituendovi per tale caso l'Abbazia di Lucedio, il cui Abate dovesse nelle visite assicurarsi dell'adempimento alle condizioni.

(1) Tutti i documenti a riferirsi in quest'articolo si conservano nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore.

4.° Volle, che sui provventi della donazione i poveri e gli infermi dell'ospedale di S. Spirito avessero in ogni tempo pane di fromento, buon vino e carni fresche secondo le condizioni di loro malattia, e gli infermi non si rimandassero dall'ospedale se non bene ristabiliti.

5.° Prescrisse due anniversarii uno per sè, l'altro pel fu Ugoccione Guazza, con distribuzione di una cotta di pane di staja tre fromento oltre a soldi 20 al convento dei frati minori di Vercelli sotto peso d' una messa anniversaria ed ufficiatura.

374. Addì 21 marzo 1280 Frate Marco de Morando accresceva la dotazione acquistando l'utile dominio di moggia 8 campo nella regione Paniaglio; ma non andò guari, che insorte alcune questioni colle suore amministratrici dell'ospedale di S. Spirito circa l' eseguimento delle condizioni anzidette si addivenne a transazione 16 marzo 1281, alla presenza e con autorizzazione dell'Abate di Lucedio Fra Rolando, essendosi ivi convenuto, che mediante l'assoluto abbandono in piena proprietà all'ospedale di S. Spirito dei beni in Crcario di moggia 25 e mezzo senza peso di sorta si avrebbe per risolta definitivamente la donazione generale, di cui nell'atto del 1275, rientrando Frate Marco nella proprietà e disponibilità di tutti gli altri beni compresi quelli in Paniaglio posteriormente acquistati.

375. Rimasto così libero di persona e beni Marco de Morando non tardò molto ad esercitare in altro modo la carità, di cui era animato verso dei poverelli: imperocchè nell'anno 1283, correndo l'indizione XI e così prima di ottobre, instituì un nuovo ospedale nella parocchia di S. Bernardo vicino alla porta Santina intitolandolo *Ospedale di S. Maria della Carità*, e vi dedicò la sua persona e beni.

Manca bensì il documento di fondazione, ma, oltre alle risultanze di un atto 25 febbraio 1284, col quale Fra Marco de Morando *ministro dell'Ospedale di S. Maria e dei poveri* costrutto vicino alla porta Santina vendette con autorizzazione di Monsignor Aymone Vescovo di Vercelli tre pezze

di vigna in Roppolo al maestro Syon dottore in grammatica, si ricava poi l'anno almeno della fondazione, se non il giorno ed il mese, da sentenza dell' assessore di Bosio de Doara Podestà di Vercelli in data 7 dicembre 1285, per cui sull'instanza di esso *Fra Marco ministro dell' ospedale da lui eretto col titolo Domus S. Mariae de Charitate*, visto l'atto di fondazione (lacuna) ind. XI, e stante il giuramento prestato circa l'esercizio dell'opera pia, si mandarono cancellare dai registri tutte le imposte su di lui beni *a partire dall'anno* 1283.

In pochi anni però egli dovette contrarre varii debiti, le cui usure, giunta la manutenzione della propria famiglia, assorbivano la maggior parte del reddito, e ben poca ospitalità poteva esercitare, le quali cose esponendo egli al Vescovo nell'anno 1290, lo pregò di unire questa sua casa della Carità a taluno degli altri ospedali di Vercelli « *ita quod, quamquam frater Marchus per se non posset de bonis suis hospitalitatem tenere, tamen de bonis suis alio hospitali unitis possent fieri opera charitatis, et quod ipsa bona converterentur in usum pauperum infirmorum* ».

576. Ciò stante il Vescovo, nel mentre in atto 16 aprile 1290 fece risultare delle esposte circostanze per le quali parecchi degli ospedali avessero ricusata la proposta unione, sull'adesione prestata dal Ministro e Frati dell' ospedale di S. Andrea, dichiarò definitivamente unita al medesimo l'opera di carità già fondata da Frate Marco de Morando *ita quod ipsum hospitale S. Andreae praedicta omnia bona dicti fratris Marchi et dicti hospitalis charitatis habeat teneat et possideat, et de ipsis bonis in usus pauperum convertendo faciant minister et fratres quidquid facere voluerint sicut de aliis bonis dicti hospitalis S. Andreae.*

Frate Marco passò quindi fra i conversi dell'ospedale di S. Andrea, e poco per volta si estinsero i debiti conservando la maggiore possessione, che prese nome *Fra Marco*, concessa poi in enfiteusi al nobile casato Arborio Biamini, il cui ultimo Conte Francesco consolidò presso di sè anche

il dominio diretto mediante un capitale a mente delle ultime leggi, che permisero il riscatto.

Ospedale di S. Giacomo delle Cascine di Strada.

377. Fu opinione accreditata sin ora presso i nostri scrittori, che l'ospedale dei pellegrini sotto il titolo di S. Giacomo alle Cascine di Strada sia stato fondato da Pietro Bicchieri nipote del Cardinale Guala nel suo testamento 11 luglio 1250 rogato Alberto de Carexana: ma se si fossero bene osservate le parole di esso testamento si sarebbe conosciuto, che già vi esisteva un ospedale per gli infermi, e che la sua fu una larghissima ampliazione piuttostochè una primitiva erezione. « Item statuit quod..... heredes..... debeant.... fieri facere unum hospitale in territorio loci Caprinarum *juxta infirmiriam* (1).

Ed invero nell'archivio Eusebiano esiste un atto in data 7 maggio 1159 ind. VII rogato Gandolfo (2) per cui il

(1) Di questo testamento havvene bensì un estratto nell'arch. Eusebiano ma relativo unicamente al legato fatto alla chiesa di S. Andrea: la copia integrale esisteva già presso le Monache di S. Margarita, ed ora andò perduta; essendosene però riferite alcune parti sia dal prevosto Depietri nella vita della B.a Emilia, sia dal Canonico Fileppi nella sua storia Manuscritta Ecclesiastica.

(2) « Præsentia eorum hominum quorum nomina hic subter leguntur » per librum unum quod in suis tenebat manibus Donnus sacerdos offi- » cialis et rector *Ecclesiae et Hospitalis S. Jacobi de le Cascine et* » *Ubertus atque Johannes conversi istae ecclesiae et hospitalis S.* » *Jacobi* donum et investituram super altare S. Eusebii ad pacem et » utilitatem ejusdem ecclesiae S. Eusebii de isto hospitali cum omnibus » bonis et possessionibus quas usque modo habere et possidere videntur » ex parte istæ ecclesiæ et Hospitalis S. Jacobi et etiam de eorum » ipsis personis fecerunt eo tenore sicut hic subter legitur: ita ut a modo » in antea semper sint fratres et unum corpus cum Canonicis prædictæ » ecclesiæ S. Eusebii: persona, quæ in isto hospitali et ecclesia S. Ja- » cobi fuerit prælata communi Capitulo S. Eusebii obbedientiam facere » debet, et ipsi Canonici de ista ecclesia et hospitali personam mittere

Rettorato della chiesa ed il Ministralato dell'Ospedale di S. Giacomo delle Cascine furono assegnati e posti a disposizione del Capitolo dei Canonici di S. Eusebio per farvi esercitare l'ospitalità e vera carità.

In questo documento non si fa cenno della destinazione di quell' ospedale, ma in altro del 3 nobembre 1220 (1) descrivendosi un campo alle Cascine di Strada, così se ne seguano le coerenze « *ab una parte strata pubblica ab omnibus aliis partibus ecclesia sive hospitalis S. Jacobi de Cascinis....* e per altri campi si soggiunge « *qui sunt prope domum infirmorum, cui coherent ab una parte strata a duabus partibus ecclesia sive hospitale S. Jacobi de Cascinis a quarta via Sale.*

Egli è dunque provato, che esisteva l'Ospedale molto prima del testamento di Pietro Bicchieri e che anzi era destinato alla cura degli infermi e non semplicemente a ricovero di pellegrini, come fu tenuto in appresso.

378. Non si conosce quale fosse il patrimonio dell'antico ospedale di S. Giacomo, bensì il testamento del Pietro Bicchieri ci addita i beni, che aggiunse al medesimo, ed io ne riferisco in nota (2) la parte relativa.

» nec auferre debent nisi voluntate fratrum, qui in ipso hospitali fuerint:
» item si ipsi fratres de ipso hospitali in sua societate aliquam personam
» suscipere voluerint prius istis Canonicis ostendere debent et illorum
» consilio agere. Item prædicta ecclesia et hospitale S. Jacobi omnes
» suas possessiones, Canonicorum istæ ecclesiæ auxilio, firmiter habere
» et tenere debent: bona præfatæ ecclesiæ et hospitalis S. Jacobi non
» inde auferre vel etiam transportare debent, sed ibi in hospitalitate et
» vera charitate expendere, quia sic inter eos convenit: actum in prædicta
» ecclesia S. Eusebii ante ipsum altare feliciter in præsentia istorum
» rum Gualonis Capræ de Carixiana, Jorii de Casalo et Petri Monaci
» de eodem loco, Rifiani Gastaldi, Bugori, Ottonis Guardabechi, Willelmi
» de Aicardo, Vercellini de Villeto testium — Ego Gandulphus sacri
» Palatii notarius interfui et rogatus hoc scripsi ».

(1) Archivio Eusebiano.

(2) « Item Hospitali eidem legavit totum poderium, quod habet in loco
» curte et territorio Cascinarum, et nemus, quod acquisivit a sperlinis

379. Troppo scarse sono poi le memorie pervenuteci di quest'ospedale per segnarne la storia, sembra però, che ancor dopo il testamento Bicchieri il medesimo dipendesse da detto Capitolo Eusebiano, poichè nel suo archivio si trova un atto del 5 ottobre 1330 ricevuto dal notaio Vessazo di Biella, ove il prete D. Giacomo Grimono beneficiato della chiesa di S. Michele di Vercelli per delegazione del Vescovo diede il possesso di detto ospedale al nuovo Ministro *il Canonico Prevosto D. Ghione de Arborio* (1).

D'un altro ministro *D. Andrea Rajmondi* abbiamo un cenno in atti 28 agosto 1455 e 7 giugno 1456 (2), e ci sono pure pervenute le Bolle di Papa Innocenzo *dat. Romae pridie aprilis anno primo* (1485) di unione provvisoria di detto ospedale di S. Giacomo al Mazzerato in S. Maria Maggiore di Vercelli, pel tempo però solamente che di quest' ultimo continuasse ad essere investito il Canonico Mazzero Giovanni Felice de Ranzo « *volumus autem quod propter unionem et incorporationem praedictas dictum Hospitale debitis non fraudetur obsequiis, sed ejus congrua supportentur onera consueta, quodque dicto Johanne filio cedente vel decedente seu majoratum alias quomodo libet dimittente unio praedicta dissoluta sit.... dictumque hospitale in pristinum statum revertatur* (3).

380. Due anni dopo quell' ospedale era già passato in

» etiam si esset in territorio alterius villæ: item nemus de Saie: item
» totum poderium quod habet in castro Fiardo et in castro de Brolio
» et eorum curtibus et territoriis et omnia debita et jura debitorum quas
» Ubertus de Bulgaro ei dare debet.... item totum poderium quod habet
» in loco Lexonæ et ejus curte et territorio... item totum poderium quod
» habet in silva et ejus curte et territorio... item omnia sua prata sicut
» extenditur a parte capsinarum de lapidibus usque ad Guadum Gubiti
» et sicuti protenditur usque ad rivum de Baragiis, et ab illo rivo usque
» ad cascinam de Bartariis ».

(1) *Constituit... in possessionem Dominum Gujonem de Arborio praepositum Vercellensem ministrumque ecclesiae et hospitalis S. Jacobi de Cascinis Stratae.*

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(3) Archivio de Ranzo.

commenda risultandone commendatario il *Canonico D. Ajmone de Peliaco* in atto 8 agosto 1487 (1); quindi ritornò sotto la direzione d'un ministro come appare da Bolla di Papa Giulio 30 gennaio 1509 (2) di collazione del ministralato al *Chierico Gaspare de Capris* attesa la morte del già ministro Michele de Passeris, e per ultimo ne fu creato commendatario lo stesso Decapris abate di Mulegio, poscia Vescovo d'Asti, ed al medesimo siamo debitori della definitiva unione di esso Ospedale delle Cascine di Strada al nostro Ospedale Maggiore di S. Andrea di Vercelli stata decretata con Bolla Pontificia 10 agosto 1557 (3).

Gioverà però osservare, che a quell' epoca il patrimonio dell'ospedale di S. Giacomo consisteva in giornate 400 circa (4) di beni *sulle fini di Cascine Strada*, e non più nei beni di Selve, Sali e di altri territorii enunciati nel testamento del Pietro Bicchieri (riferiti in nota al num. 378) stati alienati o permutati.

A fare poi conoscere quali benefizii abbia fatti il Vescovo De Capris, e come il nostro Municipio si dimostrasse sollecito dell'incremento delle opere pie e degli instituti ecclesiastici chiuderò l'articolo con riferire una parte della lettera di ringraziamento diretta all' Abate de Capris dalla generale Credenza il 24 luglio 1557 (5).

« Considerantes immensa beneficia et multiplicia obsequia
» inclitæ civitati nostræ Vercellarum collata et ejus Comu-
» nitati sedulo præstita per Ill.m D.m Gasparem de Capris
» Abbatiæ Mulechii perpetuum commendatarium ac Asten-
» sem præsulem et comitem, qui inter cœteras animi sui
» dotes ob Divini Numinis cultu tum ad præclarum civitatis
» nostræ decorem *sacram Divi Benedicti aedem Sancti*

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(3) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(4) Questo quantitativo sta per approssimazione essendochè le locazioni fatte in quell'epoca lo furono a corpo senza indicazione di quantità.

(5) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

» *Petri de Mulechio nuncupatam extra muros Vercellarum*
» *illustravit, et a fundamentis reparavit, eamque novem*
» *monachis pro Divinis celebrandis munivit*: item pio ac lu-
» benti animo *hujus civitatis magno Xenodochio nostro aliud*
» *hospitale peregrinorum quod est Divi Jacobi capsinarum*
» *Stratae aggregavit adjunxitque et perpetuo pauperum usui*
» *decrevit* immo illi redintegrari omnino voluit: quæ omnia
» non parvo civitatis ornamento et commodo præsertim
» pro Re Divina peragenda et pauperum suffragio cedunt.
« Quapropter nolentes tantum munus cassum et deper-
» ditum iri, ut, si pares gratias referre non valeamus, quas
» possumus pro temporis occurrentia conferimus etc. ».

Prosegue la lettera notificando all'Abate la determinazione presa in ordinato 14 aprile di esentarlo vita durante da ogni tributo, da estendersi di poi tale esenzione a favore del Priore e Monaci di Mulegio per la porzione dei beni di essa Abbazia loro assegnata per alimenti ed indumenti.

FINE DEL VOLUME SECONDO.

INDICE DEL VOLUME SECONDO

LIBRO TERZO

L'indice generale analitico si trova in principio del Volume I

CORREZIONI

Alla linea	19	*Pag.*	5 esercitare	*a vece di*	esercire
"	25	"	45 solverit	"	solvent
"	19	"	51 jura	"	juria
"	12	"	52 justiciæ	"	juisticiæ
"	7	"	75 testes	"	testis
"	10	"	87 fidejusserit	"	fidejusseret
"	26	"	107 dantur	"	daut
"	31	"	127 sopportarsi	"	sottoportarsi
"	12 22	"	140 } maiis	"	magis
"	22 28	"	151 }		
"	17	"	147 dello	"	allo
"	18	"	167 § 3 condizione	"	§ 2
			§ 2 instituti	"	§ 3
"	17	"	186 Petro	"	Pietro
Nota	(1)	"	136 dal fol. 81 de stat. ant.		
linea	11	"	188 comuni	"	comunis
"	11	"	210 paesi	"	passi
"	18	"	217 libro III	"	libro 2
"	1	"	265 trattati	"	tattati
"	4	"	265 l'obbligo -	"	d'obbligo
"	14	"	279 scelto	"	scielto
"	23	"	284 ingenio	"	ingegno
"	13	"	314 jacent	"	jaceant
"	10	"	338 portubus	"	portibus
"	13	"	342 legitur	"	tegitur
"	30	"	342 dedicatesi	"	dei dicasteri
"	19	"	356 de vicecomitibus	"	de vicecomitis
"	25	"	360 secolo XVI	"	secolo XIV
"	6	"	373 un istituto	"	uno stabilimento
"	13	"	383 del	"	dal
"	32	"	385 hospitale	"	hospetale

GIUNTE E SCHIARIMENTI

Alla Nota 3 *Pag.* 107	*si legga*	però la parte di questo statuto relativa agli scolari deve essere stata aggiunta dopo l'anno 1228.
» 1 » 260	»	le parole *Beati Christi et confessoris Eusebii* sono testuali nell' autentico, e bisogna od interpretare la parola *Christi* come sacerdote, o togliere l' *et*, ovvero credere ommessa la parola *Martyris* prima della congiunzione.
linea 37 *pag.* 284	»	dovrebbe dire indiz. I ma nell'autentico havvi *secunda*.
» 22 » 284	»	idem indiz. XV idem indiz. XIV.
» 15 » 288	»	*fodrum de debitis* vale a dire fodro imposto specialmente pel rimborso del debito pubblico.
» 276	»	Ai documenti ivi riferiti in ordine alla contesa fra il Comune di Vercelli e l'Abbazia di S. Andrea pel Borgo di Alice si devono aggiungere i due atti di compromesso e di sentenza arbitramentale 14 marzo e 20 aprile 1282 pubblicati nei monumenti di Storia Patria Tom. II, Chartarum col. 1674 e 1676.